Virgilio Corrias

FLUMINIMAGGIORE
Villaggio del Feudo Gessa-Asquer
1421-1839

janus

Virgilio Corrias

FLUMINIMAGGIORE, VILLAGGIO DEL FEUDO GESSA - ASQUER 1421-1839

Parte prima

Elmas, 1996

Dedicato alla memoria dei miei Genitori
e a quanti amano Fluminimaggiore

Sommario

Presentazione

Nel volume Cenni sulla Sardegna *di Baldassarre Luciano, compilato nel 1841 e pubblicato nel 1986 nella collana di ristampe anastatiche della Editrice Archivio fotografico sardo, l'ultimo capitolo tratta del regno minerale e, ricordato che storici, poeti e geografi celebravano l'Isola col nome di* madre delle greggi e delle messi *ma anche con quello di* madre dei metalli, *ritiene però dubbia l'esistenza dell'oro,* se però non se ne vogliano riconoscere tracce in alcune piriti, come in quelle di Monti Ferru, di Flumini Major e di altre.

Sembra singolare e allo stesso tempo significativo che ancora alcuni anni dopo l'emanazione della Carta Reale del 19.12.1835 che, pur non disponendo l'abolizione dei Feudi in Sardegna, preparò la fine dei privilegi dei feudatari, Baldassarre Luciano si riferisca al villaggio di Fluminimaggiore indicandone il nome che lo distinse per secoli, certamente già nel 1421, anno della infeudazione di Bisconti Gessa.

Questo ponderoso lavoro di Virgilio Corrias è il risultato prima di un'attenta e analitica ricerca e poi dello studio accurato e critico dei documenti riferiti a Fluminimaggiore, ed è certamente ispirato da un profondo amore per il villaggio natio, come risulta anche dalla confessata intenzione di invogliare i giovani fluminesi ad ulteriori ricerche ed approfondimenti. Amore che traspare anche dalla esposizione delle attività produttive svolte dai Fluminesi nei decenni successivi alla fondazione del villaggio, datata al 22.4.1704, quando i coniugi Donna Eleonora Gessa e Don Ignazio Asquer, signori del Feudo di cui faceva parte la villa di Flumini Mayor, *stipularono i capitoli di vassallaggio con i terralbesi Pietro Angelo Serpi, Francesco Pinna e Pietro Maccioni.*

Attività ch'erano quelle della società feudale, agricoltura e pastorizia, svolte in difficili condizioni, in una terra non fertile, da volenterosi che sentivano pesare su di sé anche coloro che si trovavano a vivere di stenti o di espedienti. Subivano l'attività commerciale dei Carlofortini che venivano a

vendere il vino e altre derrate a prezzo elevato, portandosi via carichi di legname o acquistando merci che i Fluminesi erano costretti a vendere a basso prezzo per procurarsi il denaro da versare al regio esattore.

Veniva svolta anche una discreta attività artigiana: vi erano falegnami, fabbri ed anche armaioli.

I ragazzi e i giovani non ancora ventenni cominciavano ben presto a lavorare duramente. Anche la condizione delle donne non era felice: già da adolescenti venivano messe a servizio fino a quando non trovavano marito. Filavano, tessevano, allevavano animali da cortile, collaboravano al lavoro nei campi, spesso sostituivano gli uomini malati o assenti.

La prima parte del libro offre un'accurata e documentata esposizione di notizie sulla famiglia Gessa-Asquer, dal capostipite Venittu Bisconti Gessa, citato nel trattato di pace stipulato nel 1388 tra Giovanni d'Aragona ed Eleonora d'Arborea, sindaco d'Iglesias nel 1409, poi Camerlengo e Capitano. Nel 1421, con diploma del 6 Febbraio, ottenne dal Re Alfonso, come premio per i servizi resi, l'infeudazione di alcuni salti e ville: fra queste quelle di Antas *e di* Flumen Mayor.

Seguono le vicende degli eredi di Bisconti Gessa, succedutisi nei secoli, da Elias a Nicolao, a Geronimo (che nel 1533 ottenne il privilegio delle armi e la nobiltà progressiva con stemma), a Don Salvatore, Don Francesco, Don Antioco e Don Efisio, il quale ebbe due figlie, Eleonora ed Elena, facendo così cessare la linea maschile.

A Don Efisio subentrò per testamento del 21.1.1678 Donna Eleonora che sposò il 15.2.1688 Don Ignazio Asquer, discendente da una famiglia ligure-piemontese trasferitasi a Cagliari, un esponente della quale ottenne nel 1640 per meriti imprenditoriali e censo i diplomi di cavalierato e nobiltà.

Don Ignazio si adoperò per ripopolare le ville di Fluminimaggiore e Gonnesa: morì nel 1707 e fu ancora Donna Eleonora a reggere il feudo fino alla sua morte avvenuta nel 1741.

Ressero poi il feudo Don Francesco Asquer-Gessa, Don Gavino Asquer-Amat, Don Francesco Maria Asquer-Cugia (segnalatosi come coraggioso combattente durante l'assedio che Cagliari subì nel 1792-93 da parte dei Francesi) e infine Don Francesco Asquer-Corrias, sotto il quale vi fu il riscatto del feudo.

È molto interessante la parte che nel libro è dedicata alla fondazione di Fluminimaggiore, avvenuta, come già ricordato, nell'aprile del 1704 quando Donna Eleonora Gessa e Don Ignazio Asquer stipularono i capitoli di vassallaggio con i terralbesi Serpi, Pinna e Maccioni

Ma l'autore ricorda che già in un documento del 1206 appare il nome di Flumen Mayor; in altro documento del 1272 si dà atto di presenze umane nella valle; da un altro documento del 1336 risulta che uomini di Flumini Mayoris erano in lite con i vicini di Antas.

Segue l'esposizione dei capitoli di vassallaggio, delle ribellioni dei vassalli, dei problemi di convivenza e addirittura di sopravvivenza.

È noto che in Sardegna gli incendi sono un'antica piaga: ebbene, in riferimento alle precarie condizioni di vita e di lavoro in cui si trovavavo i vassalli, è interessante leggere in questa parte del libro che già ai primi del 1700, al fine di sottrarre al bosco e all'allevamento aree da destinare all'agricoltura si ricorresse all'incendio che, rileva il Corrias, "...aveva il vantaggio di essere sbrigativo nel fare piazza pulita, poteva essere appiccato restando ignoti gli autori e metteva tutti di fronte al fatto compiuto". *È ricordato che il villaggio fu citato in giudizio per danni già nel 1719 dopo soli quindici anni dalla stipula dell'atto di vassallaggio. Altre citazioni per incendio si ebbero negli anni 1743, 1746 e 1747.*

È interessante la lettura dei capitoli di vassallaggio di Flumini Mayor, con la minuziosa indicazione di concessioni e condizioni, del diritto dei figli discendenti dei vassalli a ereditare i beni paterni e materni, dei confini del salto.

Ben più interessante è però l'ampia parte dedicata al riscatto del feudo. Premesso che, formandosi la convinzione che il regime feudale costituisse un ostacolo allo sviluppo civile delle popolazioni sarde e fosse da rimuovere, opinione rinforzata dall'affermarsi dei princìpi illuministici, in tal senso si orientarono via via i governanti piemontesi, giungendosi infine alla emanazione della già ricordata Carta Reale del 19.12.1835, che, disponeva che nel termine di tre mesi dalla data della sua pubblicazione ogni feudatario presentasse alla Segreteria della Regia Delegazione sui Feudi, espressamente istituita, "una consegna fedele di tutti i beni, emolumenti, dritti e redditi posseduti in dipendenza delle concessioni fatte dal regio demanio a titolo di Feudo" *nonché* "i vari dritti, reali e personali, che i feudatari sogliono esigere dai vassalli, specificando la natura e il titolo di ciascuno di essi".

I feudatari, convinti che i loro privilegi stavano per finire, presentarono tutti, e quindi anche il Visconte di Fluminimaggiore, consegne *gonfiate.*

Nel libro vengono dettagliatamente esposti i contenuti dei fascicoli della consegna, attinenti alla storia del feudo, alla descrizione dei confini, alla classificazione dei territori, ai diritti reali, personali e giurisdizionali, alla quantificazione dei redditi, alla popolazione del villaggio, alle già accennate attività produttive, ai compiti del delegato amministratore, agli organi di amministrazione del villaggio, al riepilogo finale delle entrate provenienti ogni anno rispettivamente da Fluminimaggiore e da tutto il Feudo.

Fra il villaggio e il feudatario si radicò una causa svoltasi tra il Dicembre 1837 e l'estate del 1839 quando il Re approvò con apposito strumento le sentenze conclusive del Sacro Supremo Real Consiglio *rilasciando infine, il 21.9. 1839 Regie Patenti che dopo 418 anni sancivano la fine del Feudo.*

L'ultima parte del volume contiene una ricca selezione dei documenti che, come giustamente rileva l'autore, "mentre da un lato fanno da doveroso riscontro a quanto esposto.... contribuiscono dall'altro a mettere in luce alcuni aspetti della vita del feudo che, con l'investitura del 6.2.1421 ebbe come primo Signore Bisconti Gessa e che dopo trecentoventisei anni fu eretto in Viscontado di Flumini Mayor il 14.9.1747 per merito di Francesco Giuseppe Asquer che ne fu il primo Visconte".

Sembra innegabile l'alto valore dell'opera e il grande merito dell'autore, con il quale è giusto auspicare che altri, soprattutto giovani, si dedichino con uguale amore per la storia del proprio Villaggio a continuare il racconto delle vicende di Fluminimaggiore.

Giovanni Viarengo

Introduzione

Ricercare e studiare i documenti relativi a Fluminimaggiore, come villaggio dell'antico Feudo Gessa-Asquer, ha corrisposto sempre a una mia esigenza di poter gettare uno sguardo su un passato finora rimasto dietro una cortina di supposizioni che hanno immancabilmente come esito la leggenda o, comunque, la deformazione della verità.

Non era mai stata fatta una ricerca organica, completa dei documenti che consentisse di sgombrare il campo dall'immaginazione per fondare la conoscenza, finalmente, su dati di fatto, episodi, circostanze e loro protagonisti posti in un quadro abbastanza chiaro, attendibile e realistico.

Ho voluto perciò tentare questa non facile ma piacevole ricerca, e spero che il mio lavoro colmi l'evidente lacuna; e siccome la ricerca non è conclusa, spero di avere aperto una via, dato stimoli e indicazioni a quanti fra i giovani fluminesi vorranno approfondire gli argomenti trattati, o affrontarne di nuovi, oggi che sempre più numerose, e generose, si aprono le fonti della storia allo studio degli appassionati della ricerca.

Non mancano, mi risulta, nel paese, i giovani ansiosi di guardare al passato attraverso i documenti, essendo stati peraltro già proficuamente avviati a quel genere di lavoro dai validi insegnanti della locale Scuola Media, sotto la guida dei quali sono stati prodotti alcuni lavori di sicuro, anche se di circoscritto interesse.

Il lavoro che presento è l'esposizione non di eventi grandiosi e clamorosi, ma di circostanze e di fatti di vita comune, di quotidianeità; è la presentazione non di personaggi, ma di persone perennemente alle prese con comuni problemi esistenziali, confortato dalla certezza che anche la varia umanità contribuisce a fare la storia! Conoscere quelle persone e i loro problemi infatti, se da una parte consente di rendersi conto di comportamenti e accadimenti altrimenti sconosciuti, dall'altra rende più chiaro e completo il contesto generale in cui essi trovano collocazione.

Il lavoro si compone di due parti distinte.

Una, la più importante, è la raccolta scelta dei documenti attraverso la cui lettura si può seguire la vita del Feudo dal primo all'ultimo Feudatario e l'evoluzione del villaggio dal suo sorgere sino al 1839, anno del suo affrancamento dalla condizione feudale; l'altra, anche se ho preferito far parlare gli stessi documenti con insistite e talvolta lunghe citazioni, è un'esposizione dei fatti e delle circostanze del tutto personale: in ciò stanno i suoi non pochi limiti; ciò la rende perciò suscettibile di giuste osservazioni e di inevitabili correzioni.

Ringraziamenti:

- *a mia moglie, per l'aiuto che mi ha dato nella messa a punto del testo;*
- *a mio figlio Alessandro, per la parte notevole avuta nell'impaginazione e nella grafica;*
- *al personale dell'Archivio di Stato di Cagliari, per la disponibilità e la gentilezza con cui mi ha sempre consentito la consultazione e per la prontezza e generosità con cui mi ha orientato nella ricerca, pratica non agevole per chi non ha dimestichezza con la classificazione dei documenti negli archivi.*

Notizie sulla famiglia Gessa - Asquer

1 - Il Capostipite

Le simpatie per gli Aragonesi

Venittu (Benedetto) Bisconti (Bisconte, Pisconte, Piscompte, Pisconti) Gessa (Xex, Xexe, Xesse, Sesse, Jessa, Cessa, Giessa, de Gessa).

Lo conosciamo[1] la prima volta in un documento del 1388, il trattato di pace tra Giovanni d'Aragona ed Eleonora d'Arborea, col quale l'Università di Villa di Chiese accetta e ratifica, fra le altre condizioni, il ritorno della città mineraria dalla dominazione arborense a quella aragonese.

Non v'è dubbio che Venittu sia il diminutivo di Benedetto. Bisconti, poi, era cognome abbastanza comune in Toscana, e i membri di una famiglia pisana di questo nome, detta anche Visconti, armarono alcune navi della flotta con la quale Pisa combatté la battaglia della Meloria. Questo cognome divenne comunissimo anche in Sardegna sin da quando l'Isola cominciò ad interessare alla aggressiva e agguerrita città toscana.

Si avanza l'ipotesi che l'antico cognome della famiglia Gessa fosse Visconti, divenuto Bisconti per l'affermarsi nella parlata sarda del betacismo relativamente alle parole aventi l'iniziale v (per cui da vino viene *binu* e da verde *birdi*. In una supplica al Re, Donna Isabella Cugia Manca, madre di Don Francesco Maria, in tempi molto vicini a noi si definisce *"Biscontessa"* di Flumini; e tuttora la parola Visconte suona in sardo Bisconti). Nei documenti in latino Bisconti diventa, come Visconti, vicecomes (genitivo vicecomitis). L'origine di Venittu Bisconti è dunque toscana, da uno di quei tanti Visconti che ebbero parte importante nella storia giudicale della Sardegna. Tra l'altro i Visconti furono alleati del Conte Ugolino

[1] Notizie su Bisconti Gessa ci vengono dai documenti raccolti dal Baudi di Vesme in "Breve di Villa di Chiesa" e dagli "Acta Curiarum".

della Gherardesca e, prima in auge con lui nell'Iglesiente, subirono poi le conseguenze della sua sconfitta nelle sanguinose lotte contro Pisa[2]. Costretti dagli eventi contrari a stare nell'ombra, si ritirarono i Visconti nel distretto montagnoso di Gessa dove, in attesa di tempi più favorevoli, poterono dedicarsi alle attività che la natura del suolo consentiva, ma soprattutto allo sfruttamento delle miniere. E da Gessa presero nome.

Da Gessa ripartirono le loro fortune. Quando infatti gli Aragonesi fecero le prime conquiste in Sardegna (Villa di Chiese), essi erano pronti a vendicarsi di Pisa offrendo ai vincitori i propri servigi e la propria borsa. In un documento del 1449 si legge:

"*...quemadmodum vos fidelis Noster Ogolinus Gessa, Mercator, filius Vicecomitis*[3] *Gessa, quondam Habitator Ville Ecclesiarum Regni Nostri Sardinie.... et dictus pater vester, avus et progenies cetera a qua originem habuistis, semper fuistis et fuerunt Nobis et predecessoribus Nostris divi recordii Aragonum Regibus veri fideles legalesque vassalli, et pro aquisicione dicti Regni Sardinie ad Regiam Coronam Aragonum viriliter pugnantes, in qua quidem acquisicione multi ex eis a Sardis ipsis interfecti, trucidati, capti, et damna varia perpessi fuere*". ("...come voi, fedele Nostro Ogolino Gessa, mercante, figlio di Bisconti Gessa, già abitante di Villa di Chiese, del Regno Nostro di Sardegna...il nominato vostro padre, il vostro avo e tutta la progenie dalla quale traete origine, sempre foste e furono a Noi e ai Re d'Aragona Nostri predecessori di divina memoria, fedeli e leali sudditi, e per l'acquisizione del Regno di Sardegna alla Corona Regia d'Aragona coraggiosamente combattendo molti di loro dagli stessi Sardi furono uccisi, trucidati e fatti prigionieri subendo molti danni").

È una testimonianza che dimostra come i Visconti-Gessa non ebbero dubbi, sin dall'inizio della conquista della Sardegna da parte degli Aragonesi, di stare dalla parte di questi ultimi. Come corrispettivo ebbero la possibilità di uscire dai recessi montagnosi di Gessa e, trasferitisi a Villa di Chiese, di mettersi in evidenza nel settore mercantile in cui prosperarono a tal punto da essere in grado di fare cospicui prestiti in denaro ai conquistatori.

Le loro preferenze per costoro permasero anche successivamente quando Villa di Chiese si ribellò per passare al Giudice d'Arborea. In quelle circostanze i Gessa furono tra coloro che rimasero fedeli e persero beni e vite umane, ciò che fece crescere i loro meriti agli occhi degli Aragonesi. Così si spiega il successo di Bisconti, la sua crescente ricchezza, la sua autore-

[2] Non è un caso isolato che i Visconti si siano schierati con gli Aragonesi. Anche i Donoratico, altra famiglia toscana potente in Sardegna, si allearono con l'Infante Alfonso e parteciparono all'assedio di Cagliari con un contributo di proprie soldatesche.

[3] Ecco un'espressione che ha tratto in inganno i più nel passato. Vicecomitis è la traduzione in latino di Visconti/Bisconti. Tanto è bastato perché il cognome diventasse titolo di visconte.

volezza sia presso i dominatori che, di riflesso, sui propri concittadini.

Nel già citato documento del 1388 Bisconti rappresenta la località di Gessa, come Georgi de Heci è rappresentante di Antas, Anthiogo Cancello lo è di Astia, Pietro Pisanu di Suergiu e Pedro de Bangius di Guindili, cioè di alcune località poste sotto la giurisdizione di Villa di Chiese. Da quel momento inizia l'ascesa di Bisconti/Gessa mercante e politico.

Nel 1409, come sindaco d'Iglesias, guidò una delegazione presso il Re Martino per chiedere, a nome della città, perdono delle offese recate alla Corona con gli atti di ribellione e per ottenere privilegi per i suoi concittadini. Nell'occasione chiese ed ottenne privilegi anche a titolo personale, come l'esenzione dai dazi sulla produzione e vendita di cose proprie e la concessione di vigne e case in Villa di Chiese e nel territorio circostante, appartenenti a proprietari arborensi non disposti a sottomettersi ad obbedienza verso la Maestà Reale.

Successivamente ricoprì le cariche di Camerlengo e di Capitano, talvolta cumulandole.

Per compensarlo di un credito verso la Regia Camera fu nominato Armentario e Ufficiale Regio nelle Curatorie di Sulcis e Sigerro con diritto alla metà delle riscossioni.

Venne esonerato dall'obbligo di prestare cavalli per qualche necessità militare e di polizia, e di partecipare personalmente alle spedizioni con proprio cavallo e con propri uomini.

Nella frenetica attività di mercante cercò di allargare il raggio della sua influenza sino a Santadi dove i suoi interessi si scontrarono con quelli dell'Arcivescovo di Cagliari.

Riuscì a far convivere egregiamente l'animo dell'uomo d'affari con quello del pubblico amministratore, anche se in una occasione, per le numerose occupazioni, dovette rinunciare alla prestigiosa carica di Camerlengo e Maggiore di Porto.

Non gli mancarono riconoscimenti per la sua generosità e per la lealtà sua e della famiglia *"per vostra leyalitat e de vostres nobles predecessors"*, e nelle missive a lui dirette era chiamato amato, venerabile e nobile. Tra gli altri privilegi poteva caricare di sale i suoi carri senza pagare diritto alcuno.

L'infeudazione

Nel 1421 (v. documento n. 1) fu al Parlamento Generale degli Stamenti, iniziato il 26 Gennaio alla presenza del Re Alfonso. Come sindaco di Villa di Chiese, che era città reale, fece parte del *"braccio reale"* con l'importante incarico di *"trattatore"* che si occupava di attribuire le quote del donativo e di riscuoterle. In quella circostanza, con diploma del 6 Febbraio, ottenne dal Re, come premio per i numerosi servigi resi *"prompto corde"*,

l'infeudazione del Salto della Curatoria di Sols[4] e quello di Montagna, situato in Canadoniga[5], nonché delle ville di Antas e di Flumenmajor, come pure delle ville di Gonnesa e di Gulbisa[6] della Curatoria di Sigerro[7]. Era entrato nel Parlamento come mercante e ne era uscito Feudatario.

Il nucleo centrale del Feudo risultò costituito da quelle terre nelle quali si era rifugiata la sua famiglia dopo i rovesci seguiti ai contrasti con Pisa, e da quelle già appartenenti a sudditi arborensi sulle quali aveva posto gli occhi nel 1409 e che chiese al Re Martino. Non fu senza motivo questo premio. A parte gli indubbi meriti dei Gessa, la Sardegna nel 1421 non era ancora del tutto conquistata dagli Aragonesi. L'infeudazione rientrava evidentemente nella politica dei conquistatori i quali, per avere un più sicuro controllo dell'Isola, si appoggiavano oltre che ai militari, a personaggi di spicco locali, possibilmente danarosi, ambiziosi e disposti a collaborare.

Con l'assegnazione di Fluminimaggiore al Feudo di nuova costituzione si poneva sotto un'unica giurisdizione quel vasto territorio che in precedenza era stato motivo di contrasti tra il Giudice d'Arborea ed Iglesias. Quel territorio, più o meno da Buggerru ad Arenas, lasciando a destra del confine Antas, era appartenuto alla Curatoria arborense di Bonorzuli, ed era stato oggetto delle attenzioni interessate della pisana città mineraria. Da qui i minatori, generalmente toscani e tedeschi, muovevano alla volta delle montagne del Fluminese con l'intento di cercare, e sfruttare, le vene metallifere. Ed in queste infiltrazioni modificavano i confini del Giudicato facendone rientrare a nord gli elementi di demarcazione.

Gli sconfinamenti avvenivano in tutto il territorio, ma specialmente al di là di Antas e intorno a S. Nicolò, dove sono ancora tracce di lavori di ricerca e di sfruttamento.

Questo stato di cose, rendendo insicuro il confine meridionale del Giudicato, aveva tenuto i Giudici in una condizione di allerta per non vedere ridotto il territorio di loro spettanza ed impoverite le vene metallifere alle quali avevano iniziato a guardare con crescente interesse dopo che avevano concesso la zona al Capitolo e alla Chiesa di S. Lorenzo di Genova[8].

[4] I nomi delle località sono riportati così come di volta in volta sono scritti nei documenti. Per questo motivo una stessa località appare citata in modo diverso, ciò che è da imputarsi talvolta alla normale trasformazione dei nomi, tal altra alla imperizia degli amanuensi.

[5] Cioè Canoniga e il territorio circostante.

[6] Presumibilmente situata tra Villamassargia e Iglesias.

[7] "... saltus Curadorie de Sols et Montanya situatus in Canadonega, nec non villas de Antas, Flumenmajor, in dictis saltubus situatas, ac etiam villas de Gonnesa et Gulbisa, situatas in Curadoria de Sigerro; et sex libras nostre monete censuales super censualibus Nostris Regiis in dicta villa Iglesias et alibi sistentibus".

[8] Già nel 1272 il Capitolo e la chiesa di S. Lorenzo possedevano in Flumine Maiori, come donazione dei Giudici arborensi: "Vera Cassiata cum duobus suis filiis, Maria Piper cum tribus suis filiis, Iorgia Monis cum uno filio suo, Vera Maus, Allena Mauroni, medietas filii Allene Mauronis, Ioannes Intigatu".
Allo stesso Capitolo appartenevano altre persone in località Frongia.

Non è un mistero che Ugone II aveva addirittura pensato di ottenere la giurisdizione di tutto il comprensorio minerario, compresa Iglesias, ponendosi in contrasto con altro pretendente che fu ucciso, pare, dallo stesso Ugone[9]. Fu comunque il Giudice che, per porre fine alle ingerenze di Iglesias nel suo territorio, nel 1330 chiese agli Aragonesi che si decidessero a fissare confini finalmente stabili tra il territorio della sua Villa di Flumini e quello di Villa di Chiesa appartenente agli Aragonesi *(confines dicte terre vestre Ville Ecclesie et ville mee prefate Fluminis)*[10]. L'interesse di Ugone per la zona mineraria è testimoniato anche dal Montaner che riferisce che fu proprio il Giudice arborense a dare all'Infante il consiglio di stringere d'assedio la città d'Iglesias *"perché le sue terre soffrivano della vicinanza di questa città, più che di Cagliari o di qualunque altro luogo"*.

Il Feudo era concesso *"secundum morem Italiae"* per cui era ereditabile solo in linea maschile, cessando la quale era devoluto alla Corona.

La donazione contemplava i privilegi di irrevocabilità, di perpetuità, l'esercizio del diritto assoluto non solo sul territorio, ma anche sugli abitanti presenti e futuri, che diventavano vassalli del Feudatario, e con proventi derivanti da dazi, da machizie e da altri diritti che prima spettavano al Re. Era concessa anche la giurisdizione civile e criminale con facoltà di ricorrere a mezzi coercitivi.

Non mancavano tuttavia limitazioni all'esercizio di dominio da parte del Feudatario, in forza delle quali il Feudo restava strettamente legato al Re concedente ed ai suoi successori.

Era una concessione a titolo precario, soggetta prima di tutto al così detto *"laudemio"*, tassa da pagarsi per avere dal Re il consenso ad alienare il Feudo in tutto o in parte. Inoltre il Feudatario era tenuto alla prestazione dell'annua *"fatica triginta dierum"*.

Tra le altre limitazioni sono da sottolineare:

• la possibilità per i vassalli di ricorrere al Re contro le decisioni del loro Signore, ciò che rendeva inefficace la concessione del così detto *mero imperio*;

• il Feudo poteva essere venduto solo a Catalani, ad Aragonesi o a Sardi fedeli, fatto salvo il consenso del Re;

• non si poteva dare accoglienza ai malfattori;

• opere di difesa esistenti o da costruire dovevano essere a carico del

[9] Su questa ambizione di Ugone vedi il Vico in "Historia General", V Parte Cap.IX: "...se determinò poner cerco a villa Iglesias que avian fortificado los Pisanos, aconsejado del Jueg de Arborea no sin interess proprio, porquè desde villa de Iglesias le corrian su estados los Pisanos" (Si decise di assediare Villa Iglesias, che i Pisani avevano fortificato, per consiglio del Giudice di Arborea, non senza interesse proprio, giacché da quella città si facevano incursioni nelle sue terre).

[10] Sui contrasti per i confini vedi F.C. Casula in "La Sardegna Aragonese"

Feudatario e messe a disposizione del Re che aveva la facoltà di approvvigionarsi dalla scorte del Feudo;

• erano a disposizione del Re i falchi e gli astori che vivevano nel territorio del Feudo (Frucuera è il nome attuale di una località a ridosso di Gutturu Pala. Anticamente si chiamava Falconera dai falchi che vi vivevano numerosi in colonie stanziali), le miniere ed i beni di valore eventualmente scoperti;

• il Feudatario era obbligato a dimorare stabilmente nel Feudo e non poteva acquistare o prendere in affitto abitazioni nelle città reali;

• la permanenza fuori del Feudo doveva essere limitata nel tempo (quattro mesi) previo consenso reale, pena la perdita dei diritti per due anni.

I territori concessi in Feudo a Bisconti erano stati in gran parte sotto la giurisdizione di Villa di Chiese. La quale, lo stesso 6 Febbraio, ottenne dal Re il beneplacito, richiesto dallo stesso Gessa, sulla perpetua incedibilità di Villa di Chiese e dei suoi territori, e la loro inseparabilità dalla Corona. Per questo la concessione a Bisconti creò motivo di reiterate proteste da parte della città mineraria.

A tale proposito si può affermare che non è pensabile che il Re lo stesso giorno abbia assegnato gli stessi terreni a due destinatari diversi. E non è nemmeno pensabile che Bisconti non si sia cautelato prima di chiedere per sé in Feudo territori dei quali rivendicava l'incedibilità per non danneggiare la sua città. Evidentemente quelli lasciati alla giurisdizione del Sindaco ecclesiense erano tutti quelli dei quali la città aveva avuto sino allora la giurisdizione meno quelli ceduti allo stesso Bisconti.

Del resto non poteva essere altrimenti se si considera che nel giudizio degli Aragonesi contava non poco la lealtà, più volte riconosciuta con pubblici attestati, della famiglia Gessa, a fronte dei tradimenti più volte perpetrati da Villa di Chiese. Questa era costata notevole dispendio finanziario e di vite umane e, dopo i ripetuti giuramenti di lealtà aveva bisogno di essere tenuta costantemente sotto stretto controllo; quello largheggiava invece, come s'è visto, in favori e servizi e, forse, era divenuto il naturale guardiano dei territori di Montagna, dov'era Gessa, cioè di una vasta zona mineraria che fu già della sua famiglia e dalla quale gli Aragonesi si attendevano non piccolo profitto. Come conseguenza di questa diversa considerazione, nonostante promesse e impegni solennemente assunti, nel 1436 la città fu ceduta in Feudo al Visconte di Sanluri e subito dopo alla Contessa Eleonora Carroç. Ma ancora prima il Re aveva pensato di cederla ad un suo valoroso soldato di precedenti campagne militari. I privilegi le venivano dunque concessi e tolti con la stessa facilità, in dipendenza degli umori e della convenienza dei Re Aragonesi.

Ad ogni buon conto la donazione a Bisconti e la presa di possesso del Feudo, avvenuta il 15 Aprile 1421, furono approvate dai consiglieri, maggiorenti e probi uomini di Villa di Chiese, con duplice atto, cioè del 9 e del 10 Dicembre dello stesso anno. Fu lo stesso Capitano della città, Don Luigi

d'Aragall, a convocarli in nome del Re per conoscere se fossero contrari o favorevoli alla infeudazione di Bisconti. Essi risposero:

"a una vou que son molts contents, y le plau de tots dites gracies, y donacions, que lo molt alt, y molt excellent Re de Arago le ha fets, assi de dites viles, salts y terres, come de qualsevol altres gracies que dit Señor Rey pleura fer, dar, y attorgar a dit Bisconte"[11].

Tra le grazie approvate c'era anche quella del censo annuo di sei lire che la città doveva pagare annualmente a Bisconti. Non è chi non veda in tale convocazione ed in tale risoluzione dei Consiglieri l'influenza di Bisconti sui maggiorenti d'Iglesias e l'intreccio di interessi e d'affari con la famiglia Aragall. L'episodio risulta dallo strumento notarile di Pietro Osona cui fa riferimento la sentenza 14.11.1570 del Luogotenente e Capitano Generale del Regno di Sardegna, con la quale si impose perenne silenzio al Regio Fisco ed al Sindaco di Iglesias riguardo alle pretese più volte da loro avanzate sul Feudo che intendevano togliere a Sebastiano Gessa:

"Constat per dictum Pisconte Gessa fuisse adeptam possessionem praedictorum saltuum, villarum et censualis in dicta infeudatione contentorum et expressorum die decima quinta mensis Aprilis millesimi quadringentesimi vigesimi primi quae quidem infeudatio et concessio fuit approbata per consiliarios proceres et probos Homines praefatae civitatis Villae Ecclesiarum per actus geminatos videlicet die nona Decembris millesimi quadringentesimi vigesimi primi et die decima eiusdem mensis etiam prout constat instrumento recepto per Petrum Osona autoritate regia notarium publicum"[12].

L'infeudazione avrebbe dovuto comportare per Bisconti la residenza permanente nel Feudo. Essa invece non gli impedì di continuare la sua attività di mercante e di pubblico ufficiale in Iglesias. Del resto la clausola che obbligava i Feudatari a risiedere nei rispettivi Feudi, spiegabile nei tempi dell'incerta conquista, a conquista della Sardegna quasi completata, si dimostrò una delle meno applicate, e già nel 1421 ebbe una deroga che consentiva ai Feudatari di risiedere in una delle città dell'Isola. Pertanto la clausola inclusa nel documento di infeudazione di Bisconti rispettava un antico formulario curiale e finì per non essere rispettata perché inattuale. Non risulta dai documenti che Bisconti abbia risieduto nel suo Feudo. Egli continuò a vivere in Villa di Chiese, dove ricoprì cariche nel 1428 (Capitano di Giustizia, Castellano, Camerlengo) e nel 1430 (ancora Capitano).

[11] "Risposero all'unanimità che erano di loro totale gradimento le grazie e le donazioni che il Re d'Aragona aveva concesso a Bisconti, sia delle ville, dei salti e delle terre, come di qualsivoglia altra grazia che il Signor Re vorrà fare, donare e concedere a Bisconti".

[12] "Consta che Pisconte Gessa prese il possesso dei predetti salti, ville e censuale, di cui espressamente si parla nell'infeudazione, il 15 di Aprile del 1421, e che sia l'infeudazione che la concessione furono approvate dai consiglieri, maggiorenti e probi uomini di Villa di Chiese con due atti, uno del 9 Dicembre e l'altro del 10 dello stesso mese ed anno, come risulta da un atto di Pietro Osona pubblico notaio".

L'acquisto di altri feudi

Del 7 Giugno 1428 è un atto che documenta come Pisconte Xessa acquistò per 80 lire le ville di Margal[13] e di Pardo Longo[14] da Ludovico d'Aragall che le aveva ricevute in feudo dal Re Alfonso in compenso di particolari benemerenze derivanti da servizi prestati in favore della Corona[15].

Da Matteo Vital acquistò nel 1438 una rendita feudale di 90 libbre di alfonsini minuti (moneta che si coniava nella zecca di Iglesias) sulle ville di Barega, Corongiu[16], e la villa di Solanas. Barega e Corongiu costituivano un Feudo retto e proprio concesso da Re Pietro il 10.7.1367 ad un'antenata dello stesso Vital; Solanas era stata assegnata dal Re Martino a Raimondo, padre di Matteo. Da questi Bisconti acquistò anche un'altra rendita feudale di complessive 600 libbre, di prima moneta e di moneta barcellonese, sulle ville di Baratuli[17], Bangiargia[18] e Cebulles[19], nonché il Feudo di Casas.[20] Gli acquisti furono perfezionati col consenso del Re, con il mantenimento dei privilegi e delle clausole derivanti dalla natura dei feudi *"iuxta morem feudorum Italiae"*; ma Bisconti non ebbe la possibilità di riceverne l'investitura, che ebbe invece suo figlio Elias.

Bisconti esercitò dunque diritti feudali su:

• la villa di Nugis (Nugis Santa, Nurgis, Nuges) in Curatoria di Sols;

• le ville di Antas (Antasa, Antes, Dures, Duses, Austis), di Flumenmajor, di Canadoniga (Canadonega, Canabuegna, Canoniga) nel distretto di Montanja;

• le ville di Conesa, Gulbisa, Margan, Perdalonga, Corongiu, Barega, Solanas, Baratuli, Bangiargia, Cebulles e Casas nella Curatoria di Sigerro.

Moglie di Bisconti fu Benita Cabras.

Altri sui figli: Luisa (moglie di Ramon Cors), Olosurgia (moglie di Juan Pilacau), Giovanni, Saltero, Ogolino, Putxia (moglie di Raimondo de Çori).

[13] Margal o Margan, presso Tratalias.

[14] Pardolongo o Pralonga, presso Nuxis.

[15] L'Angius, in Casalis, alla voce Palmas, a proposito di questo acquisto parla di un Angelino Gessa, figlio di Bisconti, che non compare in altri documenti. Forse è lettura errata di Ogolino.

[16] "Vendo et ex causa venditionis concedo vobis... perpetuo illas nonaginta libras monete alfonsinorum minutorum rendales annuales quas ego habeo et percipio super villas de Barega et de Corongiu". Così nell'atto di vendita.

[17] Situato a valle di Canadonega. Corongiu è territorio attorno al rio omonimo nei pressi di Iglesias.

[18] Vedi Vico il Historia General, Parte VII, Cap XLVIII.

[19] "Vendo et ex causa vendicionis concedo vobis, eidem Pisconte Gessa, totas illas centum libras monete Barchinone de tertio sive totum illud ius quod ego habeo super villas Baratuli, Bangiargia et de Sebilles". Dall'atto di vendita.

[20] Tra Villamassargia ed Iglesias, nei pressi di Paringianu.

2 - Elias Gessa

Fu dunque Elias l'erede diretto di Bisconti, designato con testamento del 21.6.1440 e successivo codicillo dello stesso anno. Mediante il suo Procuratore Giacomo Besora ricevette due distinte investiture dal Re Alfonso il 25.6.1445[21], una (vedi documento n. 2) per i beni infeudati al padre nel 1421, l'altra per i beni acquistati nel 1428 e nel 1438. Ebbe poi la conferma delle sue concessioni in altre due investiture: il 17.9.1459 dal Re Giacomo, e dal Re Ferdinando il 7.10.1479. Nel documento della sua prima investitura è intieramente riprodotto, con lievi differenze, l'atto del 21.2.1421 che si riferisce alla infeudazione del padre Venittu.

Tra i suoi possessi risultano anche le ville di Tului e di Perucciu, entrambe nella Curatoria di Sols, che vendette a Georgio Otger[22].

Come il padre ebbe una presenza non secondaria in Villa di Chiese: in un documento[23] datato 8.1.1450 risulta presente come Commissario regio alla stesura dell'atto con cui la città mineraria, che si era riscattata dalla Contessa di Quirra per il prezzo di lire 7.750 ed avendone pagato al momento solo 2.000, si impegnava a pagare sulle restanti 5.750 l'interesse di 575 lire all'anno. Garanti con lui in solido dei futuri pagamenti furono altri venticinque cittadini fra i più ragguardevoli.

Ebbe modo di occuparsi di questo pagamento anche in altre occasioni (1452 e 1455), e fu presente come Feudatario alla riunione che il braccio militare tenne nel 1448 per discutere delle richieste da presentare al Re e del donativo. A proposito del quale si ricava da un documento[24] del 17.11.1452 che Elias aveva una rendita dal Feudo di 50 libbre di moneta cagliaritana, e fu tassato per lire 62, soldi 14 e denari 11.

Tale rendita risultò tra le più modeste. Nella graduatoria, che va dalle 14.000 lire del Marchese di Oristano alle 40 di Francesco Tomich, la rendita di Gessa è al penultimo posto.

I Gessa avevano però, sicuramente, altre risorse derivanti dalla mercatura e da affari di ogni genere. Forse non erano immuni dalla pratica dell'usura giacché gli fu inviata da Pere de Besolu, altissimo funzionario aragonese, una lettera datata 17.7.1456, per intimargli di restituire dei pegni avuti da vassalli di Sanluri tramite un Commissario del Papa e del Re[25].

Sposò Juanita Sanchez e ne ebbe il figlio di nome Nicolao.

Anche altri membri della famiglia ebbero modo di mettersi in evidenza.

[21] Archivio di Stato, Cagliari - in Archivio Feudale, Cartella n. 47.

[22] La notizia viene dall'Angius, In Casalis.

[23] V. Baudi di Vesme, opera citata.

[24] Acta Curiarum.

[25] C. Baudi di Vesme: Breve di Villa di Chiesa.

Sono citati in vari documenti Giovanni (1451, 1453, 1464, 1467 e 1474), Galaziano (1459 e 1456) che ebbe una pensione annua di 3.000 soldi sulle rendite reali di Oristano, Francesco, Ogolino (1449, 1456 e 1459), che fu sindaco di Iglesias.

Il più importante di questi documenti è quello relativo a Ogolino, del 15.4.1449, nel quale si fa, come già riferito, l'elogio della famiglia Gessa, rimasta fedele agli Aragonesi a costo di pesanti sacrifici.

Ogolino, sia per le benemerenze della famiglia sia perché egli stesso *"iuventutem vestram in Civitate et Castello Callari et in aliis Civitatibus Nostris et terris egistis et agitis, et cum Cathalanis Nostris ita conversatus fueritis et conversamini ad presens, eorumque bonis moribus ita pariter similis affectus estis, ut, licet ex parentibus a semper dicte Ville Ecclesiarum habitis natura Sardis, Nobis et Nostre Domui Aragonum semper fedelissimis, ortus sitis, tamen pro Cathalano ex moribus, natura et ingenio a Nobis et a cunctis aliis reputamini, et pro illo vos habemus et censemus"*[26].

Per questi motivi, uniti all'altro pure importantissimo d'avere sposato una Catalana (anche questo era un privilegio concesso a pochissimi), Ogolino poteva abitare in Cagliari, esercitarvi la mercatura e tenervi *"domos, hospicia et botigias vestras proprias seu ad logerium"*. Poteva cioè avere in Cagliari case e botteghe sia di proprietà che in affitto.

3 - Nicolao Gessa e l'acquisto di Gindili e Seguris

Nicolao ebbe l'investitura da Ferdinando II il 23.8.1481 ed ottenne per sé e per i suoi eredi di poter risiedere in via definitiva e a pieno titolo a Cagliari. Non è improbabile una sua permanenza in Oristano se in questo Nicolao Gessa si identifica quello citato nel Condaghe di Santa Maria Chiara, del quale, nei documenti 26 e 39, si dice che, risiedendo momentaneamente in tale città, era tenuto a pagare al quel convento l'affitto di una casa. Forse la sua presenza in Oristano è da mettere in relazione con i beni che vi possedeva un suo parente, il già citato Galaziano.

Sposò Anna Margens da cui ebbe Geronimo, Bernardo (che ebbe in moglie Angela Torrellas), Marchesa (moglie di Gerolamo Sanchez), Catalina (moglie di Melchiorre Torrellas), Isabella (moglie di Miguel Carrillo), Francesco.

Nell'infeudazione risultano in suo possesso le ville di Gonnesa, Corongiu,

[26] "...siete stato da giovane e ancora state nella Città e Castello di Cagliari e in altre nostre città e terre, e con i nostri Catalani avete avuto ed ancora avete dimestichezza talché come uno di loro vi siete uniformato alle loro usanze, e benché siate nato da genitori da sempre considerati sardi di Villa di Chiese, a Noi e alla Nostra Casa di Aragona sempre fedelissimi, per i costumi, la natura e l'indole come un Catalano da Noi e da tutti gli altri siete ritenuto, e come tale vi teniamo e consideriamo".

Casas, Baratuli, Solanas, Gulbisa, Nugis, Margal e Perdalonga. Non si fa invece parola di Canadoniga, Antas e Flumenmajor. Il nome di queste tre ultime località risulta abraso nel documento, ma l'appartenenza a Nicolao è certa. Il 4.9.1492, con atto in Cagliari, per 300 lire acquistò (vedi documento n. 3) da Giacomo d'Aragall i salti denominati di Gindili e di Seguris. Il primo, detto anche di San Benito, corrispondeva all'incirca al territorio compreso fra San Benedetto e la miniera di Arenas; il secondo, che conserva ancora oggi lo stesso nome in una modesta area (vedi cartina IGM 225 III NO) adiacente al territorio di Grugua e alle Rovine di Gessa, all'atto dell'acquisto era un vasto Feudo che confinava con i territori di Gonnesa, di Iglesias, di Gindili, di Fluminimaggiore, di Antas e col mare.

Gindili era stato concesso in feudo dal Re Giovanni il 30.8.1471 a Giacomo d'Aragall; Seguris era già appartenuto ad un Gessa, Bartolomeo, che lo aveva avuto per testamento dalla madre Antonia Alagon, e lo aveva ceduto a Giacomo d'Aragall. Come contropartita, e per lo stesso prezzo di lire 300, Nicolao cedeva a Giacomo d'Aragall le ville di Nugis, Cebulles, Gulbisa, Margan e Perdalonga.

Quella di Seguris e di Gindili era la regolare compra-vendita di un Feudo fatta col consenso del Re, e il cui possesso era estensibile agli eredi e successori di Nicolao. Di essa si riporta di seguito la formula, per evidenziare la pedante pignoleria e il pesante formalismo con cui venivano indicati i singoli elementi che concorrevano a individuare l'oggetto della vendita:

"*cum saltibus, terminis, et territoriis, eisdem villis adiacentibus, iuribusque, dominiis, proprietatibus, redditibus, proventibus, emolumentis, ac fructibus ipsarum quibuscumque, et cum turribus et fortalitiis si quae sint, domibusque, edificiis, ac cum omnibus et singulis hominibus et foeminis in eisdem villis, ac earum terminis habitantibus et habitaturis, cum nemoribus, garrigiis, pratis, pascuis, venationibusque, et pertinentiis earundem, ac etiam cum acquis, aquaedoctibus, molendinis, et furnis, et aliis universis et singulis dictis villis adiacentibus, et debentibus quovis modo, sive quacumque ratione, iure, seu causa et etiam cum omni iurisdictione alta et baxia, civili et criminali, mero et mixto imperio et exercitio earumdem, et cum omnibus et singulis pertinentiis, praerogativis, oneribus, servitutibus, ademprivìis, et servitiis, et demum et generaliter cum omnibus et singulis iuribus realibus et personalibus, et aliis quibuscumque*" già spettanti al venditore.

In virtù di tale acquisto Nicolao e i suoi successori potevano esercitare la giurisdizione alta e bassa, civile e criminale, il mero e misto impero e la "*potestas utriusque gladii*" in tutto il territorio dei due Feudi, nei confronti di uomini e donne, spagnoli, giudei, saraceni, e di qualunque abitante presente e futuro, residente o forestiero di passaggio. Potevano inoltre erigere forche per eseguire le condanne dei rei, i quali potevano, a seconda della

gravità del reato, essere cacciati dal territorio, mutilati alle mani, ai piedi, alle narici ed in altre membra, fustigati, incarcerati e privati dei lori beni.

Questo amplissimo potere era ovviamente limitato dalle prerogative proprie del Re, come si è visto per Bisconti. Il Re all'occorrenza poteva riprendersi questi Feudi, nel qual caso il venditore s'impegnava a restituire il prezzo pagato per essi e le ville che aveva avuto in cambio da Nicolao.[27]

Il nuovo possedimento era gravato dall'obbligo di corrispondere annualmente tre soldi alla Regia Cassa.

Nicolao ebbe la conferma dell'investitura da parte di Carlo V il 24.12.1516.

Dopo questa conferma Iglesias lo accusò di aver tentato di trasformare in allodiali le terre demaniali del suo Feudo, e in tal senso protestò presso l'imperatore per mezzo del suo sindaco Michele Boter. Forse il tentativo di Nicolao si limitò agli ultimi acquisti fatti, Seguris e Gindili, sui quali Iglesias continuava a vantare la giurisdizione in base ad antichi privilegi, la quale invece era stata riconfermata con sentenza del 21.7.1486 al Feudatario dell'epoca, Giacomo Aragall, non solo nei confronti degli abitanti di quei luoghi e dei forestieri, ma, fu specificato, anche nei confronti degli abitanti di Villa di Chiese. L'imperatore dovette assicurare la città che la paventata concessione non era stata accordata, ma intanto tale prerogativa giurisdizionale passò a Nicolao al momento dell'acquisto dei due territori, come risulta dal relativo atto di compra-vendita.

È anche probabile che Nicolao abbia brigato per trasformare le rendite annuali in dominio diretto delle ville che Bisconti acquistò da Matteo Vital, per la mancata riscossione delle rendite medesime.

Fece testamento il 21.5.1527 a favore del figlio Geronimo e morì il 13.8.1529[28]. Lo stesso giorno fu sepolto con solenne processione nella cappella della famiglia dedicata a San Bartolomeo.

4 - Don Geronimo Gessa e il titolo nobiliare

Geronimo chiese l'investitura il 1.11.1530 tramite il suo procuratore Don Blasio Alagon che presentò la supplica:

"Sacra Cesarea et Catholica Magestat, Nobilis Hieronimus Gessa, ut filius et heres quondam Nicolai Gessa, Regni Sardinie, tenet et possidet in Capite Callaris in Territorio de Sols et de Sigerro, quasdam villas non populatas quas dictus quondam pater suus tenebat et possidebat iustis titulis, et quia hoc anno mortem obiit ipse Nicolaus Gessa, similiter supplicat Sacre Maiestati Vestre prefatus Hieronimus seu pro eo nobilis Blasius de

[27] Della vendita di Seguris e Gindili esiste l'atto notarile.

[28] La data si ricava dall'atto di investitura del figlio Geronimo.

Alagon, eius legittimus procurator, ut dignetur Maiestas Vestra investituram pheudi dictarum villarum facere cum omnimodas iurisdictionibus alta et baixa (sic), mero et mixto imperio, cum sit paratus predictus procurator, nomine iam dicto, recognoscere dictum pheudum et investituram et homagium fidelitatis prestare ratione dicti pheudi digneturque Maiestas Vestra privilegia retroregum suis predecessoribus concessa confirmare, et quatenus opus sit de novo concedere prout illis hactenus usus fuit..."[29].

Esaminata la documentazione, venne riconosciuto che *"nobilis dominus Hieronimus Gessa hereditatque in Capite Callaritano in Civitate et Castro Callaris domiciliatus, heres testamentarius venerabilis Nicolai Gessa, civis dicte Civitatis Callaris et dicto hereditario nomine possessor et dominus villarum depulatorum (sic) Baratori, Tausarsa, (Bangiargia) Cases, Bareca, Coronjo, Solanes, salt Curatoria de Sols, Dures, Flummajor, Conesa, Seguris et Gindalis, quas dictus magnificus eius genitor dum viveret suis legitimis titulis pacifice et quiete possidebat..."*[30].

Geronimo cioè chiese ed ottenne da Carlo V l'investitura per tutte le ville e i censi già posseduti dal padre, tra cui non era però citato Canadoniga. L'investitura porta la data del 21.11.1530 (vedi documento n. 4), con l'importante clausola, che comparirà anche nelle successive investiture dei Gessa, *"natura pheudi in aliquo non mutata, iuribusque Regii Fisci et alterius cuiuscumque semper illesi"*[31] onde evitare possibili tentativi di trasformare i beni demaniali posseduti in beni allodiali, ciò che avrebbe comportato un radicale mutamento dei rapporti tra il Sovrano ed il Feudatario, a favore di quest'ultimo. Il documento è importante sia per i dati cronologici forniti che, soprattutto, per la descrizione delle formalità osservate: lettura del testamento (20.8.1529) da parte del notaio Michele Oriol davanti a numerosi testimoni, e dichiarazione di Geronimo, ad alta voce, di accettare l'eredità paterna; nomina del procuratore incaricato di chiedere l'investitura (Don

[29] "Sacra Cesarea e Cattolica Maestà, il Nobile Geronimo Gessa, in qualità di figlio ed erede del fu Nicolao Gessa, del Regno di Sardegna, nel Capo di Cagliari, in territorio di Sols e di Sigerro, tiene e possiede alcune ville spopolate che il defunto padre suo teneva e possedeva a giusto titolo. E siccome quest'anno Nicolao Gessa è morto, il nominato Geronimo, o in sua vece il nobile Blasio de Alagon, suo legittimo procuratore, supplica la Sacra Maestà Vostra affinché si degni di concedere l'investitura di quelle ville del feudo con ogni giurisdizione alta e bassa, col mero e misto impero. Il predetto procuratore si dichiara pronto a riconoscere nel nome già detto, sia il feudo che l'investitura e a prestare l'atto di omaggio e di fedeltà dovuto per il feudo. Chiede inoltre che Vostra Maestà si degni confermare i privilegi concessi dai precedenti re ai suoi antenati,...".

[30] "...il nobile don Geronimo Gessa, feudatario nel Capo di Cagliari, domiciliato nella Città e Castro di Cagliari, erede testamentario del venerabile Nicolao Gessa, cittadino di detta città di Cagliari e a titolo ereditario possessore e signore delle ville spopolate di Baratori, Tausarsa, Cases, Bareca, Coronjo, Solanes, salti della curatoria di Sols, Dures, Flumajor, Conesa, Seguris e Gindili che il suo magnifico genitore quand'era in vita possedeva pacificamente con suoi legittimi diritti".

[31] "Senza che muti in qualche modo la natura del Feudo, e restando salvi i diritti del Regio Fisco e di chiunque altro".

gravità del reato, essere cacciati dal territorio, mutilati alle mani, ai piedi, alle narici ed in altre membra, fustigati, incarcerati e privati dei lori beni.

Questo amplissimo potere era ovviamente limitato dalle prerogative proprie del Re, come si è visto per Bisconti. Il Re all'occorrenza poteva riprendersi questi Feudi, nel qual caso il venditore s'impegnava a restituire il prezzo pagato per essi e le ville che aveva avuto in cambio da Nicolao.[27]

Il nuovo possedimento era gravato dall'obbligo di corrispondere annualmente tre soldi alla Regia Cassa.

Nicolao ebbe la conferma dell'investitura da parte di Carlo V il 24.12.1516.

Dopo questa conferma Iglesias lo accusò di aver tentato di trasformare in allodiali le terre demaniali del suo Feudo, e in tal senso protestò presso l'imperatore per mezzo del suo sindaco Michele Boter. Forse il tentativo di Nicolao si limitò agli ultimi acquisti fatti, Seguris e Gindili, sui quali Iglesias continuava a vantare la giurisdizione in base ad antichi privilegi, la quale invece era stata riconfermata con sentenza del 21.7.1486 al Feudatario dell'epoca, Giacomo Aragall, non solo nei confronti degli abitanti di quei luoghi e dei forestieri, ma, fu specificato, anche nei confronti degli abitanti di Villa di Chiese. L'imperatore dovette assicurare la città che la paventata concessione non era stata accordata, ma intanto tale prerogativa giurisdizionale passò a Nicolao al momento dell'acquisto dei due territori, come risulta dal relativo atto di compra-vendita.

È anche probabile che Nicolao abbia brigato per trasformare le rendite annuali in dominio diretto delle ville che Bisconti acquistò da Matteo Vital, per la mancata riscossione delle rendite medesime.

Fece testamento il 21.5.1527 a favore del figlio Geronimo e morì il 13.8.1529[28]. Lo stesso giorno fu sepolto con solenne processione nella cappella della famiglia dedicata a San Bartolomeo.

4 - Don Geronimo Gessa e il titolo nobiliare

Geronimo chiese l'investitura il 1.11.1530 tramite il suo procuratore Don Blasio Alagon che presentò la supplica:

"Sacra Cesarea et Catholica Magestat, Nobilis Hieronimus Gessa, ut filius et heres quondam Nicolai Gessa, Regni Sardinie, tenet et possidet in Capite Callaris in Territorio de Sols et de Sigerro, quasdam villas non populatas quas dictus quondam pater suus tenebat et possidebat iustis titulis, et quia hoc anno mortem obiit ipse Nicolaus Gessa, similiter supplicat Sacre Maiestati Vestre prefatus Hieronimus seu pro eo nobilis Blasius de

[27] Della vendita di Seguris e Gindili esiste l'atto notarile.

[28] La data si ricava dall'atto di investitura del figlio Geronimo.

Alagon, eius legittimus procurator, ut dignetur Maiestas Vestra investituram pheudi dictarum villarum facere cum omnimodas iurisdictionibus alta et baixa (sic), mero et mixto imperio, cum sit paratus predictus procurator, nomine iam dicto, recognoscere dictum pheudum et investituram et homagium fidelitatis prestare ratione dicti pheudi digneturque Maiestas Vestra privilegia retroregum suis predecessoribus concessa confirmare, et quatenus opus sit de novo concedere prout illis hactenus usus fuit..."[29].

Esaminata la documentazione, venne riconosciuto che *"nobilis dominus Hieronimus Gessa hereditatque in Capite Callaritano in Civitate et Castro Callaris domiciliatus, heres testamentarius venerabilis Nicolai Gessa, civis dicte Civitatis Callaris et dicto hereditario nomine possessor et dominus villarum depulatorum (sic) Baratori, Tausarsa, (Bangiargia) Cases, Bareca, Coronjo, Solanes, salt Curatoria de Sols, Dures, Flummajor, Conesa, Seguris et Gindalis, quas dictus magnificus eius genitor dum viveret suis legitimis titulis pacifice et quiete possidebat..."*[30].

Geronimo cioè chiese ed ottenne da Carlo V l'investitura per tutte le ville e i censi già posseduti dal padre, tra cui non era però citato Canadoniga. L'investitura porta la data del 21.11.1530 (vedi documento n. 4), con l'importante clausola, che comparirà anche nelle successive investiture dei Gessa, *"natura pheudi in aliquo non mutata, iuribusque Regii Fisci et alterius cuiuscumque semper illesi"*[31] onde evitare possibili tentativi di trasformare i beni demaniali posseduti in beni allodiali, ciò che avrebbe comportato un radicale mutamento dei rapporti tra il Sovrano ed il Feudatario, a favore di quest'ultimo. Il documento è importante sia per i dati cronologici forniti che, soprattutto, per la descrizione delle formalità osservate: lettura del testamento (20.8.1529) da parte del notaio Michele Oriol davanti a numerosi testimoni, e dichiarazione di Geronimo, ad alta voce, di accettare l'eredità paterna; nomina del procuratore incaricato di chiedere l'investitura (Don

[29] "Sacra Cesarea e Cattolica Maestà, il Nobile Geronimo Gessa, in qualità di figlio ed erede del fu Nicolao Gessa, del Regno di Sardegna, nel Capo di Cagliari, in territorio di Sols e di Sigerro, tiene e possiede alcune ville spopolate che il defunto padre suo teneva e possedeva a giusto titolo. E siccome quest'anno Nicolao Gessa è morto, il nominato Geronimo, o in sua vece il nobile Blasio de Alagon, suo legittimo procuratore, supplica la Sacra Maestà Vostra affinché si degni di concedere l'investitura di quelle ville del feudo con ogni giurisdizione alta e bassa, col mero e misto impero. Il predetto procuratore si dichiara pronto a riconoscere nel nome già detto, sia il feudo che l'investitura e a prestare l'atto di omaggio e di fedeltà dovuto per il feudo. Chiede inoltre che Vostra Maestà si degni confermare i privilegi concessi dai precedenti re ai suoi antenati,...".

[30] "...il nobile don Geronimo Gessa, feudatario nel Capo di Cagliari, domiciliato nella Città e Castro di Cagliari, erede testamentario del venerabile Nicolao Gessa, cittadino di detta città di Cagliari e a titolo ereditario possessore e signore delle ville spopolate di Baratori, Tausarsa, Cases, Bareca, Coronjo, Solanes, salti della curatoria di Sols, Dures, Flumajor, Conesa, Seguris e Gindili che il suo magnifico genitore quand'era in vita possedeva pacificamente con suoi legittimi diritti".

[31] "Senza che muti in qualche modo la natura del Feudo, e restando salvi i diritti del Regio Fisco e di chiunque altro".

Blasio de Alagon il 21.6.1530); presentazione in due date successive da parte di costui della richiesta d'investitura del Feudo ereditato dal padre; concessione dell'investitura da parte dell'incaricato del Re, Nicolao Perrinot, e pubblica dichiarazione del procuratore Blasio de Alagon per la quale Geronimo Gessa s'impegnava a rispettare i diritti del Re sul Feudo posseduto come erede del padre, e prestazione dell'atto di omaggio e di fedeltà.

Il 6.10.1533 ottenne il privilegio delle armi gentilizie e la nobiltà progressiva, con uno stemma a forma di scudo diviso verticalmente in due settori: quello a sinistra rosso con quattro pali d'argento verticali a egual distanza l'uno dall'altro, quello a destra color argento con torre emergente dal mare azzurro.

Sposò Angela Alagon da cui ebbe Cesare Sebastiano e Isabella (moglie di Felipe Cervellon).

Difese i suoi diritti contro pretese avanzate da più parti, specialmente da Iglesias che contestava tanto la sua investitura quanto i confini del suo Feudo, per cui si rese necessario ridisegnarli. Si ricorda in particolare una sentenza del 17.7.1537 in cui si affermò che i Gessa non avevano diritto a possedere le terre delle ville di Barega, Corongiu, Baratuli, Bangiargia, Cebulles con tutta la giurisdizione, ma solo a percepire i capitali censi che quelle producevano, cioè seicentonovanta lire complessive, quante ne aveva pagate Bisconti al venditore Matteo Vital. In conseguenza di che tanto il Regio Fisco che Iglesias, come verrà anche affermato in una successiva sentenza del Consiglio Supremo d'Aragona, avevano la facoltà di riscattare quelle ville, la cui giurisdizione spettava alla Corona che poteva incaricarne il Capitano di Giustizia della città mineraria, fermo restando però il diritto dei Gessa a percepire il censo di loro spettanza.

A questo proposito però si può dire che le parti interessate vollero restare in una posizione di equivoco. Il Fisco Patrimoniale infatti pretendeva che tale riscatto competesse ad Iglesias, che andava da sempre dichiarando che le ville soggette a censo erano sotto la propria giurisdizione, e dunque ne avrebbe tratto il maggiore profitto. Iglesias da parte sua, si guardava dal pagare, perché il riscatto di quelle ville significava dar loro dignità di ville reali, ed il Fisco avrebbe avuto la sua parte di tornaconto. In pratica ciascuno dei due pretendenti pretendeva, senza dichiararlo, che a pagare fosse l'altro. In nessun documento preso in esame si fa parola del riscatto definitivo avvenuto di quelle ville sopraricordate. Geronimo nel suo testamento parlò di Baratuli, Bangiargia e Cebulles riscattate da Iglesias; e durante la successiva vertenza con Don Salvatore Gessa, suo nipote, il sindaco d'Iglesias affermò che quella cifra era stata pagata, ma non fu mai presentata la relativa quietanza, per cui nessuno tenne conto della dichiarazione. In effetti ai tempi di Don Geronimo, a seguito della citata sentenza della Reale Udienza del 1537, Iglesias contrasse un debito di 1.000 lire con il mercante cagliaritano Antonio Castelloxi col propo-

sito di riscattare le ville che contendeva ai Gessa, ma non risulta che abbia poi utilizzato quei denari per quello scopo. E siccome nessuno pagava, i Gessa si sentivano autorizzati a trarre profitto dall'equivoco sorto tra i loro due accaniti contendenti e continuavano a chiedere e a ottenere il riconoscimento dei diritti sulle ville che vantavano sin dai tempi di Bisconti.

Del 27.11.1537 è un atto che attesta come si rese necessario procedere alla delimitazione di alcuni territori del Feudo, a seguito di contrasti insorti con i confinanti, Iglesias e Don Reiner, Feudatario di Villamassargia. In quella occasione il Luogotenente Generale del Regno, Don Antonio Cardona, si portò sul luogo con una commissione per precisare i limiti dei vari territori mediante la posa di pietre (*mollons*). Dal verbale di questa commissione risulta incontestabilmente che Gonnesa, Cases, Gindili, Canadonega e Seguris appartenevano ai Gessa. Si dà invece per scontato che le località denominate Barega, Corongio e Baratoli fossero amministrate da Iglesias. Sempre per problemi di confini, nel 1538 Don Geronimo fu chiamato davanti al Consiglio Reale d'Aragona ancora ad opera di Iglesias che aveva appellato la precedente sentenza a lei sfavorevole. La lamentela era riferita al fatto che il Luogotenente Generale, nel porre i limiti tra Cases e Barega, avrebbe assegnato a Geronimo delle terre che non gli spettavano. Il quale Geronimo poi, in forza della sua autorità di Feudatario, aveva imposto machizie agli iglesienti che avevano sconfinato sul suo territorio e ne aveva ucciso il bestiame con grande pregiudizio e danno della città che delle terre contestate aveva grande necessità per i propri allevatori.

Un'idea chiara di come si conclusero i contrasti tra Don Geronimo ed Iglesias si ha nel testamento che lo stesso Don Geronimo fece a favore del figlio Don Cesare Sebastiano il 3.5.1538. Egli dichiarò che, per via di numerose sentenze favorevoli, spettavano a lui non solo le sei lire su Iglesias, le ville di Conesa, Casas, Gulbisa, Canadoniga, Antas, Seguris e Gindili, ma anche il censo di novanta lire che gli si dovevano "*super villis de Coronjo, Barega, et aliis a me per Civitatem Ecclesiarum redemptis (cioè Baratuli, Bangiargia, Cebulles e Solanas), et ea quae mihi pertinent super villa de Flumajor, super qua lis pendet inter me et Comitem Quirre*".

5 - Don Cesare Sebastiano Gessa

Nato il 20.1.1532, subentrò nel Feudo paterno per testamento *mortis causa*. Presentatosi dinanzi alla Procura Reale per chiedere l'investitura, esibì a riprova del suo diritto il documento d'investitura del suo defunto genitore, l'atto comprovante che era figlio di Don Geronimo ed il testamento paterno del 3.5.1538. Nel dubbio però che vi sarebbero stati ostacoli o comunque ritardi ed opposizioni, preferì seguire la strada della richiesta diretta al Sovrano, e a tal fine inviò a Madrid il suo Procuratore Alfonso della

Montagna. Questi, il 21.10.1546, chiese l'investitura delle spopolate ville di Baratoli, Canadoniga, Barega, Antas, Bangiargia, Coronjo, Flumajor, Cases, Seguris, Guindili, Solanes, Conesa, definita popolata, con tutte le altre che venivano nominate espressamente nelle antiche investiture.

Cesare Sebastiano chiedeva tutte quelle ville che i suoi antecessori ebbero o per donazione reale o per acquisto, escludendo quelle che Nicolao aveva ceduto, ma includendovi tutte le altre che la sentenza del 17.7.1537 consentiva di riscattare, compresa la villa di Flumajor che da Cesare Sebastiano in poi farà parte del Feudo senza contestazione da parte di alcuno. Si era infatti nel frattempo concluso il contenzioso con il Conte di Quirra. Si rese comunque necessario assumere le dovute informazioni in Sardegna per accertare se qualche ostacolo si frapponesse alla concessione dell'investitura. Appurato che nulla ostava, il Supremo Consiglio, che in quel periodo si trovava a Valladolid, il 26.10.1546 l'accordò a nome del principe Filippo al giovane Gessa (aveva solo quindici anni) per il quale il nuovo Procuratore Giovanni Garzia prestò giuramento di fedeltà e atto di vassallaggio.

Le ville concesse furono esattamente quelle che Cesare Sebastiano aveva richiesto: si ripristinava così il Feudo nelle dimensioni che ebbe al tempo di Nicolao.

Una simile investitura non poteva non suscitare le rimostranze della città d'Iglesias, che si adoperò infatti subito per limitarne la portata o, addirittura, per farla revocare del tutto.

Anche il Regio Fisco credette di avere tra le mani elementi sufficienti perché il Feudo fosse devoluto alla Corona.

Dagli attacchi dell'uno e dell'altra si difese Cesare Sebastiano in una causa che si concluse con la già citata sentenza, la quale mentre gettava luce sui trascorsi della famiglia Gessa e sulla sua influente parentela, dall'altra avrebbe dovuto mettere fine ai contrasti sulla supposta irregolarità del titolo feudale.

Il 20.12.1557 il Regio Fisco diede inizio ad una causa contro Cesare Sebastiano mirante a recuperare il Feudo alla Corona.

Le ragioni erano le seguenti:

1) - il Feudo non poteva sin dall'inizio essere concesso a Bisconti Gessa perché alla sua infeudazione ostavano i privilegi accordati dai Re d'Aragona a Villa di Chiese sulle terre donate;

2) - Elias Gessa aveva ricevuto l'eredità del Feudo in modo surrettizio giacché quando ne ebbe l'investitura aveva tenuto nascosta la circostanza che il padre Bisconti era ancora in vita[32]: la sua investitura doveva essere quindi considerata nulla perché ottenuta con l'inganno;

[32] Il Regio Fisco produsse alcuni documenti da cui risultò che un certo Bisconti Gessa, oltre ad una vertenza giudiziaria con Simone Asso, ebbe rapporti d'affari nel 1476 con Giovanni Sinibaldi e l'anno successivo con Antioco Pitçolo.

3) - il possesso del Feudo non era stato continuo nel tempo a causa delle frequenti opposizioni ai Gessa da parte di Villa di Chiese, ciò che costituiva di per sé motivo di decadenza dal titolo.

Villa di Chiese s'inserì subito nella vertenza opponendosi ancora una volta al Feudatario, ma contestando anche la richiesta devoluzione alla Corona di quelle terre alle quali aspirava da oltre cento anni.

Il 16.12.1569 fu pronunciata la sentenza, risultata favorevole a Cesare Sebastiano, da parte della Reale Udienza. Ma i due soccombenti vi interposero appello, chiedendone la nullità. In effetti era successo che il Governatore di Cagliari e Gallura, Don Giacomo Aragall, cui competeva dirimere la controversia e pronunciare il giudizio, aveva rinunciato alla causa per trovarsi in rapporti di affinità e d'affari col Gessa, che aveva sposato proprio un'Aragall. Il suo sostituto nella causa, Giuseppe Montaner, emise poi la sentenza ma non a nome proprio, bensì dello stesso Governatore, determinando con ciò la nullità della stessa per difetto di competenza in base alla legge.

Si rese dunque necessario ripetere la causa, ma la sostanza del giudizio non mutò, richiamando anche il contenuto di una precedente sentenza del 23.1.1538, seguita ad un'altra causa intentata da Villa di Chiese che aveva contestato al Feudatario dell'epoca il diritto di affittare le terre e di esercitarvi la giurisdizione. Ebbene, in quella circostanza fu dichiarato che il Feudatario, Geronimo, in forza delle sue infeudazioni e come signore delle sue terre, poteva affittare i pascoli per l'erbaggio come gli altri signori e baroni convicini di Villamassargia, di Domusnovas e di Musei[33].

Inoltre il Capitano d'Iglesias fu costretto a consegnare alcune persone che aveva fatto arrestare per furto commesso nei salti del Feudo, sul quale la giurisdizione, si disse, era di esclusiva competenza del Feudatario.

Nell'ultima sentenza furono dichiarate prive di ogni fondamento e validità le pretese del Regio Fisco e di Villa di Chiese sui territori del Feudo perché Bisconti Gessa divenne Feudatario per particolari meriti dal Re Alfonso riconosciuti degni di adeguata ricompensa, che fu successivamente ratificata dai suoi successori per gli eredi del medesimo Bisconti.

Fu accertato che l'infeudazione di Elias era stata legittima e non ingannevole perché provato con dati di fatto che Bisconti era già morto quando il figlio gli succedette nel Feudo, e che quel Pisconti cui si era fatto riferimento nel ricorso era altra persona della stessa famiglia.

Infine fu sancito che le numerose opposizioni da parte di Villa di Chiese alla signoria dei Gessa non avevano costituito interruzione del loro possesso.

[33] "... posse vigore suarum infeudationum et ut dominus suarum terrarum locare pascua et erbas sic et prout alii domini et baroni convicini villae Massargia, Domus Novas et Musei soliti sunt accipere et colligere ac arrendare pro quolibet signo, gamma et centenario pecudum et ovium ac pecorum".

Che anzi, vantando essi da 116 anni il possesso delle loro ville, potevano e dovevano tenerle a pieno e totale diritto, cadendo in prescrizione ogni eventuale difetto di possesso.

La sentenza si concluse imponendo anche per il futuro perenne silenzio al Regio Fisco e al sindaco di Villa di Chiese riguardo alle pretese da loro avanzate contro il nobile Gessa, con la liberazione dello stesso da ogni loro richiesta, e con la condanna dei soccombenti al pagamento delle spese. "*...pronunciat, sententiat atque declarat silentium perpetuum fore et esse imponendum dictis Regio Fisco et sindico civitatis Ecclesiarum in praetensis per eos contra dictum Gessa prout cum praesenti illud imponit et dictum nobilem Sebastianum Gessa a dictis petitionibus absolvit*"[34] (vedi documento n. 5).

Sposò Marchesa de Aragall e non ebbe discendenti.

6 - Don Salvatore Gessa

Don Cesare Sebastiano con testamento del 6.3.1573 nominò suoi eredi i cugini Don Salvatore e Don Gerolamo Gessa, figli di suo fratello Don Bernardino Gessa. I due erano però minori per cui nello stesso testamento furono nominati loro curatori Don Berengario e Don Alvaro Cervellon, nipoti di Don Cesare Sebastiano per parte della loro madre Donna Isabel Gessa. Insorsero delle difficoltà per la successione perché Don Bernardino, subito dopo la morte del Feudatario suo nipote, inviò un proprio procuratore a prender possesso in suo nome delle ville formanti il Feudo, ed il 9.9.1573 avanzò formale richiesta d'investitura come agnato prossimiore.

I figli si opposero alla sua pretesa sostenendo che il Feudo spettava ai due eredi designati o quanto meno a Don Salvatore che dei due era il maggiore d'anni, e pertanto rispetto a Don Cesare Sebastiano il congiunto prossimiore in linea colletarale maschile.

Il 5.9.1576 si ebbe infatti una sentenza a favore di Don Salvatore, ma i suoi effetti furono sospesi sia per le resistenze di Don Bernardino sia per l'opposizione del Regio Fisco Patrimoniale che reclamava la devoluzione del Feudo alla Corona per esser morto l'ultimo Feudatario senza figli, e quindi per l'interruzione della linea maschile ereditaria diretta.

I due curatori però, in una vertenza che durò circa venti anni, riuscirono a dimostrare la legittimità delle aspettative di Don Salvatore, talché il Sacro Supremo Consiglio d'Aragona, a cui i due si rivolsero, con sentenza del

[34] "Pronuncia, sentenza e dichiara che si deve imporre silenzio perpetuo al Regio Fisco e al Sindaco di Iglesias in relazione alle pretese da loro avanzate in danno del Gessa, come con la presente sentenza lo impone liberando il Nobile Gessa da quelle richieste".

21.3.1592, dichiarò che i beni del Feudo spettavano al medesimo Don Salvatore come maggiore degli eredi designato per testamento. Furono dunque respinte sia le istanze del Fisco Patrimoniale, sia le pretese di Don Bernardino, premorto alla sentenza, sia infine le aspirazioni del cugino di Don Salvatore, Don Gerolamo Cervellon, figlio di Isabel Gessa, nel frattempo inseritosi tra i pretendenti.

In questa circostanza fu sancito che le femmine non avevano capacità di successione nel Feudo, che era retto e proprio secondo la natura dei Feudi d'Italia, come viene definito sin dalla prima infeudazione. Quanto poi alle ville di Baratoli, Bingiargia, Cebulles, Barega, Corongiu e Solanas vendute da Matteo Vital a Bisconti, potevano, come già si è detto, essere riscattate dalla Corona o anche da Iglesias in base ad una precisa clausola dell'atto di vendita, per lo stesso prezzo per il quale furono vendute.

(...praedicta tria loca tradantur et realiter cum effectu relascentur dicto R. Fisco in vim praedictae reservationis, et intrumenti gratiae seu pacti de retrovertendo contenti in dicta venditione et concessione dictorum feudorum).

Ma solo dopo il pagamento di tale somma quelle località sarebbero passate in possesso del Regio Fisco Patrimoniale.

Avuta notizia di questa sentenza, scattò immediata l'opposizione d'Iglesias il cui sindaco ne chiese la sospensiva in quanto fortemente lesiva degli interessi sia della stessa città che del Regio Fisco Patrimoniale.

Seguì la presentazione da ambe le parti di una lunghissima serie di documenti a sostegno delle rispettive pretese, esaminati i quali la Procura Regia dichiarò che per il momento non ci sarebbe stata l'investitura solo riguardo ai censi che i Gessa vantavano su Iglesias (6 lire annue) e su Barega e Corongiu (90 lire annue) non espressamente citate nella sentenza del Consiglio Supremo, il quale per vero doveva accertare solo se l'investitura potesse essere concessa a Don Salvatore, non anche quali ville e censi gli si dovessero aggiudicare. C'era in effetti pendente nella Reale Udienza una vertenza a tale proposito. Siccome poi Don Salvatore lasciò i censi contestati in eredità al figlio Francesco, significa che la stessa Reale Udienza glieli aveva assegnati. Quanto però alle ville avute in Feudo da Bisconti e possedute da tutti i suoi successori (eccetto Baratoli, Bingiargia e Cebulles), cioè Conesa, Flumayor, Siguris, Gindili, Casas, Barega, Corongiu, Solanas, Dures (Antas), ed altre situate in territorio di Sigerro e Sols, spettavano di diritto a Don Salvatore, come agnato ed erede designato, in virtù delle investiture susseguitesi nel tempo, con la giurisdizione alta e bassa, mero e misto impero.

Iglesias, si disse, non aveva di che lagnarsi perché risultò che nulla le spettava, né il suo sindaco era riuscito a dimostrare il contrario.

Ottenne dunque l'investitura Don Salvatore (vedi documento n. 6), fatti salvi naturalmente i diritti del Regio Fisco e di chiunque altro.

Aveva trasferito la sua residenza a Iglesias per motivi che non conoscia-

mo, forse per poter curare più da vicino il Feudo e per studiare le mosse del suo più accanito avversario. E ad Iglesias morì l'8.8.1598 non avendo potuto usufruire se non per brevissimo tempo del privilegio per il quale si era battuto. Dispose che le sue spoglie fossero sepolte nella sua cappella della chiesa di San Francesco del quale era particolarmente devoto[35].

Aveva sposato Leandra Busquet da cui ebbe Francesco, Maddalena ed Eufrasia.

7 - Don Francesco Gessa

Al padre Salvatore subentrò Francesco per testamento del 27.7.1598. Riportata a Cagliari la residenza sua e della famiglia, il 19.7.1599 il suo Procuratore Juan Biquisau fece richiesta dell'investitura alla Regia Procurazione, reiterata il 9 Ottobre dello stesso anno, per gli stessi censi e ville posseduti da suo padre, e con la solita giurisdizione. Per giustificare la sua richiesta presentò il testamento con cui veniva designato erede universale, le sentenze favorevoli a suo padre e gli atti della sua presa di possesso.

Il Regio Fisco non si oppose all'investitura, che gli fu concessa il 12.12.1600 (vedi documento n 7) dal Regio Procuratore e Giudice del Reale Patrimonio Don Onofrio Fabra com'egli la richiese.

Nonostante però le motivazioni dell'investitura non dessero luogo a dubbi sulla legittimità dei diritti concessi al nuovo Feudatario, Iglesias ne turbò l'esistenza nel tentativo di impedirgli l'esercizio dei diritti feudali e, soprattutto, della giurisdizione. Si rese pertanto necessario respingere in modo perentorio questi attacchi dichiarando con sentenza del 22.8.1634, che confermava un'altra del 1630, il diritto di Don Francesco di appaltare le sue terre, nelle quali poteva sanzionare tenture e machizie ed amministrare la giustizia come gli competeva dal titolo.

Nel suo testamento del 16.6.1643 lasciò curatori testamentari sua moglie Monserrata Soler[36] ed il di lei fratello, il reverendo Antioco Soler. Dispose che il suo cadavere fosse sepolto nella chiesa primaziale, nella cappella consacrata a San Bartolomeo, dove erano stati sepolti alcuni suoi antenati. Non dimenticò di segnalare, fra le altre cose, che Don Juan Pintus, d'Iglesias, suo parente, doveva ancora versare le rendite del Feudo della cui raccolta era stato incaricato come amministratore con pieni poteri.

Morì il 18.6.1643 lasciando i figli Antioco, Giovanni Battista e Marietta.

[35] Disposizione contenuta nel testamento di Don Salvatore.

[36] Il Loddo-Canepa, in un breve cenno sulla famiglia dei Gessa a margine della pubblicazione di due diplomi di nobiltà rilasciati agli Asquer, afferma che la moglie di Don Francesco era Francesca Margens. Non si è trovata alcuna notizia a tale proposito. Monserrata Soler è più volte citata nel testamento di Don Francesco.

8 - Don Antioco Gessa

Lo stesso giorno della morte di Don Francesco si diede lettura del suo testamento con cui designava erede universale suo figlio Antioco (Antiogo). Questi, senza frapporre indugio, dal 20 al 23 dello stesso mese mandò come procuratore suo zio Don Juan Bautista Pintus a prendere possesso delle ville del Feudo.

La presa di Fluminimaggiore, che allora era una villa spopolata chiamata Flum mayor, avvenne il giorno 23. Fatti radunare alcuni che lavoravano nella zona, e alla presenza di Juan Atzeni, Ufficiale di quei salti, il procuratore prese possesso, come si diceva, *corporale, reale* ed *attuale* dei salti e territori posti entro i confini della villa. Per dimostrare che al Feudatario, in nome del quale operava, competeva la giurisdizione civile, prese nelle sue mani terra, pietre, erba, legna ed acqua che sparpagliò poi intorno a sé. Quindi prese dalle mani di Juan Atzeni il bastone di comando revocandogli, senza infamia, l'incarico di Ufficiale, per conferirglielo immediatamente dopo, non prima di avergli chiesto di prestare omaggio e giuramento di fedeltà e di promettere che avrebbe esercitato lealmente l'incarico in nome del Feudatario, sottoponendosi spontaneamente alle pene previste dalla legge in caso di comportamento sleale. Anche a Serbestu (Sebastiano) Lampis e a Domini (Domenico) Garau, presenti alla cerimonia, fu imposto l'atto di omaggio e il giuramento di fedeltà insieme al riconoscimento di Don Antioco come loro Feudatario.

In segno della giurisdizione criminale il Procuratore si recò su un'altura dov'era stata piantata una forca da cui pendeva un ramo che lo stesso Procuratore tagliò netto con un colpo della sua spada. Anche questo avvenne alla presenza di testimoni: Nicolao Massa Pinna, Antiogo Massa e Francisco Mialita. Adempiuta l'indispensabile formalità della presa di possesso, Don Antioco chiese l'investitura, che gli fu concessa il 26.6.1644 con sentenza (vedi documento n. 8) della Procurazione Regia e previo assenso dell'Avvocato Fiscale Patrimoniuale.

Sposò Maria Soler e n'ebbe il figlio Efisio.

Morì il 5.10.1665.

9 - Don Efisio Gessa

Dalla lettura del testamento datato 1.9.1665, risultò che l'erede designato era il suo primogenito Don Efisio. Il quale però non aveva sufficienti attitudini ad assumersi le responsabilità della conduzione del Feudo *"per quant es estat Deu nostre Señor servit darli un natural molt simple per lo qual conech no ser suficiente nì apte para administrar la hasienda"*[37], tanto che

fu d'uopo affiancargli come curatori la madre Maria Soler e lo zio Juan Bautista Gessa, destinato a sua volta alla successione nel caso Don Efisio morisse senza prole.

Don Efisio prese possesso delle sue ville fra il 3 ed il 5 Ottobre del 1665, in quest'ordine: Casas il 3, il 4 Conesa, Canadoniga, Antas, Gindili e Seguris, il 5 Flumayor.

Egli richiese l'investitura il 21.5.1666 come l'aveva avuta suo padre, cioè sulle stesse ville e censi e con la medesima giurisdizione. Ma il Procuratore Fiscale Patrimoniale si oppose al riconoscimento del diritto di Don Efisio sui censi che, per non risultare espressamente citati nella sentenza d'investitura paterna, con evidente forzatura furono considerati non concessi. Davanti a questa presa di posizione Don Efisio rispose che per evitare un contenzioso era disposto ad accontentarsi delle ville e dei salti concessi al padre. E ciò ottenne nella sentenza d'investitura del 29.7.1666 (vedi documento n. 9).

Nella circostanza Don Efisio fece giuramento promettendo di essere un buono, fedele e leale vassallo, di tenere le ville concessegli in feudo per conto del Re, e di impegnarsi a prestare il servizio feudale ed ogni altro servizio cui erano tenuti tutti i Feudatari. La cerimonia fu conclusa con la consegna dell'anello all'investito.

Sposò Maria Sanna ed ebbe due figlie, Eleonora ed Elena.

10 - Donna Eleonora Gessa

Con la morte di Don Efisio cessava la linea maschile dei Gessa. Riuscire a fargli succedere la primogenita Donna Eleonora non fu cosa agevole perché la successione di una donna sembrava non essere prevista né per la natura del Feudo né per la già citata sentenza del 1592 del Supremo Consiglio d'Aragona. Sembrava inoltre che fosse finito il regime di favore in cui i Gessa avevano vissuto specialmente nel periodo aragonese, favorito dalle parentele che erano riusciti ad intessere con le famiglie di più antica ed autorevole nobiltà, i cui rappresentanti occupavano i posti più ragguardevoli di quei consessi ai quali competeva confermare o togliere i Feudi, riconoscere o togliere i diritti.

L'avvento del dominio spagnolo aveva favorito l'emergere di nuove forze che assunsero importanza in funzione non solo dei quarti di nobiltà, ma di concrete possibilità contributive, della intraprendenza politica e della

[37] Per questa deficienza di Don Efisio, in Archivio di Stato - Cagliari - nel fondo Archivio feudale, Cart. n. 47, vedi il testamento di Don Antiogo e l'estratto degli atti della vertenza Gessa/Asquer- Iglesias del 1703, pag. 9.

capacità di inserirsi nel gioco delle alleanze tra fazioni contrapposte che si contendevano nel Regno posti di responsabilità e di prestigio.

Divenne più arduo infatti poter usufruire dell'aiuto di un Aragall (Don Cesare Sebastiano) o di un Soler (Don Francesco), e già al tempo di Don Salvatore si ebbero i primi segni dell'indebolimento dei Gessa e della loro minore influenza riscontrabili nella difficoltà con cui riuscivano non tanto a farsi riconoscere la titolarità del Feudo quanto a mantenere tutti i diritti che avevano avuto i loro più antichi predecessori.

Si aggiunga che le città reali videro crescere la loro influenza nel conflitto d'interessi tra la Corona e i Feudatari, con che si spiegano i successi ottenuti da Iglesias nei confronti della famiglia Gessa. Il Feudo della quale, per essere stato ottenuto in concessione irrevocabile nel 1421, non poteva essere tolto, però poteva essere sfrondato di qualche ramo che faceva ombra alla città mineraria.

Prima Baratuli, Bingiargia e Cebulles, poi Barega e Corongiu furono perdute a favore d'Iglesias che iniziò a curarne gli appalti sin dal 1612. E ciò non si verificò in dipendenza dell'avvenuto riscatto di quelle ville, di cui furono costretti a cedere anche i censi, ma perché i Gessa persero gli agganci sociali indispensabili, anche allora, per mantenere diritti, autentici o presunti che fossero.

La loro famiglia perse a tal punto in prestigio da dover rinunciare anche al censo delle sei lire su Iglesias, importante non per la somma in sé, abbastanza esigua, ma perché rappresentava un elemento costitutivo della donazione che fu concessa dal Re Alfonso a Bisconti, e che diede origine alla prima investitura.

Quando Donna Eleonora subentrò al padre per testamento del 21.1.1678, il Feudo, che con gli acquisti realizzati da Bisconti e da Nicolao si era esteso senza soluzione di continuità fra i Marchesati di Quirra e di Palmas e la Baronia di Portoscuso, quasi soffocando entro la cinta daziaria la città reale d'Iglesias, era notevolmente ridotto per dimensione e importanza. I suoi territori si presentavano come lande spopolate per effetto delle ricorrenti epidemie e, soprattutto, a causa delle incursioni barbaresche sempre più penetranti verso l'interno. Una parte di responsabilità è però anche da ricercare nell'atteggiamento che i Gessa assunsero nei confronti delle loro ville, considerate solo in quanto producevano una rendita, non come un bene da sfruttare razionalmente. Concetto questo che si ritrova costantemente nelle accuse che Iglesias mosse nelle sue vertenze contro di loro. Occorreva valorizzare il Feudo creando nuova ricchezza per avere i mezzi con cui tacitare le autorità spagnole sempre pronte a riprendersi col Fisco i Feudi che dessero adito a dubbi circa la legittimità dei titoli. E bisognava tenere a bada la città mineraria, storica avversaria dei Gessa, sempre in agguato e pronta a sottrarre loro qualche territorio, e aggressiva al punto da spingere la propria

audacia sino a compiere nel Gennaio del 1678 gli atti della presa di possesso di Canadoniga, di Gindili, di S. Benedetto, dei Salti della Montagna, di Antas, di S. Elena, di S. Giulia, di Seguris e di S. Maria di Loreto, tutte località appartenenti al Feudo, la giurisdizione delle quali pretendeva le appartenesse.

Nel citato testamento Don Efisio aveva disposto che Donna Eleonora avesse come tutrice e curatrice la madre Donna Maria Sanna, la quale si preoccupò immediatamente di inviare un proprio procuratore a prendere possesso delle ville del Feudo (vedi documenti 10 e 11) lo stesso giorno in cui Iglesias iniziò la identica operazione per le ville sopra citate, e con la stessa sollecitudine si dedicò agli atti necessari per la concessione dell'investitura alla figlia.

Il 9.10.1678 il Regio Tribunale del Procuratore Reale pronunciò la sentenza in cui si affermava che Donna Eleonora, come erede designata aveva il diritto di essere immessa nel possesso delle ville costituenti il Feudo.

La città di Iglesias presentò ricorso contro tale sentenza in relazione ai salti di Antas, Seguris e Gindili che dichiarò essere di sua pertinenza, e chiese un parere di merito della Reale Udienza. Il Fisco Patrimoniale dal canto suo dichiarò che Donna Eleonora non poteva ottenere il Feudo che, escludendo la successione delle donne per sua natura e sin dalle origini, si intendeva devoluto alla Corona.

La Reale Udienza, che in un primo tempo annullò la precedente sentenza per vizio di forma e per eccessiva sospetta sollecitudine, il 24.5.1679 si allineava al parere espresso dalla Regia Procurazione, della quale, con evidente forzatura, faceva propria l'interpretazione di una legge risalente ai tempi dell'imperatore Adriano pur di respingere le argomentazioni degli oppositori di Donna Eleonora e per dichiarare la medesima capace di succedere al padre nella titolarità del Feudo. In una successiva sentenza (v. documento n. 12) del 23.10.1679 veniva poi fornita la spiegazione di quella pronunciata precedentemente: dalle clausole contenute nell'atto d'infeudazione a favore di Bisconti, era stata riconosciuta la volontà del Re Alfonso di fare una donazione remuneratoria che rese impropria la natura del Feudo. Questo infatti era stato concesso in remunerazione dei numerosi servizi prestati dalla gente Gessa a favore degli Aragonesi, e quindi era da equipararsi a un Feudo ottenuto mediante acquisto, che è ereditabile sia in linea maschile che femminile.

Tale interpretazione favorì Donna Eleonora che poté subentrare al padre ottenendo l'investitura il 14.11.1679.

Il matrimonio con Don Ignazio Asquer

Il 15.2.1788 andava sposa a Don Ignazio Asquer, discendente da una

famiglia ligure-piemontese trapiantata a Cagliari, dove un suo esponente ottenne i diplomi di cavalierato e di nobiltà nel 1640 per meriti imprenditoriali e, soprattutto, per il censo, che era l'aspetto cui maggiormente s'interessarono nel commercio dei titoli sia gli spagnoli che i piemontesi, sempre alla ricerca di denaro.

Censo consolidato e nobiltà acquisita favorirono questo casato che ebbe modo di gettare le basi della propria futura influenza imparentandosi con numerose famiglie, ragguardevoli per nobiltà e prestigio, in ciò certamente agevolati dal fatto che costituirono una progenie numerosissima: Don Giovanni Battista, primo a fruire del titolo, ebbe otto figli; ne ebbe sedici il figlio Don Francesco. Il figlio di costui, Don Ignazio, ne ebbe nove, e suo nipote Don Gavino quindici. Il successore di Don Gavino, Don Francesco Maria, che pure si sposò a 57 anni, ebbe sei figli.

Il giovane Don Ignazio (era nato l'1.2.1668), il cui matrimonio con Donna Eleonora si inquadrava nella politica perseguita dalla famiglia, portò nel Feudo nuovi capitali e, soprattutto, quella capacità imprenditoriale propria della sua famiglia, e si dimostrò subito dell'avviso di popolare Fluminimaggiore e Gonnesa, convinto che il Feudo potesse diventare una vera fonte di ricchezza solo se vi si ponessero degli uomini per viverci stabilmente e stabilmente lavorare.

Negli anni immediatamente prima della fondazione di Fluminimaggiore pose ordine nei territori circostanti imponendo i diritti feudali ai numerosi allevatori, specialmente di Arbus, che si erano sottratti a quei pagamenti, e tentò di dare confini certi al Feudo che aveva subito non pochi ritocchi ad opera dei paesi vicini (Arbus, Gonnosfanadiga e Guspini).

Non ebbe tuttavia la sorte di conoscere il frutto delle sue iniziative, perché alla colonizzazione di Gonnesa dovette rinunciare per la strenua opposizione di Iglesias dopo avervi impegnato notevoli somme, solo in parte rientrate a seguito di una transazione. Quanto a Fluminimaggiore, il cui popolamento fu stipulato con atto del 22.4.1704 con i terralbesi Pedro Angel Serpi, Francisco Pinna e Pedro Maccioni, non ne vide lo sviluppo perché morì appena tre anni dopo, il 3.10.1707.

Da questa data resse ancora il Feudo Donna Eleonora, sino alla sua morte che avvenne il 28.9.1741, dopo che nel 1739 era stata inutilmente a Sassari, in compagnia del figlio, *"en remedio, y cura de una enfermedad peligrosa en certidumbre de su fallacimiento, lo que Dios no permita"*[38].

Fece testamento in Cagliari l'8.5.1741.

Donna molto pia, volle che il suo corpo, vestito del solo abito delle Carmelitane, fosse sepolto nella chiesa del Carmelo dove avevano sepoltu-

[38] Nella già citata cartella 47. Atti di possesso di Fluminimaggiore.

ra gli Asquer. Disposti numerosi legati, fra cui uno a favore della servitù, nominò esecutore testamentario il figlio Demetrio, canonico della chiesa primaziale cagliaritana, ed erede universale l'altro figlio Francesco Giuseppe, chiamato semplicemente Francesco (vedi documenti 13 e 14).

11 - Don Francesco Giuseppe Gessa-Asquer

Don Francesco Giuseppe era nato il 13.5.1694[39], ed il 16.4.1714 aveva sposato a Sassari Donna Mariangela Amat Tola, figlia del Marchese di Villarios.

Era appena subentrato alla madre quando, tramite il Tribunale della Regia Intendenza, il 3.10.1741, ricevette l'ingiunzione a comparire davanti al Regio Fisco Patrimoniale per esibire i titoli che lo abilitavano a possedere il Feudo che, secondo gli accertamenti fatti, anche sua madre aveva posseduto illegittimamente.

Era infatti avvenuto che, assurti i Savoia a re di Sardegna, il problema dell'investitura di Donna Eleonora era riemerso con tutti i dubbi che le precedenti sentenze non erano riuscite a dissipare. Una ricognizione sulla regolarità del possesso feudale aveva infatti rivelato che Don Francesco reggeva il Feudo senza titolo, per essersi questo estinto con la morte di Don Efisio Gessa, suo nonno materno. Dunque, nonostante le sentenze a favore, l'irregolarità era iniziata con Donna Eleonora che non avrebbe dovuto succedere al padre in un Feudo proprio e rigoroso secondo il costume dei Feudi d'Italia, e per conseguenza non avrebbe potuto trasmettere al figlio un titolo che non le spettava. E si pensò di devolvere il Feudo al Regio Fisco.

Ciò avvenne nel quadro di un riesame generale dei titoli feudali in Sardegna. In effetti, poi, tutta la severità dimostrata in tale campo dai nuovi padroni aveva un solo scopo: quello di raccogliere forti somme di denaro con la confisca e la vendita dei Feudi e dei relativi titoli.

Don Francesco avrebbe dovuto presentarsi entro otto giorni dalla citazione, pena il sequestro del Feudo, per la presentazione degli atti certificatori dei suoi diritti. Siccome però egli risiedeva a Sassari, fu rappresentato dal fratello Don Demetrio, già nominato procuratore generale.

Furono presentati:

- l'atto di infeudazione di Bisconti
- l'atto di possesso preso da Donna Maria Sanna
- l'atto di battesimo di Don Francesco Giuseppe

[39] Nella Cartella 47 del Fondo Archivio feudale dell'Archivio di Stato di Cagliri è visibile copia dell'atto di battesimo che ricevette dal canonico don Gavino de Acquena avendo come padrini don Ignazio Aymerich e donna Giuseppa Martì-Asquer.
Dell'arrivo del giovane Asquer a Sassari dà notizia Enrico Costa nella sua opera "Sassari" IV vol. pag. 284.

• il testamento di Donna Eleonora
• l'atto di possesso preso da Don Francesco.

Seguì una lunga causa con il Fisco Patrimoniale, deciso al sequestro del Feudo e a far pagare anche i frutti nel frattempo percepiti.

Pendente tale causa nel Tribunale della Regia Intendenza, Don Francesco si rivolse direttamente al Re Carlo Emanuele con la supplica che chiudesse la controversia con un atto di benignità a suo favore, dichiarandosi disposto ad offrire in cambio la somma di 6.400 scudi, cioè 16.200 Lire[40], e a rinunciare a favore del Regio Patrimonio ai diritti spettantigli dai miglioramenti derivanti dalla costituzione e dal popolamento di Fluminimaggiore. Chiese anche l'erezione del Feudo in Viscontado ed il relativo titolo per sé e per i suoi successori. Il re, considerata la convenienza, *"de valore dictarum villarum et de praedictis melioramentis satis instructi"*, con diploma del 14.9.1747 concedette in Feudo a lui e ai suoi successori, Flumen Major, e le ville spopolate Antas, Canadoniga, Casas, Seguris, Gonnesa, Gindili, detto anche Sarilli, con tutti i diritti, le pertinenze e le dipendenze. Con la formula consueta nelle infeudazioni si concedeva la giurisdizione civile e criminale, mero e misto impero, con tutti i diritti, i vantaggi e le prerogative spettanti agli altri Feudatari del Regno di Sardegna (documento n. 16).

Il Feudo era concesso *"iuxta morem Italiae"*, ma in forma impropria, ammettendo cioè alla successione anche le donne, sia pure con qualche restrizione, e con tutti gli obblighi derivanti dalla condizione di Feudatario.

Lo stesso giorno, con distinto diploma, il Feudo venne eretto in Viscontado (documento n. 17) con la denominazione di *Viscontado di Flumini Major*, e non di Flumini Maggiore e Gessa come si legge sia negli atti del riscatto che in altra documentazione. Su ciò il diploma non lascia alcun dubbio:

"Quapropter ex certa Nostra scientia, Regiaque auctoritate, praehabito et Nostri Consilii voto, praedictum feudum in Vice Comitatum, qui denominabitur de Flumini Major extollimus, et erigimus, atque Vice Comitatus titulo, et dignitate decoramus, quae sane perpetua sit, et realis, ita ut remaneat semper Feudo adnexa, et transitoria ad quoslibet in eodem Feudo, iuxta naturam tamen in praefato Diplomate infeudationis praefinitam, Successores, seu Possessores".

Don Francesco ed i suoi successori si sarebbero chiamati Visconti di Flumini Major, e non Visconti di Flumini come essi usavano abbreviare:

"Proptereaque saepefatum Don Franciscum Asquer, uti primum Feudatarium, eiusque successores in dicto Feudo, seu pro tempore possessores iuxta naturam praedictam eaque semper servata, Vice Comitem, ac respective Vice Comites de Flumini Major, facimus, constituimus, et creamus, et ad Vice Comitatus titulum, dignitatem et honorem evehimus, promovemus

[40] La somma fu pagata in tre rate. Sulle due ultime rate fu imposto un interesse del 5%.

et extollimus, Vice Comitem, ac Vice Comites de Flumini Major appellamus, et nominamus, tituloque honore, et dignitati Vice Comitatus insignimus, nobilitamus, decoramus, et illustramus, ita quod post hac praedictus D. Asquer, suique in saepedicto Feudo Successores Vice Comes, et Vice Comites de Flumini Major dici, appellari, nominari, intitulari, ac inscribi possint, et valeant...".

Anche in questa occasione Don Francesco, più che dei Piemontesi, anch'essi come gli Spagnoli pronti a qualsiasi concessione davanti alle offerte in denaro sonante[41], dovette avere paura degli Iglesienti che nella circostanza tentarono di avere il Feudo in loro possesso, eccettuato Fluminimaggiore, offrendo 9.000 scudi, cioè 22.200 Lire.

L'offerta non era da poco, e l'Intendenza Generale, che doveva concedere l'investitura sulla base delle patenti reali, fu assalita dal dubbio se procedere secondo le indicazioni ricevute o rimettere all'attenzione del Sovrano i convincenti argomenti d'Iglesias. Su precisa richiesta della città fu interpellato il Re, il quale non poté lasciarsi tentare dalla allettante differenza in più di 6.000 Lire rispetto all'offerta di Don Francesco, ma diede e mantenne la parola di re, anche perché il Feudatario, onde evitare sorprese, si era affrettato a versare, già il 28.11.1747, una prima rata di 8.500 lire.

E così il cognome Bisconti/Visconti del primo infeudato, causa di tanti equivoci nella storia feudale sarda, per la tenacia, l'intraprendenza e l'abilità di un Asquer, era finalmente divenuto un vero titolo nobiliare, quello che i Gessa non ebbero per poter dare completezza al loro casato.

12 - Don Gavino Asquer-Amat

A Don Francesco, morto nel 1753, successe Don Gavino (26.7.1719 - 21.4.1792), che volle affrontare con decisione il problema del ripopolamento di Gonnesa, per cui spese la cospicua somma di lire sarde 39.000 circa, come si ricava dal suo testamento[42].

Ma se tanto fermo fu il Visconte nel proposito di dare corpo all'idea del nonno Don Ignazio, altrettanto decisa si dimostrò Iglesias nell'opporglisi. Ne seguì infatti un contrasto senza esclusione di colpi che durava ancora nel 1792 quando il Visconte morì, e che in seguito, negli anni 1795-96, si acuì ancora di più tanto da sfociare in gravi fatti di sangue. Una vera e propria guerra! I coloni del nuovo centro furono dagli Iglesienti cacciati dalle loro case, le loro terre occupate manu militari, i raccolti sequestrati o distrutti. Qualcuno fu ucciso. Si rese necessario intervenire con forze regolari per

[41] Se ne conosce la ricevuta quietanzata da Joseph Pilo Bacallar.

[42] Nel 1774 stipulava i Capitoli di vassallaggio con i coloni che si insediarono nel ricostruito villaggio per ripopolarlo. Tra i coloni era anche il fluminese Gerolamo Congia.

ripristinare l'ordine e la legalità[43]. Ma la cosa non fu agevole, per la resistenza, anche armata, opposta dagli Iglesienti.

Mentre era ancora in vita Don Francesco Giuseppe, Fluminimaggiore ebbe a soffrire non poco a causa della penuria di terre coltivabili, peraltro promesse all'atto della costituzione del villaggio, ma mai interamente concesse dai feudatari nella misura stabilita.

Non riuscendo ad avere le terre con le buone, i vassalli fecero ricorso all'incendio causando notevole danno al patrimonio del Feudatario. Don Francesco non potendo interessarsi personalmente della cosa per via degli impegni a cui era chiamato dalla causa col Fisco, ne interessò il figlio Gavino, nel frattempo nominato amministratore generale del Feudo.

Don Gavino con piglio autoritario e deciso riportò nel Feudo la disciplina e l'ordine che si erano allentati a causa dell'assenza e degli impegni del padre. Nei confronti di Fluminimaggiore poi iniziò nel 1747 un'azione giudiziaria che si concluse solo con un atto di transazione nel 1754.

Sposò Donna Isabella Cugia.

13 - Don Francesco Maria Asquer-Cugia

I disordini per Gonnesa erano stati in parte favoriti dall'assenza dal Viscontado di Don Francesco Maria, subentrato a Don Gavino.

Don Francesco Maria, nato il 9.12.1758, è la figura più eminente della famiglia sia per la notorietà che gli derivò dal coraggio di combattente e dalle doti di comandante mostrati durante l'assedio che Cagliari subì ad opera dei Francesi nel 1793, sia per la triste sorte che lo accompagnò dopo tanti successi, attestati di stima e pubblici riconoscimenti. Laureato in giurisprudenza all'Università di Torino, non trascurò gli affari mantenendo anzi viva la tradizione imprenditoriale della famiglia. Sollecitato dal Governo dell'Isola, si dedicò infatti all'industria del pellame, e diede impulso a quella navale mettendo a frutto le materie prime che trovava nel suo Feudo dove abbondavano animali e boschi. Una testimonianza di G. M. Angioy ci informa che dedicò attenzione e capitali alla sperimentazione della coltura della canna da zucchero[44]. Non trascurò il commercio del grano, attività che procurò prosperità sia ai Gessa che agli Asquer. E da un dispaccio del Viceré Balbiano del 3.5.1793 risulta che come compenso per il prezioso attivismo

[43] Sul contrasto fra gli Iglesienti e Don Gavino vedi la realistica e spigliata narrazione di G. De Francesco in "Un'escursione commemoratrice in Sardegna". Di grande interesse per le notizie di prima mano è una memoria sull'argomento scritta da Don Francesco Maria.

[44] Vedi "Memoires sur la Sardaigne, 1799", in Testi e documenti per la storia della Questione sarda, Edizioni Sarde Fossataro.

manifestato durante l'assedio *"era stata estesa a 12 anni la sacca che gli era stata concessa con regio viglietto del novembre 1791"*.

Per sua iniziativa, al fine di contrastare i Francesi che assediavano Cagliari dal mare, si reclutò a spese degli Stamenti un contingente di 4.000 uomini da utilizzare nella difesa della città, ed egli stesso si batté come colonnello alla testa del 3° battaglione d'artiglieria che gli era stato affidato per difendere il tratto di costa attorno a Sant'Elia.

Contribuì con la somma di 125 lire alla raccolta dei fondi indispensabili per organizzare la difesa della città e del Regno. Mancando il legname necessario per gli affusti dei cannoni o da destinare ad opere di difesa o per la riparazione delle navi, si' incaricò personalmente di procurarlo nel suo Feudo facendo aprire anche una strada sino al mare per agevolarne il trasporto. Si cimentò persino nella fabbrica di cannoni, che non andò a buon fine per mancanza della materia prima.

Gli storici sono concordi nell'attribuirgli una grande parte del successo riportato dai Sardi nel respingere l'assedio dei Francesi.

Giuseppe Manno[45], oltre considerarlo un autorevole componente dello Stamento militare ponendolo sullo stesso piano del Marchese di Neoneli e del Pitzolo, lo definisce *"cavaliere destro ed animoso"*, e riferisce che sotto la sua direzione e comando il corpo degli artiglieri divenne *"numeroso ed esperto nel maneggio dell'artiglieria"*.

Lo stesso Manno informa che fu opinione generale che nei giorni di cannoneggiamento da parte delle navi francesi si ebbero molte prove di virtù militare dei soldati guidati da valenti comandanti tra i quali era da ricordare il *"Visconte di Flumini, che esercitò l'ufficio di capitano coraggioso e avveduto"*.

Padre Tommaso Napoli[46], che fu testimone oculare degli avvenimenti da lui narrati, dice che Don Francesco, ch'egli chiama Ascher (Ascheri era l'antico cognome della famiglia spagnolizzato in Asquer)[47], era presente dappertutto. Accortosi che la Torre dei Segnali, colpita dalle bombe nemiche stava per essere abbandonata, con la parola e con l'esempio confortò i soldati impauriti a restare ai loro posti e li convinse a continuare il cannoneggiamento contro gli assedianti. Siccome poi la città era difesa da esigue forze che potevano essere facilmente travolte da un attacco nemico, si adoperò per incrementarle con un corpo di 500 fanti e 200 cavalieri che andò personalmente a reclutare nei paesi dell'interno.

Respinti i Francesi, l'entusiasmo per la vittoria portò con sé una naturale

[45] Storia di Sardegna.

[46] In "La flotta francese e la Sardegna nel 1793".

[47] Anche la madre del Visconte, in una supplica indirizzata al Re, chiama il figlio "Bisconte Francesco Maria Ascher".

speranza che il Re, a titolo di riconoscimento per l'opera meritoria svolta, avrebbe compensato i combattenti, salvatori del suo Regno, con una politica più favorevole ai Sardi, e in tal senso dagli Stamenti furono presentate formali e precise richieste. I comandanti militari poi si aspettavano di essere ricompensati chi con titoli, chi con incarichi di prestigio. Il Manno lascia intendere che Don Francesco Maria aspirasse ad un vitalizio. Forse intendeva con quello estinguere sia i debiti da lui stesso contratti per avviare le molteplici attività che quelli ereditati dal padre Don Gavino. Invece le ricompense non furono tali da soddisfare i Sardi in generale o furono concesse solo a qualcuno con l'evidente fine di creare malumori, gelosie e discordia. Don Francesco Maria ebbe la riconferma nel grado di colonnello con speciale patente del Re Vittorio Amedeo e la nomina di istruttore degli artiglieri, nonché, come si è già detto, la estensione a 12 anni della sacca del grano[48]. Per il resto ebbe solo dei riconoscimenti simbolici da parte dei Sardi: la citazione in un sonetto celebrativo in cui, assieme a Borro, Ripoll, Pitzolo e Guiso, che si distinsero nella difesa della città, viene considerato come eroe nazionale e salvatore della patria; il benevolo soprannome di *Buttafuoco* per la sua instancabile attività e per la competenza in materia d'artiglieria.

L'atteggiamento dilatorio del Governo, trasparente pur nella sua ambiguità, in pratica il diniego verso le richieste dei Sardi, inasprì vieppiù i rapporti già tesi tra regnicoli e Piemontesi, sordi ad ogni istanza di rinnovamento economico e sociale. L'arresto dei due avvocati cagliaritani, Cabras e Pintor, ritenuti dai più come innocenti, fu considerato come un atto provocatorio che scatenò l'irata reazione dei Cagliaritani, i quali in breve disarmarono le truppe, si impossessarono della città e pretesero la cacciata di tutti i Piemontesi, Viceré compreso. La fama e la considerazione godute da Don Francesco Maria e il suo ascendente presso il popolo servirono a moderare l'eccitazione per cui la rivolta si concluse quasi senza danni per le persone e le cose.

Subito dopo l'arresto di Cabras e Pintor, in compagnia dei Marchesi di Laconi e di Neoneli, si era recato dal Viceré per scongiurarlo a dare disposizioni affinché la truppa regolare non aprisse il fuoco contro il popolo già in subbuglio. Ma le sue parole caddero inascoltate nel vuoto, sì che, successivamente, fu lo stesso Vicerè Balbiano, prima a voce poi per iscritto, a chiedergli di provvedere a proteggere tutti i Piemontesi per favorirne l'imbarco verso la Terraferma.

Egli accettò l'incarico nonostante lo ritenesse pericoloso in quel frangen-

[48] Invero lo stesso Don Francesco Maria, in una relazione inviata alla Reale Udienza, afferma che la tratta dei dodici anni era stata concessa dal Re a Don Gavino suo padre per compensarlo delle enormi spese sostenute per Gonnesa.

te di irrefrenabile ira popolare, e nonostante avesse aperti motivi di contrasto con lo stesso Viceré che lo aveva escluso in precedenza da una società per l'esportazione del grano da lui costituita tra un gruppo di negozianti e un gruppo di produttori.

Il Manno scrive che il Visconte si dichiarò responsabile del buon esito dell'impresa e *"che le cose procederebbero il più chetamente possibile"*. A sua volta padre Napoli riferisce che Don Francesco si comportò *"con tale moderazione, che n'ebbero a lodarsi gli stessi arrestati"*.

Successivamente la Reale Udienza, che assunse il governo dell'Isola in attesa del nuovo Viceré, nel quadro delle iniziative mirate a garantire la sicurezza della città col mantenimento dell'ordine pubblico, diede al Visconte l'incarico di costituire, armandola, una guarnigione di popolani e, una volta ristabilito l'ordine, di provvedere al ritiro di tutte le armi.

La sua esperienza nel campo delle armi, la conoscenza degli ambienti mercantili di Terraferma maturata con il commercio del grano e l'abilità riconosciuta nel trattare gli affari gli valsero il delicato incarico da parte degli Stamenti di acquistare cannoni e fucili. Ed egli, nonostante le contrarietà e le vicissitudini, operò con tanto scrupolo e competenza da meritare, nel 1795, una lettera del Marchese di Laconi, nella quale si esprimeva pieno compiacimento degli Stamenti per lo zelo mostrato nell'acquisto[49].

Con quest'azione resa possibile dal suo grande prestigio e dalla popolarità, finirono le sue fortune ed iniziarono le sue disgrazie.

Il Governo volle ripristinare la sua autorità nel Regno favorendo un regime di disordini e di sospetti.

Il clima si fece rovente e livoroso. I fautori dello status quo, legati al carro degli interessi piemontesi, pur di mantenere i loro privilegi e di acquisirne degli altri, si servirono di tutti i mezzi per gettare discredito sulla fazione progressista formata da quanti, aperti alle sollecitazioni del progresso, uniti, si erano battuti prima eroicamente per difendere la città assediata e mostrarono poi coerente fermezza circa le richieste avanzate a favore dei Sardi.

Si creò una situazione per cui chi aveva manifestato il patriottismo più puro veniva accomunato ai traditori e *"le oneste azioni e una tal quale austerità di condotta si traduceva come repubblicanesimo"*[50]. Tutti coloro che si opposero alle deliberazioni del Governo miranti a soddisfare le ambizioni di alcuni a detrimento di tutti gli altri, furono accusati come giacobini e *"si fece rovesciare in poc'ora ogni innocente brama, si avvelenarono le pure intenzioni dei veri lumi della Patria"*[51]. L'accusa di giacobinismo fu

[49] Prima acquistò 25 cannoni di ghisa calibro 24; successivamente 1.780 fucili di Norimberga.
[50] Matteo Luigi Simon: Quadro storico della Sardegna, ed. Fossataro, 1974.
[51] Matteo Luigi Simon, opera citata.

esteso a persone e movimenti che professavano idee innovatrici senza per questo essere antimonarchici. Molti si arresero davanti alle lusinghe o alle minacce.

Don Francesco Maria restò fedele alle sue convinzioni e perciò si montarono contro di lui accuse che dovevano lasciare il segno nella sua vita futura. Fu descritto come uno che aveva favorito la rivolta popolare, che accettò di sedare dopo ripetuti inviti da parte del Viceré, ciò che gli accese contro gelosie ed inimicizie; fu accusato di nutrire sentimenti antipiemontesi e, successivamente, di essere amico, colpa gravissima, di G. M. Angioy; di essere un cospiratore e di avere intrattenuto frequentazioni con eminenti personalità francesi; di essere un giacobino fautore della costituzione di una Repubblica Sarda; che con le sue iniziative ed il suo attivismo durante l'assedio francese, nascondendo le sue vere intenzioni, aveva cercato solo il successo personale per acquistare prestigio presso il popolo a cui aveva lasciato le armi nonostante l'ordine di requisirle, per servirsene poi nel sovvertimento dell'ordine costituito. Gli si mosse persino la ridicola accusa di aver caricato con sabbia i cannoni puntati contro i Francesi.

In questo clima e con queste accuse Don Francesco Maria divenne vittima della politica subdola del Piemonte che in quelle circostanze confermò la sua attitudine a eliminare i personaggi più in vista creando rivalità tra loro, evidenziandone vere o presunte colpe per reprimere le aspirazioni di tutti.

Il piano per isolare il Visconte e per creargli intorno un ambiente di ostilità e di sospetto per fiaccarne l'esuberante personalità e frenarne possibili iniziative riuscì pienamente.

Sicuramente, durante gli studi a Torino e nei suoi frequenti viaggi d'affari in Terraferma, ebbe modo di entrare in contatto con ambienti in cui si dibattevano le idee innovatrici provenienti dalla Francia, e senza tuttavia desiderare un cambiamento radicale delle cose, potè accettare e far propri i principi umanitari miranti a redimere le popolazioni oppresse. Senza pensare di abbattere la monarchia, anche perché essendo un feudatario non ne aveva la convenienza, pensò che si potesse migliorare la condizione del popolo e dare maggior importanza alla classe dirigente sarda. Di questi problemi discusse sicuramente con Giovanni Maria Angioy, la cui casa frequentava assieme a tanti altri personaggi dell'epoca e del quale era amico, stando alle ripetute affermazioni dello stesso Angioy[52]. Ciò che però contribuì maggiormente ad addensare su di lui tante disgrazie e a favorirne la condanna nel giudizio di non pochi Sardi e dei Piemontesi, fu l'incauta affermazione dello stesso Angioy, secondo la quale il Visconte era da porsi nel numero di coloro che avevano abbracciato l'idea repubblicana ed erano pronti a battersi a favore di un'auspicata invasione della Sardegna da parte francese.

[52] Opera citata.

Durante il viaggio per l'acquisto delle armi, volle recarsi a Torino per "*umiliare*, com'egli stesso dice, *il mio vassallaggio all'Augusto Sovrano*[53], *colla risoluzione di un breve soggiorno*". Invece fu per svariati motivi trattenuto più del previsto. Forse non aveva ancora del tutto perduto la speranza di ricevere il vitalizio e, riferisce lui stesso, volle perorare la causa di tutti i Sardi. Nulla ottenne né per sé né per gli altri, anzi fu costretto a difendersi dal castello di accuse che gli vennero rivolte sia dai Piemontesi, dimentichi che per merito suo erano tornati illesi nella loro terra, sia dai conterranei presenti nella capitale piemontese, i quali lo ritenevano responsabile della diminuita loro considerazione e fortuna.

Particolarmente accaniti contro di lui furono il Marchese Gavino Paliaccio della Planargia e suo figlio Conte di Sindia. Entrambi legati ai Piemontesi per rango, educazione ed interessi, erano per loro natura avversi ad ogni idea innovativa e preoccupati a causa delle personalità che ebbero modo di salire sul proscenio durante l'assedio di Cagliari del 1793 ponendo in evidenza doti di carattere, di intelligenza, di intramprendenza con cui potevano mettere in pericolo la loro posizione di privilegio. Quanti si dimostrarono interessati all'introduzione di sistemi di governo più rispettosi dei diritti e delle aspettative dei Sardi e aspirarono a svolgere un ruolo importante e moderno nella loro terra, subirono gli effetti nefasti delle loro mene segrete con i Piemontesi.

I Planargia ritenevano il Visconte capo dei *Patrizi buoni*, dei nobili cioè accusati di essere dei sovversivi, lo descrissero come uno spirito irrequieto, un attaccabrighe, non meritevole del premio che aveva ricevuto dal Re, per cui ebbero anche a protestare. In odio a lui per la parte avuta con il Marchese di Neoneli durante i fatti di Cagliari del 1794, colpirono un suo fratello, forse Gabriele, suggerendo che gli fosse impedito di tornare in Sardegna.

Il Conte di Sindia, nelle sue missive dirette al padre, lo descrive come un millantatore, pronto alla minaccia, odiato dai più, da pochi sopportato, dai militari specialmente evitato e disprezzato. Giocando sul significato del nomignolo Buttafuoco, lo rappresenta alla stregua di un vulcano sul punto di esplodere e di rovesciare sul mondo la sua rabbia a causa dell'ostilità da cui si sentiva circondato. Era, secondo il Conte, pieno di talento, ma come quello del diavolo, sedizioso e pernicioso. Il minimo che si potesse fare nei suoi confronti era di stargli lontano perchè dieci volte più pericoloso dell'Azuni.

Antonio Cabras in "*Il Visconte di Flumini e gli avvenimenti sardi dal 1793 al 1812*", accoglie senza riserve la accuse mosse contro Don

[53] Per via delle vicende narrate Don Francesco Maria non era ancora riuscito ad ottenere l'investitura del Feudo, né ci riuscirà in seguito.

Francesco Maria, del quale tuttavia giustifica il comportamento in nome del dovere che ogni cittadino deve nutrire al fine di cooperare all'abbattimento del potere assoluto.

Ma tali accuse non hanno un sicuro fondamento perché nascono da rivalità, sospetti e gelosie e non possono fare testo nel formulare un giudizio storico, che è anche morale, di un personaggio. Di esse si può fare menzione solo a titolo di completezza dell'informazione, in attesa che sia fatta piena luce sugli avvenimenti e sui personaggi che caratterizzarono la storia della Sardegna dell'ultimo decennio del 1700 e del primo del 1800.

Perciò la storia di Don Francesco Maria, pur considerando che le intuizioni del Cabras possono aver colto nel segno, è tutta ancora da scrivere utilizzando al meglio la documentazione che lo riguarda.

Il suo soggiorno a Torino in attesa di ottenere dal Re un'udienza per spiegare la sua posizione, per parlare dei suoi meriti e delle sue aspettative, e, forse, per l'investitura del Feudo che ancora non aveva avuto possibilità di chiedere, durò contro la sua volontà per nove mesi prima di essere rimandato in Sardegna, dalla quale però ripartì subito dopo. Dall'esilio fu costretto a seguire gli avvenimenti che funestarono le sue terre ad opera degli Iglesienti che, per averla vinta su Gonnesa, vollero approfittare sia degli eventi politici sia delle difficoltà in cui si dibatteva il Visconte sia infine della sua assenza. Il quale, non più in auge, era tra l'altro pressato da più parti per i debiti che aveva contratto.

Questa situazione debitoria salvò l'Asquer dagli assalti degli Iglesienti, perché il Feudo dovette restare nella sua integrità a garanzia dei creditori.

Al rientro in Sardegna nel 1798 si fermò a Carloforte dove fu raggiunto da una lettera del Viceré che gli comminava di fermarsi a soggiorno obbligato nell'isola di S. Pietro vietandogli anche di recarsi nel suo Feudo, alle cui tristi vicende poté assistere solo come impotente spettatore. Nel mese di Settembre di quello stesso anno fu sorpreso da un'incursione di barbareschi che lo portarono a Tunisi, dove conobbe la catena ed i lavori forzati. Restò in schiavitù sino al Luglio del 1802 non senza aver prima tentato, secondo il suo carattere, di liberarsi con la fuga da quell'umiliante situazione resa ancor più amara dal ritardo con cui giunse il riscatto.

Rientrato definitivamente in Sardegna dovette subire l'onta del divieto di vestire la divisa di colonnello con la quale si era ricoperto di gloria. Unica consolazione, la notizia che la vertenza con gli Iglesienti per Gonnesa si era risolta in modo a lui favorevole. Ma ormai le disavventure politiche, l'ostilità della classe di appartenenza, la diffidenza dei governanti, la prigionia e le difficoltà insorte in seno alla sua stessa famiglia a causa della situazione debitoria cui non gli riusciva di far fronte, lo posero nell'impossibilità di riacquistare il prestigio che gli competeva sia per il nome che per i meriti personali. Pochi ricordavano le doti morali per cui si era segnalato nel pas-

sato. Gli stessi suoi parenti si unirono alla folta schiera dei creditori per chiedere il sequestro del Feudo, che infatti fu posto sotto una speciale amministrazione che esautorava totalmente il Visconte, lasciandogli solo il potere, quasi simbolico, di nominare i Delegati di Giustizia. Umiliato per tante tristi vicissitudini, l'uomo si batté inizialmente da par suo per ottenere la riabilitazione, accusando apertamente il Viceré d'essere stato la causa delle sue disgrazie e chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Respinto però da un muro di ostilità, preferì alla fine chiudersi in un dignitoso riserbo, trovando comprensione solo tra i suoi vassalli che spontaneamente gli offrirono una somma in denaro per aiutarlo dopo la liberazione dalla schiavitù, e coi quali fu costretto a intrattenere affari di poco conto per mettere insieme poche lire in cambio dell'esenzione da qualche tributo feudale. Tuttavia l'antica fierezza non gli venne mai meno. Ne è esempio quanto mise per iscritto il 20.7.1820 durante una causa, pendente nella Reale Udienza, che gli fu intentata dai suoi familiari che gli rimproverarono di aver dilapidato il patrimonio della famiglia. Scrisse infatti che egli "*non aveva esposto i suoi beni ad un concorso, ma bensì d'essere stato dal Potere Assoluto Sovrano spogliato del suo ad istanza dei fratelli senza cognizione di causa, ed apparire dei motivi umiliati al Regio Trono nella rassegnanza, che non trovasi inserita. Questo caso viene dagli scrittori classato fra quei spogliati a Principe che devono dal medesimo reintegrarsi*".

L'espressione era gravemente accusatoria nei confronti del Re. Ma i membri della Reale Udienza, avendo capito che veniva da un animo esacerbato, vollero evitare al Visconte le conseguenze di quelle "*frasi indecorose*" e lo invitarono l'1.8.1820 a depennarle, cosa che egli fece.

Lo sfortunato Feudatario, nobile d'animo prima ancora che per titolo, morì il 28.2.1831, senza trovare pace nemmeno nella tomba: il suo stesso figliolo ed erede, per avere poche lire in più dalla cessione del Feudo, ne offenderà la memoria rivelando che il defunto genitore aveva con sotterfugi sottratto somme all'amministrazione del Feudo con la connivenza dei Delegati e dei vassalli dai quali era ancora molto stimato.

Aveva sposato Donna Maria Anna Corrias d'Iglesias.

14 - Don Francesco Asquer-Corrias

La storia del successore, Don Francesco, nato il 13.2.1816 e morto il 10.5.1892, per ciò che interessa il presente lavoro, è tutta nel racconto che si può leggere negli atti del riscatto del Feudo.

Fondazione del villaggio

1 - La fondazione

La data di nascita di Fluminimaggiore come villaggio organizzato è quella del 22.4.1704, quando i coniugi Donna Eleonora Gessa e Don Ignazio Asquer, Signori utili del Feudo di cui la villa faceva parte, stipularono i Capitoli di vassallaggio con i terralbesi Pietro Angelo Serpi, Francesco Pinna e Pietro Maccioni. Questi si erano rivolti ai due nobili chiedendo di poter diventare loro vassalli e fondatori del nuovo villaggio utilizzandone salti e territori (*ser sus vassallos, y fundadores de la nueva villa de Fluminy Mayor, saltos, y territorios de dichos nobles Señores*). Ne sarebbe risultata un'utilità reciproca perché i nuovi vassalli, provvedendo a lavorare la campagna e ad allevare bestiame per se stessi nei territori loro assegnati, avrebbero nel contempo reso più cospicue le rendite dei nobili Signori col pagamento dei tributi, e costituito con la loro presenza una sicura salvaguardia del loro territorio e delle loro prerogative feudali, queste fatte segno a frequenti intrusioni da parte del capitano di Giustizia di Iglesias, quello oggetto di indebite appropriazioni da parte di villici di varie parti, ma soprattutto di Arbus e di Gonnosfanadiga[54].

Le incerte origini

Ma si è trattato di una fondazione ex novo o di una rifondazione? Fluminimaggiore era già esistito come agglomerato urbano prima del 1704?

[54] Su questo argomento vedi in Archivio di Stato, Cagliari, la cartella 47 del fondo Archivio Feudale: vi si riportano gli atti della vertenza sulla delimitazione dei confini del territorio fluminese con Arbus e Gonnosfanadiga, ed una causa intentata da Don Ignazio contro un certo Zanda di Arbus per pascolo abusivo. Vi si legge anche l'atto di citazione contro il Capitano di Giustizia di Iglesias per conoscenza di cause da Don Ignazio considerata arbitraria.

Era stata già operante sul suo territorio una popolazione di tal nome socialmente organizzata per l'ordinato perseguimento di fini comuni?

Il nome, *Flumen Major*, è ben antico e si ritrova in un documento del 1206, anno in cui tra i Giudici di Cagliari e di Arborea si addivenne ad una consensuale delimitazione dei confini dei loro rispettivi territori nella valle fluminese. Fu stabilito che il limite naturale fra i due Giudicati in quel distretto fosse il fiume, il fiume maggiore, per cui la parte a settentrione di esso e quella meridionale furono, assieme ai loro rispettivi abitanti, assegnate la prima alla Curatoria arborense di Bonorzuli, la seconda alla giurisdizione del Capitano di Giustizia d'Iglesias.

Della presenza di individui nella valle fa fede un documento del 1272 nel quale leggiamo che la Chiesa e il Capitolo di San Lorenzo di Genova, che dai Giudici oristanesi avevano avuto terre nel Giudicato, possedevano in *Flumine Maiori* la proprietà di *Vera Cassiata cum duobus suis filiis, Maria Piper cum tribus suis filiis, Jorgia Monis cum uno filio suo, Vera Maus, Allena Mauronis, medietas filii Allene Mauronis, Joannes Intigatu*[55].

Si parla di *ville Fluminis* in una lettera del 1330 di Ugone II d'Arborea che reclamava dagli Aragonesi confini sicuri con Iglesias, che ebbe effettivamente nel 1334.

Da un altro documento, del 1336 veniamo a sapere che *"homines locus Fluminimajoris"* avevano in corso una lite con i vicini di Antas, che apparteneva alla giurisdizione d'Iglesias, per questioni di confini[56]. Il 6.2.1421 la villa di Fluminimajor, assieme ad altre ville e salti, fu concessa in Feudo a Bisconti Gessa dal re Alfonso.

Nel documento relativo si parla di *"homines et feminae habitantes et habitaturi"*, non però di un centro abitato. Il Dani[57], Avvocato Fiscale Regio che aveva dovuto studiare tutta la documentazione allora disponibile sul Feudo per poter dare al Consiglio della Corona piemontese un parere sulla opportunità di concedere a Don Francesco Asquer l'infeudazione ed il titolo di Visconte, si dimostrò dell'opinione che Fluminimaggiore fosse stato un centro abitato al tempo di Bisconti. Ma si tratta di un giudizio interessato formulato da un alto funzionario che voleva far sì che lo Stato, in un momento di particolari ristrettezze, avesse a guadagnare il più possibile dalla concessione del Feudo e del titolo a Don Francesco.

Infatti l'essere stato già Fluminimaggiore un centro abitato significava togliere importanza alla sua fondazione, che Don Francesco considerava invece, per le migliorie apportate al Feudo, come un titolo di merito della sua

[55] Tola, CDS.

[56] J. Day: "Villaggi abbandonati in Sardegna dal Trecento al Settecento". Il documento è conservato in Archivio de la Corona de Aragòn (ACA).

[57] Archivio di Stato - Cagliari- Fondo Feudi vol. 1641.

famiglia e come un elemento a suo favore nel fissare il corrispettivo che avrebbe dovuto pagare. Anche i Fluminesi, nella controversia successivamente insorta con Iglesias per il possesso del Salto Gessa, si dichiararono sicuri che Fluminimaggiore aveva avuto in tempi lontani una sua popolazione, e che l'atto del 1704 si riferiva ad una vera e propria rifondazione. Era chiaramente una posizione di comodo per dimostrare il loro *possesso immemoriale* dei territori oggetto del contendere. Ovviamente gli Iglesienti, per converso, propendevano per la fondazione ex novo del villaggio per dimostrare che il possesso immemoriale vantato dai Fluminesi era frutto di invenzione, ed era appartenuto, invece, alla loro città.

Secondo Padre Vittorio Angius[58], la cui teoria è ripresa da J. Day e da altri, i Fluminesi avevano avuto la loro sede originaria in San Nicolò, situato nella località che ancora oggi porta lo stesso nome, o in altra prossima alla foce del Rio Mannu. Per evitare i frequenti attacchi dei barbareschi che infestavano le coste dell'Isola, si sarebbero rifugiati nell'interno, lontani dal mare dove era più facile nascondersi. Stando sparsi, inoltre, c'era minor possibilità di attirare l'attenzione del feroce invasore, protetti dagli acquitrini formati dal fiume e dalla naturale barriera costituita dalla collina di Cuccuru Idda che toglie alla vista di chi viene dal mare la parte superiore della valle dove oggi sorge il centro abitato. In ogni caso, avvertiti per tempo da sentinelle appositamente dislocate per precauzione su alcune montagne, avevano la possibilità di mettersi in salvo nei vicini boschi impenetrabili e nei numerosi anfratti[59].

Su questo territorio e su questi sparsi abitanti si esercitava l'autorità dei Feudatari, mai però direttamente, ma sempre per interposta persona, l'Ufficiale, che era incaricato di amministrare i salti e di riscuotere i proventi che con giuramento si obbligava a consegnare al legittimo Signore.

La presenza dei pochi abitanti e dell'Ufficiale è abbondantemente testimoniata dagli atti delle così dette prese di possesso da parte dei Feudatari.

Del 26.3.1643 è la presa di possesso di *Flum major* ad opera di Battista Pintus per conto di Don Antiogo Gessa. Era Ufficiale del luogo Juan Azeni di Arbus. Nella circostanza erano presenti alla cerimonia più persone delle quali è detto che lavoravano e allevavano bestiame nei territori della villa di Flum major.

Uguale intervento di persone si verificò il 5.10.1665 durante la presa di possesso di *Flua Major* per conto di Don Efisio Gessa, quando Ufficiale era

[58] V. Angius, Dizionario storico-statistico ecc.

[59] La costa fluminese era molto frequentata dai Mori, i quali, attraccate le loro navi a Portixeddu, si avventavano sulle popolazioni dell'interno. In una di tali scorrerie (narra l'Angius che prese la notizia dallo storico Vitale) 400 barbareschi che trasferivano sulle loro navi lasciate nel porto di Fluminimaggiore la popolazione di Serru, furono massacrati da 14 arburesi che si erano appostati in località S'arcu de Auru Melis (Signor Melis). Sempre l'Angius racconta che un fluminese, per salvare i propri compaesani, guidò personalmente una spedizione di Mori dirottandola verso i paesi del Campidano.

Domini Dessì. Il 17.6.1679 Antonio Carboni, Procuratore di Donna Maria Sanna, madre e curatrice di Donna Eleonora Gessa, alla presenza di Mauro Pinna, Commissario inviato per l'occasione dalla Procura Reale, *"en lo millor modo, forma, y manera que de dret haya, y tenga lloch, ha pres, y pren, posessio corporal, real, y actual de la dicha villa de Fluminy Mayor, y territoris de aquella, y axibe de la iurisdissio civil, y criminal mero, y mixto imperio, de la dicha, y present villa despoblada de Fluminy Mayor, y no solament de aquella, pero ancara dels termens, territoris, montagnas, rius, iurisdissions, drets, y pertinenties"* secondo un rito che si ripeteva da secoli.

Per quanto detto, non si può dunque obiettivamente parlare di rifondazione di Fluminimaggiore, perché un villaggio vero e proprio non esisteva là dove oggi sorge il centro abitato. Né per altro vi sono segni tali che consentano di affermare con assoluta certezza che il villaggio sorgesse in altra parte del distretto fluminese.

Escludendo il valore delle affermazioni di quanti per opposte e chiaramente interessate ragioni pretendevano che Fluminimaggiore fosse stato o no un villaggio, non trova riscontro nemmeno l'ipotesi avanzata dal Padre Vittorio Angius che lo vuole formato dai fuggiaschi di S. Nicolò. La cosa infatti sarebbe risultata dai documenti. Invece dal 1421 al 1679, da Bisconti a Donna Eleonora, in tutti quelli esaminati, Fluminimaggiore è sempre definita *villa depopulata* o *despoblada*, cioè spopolata. Non vi è poi motivo di pensare che l'insediamento sia avvenuto nel breve periodo che va dal 1679 al 1704, perché in quest'ultima data non vi sarebbe stato bisogno di fondare il villaggio ad iniziativa di Don Ignazio e di Donna Eleonora.

Ciò posto, sino a quando non vi saranno prove in senso contrario, dobbiamo vedere nella denominazione Fluminimaggiore non un villaggio, ma una villa intesa come distretto territoriale, l'attuale Fluminese, frequentata da pochi individui, contadini, allevatori, minatori[60], che potevano essere anche i fuggiaschi di S. Nicolò, sparsi per il territorio, senza legami sociali tra loro e in rapporti col Feudatario per il tramite dell'Ufficiale.

L'atto di vassallaggio

Dopo la fondazione del villaggio, la vita dei Fluminesi, sino al riscatto del Feudo, era stata segnata da due documenti d'importanza fondamentale:

- i Capitoli di vassallaggio del 22 Aprile 1704;
- la transazione del 9 Gennaio 1754.

Il primo, detto anche Capitoli di Concordia, Concordato e Capitolazioni,

[60] Ai Genovesi i Giudici d'Arborea avevano concesso la metà della produzione dell'argento, e forse è questo il motivo della loro presenza nel territorio fluminese.

è l'atto di costituzione, non di ricostituzione, del villaggio, il vero atto di vassallaggio stipulato tra i signori del Feudo Donna Eleonora Gessa e suo marito Don Ignazio Asquer da una parte, e Pietro Angelo Serpi, Francesco Pinna e Pietro Maccioni, terralbesi, dall'altra, i quali si presero carico del ripopolamento delle terre assegnate alla costituenda villa (intesa non nel senso di ampia casa con giardino o di città, ma in quello di tutto il distretto che comprende sia il centro abitato che il territorio circostante dove operano gli abitanti del villaggio).

Il secondo è un atto strettamente connesso al primo, stipulato tra la comunità dei vassalli ed il Feudatario, mediante il quale, chiudendo un contenzioso iniziato subito dopo la fondazione del villaggio, furono apportate sostanziali modiche al precedente atto, obbligandosi il Signore ad una più stretta osservanza del medesimo, specialmente in merito alle terre da destinare alla pastorizia ed alla agricoltura.

Del primo abbiamo conoscenza per essere stato riprodotto, limitatamente a 36 articoli che ne fanno parte, da R. Di Tucci in *"La proprietà fondiaria in Sardegna dall'alto Medio Evo ai nostri giorni"*[61]. Disponiamo anche di una sua copia, messa gentilmente a disposizione dal dott. Enrico Asquer. Questa, se pure mutila in qualche parte, rispetto a quella riprodotta dal Di Tucci è più completa perché presenta un lungo preambolo e un *"inseratur"*, e contiene le firme dei cinque attori che stipularono il contratto davanti ai testimoni G. Battista Chico e G. Stefano Murgia.

Le Capitolazioni che si riproducono in questo lavoro, per i numerosi riferimenti che vi si fanno e per comodità di chi legge, sono quelle della copia di casa Asquer, completate nelle parti mancanti utilizzando il testo pubblicato dal Di Tucci[62].

Ancora invece non è stato possibile rinvenire tra gli atti consultati, nemmeno in copia, il documento così importante come l'atto di transazione. Conosciamo tuttavia i motivi che lo determinarono, ed i suoi contenuti si possono ricomporre, sia pure in linea di massima, sulla scorta di frequenti riferimenti che ad esso fanno numerosi altri documenti della pratica del riscatto del Feudo, come pure gli atti del successivo contenzioso apertosi tra Fluminimaggiore ed Iglesias per il Salto Gessa. Però il documento che consente di chiarire definitivamente le ragioni che portarono a tale transazione è quello relativo ad una vertenza tra i vassalli ed il Feudatario, i cui atti si trovano nell'Archivio di Stato di Cagliari, fra le Cause civili della Reale Udienza, Busta n. 458, Fascicolo 5.676.

[61] Le due versioni, perfettamente uguali nel contenuto, si differenziano nell'ortografia. Ad esempio la versione Di Tucci scrive Capitulaciones, se contractan, vellotta, llañjar, Flumini Major, Herbargiu, alconorque; l'altra Capitulassiones, se contrahen, bellotta, lleñar, Flumini Mayor, Herbarju, alconoque.

[62] Il Di Tucci li ha rinvenuti in Archivio di Stato, Cagliari, fra le sentenze della Reale Udienza.

La dura vertenza per le terre

La vertenza fu originata dalla interpretazione che il Visconte dava dei Capitoli 2, 25 e 34 dell'Atto di vassallaggio, che i villici consideravano non rispettosa degli accordi stipulati e restrittiva rispetto alle loro aspettative e convinzioni.

Il Capitolo 2 doveva mettere a disposizione della comunità tutti i territori, anche le montagne, adatti alla semina, con la limitazione che non si tagliassero i boschi di piante ghiandifere (*padenti de bellota o bellotares*), tra l'altro protetti da una precisa disposizione della Reale Pragmatica, Tit. XXXXII- Cap. III.

Queste terre erano dunque le vidazzoni che, come afferma il procuratore del Visconte in una nota dell'11 Settembre 1750, erano costituite dalla somma dei 20 starelli dati per ciascun vassallo. Esse dovevano servire tutta la comunità per le coltivazioni ed il pascolo (*paberile*) ad anni alterni, e pur avendo sulla carta un'estensione che si avvicinava ai 1.000 starelli, solo 350 potevano essere effettivamente coltivati anche se non assicuravano raccolti soddisfacenti[63].

Il Capitolo 25 prometteva per ogni vassallo 20 starelli di terreno per la coltivazione dei cereali, ribadendo la concessione di terreno, annunciata nel Capitolo 2, ad uso esclusivo di ciascuno per fabbricare casa con ampio piazzale, per vigne, orti, giardini e chiusi.

Il Capitolo 34 doveva essere la felice conclusione delle altre disposizioni, e perciò i vassalli potevano pensare veramente ad un futuro di prosperità. Prometteva infatti ulteriori concessioni di terra sia per i fondatori che per i nuovi arrivati. Bastava chiederla e, previo sopralluogo effettuato da una commissione di cinque esperti, il Visconte avrebbe dato il consenso di chiuderla e di disboscarla, purché naturalmente ciò non tornasse a detrimento di altri e del proprio patrimonio. Concorrendo però tutte le circostanze favorevoli, lo scrivano di Curia avrebbe steso e consegnato l'atto della concessione.

I coloni che lasciarono le loro terre d'origine per trasferirsi nei salti fluminesi credettero a quei tre articoli come a tre versicoli della Bibbia perché sembravano segnare l'inizio di una nuova vita fatta di lavoro duro, sì, ma col premio di un sicuro benessere. Non poteva far loro ombra nemmeno il Capitolo 27 che dava la possibilità al Visconte di appaltare a forestieri i territori in sovrappiù, una volta sistemati i vassalli, né gli altri che fissavano i tributi feudali.

[63] Su questo calcolo vedi la dichiarazione fatta dal Consiglio Comunitativo del villaggio davanti all'Intendente provinciale d'Iglesias Cao a margine della pratica per il riscatto del Feudo.
Al momento della costituzione del villaggio le vidazzoni erano certamente molto inferiori a 1.000 starelli essendo questa l'estensione delle stesse dopo che al paese furono assegnate nuove terre a seguito della transazione del 1754.

Nella loro terra d'origine essi erano stati dei nullatenenti, dei diseredati, e la possibilità di disporre di terre abbondanti e fertili, così speravano, da dissodare e da coltivare in proprio aveva fatto intravvedere prospettive allettanti per un futuro meno precario e più sereno.

Invece non andò proprio così. Il Visconte, che conosceva bene le sue terre, attirò i coloni con le promesse dei Capitoli di vassallaggio, ma quando si passò alla distribuzione delle aree da destinare ai vari usi agricoli, si verificò che, essendo i boschi di ghiandifere intoccabili, il resto del territorio era quasi tutto scarsamente fertile, per essere in buona parte roccioso, sabbioso e acquitrinoso. Si designò la terra che c'era e com'era, tra l'altro in misura molto inferiore ai 20 starelli promessi nel Capitolo 25. Nella citata nota del Settembre 1750[64] il procuratore del Visconte scrisse che il Barone non poteva conoscere l'effettiva estensione della terra disponibile per i coloni e che si diedero *"las tierras que no pueden haver sido mas que las que entonces se hallavan aptas para labrar, y para ser vidazonis"*. Le terre date, cioè, non potevano essere state più di quelle che allora si trovarono idonee alla semina nelle vidazzoni.

Per questa ragione, subito dopo il primo insediamento si ebbero lamentele, rimostranze, talvolta ritorsioni, numerose vertenze giudiziarie, condanne. Il Visconte, alle richieste dei vassalli che pretendevano il rispetto del Concordato, tenne un atteggiamento da Feudatario: quelle erano le terre, prendere o lasciare. I coloni presero, non essendo in grado di lasciare il poco che sul momento veniva loro offerto e mettendo da parte speranze e illusioni, senza pensare che la popolazione del villaggio sarebbe cresciuta per il naturale incremento dovuto alle nascite e per l'arrivo di nuovi coloni, pur essi diseredati, ma animati dalla volontà di crearsi uno spazio in un territorio che già si era rivelato stretto ai primi venuti, ma che agli uni e agli altri era sembrato come una terra promessa. Il Visconte, incurante che la terra non fosse sufficiente per tutti, non si opponeva a questi nuovi venuti che gli assicuravano i diritti del feudo, della gallina e dominicali, e che erano potenziali affittuari delle sue terre sia per il pascolo che per l'agricoltura.

Si trovarono in contrasto due volontà, due interessi, due necessità. Da una parte i vassalli, provenienti in maggior parte dal Campidano, i quali avevano una vocazione prevalentemente contadina, che portarono le loro esperienze di contadini e che contadini volevano restare, assillati dall'oggettiva necessità di poter disporre di terre sufficienti per procurarsi il necessario per vivere. Dall'altra il Feudatario, che dal Feudo si aspettava notevoli rendite appaltando i pascoli dei suoi salti. Considerando le cose dal suo punto di vista, si può comprendere la sua volontà di destinare al lavoro dei campi poche e poco estese aree, perché su queste i vassalli pagavano leggeri tri-

[64] Archivio di Stato - Cagliari - Reale Udienza, Cause civili.

buti, come il terratico, la tassa quasi irrilevante sulla produzione del vino, e quelle quasi simboliche sul miele e sugli orti, per cui non c'era interesse a incrementare l'agricoltura.

Per contro l'allevamento del bestiame era gravato da numerosi e pesanti tributi.

La mancata applicazione dei Capitoli 2, 25 e 34 generò un diffuso stato di insoddisfazione, di contrarietà, di malessere e di rancore che, pur nello stato di impotenza in cui si trovavano i vassalli, li indusse a ribellarsi e a tentare di prendere autonomamente quanto loro spettava e non era stato concesso.

Queste essendo le precarie condizioni esistenziali del villaggio, i vassalli dovettero affrontare non pochi problemi di convivenza e di sopravvivenza. La vita non vi era facile per nessuno, nemmeno per i primi coloni che si erano trovati nella imbarazzante, ma prevedibile condizione di dover fare i conti con la terra ingrata, con i figli adulti che, emancipandosi, pretendevano di lavorare in proprio per cui le terre dei padri andavano frazionandosi, mentre le vidazzoni, nella loro dimensione sempre eguale, divenivano sempre più piccole per un numero sempre più grande di persone. A ciò si aggiungano i nuovi venuti che, non riuscendo ad avere come i primi arrivati terre proprie e la libera disponibilità delle vidazzoni, costituivano un elemento di turbativa, e con la loro miseria rendevano squallida la già triste esistenza del villaggio. La necessità di terra era una necessità comune. Quindi si può spiegare come, dopo aver chiesto al Feudatario di aumentarne la dotazione comunale in base al numero effettivo dei vassalli e nel rispetto del Capitolo 34, molti coloni furono d'accordo che si facesse ricorso alla sottrazione al bosco ed all'allevamento di aree da destinare all'agricoltura.

Il mezzo più comune era l'incendio, nonostante le leggi comminassero severe pene contro i singoli e le comunità (con l'istituto dell'*incarica*) che si rendessero colpevoli di tale reato. L'incendio aveva il vantaggio di essere sbrigativo nel far piazza pulita, poteva essere appiccato restando ignoti gli autori, e metteva tutti di fronte al fatto compiuto. Il ricorso all'incendio per distruggere i boschi era per loro giustificato dal fatto che, siccome le aree agricole erano modeste, la loro estensione aumentava, e così il Feudatario non avrebbe potuto negarle con la scusa che non erano disponibili!

I contrasti iniziarono subito dopo il primo insediamento, se è vero che il villaggio fu citato in giudizio per danni da incendio già nel 1719, 15 anni appena dopo la stipula dell'Atto di vassallaggio, quando erano dunque ancora vivi, presumibilmente in maggioranza, i primi popolatori. Per lo stesso reato furono citati i vassalli nel 1743, nel 1746 e nel 1747, in concomitanza dell'erezione del Feudo in Viscontado.

In quest'ultimo anno circa la metà delle forse produttive del villagio era costituita da 113 vassalli, i quali non erano in condizione di *"labrar ni un grano por falta de territorio"* (non avevano terreno nemmeno per seminarvi un solo chicco di grano). Né d'altra parte, come s'è detto, il nucleo dei vassalli

discendenti diretti dei primi coloni, poteva consentirsi atti di generosità con i fratelli più sfortunati, perché anch'esso *"labra menos de lo que por sus fuerças puede"* (coltiva assai meno di quel che consentirebbero le sue capacità). Ci fu chi propose di occupare alcune terre che il Visconte aveva deciso di destinare al pascolo, e presto si trovò l'accordo per incendiarle, dissodarle e seminarle. Così, senza chiedere il permesso al Visconte, che comunque lo avrebbe negato, presero per sé le montagne di *Genna Moiçça* (Genna Moitza), *Merfi, Corti Zinnigas* (Coa Zinnigas), *Santa Lucia, Piscina Morta, Riu Saoy*, località non certo fertili dalle quali tuttavia si sperava di ricavare un buon raccolto, almeno per qualche anno. La speranza andò subito delusa perché Don Gavino Asquer, che amministrava il Feudo per conto del padre Don Francesco, allora residente a Sassari, dispose che la Curia del villaggio procedesse con processi sommari all'immediato sequestro del raccolto.

Il provvedimento, cui si accompagnò una denuncia davanti alla Reale Udienza, era di estrema severità, e doveva servire a dissuadere i vassalli dal coltivare terre che il Feudatario aveva destinate al pascolo.

Ciononostante, fondando la loro ragione sullo stato di necessità, i vassalli decisero di preparare quelle stesse terre per la semina anche nel 1748, convinti che Don Gavino si fosse appagato col sequestro operato precedentemente. Invece, quando ormai i terreni erano pronti, l'irriducibile amministratore ordinò alla Curia locale di comunicare che era sua ferma volontà di opporsi, per allora e per sempre, alla coltivazione di quelle e di altre terre vietate.

Il 5 Ottobre infatti Antiogo Forresu, *"pregonero publico"*, accompagnato dai testimoni Francisco Pisanu, Pitanu Melis, Antiogo Figus e Ignacio Serra, passando *"por todos los lugares publicos acostumbrados en esta villa, a son de atabal, y en alta e intelegible vos"* (per tutti i luoghi pubblici dov'era solito passare, a suon di tamburo e con voce alta e ben comprensibile), riferì del divieto del Visconte e della sicura pena cui andavano incontro i contravventori, cioè il sequestro del raccolto e la denuncia.

La comunità, senza indugio per non perdere quell'anno la possibilità di seminare e perché non si vanificasse il lavoro già fatto, incaricò come proprio difensore, prima in via informale, poi ufficialmente, il procuratore Francesco Pirella di Cagliari, per essere rappresentata davanti alla Reale Udienza. Alla quale si chiese immediatamente che il divieto fosse dichiarato nullo perché immotivato e chiaramente in contrasto sia con la promessa assegnazione di una sufficiente dotazione comunale, sia con le usanze, sia infine con la legge municipale e con la Reale Pragmatica, le quali imponevano che ai vassalli fosse garantita dai Feudatari tutta la terra di cui necessitavano. Si chiese inoltre di effettuare un sopralluogo delle terre vietate per verificare se erano coltivabili o no.

Assieme al ricorso fu presentata una *"lista de los vassallos que no tienen*

tierras", la quale comprendeva: Antonio Arriola, Me. Francisco Figus, Amadori Crucas, Francisco Arriola, Salvador Aru, Pedro Escanu, Antonio Lampis de Diego, Antonio Lampis de Santoru, Francisco Antonio Marras, Antiogo Pilony, Joseph Belu, Joseph Porchedda, Batista Pinna, Antiogo Fidalis, Antorangel (sic) Foddy, Juan Maria Melis, Antonio Melis, Pitanu Matzea grande, Antonio Matcea, Efis Lampis, Antiogo Angioni, Jaime Mara, Juan Antonio Puxeddu, Mestre Francisco Angel Boy, Ignacio Matcea, Antonio Pau, Jaime Concas, Antonio Caddeo, Salvador Soddu, Antonio Aceny, Francisqueddu Sanna, Domini Atceni, Juan Vaca, Antonio Garau, Antiogo Pintus grande, Antiogo Pintus menor, Nicolas Puxeddu, Salvador Mereu, Joseph Cadeddu de Francisco, Antonio Pinna de Sisinio, Salvador Masala, Pedro Corria, Joseph Corria, Salvador Pau de Francisco, Francisco Calaresu, Antonio Joseph Liqueri, Antiogo Garau, Marco Liqueri, Antiogo Perra de Joseph, Antiogo Pinna, Joseph Eca, Antonio Pisanu Maurreddu, Pedro Deiana, Luis Atzori, Joseph Pisanu, Francisco Fanari, Pitanu Fenu, Quiqueddu Fenu, Francisco Puxeddu, Pedro Lampis, Joseph Lampis, Salvador Lampis de Lorenço, Sisinio Zuca, Antonio Casu grande, Juan Cara, Juan Chicu, Miguel Asuni, Gimilian Foxi, Pedro Floris, Antiogo Floris, Juan Colomo, Ignacio Usay, Miguel Tiddia, Antiogo Demuru, Miguel Cunyau, Ioseph Thomas, Nicolas Carta, Salvador Perra de Ignacio, Antiogo Joseph Perra, Juan Matcea, Antiogo Ignacio Puxeddu, Juan Antonio Puxeddu de Francisco, Ioseph Serra, Antiogo Carta, Antonio Figus, Francisco Antonio Nina, Antiogo Garau de Sisinio, Vinçente Eca, Sebastian Deana (sic), Francisco Melas, Sebastian Serra, Geronimo Serra, Pardincu Serra, Ignacio Melas, Francisco Melis, Quicu Iba, Batista Mereu, Pedro Frau, Antiogo Melis, Serbestu Fronja, Batista Foxi, Antiogo Tiddia, Antiogo Frachi, Salvador Arriola, Antonio Marreddu, Antonio Forresu, Pitanu Melis, Juan Maria Melis de Pitanu, Antiogo Nieddu, Lucas Serra, Nicolas Puxeddu.

Il ricorso fu presentato il 26 Ottobre[65] con la supplica di una *"pronta providencia"* che consentisse ai vassalli di *"poder labrar en los referidos lugares, y otros donde non hay padenti de bellota"*[66] ad indicare che nemmeno con le terre sulle quali il Visconte aveva posto il divieto i vassalli avevano aree sufficienti per una produzione agricola che coprisse il fabbisogno dell'intera popolazione.

In seguito, il 20.2.1749, dal Delegato di Giustizia fu convocata la congrega dei vassalli nel piazzale della Curia, com'era usanza, per conferire al Sindaco Benito Puddu i poteri necessari per trattare la materia oggetto della causa in corso e per ufficializzare la nomina del procuratore della comunità. Dal ver-

[65] Vedi Archivio di Stato - Ca- Reale Udienza, Cause civili.

[66] Chiesero un tempestivo provvedimento per poter lavorare subito le terre nominate ed anche altre prive di boschi di querce.

bale redatto dallo scrivano di Curia Benito Sanna risulta che si presentarono: Pedro Garau, Antiogo Rubiu, Diego Deydda, Jaime Macea, Antiogo Foddy, Antonio Casu grande, Antiogo Figus, Antiogo Riola, Pardamo Serra, Pitanu Macea, Francisco Perra, Antonio Mereu, Antonio Lampis, Salvador Aru, Joseph Serra, Antonio Amadori, Lazaro Figus, Francesco Fanari, Juan Antonio Lampis, Antonio Fenu, Me. Antiogo Frau, Joseph Perra, Pitanu Melis, Bauptista Mereu, Antiogo Melis, Antonio Figus, Bauptista Foxi, Pedro Sanna de Francisco, Pedro Escano, Pedro Frau, Antonio Muntangesu, Juan Colomo, Sebastian Serra, Antonio Lampis de Santoru, Pedro Sanna, Antonio Furresu, Antonio Serra, Antiogo Lepuri, Gavino Virddy (sic), Juan Maria Melis, Francisco Lampis, Antonio Ibba, Sisinio Pinna, Salvador Perra, Francisco Figus, Francisco Antonio Foxi, Pedro Milia, Santoru Lampis, Ignacio Perra, Antiogo Demuru, Pedro Floris, Alexandro Zuddas, Francisco Pisanu, Ephis Lampis, Antonio Pau, Antonio Marreddu, Pedro Puxeddu, Salvador Figus, Sebastian Muntangiesu, Juan Antonio Frongu, Salvador Manca, Miguel Tiddia, Bauptista Lampis, Juan Antiogo Sanna, Geronimo Serra, Pitanu Fenu, Francisco Macea, Salvador Pau, Antonio Pisanu de Nicolas, Antonio Riola, Francisco Antonio Marras, Thomas Lampis, Joaquin Esquirru, Antonio Pilony, Miguel Foxi, Antonio Pina (sic), Julian Pilony, Simon Pisano, Francisco Melis, Pedro Antiogo Deana, Antonio Joseph Perra, Pedro Furresu, Antiogo Sanna, Antiogo Furresu, Sebastian Porru, Joseph Marreddu, Nicolas Zucca, Antiogo Angel Zucca, Antonio Joseph Liqueri, Pedro Cara, Viçente Ecca, Juan Antonio Zuddas, Nicolas Sanna, Juan Corria, Joseph Lampis, Antonio Pina major, Francisco Riola, Salvador Pau, Joseph Uras, Francisco Pau grande, Joseph Cadeddu grande, Diego Demuru, Pedro Sanna grande, Sebastian Carta, Antonio Caddeo, Salvador Masala, Ignacio Serra, Antonio Pisano, Ignacio Usay, Francisco Antonio Nina, Francisco Pintore, Jaime Mara, Joseph Thomasu, Juan Pau, Miguel Cungiau, Salvador Pili, Ianuario Pau, Sebastian Madau, Ianuario Pau cabrero, Sisinio Zucca, Nicolas Pisano, Jaime Concas, Salvador Chicu, Antiogo Chicu, Ignacio Pau, Juan Antonio Foddy fonesu, Antiogo Ignacio Puxeddu, Ignacio Puxeddu, Nicolas Carta, y Antonio Melis.

La congrega vide riuniti 115 vassalli, 42 dei quali erano compresi nella lista dei senza terra. Gli altri 73 appartenevano alla categoria dei possessori che si adoperavano, assieme ai nullatenenti, per un'assegnazione di terre più giusta, che tenesse conto delle effettive necessità di tutte le famiglie e fosse in armonia con i Capitoli di vassallaggio.

Il 20 Settembre successivo Benito Puddu si recava a Cagliari dove, con atto redatto dal notaio Giovanni Antioco Aru, conferiva ufficialmente a Francesco Pirella i poteri di rappresentare in giudizio la comunità fluminese.

Il ricorso non ebbe un verdetto immediato, e la causa che ne seguì si protrasse nel tempo in una schermaglia di proposte, di proteste, di accuse, di

eccezioni e di non poche memorie davanti all'imperturbabile Reale Udienza.

Il procuratore delle cause del Viscontado, Giuseppe Piredda Lay, adottò una tattica dilatoria per impedire che quell'anno i vassalli potessero seminare le terre già pronte. Chiese ed ottenne di unificare la causa promossa dai vassalli con quella istruitasi ad iniziativa del Visconte per gli incendi del 1747. Trattenne presso di sé più del consentito gli atti della causa che si era fatto consegnare per prenderne visione, suscitando più volte le proteste del procuratore del villaggio.

Il procuratore Pirella esponeva le ragioni della comunità in note scritte del 5 Maggio e del 9 Ottobre 1749. Vi si diceva:

1) - le terre per le quali era stato chiesto il sopralluogo voluto dal Capitolo 34 prima dell'assegnazione delle stesse ai vassalli, non erano ricoperte di boschi;

2) - indipendentemente da ciò il Visconte era obbligato per il diritto comune e quello municipale a consegnare ai vassalli terre sufficienti per tutta la popolazione quando ve ne fossero disponibili. E che ve ne fossero disponibili lo dimostrava il fatto che il Visconte anziché assegnarle ai vassalli, come doveva, preferiva affittarle a forestieri ed era inoltre contrario al sopralluogo.

3) - I Capitoli 2, 25 e 34 erano tutti favorevoli ai vassalli perché vi si erano promesse tutte le montagne atte alla semina, 20 starelli di terra per ciascuno per formare le vidazzoni, possibilità di ulteriore assegnazione di terra sia ai fondatori che ai nuovi venuti. Il Visconte non aveva rispettato nessuna di quelle clausole obbligando la popolazione, nel frattempo cresciuta notevolmente di numero, a coltivare solo le terre che aveva dato all'atto della fondazione del villaggio, nemmeno nella misura prevista.

4) - Essendoci discordanza sulle terre da destinare alla semina, s'imponeva dunque la necessità di un immediato indispensabile sopralluogo, che il Visconte non voleva, per stabilire una volta per tutte quali fra le terre disponibili spettassero ai vassalli.

5) - Per tutte le ragioni sopra esposte le pene annunciate con il pregone dovevano essere dichiarate nulle.

La posizione del Visconte si rileva da due memorie del 7 Febbraio e del 22 Agosto 1749 rispettivamente, e si può così riassumere:

1) - È legittimo il pregone contro il quale hanno interposto opposizione i vassalli, perché gli stessi hanno occupato terre loro vietate del demanio baronale, per ridurle furtivamente a coltura mediante l'incendio, causando un notevole danno al Visconte che quelle terre appaltava con suo profitto agli allevatori;

2) - Il Visconte non ha mai ostacolato il lavoro agricolo, ma nel rispetto dei Capitoli di vassallaggio, ha concesso 20 starelli di terra per tutti i fondatori. I

quali, non soddisfatti di quanto avuto,"*con punible desprecio del Señor, no solo han ido sua sponte, y como dueños a desbocar, labrar, sin sabida ni permisso del Baron, si no tambien, se han atrevido a incendiar con arte los Bellotares*"[67].

Da questi boschi i Feudatari traevano non poco guadagno, al quale si doveva ora rinunciare in parte perché mancanti gli alberi ghiandiferi distrutti dall'incendio.

3) - Ai vassalli era stata promessa solo la terra disponibile senza danneggiare i boschi. Invece essi hanno "*destruido copioso numero de arboles frutiferos cortandoles no solo, horca, y pendon contra mente Pragmaticae*[68], *si no tambien incendiandolos, y destruyendolos vaditus*"[69].

Su queste terre pascolavano prima moltissimi branchi di maiali, ma anche ora vi possono pascolare molti animali, e dunque la loro destinazione è il pascolo da affittare o a forestieri o anche ai vassalli purché siano disposti a pagare per esse gli stessi affitti.

4) - La maggior colpa dei vassalli, oltre l'incendio e la distruzione dei boschi, sta nel fatto che si sono appropriati delle terre senza permesso e senza un preventivo accordo col Barone. La possibilità di coltivare nuove terre esiste solo in quanto si rispetti il Capitolo 34 del Concordato, cosa che i vassalli non hanno fatto pretendendo di occupare con la violenza terre che loro non spettano.

5) - Effettuare il richiesto sopralluogo non porta alcuna utilità ed è una perdita di tempo perché è stato già fatto subito dopo la distruzione dei boschi.

6) - È falso quanto afferma il procuratore dei vassalli, secondo cui non sarebbe stata effettuata la distribuzione delle terre. Di tale distribuzione c'è testimonianza nel "*libro de assiento o registro de division*" che non è stato allegato agli atti perché troppo voluminoso[70].

Il procuratore Pirella seguì la causa con molto impegno, ma fu il procuratore del Visconte ad ottenere il risultato che si attendeva dalla sua tattica dilatoria. Infatti, poiché la Reale Udienza non poté o non volle pronunciarsi in tempi brevi, i vassalli che avevano coltivato le terre vietate oltre ad essere denunciati, restarono senza il raccolto del 1748 e senza poter seminare per il raccolto del 1749. Perdurando questa situazione molti Fluminesi

[67] "Con punibile disprezzo del Signore, non solo sono andati di loro iniziativa e come se fossero loro i padroni, a disboscare e coltivare, all'insaputa e senza permesso del Barone, ma hanno anche avuto il coraggio di incendiare artatamente i boschi di querce".

[68] Vedi Reale Pragmatica, Titolo XXXXII cap. II.

[69] "Hanno distrutto un gran numero di alberi fruttiferi tagliando non solo tronchi e rami contro il disposto della Pragmatica, ma incendiandoli e distruggendoli dalle radici".

[70] Di questo registro non si ha altra notizia. Il Visconte non lo avrebbe presentato agli atti del processo perchè avrebbe aumentato notevolmente le spese processuali della parte avversa. In una causa nella quale erano in gioco importanti interessi, questa scusa è ridicola. E tuttavia la Reale Udienza non ne pretese la presentazione.

sarebbero stati obbligati a lasciare il villaggio o ad arrendersi alle pretese del Visconte. La fermezza fino allora dimostrata iniziò a incrinarsi quando alcuni fra i più bisognosi o più fragili nel carattere, si arresero davanti all'evidenza, che cioè era impossibile opporsi a chi era più forte di loro. La resa di alcuni non tarderà a determinare il crollo della resistenza generale di tutta la popolazione.

Il 31.10.1749 da parte di Diego Deidda, Santoru Lampis, Joseph Marreddu, Antonio Caddeo, Juan Antonio Frongu, Pedro Milia, Pitanu Melis, Juan Colomo, Sisinio Carta, Pedro Escano, Luis Atzory, Pedro Floris, Antonio Casu grande e Antonio Pisano d'Iglesias fu presentata al Visconte la richiesta, quasi una supplica, di stipulare un accordo perché potessero coltivare terre sino allora vietate. Nel caso non si fosse riusciti a trovare un accordo definitivo, chiesero che fosse loro consentito per quell'anno solamente di coltivare pagando l'affitto in uso nel villaggio ed in ragione dell'estensione di terra da ciascuno coltivata.

Il permesso fu concesso limitatamente alle località denominate Is Arrus, Is Sarmentus, Corti Cinigas (Coa Zinnigas), Sena de segua (S'Enna S'egua), Gena Moizza e Merfi, e ciascuno dichiarò dove e quanto intendeva coltivare. Furono escluse Santa Lucia, Piscina morta e Riu Saoy. Sulla scorta di tali dichiarazioni, il 20 dello stesso mese di Ottobre, il notaio Benito Sanna compilò la lista, che per comodità di lettura si riporta ridotta in tabella, dalla quale risulta il nome dei vassalli, quello delle località concesse e l'estensione della terra coltivata.

NOME	LOCALITÀ	STARELLI
Diego Deidda	Is Arrus	sinco quartos
Santoru Lampis	Is Arrus	dos estareles
Antonio Pisano	Is Arrus	tre quartos
Pedro Escano	Is Arrus	un estarel
Juan Antonio Frongu	Is Arrus	dos quartos
Ignacio Perra per suo figlio Salvatore	Is Arrus	dos quartos
Joseph Marreddu	Is Arrus	ses selemines
Luis Atzory	Is Sarmentus	tres quarras
Viçente Ecca	Is Sarmentus	tres quarras
Sebastian Madau con Francisco Melis	Is Sarmentus	sinco quarras
Franc. Madau de		

Franc. Antonio nina	Is Sarmentus	un quarto
Pedro Milia	Corti Cinigas	tres quarras
Antiogo Angioni con Miguel Cungiau	Corti Cinigas	tres quarras
Antiogo Angioni con Miguel Cungiau	Corti Cinigas	un quarto
Antonio Melis	Corti Cinigas	un estarel
Sebastian Porru	Corti Cinigas	tres quartos
Antonio Garau	Corti Cinigas	tres quarras
Juan Vacca	Corti Cinigas	tres quartos
Geronimo Serra	Sena S'egua	dos quartos
Juan Antonio Frongu	Sena S'egua	dos quartos
Salvador Pili	Sena S'egua	tres estareles
Salvador Pau Mazea	Sena S'egua	dos quartos
Sisinio Carta	Sena S'egua	quatro estareles
Antonio Casu grande	Sena S'egua	un estarel
Pedro Floris	Gena Moiza	tres quarras
Juan Colomo	Gena Moiza	tres quarras
Ant. Lampis de Diego	Gena Moiza	un quarto
Antonio Caddeo	Gena Moiza	un estarel
Joseph Caddeo	Gena Moiza	un estarel
Francisco Sarays	Gena Moiza	dos quartos
Ant. Lampis de Santoru	Gena Moiza	tres quartos
Sebastian Diana	Merfi	dos quartos
Ant.go Nieddu Frau	Merfi	un estarel
Antiogo Frau	Merfi	un estarel
Joseph Lampis	Merfi	un estarel
Pedro Milia con Salvatore Soddu	Merfi	un estarel
Antiogo Frachi	Merfi	un estarel
Rosa Fenu	Merfi	dos quartos
Quicu Pau	Merfi	dos quartos
Salvador Lampis	Merfi	un quarto
Sebastian Masala	Merfi	un quarto
Salvador Lampis	Merfi	un quarto

Questi vassalli ottennero gli appezzamenti indicati nella tabella con la clausola di renderli atti alla coltivazione, di coltivarli solo per quell'anno e di pagare il *"medio portargo* o *media portadia"*, essendo la portadia la quantità di cereale che si poteva seminare in un terreno. Dovendo quindi i vassalli pagare la mezza portadia, chi seminava uno starello di grano nella terra assegnata, era tenuto a versare due quarti di grano al Visconte dopo il raccolto (*"cada uno de lo que labrara respectivamente, se entiende que por cada estarel de tierra que labrara pagaran dos quartos de trigo"*)[71].

Naturalmente, siccome ogni vassallo aveva lui stesso dichiarato l'estensione della terra occupata, il Visconte si riservava il diritto di accertare la veridicità delle dichiarazioni in un momento successivo, mediante una commissione formata da cinque esperti, la quale doveva fare i dovuti sopralluoghi alla presenza degli interessati previo giuramento di operare con giustizia.

La sentenza della Reale Udienza

Il 5.6.1750 arrivò finalmente la sentenza della Reale Udienza, che la formulò come appresso:

"In hac appellationis instantia ad hanc Regiam Audientiam interpositae per Syndicum et procuratorem communitatis et vassallorum de Flumini Mayor conquerentem de gravamine illis illato per Curiam Baronalem, medio praeconio in dicto oppido publicato die 5. 8bris praeteriti anni 1748 inhibendo praedictis vassallis colere, et seminare territoria prohibita, excitata fuit controversia inter dictos vassallos et procuratorem causarum Viscecomittatus iam dictae villae, super eo nempe quod Vicecomes cogendus esset ad tenorem Capitulorum initorum tempore populationis memorati oppidi, sub die 22 Aprilis 1704 tam favore populantium, quam aliorum vassallorum qui postea accederent ad eamdem villam, et signanter Capitulo 2, et 25 concedere, et assignare cuilibet ex dictis vassallis viginti mensuras vulgo estareles terrae aratoriae, attento quod non fuit ita adimpletum cum fere medietas dictorum vassallorum, qui in notula exhibita leguntur descripti, actu careant territoriis ad seminandum neccessariis. Et praeterea contendunt dictos vassallos voluisse, absque incursu poenae, et nullo previo permissu Baronis, uti territoriis ad seminandum aptis, attenta etiam dispositione Regiae Pragmaticae, unde etiam fuisse gravatos processu constructo ex causa devastationis, et incendii immissi in aliqua portione montium in qua existebant arbores glandis, praesertim cum in dictis Capitulis, et signanter Capitulo 2 permissum reperiatur dictis vassallis etiam in montibus seminare, super qua controversia non re(ti)nuit dictus procurator causarum adsignanda esse territoria dictis vassallis indi-

[71] Le misure del grano in uso a Fluminimaggiore erano queste: estarel o starello, quarra (mezzo starello), quarto (un quarto di starello), quartucciu (un ottavo di starello), selemin o imbuto (un sedicesimo di starello).

gentis. Contendit tamen non posse, absque poenae incursu, territoria ad libitum apprehendere, nisi obtenta prius Baronis licentia, previa revisione concedenda, prout fuit expresse conventum Capitulo 34 ex praenarratis tempore populationis statutis, et multo minus ad hunc finem seminandi voluisse arbores fructiferas devastare et incendium immittere in montibus glandis contra prohibitionem expraessam tam in Regia Pragmatica quam in praenarratis Capitulis, unde iure merito contra delinquentes compilatus fuerit processus per Ministros Ordinarios, pro poenis debitis infligendis, licet etiam nulliter per eumdem Syndicum interpositus fuerit recursus potissimum cum ex intrumento exhibito rogato per Notarium Benedictum Sanna, sub die 20. 9mbris anni nuper effluxi, appareat quamplures ex vassallis eiusdem oppidi obtinuisse concessiones in dictis territoriis cum onere solvendi terraticum vulgo medio portasgo, ex eo quod hiusmodi territoria ab antea essent prohibita, nec esse locum praetendit revisioni efflagitatae per dictum Syndicum, haec enim erit petenda in eadem Curia Baronali, et exequenda ante concessionem terrarum faciendam illis qui reperiantur indigere, et quia mature perpensis omnibus a partibus deductis, ex toto processu resultantibus, facili negocio dignoscitur appellationem interpositam a relato praeconio uti a nullo gravamine, non procedere. Quoad vero alias controversias in hoc iudicio excitatas, indubium est Baronem teneri observare conventa in praelibatis Capitulis, et signanter assignare territoria ad seminandum apta cuicumque vassallo usque ad mensuram viginti modiorum, vulgo estareles, absque ullo onere terratici, vulgo portadia, o media portadia, in illis quae in actuali statu fuerint apta ad seminandum, previa tamen eiusdem Baronis licentia, et praecedenti revisione in Curia Baronali facienda, absque periudicio procedendi pro poenis incursis, contra devastatores, et incendiarios in dicta causa compilata cuius recursus ad Regium Criminalem Concilium ad quod spectat cognitio, erit remittendus.

Idcirco, et alias conclusionem in Regia Audientia sumptam insequendo, pronuntiamus, sententiamus, atque declaramus: appellationem interpositam per dictum Syndicum tamquam a nullo gravamine fore, atque esse reppellendam, partem succumbentem in expensis processualibus condemnando;

Quod alias vero controversias, pronuntiamus, sententiamus, atque declaramus praecitatum Egregium Viscecommittem dicti oppidi, ex territoriis quae actu sunt apta ad seminandum teneri assignare cuilibet ex praedictis vassallis concessionem ab eo expetenti, previa revisione in eadem Curia providenda, petiam terrae mensurae viginti modiorum, vulgo estareles, dummodo illa indigeat, eo quod alterius non obtinuerit, absque onere solvendi terraticum, vulgo portadia, vel media portadia, reservando ius illibatum eidem procuratori causarum in causa compilata, ob delicta devastationis et incendii, cuius recursus cognitio spectat ad Regium Concilium; prout sic cum praesenti rata omnia decernimus, neutram partium in expensis processualibus istius controversiae condemnando. Hanc non obstantibus" ecc.

(Nell'istanza di appello interposto presso questa Regia Udienza dal Sindaco e procuratore della comunità dei vassalli di Fluminimaggiore, per reclamare avverso il gravame loro imposto dalla Curia Baronale con pregone pubblico del 5.10. del trascorso anno 1748, col quale si proibiva ai vassalli di coltivare e seminare terre loro vietate, insorse controversia tra gli stessi vassalli e il procuratore delle cause del Viscontado proprio su ciò, che il Visconte fosse obbligato, a tenore dei Capitoli stipulati al momento del popolamento del villaggio medesimo, che fu il 22 Aprile del 1704, sia a favore dei popolatori che degli altri vassalli che fossero venuti successivamente. Specialmente in base ai capitoli 2 e 25 doveva il Visconte concedere e assegnare a qualunque vassallo 20 misure, comunemente dette starelli, di terra aratoria, atteso che così non fu fatto giacché quasi la metà dei vassalli elencati in una nota, che è stata presentata, è priva di fatto di terre necessarie per la semina. Inoltre contestano che i vassalli abbiano voluto, senza incorrere in pene e senza il preventivo permesso del Barone, utilizzare terre atte alla semina, atteso anche quanto prescrive la regia Pragmatica, per cui furono molestati mediante processo per devastazione ed incendio appiccato in alcune parti di monti coperti da piante ghiandifere, specialmente perché nei detti Capitoli, e segnatamente nel secondo, si trova il permesso per i vassalli di seminare anche nelle montagne.

A questo proposito il procuratore delle cause è del parere che non fosse obbligatorio assegnare terre ai vassalli che ne avessero bisogno, e contesta ancora che essi possano occupare a piacer loro le terre senza avere prima ottenuto il permesso del Barone e previo sopralluogo, come espressamente fu convenuto nel Capitolo 34 del già citato statuto del tempo del popolamento. Ancora meno, col proposito di seminare, potevano distruggere alberi fruttiferi e appiccare incendi nelle montagne ghiandifere contro il divieto espresso sia nella reale Pragmatica che nei citati Capitoli, per cui nel rispetto del diritto fu istruito contro i delinquenti un processo dai Ministri ordinari con lo scopo di infliggere le pene dovute, benché di esso sia stata chiesta la nullità da parte del medesimo Sindaco, specialmente perché da un atto redatto dal Notaio Benedetto Sanna il 20. 11. del trascorso anno risulti che moltissimi vassalli del villaggio hanno ottenuto concessioni in quei territori con l'onere di pagare il terratico, detto comunemente mezzo posdargo, perché questi territori in precedenza erano loro vietati. Né, secondo lui, vi è ragione di effettuare il sopralluogo preteso dal Sindaco: questo infatti dovrà essere chiesto nella Curia Baronale e dovrà essere effettuato prima di fare concessioni di terre a coloro che risulteranno averne bisogno.

E poiché dopo matura riflessione sopra tutti gli atti presentati dalle parti e dalle risultanze di tutto il processo facilmente si riconosce che l'appello interposto avverso il pregone non può portare all'annullamento del gravame;

che quanto poi alle altre controversie eccitate in questo giudizio, è indubbio che il barone sia tenuto a osservare quanto convenuto nei citati Capitoli, e

segnatamente ad assegnare terre aratorie a qualunque vassallo fino alla misura di 20 moggi, comunemente detti starelli, senza obbligo del terratico, ossia portadia o mezza portadia su quelle che attualmente sono in condizione di essere seminate, previo tuttavia il permesso del Barone ed il sopralluogo da farsi per conto della Curia Baronale, senza naturalmente interrompere il corso della giustizia, e la comminazione delle pene nei confronti dei devastatori e degli incendiari che risultano nella causa, il cui ricorso sarà trasmesso per competenza al Regio Criminale Consiglio.

Per questo, e per altre ragioni, seguendo la conclusione della Reale Udienza pronunciamo, sentenziamo e dichiariamo: il ricorso interposto dal Sindaco avverso il gravame imposto dal Visconte è da respingersi, con condanna alle spese processuali della parte soccombente.

Quanto alle altre controversie, pronunciamo, sentenziamo e dichiariamo che il citato Egregio Visconte del villaggio, relativamente ai territori atti alla semina, è tenuto ad assegnare a qualunque vassallo che ne faccia richiesta, previo sopralluogo da farsi dalla Curia, un appezzamento di terreno della misura di 20 moggi, comunemente detti starelli, purché ne abbia veramente bisogno per non averne ricevuto dell'altro, e senza l'obbligo di pagare il terratico, detto comunemente portadia o mezza portadia, salvo restando il diritto del procuratore delle cause rispetto alla causa istruita per i delitti di devastazione e d'incendio, il cui esame è di competenza del Regio Consiglio.

Con la presente sentenza decretiamo che tutte le questioni siano state giudicate. Non si condanna alcuna delle due parti alle spese processuali di questa seconda controversia).

In sintesi la Reale Udienza disponeva:

1) - che si intendeva respinto il ricorso di nullità presentato dal sindaco del villaggio avverso le misure punitive annunciate con il pregone del 5.10.1748, con la condanna del villaggio alle spese processuali relative a questa controversia. Il reato d'incendio e di devastazione accusato dal Visconte esulava tuttavia dalle competenze della Reale Udienza, e pertanto si rinviava al giudizio del Regio Criminale Consiglio.

2) - Il Visconte era tenuto a destinare a tutti i vassalli del villaggio che ne facessero richiesta, ma la cui necessità doveva essere comprovata, tutte le terre atte alla semina, previo sopralluogo delle stesse, nella misura di 20 starelli per ciascuno e senza l'obbligo per essi di pagare il diritto del terratico, fosse esso la portadia o la mezza portadia.

La sentenza lasciò insoddisfatte le parti, che non si fecero sfuggire alcuni elementi di contraddizione che la caratterizzavano. Infatti il procuratore del villaggio ragionò che se il Visconte era stato condannato ad assegnare al villaggio tutte le terre in quel momento atte alla semina, in ragione di 20 starelli per vassallo, e senza il corrispettivo del terratico, ciò significava che in pre-

cedenza il Visconte non aveva ottemperato ai suoi obblighi. Dunque se lui stesso con le sue inadempienze aveva provocato atti di reazione con devastazione ed incendi da parte di qualche vassallo, non era giusto che pagasse tutta la comunità, che non poteva badare all'incolumità dei boschi baronali, e che fosse rinviata al giudizio del Regio Criminale Consiglio l'accusa pendente che poteva concludersi con l'applicazione dell'incarica. Allo scorno si sarebbe aggiunto un danno gravissimo per tutta la popolazione del villaggio, una volta accertato da parte della Reale Udienza che tutta la controversia era stata originata dall'inosservanza dei Capitoli di vassallaggio e dall'indifferenza del Visconte verso la legge comune e la Reale Pragmatica.

Per converso il procuratore del Visconte osservò che se erano state accertate le responsabilità dei vassalli in relazione agli incendi e alle devastazioni; se per tali reati gli stessi vassalli erano stati condannati alle spese processuali; se tale controversia veniva affidata alla competenza del Regio Criminale Consiglio, era sorprendente il giudizio di condanna che obbligava il Visconte ad assegnare qualunque territorio fosse idoneo alla semina, anche se tale idoneità derivava da incendio e devastazione.

Entrambe le parti presentarono ricorso nel tentativo di modificare la sentenza a proprio favore. E intanto il tempo passava senza che nulla mutasse, mentre il villaggio continuava a soffrire la penuria di terre aratorie. L'accordo del 20 Novembre del 1749 non era stato rinnovato perché non furono trovate clausole di reciproca soddisfazione. Ma anche il suo rinnovo avrebbe risolto solo in minima parte i problemi. Si può anche pensare che sul mancato accordo abbia pesato il parere negativo della popolazione per il momento ancora decisa a tener duro sino alla sentenza dalla quale erano convinti di ottenere giustizia.

Questo atteggiamento finì per favorire la tattica del Visconte mirante a perdere tempo per costringere alla resa i vassalli, tenuto conto che in sede giudiziaria la controversia non trovava facile e immediata soluzione.

I sindaci del villaggio, Francisco Perra nel 1750 e Juan Antiogo Rubiu nel 1751, a dimostrazione che i vassalli erano compatti nel rivendicare il diritto alla terra, continuarono ad adoperarsi nei limiti delle loro modeste possibilità, nonostante la loro nomina fosse per statuto di esclusiva competenza del Visconte.

Risultati concreti non si ebbero nell'immediato e non se ne intravvedevano nemmeno nel lungo periodo. Il Visconte, che nel frattempo aveva sostituito il procuratore Piredda Lay con Sadorro (Saturnino) Corona, al fine di tirarla ancora per le lunghe, riprese a inviare note, osservazioni, precisazioni, richieste di rinvii, proteste, persino memorie interpretative dei Capitoli 2, 25 e 34, alle quali rispondeva puntualmente il procuratore del villaggio. Né la Reale Udienza riusciva o voleva venire a capo della questione.

Tra l'altro si rese necessario convocare ancora una volta la congrega dei vassalli perché il loro procuratore non poteva rappresentarli con i poteri che

gli erano stati conferiti dal sindaco dell'anno precedente. Bisognava prima concedere i poteri a Juan Antiogo Rubiu perché questi li concedesse allo stesso procuratore Pirella o ad un altro. La Reale Udienza voleva"*congreganda fore, praevio praeconio, et in forma solita, relatam communitatem ad exploranda maioris partis vota super eo an velint liti cedere, vel contendere ulterius in hoc iudicio supplicationis*".

Voleva cioè che mediante pregone e nel rispetto delle formalità in uso, fosse riunita la comunità dei vassalli per conoscere la volontà della maggior parte di essi, se volevano ritirarsi dalla controversia o, invece, proseguire nella causa da loro intentata.

L'assemblea si tenne Domenica 11 Luglio 1751. "*Muchiissimos vassallos, para non desir todos*", moltissimi vassalli, per non dire tutti, a voce alta e chiara espressero la volontà "*que se seguisse, y rematasse la causa*", che si continuasse ad oltranza sino alla conclusione della causa. Successe però un imprevisto: l'esito della risoluzione presa fu annullato per volontà del Delegato di Giustizia, ossia del Visconte, il quale affermò che il voto doveva essere segreto, con grande scandalo dei più perché un tale rito non era stato mai praticato nelle congreghe. Evidentemente il Visconte contava sulla stanchezza prodotta sui vassalli dalle lungaggini con cui si trascinava la vertenza, sulla discordia conseguente che aveva minato l'iniziale loro compattezza, sulla necessità dei più poveri, che avendo già dimostrato propensione ad arrendersi, non vedevano l'ora di finirla con quella storia, e sulla circostanza che nella massa non mancavano alcuni che, pieni di eccessivo rispetto e considerazione per l'autorità, spinti da servilismo, mancavano di zelo e di amore per il bene pubblico. Tutti questi elementi inducevano il Visconte a pensare che l'esito del voto popolare segreto gli sarebbe stato favorevole.

I fatti relativi al voto, sopra esposti, sono contenuti in un ricorso presentato dal procuratore del villaggio in data 13.7.1751. Questo ricorso è l'ultimo atto della pratica, che si conosce.

I fatti successivi sono tuttavia intuibili senza allontanarci troppo dall'effettivo loro svolgimento. La discordia serpeggiante tra i vassalli, presi per fame, determinò la fine della vertenza, per cui non fu necessaria altra sentenza della Reale Udienza. Non si conosce il verdetto pronunciato dal Regio Criminale Consiglio, se non per un accenno che se ne fa circa un secolo dopo in sede di presentazione degli atti del riscatto del Feudo.

Le due parti si accordarono nell'atto di transazione del 9 Gennaio 1754, sette anni dopo l'inizio della vertenza: il Visconte per non perdere la ricchezza dei suoi boschi continuamente minacciati dalla devastazione degli incendi; i vassalli per non morire di fame e per un ritorno alla concordia fra di loro.

La transazione modificò sostanzialmente la situazione in relazione all'assegnazione delle terre come si era andata configurando al momento della fondazione del villaggio.

Crebbe l'estensione delle vidazzoni con la consegna ai vassalli a titolo gratuito di Santa Lucia, Piscina Morta, S'Enna s'Egua, Genna Moitza, Riu Saoy, Is Arrus, Is Sarmentus, Merfi e Coa Zinigas, tutte località che avevano subito l'incendio, in alcune delle quali era stata autorizzata la semina con l'accordo del 20.11.1749. Per aumentare la produzione agricola furono concesse altre due vidazzoni di modesta estensione e qualità nel Salto Gessa, cioè Grugua e Su Spiritu Santu, ma col pagamento della portadia, e quindi con evidente disprezzo della norma allora vigente che imponeva ai Feudatari di assegnare a titolo gratuito le terre di cui i vassalli avevano bisogno.

Dal canto suo il Visconte ottenne dai vassalli il pagamento annuale di £ 875, a titolo di risarcimento dei danni subiti con l'incendio. Era la così detta *dirama comunale* che consisteva nel frazionamento fra i vassalli della somma dovuta al Barone, che il sindaco si curava di raccogliere e di portare sino a casa sua.

Fu così sanzionata da un accordo tra privati l'applicazione dell'incarica, istituto che colpiva le comunità quando non si scoprivano i responsabili di un delitto. In pratica il Visconte si assicurò un cospicuo censo perpetuo, sulla scia di quanto avevano fatto altri Feudatari, nonostante la legge ne facesse espresso divieto.

2 - Capitoli di vassallaggio di Flumini Mayor

Testo

En nombre de Dios, y de la Santissima trinidat, de como los nobles Don Ignassio Asquer, y Doña Leonora Asquer, y Gessa del presente Castillo de Caller , Señores utiles de los saltos de Gessa y Fluminy Mayor de una parte, y de otra las personas de Pedro Angel Serpi, Francisco Pinna, y Pedro Machoni notario publico todos de la villa de Terra arba, al presente en esta ciudat hallados attendiendo a la suplica que han echo a dichos nobles Señores en que quieren ser sus vassallos, y fundadores de la villa nueva de Flumini Mayor saltos, y territorios de dichos nobles Señores, y veiendo la utilidad que les resulta en haser dicha villa nueva en dicho salto, tanto por tener vassallos que esten en aquella han pautado por aumento, y guardia, y custodia de ello, y de la sementera, y labrança para aumento del bien bublico, y de dichos nobles Señores en provecho de su Patrimonio, y del aumento de dichos fundadores, y de mas vassallos que en adelante pueden morar en ella han conçertado por pauto expresso entre de ellos pauta pautados que han de observar inviolablemente in perpetuum los Capitulos siguientes que son en numero de trenta y sey.

Capitulassiones que se contrahen que se han de observar in perpetuum entre los vassallos nuevos que han de fundar la villa de Flumini Major los nobles

Señores de aquella que son hoy el noble Don Ignassio Asquer, y su muxer Doña Leonora Gessa, y Asquer con los fundadores de dicha villa que son las perçonas siguientes Pedro Angel Serpi, Francisco Pinna, y Pedro Machony notario todos de la villa de Terra Alba con los pautòs, y condissiones en los siguientes capitulos expressados que son los siguientes:

1. Primo - Se les concede sinco años de franquesa desde el dia que entraren a morar en dicha villa de Flumini Mayor.

2. Item - Se les permite para el uso de la agricultura, y labrança todas las montañas, y terretorios aptos para este ministerio como sean accomodadas para bidaçones excepto que no se talle ni corte padenti ninguno de bellota, y por lo proprio se les permite los terretorios para viñas, jardines, y huertas.

3. Item - Se les permite a los vassallos de Flumini Mayor que puedan lleñar francamente, como no sea de la prohibida en la Real Pragmatica, y en quanto al herbarjiu de otra jurisdission del mismo Señorio que no puedan entrar libremente; y entrando, no se les pueda acusar maquissia por los ministros que administraran, solos que luego hallado el ganado de estos vassallos, se de aviso al Señor para dar el remedio conveniente.

4. Item - Se les permite a los vassallos de Fluminy que por feudo paguen un ducaton que es sinquenta y seis sueldos cada vassallo.

5. Item - Se les permite que todos los vassallos de dies, y ocho años arriba pagaran el feudo, y el derecho dominical tenga, o no tenga bienes, raises.

6. Item - Pagaran de derecho de vino, por cada cuba de dosientos quartales calaritanos ocho sueldos, y de alli a baxo, la porrata segun la partida del vino, con obligassion que dentro los años de dicha franquesa haian de plantar viñas, jngerir olivos, y otras frutas baxo pena de veinte, y sinco libras al patrimonio del Señor.

7. Item - En caso que algun vassallo se vaia de dicha villa antes del tiempo de dicha franquesa, que sus bienes, y sitios queden por el Señor y el disponga ad libitum.

8. Item - Pagaran dichos vassallos una gallina cada uno todos los años al Señor con prebention que los que no huvieren gallina pagaran tres sueldos en dinero.

9. Item - Los prados, y bidaçones se regulen conforme derecho.

10. Item - Todos los vassallos pastores de cochinos pagaran el esbalbajio los cochinos de mardiedu de dies uno, y un pegus por cada señal a la curia esto es entre offiçial, y escrivano, declarase que quando iran a engordar a fuera pagaran solamente el medio esbalbajio.

11. Item - Se permite que los salarios de las causas, assi Civiles, como Criminales se dividan por jguales entre official y escrivano excepto las copias de las criminales que tocan al escrivano tantum, y lo demas se reparte.

12. Item - El offissial, y de mas ministros ordinarios no tengan que ver en los machelles, y tenturas que hisiere el Mayor de prado, y vassallo alguno no pueda acusar tentura solos al dicho Mayor de prado salvo las maquissias, de las que se continuare processo, y siendo domestico lo que se tenturare el amo sea obligado pagar al dicho Mayor, o ministro que lo tenturare un sueldo por cada cabessa a mas del daño, a la parte.

13. Item - Por el salario de las maquissias acusadas en prados, y bidaçones se regulara conforme a derecho.

14. Item - En razon de no entrar el ganado rude en la bidaçone, y estula asta quinze de Agosto se observara rigurosamente la disposission de la Real Pragmatica.

15. Item - En rason de no fulminarse processo de dies libras a baxo se observara la disposission de los pregones, y Real Pragmatica.

16. Item - El offiçial, y escrivano se nombrè al gusto del Señor como sea vassallo de dicha villa, y en caso de fundarse otra villa en otra jurisdission del Señor que la Curia siempre sea en dicha villa de Fluminy, y no haviendo perçona apta, y abonada en dicha villa el Señor lo nombre a su gusto de qualquiera parte que quisiere.

17. Item - En razon que siendo naturales del lugar el Offiçial, y escrivano que administraren y governaren justissia se viene a bien no paguen feudo, ni derecho Baronal, ni tan poco rendamiento de officialia, y escrivania.

18. Item - Se viene a bien que los vassallos de Fluminy puedan cortar maderas utiles, y provechosas para tejados, puentes, carros, y agricultura, libremente de cada genero de leña excepto enzina, y alconoque, y pino de lo que si quisieren cortar para lo que les hisiere menester pidiran lissencia al Señor, o al official que administrare en dicha villa con obligassion de dar cuenta el dicho offiçial al Señor luego despues cortado se entiende alconoque, y enzina solamente.

19. Item - Se aclara que en quanto el alamo se conservare una parte para uso proprio de los vassallos para quando les hisiere menester en lo demas se les permite que puedan cortar libremente tanto para uso proprio como para vender, en cuia madera, y enebro el Señor no pueda acordar a gente forestera.

20. Item - Los hijos descendientes de dichos vassallos, vengo a bien que puedan heredar los bienes paternales, y maternales desde el dia de la celebrassion del aucto de la possession como empero estos tales sucessores que assi han de suceder siendo de menor edat, y no quedando en dicha villa puedan vender los tales bienes a otros vassallos del mismo lugar, entiendese antes de los años de la franquesa, y assi bien acabada dicha franquesa puedan estos dueños los tales bienes alienar, vender, y donar a los mismos vassallos, y tocante de hipotecar, y enpeñar puedan tanto a los naturales, como a foresteros.

21. Item - En dicha villa se hara terna de tres hombres por la pasqua de Nativedat para Mayor, y el Señor nombrara uno de estos, quales sean de los mas habiles, el qual quedara obligado cobrar las rentas y los vassallos estaran obligados a la evicsion de las rentas entraren en su poder por quanto le abonan, y assi bien haran terna del Mayor de prado, Sindico, y de mas offissios que seran necessarios en un mismo dia.

22. Item - Pagaran los vassallos de dicha villa de Fluminy dies cherdas de paja entre todos, y la llevaran a la casa de corte de dicha villa, y tambien llevaran toda la leña necessaria todos los años asta la dicha casa de corte mientres el Señor estuviere en dicha villa, y no a otra parte.

23. Item - Quando algun vassallo haga olivar en dicho salto el Señor tendrà obligassion de hacer molino para moler las azcitunas, y se le pagara por cada veinte quartanas de azcite una con declarassion que ningun vassallo pueda hacer molino, ni pueda llevar azcitunas a otro molino.

24. Item - Cada vassallo quede obligado haser el Mandamiento Dominical conforme a la disposission de la Real Pragmatica.

25. Item - El Señor dara a todos los vassallos de dicha villa, esto es veinte estareles de tierras por cada vassallo de dicha villa para la labrança, territorio de fabricar casas con plassa conveniente, terretorio de plantar vignas, huertas, y jardines.

26. Item - Se les ha de señalar Prado de siddu, Prado de mindas, y dicho prado de siddu se labrara un año, y otro no a trigo, avas, y otros legumbres quando hisiere menester sin incurso de pena alguna.

27. Item - Lo de mas territorios de montañas, y saltos de dicha villa acomodados que sean los vassallos naturales los pueda el Señor dar a rendamiento a otros vassallos foristeros con condission que los naturales no queden molestados en sus territorios.

28. Item - Respecto de las encargas de qualquier delito se cometa, el Señor hase libres a los vassallos de Fluminy de la pena a el tocante de los delitos que se cometieren tanto dentro de la villa, como los que se cometieren dentro de los prados, vignas, serrados, y bidaçones de dicho lugar.

29. Item - De derecho de estula se pagara al Señor seis reales por cada señal de ovejas, y cochinos, siendo pastor a solas, y llegando a ser comun, y no siendo le pagara la porrata.

30. Item - Por derecho de carcellero pagaran un salemin de trigo cada vassallo, y por postigo dies callareses los naturales.

31. Item - Que el Mayor cobrado haia el feudo, y de mas derechos baronales sea obligado llevarlos al lugar donde estuviere el Señor por el mes de 8.bre todos los años.

32. Item - Adviertese que de todo el ganado que entraren tanto el mayor como el minor en dicho salto de Fluminy, excepto las hieguas pagaran deisde luego que entraren segun lo pautado, y la franquesa de sinco años se entiende tan solamente en el feudo.

33. Item - Se pagara por el esbalbajiu de ovejas, y cabras, a saber es por cada señal que llegue asta veinte, y sinco una oveja de mardiedu escogida, y de veinte, y sinco a sinquenta dos, y de sinquenta a setenta, y sinco tres, y de setenta, y sinco a çien quatro, y de çien en adelante no sean obligados pagar mas de las quatro, y el mismo se pagara de cada señal de cabras que es de la misma manera, y forma que pagan las ovejas, y de cada señal de vacas llegando a veinte, y sinco de mardiedu pagara una nodino de año, y de veinte, y sinco arriba no pagara mas dicho señal que es dicho nodino, y assi bien cada colmenar de avejas pagara al Señor de cada veinte pintas de miel una al Señor, y assi bien a lo Offiçial, y escrivano una pinta por cada colmenar se entiende por entreambos.

34. Item - Previenese que hecho el primer establessimiento, y designassion de todas las tierras para casas, labrança, vignas, jardines, serrados a los nuevos vassallos que vendran para fundar, morar, y habitar en la villa nueva del salto de Fluminy despues hecho el primer establessimiento, y desi-

gnassion de dichas tierras que qualquier vassallo que despues quisiere sacar, y desboscar nuevas tierras lo pidira al Señor quien dara el premisso, y decreto sin interes alguno, y dara orden a los ministros de dicha villa para que mediante sinco hombres agan revista del tal terretorio que pidiere, y constando no ser en perjuisio de tercero, ni de su patrimonio les concedera establissimiento, ressibiendo se los auctos por el escrivano de dicha villa.

35. Item - De los cochinos foristeros que entraren a engordar hecho que este el esbarbagiu se saldran fuera de las montañas, y quedara por los vassallos.

36. Item - Axibè se les concede a dichos vassallos todos los terminos que tiene el salto de Flumini Mayor que son las affrontassiones siguientes. Et primo de la punta de Monti Aru que confina la falda al mar vivo que es en dicho lugar, y de dicha punta sierra sierra a la serra de Figu de Jcy, y de alli sierra sierra asta Sa enna de Auru Meli las quales son a la parte de poniente que confina con Perdas Albas, Narochy asta San Estevan de Gurçù a saber es echando agua a la sierra a la parte, y salto de Fluminy es a dicho districto, y echando agua a las de mas nombradas toca al Marquesado de Quirra, y de dicha de Auru Meli sierra sierra a gena Frongia y salto nombrado Bega, y de alli sierra sierra al lugar dicho sa Letiar, y de alli sierra sierra a pranu Acheddu, y Conopy, y de alli a la punta de Perdu Marras sierra sierra finça su Ingurtuossu las quales affrontassiones son, y dan al viento tramontana, hechando agua alli toca a una parte a saltos de Fluminy, y a otra a saltos del Marquesado de Quirra; y de dicho lugar de su Ingurtossu a gena de Arena a bia de carru sierra sierra asta Monti Serradu de Pubusinu, y de alli sierra sierra a su Monti de sa Fulcanera, y de alli saltando el rio a gena de Argentu, y de alli sierra sierra a gena de Ruxi, y de alli sierra sierra a campu de Fa comprendiendo Su Enatzu de San Salvador, y de alli a la mar vivo las quales affrontassiones quedan a la parte de Levante echando agua a salto de Iglesia, y echando agua a esta parte toca a Fluminy, donde se funda la villa, y lo de mas a saltos de Antas salto de dichos nobles Señores, y a la parte del Surçitano a la mar asta la primera afrontassion de Monti Aru comprehendiendo a Buca Zaray a parte de dentro de dicho salto, entendiendose que todo lo que echa agua de las sierras nombradas, y affrontassiones suso dichas toca, y se esguarda a dichos saltos de Flumini Mayor.

***Inseratur** - Primieramente que los dichos Serpi, y de mas se iran dentro termino de dos meses contadores de hoy en adelante para la fundacion de dicha villa junto con dicho Noble Señor Asquer para signalarles las tierras, y de mas cosas expressadas en los sobredichos Capitulos para darles la possession de ellos en la misma conformidat que queda en aquellos expres-*

sada con promesa que hasen totos los sobredichos ad invicem que los sobredichos capitulos, y por lo que a cada uno de ellos toca, y se guarda que lo han de adimplir como se ha dicho sin dilassion, ni allegassion alguna en contrario, et alias con salario de procurador ultra los quales prometen vicissim rehaser, y restituir todos los daños, y gastos que pueden sobrevenir, y quieren, y consienten que la parte faente a aquellos sean creidos con su sola, y simple palabra, juramento, lo que desde aora ad invicem se defieren por pauto expresso, y por atender, y adimplir estas cosas ne obligan sus personas, y bienes, tan raises, como movientes los dichos fundadores tantum, y dichos nobles tantum sus bienes havidos, y para haver, renunciando a la ley, o derecho dissiendo que la dilassion del juramento antes de la prestassion de aquel se puede revocar, y no valer, y a toda firma de derecho, y a su proprio fuero, y al privilegio del fuero de dichos nobiles, y privilegio militar, y cartel de veinte, y seis dias a los cavalleres, y personas generosas acostumbrados, y sosmetiendose tando dichos Señores como los sobre dichos fundadores al fuero del Señor Visrey y Capitan General d'este reino y a la ley si convenerit segun que assi lo han firmado, y jurado en manos del infrascrito notario con escritura de terçio hoy que contamos 22 de Abril del año del nassimiento de Nuestro Señor Jesu Cristo de1704.

Doña Leonora Asquer y Gessa
Don Ignacio Asquer
Pera Angel Serpy
Francisco Pinna
Pedro Machoni Not.

Testigos son Juan Bauptista Chico, y Juan Estevan Murgia de la presente ciutat, y se firman
Juan Esteban Murgia
Juan Bauptista Chico

Testo tradotto

Nel nome di Dio e della Santissima Trinità, di come i nobili Don Ignazio Asquer e Donna Eleonora Asquer e Gessa, di questo Castello di Cagliari, signori utili dei salti di Gessa e Flumini Mayor da una parte, e dall'altra le persone di Pietro Angelo Serpi, Francesco Pinna e Pietro Maccioni, pubblico notaio, del villaggio di Terralba, trovatisi presenti oggi in questa città per dare seguito alla supplica che hanno rivolto a detti nobili signori, con la quale chiedono di essere loro vassalli e fondatori del nuovo villaggio di Flumini Mayor, nei salti e territori dei detti nobili signori. E vedendo il vantaggio che deriva

loro dal costituire questo nuovo villaggio in quel salto anche per tener vassalli che ci vivano, hanno preso accordi per la crescita, la guardia, la custodia del medesimo salto, della seminagione e del lavoro agricolo in generale per la crescita del bene della comunità e degli stessi nobili signori a profitto del loro Patrimonio e dell'accrescimento dei fondatori e degli altri vassalli che per l'innanzi potranno risiedere nel villaggio, hanno convenuto con accordo preso tra loro, dandosi delle regole pattuite, che in perpetuum osserveranno inviolabilmente i Capitoli seguenti, che sono in numero di trentasei.

Capitolazioni che si contraggono e che si dovranno osservare in perpetuo tra i nuovi vassalli che devono fondare il villaggio di Flumini Mayor, e i nobili Signori di quello, i quali attualmente sono il nobile Don Ignazio Asquer e sua moglie Donna Eleonora Asquer e Gessa con i fondatori di esso villaggio che sono le persone appresso indicate: Pietro Angelo Serpi, Francesco Pinna e Pietro Maccioni notaio, tutti del villaggio di Terralba, con patti e condizioni appresso specificati nei seguenti Capitoli:

1. - Si concedono loro cinque anni di franchigia dal giorno in cui inizieranno a risiedere nel villaggio di Flumini Mayor.

2. - Ai fini agricoli in generale e per il seminerio in particolare sono concesse a loro tutte le montagne e i territori adatti a quell'impiego quando saranno adattati a vidazzoni, purché non si tagli o distrugga alcun bosco di piante ghiandifere, mentre ad uso proprio si concedono loro terreni per vigne, giardini ed orti.

3. - Si concede ai vassalli di Flumini Mayor la facoltà di far gratuitamente legna, purché non sia di quella vietata nella Real Pragmatica. Quanto alla pastura di altra giurisdizione del medesimo Feudo, essi non potranno entrarvi liberamente, e qualora vi entrino non si potrà imputare loro machizia dai Ministri incaricati dell'amministrazione, solo che appena trovato il bestiame di questi vassalli se ne dovrà dare notizia al Signore che stabilirà il rimedio conveniente.

4. - Si concede ai vassalli di Flumini che per feudo paghino un ducatone, cioè l'equivalente di cinquantasei soldi per ciascun vassallo.

5. - Si concede che tutti i vassalli di diciotto anni compiuti pagheranno il feudo e il diritto dominicale, possiedano o meno beni immobili.

6. - Quanto al diritto del vino, per ogni botte di duecento quartari cagliaritani pagheranno otto soldi, mentre per quantità minori si pagherà una quo-

ta proporzionale, con l'obbligo che durante gli anni di franchigia debbano impiantare vigne, mettere a dimora olivi e altri alberi da frutta sotto pena di venticinque lire a favore del patrimonio del Signore.

7. - Nel caso in cui un vassallo abbandoni il villaggio prima del tempo stabilito per la franchigia, beni e terreni suoi resteranno al Signore che ne disporrà a piacer suo.

8. - Tutti gli anni i vassalli pagheranno una gallina ciascuno al Signore con l'avvertenza che quelli che non disporranno della gallina pagheranno tre soldi in denaro.

9. - I pascoli e le vidazzoni si regolano secondo il diritto.

10. - Tutti i vassalli allevatori di porci pagheranno l'esbalbagio dei porci di mardiedu in ragione di uno ogni dieci, e un pegus per ogni segno alla Curia, da dividersi cioè tra l'Ufficiale e lo scrivano. Si specifica che quando andranno ad ingrassarli fuori pagheranno l'esbalbagio solamente per metà.

11. - È concesso che i compensi per le cause sia civili che criminali si dividano in parti uguali tra Ufficiale e scrivano, eccettuati i compensi per le copie delle criminali che spettano solo allo scrivano, e il di più si divide.

12. - L'Ufficiale e gli altri ministri ordinari non dovranno occuparsi di macelli e di tenture che farà il Maggiore di Prato, e non potrà accusare di tentura nessun vassallo, compito che spetta solo al Maggiore di Prato, salvo le machizie di cui si continuerà il processo; ed essendo servitore la persona da tenturare, il padrone sia obbligato a pagare al Maggiore o ministro che lo ha tenturato un soldo per ogni capo e di più il danno alla parte che lo ha subito.

13. - Quanto al pagamento delle machizie accusate nei prati e nelle vidazzoni, ci si regolerà secondo il diritto.

14. - Si osserverà rigorosamente quanto dispone la Reale Pragmatica circa il divieto di far entrare il bestiame rude nella vidazzone e nella stoppia fino al quindici di Agosto.

15. - A motivo di non istruire processi per somme inferiori alle dieci lire, si osserverà quanto dispongono i pregoni e la Real Pragmatica.

16. - L'Ufficiale e lo scrivano saranno nominati secondo la volontà del Signore purché siano vassalli del villaggio, e in caso di fondazione di altro vil-

laggio in altra giurisdizione del Signore, la Curia risiederà sempre nel villaggio di Flumini; non trovandosi però persone idonee per capacità in questo villaggio, il Signore le nominerà a suo arbitrio di qualunque altra parte lui vorrà.

17. - Dal momento che sono naturali del posto l'Ufficiale e lo scrivano che amministreranno e governeranno la giustizia, è giusto che non paghino il feudo né diritto baronale e tanto meno appalto per l'incarico di ufficiale e di scrivano.

18. - Si conviene che i vassalli di Flumini possano tagliare legname da utilizzare vantaggiosamente per tettoie, ponti, carri e lavori agricoli, liberamente, da ogni genere di pianta eccetto lecci, sughere e pini. Se si desidera tagliare di questi alberi, per quello di cui avranno bisogno dovranno chiedere licenza al Signore o all'Ufficiale che amministrerà nel villaggio, con obbligo per l'Ufficiale di render conto al Signore subito dopo il taglio, solamente se si tratta di sughere e di lecci.

19. - Si chiarisce che per quanto riguarda i pioppi se ne riserverà una parte per uso proprio dei vassalli per quando ne avranno bisogno, per il di più si consente loro che possano tagliarne liberamente sia per uso proprio che per vendita, legname che, assieme al ginepro, il Signore non potrà concedere ai forestieri.

20. - Si conviene che i figli discendenti dei vassalli possano ereditare i beni paterni e materni dal giorno della stipula dell'atto di possesso. Nel caso però in cui questi tali che così devono succedere, siano di minore età, e non restino nel villaggio, potranno vendere quei beni ad altri vassalli del posto, si intende prima degli anni della franchigia. Cessata poi finalmente la franchigia, questi proprietari potranno alienare, vendere e donare tali beni agli stessi vassalli. Se però dovrà farsene ipoteca e impegno, potranno ipotecarli e impegnarli sia con i naturali che con i forestieri.

21. - Per la nomina del Maggiore si farà nel villaggio una terna di tre uomini in occasione della Pasqua della Natività, il Signore nominerà uno di questi, che saranno dei più abili, e l'eletto sarà obbligato a riscuotere i redditi, e i vassalli saranno obbligati al pagamento dei redditi che entreranno in loro possesso nella misura accertata, e così pure nello stesso giorno faranno una terna per il Maggiore di Prato, per il Sindaco e gli altri incarichi che saranno necessari.

22. - I vassalli del villaggio di Flumini pagheranno fra tutti dieci cerde di paglia che porteranno alla casa baronale del villaggio e inoltre tutti gli anni porteranno la legna necessaria sino alla casa baronale durante la permanenza del Signore nel villaggio, non altrove.

23. - Allorché qualche vassallo avrà costituito un oliveto in quel salto, il Signore avrà l'obbligo di costruire un frantoio per pigiare le olive, e il corrispettivo per lui sarà di una quartara d'olio per ogni venti, restando chiaro che nessun vassallo possa avere frantoio, né possa portare le olive ad altro molino.

24. - Ogni vassallo è obbligato ad eseguire il comandamento dominicale conformemente al disposto della Reale Pragmatica.

25. - Il Signore darà a tutti i vassalli del villaggio venti starelli di terra a ciascun vassallo del villaggio per il seminerio, terreno per costruire case con un conveniente piazzale, e terreni per impiantar vigne, orti e giardini.

26. - Sarà assegnato loro un Prato di Siddu, un Prato di Mindas, e detto Prato di Siddu si coltiverà ad anni alterni a grano, a fave e ad altri legumi quando sarà necessario, senza incorrere in pena alcuna.

27. - Le rimanenti terre delle Montagne e dei Salti, una volta sistemati i vassalli naturali, il Signore potrà darle in appalto ad altri vassalli forestieri alla condizione che i naturali non vengano molestati nel proprio territorio.

28. - Riguardo alle incariche derivanti da qualsivoglia delitto commesso, il Signore rende liberi i vassalli di Flumini dalla pena derivante dai delitti che si commettessero tanto dentro il villaggio, quanto da quelli che si commettessero dentro i prati, le vigne, i chiusi e le vidazzoni del posto.

29. - Relativamente al diritto di stoppia si pagherà al Signore sei reali per ogni segno di pecore e di porci quando il pastore è solo; se vi saranno più segni, in comune o no, si pagherà la quota in proporzione.

30. - Quanto al diritto del carceriere ogni vassallo pagherà un imbuto di grano, per il postiglione i naturali pagheranno dieci cagliaresi.

31. - Dopo che avrà riscosso il feudo e gli altri diritti baronali, il Maggiore sarà obbligato a portarli sul luogo dove risiede il Signore, tutti gli anni per il mese di Ottobre.

32. - Si fa notare che tutto il bestiame, tanto quello grosso che il minuto, il quale entrerà nel salto di Flumini, eccetto le cavalle, pagherà non appena entrato secondo il pattuito; la franchigia dei cinque anni si riferisce solo al feudo.

33. - Per l'esbalbagiu di pecore e capre si pagherà una pecora di mardiedu a scelta per ogni segno che arriva a venticinque; due da venticinque a

cinquanta; tre da cinquanta a settantacinque; quattro da settantacinque a cento. Da cento in su non saranno obbligati a pagarne più di quattro. Le stesse quantità per ogni segno di capre, nello stesso modo e nella stessa forma con cui pagano le pecore. Per ogni segno formato da venticinque vacche di mardiedu si pagherà un annodino di un anno; superate le venticinque detto segno non pagherà più di quell'annodino.

Inoltre ogni apiario pagherà al Signore, per ogni pinta di miele, una pinta al Signore; una pinta per ogni apiario anche all'Ufficiale e allo scrivano, da dividersi però fra entrambi.

34. - Si avverte che, ultimata la prima fondazione e una volta assegnate tutte le terre per case, seminerio, vigne, giardini e chiusi ai nuovi vassalli che verranno per la fondazione, per dimorare e abitare nel nuovo villaggio del salto di Flumini, ultimata la prima fondazione e assegnate le terre, se qualche vassallo vorrà in seguito disboscare nuove terre, lo chiederà al Signore che gliene darà permesso e decreto senza interesse e darà ordine ai ministri del villaggio affinché con il concorso di cinque uomini facciano una ricognizione del territorio richiesto e, risultando che non vi sarà pregiudizio a terzi né al Patrimonio baronale, concederà di stabilirvisi ricevendo gli atti necessari dallo scrivano del villaggio.

35. - Circa i porci dei forestieri che entreranno per ingrassare, finito che sia l'esbalbagiu usciranno dalle montagne, che resteranno a disposizione dei vassalli.

36. - Così pure si affidano ai vassalli tutti i territori entro i confini del salto di Flumini Mayor, i cui limiti sono i seguenti. Si inizia dalla Punta del Monte Aru un versante del quale confina col mare vivo del luogo; da detta Punta, serra serra, alla Serra de Figu de Jcy; da qui, serra serra, fino a Genna de Auru Meli: questi sono i limiti della parte di Ponente, che confina con Perdas Albas, Narucci fino a Santo Stefano di Gursù, cioè il versante di questa parte della serra è salto di Flumini e appartiene a questo distretto, il versante che dà agli altri terreni nominati spetta al Marchesato di Quirra. Da Auru Meli, serra serra, si va a Genna Frongia e al salto denominato Bega e da qui, serra serra, al luogo chiamato Sa Lettiar. Da qui, serra serra, a Pranu Acheddu e Ganoppi e da qui a Punta Perdu Marras, serra serra fino a Su Ingurtuossu: questi confini sono quelli che dànno al vento di Tramontana con un versante dalla parte dei salti di Flumini, mentre l'altro versante spetta ai salti del Marchesato di Quirra. Da questo luogo chiamato Ingurtossu si va a Genna de Arena per una carrareccia, serra serra, sino a Monti Serradu di Pubusinu; da qui, serra serra, a Monte Fulcanera; da qui, attraversato il fiume, si va a Genna Argentu; e da qui, serra serra, a Genna Gruxi; e da qui, serra serra, a Campu de Fa che com-

prende Su Enatzu di San Salvatore; e da qui al mare vivo. Questi confini sono a Levante con un versante che dà al salto di Iglesias, mentre il versante di questa parte spetta a Flumini, dove si fonda il villaggio: Il resto spetta ai Salti di Antas che appartengono ai nobili Signori e alla regione Sulcitana, lungo il mare e sino al primo confine di Monte Aru, comprendendo Bacu Sarai dentro quel Salto. Si intende che tutto ciò che versa acqua dalle serre nominate e confini sopra detti spetta e riguarda i salti di Flumini Mayor.

Inseratur, in primo luogo, che i detti Serpi e di più si recheranno entro due mesi da oggi in avanti per dare inizio alla fondazione del villaggio, assieme al nobile signore Asquer che assegnerà loro le terre e le altre cose di cui ai Capitoli anzi detti, che darà loro in possesso in conformità alle dichiarazioni contenute nei Capitoli, con la promessa che si fanno tutti vicendevolmente, e per ciò che ad ognuno di essi compete e riguarda, che l'adempiranno come si è detto senza dilazione né allegazione alcuna in contrario e alias con salario di procuratore. Oltre di che promettono vicendevolmente di riparare, con refusione, a tutti i danni e spese che possono sopravvenire, e chiedono e consentono di essere creduti sulla sola e semplice parola, con giuramento che sin da ora vicendevolmente si scambiano per patto espresso. E per rispettare e compiere ciò, vi si impegnano personalmente con le loro persone, con i beni tanto immobili che mobili, sia presenti che futuri, tanto i fondatori che i nobili signori, rinunciando alla legge o diritto comuni, i quali dicono che si può revocare perché inane il ricorso al giuramento prima che questo sia prestato.

Inoltre rinunciano al proprio foro e al privilegio del foro dei nobili, al privilegio militare, al cartello dei 26 giorni concessi ai cavalieri e alle persone nobili. E sottomettonsi tanto i nobili signori quanto i sopra detti fondatori al foro del Viceré e Capitano Generale di questo Regno. Rinunciano pure alla legge *si convenerit* secondo come hanno firmato e giurato nelle mani del sottoscritto notaio con scrittura di terzo, oggi 22 Aprile 1704 dalla Nascita di Nostro Signore Gesù Cristo.

Donna Eleonora Asquer e Gessa
Don Ignazio Asquer
Pietro Angelo Serpi
Francesco Pinna
Pietro Maccioni

Sono testimoni Giovanni Battista Chico e Giovanni Stefano Murgia i quali si sottoscrivono
Giovanni Stefano Murgia
Giovanni Battista Chico

Il riscatto del feudo

Al riscatto dei Feudi in Sardegna si arrivò in forza della convinzione che il regime feudale costituisse un ostacolo allo sviluppo civile delle popolazioni sarde. A quel regime soprattutto si imputava da tempo lo stato di arretratezza, anzi di primitività, dell'agricoltura che allora era lo specchio della condizione socio-economica dell'Isola. Da tale convincimento derivò la certezza che il miglioramento dell'agricoltura dovesse comportare come naturale conseguenza l'evoluzione sociale del popolo. Dunque occorreva rimuovere l'ostacolo, cioè il regime feudale.

In questo senso si espressero eminenti uomini di studio e di governo sia per convincimento personale sia, anche, per gli influssi di quel modernismo che dappertutto aleggiava per il diffondersi e l'affermarsi dei princìpi illuministici; in tal senso si mossero, sia pure con eccessiva prudenza, ed in ritardo rispetto ad analoghe iniziative prese in altre parti, i governanti piemontesi, che pure nel regime feudale vedevano, oltre i mali noti, un limite all'esercizio del potere monarchico in ordine all'organizzazione dello Stato in generale, ed in particolare all'amministrazione della giustizia ed all'ordinamento tributario.

Se pure distanziati nel tempo furono emanati dei provvedimenti mirati a porre un limite al potere ed ai conseguenti privilegi dei Feudatari.[72] Si ha però l'impressione che si volesse arrivare all'abolizione del feudalesimo per gradi, quasi si avesse timore di scontentare ed inimicarsi la classe nobiliare con un

[72] Tra le persone eminenti che si occuparono di cose sarde vanno ricordati: F. Gemelli, autore del noto "Rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento di sua agricoltura", libro considerato quasi un testo sacro, al quale fu data ampia diffusione e che faceva bella mostra di sé fra le carte da conservare nei Monti granatici; G. Cossu, cagliaritano, organizzatore dei Monti granatici e teorico della pastorizia stanziale e stabulare.

Tra i provvedimenti legislativi vanno ricordati l'istituzione dei Consigli Comunitativi, il divieto di sequestrare le bestie da lavoro dei contadini, il divieto di arrestare i contadini per questioni perseguibili solo civilmente, il ridimensionamento delle pretese nobiliari in materia di amministrazione della giustizia.

taglio netto rispetto al passato. Si nutrivano inoltre preoccupazioni per possibili incidenti diplomatici, ricordando la reazione minacciosa opposta all'intenzione di incamerare i Feudi dei Feudatari non residenti[73]. Infatti quando nel 1831 il re Carlo Alberto maturò la convinzione che i tempi offrissero tutte le opportunità per abolire i Feudi sardi, ci fu l'opposizione netta da parte dell'Austria che chiese il rispetto della convenzione del 1718[74].

Fu sufficiente questa presa di posizione per porre un freno ad una iniziativa che aveva avuto una lunga gestazione, aveva riscosso il consenso dei più ed era stata seguita con trepida attenzione ed attesa dalle popolazioni interessate.

Sembrava che i Sardi dovessero continuare a sottostare all'umile condizione di vassallaggio. Invece, sollecitato da più parti, il re si convinse che era una sua prerogativa concedere e revocare i Feudi, e che nessuno poteva ragionevolmente opporsi ai provvedimenti che avessero come fine il bene supremo del popolo.

1 - La carta reale del 19 Dicembre 1835

Da questa convinzione e da questi propositi nacque la Carta Reale del 19.12.1835, in cui non si parla però ancora con chiarezza di abolizione dei Feudi, ma *"del vivo e costante desiderio onde siamo animati di adoperarci per portare il Regno Nostro di Sardegna al grado di prosperità, a cui è chiamato dalla fertilità del suolo, dalla sua posizione geografica, e dalla buona e industriosa indole dei suoi abitanti"*.

Perciò, continua l'introduzione della Carta, *"abbiamo ravvisato necessario di avere, intorno alla qualità dei terreni, ed agli aggravi cui vanno soggetti, ben particolareggiate notizie, senza delle quali con troppa incertezza si procederebbe all'adozione dei provvedimenti atti a farci conseguire lo scopo, che Ci siamo proposto"*.

Sembra un decreto con cui si dispone un'indagine statistica sulle condizioni dei terreni feudali, per poter suggerire rimedi atti a migliorarle. Invece l'indagine si allarga ai diritti ed emolumenti che dai Feudi derivavano ai rispettivi Feudatari, nonché alle spese di amministrazione.

La conoscenza di questi dati, si dice nell'articolo 10 della Carta, avrebbe posto il re *"in grado di prendere in proposito quei provvedimenti, che la ragione dei tempi e le circostanze ci suggeriscono come più consentanei alla giustizia e meglio appropriati al bene dei nostri Sudditi"*.

[73] Era stato accantonato subito il proposito di incamerare i Feudi dei Feudatari non residenti, perché aveva suscitato l'immediata minacciosa reazione della Spagna.

[74] In tale convenzione, per cui il Piemonte riceveva la Sardegna dall'Austria, che a sua volta l'aveva avuta dalla Spagna nel 1713, veniva fissato il mantenimento dei privilegi feudali.

Con che venivano solennemente affermati quei principi ispiratori della Carta Reale dell'autonoma facoltà del re di concedere e togliere i Feudi nell'ambito del proprio Regno, e di abolirli se ciò corrispondeva ad un atto di giustizia a vantaggio delle popolazioni governate.

Senza che fosse apertamente dichiarata, l'abolizione del regime feudale fu comunque intuita e, per numerosi cenni, cosa ormai certa, sì che i Feudatari si comportarono di conseguenza in modo da trarre il maggior profitto possibile dalla perdita dei loro Feudi.

Resa pubblica dal viceré Montiglio con pregone 5 Gennaio 1836, la Carta Reale disponeva che ogni Feudatario, nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della stessa, dovesse presentare alla Segreteria della Regia Delegazione sui Feudi, espressamente istituita con la medesima Carta (art. 1), *"una consegna distinta, fedele ed esatta di tutti i beni, emolumenti, dritti, e redditi"* posseduti *"in dipendenza delle concessioni fatte dal regio demanio a titolo di Feudo od Allodio, di qualunque sorta essi siano, giurisdizionali, reali o misti, come pure di tutte le spese ed oneri"*.

Dovevano inoltre essere indicati (art. 6) i terreni posseduti dai Feudatari e per proprio conto coltivati; quelli da essi ridotti a chiusi, a oliveti o a fabbricati; la qualità e l'estensione dei terreni soggetti a prestazioni ed oneri feudali tenuti e coltivati dai villaggi; la qualità ed estensione dei terreni destinati al pascolo del bestiame domito dello stesso villaggio; la qualità ed estensione dei terreni aperti ed incolti lasciati al pascolo del bestiame rude.

Si dovevano anche indicare i diritti, gli usi e le consuetudini cui quei terreni erano soggetti, nonché la qualità ed estensione dei boschi posti ai margini dei territori assegnati ai villaggi, ed i diritti esercitati sugli stessi sia rispetto ai vassalli che ai forestieri.

L'articolo 7 chiedeva precise indicazioni sui *"vari dritti, sì reali che personali, che i Feudatari sogliono esigere dai vassalli, specificando la natura ed il titolo di ognuno di essi"* e quantificandoli anche approssimativamente. A parte si dovevano inoltre indicare quali oneri derivavano dall'amministrazione del Feudo e quali spese dalla riscossione dei diritti.

Il tutto doveva essere accompagnato da un quadro dei redditi dei quindici o dieci anni precedenti la pubblicazione della legge (art. 8)

Fu proprio la richiesta contenuta nell'articolo 7 che convinse una volta di più i Feudatari che i loro privilegi stavano per finire e che li indusse a presentare *"consegne"* gonfiate.

A tale espediente non si sottrasse il Visconte di Fluminimaggiore.

2 - La consegna del Viscontado

La consegna relativa al Viscontado di Fluminimaggiore, fu presentata, nel

rispetto del termine fissato, dall'Amministratore del Feudo Agostino Diaz, curatore dell'allora Visconte Francesco Asquer, che era minore d'età e non aveva dunque la capacità giuridica richiesta di porsi come controparte nella presentazione della documentazione riguardante il Feudo, preludio alla sua evizione. Il Diaz era cittadino di Cagliari, dove svolgeva le mansioni di Segretario dei Monti di Soccorso, e fu nominato curatore del minore Visconte con decreto della Reale Cancelleria del 2 Ottobre 1835 proprio in vista della ormai certa imminente perdita del Feudo.

Per mettere insieme la dichiarazione egli raccolse tutta la documentazione disponibile a partire dall'annata 1823/24 sino all'annata 1832/33.

Si tratta di una serie di elenchi in cui anno per anno sono indicati:

Per Fluminimaggiore:

• i vassalli paganti il diritto del ducatone e quello della gallina;

• i vassalli paganti i diritti relativi al pascolo del bestiame, pecore, capre e porci, nei terreni costituenti la dotazione del villaggio;

• i vassalli paganti il diritto di stoppia;

• i vassalli paganti il diritto sulla produzione del vino.

Per Gessa:

• i vassalli tenuti al pagamento del diritto del segno (era chiamato segno un branco di animali che avevano tutti lo stesso segno particolare di riconoscimento, quasi sempre all'orecchio, che indicava l'appartenenza ad uno stesso allevatore);

• i vassalli paganti il diritto di pascolo;

• i vassalli paganti il diritto di stoppia;

• i vassalli paganti il diritto sul formaggio;

• i vassalli paganti il diritto di semina, distinto a seconda che si effettuasse con l'aratro o con la zappa.

Altri documenti indicano i proventi del legname, altri ancora quelli derivati dall'amministrazione della giustizia.

Sono indicate poi le spese per il funzionamento della Curia, per le carceri, per la festa di S. Nicolò, per il chirurgo.

I dati esibiti erano relativi ad un arco di dieci anni, com'era consentito dall'Editto albertino, e non di quindici, perché, spiega l'Amministratore, benché amministrasse il Feudo da dodici anni, la riscossione del 1822/23 era stata curata dal suo predecessore[75] nell'incarico, mentre la riscossione dell'annata 1833/34 era ancora in corso, e dunque non poteva disporre della relativa documentazione.

[75] Il Marchese d'Arcais.

La dichiarazione si articola in sei fascicoli ed un fascicolo unico[76].

Il Feudo viene presentato come costituito dai villaggi di Fluminimaggiore e Gonnesa e dai salti di Gessa e di Rio Anguiddas, e denominato Viscontado di Fluminimaggiore e Gessa. Tale denominazione, come si è già visto, è impropria. Giova infatti ricordare che con le patenti del 14.9.1747 il Feudo fu eretto in Viscontado di Fluminimaggiore e gli Asquer divennero Visconti di Fluminimaggiore. Per cui ogni altra denominazione è inesatta ed arbitraria.

L'interesse del presente lavoro è però circoscritto alla parte che Fluminimaggiore, come villaggio, ha avuto nel riscatto del Feudo, e dunque si farà riferimento solo ai fascicoli riportanti le entrate e le spese relative a Fluminimaggiore, nonché al salto Gessa che era compreso nella sua giurisdizione. L'attenzione per Gonnesa e Riu Anguiddas sarà limitata all'essenziale, all'analisi cioè del Fascicolo Unico che è riassuntivo di tutte le entrate e di tutte le spese del Feudo, e di quegli altri elementi che consentono di conoscere il valore del Feudo nella sua globalità.

[76] Per agevolare il compito dei Feudatari era stato consegnato loro il modello di uno stampato diviso per fascicoli: 1) terreni feudali posseduti e coltivati per conto proprio del Feudatario; 2) terreni feudali tenuti e coltivati dagli abitanti del Comune; 3) dritti; 4) redditi; 5) spese ed oneri; 6) stato comune redditi d'anni quindici.

Fascicolo I della prima consegna

Il fascicolo primo è articolato in quattro parti:
- breve presentazione storica del Feudo;
- descrizione dei confini del distretto di Fluminimaggiore;
- elenco di tutti i beni dichiarati posseduti dal Visconte nel distretto di Fluminimaggiore;
- elenco dei terreni del Salto Gessa pur'essi ricadenti nella giurisdizione di Fluminimaggiore.

Sui contenuti del Fascicolo si osserva:

1 - Relazione storica

Relativamente alla presentazione storica, balza subito all'occhio il grossolano errore commesso dal Diaz, rispecchiante tuttavia una generale convinzione. Egli infatti afferma che il Feudo era stato concesso il 21.2.1421 a Nicolò Gessa col titolo di visconte, mentre è risaputo che il primo Feudatario della famiglia è Venittu Bisconti Gessa, che di Nicolò era il nonno, e che fu infeudato il 6.2.1421.

Quanto al titolo, esso è frutto di un clamoroso equivoco dovuto al fatto che il primo beneficiario della concessione feudale si chiamava Pisconti o Bisconti, cioè Visconti, per cui in alcuni documenti il cognome diventa titolo e Bisconti viene chiamato il Visconte Gessa. In effetti il titolo viene dalla traduzione in latino di tale cognome che nel documento della prima infeudazione diventa, al genitivo, vicecomitis. I Gessa, in un periodo in cui i nobili si presentavano con tanti titoli che non sarebbe stato sufficiente un normale biglietto da visita per contenerli tutti, non si sarebbero sottratti a quest'uso che serviva a tenere sempre vivo il prestigio del casato di appartenenza. Invece dai documenti ufficiali non risultano accompagnati dal titolo di visconte, ma vi appaiono semplicemente come mercanti, come bor-

ghesi di Villa di Chiese, come genericamente nobili e, a partire da Geronimo, come don, per quella abitudine degli Spagnoli prima e dei Piemontesi poi di vendere questo titolo che resero tanto inflazionato da fargli perdere l'originario significato e l'importanza sociale[77]. È vero invece che l'Imperatore Carlo V concesse alla famiglia Gessa, nella persona del citato Geronimo, con diploma del 6.10.1533, il privilegio delle armi gentilizie e una generica nobiltà progressiva che non includeva comunque il titolo di visconte.

Dice inoltre il Diaz che nel Feudo di Fluminimaggiore e Gessa le femmine potevano succedere nella titolarità della concessione, mentre già nel primo atto di infeudazione del 1421, come si è già visto, ed in una successiva sentenza del Supremo Consiglio d'Aragona dell'anno 1592, è espressamente dichiarata la non trasmissibilità in linea femminile, trattandosi di Feudo *"iuxta morem Italiae"*. Tant'è che sulla scorta di questi documenti lo stesso Feudo andò incontro alle vicende già narrate prima che ne diventasse signore il primo Francesco Asquer.

2 - I confini del distretto fluminese

Le notizie sui confini del Feudo nel suo complesso, ma anche relativamente al solo territorio ricadente sotto la giurisdizione di Fluminimaggiore, sono incerte ed approssimative. Si ha ragione di affermare che il Diaz non ne fosse bene a conoscenza e che presumesse di poter amministrare un territorio tanto vasto stando a Cagliari e confidando sulle informazioni, che sperava scrupolose, dei funzionari locali, sulla scia, del resto, del comportamento tenuto dagli amministratori precedenti.

A sua scusante si può dire che nemmeno i Feudatari avevano esatta conoscenza del loro Feudo ed entro quali precisi confini si esercitasse la loro signoria, giacché periodicamente erano impegnati in cause civili con i vicini per la necessità di dover continuamente precisare le linee di demarcazione dei rispettivi territori, dei quali non conoscevano esattamente nemmeno i nomi.

Quanto allo strumento del 22.4.1704, non è certo un esempio di chiarezza quando al Capitolo 36 si vogliono indicare i confini sia del Salto Gessa che del ricostituito villaggio, i quali sono invece descritti in modo incerto, farraginoso e approssimativo, ciò che sarà causa, come si vedrà, di non poche traversie per i futuri amministratori comunali fluminesi.

Così, a dare ragione a Don Ignazio, il confine settentrionale si faceva par-

[77] Sulle ragioni della corsa dei Sardi al titolo nobiliare, vedi C. F. Leprotti in "Cagioni dello spopolamento della Sardegna" Ed Fossataro, 1966.

tire dalla località Bacu Zaray, in prossimità di Piscinas, nell'attuale Costa verde, con una linea diretta a sud-est che passava per Monte Ara o Nara, *"que confina la falda al mar vivo que es en dicho lugar"*, il cui versante, cioé, confina direttamente col mare del luogo, e raggiungeva la località Figu de Icy (Conca de Figu?).

Da qui, con una deviazione ad angolo quasi retto, tale linea, senza alcun'altra indicazione, raggiungeva Genna de Auru Melis, (Arco di Signor Melis), che si trova sul contrafforte del Monte Linas, di fronte alla chiesa campestre di Santo Stefano di Gurzù, posta a nord in territorio del Marchesato di Quirra.

Ma questa linea era tutt'altro che condivisa e lungi dal rappresentare un confine certo. Forse esprimeva solo una convinzione di Donna Eleonora e di Don Ignazio, senza che, peraltro, fosse accettata dai confinanti. In un periodo in cui non esistevano atti con descrizioni particolareggiate né carte o mappe che riproducessero l'esatta positura e dimensione dei territori, le controversie tra confinanti e tra Feudatari erano molto frequenti. E là dove mancavano confini naturali o elementi certi di riferimento come pietre appositamente piantate (*mullonis*), cumuli di pietre (*murighinas*), muri, rocce, alberi, sorgenti, fiumi, era facile spostare i confini ed affermare il proprio diritto sui terreni inglobati. Questa operazione di pressione era ricorrente e, per la vastità delle aree sottratte, vistosa soprattutto negli estesi territori montagnosi dove non erano stabilmente insediate delle popolazioni ed il controllo era difficile per l'incuria dei Feudatari, per l'inaffidabilità dei loro ufficiali saltuari, per l'intraprendenza, non disgiunta a prepotenza, delle popolazioni e dei baroni del Feudo confinante.

A titolo indicativo si ripropongono alcune controversie che ebbero per oggetto territori sul confine settentrionale del distretto fluminese:

1) il documento 30 Ottobre 1206 chiude la vertenza fra i Giudici di Arborea e di Cagliari sul confine dei due Giudicati, avente come elemento principale il fiume e facendo riferimento a località che conservano ancora oggi l'antico nome, ad esempio Pedraba, Tinì, Pran'e uvara, Candiazzus, Suerci, Paui, Monti Nieddu, Buggerru;

2) le proteste di Ugone di Arborea per le frequenti incursioni nel suo territorio di Flumini Mayor da parte di minatori iglesienti che spingevano gli elementi di demarcazione del confine;

3) il contenzioso tra gli abitanti di Antas e villici di Flumini Mayor (anno 1336);

4) l'aspra e lunga lite che si accese tra il Marchese di Quirra e Don Geronimo, che rischiò di far perdere ai Gessa i diritti sull'intero distretto fluminese;

5) Don Ignazio Asquer chiamò in causa i paesi confinanti a motivo di alcune terre che pensava gli fossero state sottratte;

6) nel 1844 anche i Fluminesi iniziarono contro Arbus una causa nel tentativo di prendersi i terreni già pretesi da Don Ignazio, ma ne uscirono sconfitti per una sentenza che vietò loro non solo di coltivarvi, di pascolarvi e farvi legna, ma perfino di passarvi[78].

Ciò che ha indotto a pensare all'effettiva appartenenza al distretto fluminese dei terreni al di qua della linea tracciata nel capitolo 36 è un documento del 3 Ottobre 1583. Vi si legge che il Luogotenente Generale Don Miguel de Moncada dispose la costruzione di una torre di guardia *"nel Monte Ara, località Flum Major"*. Ma questa indicazione, assieme all'affermazione di Don Ignazio che probabilmente ne deriva, può aver risentito della grande confusione che a tutti i livelli si faceva allora sulla individuazione delle località delle estreme periferie, e inoltre cozza in primo luogo con le anteriori pretese del Marchese di Quirra e con il verdetto che successivamente diede ragione ad Arbus; secondariamente con quanto lo stesso Don Ignazio affermò nel citato Capitolo 36, e cioè che il confine da lui indicato lasciava fuori dal territorio fluminese Perda Arbas e Narucci che son ben al di qua di Monte Ara, e che è territorio fluminese quello delle montagne il cui versante meridionale *"getta acqua"* direttamente sulla valle di Fluminimaggiore, escludendo dunque tutto ciò che si trova al di là del crinale perchè appartenente al Marchese di Quirra.

Oltre a ciò si può ricordare che nelle vertenze per le terre aratorie condotte contro il Visconte, le richieste dei vassalli non si riferiscono a nessuna delle terre aratorie che si trovano oltre il confine attuale, e che avrebbero certamente chiesto se fossero stati certi della loro appartenenza al Feudo e alla giurisdizione del villaggio. Inoltre delle terre oggetto della controversia tra i due villaggi non si fa cenno in sede di *consegna* del Feudo.

Ciò posto, sembra più probabile, seguendo la linea dello spartiacque, che il confine settentrionale iniziasse effettivamente anche allora al di qua di Perdas Arbas nel punto denominato Punta sa guardia de is Turcus, e si dirigesse verso est passando per le quote geodetiche di Punta su Guardianu, Punta Mumullonis, Punta su Nuraxi, Cuccuru Cambara, Is Nieddoris sino ad arrivare a Cuccuru Idda e a S'Arcu di Signor Melis, punto dal quale inizia il confine orientale.

Restava così inglobato nel territorio del villaggio tutto il comprensorio attorno a Cabu de Figus, la zona di Fanacci, quella di S'Arromadori sino a

[78] Dopo il riscatto del Feudo, mancata a sud la disponibilità della vasta area del Salto Gessa, in cui i Fluminesi vennero considerati dei "forestieri" dall'amministrazione del demanio, venne loro quasi spontaneo di rifarsi con i terreni al confine settentrionale. Tanto più che, a loro dire, pagavano per essi le relative imposte. Chiesero la restituzione di un vasto territorio il cui confine in linea retta toccava Monte Ara, Monte Tinacci, Serra Longa, Crabulazzeddu, Crabulazzu, S. Stefano e Cuccuru Idda. In questo modo risultavano appartenere ai Fluminesi località come Bidderdi, Gragonti, Gennamari, Ingurtosu, Bau, Scivu, Narucci e tutta la costa da Piscinas a Portisceddu. Davanti all'opposizione di Arbus proposero soluzioni alternative con più miti pretese.

Merfi, che si trova a ridosso di Cuccuru Cambara, e il vasto bacino imbrifero che convoglia le acque nel Rio Bega.

• I confini orientali erano segnati da una linea che muovendo da S'Arcu di Signor Melis proseguiva in direzione sud per Perdu Cara e Planucceddu, toccava la zona detta Ingurtosu o Ingurtioxiu (Ingurtosu, Ingurtioxiu, Ingurtiossu, avvoltoio degli agnelli, grifone sardo, che ha dato il nome alla località dove era stanziale sino agli anni Cinquanta), che si trova a ridosso di S'Acqua de is Prunas, e proseguiva sino ad Arenas.

Da altri documenti sappiamo che territori che si trovano lungo e all'interno di tale linea di confine erano compresi sicuramente nella giurisdizione di Fluminimaggiore: Mairu, Santa Vittoria, Ganoppi, Is Abiois, Bau Porcus, Zenneru, Bolentino, Genn'e Carrus, Monti Serrau, Pitzianti, Baueddu, Campu Spina. All'interno di questa linea era posto anche il territorio intorno a Malacalzetta che successivamente fu assegnato alla giurisdizione di Iglesias.

• I confini meridionali sono quelli indicati con ancor minor precisione perché meno precisa si fa la linea naturale di demarcazione, del che risente anche la descrizione che se ne fa nel Capitolo 36. Ci soccorre nel delinearli il verbale redatto da una commissione appositamente nominata per delimitare il Salto Gessa compreso fra i territori di Domusnovas, Iglesias, Gonnesa e Fluminimaggiore.

La commissione, presieduta dall'avvocato Gaetano Melis per delega del Governo, si trasferì sul territorio per una ricognizione dei luoghi che durò dal 3 al 6 Giugno del 1845, presenti il Consiglio Comunale di Fluminimaggiore ed i rappresentanti degli altri Comuni interessati. Tale delimitazione ricalcava una precedente fissata dai Fluminesi e dagli Iglesienti, e fu approvata da tutti, anche perché era stata fatta sulla base di indicazioni di numerosi esperti e su conoscenze certe che le parti avevano da tempo *immemoriale*. Nelle varie quote di riferimento furono rilevati gli elementi di termine esistenti e dove questi mancavano ne furono posti di nuovi.

Il confine partiva da Arcu Tinì (Arcu sa Mena), e passava per Campu Spina, Campu Erixi, Arcu Genna Magusa, Cuccuru Contu, Argiola Pau, (tra la sponda sud del Lago Corsi e Punta Gennarta), Cannoni de su Sambucu de sa Isa (sorgente), Margini Arrubiu, Cuccuru Boi, Tuvu Mannu, Punta Scorra, S'Arcu de sa Gruxi, S'Arcu de Genna sa Murta, S'Arcu de Berbegasciu, Corona de is Seddas, Punta Corru Cerbu, Mare, Porto Masullas (Masua, compreso lo scoglio denominato Conca su Paranu), Portu Sciusciau, Cala Domestica, Buggerru (Scaffoni de Buggerru), Marfidanu, Perda Carcinada, S'Arcu sa Gruxi, Sa Femina Morta, Punta S'Olu, Su Sueci, Conca de Modditzi, Su Gallesu, Sa Conca s'Omu, Pitzus de is Ominis, S'Arcu Tinì.

• Il confine occidentale seguiva da sud a nord la costa da Masua sino a Perdas Arbas.

Il segmento del confine meridionale che partendo da Scaffoni di Buggerru torna verso oriente sino a S'Arcu Tinì costituiva il confine tra il territorio comunale di Fluminimaggiore e il Salto Gessa.

Questi erano all'incirca i confini del territorio posto sotto la giurisdizione di Fluminimaggiore: una linea di forma quasi quadrangolare di circa 200 miglia, a percorrere la quale si impiegavano circa 60 ore, come ci informa l'Amministratore Diaz.

Lo stesso Diaz, che non aveva dimestichezza con la rosa dei venti, riconosce che *"li limiti di detti amplissimi terreni sono per levante (!) con terreni della città d'Iglesias, per Mezzogiorno con quelli del marchesato di Quirra e Palmas, per Ponente con il mare, e con la Baronia di Portoscus, e per Tramontana con salti del Marchesato di Quirra"*. Tuttavia *"le precise affrontazioni non si possono assegnare perché sarìa mestieri fissarle in contraddittorio di tanti"*.

I soli confini certi erano quelli tra Fluminimaggiore e Iglesias, i quali erano stati precisati, ma il Diaz non li riferisce, il 9.6.1804 da una commissione di periti presieduta dal Conte Lostia, per volontà dell'allora viceré di Sardegna Carlo Felice, per dirimere, si sperava, una volta per tutte le controversie che da tempo, periodicamente, insorgevano tra i Visconti da una parte ed il comune di Iglesias e alcuni cussorgiali dall'altra.

L'Amministratore non poté raccogliere nel breve periodo di tre mesi tutte le notizie che sarebbero state utili alla sua relazione per conseguire la miglior valutazione possibile del Feudo. Riconosce infatti che essa è *"informe e poco dettagliata per non essere all'ordine l'archivio della famiglia Asquer massime dopo la morte dell'ultimo signor Visconte e dopo le tante vicende di famiglia per cui questo passò in mano di diversi amministratori ed il sig. Viscontino attuale, tuttoché di sufficienti talenti e di buonissima volontà, per l'età sua minore non è potuto venire a capo ancora di sistemarlo"*.

I terreni sono stati distinti in terreni di esclusiva proprietà degli Asquer, perché da loro direttamente acquistati, ed in terreni del demanio feudale il cui possesso traeva la sua origine dalla prima infeudazione del 6.2.1421 e dalla successiva erezione del Feudo in Viscontado ottenuta da Don Francesco Giuseppe Asquer il 14.9.1747 e confermata di volta in volta ai suoi successori.

Alla prima categoria appartengono: l'oliveto di Sant'Angelo, che Don Gavino aveva acquistato dai Padri Scolopi di Cagliari, come risulta da atto notarile del 13.1.1760 stipulato presso il notaio Frau Calvo; ed i terreni di

Domestica, che erano stati acquistati da Don Francesco Maria, per via di permuta, dai fratelli Serra, canonici di Iglesias, come da atto del 1803 del notaio Leo.

Della seconda categoria sono considerati:

a) terre aratorie di 615 starelli complessivi, cioè, Santu Nigola[79], Piscina mota, Santa Lucia, Campu de Cabras, Genna Cinusu, Cabu de Figu, Mizza Azzufada, Buriadrogia, Bega, Is Arrius, Ganopi e Coa Zinnigas, Su Pubusinu e Is Sermentus, Arriuaxais.

b) le montagne ghiandifere Perda Piccada, Cavuneddu, s'Oreri, Candiazzas, Pubusinu, is Cortis e is Crucuris, su Mannau, Gutturu Palla e Fromighedda, Zenneru, Bau Porcu, Mairu e Sinnori Melis.

c) le terre aratorie del Salto Gessa: Grugua, Monti Nieddu, sa Niva e Paui, Seguris, Spiridu Santu, Seddargia, Perdas de Fogu.

d) le montagne ghiandifere del Salto Gessa: Seguris, Montinieddu, sa Niva, Antas e *suoi appendici*, Canali Figu, Baunedda e Grugua.

Escluso che il Visconte non fosse a conoscenza dell'appartenenza al villaggio di parte dei territori elencati, è evidente che considerarli tutti come compresi nel demanio feudale, e quindi posseduti e amministrati dal Feudatario, avrebbe significato poter contrattare su base di maggior convenienza. Infatti i terreni del demanio feudale erano quelli che davano una maggiore resa monetaria nel calcolo del compenso da fissarsi per il riscatto del Feudo.

Il legislatore aveva intuito che i Feudatari avrebbero fatto ricorso a qualche vantaggioso sotterfugio e stabilì che le loro consegne fossero, se non proprio approvate, sottoposte alle osservazioni da parte delle amministrazioni comunali. Questo avvenne per la consegna dell'Asquer il 2.7.1836. In quella occasione il Consiglio Comunitativo di Fluminimaggiore apportò non poche correzioni alla dichiarazione del Visconte, in primo luogo in merito alle vidazzoni che erano state costituite al momento del sorgere del villaggio. Si chiamavano *vidazzoni de basciu* e *vidazzoni de susu*, ed erano coltivate ad anni alterni, in modo che quando una veniva destinata al seminerio, l'altra era tenuta a riposo per garantire il pascolo (*paberile*) al bestiame della comunità. Complessivamente avevano un'estensione di 1.000 starelli, da cui si arguisce che, siccome per ogni vassallo dovevano essere assegnati 20 starelli, i primi popolatori di Fluminimaggiore erano in numero di 50.

Il Visconte non aveva volutamente tenuto conto che entro il Feudo esistevano dei terreni assegnati in dotazione del Comune, che avevano perso il carattere di demanialità feudale e non potevano quindi essere considerati come da lui posseduti.

[79] I toponimi sono riportati esattamente come si leggono nel documento.

Non se ne fa parola nella *consegna*, ma vengono considerate del demanio feudale anche le così dette *cussorge* che in quello erano inglobate, le quali erano estensioni notevoli all'interno del Feudo che i baroni avevano concesso nel corso dei secoli ai pastori a titolo di ademprivi e previo pagamento di un canone annuo. Col tempo il canone scomparve, ma ai pastori restò il diritto di far pascolare le proprie bestie nella terra loro assegnata, di far legna, di utilizzare le acque, le ghiande ed il sughero, di costruire la capanna o la casa intorno alla quale poter anche coltivare per assicurare con il raccolto le provviste per le loro famiglie che quasi sempre vivevano nelle cussorge. Questi terreni divennero col tempo di proprietà esclusiva degli allevatori, come dimostrano le numerose vertenze sostenute dagli Asquer che tentarono inutilmente di riaverli dai cussorgiali, e come stabilì in via definitiva l'articolo 8 del Regolamento sulla divisione dei terreni del Regno di Sardegna, approvato con regio decreto del 26.2.1839.

Infine non si fa alcun riferimento circa l'esistenza nel Salto Gessa di due vidazzoni definite di Su Spiritu Santu l'una e di Grugua l'altra.

In pratica quindi, secondo il Feudatario, tutto il distretto ricadente sotto la giurisdizione di Fluminimaggiore fu considerato come di sua pertinenza, eccetto i terreni assegnati ai singoli vassalli che per primi popolarono il territorio, i quali avevano un'estensione globale di appena 90 starelli.

Altre notizie interessanti ricavabili dal Fascicolo Primo riguardano:

• l'esistenza in Fluminimaggiore della casa baronale con annesse le carceri, con ampio cortile e giardino coltivato ad agrumi.

I vecchi Fluminesi affermavano che questa casa sorgeva lungo la via oggi intitolata a Vittorio Emanuele, tutt'intorno all'area nella quale è stata ricavata l'attuale piazza Barreca.

• il diverso aspetto delle montagne del Fluminese, che nei secoli passati erano completamente ricoperte di boschi in cui prevalevano le piante ghiandifere. Come montagne ghiandifere sono infatti elencate: Sa Perda Piccada, Cavunedda, S'Oreri, Candiazzus (messo in elenco per errore in quanto è altro nome di Sa Perda Piccada o Impiccada), Pubusinu, Is Cortis, Crucuris, Su Mannau, Gutturu Palla(!), Fromighedda, Zenneru, Bau Porcus, Mairu e Signor Melis, Seguris, Montinieddu, Sa Niva, Antas e dintorni, Canali Figu, Baueddu e Grugua. Una ricchezza boschiva di notevole portata che consentiva di allevare numeroso bestiame e di ricavarne cospicui proventi.

A questa ricchezza avevano guardato con occhio avido molti speculatori. I conti Orrù di Sardara per 3.000 lire sarde annue si erano assicurati l'appalto del pascolo del Salto Gessa, e con il consenso del Visconte avevano invaso con il loro bestiame alcune terre già assegnate ai vassalli fluminesi.

I Carolini di Carloforte si fornivano frequentemente del legname tratto dalle selve del Feudo sia per costruire le loro imbarcazioni che per esportarlo in Liguria. E non sempre pagavano il corrispettivo dovuto, motivo per cui, riferivano i più anziani, non correva buon sangue tra i Sampietrini e i Fluminesi.

Anche nel più lontano passato i boschi del Feudo erano stati fatti segno a tagli senza controllo, nonostante i divieti posti dalle regie pragmatiche miranti alla loro conservazione. Un Diploma del Re Alfonso del 14.7.1331 ed un Regio Biglietto del 1441 autorizzavano i cittadini di Cagliari ad utilizzare il legname dei boschi del Feudo ad uso e per necessità della città, compresa la costruzione di navi. Un decreto poi del 28.3.1629 accordava ad Antonio Cugia, amministratore della tonnara di Portoscuso, in funzione dei privilegi goduti come cittadino di Cagliari, il permesso di introdursi nei salti di Fluminimaggiore per prendervi tutta la legna necessaria.

Gli operatori del settore minerario, che nell'epoca che precede il riscatto del Feudo era in fase di avvio per lo sviluppo successivo, prendevano dai boschi tutto il legname necessario per armare i posti di estrazione del minerale e per alimentare i forni destinati alla sua lavorazione. In *"Notizie sulle miniere dell'isola di Sardegna"* l'ingegnere francese Leon Gouin dà informazioni precise sulla quantità e qualità del legname da utilizzare per ricavarne quadri per le gallerie, indicando la convenienza ad utilizzare il leccio, di cui il Feudo era ricco, per il suo basso costo. Il carbone per le forge si otteneva dall'erica per pochi soldi. Le miniere più lontane dalla costa facevano funzionare i loro macchinari utilizzando gli arbusti della macchia mediterranea. Era insomma un taglio indiscriminato che, mettendo a nudo le montagne, ne iniziava il progressivo degrado, sacrificando il manto arboreo e la stabilità dei suoli sull'altare della ricchezza prodotta dal sottosuolo.

All'incirca nello stesso periodo inizia anche l'attività in forma industriale del taglio e della lavorazione del sughero. Nel 1837 i fratelli Domenech, francesi, già operanti in simile attività nelle montagne di Putifigari, ma con esperienze maturate nel settore anche in Spagna, stipularono con il Visconte Asquer un contratto per il taglio, nei successivi venti-trent'anni, del sughero nelle montagne del Feudo, e che fissava in sant'Angelo il centro dell'attività. Nell'occasione furono contati 208.378 alberi da sughero dei quali 102.842 solo nei territori intorno ad Antas e Sa Niva. Al contrario dell'attività mineraria, che era causa di danni gravissimi per le foreste, il taglio del sughero produceva un duplice effetto benefico: il ringiovanimento delle piante favorito dall'asportazione della corteccia vecchia, e la pulizia del sottobosco.

Non tutti comunque venivano nel Fluminese a scopo di lucro. E infatti abbiamo la rara testimonianza di un turista ante litteram che visitando la

valle rimase estasiato davanti alla grandiosità delle sue foreste: il Conte Stanislao Grimaldi del Poggetto[80].

Per dare l'idea dello stupore e della commozione provati da questo militare itinerante, si riferiscono le sue stesse parole: "*...giungemmo alla foresta di Antas, una delle più imponenti e grandiose ch'io abbia mai visto nei miei viaggi. Quercie secolari, sugheri giganteschi, olmi, abeti[81], mirti e lentischi giammai abbattuti da veruna scure, formavano un oscuro ed alto duomo di verdura che ci nascondeva la vista del cielo. Comminavamo frammezzo a quei tronchi colossali percorrendo uno stretto sentiero incassato a guisa di fosso nel terreno, ed attraversato da mille intrecciate radici; i nostri cavalli trottavano in mezzo a quell'intreccio come per miracolo senza inciampare. Ad ogni istante incontravamo enormi quercie cadute a terra per vetustà che si sciooglievano in frantumi distrutte dal tempo senza che mano d'uomo avesse cercato di utilizzarle. L'imponente aspetto del luogo, la sua oscurità, la solitudine, la grandiosità delle proporzioni ci riempiva quasi di rispettoso terrore come nelle foreste druvidiche*".

[80] Il suo libro è intitolato "Ricordi di un ufficiale". In esso si parla anche del costume delle Fluminesi, che indossavano una camicia con ampio squarcio sul davanti che lasciava intravvedere generosamente gran parte del seno. Il vescovo d'Iglesias, recatosi a Fluminimaggiore in visita pastorale, scandalizzato a quella vista, mandò in omaggio alle donne dei fazzoletti per coprirsi il seno, ma quando tornò per una successiva visita pastorale ebbe la sorpresa di notare che con quelli le donne si coprivano il capo, non il seno.

[81] Gli abeti non esistono nel Fluminese !

Fascicolo II della consegna

1 - Classificazione dei territori

Anche nel Fascicolo Secondo, che tratta dei terreni tenuti e coltivati dagli abitanti di Fluminimaggiore, per le ragioni già dette il Visconte resta nel vago nel dichiarare quali terreni formavano le due vidazzoni nate col villaggio, delle quali per altro dà l'estensione complessiva.

Non vi si fa nemmeno menzione delle vidazzoni di Grugua e di Su Spiritu Santu, confermando l'impressione che il Visconte avesse voluto sottacere la situazione di fatto che voleva queste due vidazzoni entrate ormai da tempo a far parte del territorio comunale anche se per esse si pagava un canone.

Stante dunque l'incompletezza riscontrata nella consegna, per avere un'idea chiara intorno ai terreni tenuti e coltivati, o comunque utilizzati dai vassalli Fluminesi, se ne dà il seguente elenco distinguendo a seconda che si tratti di terreni dell'intera comunità o di proprietà dei singoli.

Si ascrivono al possesso della comunità:

1) - le due vidazzoni denominate *de basciu* e *de susu*, di cui si è parlato diffusamente a proposito del Fascicolo Primo;

2) - le due vidazzoni aggiuntive, di *Su Spiritu Santu* e *di Grugua*, di cui pure è stato detto;

3) - un terreno in prossimità del villaggio, denominato *Sa Carruba* o *S'Enna de is Berbegascius*. Quest'area era in gran parte occupata dalla macchia mediterranea ed aveva una destinazione precisa: quella di tenervi a pascolo gli animali domiti, quelli cioè che venivano utilizzati nei lavori;

4) - un terreno denominato *Sa minda*, tutt'oggi indicato con questo nome, che era un tratto non coltivato e che veniva destinato al pascolo comune, nel quale il bestiame veniva tenuto impastoiato (*trebiu*), previa opportuna recinzione del terreno, per non danneggiare i vicini coltivi[82];

5) - le montagne ghiandifere elencate nel Fascicolo Primo dove sono con-

trassegnate da un asterisco (v. doc. n. 43). Su queste terre i vassalli pagavano il cinque per cento per le ghiande dal 29 Settembre al 17 Gennaio successivo, ma per il restante periodo dell'anno ne avevano piena disponibilità, tanto da poterle dare in affitto a forestieri.

Erano di proprietà esclusiva dei singoli vassalli:
1) - i terreni di estensione imprecisata destinati a costruirvi case;
2) - i terreni destinati a vigne;
3) - i terreni destinati a chiusi;
4) - i terreni destinati a giardini.

Di rilievo è l'accenno al terreno ora sterile ora paludoso lungo il fiume e sino al mare:
"Nella così detta vidazzoni de basciu vi esistono da starelli 150 di terreno non tanto buono alla coltivazione del grano che a quella pure del granone, e faggioli (sic) perché situata essendo lungo l'orlo del gran fiume sogliono queste inghiaiarsi colle acque del medesimo, il rimanente poi sono terreni di qualità ordinaria e seminar si sogliono a grano ed orzo nell'anno che li pertoca".
Questo tratto di fiume, per la brevità del corso e per mancanza di argini, era soggetto a periodiche piene che invadevano il territorio circostante con la gran massa di detriti che distruggeva tutto quanto all'intorno era opera dell'uomo.
Al riguardo esiste la testimonianza di un *atto consolare* del Consiglio Comunitativo del 23.3.1848, in cui si lamenta che la popolazione del villaggio *"a causa delle grossissime inondazioni accadute nel Novembre e Dicembre del 1846 ha dovuto soffrire perdite di settemilla (sic) franchi e più in frutti e ortaglie, e franchi quarantamila nei fondi rustici e negli alberi d'agrumi".*
Si ha anche notizia, desunta dal registro del Monte granatico locale, di un'alluvione che ebbe effetti catastrofici sul raccolto del 1804.
I meno giovani tra i Fluminesi possono immaginare quelle inondazioni pensando all'altra che causò un simile disastro nel luglio del 1942. Quel giorno il fiume s'ingrossò all'improvviso per un improvviso temporale tutto inondando, scomponendo, schiantando e travolgendo. La furia dell'acqua trascinò via con sé animali e cose dalla campagna e dai cortili delle case nelle quali, lungo il Rio Billittu penetrò ad altezza d'uomo, ed il Rio Mannu,

[82] L'Angius in Casalis, Dizion. degli Stati Sardi, dice che minda era denominato tutto il territorio lungo il fiume, coltivato a giardini. Dato il significato della parola, è probabile che in origine il territorio cui si riferisce l'Angius avesse tale denominazione. Ad essa tuttavia furono sottratte via via sempre più vaste aree per cui la minda originaria si restrinse a quella che oggi viene chiamata con quel nome.

ingrossato dalla enorme massa d'acqua convergente da tutte le convalli, demolì tutti i ponti, anche quello di Pistinca che pure era costruito con grosse potrelle di ferro. I frutteti e gli orti furono spazzati via sino al mare lasciandosi dietro un cumulo di fanghiglia, sassi, e sterpi in un desolante e spoglio acquitrino[83].

Nella valle, nelle piccole estensioni che si riusciva a sottrarre alla furia periodica delle inondazioni, nei tratti trasformati con immane fatica da acquitrini in aree coltivabili, i fluminesi impiantarono, come riferisce l'Angius,"*non meno di venti giardini nei quali maravigliosamente allignano gli aranci, limoni e cedri ed altre specie di maniera che per la prosperissima vegetazione e per la molta bontà dei frutti possono primeggiare sui luoghi più lodati della Sardegna per amenità e fecondità. Paragonate le arance fluminesi con le milesi quelle per avventura diransi migliori per la delicatezza della polpa e soavità del sugo e per la scorza finissima*".

L'Angius attribuiva i pregi della frutta all'ortolano fluminese "*il quale quando prevede sopraggiungere alcuna notte fredda fa scorrere le acque e tiene a bagno le radici delle piante; il che non pratican i milesi. Questo inaffiamento fa che la pianta nulla patisca da un freddo insolito e dal ghiaccio; e infatti se alcuno ometta simili cure le piante si dissecano nelle punte, e la scorza del frutto si ingrossa*".

Questi giardini fluminesi erano noti da tempo in tutta l'Isola ancora prima che l'Angius ne fecesse l'elogio, giacché G.M. Angioy, nelle sue "*Memoires sur la Sardaigne*" del 1799 considerò i giardini di Fluminimaggiore uno dei motivi che rendevano conveniente per i Francesi la conquista della Sardegna.

Nel secolo XVIII risultano (Arc. Stato - Ca) essere produttori di agrumi Francesco, Tommaso e Battista Lampis, Antioco Muntangesu, Salvatore Figus, le vedove Rosa Tiddia, Giovanna Esquirru e Sebastiana Deidda, Nicola Pisano, Pietro Sanna, Notaio Marco Pusceddu, Antonio Anedda ed il Visconte Asquer.

Le specialità coltivate erano: cedri, limoni, aranci, portogalli (qualità di arancio), samboas (qualità di arancio sanguigno), limoni di S. Gironimo, per un totale di 383 piante. La pianta più coltivata era il cedro, il cui frutto era maggiormente richiesto in quanto i canditi che se ne ricavavano entravano nelle ricette di molti dolci.

La conferma dell'ottima qualità degli agrumi fluminesi si ha ancora nella seconda metà del secolo scorso: l'on. Francesco Salaris, che conosceva Fluminimaggiore per averne curato da avvocato gli interessi nella causa contro Iglesias per il Salto Gessa, scrivendo per l'Inchiesta Agraria, affermò

[83] Quel giorno il giovane Giorgio Concas si guadagnò la medaglia al valor civile tuffandosi nel fiume in piena per salvare un bambino che la furia delle acque aveva strappato dalle mani della madre che improvvidamente tentava di raggiungere la sua casetta il prossimità del mulino dei Licheri.

che *"nel comune di Fluminimaggiore si hanno degli agrumi eccellenti. L'arancio poi vince al paragone qualunque altro arancio"*.

Se l'abilità nel lavoro del contadino fluminese era tale da riscuotere così autorevoli riconoscimenti, le possibilità che gli si offrivano di farla fruttare erano assai scarse, perché l'estensione dei terreni da coltivare era così limitata da comprimere e vanificare ogni capacità ed ogni buona iniziativa. La proprietà privata, nata con il villaggio e rimasta bloccata da un'economia basata essenzialmente sulla comunione dei semineri e dei pascoli, era ben poca cosa. Complessivamente il terreno coltivato a vigne era di 30 starelli; di 50 quello destinato a chiusi; erano solamente 10, ma qualche volta risultano 5, gli starelli di terreno coltivato a giardini.

L'insufficienza delle aree agricole

Stando a queste misure e considerando che la popolazione del villaggio era di circa 1.800 anime nel 1838, come dichiarato dal Feudatario in una nota diretta alla Regia Delegazione sui Feudi, se ne deduce che la quota pro capite di terreno era di mq. 166 per le vigne, di mq. 277 per i chiusi e di mq. 55 per i giardini.

Ben poca cosa era anche il territorio delle vidazzoni. Il Feudatario dichiarava nella consegna che la dotazione del Comune destinata a tale scopo era di 1.000 starelli; i Fluminesi ne ridimensionarono l'estensione dichiarando a loro volta che il terreno utile alla coltivazione era di appena 500 starelli. Considerando poi che 150 starelli lungo il fiume erano sterili ed altre aree erano pure inutilizzabili per la natura del luogo, il terreno effettivamente coltivabile per l'intera popolazione si riduceva all'incirca a 350 starelli.

Sommando dunque la metà[84] di questi 350 starelli ai novanta della proprietà privata, il villaggio disponeva annualmente di 340 starelli da destinare ai lavori agricoli, il che significava poco più di 1.660 mq per vassallo. Nel 1837 i nuclei familiari, come risultano dalla Matricola parrocchiale dei *"Quinque librorum"*, sono 437. Rapportando tale numero a quello degli starelli complessivamente disponibili risultano poco più di 10 imbuti coltivabili per famiglia. Ove si consideri poi che il terreno coltivato era scarsamente fertile per la natura e la configurazione del suolo e che i raccolti erano strettamente dipendenti dai capricci del tempo, si può dedurre che i prodotti dell'agricoltura erano assolutamente insufficienti al fabbisogno della popolazione.

Esisteva, è vero, una zona che va da Galemmu a Burridrosciu, che poteva assicurare se non degli ottimi, almeno dei buoni raccolti. I Fluminesi però

[84] Si sta parlando di vidazzoni, che potevano essere coltivate ad anni alterni.

preferirono destinare buona parte di essa ad altre colture, specialmente all'olivo, per cui furono costretti a cercare altrove aree coltivabili a grano e ad orzo. Le sperimentarono tutte in pianura, collina e montàgna, ma i risultati furono generalmente scarsi. Le aree di volta in volta individuate come atte alla semina venivano liberate dagli arbusti e dagli alberi talvolta con la roncola e con la scure, tal altra con l'incendio, quindi venivano dissodate e coltivate, e se l'annata era favorevole potevano anche dare un buon raccolto. Subito dopo però il terreno isteriliva dilavato dalle piogge che si portavano via lo scarso humus, e nuovamente faceva la sua invadente comparsa la macchia, specialmente il cisto.

Sulla base delle decime del grano che gli agricoltori fluminesi versarono nel 1837 alla Mensa vescovile d'Iglesias, si ricava che quell'anno furono prodotti 3.030 starelli, cioè meno di uno starello e mezzo per abitante.

Un quadro ugualmente drammatico appare dalla lista dei produttori di grano presentata dalla Curia fluminese in data 11.8.1801 per l'insierro di Cagliari. La quota attribuita a Fluminimaggiore era, come le altre volte, di 50 starelli e 8 imbuti. Ma quell'anno furono prodotti solo 2.908 starelli di grano per una popolazione di 1.315 abitanti. Considerato che il fabbisogno pro capite allora era fissato in 6 starelli[85], il villaggio ne avrebbe dovuto produrre ben 7.890 solo per il nutrimento, oltre starelli 3.230 per la semina.

Si rese necessario presentare un'istanza alla Reale Udienza per l'esonero dalla consegna del grano, ciò che infatti fece il sindaco Giovanni Usai, il quale espose*"che dalla disanima (sic) e risultato dell'attuali consegne, si colige non essere tenuta questa comunità alla contribuzione, atteso che li starelli del total grano raccolto non è sufficiente per il necessario che richiedesi per vitto, e per la futura seminanza e lavoro"*.

Il Delegato Crabu accompagnò l'elenco dei coltivatori con la seguente nota riassuntiva:

Flumini Major
Almas 1.315 X 6 = 7.980 estareles necessaris para comer
Juntas 323 X 10 = 3.230 necessario para labrar
Necessario para labrar y comer 11.120 estareles
Trigo recogido 2.908

[85] La quantità di frumento pro capite non è stata sempre la stessa. Una Pragmatica del 1598 la fissava in 8 starelli annui. Nel 1720 ne bastavano 3, nel 1747 se ne assegnavano 5,5, ed era comprensiva della parte destinata sia al nutrimentó che alla semina. In genere si lasciava il grano con cui produrre da 300 a 500 grammi di pane a testa. Il resto del raccolto veniva requisito. Quando il grano mancava i vassalli lo surrogavano con orzo, legumi, granturco. Alimenti non di pregio, ma ugualmente ricercati potevano essere i frutti selvatici, il lentischio per l'olio, perfino le ghiande che venivano sottratte al pasto delle bestie.

La Reale Udienza, cui spettava concedere l'esonero, lo concesse con verbale del 10.9.1801. Questo fatto contribuisce a comprendere perché i Fluminesi, partiti con la vocazione di agricoltori, condizionati dagli interessi del Visconte e, obiettivamente, da un'agricoltura scarsamente redditizia, si dovettero adattare alla pratica dell'allevamento.

Di seguito si riporta l'elenco dei produttori del 1801, che interessa per le notizie sul numero degli addetti per famiglia alla coltivazione del grano, sul raccolto, sulle bestie da lavoro possedute e impiegate dai singoli. Un aspetto ugualmente importante del quadro che si presenta è la distinzione della popolazione attiva in due categorie, quella dei maggiori e quella dei minori di 10 anni. Da quest'età infatti si era già ufficialmente considerati in grado di dare un contributo di lavoro, e non è raro il caso di adolescenti che, pesando sulle famiglie il loro sostentamento, erano costretti a offrire le proprie prestazioni come servitorelli presso altre famiglie. Ciò si rileva sia dal libro matricola parrocchiale del 1837 che da numerose cause civili nelle quali giovanissimi pastori venivano chiamati come testimoni in processi istruiti dalla Curia baronale.

COGNOME E NOME	MAGGIORE	MINORE 10 ANNI	STARELLI GRANO RACCOLTI	STARELLI PREPARATI	BOVI E VACCHE DA LAVORO
Francesco Milia	3	-	-	-	-
Antonio Serra Peddis	3	1	14	5	6
Raimondo Madau	2	1	10	-	2
Giuseppe Corria	4	-	35	6	4
Antioco Pisano Liquery	4	-	13	7	7
Antonio Pisano majore	1	-	1	-	-
Antonio Virdis	4	-	-	-	-
Giuseppe Puxeddu	2	1	-	-	-
Battista Casu	2	-	12	2	2
Raimondo Perria	6	2	50	10	6
Antioco Mazea minore	4	2	26	2	-
Antioco Vissenti Puxeddu	4	-	8	10	-
Antonio Pizus	2	-	4	-	-
Cathalina Sabiu	2	-	-	-	-
Francesco Manca	3	-	-	-	-
Franc. Concas carrubba	3	3	3	-	-
Antioco Frau di Sisinnio	4	-	12	6	2
Sisinnio Perda	5	-	4	2	6
Antioco Perda grande	2	1	1	1	-

COGNOME E NOME	MAGGIORE	MINORE 10 ANNI	STARELLI GRANO RACCOLTI	STARELLI PREPARATI	BOVI E VACCHE DA LAVORO
Antioco Madau	4	1	28	4	4
Pietro Antonio Sanna	2	3	15	2	4
Antonio Sanna minore	2	3	10	-	2
Nicolò Figus	2	3	20	2	4
Sebastiano Salis	4	3	4	-	-
Andrea Sanna	4	-	12	-	4
Nicolò Ariu	2	2	-	-	-
Nicolò Tiddia	4	3	27	-	6
Antonio Giuseppe Liquery	3	-	6	-	2
Antioco Atzori majore	4	4	12	2	2
Giovanni Usai	3	-	18	17	11
Paolo Usai	3	3	6	-	6
Antonio Mannu	3	1	3	-	-
Matteo Milia	4	5	12	4	10
Antioco Milia	3	2	9	-	9
Antioco Pinna	2	4	-	-	-
Rosa Carta	1	-	-	-	-
Gio. Antonio Demontis	2	-	6	-	-
Gioachino Montis	2	-	-	1	-
Antioco Puxeddu Figus	3	-	2	-	2
Anna Anedda	3	1	-	-	-
Francesco Fraci	2	4	9	-	-
Antonio Mazea	3	-	2	-	-
Antioco Serra cocoy	2	-	9	2	7
Battista Puzu	2	-	-	1	-
Sebastiano Sabiu	2	-	-	-	-
Basilio Salis	4	-	2	-	-
Gianna Maria Lampis	1	-	-	-	-
Antonio Salis	1	2	-	-	-
Filippo Figus	3	1	-	-	-
Giovanni Maria Uqueddu	4	-	-	-	-
Raimondo Melis majore	5	3	90	12	12
Angela Lampis	3	-	13	-	3
Maria Mereu	4	1	-	-	-
Giuseppe Pilurzu	5	-	2	-	-

COGNOME E NOME	MAGGIORE	MINORE 10 ANNI	STARELLI GRANO RACCOLTI	STARELLI PREPARATI	BOVI E VACCHE DA LAVORO
Antioco Masia di Giacomo	2	-	3	-	-
Chirurgo Antioco Murgia	6	2	20	8	4
Antonio Giuseppe Lepury	4	3	25	5	4
Gio. Angela Mazea vedova	2	-	1	8	4 3
Rev. Vic. Gio. Ant. Sanna	2	-	5	3	-
Giuseppe Circu	2	4	10	1	4
Nicolò Saba	2	-	2	-	-
Gimiliano Pily	4	-	9	2	2
Nicolò Muntangesu	2	-	8	-	2
Luiggi Porceddu	2	3	10	-	5
Giuseppe Liquery	5	4	45	5	6
Pietro Meloni	3	3	10	-	-
Giuseppe Pinna	2	2	4	-	-
Sisinnio Mereu	3	3	3	2	6
Giovanni Anedda	5	2	11	-	2
Pietro Antonio Frau	3	-	20	2	3
Giuseppe Serra	2	-	-	-	-
Agostino Porza	1	-	-	-	-
Antonio Azori Puxeddu	3	4	-	-	-
Ant.co Michele Muntangesu	3	1	1	5	2
Antioco Lampis majore	4	2	26	6	10
Nicolò Perda	6	-	42	10	5
Battista Pili minore	4	4	24	7	8
Antonia Lepury	1	-	4	-	-
Maria Perda vedova	1	-	-	-	-
Rosa Serpi	3	-	-	-	-
Ignazio Peddis	5	3	-	-	-
Francesco Deidda	2	-	-	-	-
Giugliano Muntangesu	2	2	8	2	4
Gustinu Pisano	3	2	3	-	-
Salvatore Pinna	2	3	9	3	4
Giuseppe Murtas	4	3	7	2	-
Antioco Moci	5	3	14	-	7
Giuseppe Antonio Pili	2	2	10	3	5
Domineddu Foddis	1	-	7	2	-

COGNOME E NOME	MAGGIORE	MINORE 10 ANNI	STARELLI GRANO RACCOLTI	STARELLI PREPARATI	BOVI E VACCHE DA LAVORO
Antioco Azori Mereu	2	2	8	4	6
Fedel Perda	4	2	18	4	3
Scrivente Antioco Lixi	3	1	-	-	-
Giovanni Aru	5	2	-	-	-
Lucia Moci	1	1	-	-	-
Michele Cuccu	5	2	26	2	2
Antioco Fraci di Antonio	3	3	-	-	-
Giovanni Maria Mesura	1	-	-	-	-
Margarita Tiddia	1	-	-	-	-
Lussorio Pinna	4	-	6	1	-
Salvatore Madau	2	1	10	6	2
Francesco Mannu	2	-	3	1	-
Salvatore Olaxiu	3	-	2	2	6
Maria Pisano vedova	9	-	100	40	16
Nicolò Sanna	7	2	28	3	2
Giovanni Antonio Scanu	3	-	40	6	5
Margarita Anna Caddeo	1	-	-	-	-
Giugliano Dessì	4	-	-	-	-
Raimondo Mazea	4	2	20	-	2
Ignazio Pisu	4	-	17	3	4
Serafino Pinna	2	-	-	-	-
Giuseppe Piras	6	-	1	1	-
Francesco Martis	2	-	2	-	-
Francesco Congia	3	3	3	-	-
Giuseppe Pau	4	1	16	-	6
Francesco Pau majore	3	1	30	-	4
Antonio Sanna majore	3	-	6	-	2
Filippo Lepury	3	-	2	1	-
Giovanni Sinzula	3	3	1	-	-
Antioco Puxeddu grande	5	1	35	6	6
Giuseppe Mannu	2	3	-	-	-
Maria Anna Puxeddu	1	-	-	-	-
Pietro Carta	2	3	11	2	4
Salvatore Ligi	4	2	13	3	2
Nicolò Puxeddu	2	3	-	-	-

COGNOME E NOME	MAGGIORE	MINORE 10 ANNI	STARELLI GRANO RACCOLTI	STARELLI PREPARATI	BOVI E VACCHE DA LAVORO
Antonio Pisano minore	3	3	30	5	4
Antonio Onis	3	-	36	7	6
Gio. Ant. Puxeddu majore	4	-	-	-	-
Antioco Pinna di Battista	2	3	-	-	-
Pietro Pilurzu	6	-	13	-	-
Simone Carta	4	2	1	2	-
Giuseppe Cabiddu	3	-	-	-	-
Giovan Martis	2	-	-	-	-
Nicolò Lampis	4	-	7	-	2
Domini Frongu	3	4	15	3	2
Maria Ant.ca Fenu vedova	1	-	4	-	-
Fedel Muntangesu	1	-	12	12	-
Antioco Pau	2	-	3	-	2
Pietro Corrias	6	2	15	2	2
Francesco Mazea	3	-	-	-	-
Giannantonio Melis	2	1	2	-	-
Giannantonio Corrias	4	-	5	-	4
Giuliano Concas	2	2	12	2	2
Ignazio Pitau	3	-	7	-	2
Antonio Carta	4	-	20	4	3
Simone Carta	2	1	-	2	-
Antonio Foxi	2	2	12	-	-
Francesco Murtas	4	-	1	-	-
Sisinnio Fraci	4	-	10	2	7
Nicolò Piloni grande	1	-	3	2	4
Giuseppe Antonio Pau	4	1	15	3	2
Sebastiana Liquery	3	-	19	4	5
Antonio Azori majore	4	-	50	5	2
Battista Pau	2	-	17	4	4
Antioco Pau	3	2	8	4	2
Luiggi Matea	3	-	11	2	2
Antioco Cadeddu	3	3	5	1	4
Gio. Maria Melis Lampis	7	4	-	-	2
Sisinio Escano	4	-	-	-	-
Maria Scanu vedova	2	-	-	-	-

COGNOME E NOME	MAGGIORE	MINORE 10 ANNI	STARELLI GRANO RACCOLTI	STARELLI PREPARATI	BOVI E VACCHE DA LAVORO
Giovanni Sabiu	4	-	12	-	2
Reverendo Caboni	2	-	-	-	-
Maria Sanna	4	-	8	-	-
Antonio Foddis	2	1	12	1	2
Antioco Lepury	3	-	10	2	4
Antioco Sabiu	2	1	6	2	2
Antioco Asuni	6	3	3	-	-
Rafaele Lampis	4	-	20	3	4
Nicolò Serra	2	3	5	1	1
Serafino Moci	4	2	12	3	2
Francesco Forresu	3	2	2	1	2
Vissenta Puzolu	1	-	-	-	-
Salvatore Circu	2	21	2	2	6
Antioco Congia Casu	2	2	5	1	-
Giacomo Diana	5	2	37	15	10
Pittana Concas	2	-	-	-	-
Giuseppe Sanna capraro	3	1	-	-	-
Pietro Lampis	2	-	10	2	2
Pietro Frau	4	-	16	4	2
Battista Pilony	3	-	15	3	8
Andrea Pilony	4	-	3	-	-
Antonio Cogoni	3	2	3	-	-
Pittanu Melis	2	3	-	1	-
Fedele Onis	2	2	14	2	4
Giovan Diana	3	-	-	-	-
Giuseppe Pruna	2	-	-	-	-
Maria Zuddas	3	-	-	-	-
Fedel Pintus	2	3	6	1	2
Antioco Puzu	2	2	-	-	-
Sebastiana Zuca	3	2	-	-	-
Giuseppe Lampis	4	3	12	3	6
Francesco Pintus	2	2	10	2	2
Antioco Ignazio Páu	2	2	1	3	2
Francesco Garau	2	-	8	1	-
Antioco Garau	2	2	12	2	5

COGNOME E NOME	MAGGIORE	MINORE 10 ANNI	STARELLI GRANO RACCOLTI	STARELLI PREPARATI	BOVI E VACCHE DA LAVORO
Antonio Flocus	2	-	7	1	5
Ignazio Flocus	4	-	5	-	-
Antonio Moci	2	1	10	-	2
Antonio Divinu	6	2	13	5	8
Raimondo Frongia	4	2	1	-	-
Cathalina Figus	2	2	-	-	-
Giuseppe Frau	3	3	16	2	2
Pietro Concas	4	1	16	-	-
Antioco Congia Pau	5	3	22	4	4
Gavino Sabiu	3	-	2	-	-
Giovanni Antonio Congia	-	2	-	-	-
Antioco Puddu	5	3	7	2	4
Pietro Antonio Forresu	2	4	8	3	5
Francesco Caddeo	5	1	12	2	4
Francesco Corrias	2	3	8	2	4
Giacinto Pilony	1	-	3	2	-
Francesco Pau Pisano	3	1	30	4	4
Giuliano Piloni minore	2	2	13	2	-
Girolamo Congia	2	1	12	2	-
Battista Foddis	7	2	31	6	1
Antonio Gañau	3	1	5	2	6
Antioco Aru	2	-	-	-	-
Quicu Iba	2	1	8	-	4
Giovanni Antonio Pany	4	3	5	1	-
Antioco Corrias	2	4	18	-	2
Maria Puddu	1	-	-	-	-
Fedel Pily	2	5	2	-	-
Francesco Riola	5	3	18	2	4
Benito Puddu	2	1	10	4	2
Girolamo Puddu	2	-	3	-	-
Antonio Tomasu	4	-	15	5	8
Giuseppe Saba	2	1	2	-	-
Antioco Onidi	4	-	-	-	-
Giuseppe Masala	4	2	15	3	-
Diego Frau	2	-	3	-	-

COGNOME E NOME	MAGGIORE	MINORE 10 ANNI	STARELLI GRANO RACCOLTI	STARELLI PREPARATI	BOVI E VACCHE DA LAVORO
Giuliano Pilony grande	2	3	7	-	2
Antioco Nina	4	3	10	2	-
Salvatore Casu	1	-	5	-	-
Antonio Angel Casu	2	-	-	-	-
Pietro Azeny	3	2	5	1	2
Francesco Onidi	2	-	3	-	3
Giovanni Antonio Pau	3	-	15	2	2
Giovanni Antonio Leo	2	2	-	3	2
Ignazio Forresu	1	1	-	-	-
Luiggi Virdis	2	2	5	2	2
Antonio Iba	4	-	-	-	4
Salvatore Soddu	2	1	4	-	-
Rafaele Liquery	2	2	10	4	2
Pepi Sanna	4	3	7	3	-
Giuseppe Finiu	1	-	-	-	-
Rev. Paolo Manunta	4	-	-	-	-
Francesco Perda	2	1	18	2	2
Giuseppe Onis	2	2	10	2	2
Cathalina Finiu	1	-	-	-	-
Rev. Masala	2	-	-	-	-
Raimondo Nina	3	-	5	3	6
Giovanni Congia	3	-	2	-	-
Pietro Congia minore	1	-	-	-	-
Giovanni Pinna	4	3	-	-	-
Antonia Leo	2	1	-	-	-
Antioca Riola	1	-	-	-	-
Sebastiano Arriu	3	-	2	-	-
Antioco Arriu	2	3	-	-	-
Siriaco Melis	6	1	40	8	6
Raimondo Curreli	2	-	15	1	3
Michele Curreli	2	-	15	2	3
Maria Mazea	2	1	-	-	-
Pietro Mazea	3	2	-	-	
Giuseppa Casu	3	2	-	-	-
Salvatore Puxeddu	4	1	5	2	5

COGNOME E NOME	MAGGIORE	MINORE 10 ANNI	STARELLI GRANO RACCOLTI	STARELLI PREPARATI	BOVI E VACCHE DA LAVORO
Raimondo Zuca grande	4	-	12	2	5
Antioco Raci	2	2	8	-	2
Raimondo Zuca Lussorio	5	-	20	3	6
Anna Zucca	2	-	-	-	-
Pietro Puxeddu	2	-	2	2	-
Giuseppe Soddu	7	-	2	8	4
Diego Iba	2	-	20	4	4
Quicu Montis	3	-	10	-	-
Quica Puddu	3	3	35	7	4
Antioco Vaca	6	1	10	3	4
Ignazio Perda	2	1	8	-	2
Giantona Sanna	2	-	-	-	-
Francesco Lepury	6	1	20	7	4
Antioca Sanna	1	4	-	-	-
Pietro Congia majore	7	1	36	8	6
Luiggi Nina	2	1	9	2	2
Ignazio Zuca	5	2	20	2	4
Raimondo Melis	3	2	8	1	-
Raimondo Zedda	3	2	9	2	2
Paolo Mereu	3	-	15	2	2
Antonia Boi	2	-	-	-	-
Giuseppe Congia	2	3	-	-	-
Antioco Congia	6	2	8	-	2
Maria Azori	5	-	20	4	4
Giovanni Figus	1	-	6	-	2
Giovanni Piras Cau	2	-	7	-	-
Raimondo Garau	4	-	26	-	2
Francesco Ignazio Pany	3	1	-	-	-
Salvatore Sequi	4	-	3	2	-
Raimondo Casula	4	2	2	2	-
Gio. Ant. Corrias Sanna	2	2	25	10	6
Raimondo Pilony	2	2	2	1	3
Clara Forresu	4	-	- - -		
Antioco Pisano Perda	3	1	22	10	4
Batta Meloni	2	1	10	2	2

COGNOME E NOME	MAGGIORE	MINORE 10 ANNI	STARELLI GRANO RACCOLTI	STARELLI PREPARATI	BOVI E VACCHE DA LAVORO
Maria Serra	5	1	5	2	3
Antonio Carta Cara	7	1	8	-	-
Maria Pinna vedova	1	1	-	-	-
Pietro Onaly	3	2	3	-	4
Sisinnio Pinna	4	1	-	-	-
Giuseppe Serci	5	-	10	3	9
Antioco Melis	2	-	8	2	2
Francesco Melis	2	2	8	2	2
Antioco Mazea majore	6	-	30	10	4
Antioco Mazea Tiddia	2	-	8	2	2
Giovanni Casula	4	3	7	-	2
Nicolò Piloni minore	2	-	5	-	-
Antioca Uqueddu	3	-	-	-	-
Quicu Caboni	2	-	16	-	2
Paulina Saba	2	1	-	-	-
Giovanni Aquedda	2	-	-	-	-
Antonio Littera	3	3	-	-	-
Not. Franc. Antonio Crabu	2	3	-	-	-
Not. Ant.co Ignazio Sanna	3	2	13	5	-
	949	**366**	**2908**	**574**	**646**

Fascicolo III della consegna

Diritti reali

Erano diritti reali quelli che il Feudatario percepiva dai vassalli per le attività connesse con l'agricoltura e l'allevamento del bestiame.

Non si pagavano tributi per altre attività produttive. Ad esempio non era soggetta ad alcuna imposizione né la produzione della calce né quella delle tegole, il cui forno era in località *Su forru de sa téba*, (le tegole di Fluminimaggiore non erano allora molto apprezzate, come risulta da un preventivo del muratore Giuseppe Straulu presentato per lavori di manutenzione delle case di S. Angelo: (*Per porto di 2.400 di dette tegole da Iglesias al detto possesso per esser quella di Flumini cattiva*) che invece erano tassate a Gonnesa; né per le professioni artigianali.

A conferma di quanto già detto, cioè della scarsa produzione cerealicola, nel primo capoverso del Capitolo terzo è testualmente detto:

"I Vassalli di Flumini Maggiore non pagano dritto alcuno né in grano né in orzo né in legumi salvo quando seminano in territori di Gessa ed allora il dritto che pagano viene regolato ad un starello di grano per ogni quattro di terreno nell'anno della vidazzoni".

I tributi variavano, appunto, a seconda che le due attività fossero svolte nel territorio proprio di Fluminimaggiore oppure in quello del Salto Gessa.

Per il primo caso sono codificati nei Capitoli di vassallaggio e sono rimasti, salvo piccole differenze, quasi tutti invariati nel tempo sino al riscatto del Feudo; per il secondo potevano essere soggetti a variazioni perché il Salto Gessa non rientrava fra i terreni concessi in dotazione ai singoli vassalli o alla comunità, ma restava soggetto all'amministrazione diretta del Feudatario che ne poteva disporre a piacimento e secondo convenienza. I documenti tuttavia evidenziano che anche quei diritti restarono generalmente immutati.

Nel Fascicolo preso in esame si notano lacune ed incertezze nel riferire i

diritti, che compaiono poi sia nei fascicoli successivamente presentati che nella documentazione allegata.

Le differenze si spiegano col fatto che il Diaz, come si è detto, non conosceva il Feudo, lo amministrava di mala voglia[86], ignorava i rapporti intercorsi tra i Feudatari ed i vassalli e non disponeva dei Capitoli di vassallaggio che nemmeno gli Asquer allora possedevano! Ne esisteva invero una copia nell'archivio del Comune, ma gli amministratori non vollero prestarla, ciò che costituì motivo di protesta da parte del Visconte.

Diritti reali previsti nei Capitoli di vassallaggio

Diritto sulla produzione del vino

Nel Capitolo sesto era fissato in ragione di otto soldi per ogni tino di duecento quartali cagliaritani. Nelle liste allegate alla denuncia il diritto era variamente indicato, ma tutte le indicazioni sono riconducibili a 2 cagliaresi per una brocca di 10 quartare. Il cagliarese era moneta ancora corrente al tempo della presentazione della denuncia e della compilazione delle liste, ed il suo valore era stato fissato con Editto 10.2.1776. Equivaleva a due denari, ne occorrevano sei per un soldo e centoventi per una lira. La quartara era invece equivalente a litri 4,5 circa, ed una brocca misurava 45 litri circa.

Stando al rapporto tra brocca e quartale e tra soldo e cagliarese, il tributo rimase invariato nel tempo.

La coltivazione della vite era obbligatoria. I vassalli dovevano provvedere ad impiantare le vigne, nei terreni appositamente loro assegnati, entro cinque anni dall'insediamento nel villaggio. I contravventori sarebbero stati penalizzati con una multa di 25 lire.

Diritto sulla produzione del miele

Al Capitolo 33, paragrafo 3, si legge del tributo sulla produzione del miele, del quale, per i tempi più vicini, si ha notizia solo in calce alle liste dei vassalli, ma unicamente per ricordare che tra i compiti del Maggiore di Giustizia rientrava anche quello di esigere il miele in ragione di una pinta (una misura di un litro) ogni venti. Non esiste alcuna lista che elenchi i produttori di miele, quantunque la produzione avrebbe potuto essere buona per quantità e per qualità per la presenza di agrumi e corbezzoli; né il Visconte

[86] In una lettera non datata contenuta nella cartella intitolata all'amministrazione dei beni del Visconte di Flumini il Diaz conferma al presidente Regio Delegato: "il sottoscritto desidera ardentemente che le venga tolta quest'amministrazione che li è stata sinora di molto disturbo, e di nessun vantaggio".

rivendica il diritto corrispondente nella sua denuncia, come fa invece per Gonnesa.

Il tributo restò invece come offerta alla Curia del villaggio in ragione di una pinta per ogni apiario, da dividersi in parti uguali tra l'Ufficiale e lo scrivano.

Era comunque un produzione scarsa: anche nelle liste delle decime pagate alla chiesa si conosce un solo produttore per il 1811, Battista Foddi, quotato per una quantità imprecisata di miele, forse il contenuto di un'arnia (*colmenar*)[87].

Diritto degli orti

Presente in tutte le liste dei vassalli sin dal 1823, non compreso tra i proventi indicati al Fascicolo Terzo, ed inesistente nelle Capitolazioni, è il *"dritto degli orti consistente in un canone ad arbitrio del vassallo"*. Trattandosi di una tassa atipica per Fluminimaggiore (a Gonnesa veniva invece regolarmente riscossa), potrebbe consistere in un dono, inizialmente spontaneo e poi preteso, la cui consistenza variava in dipendenza delle annate, più o meno favorevoli, dalla generosità del vassallo offerente e dall'autorevolezza di chi lo pretendeva. I vassalli offrivano i frutti della loro terra al Feudatario quando era presente. Il Delegato di Giustizia trasformò l'offerta in un canone del quale il Feudatario forse niente sapeva.

Diritto del pascolo o di erbaggio

In base al Capitolo 33, per pecore e capre si pagava nella stessa misura: un pegus di mardiedu ogni 25, cioè in grado di figliare. La proporzione era la seguente: da 1 a 24 nessun tributo; da 25 a 49 un pegus; da 50 a 74 due pegus; da 75 a 99 tre pegus; per 100 capi se ne pagavano quattro. Da 101 in poi, sempre 4 capi qualunque fosse il numero dei capi posseduti.

Il rapporto tributo-numero dei capi è sempre rispettato nelle liste degli allevatori che pagavano il diritto di erbaggio per pecore e capre, ed in questa misura è rivendicato dal Feudatario nella sua denuncia.

Il diritto di pascolo si pagava anche per i porci di mardiedu (Capitolo 10) nella misura di un capo ogni dieci, più un capo per ogni branco alla Curia del villaggio. Nella denuncia questo tributo subisce una riduzione giacché si dichiara il pagamento del 5%, cioè di un pegus ogni 20 porci.

Tuttavia non sempre la sua misura risulta uniforme. Nella lista dei porcari del 1823 leggiamo della così detta porrata, ossia pro rata, la proporzione

[87] Archivio vescovile d'Iglesias, lista delle decime del 1811.

cioè, calcolata sulla effettiva consistenza del numero dei porci. Matteo Milia pagò due porci e due quarti per 55 che ne allevò; Pietro Zanda ne pagò 2 per 43; altrettanti il sacerdote Irranca per 44. In questo caso l'entità del tributo risponde ad un criterio non stabile dovuto alla qualità e al peso dei porci.

Nel 1825 invece il tributo è fissato nella misura di 1 su 25 senza porrata, sicché un allevatore con 19 porci non ne doveva alcuno. Matteo Milia per 25 porci ne versa uno al Feudatario, Raimondo Perria, che ne ha 27, ne versa anche lui uno; Pietro Corria ne ha 12 e non paga niente in proporzione.

Nel 1828 il tributo si pagò nella misura precisa indicata nel Capitolo 10 di vassallaggio ma solo perché i porci erano stati portati ad ingrassare nei ghiandiferi comunali. Gli *achisorgi*, i maialetti, erano esenti da tributo qualunque fosse il loro numero. Così, Salvatore Pau Onnis, che possedeva 47 porci e 90 achisorgi, pagò solo per i porci nella misura di 1 su 10, cioè 4 porci senza pagare la porrata per gli altri sette; Fedele Arriu, che possedeva 9 porci e 8 achisorgi non pagò niente.

Quando i maiali da consegnare come tributo venivano riscattati dagli allevatori, una commissione di esperti porcari ne stabiliva il valore in denaro previo giuramento, come avvenne nel 1831 quando la commissione era stata formata dai "*periti*" Matteo Milia, Antioco Atzori, Antioco Melis Serra e Paolo Masala.

Nei terreni di Fluminimaggiore si pagava anche il diritto di pascolo delle vacche. Pagava questo diritto chi avesse avuto almeno 25 vacche di mardiedu. In tal caso si pagava un *annodino, un annicolo* o *vitello* di un anno, oppure 8 scudi, cioè 20 lire, essendo lo scudo pari a 2 lire e 10 soldi.

Fino a 24 vacche non si pagava alcun diritto; oltre le 25, qualunque fosse il numero, si pagava sempre e solamente un annicolo.

Questo tributo rimase invariato rispetto alle Capitolazioni (Cap. 33).

Nessun tributo era dovuto per il pascolo delle cavalle nei salti di Fluminimaggiore, non essendo previsto nelle Capitolazioni.

Per il pascolo nei salti fluminesi non esiste alcuna lista di allevatori di cavalli e di vacche, né se ne fa menzione nella denuncia del Feudatario.

Diritto di stoppia

Nell'ambito dei terreni del villaggio e destinati all'agricoltura, si pagava anche il diritto di stoppia, al pascolo della quale si poteva accedere, dopo il raccolto delle biade, dal 15 di Agosto. Si pagava per pecore e porci, ne erano esenti le capre.

Il diritto di "*estula*" (in fluminese *stua*) si pagava in ragione di sei reali per ogni segno sia per le pecore che per i porci, con la differenza che per questi ultimi, oltre i dieci, si pagava in proporzione al numero, appartenesse il branco ad uno o a più allevatori. Questo diritto restò immutato nel tem-

po. Nella denuncia varia solo per le pecore, per le quali finì per pagarsi quattro denari a capo.

Corrispettivi per il Salto Gessa

I Fluminesi pagavano anche per le attività svolte nel Salto Gessa. Come è stato osservato, il territorio della comunità si rivelò ben presto insufficiente a soddisfare i bisogni della popolazione che in breve tempo divenne abbastanza numerosa. Nel 1741, nel documento che riporta la cerimonia di presa di possesso della villa da parte del Feudatario, si contano 132 vassalli. Viene però precisato che erano presenti solo poco più dei due terzi di coloro che pagavano il diritto del feudo: *"estando juntos y congregados que havia la mayor y mas sana parte y mas de dos partes de la que compone la sobredicha comunidad, segun la Lista del feudo que se ha regonossido en la dicha Curia"*.

Significa che i vassalli paganti erano circa 190 e che la popolazione era costituita da circa 800 individui. Ecco perché da subito i Fluminesi guardarono con interesse al Salto Gessa, che in breve tempo occuparono in gran parte assoggettandosi ai relativi tributi, che erano i seguenti:

1) - diritto d'erbaggio delle pecore: reali quattro ogni cento, una libbra di formaggio ogni pegus di mardiedu, uno scudo (2 lire e 10 soldi) per ogni gregge dello stesso segno.

2) - diritto di pascolo delle capre: reali otto ogni cento, una libbra di formaggio per pegus di mardiedu, denari quattro per ogni gregge dello stesso segno.

3) - diritto d'erbaggio dei porci: un pegus ogni venti per il pascolo ordinario, due nel periodo delle ghiande.

Nella lista del deghino dei porci del 1826, riferita a Gessa, si legge testualmente: *"Lista dei porci di Flumini introdotti in Gessa per l'erbagiu in ragione d'un capo per ciascuna ventinaja"*.

4) - diritto delle vacche: per meno di dieci si pagava un quarto di scudo ogni due; raggiunto o superato il numero di dieci spettava al Feudatario un annicolo, tassa che poteva essere sostituita dal pagamento di otto scudi.

5) - diritto sulle cavalle: soldi 5 per capo.

6) - diritto del grano e dell'orzo: un solo starello di grano ogni quattro di terreno coltivati; per l'orzo non si pagava.

Lo sdeghinamento

Tutti i diritti del Feudatario sull'allevamento erano previsti e rigorosamente quantificati nelle Capitolazioni, e rimasero stabili nel tempo, salvo

variazioni di irrilevante entità, sino al periodo del riscatto del Feudo (vedi Capitoli 29-33).

Il numero delle bestie possedute dai vassalli era annualmente accertato, ai fini della corresponsione dei relativi diritti, dal Ministro di Giustizia.

Avvertiti per tempo con annunci a mezzo del banditore comunale, chiamato *"corredor pubblico"* che *"pregonava a son de tembò"* o *"de atabal"*, gli allevatori erano obbligati a portare nel giorno stabilito il loro bestiame in un punto convenuto, nel quale si recava anche il Delegato di Giustizia per provvedere alla conta degli animali. In questa incombenza era aiutato dallo scrivano cui competeva di annotare i nominativi degli allevatori e il numero dei capi da ciascuno posseduti e i marchi che li distinguevano.

Tale operazione era detta dello *sdeghinamento* o *deghinamento*, e sdeghinare o deghinare era l'atto del contare i capi sino a dieci, numero minimo sufficiente per pagare il *deghino*. La parola indicava che al Feudatario si doveva un capo ogni dieci. A Fluminimaggiore aveva questo significato solo per i porci portati all'ingrasso nel periodo delle ghiande. Siccome quando si sdeghinava si contava tutto il bestiame posseduto dai singoli allevatori, quando si numeravano e si sdeghinavano capre e pecore per le quali si pagava un capo ogni venticinque, deghino passò a significare non più il rapporto di uno a dieci, ma di uno a venticinque.

Il bestiame era contato controllando il segno che lo distingueva, il quale negli animali di piccola taglia si trovava per lo più nelle orecchie ed era praticato con un ferro da taglio, mentre nelle bestie di grossa taglia era praticato col fuoco[88]. L'operazione del praticare il segno alle bestie per poterne attribuire con certezza l'appartenenza allo stesso branco o gregge, con l'andare del tempo favorì l'assimilazione dei due concetti per cui la parola segno divenne sinonimo di branco o di gregge di bestie aventi lo stesso segno.

Contate le decine di bestie appartenenti ad uno stesso allevatore, risultava poi più facile stabilire gli altri diritti sia in base al numero di venticinque per l'erbaggio che in base al totale delle bestie possedute.

Poteva capitare che due o più allevatori mettessero insieme il loro bestiame: allora ciascuno pagava la così detta porrata, cioè la parte che proporzionalmente doveva.

Presentare il bestiame allo sdeghinamento era un obbligo tassativo, e nessuno vi si poteva sottrarre pena gravi sanzioni. Il capraro Antioco Aru fu fatto comparire nella Curia del villaggio il 20 Luglio del 1828. Siccome non aveva portato le capre a sdeghinare gli si era chiesto il giuramento in forma legale davanti al Delegato Pani, ed egli giurò che quell'anno *"non possedeva che il preciso numero di ventiquattro capre, e perché non aveva il nume-*

[88] La marchiatura del bestiame era occasione per gli allevatori di provare la propria abilità nell'uso del laccio (*sa soga*), e la forza nel mettere a terra i torelli. Si concludeva con grandi mangiate e abbondanti bevute.

ro preciso tenuto alla corresponsione del deghino, non le presentò in quell'eppoca" (sic).

Il Ministro di Giustizia era autorizzato a dare in proposito ordini precisi e perentori, e controllava che tutti gli allevatori vi ottemperassero. Lo stesso Ministro talvolta, e gli Ufficiali Saltuari sempre, perlustravano le campagne verificando di persona se gli allevatori avevano fatto sdeghinare tutto il bestiame posseduto, ed in caso di contravvenzione venivano irrogate severe punizioni che potevano arrivare sino al sequestro o *tentura* dello stesso bestiame, ciò che comportava sempre il pagamento di una pesante penale, spesso la detenzione in carcere dell'allevatore. Se il proprietario multato non pagava, del bestiame tenturato venivano macellati (*machizia*)e venduti tanti capi sino alla concorrenza dell'ammontare della multa.

Diritti personali

Diritto del feudo o feu

I diritti personali gravanti sui vassalli, dichiarati nella denuncia corrispondono, salvo alcune eccezioni, a quelle codificate nell'atto di vassallaggio del 1704.

Ogni vassallo era tenuto a pagare un ducatone, cioè undici reali ed un soldo. Era il tributo che si pagava in dipendenza della residenza entro i confini del Feudo, ciò che comportava ipso facto la condizione di vassallo che andava mantenuta appunto con il pagamento annuale di questo *"dritto"* a favore del Feudatario.

Strettamente connesso con il Feudo inteso come entità territoriale entro cui era concesso risiedere, questo tributo era chiamato anche feu o feudo o testatico. Così nel Capitolo 4 delle Capitolazioni si dice:

"Se les permite a los vassallos de Fluminy que por feudo paguen un ducaton que es cinquenta y seis sueldos cada vassallo".

Cioè, i vassalli erano tenuti a pagare come feudo il corrispettivo di un ducatone che nel 1704 equivaleva a 56 soldi e il cui valore restò invariato nel tempo. Anche l'elenco dei vassalli del 1827 è intitolato *"lista del feudo del corrente anno".*

Nella denuncia il ducatone è considerato equivalente ad undici reali ed un soldo, però il valore monetario è identico al precedente giacché un reale valeva 5 soldi (5 X 11 + 1 = 56).

Era un tributo che colpiva indistintamente tutti i vassalli che avessero compiuto i diciotto anni, avessero o no indipendenza economica dalla famiglia. Recita a tale proposito il Capitolo Quinto:

"Se les permite que todos los vassallos de dies, y ocho años arriba paga-

ran el feudo, y el derecho dominical, tenga o no tenga bienes, raises", possedesse o no beni immobili.

A norma del capitolo 17 il Ministro di Giustizia e lo scrivano della Curia dovevano essere esenti dal pagamento del feudo, come compenso del loro lavoro svolto nell'ambito della comunità e a vantaggio del Feudatario, essendo considerati come i veri amministratori posti al servizio del villaggio.

Questo tributo appare aver subito nel tempo delle modifiche per cui l'esenzione risultò concessa, in modo totale o parziale, al banditore, agli ufficiali saltuari, ai preti, agli sposi per un anno, ai nuovi vassalli per tre anni, ai vassalli provenienti dalla città d'Iglesias. I Fluminesi tentarono di far estendere tale esenzione anche ai diciottenni non ancora emancipati ed ai sessagenari, ma ne seguì un contenzioso col Visconte, e la cosa non ebbe un seguito favorevole. Fu invece già tanto se si riuscì a esonerare da questo pagamento i nullatenenti, gli inabili al lavoro, i carcerati, i fuggiaschi e tutta quella varia categoria di vassalli che non poteva farvi fronte.

Diritto della gallina

Contestualmente al ducatone ogni vassallo era tenuto al pagamento del così detto *dritto della gallina*, che in origine si poteva effettuare sia in denaro che in natura. Capitolo ottavo delle Capitolazioni:

"Pagaran dichos vassallos una gallina cada uno todos los años al Señor con prebention que los que no huvieren gallina pagaran tres sueldos en dinero".

Successivamente finì per prevalere la consuetudine di pagare questo *"dritto"* solo in danaro, come risulta dalle liste dei vassalli, le quali sono in maggior numero intitolate *"dritto dei ducatoni compresi soldi tre della gallina non presentando questa in natura"*.

Questo diritto nel passato era stato considerato come un dono che doveva accompagnare l'annuale atto di omaggio e di riconoscenza che ogni vassallo faceva al Feudatario in cambio di certi servizi avuti specialmente nel campo giudiziario. Era quindi strettamente legato alla presenza del Signore nel Feudo. Divenne in progresso di tempo un tributo vero e proprio e continuò a pagarsi anche quando il Feudatario decise di risiedere fuori del Feudo non ricevendo più, perciò, il rituale atto di omaggio.

Il diritto della gallina potrebbe essere l'atto simbolico, quasi scaramantico, con cui i vassalli intendevano esorcizzare il potere del Feudatario che si esprimeva anche con le condanne criminali più severe, in quanto gli era riconosciuto l'*ius gladii* o *ius necis*. Questo potere, all'atto della presa di possesso di una villa popolata, si estrinsecava con l'innalzamento di una forca alla quale veniva appeso un gallo la cui testa veniva recisa con la spada dal rappresentante del Feudatario, ad indicarne il potere in campo criminale. L'offerta della gallina potrebbe significare, insieme all'omaggio, il

riconoscimento del potere del Feudatario, e anche l'auspicio di non incorrere nella sua giustizia.

Non sembra invece verosimile il significato che qualcuno ha voluto vedere nel tributo della gallina, come una specie di compenso alla rinuncia al *jus primae noctis* da parte del Feudatario[89]. Ciò in considerazione che in origine questo tributo era dovuto solo dai vassalli ammogliati e che con parola allusiva e poco elegante fosse chiamato anche *cunnatico*, accomunando il concetto della concessione dell'uso che tale parola esprimeva all'uso dei ponti (*pontatico*), della terra (*terratico*), della legna (*legnatico*) ecc.

Periodi di pagamento dei vari tributi:

17 Gennaio	diritto dei porci
Ottobre	diritti delle pecore e delle capre di Fluminimaggiore
Novembre	diritti delle pecore e delle capre di Gessa
Ottobre	diritti in natura delle vacche
Novembre	diritti in denaro delle vacche
Ottobre	diritti di feu e di gallina

Diritti giurisdizionali

Quanto ai diritti così detti giurisdizionali, nella denuncia si fa riferimento alla paga dovuta al postiglione e ai diritti del Visconte sulla metà delle machizie e su un terzo delle cause.

In effetti la figura del postiglione, l'incaricato di portare le missive da e per Fluminimaggiore, dentro e fuori del villaggio, è prevista nel Capitolo 13 dove si prescrive che i vassalli naturali, per pagare quel messo, erano tassati in ragione di dieci cagliaresi, l'equivalente di un soldo e otto denari. Si tratta tuttavia di un tributo controverso per quanto riguarda la sua natura, dovendo considerarsi non tra i diritti giurisdizionali, ma semmai una spesa assimilabile a quella sostenuta per altri dipendenti della curia. I vassalli, pur riconoscendone l'esistenza, dichiararono davanti all'Intendente della Provincia d'Iglesias, in sede di contraddittorio, che tale tassa si pagava in ragione di un imbuto di grano per ogni *fuoco*, per ogni famiglia, dalla quale erano tuttavia esenti i celibi e le donne. Il pagamento in natura comporta una maggiorazione del tributo che da un soldo e otto denari passa a circa quattro soldi, per una evidente crescita d'importanza in dipendenza dei cresciuti carichi di lavoro.

[89] Se mai tale tributo è veramente esistito.

Alle machizie, le pene di macello del bestiame o pecuniarie che in origine venivano comminate per pascolo abusivo nei prati e nelle vidazzoni, e successivamente anche per altri reati[90], si accenna nel Capitolo 13 in cui si dice che il loro pagamento era regolato secondo il diritto. Questo prevedeva in effetti che una quota di tali machizie, la metà, spettasse al Feudataio. Tuttavia sulla denuncia i rappresentanti del villaggio affermarono di non conoscere questo tipo di diritto, intendendo affermare la loro estraneità circa la destinazione di questi proventi. Essi pagavano quando nei loro confronti veniva emessa una sentenza in tal senso: per il resto non sapevano in che misura una parte delle multe andasse al Visconte.

Come diritto sulle cause è verosimile che il Feudatario non percepisse alcunché. Nessuna quota gli era riservata nel Capitolo 12 dove si afferma che gli introiti derivanti dalle cause sia civili che criminali si dovevano dividere in parti uguali fra l'Ufficiale e lo Scrivano. "*...los salarios de las causas, assì Civiles como Crimininales se dividan per jguales entre official y escrivano...*". Inoltre i Feudatari più liberali rinunciavano talvolta alla quotaparte spettante loro per diritto, un terzo, a favore del Delegato e dello scrivano per rendere questi impieghi ambiti da parte di persone capaci. Nell'atto di vassallaggio di Gonnesa, al Capitolo 26, è espressamente dichiarata sia la rinuncia a tale diritto sia la finalità che con tale rinuncia il Feudatario intendeva perseguire:

"*... perché nel detto villaggio si abbiano buoni Ministri, il Signore cede il diritto che gli spetterebbe del terzo del prodotto della Curia, in aumento dei diritti degli stessi Ministri...*"

Due funzionari capaci e fidati avrebbero sicuramente amministrato il villaggio in modo da compensare quella rinuncia del Feudatario.

Tra i diritti giurisdizionali è compresa la dirama comunale, di cui si è già detto.

Trasporto del formaggio

Tra i diritti personali il trasporto dei frutti appartenenti al Visconte è quello che ha causato maggiori fastidi ai vassalli, dai quali perciò era maggiormente contestato. Infatti se alcuni diritti avevano subito delle modificazioni nel senso che con l'andare del tempo si erano in qualche modo mitigati rendendo più sopportabili i pesi del vassallaggio; se anzi è vero che nei confronti dei Fluminesi, pur nella durezza della loro esistenza, non si applicava il rigido fiscalismo che in generale rappresentava la caratteristica più

[90] Sulla definizione di machizia vedi Pillito nel suo Dizionario Archivistico.

rimarchevole del rapporto Feudatario - Vassalli; se col venir meno dell'autorità del Visconte per essere stato il Feudo posto sotto l'amministrazione controllata, i vassalli riuscirono a scrollarsi di dosso qualche tributo, qualche altro riuscirono a rendere meno gravoso, soppressero addirittura qualche corvée; il trasporto dei frutti subì delle modifiche in peggio e a loro danno. Ad esempio, il Capitolo 22 recita:

"Pagaran los vassallos de dicha villa di Fluminy dies cherdas de paja entre todos, y la llevaran a la casa de corte de dicha villa, y tambien llevaran toda la leña necessaria todos los años asta la dicha casa de corte mientres el Señor estuviere in dicha villa, y no a otra parte".

Il contenuto di questo capitolo, in cui si parla di trasporto di paglia e di legna, è modificato nella denuncia ove si parla di trasporto dei frutti, intendendo che i frutti siano altro dalla legna e dalla paglia. C'è nella denuncia una maggiore genericità rispetto al capitolo 22, e comunque vi si nota una omologazione a quelli che sono i diritti personali pretesi in generale negli altri Feudi, ma anche nell'altra villa del Viscontado, Gonnesa. Sulla carta risulta abolita la consegna della paglia e, non risiedendo il Visconte nemmeno temporaneamente nel villaggio, si potrebbe pensare cessato anche il trasporto della legna, se non fossimo indotti a pensare che questi tributi continuarono a esistere a favore del Delegato. Comunque venivano portati sino alla casa baronale nel villaggio, come la consuetudine aveva imposto trovando consenzienti i vassalli, tutti i frutti spettanti al Signore: pecore, agnelli, capre, porci, vitelli, miele, frutta, formaggio ecc.

Il consenso cessò d'esistere quando ai vassalli fu imposto di trasportare sino a Iglesias la quota di formaggio che si doveva al Feudatario per lo sfruttamento dei pascoli nel Salto Gessa, posto sotto la giurisdizione di Fluminimaggiore. Questa pretesa fu dai Fluminesi considerata una patente violazione degli accordi scritti e consuetudinari e, se pure tardivamente, ne nacque un contenzioso che vide le due parti difendere i propri diritti, veri o presunti, davanti alla Regia Delegazione sui Feudi.

Il fatto è che non tanto il Feudatario quanto il suo collettore di frutti, che risiedeva ad Iglesias, impose il trasporto non più ai magazzini di Fluminimaggiore o di S. Angelo o di Grugua, ma direttamente a casa sua, evidentemente per evitare il fastidio di trasportare per proprio conto il formaggio per i sentieri impervi della zona.

I vassalli si sottomisero inizialmente a questa imposizione sia pure obtorto collo, perché la loro esistenza dipendendo in parte dalle attività che potevano praticarsi nei territori del Feudo, avevano paura di ritorsioni e di essere cacciati dai pascoli di Gessa, considerati essenziali. Quando però ovunque si cominciò a parlare di riscatto dei Feudi, i vassalli ebbero un moto di ribellione e presero l'iniziativa per accelerare i tempi della loro liberazione dall'odioso tributo.

L'iniziativa fu presa quasi contemporaneamente dai vassalli di Fluminimaggiore e di Gonnesa, con la differenza che i Gonnesini trovarono la solidarietà di quel Consiglio Comunitativo, i Fluminesi restarono isolati.
A tale proposito è significativo un brano tratto da un atto del Consiglio Comunitativo del Villaggio di Gonnesa, datato 28 Agosto 1838, nel quale è detto che il Feudatario, prima dell'editto 21.5.1836 (abolizione della giurisdizione feudale) pubblicato con pregone 1.6.1836, sottoponeva i vassalli a vari gravami *"in quantoché avendo egli in quel tempo la giurisdizione feudale, servendosi or delle lusinghe, ed or delle minaccie, e talvolta dando anche mano ai gastighi, fece piegare li suoi vassalli a tuttociò che li pareva di essere di sua soddisfazione, anzi, senza ragione violò sempre la stessa legge"*.
Sia i vassalli di Fluminimaggiore che quelli di Gonnesa erano vincolati a numerosi obblighi regolati dai Capitoli dell'atto costitutivo del rispettivo Comune, e tra essi, per i Fluminesi, il Capitolo n. 24 recita: *"Cada vassallo quede obligado hacer el Mandamiento Dominical conforme a la disposission de la R. pragmatica"*. Cioè: *"Ogni vassallo è obbligato ad eseguire il Comandamento Dominicale in conformità a quanto dispone la R. Pragmatica"*, la quale aveva fissato in legge quella pratica che nel passato si era venuta stabilendo per consuetudine nei rapporti tra Feudatari e vassalli, codificando quindi tutti i diritti e le prestazioni, anche le più vessatorie, che i Feudatari pretendevano dai loro sottoposti.
Tra le varie prestazioni obbligatorie c'era quella del trasporto dei frutti, quindi anche quello del formaggio che pecorai e caprari erano tenuti a consegnare in proporzione al numero delle pecore o delle capre possedute. Ma i Capitoli del 1704 non dicono che questo trasporto si dovesse fare sino a Iglesias.
Lo stesso Feudatario ebbe a dichiarare:
"Sono inoltre obbligati i vassalli al trasporto di tutti li frutti che il Signore tiene nel Villaggio, con ciò però che non escano di territori del medesimo".
Il contenuto di questa dichiarazione è richiamato dai Fluminesi nella resistenza opposta a questa prestazione ed è confermata dal Consiglio Comunitativo di Gonnesa che nel citato atto deliberativo afferma:
"esser vero che al n: 24 delle Capitulazioni si obbligano i Vassalli coi loro carri e cavalli di condurre tutti i frutti feudali al luogo in cui dal feudatario verrebbe destinato purché non fosse fuori dei distretti di questa villa".
Nel resoconto decennale delle rendite denunciate ai fini del riscatto del Feudo è più volte ribadito che i vassalli di Fluminimaggiore sono obbligati a simile prestazione anche a piedi qualora non dispongano di carri e di cavalli. Lo stesso Feudatario, in una lettera inviata al Presidente della Delegazione sui Feudi per lamentare il rifiuto dei vassalli al trasporto dei frutti, dice testualmente:
"Ora i Comuni di Fluminimaggiore e Gonnesa negli stromenti di reci-

proci obblighi promisero al Feudatario il trasporto di tutti i frutti ai magazzini del feudo siti entro la popolazione, come appare dai relativi atti esistenti nelle segreterie dei Comuni medesimi, né mai i Visconti antecessori del sottoscritto usarono l'opera dei loro vassalli al di là dei confini di ciascun villaggio".

Il trasporto quindi, è chiaro, doveva avvenire nell'ambito del territorio posto sotto la giurisdizione del Visconte, ma avendo come destinazione i magazzini del feudo siti nella popolazione.

In altre parole i Fluminesi dovevano trasportare i frutti dalle campagne circostanti ai magazzini che il Visconte aveva entro l'abitato di Fluminimaggiore. Per comodità dello stesso Visconte e dei vassalli che operavano lontani dal centro abitato esistevano altri magazzini a S. Angelo e a Grugua, sempre nell'ambito del territorio la cui amministrazione era affidata al villaggio.

É però verosimile che la condizione di asservimento dei vassalli e la loro paura di ritorsioni, abbiano favorito la trasformazione di tale trasporto da un servizio interno al Feudo in quello esterno, più gravoso, sino ad Iglesias. Nella sua lettera il Feudatario dimostra di non essere al corrente di questo trasporto, ingiustificabile del resto davanti alla autorità della Regia Delegazione, ma parla solamente e genericamente di rifiuto dei vassalli al trasporto dei frutti.

È vero che il formaggio si pagava per le pecore e per le capre che i Fluminesi facevano pascolare nel Salto Gessa. Tuttavia anche quel salto era sito entro il Feudo, e dunque il trasporto si sarebbe dovuto effettuare all'interno del Feudo medesimo, perché se come demanio privato era privatamente amministrato dal Feudatario, la sua giurisdizione ricadeva sulla Curia di Fluminimaggiore che, tra l'altro, per statuto rimaneva sempre la Curia principale.

Inoltre i Fluminesi da tempo *immemoriale* consideravano il Salto Gessa come parte integrante del loro territorio anche se erano soggetti al pagamento di diversi canoni, e nei confronti di esso si consideravano dei veri e propri vassalli più che degli affittuari. Come operatori di quel Salto erano considerati vassalli anche dal Feudatario che così li chiama nelle diverse liste che a Gessa si riferiscono.

Qualunque fosse in proposito la convinzione del Feudatario e dei vassalli, la situazione di fatto descritta indusse alcuni, non più disposti a sopportare presunte o vere prepotenze, a ricorrere all'autorità superiore.

Questi coraggiosi sono: Ignazio Tiddia, Antioco Serra Spinniau, Giovantonio Pani, ed altri pecorai e caprari non nominati. Essi sono autori di una lettera-ricorso che oggi si trova presso l'Archivio di Stato di Cagliari - Cartella 102 Fondo: Regio Demanio - Serie Feudi - ad una non definita Eccellenza, che però dal contesto della lettera e dal seguito che essa ha avuto

con gli altri documenti risulta essere il presidente della Regia Delegazione sui Feudi, al quale chiedono un deciso intervento per far cessare la prevaricazione, per render vane le minacce cui sono fatti oggetto e per consentire loro di pagare il dovuto nel loro villaggio, in natura o in denaro, per una somma corrispondente al prezzo praticato allora per il formaggio.

A lui espongono *"col dovuto rispetto, che fra le altre gravezze, vi è quella di trasportare certo dritto di formaggio che esige il feudatario per ogni capo di bestiame, pecorino o caprino ogni anno alla città d'Iglesias, distante da Flumini cinque ore di cammini così alpestri, sassosi, acquosi in tempo umido e sempre scoscesi in guisaché il trasporto di questo formaggio è più duro e più faticoso e più dispendioso del contributo stesso"*.

A nulla è valso il tentativo di coinvolgere nella soluzione del problema il Consiglio Comunitativo del villaggio: non hanno trovato solidarietà alcuna, anzi si son sentiti rispondere che i loro affari privati non erano affari della Comunità. Si togliessero dunque da soli dagli impicci.

Ci si sarebbe invece attesi una decisa presa di posizione da parte del Consiglio Comunitativo sia per esprimere solidarietà agli estensori della lettera, sia per l'ovvia considerazione che l'attività prevalente dei Fluminesi era allora la pastorizia praticata nel Salto Gessa, e che dunque il trasporto era un'incombenza comune. Comune anche ai vassalli di Gonnesa, il cui Consiglio, invece, con l'atto deliberativo già citato, volle non solo testimoniare che il problema del contestato trasporto interessava tutta la comunità, ma lo portò ufficialmente davanti alla Regia Delegazione.

Evidentemente i membri del Consiglio Comunitativo fluminese o non erano oberati dalle stesse *gravezze* o godevano di un trattamento di favore, oppure volevano semplicemente evitare di inimicarsi il Feudatario di cui temevano le ritorsioni che solitamente erano affidate agli amministratori del Feudo, agli esattori di imposte, ai collettori di frutti in natura ed ai rappresentanti locali. A tale riguardo si deve sottolineare la responsabilità avuta da questi personaggi minori della gestione feudale, ai quali, secondo il Carta-Raspi[91], è imputabile in buona misura l'oppressione dei vassalli, perché *"le soperchierie erano dovute alla larga parte ch'essi si facevano sulle rendite dei feudatari"*.

Isolati nella loro stessa comunità i ricorrenti preannunciano che le loro lamentele *"si esporranno in miglior forma subito che possano unirsi a costituire un Procuratore"*. Intanto fanno rilevare che la *gravezza* lamentata non è solo nel trasporto per vie impervie, ma si fa ben più insopportabile a causa del comportamento del Ricevitore, ossia della persona dal Feudatario incaricata di accettare il formaggio portato dai vassalli.

In quella circostanza l'incarico era affidato al nobile Don Antioco Angioi,

[91] In Storia della Sardegna.

il quale, per esigenze connesse con la sua attività, si assentava spesso da Iglesias, e dunque quando i pastori vi si recavano per la consegna della consueta dovuta quota di formaggio, potevano correre il rischio di non trovarlo in casa ed erano quindi costretti ad attenderne il rientro. Bastava anche che il Ricevitore fosse semplicemente occupato nel disbrigo di qualche sua faccenda, per costringere all'attesa i poveri terrazzani. E talvolta l'attesa si protraeva per *"tanti più giorni con spese di gente e di cavalli finché il Ricevitore si degni di spedirli"*.

Non sempre però questo congedo segnava la fine delle preoccupazioni e delle tribolazioni dei pastori. Il Ricevitore sottoponeva il formaggio ad attento e, sotto il suo punto di vista, doveroso controllo. Era questa operazione che rendeva oltre modo trepidanti i pastori e che a *gravezza* aggiungeva *gravezza*.

"Portando il formaggio coi cavalli, essendo cammini impraticabili con carri, molte pezze di formaggio si guastano, od almeno si perdono per poco o divengono in qualche parte ammaccate. In qualsiasi di questi casi il formaggio viene respinto, ed è costretto il povero contribuente replicare i viaggi finché abbia la fortuna di arrivare col formaggio tutto ben condizionato come pretende il Ricevitore".

Quindi poteva capitare che il congedo dal Ricevitore fosse un semplice a rivederci.

A spiegare la ragione di tanto fiscalismo e l'accanimento sullo stato delle forme può soccorrerci l'informazione che ci viene dai documenti sugli Asquer, secondo cui questi Feudatari vendevano il formaggio ricavato come "*dritto*" da pastori e caprari, e che la maggior parte era destinata a rifornire l'esercito, cliente che bisognava tenersi caro fornendo merce non solo di buona qualità, com'era indubbiamente il prodotto dei pascoli fluminesi, ma anche accettabile per l'aspetto esteriore. Di qui l'inflessibilità del Ricevitore che, incalzato dalle richieste del Feudatario e dalla necessità di conservare il lucroso incarico, doveva pretendere che il formaggio fosse sempre buono e commercialmente presentabile in forme ben confezionate della stessa pezzatura. Il controllo era inoltre imposto dalla nomea che già da allora si erano procurata i pastori, dei quali si pensava che tentassero sempre e comunque di far fronte alle loro obbligazioni facendo passare per buona la merce scadente con l'astuzia tutta campagnola dalla quale occorreva guardarsi (ancora nel recente passato si diceva che pagassero gli affitti dei pascoli con formaggio che aveva la consistenza e il gusto della calce).

Che poi il formaggio costituisse cespite importante per il Visconte, lo si può dedurre dal prodotto delle annate 1823-32, che fu calcolato in 5.803 libbre per quello di pecora e in 7.887 libbre per quello di capra[92].

[92] Vedi dichiarazione del Visconte Francesco in Archivio di Stato Ca Cartella 94 in Regio Demanio, Feudi

La lettera in questione è un segno evidente della esasperazione cui erano arrivati i pastori fluminesi che si ritenevano danneggiati dall'obbligo di dover portare il formaggio ad Iglesias e dall'atteggiamento estremamente fiscale tenuto dal Ricevitore. Ma vi si intravede anche una maggiore consapevolezza che i pastori hanno dei loro diritti e, forse, il desiderio di accelerare i tempi del riscatto e dell'affrancamento dalla condizione di vassalli.

Con il Ricevitore avevano più volte protestato perché non era più tempo di sottostare a simili vessatorie imposizioni.

Al che il Ricevitore avrebbe risposto che si sarebbe rivolto all'autorità giudiziaria per chiedere l'esecuzione forzosa nei loro confronti.

La paura della *forza*, di cui la popolazione di Fluminimaggiore aveva purtroppo già fatto esperienza, indusse i pastori a scrivere all'Eccellenza presidente della Regia Delegazione sui Feudi, chiedendo il suo autorevole intervento per scongiurare il ricorso alla forza, dichiarandosi pronti a pagare il dovuto, ma in Fluminimaggiore, come avveniva per gli altri tributi. A proposito dei quali si riservavano il diritto di *"umiliare altre domande su altri contributi in miglior forma costituendo un procuratore nanti questa R/a Delegazione"*.

Evidentemente avevano avuto sentore dei provvedimenti legislativi che miravano ad alleviare la condizione di disagio dei vassalli, ma che a Fluminimaggiore erano rimasti lettera morta.

Il secondo documento, pur esso nell'Archivio di Stato di Cagliari - Regio Demanio, Feudi - Cart: n: 94 - vede compiuto il passo minacciato dai pastori della lettera già presa in esame. Giovanni Antonio Serra Rideli, Giuseppe Pani Tommasu, Francesco Forresu, Ignazio Pani, Giuseppe Schirru, Antioco Pani grande, Pietro Antonio Matzè, Antonio Congia e Giovanni Pinna Ruggeri, pastori e caprari, superato ogni indugio e messa da parte ogni paura, nominano l'avvocato Giuseppe Piras della città di Cagliari come loro Procuratore *"ad lites"* e gli *"conferiscono ampia facoltà di dritto necessaria per comparire nella Regia Delegazione dei Feudi"* nella causa da loro intentata contro il Feudatario per via della sua pretesa relativa al trasporto sino ad Iglesias del formaggio dovutogli.

Questo documento è datato 4 luglio 1838 ed è redatto dal pubblico notaio Antioco Ignazio Murgia davanti ai testimoni Antioco Matzè Tiddia e Nicolò Pisano di Fluminimaggiore *"ambi cogniti e illetterati"*.

Cinque giorni dopo Ignazio Tiddia, Antioco Serra Spinniau, Giovanni Antonio Pani, che sono i tre della lettera inviata al Presidente della Delegazione sui Feudi, assieme a Giuseppe Pani, Francesco Carta, Giuseppe Antonio Mugheddu, Antioco Aru, Ciriaco Masala, Antonio Tiddia e Antonio Mugheddu formalizzano anch'essi la nomina di un procuratore, che è anche per loro l'avvocato Piras, con scrittura redatta dallo stesso notaio Murgia davanti ai testimoni Nicolò Pisano Melis e Salvatore Frongia

Queste scritture rappresentano ormai un atteggiamento, non del tutto nuovo,

ma certamente più diffuso, dei pastori in particolare e dei vassalli in generale, nei rapporti con il Feudatario, e stanno a significare che i provvedimenti della monarchia sabauda intesi a demolire progressivamente e inesorabilmente l'istituto del vassallaggio, infondono fiducia, speranza e coraggio nelle popolazioni che si avvedono di essere alla stretta conclusiva con il regime feudale.

A Fluminimaggiore non si arrivò alle azioni clamorose verificatesi in altri paesi sardi nei confronti del rispettivo Feudatario non appena si ebbe sentore della volontà di abolire il feudalesimo, e delle prime decisioni, come l'abolizione delle curie e delle prestazioni dominicali.

I documenti in esame costituiscono in ogni caso un segno inequivocabile che pur permanendo una condizione di sudditanza arguibile da tanti particolari, si diffuse tra la gente la convinzione che i tempi erano maturi perché i Feudi fossero spazzati via e cessasse dunque la sudditanza dei vassalli.

Anche questi Fluminesi citati nei documenti del 4 e del 9 Luglio 1838 hanno cercato, come gli altri, protezione, solidarietà e difesa presso il Consiglio Comunitativo dal quale hanno invece ricevuto, anch'essi, una ripulsa *"perché tali pesi e gravami non ricadono sulla Comunità intiera"*.

Come si ricava invece dai documenti disponibili per gli anni precedenti e per quelli successivi, la pretesa del Feudatario e l'arroganza dei suoi funzionari producevano i loro effetti sulla generalità della popolazione, determinando una diffusa condizione di prostrazione morale dettata dalla soggezione, dall'avvilimento, dalla paura e dall'ignoranza, nonché dall'abitudine a vedere sempre e comunque conculcati i propri diritti e ad accettare tutto ciò che dagli altri veniva proposto, disposto ed imposto. Del resto a quei tempi non c'era la certezza che chi si sentiva oppresso dal peso dei gravami potesse trovare soddisfazione nella giustizia perché *"sopra i grandi mali.... stava pur l'altro della illimitata devozione, per interesse privato, alle classi primarie, degli uomini di lettere e di scienza, e specialmente del foro"*[93].

Opinione, questa, già espressa da G. M. Angioy[94] che le magagne del sistema giudiziario in Sardegna conosceva molto bene per essere un magistrato della Reale Udienza. Riferisce egli infatti che siccome i feudatari avevano la giurisdizione civile e criminale, potevano permettersi, così come i loro giudici e agenti, *"le oppressioni e le vessazioni più inesorabili e indicibili contro gli abitanti dei comuni rurali"*, aggiungendo che i Sardi erano obbligati a vendere l'anima per comprare la giustizia che serviva solo a *"consentire che qualche cortigiano del Re si rifacesse il piumaggio"*.

Inoltre il grado di maturità civile dei Fluminesi, nell'epoca della quale ci occupiamo, era tale che non consentiva nemmeno, a chi avesse subito un torto, di comprendere in che rapporto si trovasse rispetto alla legge, e quin-

[93] P. Martini in Storia della Sardegna di G. Manno, vol. V.

[94] Opera citata.

di ne diffidava. Il loro grado di cultura era disarmante. La semplice alfabetizzazione del tutto carente. I Consigli Comunitativi, che dovevano essere formati dalle persone più rappresentative e più abili, erano invece costituiti da persone che nella maggior parte dei casi non sapevano né leggere né scrivere, come pure erano generalmente analfabeti i probi uomini che in alcune circostanze erano chiamati a rafforzare il Consiglio nelle decisioni più gravi da prendere.

Questo stato di arretratezza non può meravigliare. Non va infatti dimenticata prima di tutto la condizione di assoluto isolamento di Fluminimaggiore rispetto ai centri abitati del contorno per la totale mancanza di strade che consentissero di comunicare e favorissero quindi, insieme alla circolazione degli uomini, quella delle idee e l'arrivo di novità. In secondo luogo il fluminese era un vassallo, e come tale era tenuto a lavorare per sé, per la propria famiglia e per il Feudatario ed i suoi funzionari, e non gli restava tempo da dedicare alle idee, alle novità, se fossero arrivate, e ad elevare la propria condizione culturale. Le sue necessità erano tali che tutti i componenti la famiglia dovevano dare il proprio contributo di lavoro, anche i più piccoli, che erano costretti a stare più tra le pecore che sui banchi di scuola.

Per rendersi conto di questa situazione basta controllare gli atti del Consiglio. Tralasciando quelli degli anni precedenti, un atto del 2.5.1838 presenta un Consiglio formato da sette consiglieri più sette probi uomini: ebbene, solo il sindaco Salvatore Murgia è in grado di apporre la propria firma. Ma è un caso particolare e caratteristico degli appartenenti alla famiglia Murgia, presso la quale assumeva notevole importanza il saper leggere e scrivere, tant'è che da essa nacquero un medico chirurgo, parecchi scrivani, qualche notaio e non pochi sindaci. La carenza della più elementare istruzione è confermata dalle numerose sentenze civili e criminali riferite a Fluminimaggiore che si leggono nell'Archivio di Stato di Cagliari: quasi tutti i testimoni, sia uomini che donne, giovani e anziani, non sanno non solo firmare, ma nemmeno dire, se non molto approssimativamente la propria età.

Nella maggior parte dei casi nemmeno il sindaco sa scrivere e le delibere si chiudono con un desolante incolonnamento di segni di croce.

Evidentemente non aveva dato ancora i suoi frutti il Regio Editto di Carlo Felice del 24.6.1823 con cui si rendeva obbligatoria l'apertura di scuole primarie, cioè elementari, affidate alla cura dei parroci[95].

Dalle due già citate procure, identiche tranne qualche irrilevante particolare, si apprende che gli attori della querela*"si vedono costretti dal sig. Visconte di Flumini Feudatario di detto luogo farli ogni anno pagare a questa Curia uno scudo per ogni segno di quel bestiame rude che pascolano in codeste*

[95] A Fluminimaggiore - vedi Angius in Dizionario degli Stati Sardi, - a pag 689 risulta funzionante nel 1838 una scuola frequentata da 20 ragazzi ai quali si insegnavano anche i rudimenti dell'agricoltura.

Montagne, capre siano , oppure pecore, ben inteso che il segno si è da dieci in su, una libra di formaggio per ogni capo di bestiame, cioè delle femmine, compreso che abbia ciascun capo compito l'anno di sua età, sano sia oppure storpio, il che apporta non poco gravame ai costituenti, facendoli anche pagare di detto bestiame di quel che nel medesimo non produce frutto alcuno, come pure corrispondono per lo stesso due lire sarde per dritto che quel Feudatario chiama di capro o di montone, quantunque nelle greggi di tal genere alcuno ve ne esista, una lira sarda per ogni cento capi di detto bestiame annualmente per ciascun proprietario, e se alcuno di questi non portasse il completo numero della centinaja obbligati si vedono pagare la rata a proporzione del bestiame che porta ciascuno; oltre i sucitati gravami sono pure costretti pagare il dritto del formaggio e condurre il medesimo a loro diligenza, e spese a cavallo sia o a piedi da Flumini sino alla città d'Iglesias, sebbene la distanza sia di ore cinque di strada, oltre che essere luoghi scoscesi, montuosi e interrotti dai fiumi[96]*, e da luoghi impraticabili e pericolosi pelli conduttori d'un tal dritto essendovi accaduto in quelle strade tanti omicidi, e se alcuno non ha cavallo proprio e non può andare egli, è costretto pagare reali sei per quel viaggio tra uomo e cavallo, ed essendo il cavallo ordinario non può portare più d'un cantara formaggio, e per portarne cantara e mezzo, o due cantara fa d'uopo chiedere un cavallo di puro punto, dei quali nel luogo non se ne trova, e se alcuno ve ne fosse i proprietari non lo danno per tai viaggi".*

Si continua con le motivazioni già addotte nel primo documento aggiungendo, che il Ricevitore respinge il formaggio quando non è di totale suo gradimento:

"non riflettendo che un pastore non può fare forma grande, essendo poco il bestiame e quantunque ne abbia molto non in tutto l'anno può fare le pezze uguali perché non può essere uguale il raccolto, né uguale il latte che si produce, senza pur riflettere in quanto al maltrattamento di esso formaggio che sebbene il pastore lo dia della migliore qualità e lo carichi al cavallo, molto anche comprandolo d'altri se non ne ha egli, lo stesso formaggio passando per quei cammini disastrosi e varcando quei fiumi che non mancano mai d'acqua viene il formaggio ad essere bagnato e trovandolo l'Amministratore in tal guisa lo rifiuta".

Questi disagi e queste perdite non si verificherebbero se il formaggio fosse consegnato nel villaggio dove, per altro, si pagano tutti gli altri diritti come il ducatone, la dirama, il dritto del grano, quello del giovenco e quello dell' *"esparbargio o dritto del deghino".*

Come sia andata la causa non è dato sapere perché non sono stati trovati

[96] Il Lamarmora nell'"Itinerario dell'Isola di Sardegna", Vol. I, pag. 159 riferisce che nel trasferimento tra Iglesias e Fluminimaggiore, prima di arrivare a S. Angelo dovette attraversare il Rio Canonica ben 80 volte. Altrettanti dovevano essere gli attraversamenti dei ruscelli tra S. Angelo e Fluminimaggiore.

sinora i documenti relativi con le relative conclusioni. Il pessimismo è tuttavia d'obbligo per i seguenti motivi:

1) - Il Feudatario presentò una memoria in cui non si parla del trasporto del formaggio da Fluminimaggiore a Iglesias, ma del trasporto come obbligo derivante ai vassalli dai Capitoli di costituzione e popolamento di Fluminimaggiore; e come tale non rientrante tra i comandamenti dominicali aboliti con l'editto del 30 Giugno 1837;

2) - il Feudatario aveva delle importanti entrature nell'ambiente della giustizia dove contavano i titoli, le parentele, le amicizie, le conoscenze e le capacità finanziarie di ingaggiare buoni avvocati e di seguire da vicino l'andamento della causa, cosa che egli poteva fare avendo la sua residenza a Cagliari dove aveva sede operativa la R. Delegazione sui Feudi;

3) - per converso i Fluminesi erano lontani da Cagliari, erano povera gente e la loro conoscenza si limitava a quei personaggi tipici che operavano ai margini delle curie comunali, scritturali e testimoni di professione. Costoro, sempre pronti a testimoniare a favore di chi li avrebbe compensati con una zucca di vino o con un imbuto di grano, andavano millantando conoscenze di avvocati a dir loro famosi, pieni di umanità, schierati dalla parte degli umili e soprattutto grandi per scienza giuridica.

Invece la nomina dell'avvocato Piras non sembra proprio delle più indovinate. E ciò non tanto perché fra i documenti conosciamo una sola memoria in cui non fa altro che ripetere pedissequamente le querele dei pastori senza alcuna argomentazione di carattere giuridico e senza appellarsi al senso di umanità dei giudici; quanto perché dalla scrittura di tale memoria appare come uno dei tanti azzeccagarbugli che nel passato sbarcavano il lunario difendendo i villici creduloni, con lo scarso impegno di cui erano capaci per indole e preparazione professionale e avendo come procacciatori di clienti gli scritturali e i testimoni di professione che si aggiravano per le Curie comunali.

Per fortuna dei Fluminesi ogni loro rapporto di soggezione verso il Feudatario cessava di lì a non molto quando il Feudo fu riscattato e Fluminimaggiore divenne comune libero.

L'affrancamento dalla condizione di vassalli produsse sicuramente un vantaggio per i Fluminesi, in quanto l'acquistata libertà dava a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria esistenza sia sotto il profilo economico che, soprattutto, sotto quello spirituale. In effetti prima che l'abolizione dei Feudi portasse i suoi benefici effetti, i Fluminesi dovettero subire molte delusioni a causa del *Salto Gessa* dove dallo Stato furono subito considerati alla stregua di *"forastieri"*, e sottostare ad un nuovo tipo di imposizioni tributarie che si rivelarono più gravose di quelle feudali. Inoltre dovettero affrontare una lunga battaglia giudiziaria con Iglesias che, quando l'attività mineraria iniziò a produrre ricchezza, decise di far valere suoi antichi presunti diritti per impossessarsi del Salto Gessa, dove i giacimenti minerari erano numerosi e ricchi.

Fascicolo IV della consegna

Quantificazione dei redditi

Nel Fascicolo Quarto sono quantificati i redditi derivanti al Visconte dai diritti reali e personali descritti analiticamente nel Fascicolo Terzo.

È costituito da tre tabelle:

• La prima si riferisce ai redditi prodotti dagli affitti dei terreni di Domestica[97], di S. Angelo, delle montagne di Gessa, delle terre aratorie del Salto di Gessa, dell'aranceto di Fluminimaggiore. Complessivamente assicuravano un'entrata di Lire 2.550 e Soldi 19.

• La seconda tabella quantifica:

1) - il reddito derivante dalla semina in terreni di Gessa: mediamente il prodotto è di 78 starelli e 10 imbuti di grano all'anno, valutato Lire 3 lo starello;

2) - il reddito derivante dal numero delle pecore pascolanti nel Salto Gessa, che è mediamente di 580 all'anno con una produzione di 580 libbre di formaggio a 2 soldi la libbra;

3) - il reddito derivante dal numero dei segni delle pecore, cioè delle greggi, pascolanti nel Salto Gessa: mediamente sono 13 segni all'anno a 1 scudo per segno;

4) - il reddito derivante dalle pecore pascolanti nel Salto Gessa calcolate in centinaia: 4 reali per ogni 100 pecore;

5) - il reddito derivante dal numero delle capre pascolanti nel Salto Gessa, che è mediamente di 789 all'anno con una produzione di 789 libbre di formaggio a 2 soldi la libbra;

6) - il reddito derivante dal numero dei segni delle capre, cioè delle greggi, pascolanti nel Salto Gessa: mediamente sono 15 segni all'anno a 8 reali il segno;

[97] Nel DES Domestica, o Domestia, era la casa rurale con il territorio pertinente.
In origine dipendeva direttamente dalla "domus" del Signore, che l'affidava a suoi servi per coltivare i terreni e per allevare il bestiame.

7) - il reddito derivante dalle capre pascolanti nel Salto Gessa calcolate in centinaia: 4 reali ogni 100 capre;

8) - il reddito derivante dalle stoppie per le pecore in territori di Fluminimaggiore: 4 denari per capo;

9) - il reddito derivante dalle stoppie per i porci in territori di Fluminimaggiore: 1 lira e 10 soldi per il numero dei segni;

10) - il reddito derivante dalla produzione del vino in territori di Fluminimaggiore: 2 cagliaresi per brocca.

• La terza tabella quantifica il reddito derivante dai diritti personali del feu e della gallina: mediamente i vassalli paganti sono 285.

La prima osservazione sull'esposizione dei redditi è che sono calcolati quelli del Salto Gessa, nemmeno tutti, e non tutti quelli derivanti dal villaggio. Ad esempio per il Salto Gessa non sono riferiti i redditi dei porci; per Fluminimaggiore quelli del deghino di pecore, capre e porci, né i redditi riferiti alle vacche, agli orti, al miele; non vengono quantificati alcuni diritti personali come il trasporto dei frutti e le dieci *cerde* di paglia, né i diritti giurisdizionali.

Ora, considerato che alcuni di tali diritti erano talmente irrisori che non metteva conto calcolarli, il deghino di pecore, capre e porci nelle campagne fluminesi davano sicuramente un reddito cui non si poteva rinunciare. Come non si poteva rinunciare alla dirama comunale di Lire 875, che in tabella non compare.

Si tratta ovviamente di dimenticanze dovute alla fretta con cui la consegna fu approntata (il Feudatario ebbe solo 90 giorni per presentarla), e di errori imputabili all'imperizia dell'amministratore Diaz. Per i diritti reali e personali sarebbe stato sufficiente sommare gli importi risultanti nelle varie liste d'appoggio presentate dal Ministro di Giustizia e firmate per presa visione sia dall'amministratore che dal Visconte.

Tali liste venivano compilate ogni anno dal Delegato, coadiuvato dallo scrivano di Curia, elencando ciascun tipo di reddito e quantificando le quote che i vassalli dovevano versare:

• il deghino delle pecore di mardiedu
• il deghino delle capre di mardiedu
• il deghino dei porci di mardiedu
• il diritto di stoppia delle pecore
• il diritto di stoppia dei porci
• il diritto del grano coltivato in Gessa
• il diritto della ghianda
• il diritto del vino
• il diritto del feu e della gallina.

Nel quadro poi dei redditi presentati, i pochi attribuiti a Fluminimaggiore sono riportati assieme a quelli provenienti da quella parte del Salto Gessa

ricadente nella giurisdizione del villaggio. È evidente che era convincimento del Visconte che i diritti elencati nel Fascicolo Quarto si riferivano a territori tutti facenti parte del distretto amministrato dal principale villaggio del Feudo, altrimenti quelli derivanti da Gessa sarebbero stati compresi nel Fascicolo Quarto bis che riporta i redditi di Porto Scuso e Rio Anguiddas, facenti parte del Viscontado, e degli altri territori di Gessa non compresi nel Fascicolo Quarto.

Gli stessi Fluminesi erano a tal punto convinti di ciò, da accettare di considerare come redditi dovuti al Visconte anche quelli abbastanza cospicui di lire 2.550 e denari 19 derivanti dai terreni che al villaggio appartenevano non come dotazione comunale, ma come giurisdizione.

È da rimarcare che non sono stati calcolati i redditi derivanti dall'allevamento di cavalli e vacche. E se è vero che nei documenti finora consultati non risultano allevamenti equini, ma il possesso di qualche cavallo per le esigenze di trasporto e per tirare l'aratro, l'allevamento delle vacche assumeva particolare importanza ed era fonte di non trascurabile cespite sia nelle campagne fluminesi che nel Salto Gessa. In quest'ultimo salto, ad esempio, Gabriele Sanna teneva al pascolo più di 100 vacche, qualche anno dopo il 1839, anno al quale si fermano le ricerche del presente lavoro. A tale proposito si ricorda che nella località prossima al centro abitato e denominato *Corti de baccas* si trovava lo spazio recintato dove si facevano convergere le vacche per le operazioni di numerazione e di marchiatura, operazioni che in tempi più recenti si svolgevano in *Sa corti de Frongia* in prossimità di un abbeveratoio che si trovava all'inizio dell'attuale via Garibaldi.

Un'analisi condotta sulle attività produttive dei vassalli porta alle seguenti conclusioni:

• si coltivava pochissimo grano o era scarsa la resa di quello coltivato. Si può avere un'idea della produzione granaria confrontando le quote di grano che i villaggi, in base al Pregone 30 Luglio 1776, dovevano portare all'insierro dell'annona di Cagliari: nell'elenco dei 135 centri abitati del Capo di Cagliari, Fluminimaggiore è solo 128° con 50 starelli e 8 imbuti, a fronte, ad esempio dei 235 e 8 che dovette versarne Arbus:

• nel Salto Gessa non si coltivava orzo, o se ne coltivava in quantità talmente irrisorie che era persino irrilevante calcolarne il reddito. Per l'orzo coltivato nelle campagne fluminesi niente era dovuto al Feudatario;

• in media si facevano pascolare nel Salto Gessa 580 pecore e 788 capre all'anno;

• la produzione del vino interessava pochi vassalli e per quantità assai limitate;

• l'allevamento del bestiame vedeva impegnati quasi tutti i vassalli del villaggio. Si legge di alcuni che possedevano una sola pecora, di altri che ne contavano 100[98]. Anche riguardo alle capre e ai porci vi erano vassalli che

allevavano pochi capi, altri che ne allevavano in numero discreto. Alcuni capi risultavano intestati alle anime del Purgatorio, e possedevano bestiame sia il chirurgo che il parroco. Non è raro il caso di vassalli che allevavano contemporaneamente pecore, capre e porci sia in salti comunali che di Gessa.

• L'allevamento più rilevante, quale risulta dalle liste, era quello delle capre, favorito dalla impervia natura del territorio, e dalla diffusione della macchia mediterranea. Nel decennio 1823/24-1832/33 per ogni 100 capre risultavano allevate 73 pecore nel Salto Gessa. La differenza risulta ancor più accentuata per l'allevamento degli stessi animali nelle campagne fluminesi.

Non era minore l'interesse per i porci. La lista del 1828 dà un elenco di 36 allevatori, 573 maiali e 467 achisorgi. La lista del 1830 indica che i porci si allevavano nelle località ricche di querce ghiandifere come *Candiazzus, Cavunedda, Sa Perda Impiccada, Su Mannau, Is Curcuris, Bau Porcus, S'Intauladorgiu, Suerci.* Quell'anno risultano allevati 570 porci di *mardiedu* e 323 *achisorgi* con allevatori come il reverendo Francesco Irranca, Matteo Milia e Antioco Pau Onnis che ne allevano rispettivamente 73, 114 e 122.

Il tributo sull'allevamento pagato in natura o in denaro era dai vassalli considerato assai gravoso sia come quota in sé rispetto alle bestie possedute sia perché questa quota veniva fissata in anticipo all'atto della numerazione senza tener conto, anche perché impossibile da prevedere, delle annate contrarie per la siccità, dell'annosità delle ghiande, delle frequenti morie che vanificavano il frutto di anni di lavoro in cui si erano impegnate intere famiglie.

Capitava come conseguenza che gli allevatori si trovassero nelle liste dei debitori come nel 1827 quando su 50 allevatori di porci ben 32 risultarono debitori del così detto diritto di stoppia, rischiando la *tentura* delle bestie con le conseguenze negative che il sequestro comportava.

La decima sacramentale del 1837

Il quadro delle attività produttive e delle forze lavorative è reso più chiaro dalla lettura delle così dette *liste dei frutti maggiori e minori della decima*. Questa era un tributo che i villici erano tenuti a corrispondere in ragione di un decimo dei prodotti, e si chiamava più propriamente *decima sacramentale* perché aveva il fine di sopperire alle spese per il mantenimento, diciamo così, del culto. In relazione alla decima la parrocchia di

[98] Curiosamente un gregge di 100 capi era chiamato gamma, come nella lista del deghino delle capre del 1832. La parola esatta è gama, che significa gregge di qualunque numero di capi, non necessariamente di 100.

Fluminimaggiore era una *camera vescovile* nel senso che dipendeva direttamente dal Vescovo che la governava spiritualmente per mezzo di un supplente che ne faceva le veci, il Vicario (*su Vicariu*). Per questo motivo l'ammontare delle decime veniva ripartito in quattro parti, tre alla camera vescovile o mensa vescovile, una al vicario per il suo sostentamento, per l'acquisto degli arredi sacri e per tutto quanto ineriva alle spese della parrocchia.

Dal suo sorgere sino al 1806 Fluminimaggiore pagò le decime alla diocesi di Ales di cui faceva parte, ed i cui Vescovi, come Monsignor Pilo e Monsignor Aymerich, vi si recarono in visita pastorale. Monsignor Pilo poi aveva manifestato per il villaggio particolare attenzione e predilezione: fece riedificare la chiesa parrocchiale dall'impresario cagliaritano Eusebio Carta, la dotò di nuove campane fuse dal mastro Felice Melis, pur esso cagliaritano, donò una nuova statua del patrono, fece un'indagine accurata delle chiese campestri, curò l'inventario degli arredi sacri, studiò la condizione della popolazione accertando l'inesistenza di un organismo di soccorso se non un modesto fondo in favore dei contadini poveri istituito dal Feudatario[99].

Nella lista datata 6 Gennaio 1837, riferentesi però alle decime riscosse nel 1836, troviamo elencati:

- 33 pastori che versano 69 agnelli;
- 58 pastori che versano 1.174 libbre di formaggio;
- 7 porcari che versano 7 porchetti;
- 106 contadini che versano 1.130 manipoli di lino;
- 40 contadini che versano 31 starelli e 2 imbuti di orzo;
- 30 contadini che versano 20 starelli e 1 imbuto e mezzo di fave;
- 167 contadini che versano 302 starelli e 3 imbuti di grano;
- 102 contadini che versano 186 starelli e tre quarti di granone (mais);
- 25 pastori che versano 64 gragale, cioè gragalle, riferite qui sia a capre di un anno, dette anche argalle, che a pecore di un anno, che erano dette più propriamente *saccaie* e *sementuse* (nel senso che erano state tosate una sola volta, *semel tonsae*);
- 51 contadini che versano 17 starelli e 2 imbuti di fagioli bianchi;
- 17 contadini che versano 3 starelli, 2 quarti e 2 imbuti di fagioli neri;
- 21 contadini che versano 9 brocche di vino.

Le entrate delle decime non presentano notevole differenza da un anno all'altro, ad indicare la stazionarietà della produzione:

- per il 1811 si registra un importo di lire 1.132 soldi 8 denari 4;
- nel 1818 l'importo fu di lire 1.135 soldi 2 denari 2;

[99] Sul periodo nel quale Fluminimaggiore appartenne alla diocesi di Ales, si possono consultare i documenti giacenti, purtroppo non ancora ordinati e catalogati, nell'archivio di quell'episcopio.

• nel 1836 si raccolsero lire 1.155 e denari 6, di cui 866.5.5. andarono alla mensa vescovile, e 288.15.1. al vicario.

Nel 1811 furono soggette alla decima anche le cipolle, il miele e le noci, e si raccolsero in contanti 45 pezze da 14, l'equivalente cioè di 31 lire e 10 soldi.

Nel 1818, oltre alle solite voci, si registrano 76 capretti e 9 pezze da 14, cioè 6 lire e 4 soldi (a questo tributo in denaro contribuì anche il servo Antioco Melis nella misura di 2 pezze).

C'era nella preparazione di queste liste maggiore attenzione e precisione e soprattutto maggiore fiscalismo che non nella preparazione delle liste feudali. Alle prime provvedeva di persona il vicario della parrocchia, cui era difficile nascondere qualcosa in virtù della sua autorità spirituale; le seconde, predisposte dal Maggiore di Giustizia, di per sé attento a non includervi persone esenti per legge e per consuetudine, passavano attraverso il filtro di una commissione formata dal sindaco e dai probi uomini, sensibili davanti alle necessità della popolazione, interessati personalmente a non pagare tributi o a pagarli in misura sopportabile e, infine, preoccupati che la comunità non fosse eccessivamente gravata dovendo pagare anche i tributi comunali e quelli reali del donativo sia ordinario che straordinario. Il vicario poi era anche interessato personalmente alla decima in un periodo in cui i preti non percepivano stipendi di alcun genere. Se dunque crescevano le decime, cresceva proporzionalmente la sua parte.

Non sempre tuttavia il vicario del villaggio era tale che non si curasse del benessere anche materiale dei villici. Una lettera del 2 Dicembre 1811, firmata dal Sacerdote Leonardo Obino e indirizzata al suo superiore diocesano, rivela tra le righe che il suo interesse alle decime era in funzione dell'obbedienza al Vescovo dal quale si raccomandava la massima attenzione e severità nella riscossione, e lascia capire la sua personale pietà per un paese la cui povertà era tale per cui non c'era un solo cavallo *"in grado di portare due starelli di fagiuoli di quanto sono magri, muoiono i cavalli e i padroni"*.

Il numero dei preti operanti a Fluminimaggiore[100] non era fisso: non ce n'erano mai meno di due, in genere erano tre, ma in qualche caso quattro e anche cinque, come nel 1752 quando il villaggio aveva una popolazione ancora lontana dal raggiungere i mille abitanti (in Sardegna c'era allora e

[100] Di seguito si elencano i sacerdoti presenti nel villaggio in alcuni anni:
1750, Bartolomeo Casti e Antiogo Ignazio Pau:
1751, Casti, Pau, Antonio Thomasu e Antiogo Argiolas;
1752, Casti, Pau, Argiolas, Francisco Corongiu, Francisco Maria Leony;
1753, Casti, Pau, Leo;
1762, Antiogo Ignazio Fosci, Nicolas Atzeni;
1766, Joseph Ignacio Atzori, Antonio Mascia, Luis Corda, Nicolas Serra.

anche in seguito per molto tempo ancora un gran numero di preti, frati e monache)[101].

La presenza di tanti preti costituiva un peso notevole in un villaggio modesto per numero di abitanti e per mezzi di sussistenza, anche perché la quota delle decime spettanti alla parrocchia era amministrata solo dal vicario che non ne aveva tanto da spartire con gli altri, dall'indigenza accomunati ai più poveri dei villici. Per altro la povertà dei contribuenti non attenuava, accentuava anzi il rigore con cui si raccoglievano le decime: per i legumi e le granaglie i collettori, dopo che avevano già fatto una stima dei seminati, si recavano nelle aie a controllare il raccolto, e a fissare e riscuotere la parte spettante alla chiesa. I villici non si opponevano al tributo per un misto di riverenza e di devozione, non disgiunta dalla superstizione e, soprattutto dalla soggezione nei confronti di chi deteneva l'autorità spirituale, e nella speranza che la decima servisse a farsi assolvere da peccati, anche gravi, imputabili il più delle volte a problemi esistenziali, come quando, per esempio, non denunciavano tutto il bestiame per non pagare il deghino al Feudatario! Se mai il malumore nei confronti dei preti si manifestava quando essi, pure spinti dalle necessità quotidiane, svolgevano mansioni che non si confacevano con la loro condizione sacerdotale e che li ponevano in concorrenza con i villici. Provocava risentimenti il fatto che il sacerdote Irranca allevasse porci e pecore in gran numero togliendo il pascolo a chi non aveva altre risorse se non quella di fare l'allevatore. Ancora meno si sopportava che un altro sacerdote, il provicario Raffaele Pisanu, facesse il collettore degli affitti dovuti dai Fluminesi al Conte Orrù di Sardara che aveva preso l'appalto dei pascoli del Salto Gessa.

Quella del collettore era considerata una professione da strozzini, perché spesso portava a dover prendere, a torto o a ragione, delle misure pesanti nei confronti dei contribuenti. Occuparsi in particolare di esigere il *deghino dei porci* comportava per il provicario la necessità di esser presente al deghinamento dei maiali che si faceva per accertare quante decine ne possedesse ciascun allevatore; di andare per i monti a verificare che i porcari dopo l'avvenuta conta non gettassero nel branco altri animali tenuti nascosti per non pagarne la quota corrispondente; controllare che ogni porcaro menasse al pascolo i *segni* denunciati senza sconfinare dalla zona che gli era stata assegnata, e in caso contrario far applicare le penali previste; pretendere con ferma insistenza che gli affittuari pagassero il dovuto a tempo debito e, in caso di ritardo o di rifiuto, costringere al pagamento con le buone o con le cattive, ricorrendo, se necessario, anche all'esazione forzosa. In definitiva con-

[101] Sul numero dei religiosi in Sardegna nei secoli passati, sulla loro formazione e sull'influenza negativa esercitata sulle popolazioni, si veda Francesco D'Austria-Este in "Descrizione della Sardegna" (1812) e C. Felice Leprotti nella relazione che tratta "Dello Spopolamento della Sardegna" dedicato a Carlo Emanuele IV.

tar porci e denari e far l'aguzzino non si conciliava con la missione del sacerdote la cui caratteristica principale era ritenuta anche allora la carità cristiana.

Il tribuno Giuseppe Pinna

In questo quadro si pone la vicenda di Giuseppe Pinna. Chiamato a far parte del Consiglio Comunitativo nel Dicembre del 1828, entrò in carica nel Gennaio successivo. Il 17 dello stesso mese, secondo la consuetudine, gli allevatori che avevano portato i loro porci ad ingrassare nel Salto Gessa, dovevano lasciare quelle montagne e pagare il *dritto del deghino dei porci*, un porco ogni dieci, al Conte di San Raimondo di Sardara, il quale si era impegnato a subaffittare in parte i pascoli ai Fluminesi per le stesse somme stabilite per l'innanzi dal Visconte. Collettore di tale affitto era, come si è detto, don Raffaele Pisanu, provicario della parrocchia. Già l'avere affittato ad un estraneo il Salto Gessa non era piaciuto a Giuseppe Pinna, come non era piaciuto agli altri Fluminesi che si vedevano costretti a subire la presenza di forestieri, e limitati nei loro movimenti per il restringersi delle aree destinate al pascolo delle loro bestie. Era poi successo che il potente appaltatore aveva invaso alcuni territori considerati comunali, suscitando proteste e risentimento.

Giuseppe Pinna portò il problema alla discussione del Consiglio Comunitativo e le sue argomentazioni furono tanto efficaci e persuasive che riuscì a convincere gli altri consiglieri della opportunità di non consegnare quel deghino al provicario esattore, che per parte sua volle opporsi all'iniziativa. Ne nacque un parapiglia per l'accorrere di oltre cento persone che, sfogando il rancore sino allora represso, iniziarono ad inveire contro il sacerdote e a minacciarlo. Si rese necessario l'intervento del consigliere anziano Fedele Onnis che riuscì a stento a calmare la folla e a ristabilire la pace.

Un secondo intervento significativo del Pinna, di portata anche maggiore rispetto al precedente, si ebbe nel Maggio del 1830.

Nella riunione del Consiglio si parlò quel giorno del Vescovo d'Iglesias[102] che doveva recarsi a Fluminimaggiore per la visita pastorale alla parrocchia che nel 1829 era passata dalla diocesi di Ales a quella del centro minerario, e per impartirvi la cresima, sacramento che non veniva somministrato nel villaggio da più di vent'anni.

Per poter effettuare questa visita il Vescovo aveva chiesto al Consiglio Comunitativo di mettergli a disposizione delle vetture e dei carri per il trasporto delle persone e delle cose. Tanto gli bastava. Al resto avrebbe prov-

102 Il Vescovo Giovanni Nepomuceno si recò in visita pastorale a Fluminimaggiore l'8.5.1830.

veduto a sue spese, considerato che il paese non era ricco, ed in omaggio alla sua condizione di parrocchia recentemente passata alla sua diocesi.

Il Consiglio si riunì per discuterne. Ed era sul punto di deliberare l'accoglimento della richiesta del Vescovo, tutto sommato ragionevole, in considerazione del fatto che era un atto dovuto, tenuti presenti gli obblighi della popolazione in occasione delle visite pastorali, quando Giuseppe Pinna si alzò a parlare interponendo opposizione.

Il Vescovo doveva venire in paese in visita pastorale e per la cresima? Facesse pure, ma a spese sue per le vetture, per i carri e le altre necessità di viaggio e di permanenza nel villaggio. Le visite pastorali e la cresima rientravano tra i compiti e doveri propri dei Vescovi, e i Fluminesi per tali prestazioni versavano già le decime sacramentali che, non essendo poca cosa, dovevano bastare anche per le visite del Vescovo.

Anche in questo caso Giuseppe Pinna fu convincente. Del resto le sue argomentazioni non erano deboli e facevano presa sul popolo che pur gradendo la visita del prelato e le cresime, avrebbe maggiormente apprezzato le due cose se fossero avvenute senza che le spese relative gravassero sul povero bilancio delle famiglie. Nulla è più convincente della ragione del portafoglio! Convinto dalle ragioni del Pinna, il Consiglio Comunitativo le fece sue e bocciò la richiesta in discussione. La conseguenza fu che il Vescovo si recò ugualmente a Fluminimaggiore e la comunità fu obbligata con mezzi coattivi non solo a mettere a disposizione dell'ospite carri e vetture, ma a preoccuparsi anche del sostentamento suo e del seguito durante la permanenza a Fluminimaggiore, per una spesa che solo per la magnanimità del Vescovo non superò i venti scudi.

L'atteggiamento di protettore degli interessi del popolo contro quelle che considerava ingiustizie si ritorse ai danni dello stesso Pinna. Il Consiglio infatti non gli perdonò di essersi fatto da lui convincere a prendere delle decisioni che al lato pratico non ebbero il successo sperato, ed anzi si conclusero con un danno materiale e con la perdita d'immagine per il Consiglio medesimo. Solo il Sindaco Nicolò Antonio Congia seppe apprezzare sino in fondo la portata del ragionamento del Pinna. O forse era d'accordo con lui solo perché se fosse andata ad effetto la sua proposta, egli avrebbe evitato l'onorevole ma soprattutto oneroso dovere, o fastidio, di ospitare il Vescovo che, per tradizione, durante le sue visite, prendeva dimora nella casa del primo cittadino.

Il 17 Dicembre 1830 il Consiglio Comunitativo fu convocato dal capo consigliere Fedele Onnis, nella sua stessa abitazione perché il paese non aveva ancora il palazzo comunale. Si presentarono i consiglieri Raffaele Licheri, Giovanni Antonio Melis Ninna, Giovanni Antonio Demontis e Francesc'Angelo Crabu. Non furono presenti il Sindaco e Giuseppe Pinna, il primo perché si era mostrato d'accordo col medesimo Pinna, e quest'ultimo perché doveva *"trattarsi d'un affare contro di lui"*.

Fedele Onnis fece una requisitoria durissima e senza mezzi termini. Giuseppe Pinna fu accusato di tenere un comportamento intollerabile, di non cercare il pubblico bene ma il vantaggio suo e dei suoi parenti. Insomma era *"un uomo prepotente, arrogante, bisbettico (sic), idioto (sic) e capriccioso"*. Appena entrato in carica fece di tutto per mettere in cattiva luce il collettore Pisanu, non per fare del bene al popolo ma perché lui stesso voleva sostituirlo nell'incarico. Quanto poi alle spese per la venuta del Vescovo, *"formalmente si opponeva, ed indusse con capricciosi e studiati ragiri (sic) il detto Consiglio a non prestarsi a quanto richiedeva il Degnissimo Monsignor Vescovo sotto pretesto che questi e non la comunità dovea pensare per le vetture e per quanto era di bisogno stante il dritto decimale che perceveva"*.

A causa dei suoi cattivi consigli *"la Comunità è stata obbligata coi mezzi coattivi a dover prestare le vetture non solo, ma anche le spese della cibaria nella somma di £ 90 in circa, e per mera bontà di Monsignore è stata ribassata (sic) a circa 20 scudi"*.

Inoltre il Pinna approfittando del pubblico incarico incorporò tra i suoi poderi alcuni tratti di territorio comunale e di *"Camino reale"* in località Bacu Leonardo e Burridrorgiu nonostante il parere contrario degli altri consiglieri. Egli *"è stato sempre indolente e ritroso"* (sic) a intervenire ai lavori del Consiglio e quando vi è intervenuto ha sempre preteso che tutte le decisioni fossero prese solo se non contrastavano con i suoi personali interessi.

"E pertanto, concluse Fedele Onnis, faccio un tutto presente a voi altri Consiglieri perché prendiate in matura considerazione l'esposto, e risolviate quel da farsi". E i Consiglieri, *"dopo d'aver preso in discussione l'espositura del capo Consigliere, unanimi e concordi rispondono come in appresso: Egli è fuor di dubbio che il Consigliere Giuseppe Pinna abbia agito ed operato quanto sovra esposto, e quindi essendo irregolare e molto pregiudizievole la sua condotta nel suo impiego di Consigliere a tutta questa Comunità, risolviamo di farsi ricorso e domandare la sua rimozione dall'impiego il che sarebbesi già fatto da tempo anteriore se il Sindaco fosse stato più sollecito ed attivo nel suo impiego essendosi avuto il permesso dell'Intendente di questa Provincia fin dal 21 ultimo scorso Luglio per tenersi la precedente Giunta"*.

Giuseppe Pinna fu rimosso dalla carica di consigliere con disposizione superiore del 19 Febbraio 1831.

Tutto l'episodio non appura se le accuse mosse contro di lui fossero vere o false, o se queste partivano da un Consiglio Comunitativo che, non volendo avere fastidi con l'autorità, scaricava un consigliere scomodo, dalla forte personalità e capace di fare assumere le deliberazioni sulla base della forza delle sue argomentazioni che prima erano state da tutti giudicate utili alla Comunità.

La popolazione del villaggio

I diritti personali sono registrati anno per anno dal 1823/24 al 1832/33 nella terza tabella. Son elencati però solamente quelli del feudo e della gallina, non facendosi riferimento alcuno, come già detto, al diritto del trasporto e a quello delle dieci cerde di paglia. Il diritto del feudo era pagato in ragione di 11 reali ed 1 soldo. Vi si aggiungeva il diritto della gallina che in denaro equivaleva a tre soldi, per cui ogni vassallo di diciotto anni in su doveva annualmente pagare un tributo di 2 lire e 19 soldi.

Tabella dei tributi versati negli anni 1823/24 -1831/32

ANNO	N. VASSALLI	AMMON. CONTRIBUTI	
		LIRE	SOLDI
1823/24	343	1.011	17
1824/25	335	988	5
1825/26	314	926	6
1826/27	293	864	7
1827/28	285	840	15
1828/29	289	852	11
1829/30	249	734	11
1830/31	251	740	9
1831/32	238	702	2
1832/33	251	740	9
TOTALE	**2.848**	**8.401**	**12**

La più alta somma versata si registra nel primo anno del decennio. Da tale anno decrescono parallelamente il numero dei vassalli e l'ammontare del tributo sino a raggiungere il minimo nel 1832/33.

Tali indicazioni non vanno intese nel senso che fosse diminuito effettivamente il numero dei vassalli, ma solamente che se ne registrarono in minore numero per le ragioni altrove già dette, e per l'evidente coincidenza tra il diminuito numero dei paganti e l'aumentato numero degli ospiti delle carceri negli anni in cui si approntarono liste con minor numero di presenze.

L'emigrazione di numerosi vassalli che non riuscivano a vivere convenientemente nel villaggio è accertata[103], ma era compensata da nuovi arrivi, per cui la popolazione del villaggio ebbe un incremento lento ma costante come appresso:

- anno 1801 abitanti 1.315[104]
- anno 1812 abitanti 1.000[105]
- anno 1818 abitanti 1.437[106]
- anno 1834 abitanti 1.564[107]
- anno 1836 abitanti 1.707[108]
- anno 1838 abitanti 1.790[109]
- anno 1839 abitanti 1.760[110]

Le nascite erano mediamente in numero di 40 all'anno.

La mortalità aveva un'incidenza anch'essa costante: morirono 17 persone nel 1826, 16 nel 1827, nel 1828 e nel 1829, 35 nel 1831, 38 nel 1832 e 35 nel 1837. Solo nel 1830 si ebbe una mortalità eccezionale, che colpì ben 122 persone tra cui 100 bambini[111]. Di quest'anno è la morte di Matteo Milia, novantaquattrenne, uno dei pochi benestanti del paese, allevatore di porci nel Salto Gessa, spesso chiamato in causa per comportamento disinvolto nei confronti degli interessi del Visconte, a cui era per altro legato da un contratto di soccida. Ricoprì più volte cariche pubbliche[112].

Oltre le liste già conosciute, che avevano finalità fiscali, vi erano quelle compilate dalla Giunta del Monte granatico, utili ai fini statistici, perché consentivano di conoscere il numero degli abitanti e la produzione agricola del villaggio.

Quella del 1818 dà le seguenti indicazioni:

abitanti maggiori di anni sette	
• uomini	420
• donne	515
abitanti minori di anni sette	
• maschi	260
• femmine	242
• nascite	40
• morti	55
• matrimoni	12

[103] Vedi la memoria del Siotto Pintor.

[104] Insierro 1801.

[105] Vedi Francesco d'Austria-Este in "Descrizione della Sardegna".

[106] Tabella compilata dalla Giunta locale del Monte granatico del 1818 firmata da don Leonardo Obino, dal Censore Antioco Pusceddu e dal Depositario Giov. Antonio Scanu.

[107] Angius, opera citata.

[108] Lista degli abitanti di Flumini Maggiore, in Arch. vescovile d'Iglesias.

[109] Angius, opera citata.

[110] Angius, opera citata.

[111] Le notizie su nascite e morti si leggono dalla matricola dei "Quinque librorum" consultabile presso l'Arch. vescovile d'Iglesias e di Ales.

[112] I figli offrirono "per la pompa funeraria lire12 e soldi 5 compreso mattutino e Lodi; 1 lira per messa cantata corpore praesenti, più una lira e soldi 5 per assoluzione nel viaggio".

Notizie sull'agricoltura:

	STAR.LI SEMINATI	STARELLI RACCOLTI	STAR.LI PREPARATI
GRANO	630	1.500	2.020
ORZO	56	150	50
LEGUMI	45	60	40

- Agricoltori che possiedono giogo di buoi 115
- Agricoltori che non possiedono giogo 112
- Gioghi da lavoro 230
- Vacche ammansite 30

Nella matricola dei *Quinque librorum* troviamo le notizie essenziali sui singoli Fluminesi: di ciascuno vi si registrano la nascita, la cresima, il matrimonio e la morte. La quinta matricola, quella degli stati d'anime, non riporta alcuna segnalazione, a testimonianza che i villici erano dei buoni cristiani.

Il documento più importante ai fini statistici è la lista della Popolazione di Flumini Maggiore Matricola dell'anno 1836.

La popolazione risulta distribuita in 434 famiglie, di ognuna delle quali sono indicati i componenti, compresi eventuali esterni, col rispettivo grado di parentela e l'età.

I rioni sono tre:
Conca Malu (sic) con 27 famiglie e 97 abitanti;
Fruca Managus con 291 famiglie e 1.120 abitanti;
Strada Dritta con 116 famiglie e 472 abitanti.

All'interno dei tre rioni principali erano le contrade che venivano indicate coi cognomi dei coloni che per primi costituirono il villaggio, attorno alle abitazioni dei quali sorsero successivamente quelle dei parenti e dei discendenti. Ecco perché c'erano le contrade de *Is Lampis, Is Fracis, de Matzè, de Is Barraccas* (soprannome di una famiglia Sanna), *Is Forresus, Is Milias, Is Pillonis, di Sarbadori Pusceddu, di Antonio Pau divinu, di Battista Pili milanu.* In seguito, con l'andar del tempo, gli spazi tra una contrada e l'altra furono occupati da nuove costruzioni allineate in modo da formare vere e proprie strade che venivano indicate sempre con i cognomi delle famiglie più antiche. Lo sviluppo del paese diede poi luogo anche ad altre strade chiamate col nome che indicava l'elemento più importante che le caratterizzava: una nuova famiglia, un pozzo d'acqua, la chiesa, un tipo particolare di lavoro, ecc[113].

[113] Sulla toponomastica torna utile la lettura delle cause criminali della Curia del villaggio, nelle quali si registravano le vie sulle quali sorgevano le abitazioni degli accusati, degli accusatori e dei testimoni. A questo proposito è anche interessante, oltre che meritorio per lo spirito divulgativo che lo informa, il lavoro svolto dagli alunni della scuola media di Fluminimaggiore, nel quale si pubblica una mappa del villaggio con la toponomastica completa, e si tenta con successo l'individuazione di alcuni nuclei antichi.

C'era anche il rione chiamato *"Mesu bidda"*.

Tra le altre strade la Via Dritta era denominata anche *"de is Genevesus"*, che indicava il luogo dove si fermavano i Carolini a vendere le derrate che portavano via mare[114].

Nell'elenco del 1836 si registrano 149 cognomi distribuiti come appresso indicato :

• 1 volta Aleddu, che però è il nomignolo di Antioco Carta, Arru, Boi, Calaresu, Canè, Cannas, Casu, Dulcis, Finiu, Foddi (che è anche un nomignolo), Ghitarra (nomignolo di Antonio e Dina Lampis), Graziu (Graziosu), Loccis, Manca, Manunta, Muru, Nieddu, Picioni, Pirastu, Podda, Putzolu, Saba, Satta, Secci, Spina, Valessa.

• 2 volte Atzeni (altrove Azzeni), Caddeu (altrove Caddeo), Cossu, Dessì, Fenu, Loi, Madeddu, Margiani, Massidda, Noccu (Nocu), Ollargiu (Olargiu), Orrù, Ortu, Pisu, Pitzus, Racci (Raci), Saiu, Tomasu (Tommasu), Zara,

• 3 volte Arba (Alba), Ariu, Desogus, Gavianu, Massa, Rugeri (Ruggeri), Virdis.

• 4 volte Anedda (Annedda), Arriu, Caboni, Circus, Contu, Corona, Pintus, Porceddu, Salis.

• 5 volte Agus, Cadeddu (Cadedda), Corda, Divinu (è anche un nomignolo), Fosci, Ibba, Liggi (Ligi), Martis, Pianu, Putzu.

• 6 volte Cabriolu[115], Frongia, Lisci, Onis (Onnis), Peddis, Todde, Zedda.

• 7 volte Cabras, Lindiri, Littara (Littera), Mereu, Onidi (Unidi), Riola, Schirru, Sinzala (Sinzula, nomignolo).

• 8 volte Barracca (nomignolo di una famiglia dei Sanna), Deidda, Demuru, Frongu, Onali, Serci.

• 9 volte Arrius e Scanu.

• 10 volte Concas, Mugheddu, Pilurzu (anche Pilutzu).

• 11 volte Mannu, Piras, Puddu.

• 12 volte Atzori (Azzori), Casula (Casulla).

• 13 volte Cuccu (Cucu), Figus, Medau (Madau), Meloni.

• 14 volte Sonis (altrove Asunis e Asuni).

• 15 volte Nina (Ninna).

• 16 volte Demontis (De Montis), Muntangesu (Montangesu, Muntangiesu), Perria, Sabiu, Perda, Serra, Tiddia.

• 18 volte Diana.

• 19 volte Corrias (spesso Corria), Lepori (Lepuri, Leppuri).

• 20 volte Milia, Soddu, Vacca (Vaca).

• 21 volte Fraci (Fracci, Farci e Falci), Masula (quasi sempre Masala), Pani.

[114] Per questa strada vedi la causa Dulcis-Murgia in Archivio di Stato - Ca.

[115] Viene dal nome di un'asse usata nelle tettoie.

- 22 volte Murgia, Murtas, Pili.
- 23 volte Garau.
- 24 volte Mocci (Moci).
- 25 volte Zucca (Zuca).
- 26 volte Frau, Usai, Zanda.
- 27 volte Piloni (Pilloni).
- 29 volte Furresu (Forresu).
- 30 volte Aru,
- 31 volte Carta.
- 36 volte Matzè (Matzea, Macea, Mazzè, Mazzee), Pisanu (Pisano).
- 43 volte Licheri (Liqueri).
- 45 volte Lampis.
- 49 volte Congia.
- 58 volte Pau.
- 61 volte Melis.
- 66 volte Pinna.
- 71 volte Sanna
- 74 volte Pusceddu.

I nomi di persona più in uso si richiamano agli apostoli e ai santi più venerati come S. Antonio e S. Antioco. Non mancano nomi curiosi come Impera, Domini, Amato, Placito e Sizelico.

Per le donne la scelta era più ampia, talvolta ricercata. Si davano nomi tradizionali e graziosi come Apollonia, Cecilia, Chiara, Regina e Margarita; ma anche inusuali e imbarazzanti da portare come Bellana, Bellica, Berolda, Bonisia, Celidonia, Defensa, Piscoiana e Solomea.

Ecco il quadro completo dei nomi:

- 1 volta Apollonia, Avendrace, Bartolomeo, Bellana, Bellica, Berolda, Bonisia, Celestino, Celidonia, Costantino, Cristina, Cristofora, Damiana, Daniele, Didaco, Dina, Dometilla, Elena, Emerenziana, Eulalia, Felicita, Filomena, Fortunata, Gabriele, Gaetano, Geltrude, Generoso, Greca, Marco, Margarita, Maurizia, Michele, Narcisa, Oliva, Paolo, Piscoiana, Placito, Priama, Sizelico, Speranza, Stefano, Urzula, Veneranda, Veronica.
- 2 volte Amato/a, Andrea, Ciriaco, Costanza, Domenico/a, Filomena, Girolama, Ilario, Itria, Marianna, Marta, Melchiore (sic), Monica, Monserrata, Raffaele, Rosalia, Simone/a.
- 3 volte Agostino, Camillo/a, Cosimo, Defensa, Matteo, Nicolina, Regina.
- 4 volte Effrosina (Eufrosina), Ferdinando/a, Gioachino, Liberato/a, Maddalena, Severa, Sofia, Solomea.
- 5 volte Anastasia, Sisinnio, Vittorio/a.

- 6 volte Teresa.
- 7 volte Battista, Benedetto/a, Efisio/a.
- 8 volte Emanuele/a, Fedele, Rita, Vincenzo/a.
- 9 volte Pasquale/a, Sebastiano/a.
- 10 volte Tommaso/a.
- 11 volte Doloretta.
- 12 volte Giacinto/a, Giacomo/a, Lussoria (Lusoria).
- 13 volte Cecilia.
- 15 volte Anna (Annica), Giuliano/a.
- 18 volte Chiara, Grazia.
- 21 volte Lucia.
- 24 volte Barbara.
- 30 volte Ignazio.
- 33 volte Angelo/a.
- 35 volte Raimondo/a.
- 39 Salvatore.
- 43 volte Catterina (Catalina e Caterina).
- 47 volte Nicolò.
- 48 volte Pietro.
- 60 volte Giovanni.
- 69 volte Luigi/ia.
- 82 volte Rosa.
- 110 volte Francesco/a.
- 134 volte Giuseppe/a.
- 156 volte Antonio/a (Antonica).
- 159 volte Maria.
- 251 volte Antioco/a.

Mancano, come si può notare, i cognomi dei due fondatori Serpi e Maccioni, per altro assenti anche nei documenti del 1741 e del 1753.

Era allora consuetudine chiamare i figli col nome del nonno e, spesso, con quello del padre, dando luogo a frequenti omonimie. Ad esempio, nella lista presa in esame, fra le omonimie risultano 4 Antonio Piloni, 6 Antioco Aru, 7 Antioco Sanna, 13 Antioco Pusceddu.

Nelle liste degli anni precedenti per meglio identificare le persone in caso di omonimia, al cognome paterno si aggiungeva quello materno; qualche volta bisognava indicare la paternità, tal altra aggiungere il soprannome.

Ecco un esempio di identificazione tra persone che si chiamavano tutte Antioco Pusceddu:

a) Antioco Pusceddu
b) Antioco Pusceddu grande (maggiore età)

c) Antioco Pusceddu minore (minore età)
d) Antioco Pusceddu prupedda (soprannome)
e) Antioco Pusceddu di Antonio (paternità)
f) Antioco Pusceddu ganella grande (soprannome e maggiore età)
g) Antioco Pusceddu Lampis (cognome materno)
h) Antioco Pusceddu Melis ganella (cognome materno e soprannome)
i) Antioco Pusceddu Moj (soprannome distintivo di una diversa famiglia che aveva lo stesso cognome)
l) Antioco Vincenzo Pusceddu (doppio nome)

Della lista del 1828 è l'unico caso in cui due persone dello stesso nome e della stessa famiglia sono distinte con gli aggettivi grande e piccolo: Ignazio Usai grande e Ignazio Usai piccolo.

Quanto ai soprannomi conosciamo i seguenti: aleddu amadori, arrodau, asinu, barracca, bendoni, capucinu, carrubba, cenabara, cocoi, contus, crapitta, divinu, flocus o frocus, foddi, ganella, gonettu, ghitarra, gurdoni, imbudu, mesura, milanu, moi, oreri, peisceddus, pisella, presenzia, prupedda, rideli (arrideli), scedau, spinniau, roliau (arroliau), ropaciu, salidu o saidu, scarcioni, scarrubiu, serretta, sinzala, sonadori, su cocu, trigu, trinca, tabaccu.

Mancano ovviamente i soprannomi sconci e offensivi che allora potevano essere pronunciati, ma si aveva il pudore di non mettere per iscritto. Molti invece col tempo divennero dei veri e propri cognomi, e lo stesso vicario parrocchiale talvolta, per individuare le persone, anche in documenti ufficiali, si serviva del nomignolo che aveva finito per soppiantare il cognome.

Chi si distingueva per particolari qualità professionali era ben individuato nella lista. Antioco Murgia è sempre accompagnato dalla parola chirurgo, talvolta il nome era preceduto dalla parola signore, ad indicare il particolare rispetto e riguardo cui questo vassallo era fatto segno.

Gli artigiani di maggior prestigio sono tutti preceduti dalla lettera maiuscola M. oppure da M.o che indicano Mastro. La professione del mastro ferraio era regolarmente indicata. C'erano però anche i mastri di muro, i mastri carrai ecc.

Con la parola scrivente o con l'altra più qualificante di notaio si indicavano coloro che sapevano leggere e scrivere che a Fluminimaggiore all'epoca erano pochissimi. Alcuni di essi, come Pisanu, Murgia e Lisci li troviamo occupati come scrivani nella Curia. Pisanu e Lisci occuparono anche la carica di sostituto procuratore fiscale, importante funzionario di Curia nelle cause criminali.

Abitanti del 1837 distribuiti in fasce di 10 anni.

- da 1 a 10 n. 454
- da 11 a 20 n. 342
- da 21 a 30 n. 233
- da 31 a 40 n. 289
- da 41 a 50 n. 177
- da 51 a 60 n. 126
- da 61 a 70 n. 65
- da 71 a 80 n. 16
- da 81 a 90 n. 4
- da 90 a 100 n. 1

Questo esiguo numero di anziani induce alla constatazione che la durata media della vita nel villaggio era piuttosto bassa. Il rapporto fra numero dei sessagenari e quello di tutta la popolazione risulta del 3,8 per cento, quello dei settantenni è addirittura minore di uno.

Ma del resto è notorio che in quell'epoca l'esistenza dei villici era insidiata da una molteplicità di mali come la durata e la durezza del lavoro diuturno, l'insufficiente alimentazione, la mortalità infantile, le ricorrenti epidemie, la malaria, la tubercolosi, le case malsane e l'igiene molto approssimativa. L'assistenza medica era quasi sconosciuta o comunque caratterizzata da un empirismo velleitario associato alla superstizione che consigliava il ricorso ad alcune donne *pratiche* che *facevano la medicina* con preghiere e formule magiche e ricorrendo a intrugli che spesso erano più pericolosi dello stesso male curato[116]. Il paese era ai margini della Provincia, privo di facili vie d'accesso. Nessuno dei pochi medici allora esistenti aspirava a chiudersi in un villaggio isolato dove non si assegnava uno stipendio fisso e i clienti erano tutt'altro che puntuali pagatori come si verificò nei riguardi del flebotomo Concas.

Le fasce dai 41 in su sono rappresentate da un prevalente numero di donne, molte delle quali precocemente vedove. Nella lista se ne contano 68 a fronte di soli 5 vedovi, ciò che evidenzia che gli uomini erano più provati dalle fatiche ed erano esposti ai rischi conseguenti agli incidenti sul lavoro, alle malattie, alle rivalità[117].

[116] Tra i rimedi più comuni si ricorda "s'acqua de sa patena". Nelle malattie della pelle si faceva ricorso a belle spalmate di sterco di gallina, considerato a dir poco miracoloso.

[117] L'Angius, opera citata, riferisce della litigiosità dei Fluminesi, i quali usavano scaricarsi vicendevolmente gli schioppi, nottetempo, più che altro prendendo di mira l'abitazione degli avversari. Il maggior numero di delitti dei Fluminesi è rubricato in Arch. di Stato, Cagliari, sotto la voce "sparo d'arma da fuoco". Non mancava che qualche tiro andasse a bersaglio sulle persone.

Le menomazioni fisiche e psichiche erano frequenti. Sempre del 1838 è un lungo elenco di persone adulte variamente impedite: muti, ciechi, pazzi, semplici, paralitici, storpi.

Tutte queste persone pesavano su quelle attive, come pure i vagabondi e le famiglie dei numerosi assenti che si sottraevano al castigo della legge con la fuga.

Le attività produttive

Le attività svolte erano quelle proprie della società feudale: agricoltura e pastorizia, che vedevano impegnata la maggior parte delle forze lavorative. A Fluminimaggiore c'erano pochi proprietari terrieri, quelli discendenti dai primi coloni che avevano poderi la cui modesta estensione costituì motivo di contenzioso col Feudatario dal quale li avevano ricevuti come contropartita della loro volontà di fondare il villaggio. L'Angius riferisce che i possidenti erano 156, ma il numero, se riferito alla proprietà terriera è abbastanza generoso. Infatti rispetto al 1704, quando era stata distribuita la terra tra i coloni, le cose non erano cambiate. La proprietà privata si trovava tra le due entità territoriali più importanti, la dotazione comunale e il demanio feudale, rimasti immutati, per cui rimase anch'essa allo stato iniziale almeno come estensione complessiva. Il numero maggiore dei proprietari sta ad indicare se mai che quella iniziale del 1704 si era andata frazionando fra gli eredi dei primi coloni, peggiorando la situazione generale.

Erano molti coloro la cui condizione era tale da non poter lavorare come desideravano o secondo le necessità perché non disponevano di terre da coltivare o per allevare bestiame, o perché non trovavano lavoro presso coloro il cui benessere era commisurato non tanto alla quantità dei beni posseduti quanto alla capacità di farli fruttare con il proprio lavoro.

Chi non aveva terre proprie doveva accontentarsi delle terre comuni sia per la coltivazione che per l'allevamento[118]. Ma tali terre erano di tutta la comunità e di limitata estensione e paradossalmente vi avevano diritto anche i proprietari, ciò che complicava il compito del Maggiore di Giustizia che doveva assegnare le terre a tanti pretendenti; e ciò che suscitava insanabili rancori tra i villici.

I più volenterosi prendevano le terre che la parrocchia possedeva nella Minda, impegnandosi a pagare affitti con contratti che difficilmente riuscivano a onorare come dimostrano i numerosi atti di denuncia e le relative

[118] Nei tempi più antichi, almeno sino alla transazione del 1754, i nuovi arrivati al villaggio non venivano ammessi alle vidazzoni e alle montagne comunali.

sentenze conservati nell'Archivio vescovile di Iglesias. La terra era infatti poco generosa: l'Angius parla di raccolti che davano il sestuplo del grano seminato, ma le tabelle della Giunta locale del Monte granatico riferiscono di raccolti magri di appena il due e il tre.

La condizione generale del paese era resa inoltre ancora più precaria da tanti che vivevano di stenti, comunque di espedienti, e che perciò in qualche misura pesavano sulla popolazione attiva. La lista degli esenti dal ducatone, costituita da 276 vassalli, definisce quei diseredati chi impotente[119], chi impotentissimo, chi povero, chi pauperrimo, chi miserabile.

Né il villaggio offriva alternative all'agricoltura e all'allevamento. La Curia impiegava pochissime persone. Di poche persone era costituita la compagnia barracellare. Il servizio nel corpo dei miliziani era a tempo (si conoscono solo due miliziani fluminesi). Uno solo era il Fluminese impegnato per legge nella guardia costiera presso la Torre di Domestica. Morto Antioco Murgia, i flebotomi erano tutti forestieri, e forestiero era persino l'organista della parrocchia.

Il commercio poi era in mano ai Carlofortini, che a Fluminmaggiore erano di casa: finito il vino di produzione locale dopo appena quattro mesi, e mancando strade adeguate per poterne acquistare i Fluminesi nei paesi più vicini, i Carlofortini s'incaricavano di approvvigionarlo via mare portando anche derrate di vario genere che vendevano a prezzi assai elevati, portandosi invece via carichi di legname, il cui taglio era l'unica attività redditizia per i Fluminesi[120]. I Carlofortini erano anche gli unici che acquistassero le merci che i locali non riuscivano a consumare o che erano costretti a vendere per procurarsi un po' di contante. Solo che si presentavano proprio quando nel villaggio si presentava anche il regio esattore a riscuotere il regio tributo. Dovendo allora i villici versare ciascuno la propria quota e non disponendo di denaro, i furbi Tabarchini proponevano ed imponevano di acquistare le merci al prezzo più basso. I Fluminesi dovevano sottostare a quelle dure condizioni pur di non incorrere nelle severe sanzioni comminate a chi non si metteva in regola con i pagamenti del regio tributo.

Anche quella degli artigiani era un'attività tenuta in grande considerazione, specialmente quella del falegname e del fabbro, perché c'era sempre necessità di riparare gli attrezzi da lavoro. Il loro numero era tuttavia limitato come denunciano le liste feudali nelle quali essi vengono puntualmente registrati. Particolarmente importante e redditizia era l'attività dell'armaiolo giacché i Fluminesi erano molto amanti delle armi che usavano non solo per il puro diletto della caccia, ma anche, come dice l'Angius, per scaricarle contro le case, contro le bestie, non di rado contro i propri simili. Gioachino Demontis

[119] Nel senso che non aveva né forze né capacità

[120] Angius, opera citata.

era un armaiolo che veniva spesso chiamato dalla Curia nei processi criminali a far le perizie sulle armi usate nei delitti. Le sue testimonianze sono un esempio di conoscenza perfetta delle armi che descriveva con terminologia appropriata, ciò che fa pensare che fosse un armaiolo molto qualificato.

In questo quadro i cui elementi di maggiore rilievo erano la fatica quotidiana, l'ignoranza, la frustrazione e l'insicurezza, i giovani non potevano avere se non il destino di seguire le orme dei più grandi, a meno di un radicale mutamento della società in cui vivevano.

Venivano avviati al lavoro quand'erano ancora bambini sia perché era necessario che nelle famiglie ci fosse qualche bocca in meno da sfamare sia perché dovevano iniziare a costruirsi un futuro per affrancarsi quanto prima. Nella citata lista della popolazione vi sono ben 82 ragazzi per lo più tra i 12 e i 20 anni con la qualifica di servo, ma che del servo non avevano né la connotazione né le particolari mansioni. Erano dei servitorelli, giovani che lasciavano le proprie famiglie e si trasferivano presso quelle dei loro datori di lavoro. Più che servi erano dei prestatori d'opera a basso costo che l'organizzazione sociale dell'epoca consentiva e favoriva. Spesso i più piccoli venivano compensati con un tozzo di pane e con un giaciglio ricavato nella stalla in compagnia delle bestie affidate alle loro cure.

Le loro incombenze erano varie e le giornate lavorative iniziavano la mattina molto presto quando era ancora buio. Preparavano la mangiatoia, pulivano stalle e cortili, accompagnavano il padrone, *su meri*, nel lavoro dei campi o dietro il gregge, conducevano essi stessi gli animali al pascolo, aiutavano nella raccolta dei frutti, badavano a tener lontani dai campi uomini, bestie, uccelli[121].

Come divenivano più grandicelli raggiungevano l'accordo (*accordio, accordo*, da cui *accordato, accodrau*) con il loro datore di lavoro per avere, oltre il vitto e l'alloggio, qualche indumento, qualche bestia e una piccola somma di denaro. Questo guadagno, annuale, costituiva il modesto peculio con cui pensavano di mettersi in futuro in proprio e di metter su famiglia. Insomma i giovani fluminesi conoscevano sin da piccoli le difficoltà dell'esistenza e quasi vi si adattavano con rassegnazione.

Quel genere di occupazione non consentiva vie d'uscita, ed essi erano destinati a divenire, come i loro padri e gli altri adulti, grandi faticatori, ma pur sempre miseri faticatori. Dovendo lavorare sin da piccoli non riuscivano a comprendere l'importanza dell'istruzione. Senza l'istruzione, che è la base per il riscatto dalla miseria, non riuscivano a migliorare la propria condizione sociale. Entravano insomma in un circolo senza la possibilità di venirne fuori.

[121] Con particolari attrezzi ed accorgimenti producevano un gran chiasso per tener lontani uccelli e bestie dall'uva matura e dalle messi.

All'epoca non offriva occupazione stabile nemmeno l'attività mineraria che invece modificherà radicalmente le attitudini e le abitudini del Fluminesi in tempi successivi non molto lontani.

C'è però un atto pubblico del 1757[122], nel quale un tale di Fluminimaggiore, Salvatore Diana, viene presentato con la qualifica di *minador*, ciò che indica che quel tipo di attività non era sconosciuto al villaggio nel quale erano invece giunte, sia pure filtrate dal tempo e deformate dalla fantasia, notizie di un antico splendore della zona legato all'estrazione dei minerali. C'era qualche scopritore di filoni, il quale non potendoli sfruttare per mancanza di mezzi, li offriva per una piccola ricompensa a imprenditori del settore, che non mancavano se consideriamo le concessioni date per la ricerca e lo sfruttamento.

Del 1720 è per esempio una concessione che interessò anche il Fluminese. I concessionari affidavano lo scavo per l'estrazione a elementi locali, per lo più gli stessi scopritori dei filoni, i così detti galanzieri o trattatori/lavoratori della galanza, ossia della galena. Il materiale estratto veniva lavorato dai concessionari nei forni detti allora *"a manica"*, che in effetti erano a mantice, lo strumento utilizzato per l'aerazione.

Fra gli imprenditori del settore minerario che operarono nel Fluminese si ricordano: Pietro Nieddu e Stefano Durante (concessione del 1720), Salvatore Passio (conc. del 1749 per Arenas), Michele Ciarella (conc. del 1789 per Perdu Carta), Vincenzo Nieddu (conc. del 1796 per Pubusinu), Antonio Sileris (conc. del 1798 per Seguris).

Altra concessione fu data all'avvocato Raimondo Melis di Cagliari per la ricerca e lo sfruttamento di un giacimento di piombo sempre in territorio *"dentro il villaggio di Fluminimaior"*. Vi si dice che *"tutto il paese è metallifero e da tanto a tanto si scuoprono antiche miniere, ed ora sene* (sic) *è scoperta una di piombo"*. L'assaggio fatto del tenore del minerale fu considerato soddisfacente e lasciò ben sperare, tanto più che l'avv. Melis era persona che disponeva dei mezzi necessari per sfruttare il giacimento sino al suo esaurimento.

I Fluminesi venivano impiegati anche come esperti conoscitori del territorio, come guide negli intricati sentieri che portavano ai giacimenti situati in posti inaccessibili. Sostanzialmente erano però dei ricercatori solitari, dei sognatori sospinti dalla speranza di risolvere i loro problemi esistenziali con un colpo di fortuna che li portasse alla scoperta di un ricco giacimento, o di un filone d'oro o d'argento, o di un tesoro (*su scussorgiu, scusrosciu*). Da qui nacque la leggenda di Domigheddu Rossi, solitario e misterioso personaggio che possedeva oro e argento a montagne nei recessi de *Is Concas de*

[122] Si trova in Archivio vescovile d'Iglesias.

Monti Argentu dove abitava con la bellissima figlia. *"Se qualcuno gli chiedeva dell'oro e lo trovava in giornata buona era anche capace di dargliene qualche palata; ma se si azzardava a chiedere la figlia in sposa gli faceva rotolare sulle calcagna un grande masso"*.

A tale tipo di sogni si rifà l'episodio connesso alla scoperta della grotta di S'Oreri di cui parla l'ingegnere francese Leon Gouin in *"Sur une grotte sépulcrale niolitique dite de S'orreri près de Fluminimaggiore en Sardaigne"*.

Si tratta di un fatto avvenuto in tempi più recenti, nel 1883, quando l'attività mineraria era pienamente affermata, ma che è sintomatica delle speranze che i Fluminesi avevano sempre riposto nei ritrovamenti nel sottosuolo.

La grotta è situata in località dello stesso nome, a circa sei chilometri dal paese, a mezza costa e a 250 metri di quota. Nonostante il forte pendio vi si accede con relativa facilità per una mulattiera che fu aperta nel passato per il trasporto del minerale estratto nella vicina miniera. In prossimità vi si vedono i muri perimetrali quasi intatti di un *"camerone"* utilizzato dagli operai che non rientravano in paese dopo la lunga giornata di lavoro. Vi è ben visibile anche un nuraghe, sicuramente da mettere in relazione con la vicina grotta. Questa fu scoperta casualmente. Alcuni minatori cercavano un giacimento di solfuro d'argento e trovarono invece questa grotta naturale nel calcare, nel cui pavimento praticarono uno scavo centrale. Furono rinvenuti alcuni vasi che i minatori vollero considerare dei crogioli per la fusione dell'argento, per rafforzare la propria convinzione che sul posto esisteva davvero il giacimento sperato e cercato, e che doveva, finalmente, trasformare la loro vita di sacrifici e di stenti.

Il Gouin, nelle considerazioni sulla grotta, tentò una spiegazione del toponimo, dandogli un significato soddisfacente, salvo il fatto che considerò Oreri una parola di numero plurale. Oreri è invece parola singolare come tanti sostantivi sardi che terminano con la desinenza i, ed indica colui che fonde, che lavora sia l'oro che l'argento. La fantasia popolare accesa dal ritrovamento dei vasi ritenuti crogioli attribuì questa attività ad una persona sola, isolata dal resto del mondo, anzi nascosta e circondata di mistero, proprio come Domigheddu.

La convinzione di aver trovato il pregiato metallo già fuso o quanto meno di avere scoperto il filone indusse i minatori a tenere nascosta la scoperta della grotta. Con la coppellazione[123] si volle anche esaminare il contenuto dei vasi nella speranza che si trattasse di residui d'argento. I tentativi risultarono invece vani e i delusi minatori dovettero arrendersi davanti all'ama-

[123] Si tratta di un processo seguito per liberare l'argento dal piombo. Fuso in una coppella (crogiolo, a forma di coppa, di materiale poroso) il piombo argentifero, questo si ossida ed una parte viene assorbita dalla coppella, mentre l'argento rimane allo stato metallico perché non si ossida.

ra evidenza. E così il Gouin poté avere la grotta tutta per sé, per studiarla e per portare via quei reperti del neolitico fluminese che si osservano nel museo archeologico di Cagliari[124].

Quanto alle donne, erano tutt'altro che quelle descritte nel suo libro dal Conte Stanislao Grimaldi del Poggetto, attente a conservare maliziosamente panoramiche scollature delle camicie e preoccupate di innovare in materia di moda femminile. Le frivolezze, i tratti di femminilità e, per così dire, di civetteria, che sogliono arricchire il carattere ed il comportamento femminili, si scontravano con la loro condizione, che non poteva essere diversa da quella delle famiglie di appartenenza e degli uomini coi quali si accasavano. Sogni e fantasticherie, se mai si facevano, dovevano ben presto cedere il posto a considerazioni pratiche connesse con le difficoltà della vita che esse erano chiamate ad appianare con il loro contributo, e con le responsabilità di cui precocemente venivano investite.

Sin da adolescenti, spesso dall'infanzia, quelle la cui opera non era indispensabile in seno alla famiglia, venivano messe a servizio in casa di parenti o di conoscenti, sino a quando non trovavano marito.

Quelle che nei processi risultano chiamate come testimoni, rispondendo alla formula di rito sulla loro condizione sociale, si dichiaravano prive di beni e impegnate a governare la casa paterna o del proprio uomo. Tutte analfabete, nessuna si segnalava per doti particolari. La loro vita era segnata da una quotidianeità la cui caratteristica più marcata era il lavoro, quasi sempre la fatica.

L'Angius[125] ce le presenta nella reale condizione di lavoratrici della casa, per il ruolo tutto femminile svolto. Esse attendevano non solo a filare e a tessere, ma a tutto il lavoro preparatorio, faticoso e pericoloso per la salute, necessario a produrre le due stoffe più in uso nel villaggio, il panno lino e l'orbace, con la materia prima fornita dagli uomini.[126] A Fluminimaggiore

[124] È stata una fortuna che l'ingegnere francese abbia portato via quei reperti. In tempi recenti la grotta è stata messa a soqquadro da persone che come i minatori che la scoprirono pensarono di trovarci chi sa quale tesoro. Il danno causato è inestimabile.

[125] Opera citata.

[126] Gli steli del lino, raccolti in manipoli, venivano posti a macerare in acqua, solitamente lungo il fiume, in una nassa o in un carroppu, e dopo una giusta essicatura venivano battutti con apposito attrezzo di modo che, cadendo le parti legnose, se ne ricavasse la stoppa che veniva ridotta in morbido filo. Di lino erano molti indumenti personali e la biancheria di famiglia.

La lana, ottenuta con la tosatura delle pecore, veniva lavata, fatta asciugare, carminata prima a mano, poi con due pettini forniti di lunghi chiodi. Dai batuffoli posti sulla rocca a tre corni, tenuta alta con una mano, si traeva il filo la cui torsione era favorita dal fuso che con l'altra mano si faceva girare velocemente e attorno al quale si avvolgeva il filo medesimo. Questo, ridotto poi in matasse, veniva utilizzato per ricavarne indumenti (su giaccu, is crazzas, sa berritta), coperte, tappeti e su saccu nieddu dei pastori, costituito da due teli cuciti su due lati consecutivi. Per rendere morbido l'orbace uscito dai telai, prima di essere utilizzato veniva a lungo pestato con i piedi in capienti recipienti pieni d'acqua. (Negli anni Trenta quest'operazione veniva affidata a ziu Antoni Mocci, un vecchio cieco con una faccia da bambino).

erano attivi duecento telai, uno quasi ogni due famiglie, per una produzione obbligatoriamente autarchica, stante la difficoltà di acquistare altrove le merci.

Alle donne competeva anche l'allevamento degli animali da cortile e, come riferisce ancora l'Angius, una collaborazione nei campi, di supporto al lavoro degli uomini, nonché il raccolto del frutto del lentischio da cui si ricavava un olio per lumi e, quando non bastavano quello d'oliva e il grasso animale, anche per condimento. Ad esse era affidato il compito, diviso con i ragazzi, di raccogliere la resina (*sa timongia*) prodotta dal pino lariccio che allora cresceva solo in territorio fluminese, di cui copriva una vasta area secondo la testimonianza che ci viene da una statistica curata dal Camos (Sec. XVI). La produzione della resina era incrementata praticando dei tagli verticali sul tronco degli alberi. Il raccolto veniva poi mischiato allo storace ottenendone un composto che veniva venduto alle chiese come surrogato dell'incenso. Quando capitava, e capitava spesso, occorrendo, non si limitavano ai lavori domestici o di ausilio, ma dedicavano tutto il loro impegno a sostituire i loro uomini malati, morti o assenti (eufemismo per indicare la latitanza o la detenzione in carcere). Le liste feudali dei contribuenti comprendono bene spesso delle donne, quasi sempre vedove, che si dedicavano alle attività ritenute più propriamente maschili. Nel 1811 Maria Serra, Antonia Salis, Giuseppa Nocco, Lucia Ariu, Lussoria Sanna, Maria Atzori, Rosa Ibba, Rosa Casti, Lucia Muntangesu e Maria Melis sono elencate tra coloro che versarono le decime sacramentali sia in natura che in denaro.

Maria Congia, Anna Milia, Lucia Sanna, Giacinta Lepori risultano aver pagato tributi propriamente feudali, mentre altre sono comprese nelle liste di coloro che coltivavano terre e allevavano bestiame nel Salto Gessa.

In queste attività di lavoro le donne non usufruivano di agevolazioni, ma vivevano le stesse dure esperienze degli uomini. Così Maria Congia, associata a Diego Sanna e a Salvatore Pau, fu accusata di avere introdotto i propri maiali in pascoli vietati e perciò condannata a pagare la relativa machizia non senza aver prima opposto una tenace opposizione. La stessa Maria Congia, sempre associata ad altri allevatori, fu accusata da alcuni cussorgiali di avere distrutto con i suoi porci i così detti *givilis*, pozze d'acqua ricavate scavando i terreni nei punti in cui affiorava una certa umidità[127].

Merita una menzione a parte, per la tragica e pietosa conclusione della sua esistenza, Giuseppa Concas, detta più comunemente Peppa e soprannominata Conca Carruba.

[127] Questa Maria Congia era donna intraprendente e dal forte carattere, e sapeva farsi spazio in un ambiente in cui le donne erano in sott'ordine rispetto agli uomini. I tributi da lei pagati non erano inferiori a quelli pagati dagli uomini.

Costei aveva lasciato Fluminimaggiore e aveva preso dimora a Domusnovas dove si era sposata. Le sue vicende la portarono ad intessere una relazione extraconiugale col pastore Michele Fanunza con il quale andò poi a stare come concubina avendone un figlio, in aperta sfida alle leggi del tempo che punivano il concubinato con severe sanzioni.

Forse il timore di tali sanzioni, forse il desiderio di regolarizzare la sua relazione con il Fanunza, forse infine la volontà di tenere l'uomo tutto per sé senza la preoccupazione di perderlo, indussero Conca Carrubba a liberarsi della rivale, chiamata Giacinta Sedda. Attiratala infatti nella casa della comune amica Gaetana Soddu, con la di lei complicità la uccise per soffocamento.

Arrestata e processata, con sentenza 12.1.1821 della Reale Udienza[128], fu condannata ad *"essere appiccata per la gola, finché l'anima sia separata dal corpo, e questo divenuto cadavere, spiccarsele la testa dal busto, e conficcarsi sul patibolo"*. Eseguita la sentenza a Cagliari, la testa della sventurata fu trasportata a Domusnovas e quivi esposta, per mostrare la severità della legge, su un palo dell'ingresso che segnava il limite tra il villaggio e la vidazzone.

Passando per quest'ingresso in una notte tempestosa, A. Lamarmora sentì avvilupparsi sul volto qualcosa che poi scoprì essere la capigliatura della testa mozza di Conca Carrubba[129].

Chirurghi e flebotomi

Si conoscono i nomi di alcune persone che per professione curavano la salute dei vassalli di Fluminimaggiore. Nel 1741, alla presa di possesso del villaggio da parte di Don Francesco Giuseppe Asquer, fra i 132 vassalli presenti alla cerimonia, è Salvatore Pily che nella lista successiva del 1753, alla presa di possesso da parte di Don Gavino Asquer, è presentato con la qualifica di dirusano, cioè di cerusico. In questa seconda lista il Pily è annotato come *Mestre*, come i suoi due colleghi dirusani Mestre Francisco Angel Boy e Mestre Antiogo Murgia.

Si tratta di persone di tutto riguardo, giacché sono elencate subito dopo il Delegato, lo Scrivano, il Maggiore di Giustizia e il suo vice, il Sindaco ed il notaio.

Considerati i poteri straordinari ad essi attribuiti all'epoca dalla credulità popolare, erano insomma annoverati fra le autorità del piccolo villaggio. E si vede che la professione aveva risvolti positivi giacché si tramandava da

[128] Arch. di Stato - CA - Reale Udienza, Sentenze criminali IV. vol 3/30.
[129] A. Lamarmora, Itinerario dell'Isola di Sardegna.

padre in figlio. Un altro Antioco Murgia troviamo infatti a Fluminimaggiore in tempi più vicini a noi nella veste di chirurgo, anche se qualche volta viene definito flebotomo per quella confusione che nel passato si faceva specialmente nei piccoli centri, (ma anche in quelli grandi!) tra le attribuzioni proprie delle due professioni alle quali erano riservati competenze distinte e distinti campi d'azione.

C'è motivo per pensare che fosse un chirurgo, inteso come praticante dell'arte, come allora si diceva, chirurgica; ed era persona apprezzata ai vertici dell'organizzazione sanitaria come si deduce da un'affermazione del Protomedico provinciale, secondo cui Fluminimaggiore aveva sempre avuto dei buoni chirurghi sino a quando visse Antioco Murgia. Se il suo servizio era apprezzato e la sua professionalità riconosciuta dai superiori significa che aveva seguito a Cagliari il corso di chirurgia, sapeva leggere e scrivere, aveva superato la prova per avere la licenza d'esercizio della professione, aveva fatto il prescritto praticantato di sei anni alla scuola paterna e, forse, a quella dell'altro dirusano di Fluminimaggiore Salvatore Pili, del quale sposò la figlia Rosa.

Egli stesso è chiamato dirusano, cerusico, e quindi chirurgo, nell'atto di battesimo del figlio Antonio del 9.2.1791[130], come nel suo atto di morte[131]. In tutti i processi criminali istruiti dal Delegato di Fluminimaggiore, nei quali la sua testimonianza era richiesta come esperto, è sempre chiamato chirurgo patentato, a differenza del suo collaboratore Raimondo Perria che invece è chiamato semplicemente flebotomo.

Era persona ammirata e riverita, soprattutto stimata dai compaesani, indubbiamente per la sua professione, ma anche per le altre doti morali e culturali che lo ponevano al di sopra degli altri. Fu sindaco nel 1819, anno in cui risulta aver consegnato agli amministratori della Giunta locale del Monte Granatico, il Rev. Leonardo Obino, il Censore Matteo Milia ed il Depositario Giovanni Antonio Scano, la somma di 239 lire, 4 soldi e 9 denari, raccolta tra la popolazione per l'appannaggio a favore di un membro della Casa Reale.

Non era ricco, tra villici che non potevano essere ricchi. Si trovava tuttavia in una condizione di privilegio perché poteva unire ai proventi della professione quelli derivanti dall'agricoltura e dal bestiame. Nel 1823 possedeva solo cinque pecore, e trenta capre nel 1824; nel 1825 possedeva 15 peco-

[130] "Antonio, figlio legittimo dei coniugi Mastro Antioco Murgia, dirusano, e Rosa Pili, di questo villaggio, è stato battezzato secondo il rito romano. Padrini i coniugi Not. Antonio Sanna e Giovanna Lepori dello stesso villaggio". (Matricola dei "Quinque librorum in Archivio vescovile di Iglesias).

[131] "Addì 25 Agosto del mille ottocento trentuno - Flumini.
Morì munito dei Sagramenti Penitenza ed Eucarestia in età d'anni ottantatre il Chirurgo Antioco Murgia, il quale nel suo testamento lasciò tassati quattro scudi per la funeraria, dei quali se ne fecero i suffragi a tenore della circolare, ed il cadavere fu seppellito nel cimitero. In fede, Gio. Battista Piano, Vicario".

re e produceva 10 brocche di vino. Aveva una predilezione per l'agricoltura, attività che riusciva a conciliare con la sua professione di chirurgo. Nel 1818 versò come decima alla mensa episcopale e alla parrocchia quattro starelli e mezzo di grano, due quarti di orzo e uno di fave, cinque starelli di granturco e una brocca di vino. Il suo nome, per il rispetto ed il riguardo cui era fatto segno, si associa sempre a quello di chirurgo in tutte le liste, e nella lista del 1826 è indicato come "signor Antioco Murgia". Si conosce un solo altro caso di vassallo di Fluminimaggiore indicato come signore, il notaio Antioco Giuseppe Pisano, che ricoprì anche l'incarico di Sostituto Procuratore Fiscale.

Allo stesso chirurgo fa riferimento il Protomedico d'Iglesias Mulas in una lettera datata 13.11.1832 per fatti riferiti al 1830, nella quale si affronta il problema della situazione sanitaria in Fluminimaggiore, la cui popolazione era affidata ai salassi e alle sanguisughe di tre flebotomi.

Nei tempi di cui trattiamo, stante la vaghezza della materia e la difficoltà di controlli da parte dell'autorità sanitaria, era facile che individui di pochi scrupoli si improvvisassero flebotomi presentandosi alle popolazioni millantando titoli e capacità di pura invenzione. Il più delle volte erano parolai, guaritori, persone astute che riuscivano a far presa sulla credulità della gente e a farsi considerare come degli stregoni dotati di capacità taumaturgiche.

I chirurghi invece provenivano da un'apposita scuola ed esercitavano la loro professione avendo come base un minimo di conoscenze specifiche delle quali avevano un attestato rilasciato dalle autorità.

Anche i flebotomi, nonostante le loro conoscenze nel campo della medicina fossero più superficiali, dovevano avere una speciale patente che li abilitasse alla professione, con compiti assai limitati da svolgere, ove possibile, sotto il controllo dei chirurghi.

Nel secolo scorso sedicenti flebotomi pullulavano nei paesi della Sardegna, specialmente in quelli nei quali erano rari i controlli sanitari per difetto di organizzazione capillare dello Stato.

Tuttavia la loro opera era ritenuta indispensabile in quanto aveva un vasto raggio d'azione che andava dalla estrazione di calli e denti alla somministrazione di sciroppi, all'applicazione di cataplasmi, alla rasatura delle barbe. Non potevano apporre le sanguisughe e, nonostante il titolo, non era loro consentito di praticare i salassi. Ma queste pratiche divennero per loro comuni e disinvolte perché il loro operato era senza controllo. Molti erano esperti aggiustaossi. Inoltre la loro diffusione fu favorita dal numero di chirurghi effettivi, rivelatosi insufficiente nonostante le attenzioni rivolte dallo Stato alla scuola di chirurgia di Cagliari.

Nel 1832 a Fluminimaggiore, risultavano operanti ben tre flebotomi: Tomaso Dulcis di Alghero, Giovanni Demuru di Terralba, Antonio Tiddia di Fluminimaggiore.

Ma la popolazione non essendo soddisfatta delle loro prestazioni fece

ricorso all'ufficio del Protomedico della Provincia lamentando *"l'imperizia, il mal trattamento e l'esecranda carneficina dei tre sedicenti flebotomi"*.

Come primo provvedimento i tre vennero sospesi immediatamente dall'esercizio della professione e, tramite il locale Delegato di Giustizia, invitati a presentarsi davanti al Protomedico nel termine perentorio di cinque giorni, per esibire *"i documenti che avessero per poter esercire la flebotomia"*.

Il risultato fu che solo Demuru e Tiddia si presentarono nei termini fissati; il Dulcis non tenne conto né dell'avviso del Delegato né dell'ingiunzione del Protomedico, e se ne andò a Cagliari, forse per cercarvi l'aiuto di qualche personaggio influente o forse per evitare la temuta punizione. O per tutt'e due i motivi.

Né il Demuru né il Tiddia riuscirono a produrre la documentazione richiesta. Interrogati per verificare se disponessero di qualche nozione in campo medico, cascarono letteralmente dalle nuvole dimostrando di non conoscere né il *"De semplicibus"* né il *"De medicina sperimentali"*; né avevano mai sentito parlare dei testi canonici del Vigo, del Calvovalencia, del Fragosso e altri che era obbligatorio avere per le necessarie consultazioni! Poiché però Fluminimaggiore rimaneva senza chirurgo e senza flebotomo, il Protomedico si vide costretto a consentire che uno dei due continuasse ad esercitare fino a che il Consiglio Comunitativo avesse assunto un nuovo chirurgo o un flebotomo autentico. Tra i due fu preferito il Demuru che, sebbene analfabeta, vantava sia una chiamata da parte del Consiglio Comunitativo fluminese sia lunghissimi anni di attività in Terralba. Non aveva insomma bisogno di leggere sui testi di medicina per individuare i sintomi di una malattia e per prescrivere appropriati rimedi. Era un praticone!

Il Tiddia, che pure *"leggeva e firmava con molti sudori"*, del flebotomo aveva solo il talismano che serviva a localizzare i mali fisici, come fanno i rabdomanti per le vene acquifere, e per esorcizzarli, ma nessuna perizia *"essendo poco tempo fa sortito dalla milizia"*. Aveva anche la lancetta per le incisioni, ma era rischioso lasciargliela adoperare perché assolutamente ignaro dei punti dove quelle andavano praticate.

Quanto al Dulcis, risulta che era stato già diffidato dall'esercitare come flebotomo nel 1830 quando era ancora in vita il chirurgo Antioco Murgia. Egli però non se ne diede per inteso e continuò a propinare decotti e pozioni causando non pochi guai alla famiglia Murgia con il suo comportamento *"malvaggio ed ambidestro"*.

La ragione di quei guai si può desumere da una relazione del Prefetto della Provincia di Iglesias, Carbonel, datata 16.1.1833.

In essa si dice che il Dulcis, del quale il sacerdote Francesco Manca Proparroco del paese afferma *"che è alquanto e di poca sofferenza cogli ammalati"*, aveva supposto i fratelli Murgia, figli del chirurgo Antioco, *"rei d'uno sparo d'arme da fuoco eseguitosi contro la porta dell'abitazione del-*

lo stesso Dulcis". Vero o falso che fosse questo attentato, la storia sta ad indicare che fra il Dulcis e la famiglia Murgia non correva buon sangue. Forse l'algherese con il suo attivismo sottraeva clienti al chirurgo ufficiale ormai vecchio e, forse, ammalato, col fascino che il nuovo e il forestiero esercitano da sempre sul popolino.

Il Dulcis era arrivato a Fluminimaggiore il 16.8.1829 e aveva preso alloggio in una casa di via dei Genevesi, cioè via Diritta, nel vicinato detto di Sarbadori Pusceddu.

Lo stesso giorno si presentò al chirurgo Antioco Murgia offrendo le sue prestazioni come flebotomo. Fu trovato immediatamente l'accordo e stipulato il contratto di collaborazione perché, dopo la morte del flebotomo Raimondo Perria, il chirurgo non riusciva più a far fronte alle necessità della popolazione. Fu pattuito per il Dulcis un compenso di cinquanta starelli di grano all'anno, pari alla metà del salario pagato al chirurgo dal villaggio, più la metà delle possibili entrate provenienti da vassalli avventizi. Dopo alcuni mesi tuttavia il nuovo arrivato fu licenziato per incapacità e perché, spalleggiato dai ministri di Curia, pretendeva di far salassi, applicare sanguisughe e curare alcune malattie specifiche, tutte pratiche che dalla legge erano vietate ai flebotomi. La cosa suscitò nel Dulcis un forte risentimento, anche perché, disse, ciò significava per lui restare senza lavoro per buona parte dell'anno, non essendo ormai più tempo per i flebotomi di accordarsi con i villaggi che avevano necessità delle sue prestazioni professionali[132].

Ne nacque una lite che portò le due parti davanti ai Ministri di Curia che all'epoca erano il Delegato Giuseppe Pani e lo scrivano Francesco Giuseppe Marcello. Fu tentato un pacifico accomodamento, ma senza esito: il chirurgo restò fermo nel proposito di rinunciare alla invadente collaborazione del Dulcis; questi fermamente deciso a pretendere quanto pattuito. E continuò a lavorare in proprio trovando clienti in quella parte della popolazione che mal sopportava i figli del chirurgo, ritenuti prepotenti, fomentatori di discordia e adusi a risolvere con le minacce e con la violenza le controversie con i loro compaesani.

Figli del chirurgo erano, tra gli altri, Antioco Ignazio e Salvatore. Il primo notaio e scrivano di Curia, segretario del Consiglio Comunitativo; il secondo, pur esso scrivente, stanchiere, cioè titolare dello stanco (*su stangu*) o gabellotto, rivendita del tabacco e del sale, e appaltatore dei salti della curia vescovile d'Iglesias. Entrambi possedevano un discreto patrimonio[133], per cui erano sicuramente dei benestanti e per ciò, oltre che per le loro doti personali, sicuramente invidiati.

[132] Simili accordi si stipulavano nel mese di Agosto.

[133] Erano tra i vassalli che pagavano più consistenti diritti feudali, e fra i maggiori contribuenti delle decime sacramentali.

L'atteggiamento del Dulcis fece perdere la pazienza al chirurgo che si lasciò andare, davanti a testimoni, a delle minacce neppure tanto larvate. Disse infatti che gli avrebbe aizzato contro i suoi cagnolini (*callellus*), e che *"Su tiaulu indeddu leit, mazza de undi es nasciu, inceus cracasciau su Vicariu Pisanu, ma custu pensu inceus a cracasciai e s'indad'andai cun totu is tiaulus mancai 'ndeddi sattit sa mazza, corpus de undi es nasciu"*.

Con questo linguaggio abbastanza pittoresco intese dire che i suoi figli avrebbero sistemato la faccenda come già fecero con il Vicario Raffaele Pisanu[134].

Queste minacce furono sufficienti al Dulcis per accusare i Murgia d'uno sparo d'arma da fuoco diretto contro la sua abitazione la notte tra il primo ed il due di Gennaio del 1831. Dietro sua querela, dalla Curia fu istruito il processo criminale. Furono sentiti numerosi testimoni. Alcuni sentirono lo sparo esploso dopo le dieci di sera, cioè dopo che tutti si erano ritirati in casa propria a seguito dell'apposito segnale dato dai barracelli. Altri riferirono di essere a conoscenza del fatto per averne sentito parlare. Tutti erano convinti che autori dello sparo fossero i fratelli Murgia, non certo il chirurgo per essere vecchio, a causa della controversia con il Dulcis. Il quale, pur essendo da poco tempo nel villaggio, era ben al corrente di altre voci intorno ai fratelli Murgia contro i quali mosse precise accuse: avevano rubato e bruciato i registri della Curia; avevano consigliato il notaio Antioco Lisci a spararsi una schioppettata contro la sua stessa casa per accusarne poi il Vicario Pisanu con il quale l'uno e gli altri erano in lite; avevano bastonato Pietro Congia grande; avevano sparato contro la porta della vedova Maria Milia e quella di Luigi Ninna.

Preoccupati per tutte queste accuse e per le pene severe previste contro chi portava armi di notte e ne faceva uso sia pure non direttamente contro le persone[135], i Murgia presero l'iniziativa di comporre la controversia promettendo il pagamento di quanto pretendeva il Dulcis. Ma questi, pare consigliato e confortato dagli avversari dei Murgia, ai quali non sembrò vero di poter agire contro di loro per interposta persona, oppose un netto rifiuto: ora voleva la punizione dei suoi nemici. Vincendo la causa in modo esemplare, poteva restare solo a gestire la salute dei Fluminesi. Le circostanze gli erano favorevoli giacché tutti i testimoni citati dai Ministri di Curia furono concordi nel dichiarare la loro convinzione sulla colpevolezza dei fratelli Murgia in relazione sia allo sparo contro la casa di Tommaso Dulcis sia ai fatti riferiti al passato. Nessuno era stato testimone diretto dell'accaduto, ma

[134] Si fa riferimento ad una controversia insorta fra il chirurgo ed il Vicario, la quale si intrecciò con quella che ebbe come antagonisti lo stesso Vicario ed il Sostituto Procuratore Fiscale Antioco Lisci, per questioni di rendiconti riferiti ad istituti parrocchiali.

[135] Pene severissime erano previste per il porto d'arma non autorizzato. Lo sparo contro una persona, anche non andato a segno, poteva essere punito con la pena capitale.

tutti ne avevano sentito parlare in tal senso *dalla maggiore e più sana parte* della popolazione del villaggio.

Era quanto bastava per incriminare i due fratelli. Si mandarono da Iglesias due carabinieri a cavallo per arrestarli. Antioco Ignazio, però, se ne era già andato a Cagliari; Salvatore fu arrestato il 18.2.1831, mentre si recava in chiesa ad ascoltare la predica secondo l'ordine impartito dal Delegato alla popolazione.

Consegnato al Maggiore di Giustizia Antioco Pau Atzeni, fu trasferito prima al carcere di Iglesias, poi a quello di Carloforte.

I Murgia passarono subito al contrattacco dichiarando che i funzionari della locale Curia, il Delegato Pani ed il Notaio Marcello, avevano istruito un processo contro di loro per vendicarsi d'essere stati accusati di applicare tariffe maggiorate sugli atti di Curia rilasciati ai vassalli. Essi inoltre avevano falsamente dichiarato che nel villaggio non c'erano notai per redigere atti testamentari (Ignazio Murgia era invece notaio qualificato). Si erano offesi perché Salvatore aveva preteso da loro la restituzione di un debito. Avevano consentito che il Dulcis, loro amico, continuasse a salassare e a medicare nonostante il chirurgo glielo avesse vietato conformemente alla legge. Gli stessi due funzionari avevano parteggiato apertamente per i condannati Giovanni Antonio Melis Ninna, Gabriele Sanna, compare del Marcello, e Antioco Vacca Tiddia, evaso dalla galera. In seno al Consiglio Comunitativo avevano sempre suggerito e dettato risoluzioni contrarie agli interessi dei Murgia. Si erano resi responsabili di correzioni di atti testimoniali e di sostituzione di documenti per poter incolpare i Murgia. Istruirono un processo criminale contro il genero del chirurgo, risultato poi del tutto innocente. Suggerirono contro di loro accuse di malversazione e di falsità.

La giustizia volle veder chiaro in tutto ciò e il Dulcis fu posto agli arresti domiciliari. Quando però il Maggiore di Giustizia Antonio Giuseppe Lepori andò a prelevarlo per tenerlo in ceppi a casa sua, non lo trovò. Nonostante una dichiarazione del Consiglio Comunitativo firmata solo dal Sindaco Fedele Onnis e da altri tre consiglieri, per mettere in risalto le ottime qualità morali del Dulcis, i fratelli Murgia furono assolti: Antioco Ignazio con sentenza del 3.3.1832, Salvatore con altra del 6 Aprile dello stesso anno. Il chirurgo loro padre non ebbe modo di conoscere l'esito positivo del processo perché morì il 25.2.1831, addolorato per la piega che la controversia aveva preso per i figli.

L'esito favorevole della tormentata vicenda chetò gli animi dei fratelli Murgia che poterono ritornare tranquillamente alle loro famiglie e al loro lavoro[136].

[136] Salvatore perse la licenza di stanchiere, che fu assegnata prima a Gioachino Demontis e poi a Giovanni Gavianu.

Anche il Dulcis tornò a Fluminimaggiore a esercitare la sua professione, anche se su di lui il Protomedico Mulas aveva detto: *"la sua dottrina non vanta miglior scuola della sua pessima scienza"*.

Comunque, fosse un flebotomo autentico o un semplice millantatore, riuscì per il momento a farsi accettare dalla popolazione, nonostante sul suo conto non circolassero informazioni rassicuranti: il suo nome era scritto al numero 12 della lista dei *discoli* del paese, era cioè persona poco raccomandabile per aver pendenze con la giustizia.

Eppure, secondo il citato Carbonel, Fluminimaggiore non poteva accontentarsi di flebotomi di dubbia fama. Nella sua relazione concluse affermando che *"quella Comune"*, cioè Fluminimaggiore, *"fra le seconde del Regno per mezzi di risorsa e per numero di Popolatori, potrebbe avere, come sempre ebbe, un buon chirurgo* (quindi anche Antioco Murgia era stato un buon chirurgo!), *se quel Consiglio Comunitativo se ne occupasse di cercarlo; per tal ragione sarebbe molto del caso che detto Consiglio ricevesse un qualche eccitamento sul proposito"*.

L'eccitamento al Comune, lo sprone cioè a cercare e ad assumere un chirurgo od un flebotomo, come suggeriva il Carbonel, e non un ciarlatano, arrivò finalmente. E finalmente il Comune decise di chiedere l'autorizzazione a stipulare un contratto con il flebotomo Luigi Concas di Gonnosfanadiga.

Gli obblighi reciproci furono trattati in seduta del Consiglio Comunitativo in Giunta raddoppiata del 22.8.1837.

Il Consiglio era così composto:

Sindaco Gioachino Schirru;

Capo Consigliere Salvatore Murgia;

Consiglieri: Giovanni Antonio Licheri, Giovanni Antonio Pau, Antonio Pau, Giovanni Antonio Lepori, Antonio Lampis;

Probi Uomini: Antioco Milia grande, Francesco Cuccu, Pietro Cadeddu, Francesco Sinzula, Notaio Antonio Luigi Sanna, Notaio Antonio Battista Pili, Notaio Antioco Murgia.

Erano inoltre presenti il Delegato di Giustizia Pietro Arru, il Capo Parroco Sacerdote Francesco Fidalis, il Segretario Antioco Giuseppe Pisano.

Facevano parte del Consiglio, come si vede, molte persone che in qualche modo avevano avuto parte nella controversia Murgia-Dulcis. Ne erano componenti i due fratelli Salvatore e Antioco Ignazio. Degli altri, avevano testimoniato a loro favore Giovanni Antonio Lepori, Pietro Cadeddu, Antonio Luigi Sanna, Battista Pili ed il Segretario Antioco Giuseppe Pisano. Da un Consiglio così composto non poteva certo venire una risoluzione favorevole al Dulcis.

La riunione ebbe luogo in casa del Delegato di Giustizia.

Il sindaco, considerata la riconosciuta generale necessità per il paese di

esser servito da persona capace *"non solamente in quanto riguarda la Flebotomia, ma ancora della chirurgia medica"*, propose l'assunzione del flebotomo Luigi Concas, presente alla riunione, del quale aveva già assunto positive informazioni.

L'accordo fu unanime.

Queste le previste clausole del contratto:

"Il sig. flebotomo Concas si obbliga di servire i vassalli di questa Comunità per il solo annuo salario che verrà fissato a seconda delle classi, di radere, levare denti, salassare, ricettare e prestare le consuete visite ad una malattia interna, ad eccezione però di quelle guarigioni aventizie".

1°- *"I capi di famiglia di questa Comunità s'obbligano di corrispondere al detto sig. Flebotomo Concas per il servizio che presterà l'annuo stipendio di cui infra.*

Quelli di prima classe che costumano radersi per due volte per settimana in casa propria uno starello di grano, e per una sola volta per settimana soli tre quarti".

2°- *"Quelli che costumano barbearsi in botega una volta per la settimana mezo starello di grano, e questo fosse ogni quindici giorni sei imbuti".*

3°- *"Se in una famiglia che non ci fosse alcuna barba e che avesse il numero di sei persone corrisponderà mezo starello di grano, e se fossero in minor numero sei imbuti".*

4 - *"Se fosse una sola persona di famiglia, se uomo e si barbea ogni quindici giorni in botega un quarto di grano, e se questo fosse dona soli tre imbuti".*

Come si vede, si tratta di un contratto che non brilla per completezza di particolari, mancando ogni riferimento agli interventi specifici del flebotomo in caso di cure prestate ai malati. Il compenso era fissato essenzialmente sulla base del numero delle barbe rasate in casa del cliente o nella bottega del flebotomo, quasi ad indicare l'ottimismo che non ci sarebbe stato bisogno del flebotomo, bensì del barbiere. Le donne erano le più fortunate perché non avendo la barba dovevano pagare solo tre imbuti di grano all'anno, tutto compreso come estrazione dei denti, cura di furuncoli, del mal di pancia, delle febbri reumatiche e malariche, riparazione di fratture e la medicina contro il malocchio!

Le spettanze dovevano essere versate entro il quindici di Agosto, ma il flebotomo aveva l'obbligo, e anche la convenienza, di passare con un carretto di casa in casa per la riscossione.

La delibera si chiude con l'auspicio che fosse approvata la decisione presa di stipulare il contratto in modo da consentire di evitare le passate negative esperienze in campo sanitario. Ciò anche al fine di *"essere inibiti gli attuali flebotomi Dulcis e Demuru per le ragioni affacciatesi in altra Giunta".*

Era successo infatti che il Demuru aveva continuato ad esercitare durante quegli anni dietro il permesso del Protomedico. Il Dulcis poi era tornato a Fluminimaggiore essendo stato inutile ogni tentativo di vietargli l'esercizio della professione, come pure si rivelarono vane le minacce.

Prima di dare l'incarico al Concas ci si era quindi preoccupati di dare il benservito ai due liberi, ma abusivi professionisti. Inutilmente però, perché i due risultano ancora elencati come flebotomi sia nel 1837 nella lista di tutti gli abitanti stilata dalla parrocchia sia nella lista dei vassalli del 1838.

A questo proposito il Delegato di Giustizia volendo conoscere le modalità di stipula del contratto con il Concas, approfittò per descrivere la situazione caotica in cui si era venuto a trovare il villaggio per la contemporanea presenza di tre Flebotomi. Risulta infatti che il *"flebotomo Tomaso Dulcis del tutto dimentico di providenze che per ordine di V.E. Ill.ma le vennero notificate, ed oltre di continuare nelle sue malversazioni, va ancora nonostantemente servendo alcuni vassalli visitando e medicando"*.

Il Demuru, invece, addirittura *"serve pubblicamente e si attiva una buona parte di vassalli, servendoli quasi gratis tanto d'averne lui il vantaggio e l'onore"*, vantando il permesso che gli era stato dato dal Protomedico nel 1832, ma nascondendo che tale permesso aveva validità sino alla nomina di un altro flebotomo. Nelle more di questa nomina il Demuru si comportò in modo da conquistarsi la gratitudine dei vassalli per togliere la clientela al futuro flebotomo ufficiale. Episodio questo che ricorda la concorrenza che si fecero alcuni medici che aprirono ambulatorio a Fluminimaggiore negli anni cinquanta quando andò in pensione il vecchio e stimato medico condotto dottor Scano.

Tale situazione dava *"campo a moltissime discordie che senza difficoltà non si potranno risparmiare attesi i sussurri che oggi bollono fra questi popolatori"*.

La preoccupazione del Delegato è che il Concas, che in quel breve lasso di tempo aveva dato prova di capacità, avrebbe potuto rifiutarsi di stare in condominio con gli altri due e se ne sarebbe andato, ciò che avrebbe costituito *"motivi di non poterci essere un soggetto capace in tale professione, mentre lo stesso Consiglio attesa massime la loro rusticità vorranno rafredarsene"*.

Di qui la necessità di accelerare l'iter per la concessione del consenso alla stipula del contratto con Luigi Concas.

Il consenso venne finalmente il 4.10.1837, cautelativamente per un contratto di un solo anno, come aveva suggerito l'Intendente della Provincia d'Iglesias Cao.

Di cautela fra i contraenti risultò poi avere necessità solo il flebotomo Concas il quale, a fronte del servizio prestato e sulla base del contratto stipulato con il Consiglio Comunitativo, avendo diritto al compenso che ven-

ne pattuito, passò in giro a ritirarlo per le vie del villaggio con il suo carretto. Fatica inutile! Il carretto restò vuoto, o quasi, ed egli dovette tornarsene a casa sconsolato. Gli è che la popolazione, miracolo della concorrenza!, continuò a rivolgersi, almeno in larga misura, agli altri flebotomi che furbescamente chiedevano un compenso più modesto rispetto a quello stipulato con il flebotomo ufficiale. La gente, insomma, oltre che cercare la salute, la pretendeva anche a buon mercato.

Il Concas fu costretto a presentare ricorso per avere quanto dovutogli in base al contratto stipulato che, per avere come controparte il Consiglio Comunitativo, impegnava tutta la popolazione.

Del fatto scrisse l'intendente Cao in tre lettere rispettivamente del 29 agosto, del 2 settembre e del 4 novembre 1838. L'alto funzionario, riconoscendo la rispondenza al vero di quanto asserito dal Concas, e che non si appoggiava *"ad alcuna plausibile ragione la renitenza di alcuni Popolani di Fluminimaggiore a corrispondergli la quota dovuta come a Flebotomo assalariato in esso Comune"*, proponeva di *"obbligare quel Consiglio ad esigere a proprie diligenze il grano a detto Flebotomo spettante a norma del contratto"*.

L'11 novembre di quello stesso anno arrivò il decreto che ingiungeva al Consiglio Comunitativo di riscuotere in qualunque modo il grano spettante al Concas. I consiglieri però, fatta la conta di tutti i Fluminesi debitori verso il flebotomo, con grande loro sorpresa scoprirono che gli inadempienti erano circa duecento. Come si poteva, loro così pochi, obbligare a pagare tante persone che rappresentavano più o meno tutta la popolazione? Declinando ogni responsabilità per via dei possibili disordini che ne potevano derivare, chiesero l'intervento del solito Intendente Cao. Il quale, stanco alfine di interessarsi ai cataplasmi dei fluminesi, con lettera del successivo 19 Dicembre propose di mandare quattro cavalleggeri armati la cui sola presenza sarebbe stata sufficiente, secondo il Consiglio Comunitativo che li aveva richiesti, a persuadere i debitori a mettersi in regola con il flebotomo Concas.

Non si sa che sviluppo abbiano avuto i fatti, ma è possibile, considerato con quale frequenza l'autorità passava dalle minacce ai fatti, che i quattro cavalleggeri si siano veramente presentati e che i debitori si siano precipitati a pagare, alleggerendo in tal modo la borsa e la coscienza.

Fascicolo V della consegna

Spese ed oneri

Il villaggio si avvaleva di un'organizzazione amministrativa che assicurasse ai vassalli un'esistenza ordinata. Ciò almeno nelle intenzioni del legislatore. Tuttavia si pretendeva che tale organizzazione desse i suoi frutti mantenendola con una assai modesta quota dei diritti feudali che finivano nelle casse del Barone, per cui essa era ridotta all'essenziale e strutturata in modo che il Delegato potesse estendere il suo controllo su tutto e su tutti, in genere senza essere a sua volta seriamente controllato. In ciò è da ricercare l'origine di tante disfunzioni e di tanti mali che caratterizzavano la vita sociale delle popolazioni rurali. Anche le entrate derivanti dall'attività propria della Curia, come tenture, machizie, entrate processuali, notarili e di scrivania, non erano reinvestite per migliorare il servizio che le originavano, ma costituivano un supplemento del compenso percepito dai funzionari della medesima Curia.

Le spese più considerevoli riguardavano i compensi al personale che a Fluminimaggiore aveva il seguente organico: Delegato, Scrivano, Messo, Banditore, Ufficiali saltuari. Il Postiglione ed il Carceriere erano a diretto carico della popolazione, che pagava per essi un tributo a parte. Il Maggiore di Giustizia ed i suoi cinque aiutanti percepivano dalla Curia un compenso annuo simbolico, un capo di bestiame di deghino da dividersi fra tutti.

Gli amministratori del villaggio

Quando Fluminimaggiore fu popolato, in materia di amministrazione di villaggi baronali erano operanti le pragmatiche emanate dai Re aragonesi prima e spagnoli poi sia per regolare i rapporti degli stessi villaggi con l'autorità statuale, sia per codificare quelli tra i Feudatari ed i vassalli, sia infi-

ne per ovviare agli abusi che si perpetravano a danno delle popolazioni locali da parte dei baroni e, soprattutto, dei loro ufficiali.

Le reali pragmatiche entrarono in vigore subito dopo l'avvento degli Aragonesi in Sardegna, e già l'Infante Alfonso ne firmò una, la prima, riguardante l'Isola, il 14.7.1331. Ma si può dire che quasi ogni re spagnolo emanò una o più pragmatiche aventi ad oggetto la Sardegna. Si trattava in genere di disposizioni la cui inefficacia, dovuta a un complesso di motivi sintetizzabili nella difficoltà della loro applicazione, determinava la necessità di ripeterle frequentemente, come avvenne, con sanzioni sempre più gravi.

L'intera materia riguardante la buona amministrazione della giustizia, l'espletamento delle cause civili e criminali, il miglioramento dell'agricoltura, assieme ad altri provvedimenti miranti a procurare ordine e benessere, fu ripresa, quasi a compendio, nel pregone generale del viceré Don Fernando de Moncada pubblicato il 23 Agosto 1700, fatto proprio successivamente dai Savoia i quali, non solo a quel pregone si richiamarono più volte, ma addirittura ne curarono la ristampa in lingua spagnola con traduzione italiana a fronte nel 1780, sessant'anni dopo l'acquisizione del Regno di Sardegna!

L'atto costitutivo di Fluminimaggiore, le Capitolazioni del 22 Aprile 1704, fa riferimento alle disposizioni di quelle pragmatiche le quali, a loro volta, trassero ispirazione ed argomenti dalla più antica Carta de Logu da cui derivarono infatti numerosi istituti come, ad esempio, macellamento, tentura, machizia, Ufficiale di Giustizia, Maggiore del villaggio, di prato, di minda, vidazzoni, paberile, incarica.

Nel periodo cui fa riferimento questo lavoro, l'amministrazione del villaggio era affidata a funzionari di diretta nomina baronale, come il Delegato di Giustizia e lo Scrivano di Curia; a funzionari di nomina baronale, ma scelti da terne di nomi appositamente indicati, come il Maggiore di Giustizia, il Maggiore di Prato, il Maggiore di Minda; dopo il 1771 anche ad amministratori eletti dal popolo, come il Sindaco e il Consiglio Comunitativo.

Figura dominante era il Delegato di Giustizia.

A norma del capitolo 16 dell'atto del 1704 veniva nominato dal Visconte tra i vassalli fluminesi. Se però nel villaggio non c'erano persone di suo gradimento o che a suo insindacabile giudizio non erano all'altezza del compito, il Signore poteva sceglierlo da qualsiasi altra parte. Come alter ego del Visconte, il Delegato poneva obbligatoriamente la sua residenza nel villaggio per tutto il tempo in cui assolveva alla funzione di capo della Curia baronale, la quale, anche in caso di fondazione di altro centro abitato nell'ambito del Feudo, avrebbe dovuto continuare ad avere la sua sede principale a Fluminimaggiore.

Questo funzionario era conosciuto anche come Ufficiale di Giustizia e come Ministro di Giustizia, definizione, quest'ultima, con cui si indicava genericamente ogni altro funzionario di Curia che desse il proprio contributo nello svolgimento dell'attività giurisdizionale. Talvolta si identificò con la figura del Maggiore di Giustizia. Nonostante il contenuto del Capitolo 16, non si conoscono Delegati di Giustizia nativi di Fluminimaggiore. I primi di cui abbiamo notizia, Artea e Sanna, sono sicuramente iglesienti. I cognomi dei sette Delegati che conosciamo per il periodo che va dal 1812 all'anno del riscatto, Curreli, Cinesu, Crabu, Pani, Valentino, Arru e Murtinu, non risultano mai compresi nelle liste dei vassalli, nelle quali avrebbero dovuto invece comparire alla cessazione dell'incarico se fossero stati dei vassalli fluminesi. Obbligatoriamente essi dovevano saper leggere e scrivere, e tale capacità era evidenziata nelle liste facendo precedere al nome e cognome la parola *scrivente*. Se poi lo scrivente era un notaio, questa qualifica veniva posta sempre nel dovuto risalto. In nessuna lista compaiono i cognomi di Arru, Cinesu e Valentino; Curreli, Pani, Crabu (o Craba) e Murtinu vi compaiono, ma senza la qualifica di scriventi. Dunque nessuno dei sette era di Fluminimaggiore. E ciò la dice lunga sulla volontà del Visconte espressa nel capitolo 16. Il fatto è che il contenuto di quel capitolo risponde ad una disposizione superiore, di cui si teneva conto solo sulla carta. I Feudatari accordarono la preferenza a Delegati provenienti da altre località, specialmente iglesienti, perché più esperti nell'esercizio del potere, sicuramente più fidati, non legati da alcun vincolo con i vassalli, e dunque più interessati a curare gli affari del barone. Tra i Fluminesi erano pur presenti i notai, sia pure in numero esiguo: Benito Sanna, Antioco Sanna, Antioco Ignazio Murgia, Marco Pusceddu, Antioco Giuseppe Pisanu, Antioco Lisci, Nicolò Licheri compaiono nelle liste con tale qualifica, ma ad essi, nemmeno a tutti, si è fatto ricorso solo per la carica di scrivano di Curia, quando tale incarico non si dava a forestieri come Salvatore Peddis, Francesco Giuseppe Marcello e Raffaele Marongiu.

Di Iglesias era anche il collettore di rendite e frutti per conto del Visconte, Giuseppe Antioco Angioj, personaggio tristemente noto ai Fluminesi, e fieramente avversato perché interpretava il suo ruolo con accanimento e impietosa severità. Come pure erano numerosi gli iglesienti che si trasferivano in territorio fluminese per praticarvi l'agricoltura e la pastorizia, e che godevano, per essere cittadini di una città reale, dell'esenzione dal pagamento del feu e dei diritti dominicali. La presenza di tanti Iglesienti nelle campagne e nel villaggio di Fluminimaggiore, già comune nei tempi passati, si accentuò durante il Viscontado di Don Francesco Maria che aveva sposato un'iglesiente, Donna Maria Anna Corrias, sorella di Don Ilario che sottrasse al Visconte i territori di Canoniga.

Come Ufficiale baronale abbiamo conosciuto il Delegato quando si è parlato della numerazione e del segno delle bestie e della loro introduzione nei pascoli al fine di determinare le relative rendite del Visconte. Tuttavia il suo incarico più rilevante era quello di amministrare la giustizia al posto del Feudatario dal quale gli derivavano le competenze sia in campo civile che in quello criminale, potendo istruire e condurre a termine processi, emettere sentenze e comminare sanzioni.

Per le sue mansioni era esente dal pagamento del diritto del feudo, da quello della gallina, dai comandamenti dominicali e dai diritti di officialia. Percepiva anzi un salario annuo di 75 lire, la metà dei compensi ricavati con le cause civili e criminali (Capitolo 11), la metà di ogni capo di bestiame che ogni allevatore era tenuto a dare alla Curia, mezza pinta di miele (Cap. 32, § 3).

Tra l'altro aveva l'incarico di partecipare ogni anno, in rappresentanza del Feudatario, alla Festa di S. Nicolò assieme allo scrivano, portando un cospicuo contributo di 12 lire e 10 soldi, ciò che rafforza l'ipotesi avanzata da alcuni storici, secondo cui Fluminimaggiore trarrebbe la sua origine dal borgo che sorgeva nella località prossima al mare, chiamata ancor oggi S. Nicolò[137].

Nella veste di Ufficiale baronale aveva potere, se non istituzionalmente illimitato, incontrollato di fatto, perché il Feudatario si curava poco dell'andamento del Feudo in generale e di Fluminimaggiore in particolare dopo la fondazione di Gonnesa, e meno della condizione di vita dei suoi vassalli, l'occhio attento solamente a che le rendite non subissero flessioni.

L'organizzazione dello Stato poi, pur disponendo di una ricca normativa mirante a porre ordine nei Feudi, non aveva i mezzi e, come si è già detto, nemmeno la volontà di controllare quanto avveniva nei Feudi periferici, specialmente se, come nel caso di Fluminimaggiore, non vi si poteva arrivare agevolmente perché mancavano le vie di accesso.

Per questi motivi il Delegato aveva un'autorità che poteva sconfinare nella prevaricazione e nell'arbitrio; e tuttavia era rispettato e soprattutto temuto dai vassalli, inermi per ignoranza e paura, nei confronti dei quali poteva esercitare poteri discrezionali e di ritorsione.

Indicativo di ciò che potevano i Delegati è quanto avvenne a Fluminimaggiore quando ad amministrare la Curia fu mandato il notaio Giovanni Francesco Curreli, nativo di Ortueri, ma residente a Cagliari.

Era il 1812. Appena preso possesso dell'ufficio, senza perdere tempo, si impose alla popolazione inerme col suo modo di interpretare la legge ed il suo ruolo. Le sue prepotenze, la violenza, la concussione e la malversazio-

[137] Angius, opera citata.

ne imperversarono lasciando talmente annichilita la popolazione che nessuno ebbe il coraggio di ribellarsi. Chi non ubbidiva alle sue imposizioni o più semplicemente non dava piena soddisfazione ai suoi desideri veniva affrontato sia in Curia che pubblicamente con male parole e con minacce. E spesso dalle parole e dalle minacce passava ai fatti talvolta con percosse, più spesso con la carcerazione arbitraria.

Le sue vittime ottenevano la scarcerazione solo dietro pagamento di somme per mettere insieme le quali qualcuno fu costretto a vendere i propri beni e a caricarsi di debiti. Ed erano guai se gli si chiedeva la quietanza delle somme ricevute.

Per alcuni anni nessuno ebbe l'ardire di denunciare le continue illegalità ed il regime di terrore che il Curreli aveva instaurato.

Quando però nel 1819 il chirurgo Antioco Murgia divenne sindaco, uno dei suoi primi atti fu la richiesta ufficiale (del 13 Aprile) di deporre dall'incarico il Curreli, accompagnata da un lungo elenco di accuse ognuna delle quali era sufficiente a incriminarlo. In quest'azione fu assecondato dai consiglieri Giuseppe Antonio Pau, Raimondo Melis, Nicolò Pisano, Antonio Giuseppe Lepori, Mastro Antioco Sanna e Luigi Saba Porcedda.

Il Delegato fu infatti immediatamente sospeso dall'incarico e sostituito dal notaio Cinesu. Sottoposto a sindacatura del Regio Fisco, dalle numerosissime testimonianze dei Fluminesi emerse la figura di un despota che sottoponeva la gente ad ogni sorta di umiliazione e di aggressione col solo intento di estorcere denari. Le accuse principali risultarono:

- in cambio di denaro non sottoponeva a processo chi veniva accusato di reato;
- stringeva amicizia con le persone più malfamate del villaggio;
- frequentava le taverne e beveva acquavite sino ad ubriacarsene;
- teneva relazioni illecite con una vedova, madre di un delinquente che liberamente circolava per il paese, e con il quale gratuitamente gozzovigliava;
- si rese corresponsabile della scomparsa di un bambino avuto da una zitella;
- si faceva regalare delle bestie che dava poi in custodia gratuita a qualche allevatore;
- bastonava e arrestava i giurati di giustizia che non eseguivano ordini ritenuti illegali;
- per estorcere dei soldi arrestò i componenti della confreternita della Madonna del Rosario, 20 persone, perchè avevano dato qualche spinta al Monasiglio (sacrista) Gioachino Demontis dal quale per burla erano stati chiusi per alcune ore in chiesa;
- mandava a Cagliari dei vassalli senza preoccuparsi di pagare per il viaggio e per il soggiorno;

• pretendeva che gli portassero la legna e altro a casa, e quando qualcuno tentava di opporre rifiuto perchè sapeva che non sarebbe stato retribuito, montava su tutte le furie e minacciava ritorsioni;

• nei procedimenti giudiziari favoriva in modo sfacciato i protetti dei suoi amici.

Dal Regio Consiglio fu condannato il 18 Marzo 1824 solo alla sospensione e alla multa di cinquanta ducati (125 lire) perché il sindaco Murgia aveva chiesto non un processo criminale, ma l'allontanamento dall'incarico.

Ai Delegati è indirizzata una serie di norme per fissarne competenze e obblighi, con l'intento di porre limiti precisi alla loro discrezionalità, minacciando, in caso di inadempienza, sanzioni che andavano da pesanti pene pecuniarie alla perdita dell'incarico e anche all'arresto. Le varie disposizioni sono riassunte nel pregone del Conte des Haies del 12 Aprile 1771, che fa seguito all'editto del Re Carlo Emanuele del 13 Marzo 1759. Dello stesso Re è l'editto 15 Aprile 1799, col quale si stabiliva che prima di essere avviati all'incarico gli aspiranti Delegati dovevano conseguire l'abilitazione davanti ad una speciale commissione, come già avveniva per gli Ufficiali delle ville reali, e per tutti gli scrivani di Curia.

Come pubblico ufficiale, inteso nella sua veste di responsabile di interessi generali e come tramite fra l'autorità centrale e la comunità dei vassalli, il Delegato aveva compiti che spaziavano sia nel campo giurisdizionale che in quello amministrativo, dei quali si riportano i più rilevanti.

Doveva promuovere e assicurare l'esatto e puntale adempimento delle disposizioni emanate in ordine all'insegnamento della dottrina cristiana (pregone del 2 Gennaio 1768 e del 15 gennaio 1770 del Conte des Haies).

Curava le pratiche per scoprire e arrestare i responsabili di delitti, senza riguardo ad eventuali interferenze di potenti protettori, istruiva i processi sia ad istanza delle parti che d'ufficio.

Particolare impegno doveva porre nel combattere la piaga costituita dagli oziosi, dai vagabondi e dai *"discoli"*, e dopo il tramonto doveva impedire la circolazione di persone mascherate, come pure il porto abusivo di qualunque arma vietata, comminando carcere e pene corporali (editto del 13 marzo 1753).

Altro compito del Delegato di Giustizia era quello di tenere ordinato l'archivio della Curia custodendo tutte le scritture ed i verbali dei processi, e curando la raccolta dei pregoni, degli editti e delle circolari.

Doveva curare che si annotassero in apposito registro le sentenze, l'inizio e la fine delle carcerazioni, le proprietà del bestiame con i relativi marchi e bollettini che dovevano servire in caso di permuta, di esportazione, di vendita e di macellazione, operazioni tutte che dovevano realizzarsi previo controllo in Curia degli elementi indicativi della proprietà.

La macellazione delle bestie e la vendita delle carni si dovevano effettuare in

luogo pubblico (a Fluminimaggiore in *sa Funtana de sa panga*) previo rilascio della relativa licenza da parte del Delegato. Ciò in quanto bisognava combattere il furto del bestiame che i ladri tentavano di macellare e di vendere in case private, perché non si scoprisse dal segno l'appartenenza delle bestie.

Era responsabile di tutti gli atti che comportavano scrittura; in effetti l'esecutore di essi era lo scrivano che aveva la sua parte di responsabilità nella custodia degli stessi.

Esponeva al pubblico il tariffario dei diritti di Curia e degli atti giudiziari per garantire ai vassalli che non si chiedevano loro tariffe maggiorate rispetto a quelle dovute, fissate nel pregone del 2 Aprile 1771. Il capitolo 11 dell'atto del 1704 disponeva che i compensi per le cause sia civili che criminali si dovessero dividere in parti uguali tra Delegato e scrivano, lasciando a quest'ultimo tutte le spettanze relative alle copie delle sentenze criminali.

Era ancora suo compito controllare l'autenticità delle patenti che abilitavano i chirurghi, i flebotomi, gli speziali e le levatrici all'esercizio delle rispettive professioni. Sappiamo tuttavia che simile controllo a Fluminimaggiore non avveniva in modo accurato, giacché risulta dagli atti che dal 1832 vi operavano contemporaneamente tre flebotomi privi di patente. Quanto poi alle ostetriche, il controllo era del tutto inesistente. All'epoca nel villaggio, come per altro nel resto della Sardegna, era quasi sconosciuta l'opera delle ostetriche patentate. *"S'arti de aggiudai is partus"*[138], non avendo i flebotomi alcuna competenza in tale campo, era lasciata alle ostetriche improvvisate. Quasi ogni rione aveva la *femina pratica*, tanto coraggiosa, quanto inesperta e pericolosa, sì che C. Felice Leprotti[139] affermò che una delle principali cause dello spopolamento in Sardegna era da ricercarsi nella presenza delle ostetriche nei villaggi: *"Le ostetriche rozze essendo affatto, ed ignoranti, e portate nulla di meno da una certa fanatica ambizione di sapere, maggior numero di puerpere uccidono coi loro rimedi male adattati, che non i puerperi stessi"*.

La manutenzione delle piazze e delle strade era affidata alle cure del Delegato, come pure la pulizia delle sorgenti, dei pozzi e dei corsi d'acqua per gli usi domestici e per abbeverare il bestiame. (Il Delegato di Fluminimaggiore curava a tal punto le sorgenti che si riservò l'uso esclusivo di quella che ancora oggi viene chiamata *Sa Mitza de su Delegau*).

In definitiva i compiti del Delegato erano tanti e tali da poter dire che nelle sue mani si sommavano funzioni proprie della magistratura, delle forze di polizia e dell'amministrazione civica dei nostri tempi.

[138] È la definizione che dell'Ostetricia ha dato il dott. Efisio Nonnis nel suo libro in sardo idioma, del 1827, intitolato "De Otestricia", po usu de is llevadoras de su Regnu".

[139] Opera citata. Il pensiero del Leprotti si rifà a quello del Bielfeld, in"Istituzioni politiche", secondo il quale almeno un ventesimo delle morti dei bambini e delle puerpere era da imputare all'ignoranza delle donne che praticavavno l'ostetricia senza alcuna preparazione specifica.

Compito importante, anche per i risvolti umanitari connessi, era il controllo che esercitava sui carcerieri sia in merito alla pulizia delle carceri, sia in ordine al trattamento usato ai carcerati, che doveva essere improntato a severità non disgiunta dal senso dell'umana pietà. Ai detenuti doveva essere assicurata la razione giusta di cibo, che andava assegnata indistintamente a tutti, anche se poi gli abbienti erano obbligati a rifondere l'amministrazione delle spese sostenute per loro.

Nel fascicolo Quinto della consegna sono indicati anno per anno il numero delle razioni distribuite, il costo di ogni razione e la spesa annuale, secondo il seguente prospetto:

ANNO	N. RAZIONI	COSTO DI 1 RAZ.		COSTO ANNUO		
		S	D	L	S	D
1823/24	274	2	4	31	19	4
1824/25	557			64	19	8
1825/26	198			23	2	-
1826/27	237			27	13	-
1827/28	131			15	5	8
1828/29	925			107	18	4
1829/30	2.126			248	-	8
1830/31	4.275			498	15	-
1831/32	2.691			31	19	-
1832/33	1.066			12	7	4

I dati di questa tabella consentono alcune considerazioni:

1) - La media annua delle spese nel decennio considerato risulta di Lire 145 e Soldi 12, per una presenza media, pure annua, di 1.040 carcerati.

2) - Relativamente alla presenza in carcere, il fatto più rimarchevole è costituito dalla grande differenza tra il minore ed il maggior numero di carcerati nei diversi anni: un carcerato ogni 3 giorni nel 1827/28, quasi 12 al giorno nel 1831/32.

3) - Nel periodo tra il 1823 ed il 1828 il numero dei carcerati è quasi fisiologico, per quei tempi, in un villaggio che contava circa 1.600 abitanti. Sorprendente è il salto quantitativo riscontrabile nel periodo successivo, anche perché non risultano per quegli anni disposizioni superiori per un'applicazione più severa della legge e per un inasprimento delle pene.

4) - È probabile che il villaggio si sia reso colpevole di reati nei confronti dell'Amministrazione del Feudo. È quasi certo, anche se ne tratta per cenni solo l'ultimo Feudatario, che i Fluminesi tentarono di volgere a loro vantaggio l'incertezza amministrativa in cui si era venuto a trovare il Feudo a seguito delle vicende occorse a Don Francesco Maria. Benefici, privilegi e

speciali concessioni furono avanzati e vantati riducendo le entrate dell'Aministrazione. Probabilmente i più furbi ed i più intraprendenti occuparono terre del demanio feudale, altri ne sfruttarono i pascoli, altri ancora si diedero al taglio indiscriminato dei boschi per ricavarne legname e aree coltivabili, tutti quanti infine si provarono ad accampare qualche diritto con il consenso, a quanto pare, del Feudatario che da tale illegale comportamento traeva qualche vantaggio economico altrimenti a lui negato. Forse nacquero liti per la chiusura dei terreni.

Per tanti segni si ha anche motivo di pensare che il maggiore affollamento delle carceri sia correlato con situazioni che, se pure solo accennate nei documenti disponibili, denunciano uno stato di malessere della popolazione, imputabile al persistere di vecchi problemi, come la penuria di aree coltivabili e di pascoli, e al sorgere di nuove difficoltà che rendevano più grave la già grave situazione generale del villaggio.

Sappiamo[140] ad esempio che alcuni vassalli furono arrestati per essersi rifiutati di versare la quota del regio tributo.

Nel 1828 il notaio Giuseppe Pani, Delegato, chiese lumi circa il comportamento da tenere nei confronti dei vassalli che in dispregio di due Pregoni che ne facevano espresso divieto, avevano introdotto il bestiame nella vidazzoni, per il pascolo delle stoppie, ancor prima che le messi fossero terminate e ritirate. Le disposizioni date dalla Curia erano rimaste inascoltate nonostante la minaccia di adeguate punizioni. E siccome *"quasi tutta la comunità è rea di tale disubbidienza, a fronte della quale poco o niente valgono gli ordini di questo Tribunale"*, il Delegato chiese al suo superiore *"quelle provvidenze, che in questi casi di assolutezza e prepotenza crederà più espediente"*[141].

Il Pani si ebbe un solenne rimprovero per non aver saputo ridurre a ragione i contravventori facendo un giusto uso della sua autorità e utilizzando nella repressione del reato di disubbidienza il Corpo dei Barracelli ed i Miliziani. È probabile che il Delegato abbia fatto pagare ai Fluminesi il rimprovero patito.

È anche possibile che in quegli anni i Fluminesi si siano resi colpevoli di avere introdotto i loro porci nei così detti *vacui* delle vidazzoni, nelle aree, cioè, dentro le vidazzoni, occupate da querce ghiandifere. Il Consiglio Comunitativo aveva a tale proposito presentato una richiesta all'autorità per beneficiare di tale frutto, ma per gli ostacoli di varia natura che si presentarono e per le lungaggini burocratiche, la risposta arrivò solo qualche anno dopo, quando cioè i Fluminesi avevano già introdotto il loro bestiame nei vacui![142].

[140] Arch. di Stato - CA - Carteggio tra l'Intendente Generale, Strada, e l'Intendente Provinciale, Caboni.
[141] Arch. di Stato - CA - Consigli Comunali.
[142] Arch. di Stato - CA - Consigli Comunali.

Molti vassalli risultano debitori del deghino dei porci. Contro di loro poteva scattare il provvedimento di tentura, di machizia e di carcerazione.

Sappiamo infine che i Fluminesi, per suggerimento di Antioco Melis Serra, si rifiutarono di pagare le spese per la visita pastorale del Vescovo, e ciò può avere determinato arresti e condanne, tanto più che furono costretti a pagare con la forza.

Fu d'uopo agire con severità per ripristinare la legalità ed un'amministrazione corretta e produttiva. I processi divennero frequenti. I Fluminesi pensarono di potervi opporre resistenza, ma furono perseguiti penalmente e costretti alla resa nel giro di qualche anno, giacché infatti nel 1832/33 il numero dei carcerati dimostra una decisa tendenza a diminuire.

Tuttavia non si può dire che nell'intento di eliminare gli aspetti negativi della vita del villaggio, la Curia locale abbia agito con quel senso del giusto rigore che è alla base degli atti di giustizia. È verosimile che i Delegati si siano lasciati andare a istruire processi in modo affrettato ed indiscriminato sollecitati oltre che dalle necessità dell'Amministrazione, dalla sete di guadagno che l'attività giurisdizionale favoriva, nonché, talvolta, per ritorsione.

Si legge negli atti conservati una certa facilità di muovere accuse, spesso futili od infondate, sempre basate sui si dice della *"maggiore e più sana parte della popolazione"*. Spesso si citavano come testimoni di parte gli avversari degli accusati e si mettevano in ceppi degli innocenti che, dopo tante sofferenze e privazioni, venivano mandati assolti nei tribunali di grado superiore.

Il processo contro i fratelli Murgia fu istruito su basi indiziarie, per un'accusa senza prove del flebotomo Tomaso Dulcis, amico dei Ministri di Giustizia, e con l'escussione di testimoni che nelle loro dichiarazioni manifestarono un livoroso rancore più o meno accentuato nei confronti della famiglia Murgia. Si vede, dietro questo processo, una guerra combattuta senza esclusione di colpi. Si voleva abbattere l'influenza, l'ascendente, forse l'arroganza, dei figli del chirurgo, qualità che essi avevano in dipendenza di una male intesa superiorità culturale, dell'intraprendenza e dell'essere tra i vassalli maggiormente benestanti, come si ricava dalle liste dei produttori e dei contribuenti. I Ministri di Curia poi li avversarono e vollero dare credito a tante dicerie, se pure essi stessi non le inventarono, come furono accusati dai Murgia, nel tentativo di eliminare Antioco Ignazio che poteva essere un pericoloso candidato a ricoprire l'incarico di scrivano di Curia e di Segretario del Consiglio Comunitativo, e che poteva svolgere con profitto suo e danno loro l'attività di pubblico notaio per la quale era accreditato. Per eliminare lui fu coinvolto nel processo anche il fratello, pure lui *scrivente*, ma soprattutto titolare della licenza di stanchiere e appaltatore delle terre appartenenti alla Curia vescovile d'Iglesias, condizione questa che lo rendeva inviso a molti che aspiravano a prendere il suo posto, e che perciò

si prestarono a testimoniare contro di lui, facendogli subire una condanna al carcere dalla quale fu assolto, dopo alcuni anni, in processo d'appello.

Fu puramente indiziario anche il processo contro lo stesso Salvatore Murgia, accusato di avere tentato una sua domestica a sottostare alle sue voglie. Indiziari furono i processi contro il capraro Pietro Pusceddu, accusato di essere un ladro abituale, e contro il capraro Giuseppe Murtas, accusato dell'omicidio di Antonio Pani: arrestato dopo una lunga latitanza, subì le catene in Fluminimaggiore, a Iglesias e a Cagliari per essere prosciolto, non avendo commesso il fatto, dopo un'odissea durata quattro anni,

Si possono citare tanti altri processi istruiti con soverchia sollecitudine e leggerezza, ma a dimostrare quanto fosse pesante all'epoca la mano del Delegato è sufficiente la condanna inflitta a un tale Corda Scarcioni: accusato da un suo parente di avere rubato due alveari nei pressi di Capo Pecora, gli fu messa prima a soqquadro l'abitazione alla ricerca della refurtiva, poi fu arrestato dal capo dei Barracelli Giovanni Antonio Pau e tradotto in ceppi alla casa del Maggiore di Giustizia Salvatore Pau, dove rimase sinché fu trasferito alle carceri d'Iglesias. Qui, assistito dall'avvocato dei poveri, dopo qualche anno, in processo d'appello, fu completamente scagionato dall'accusa.

Ogni anno si spendeva una somma pari a 20 Lire per l'assistenza medica dei carcerati.

A questa somma si deve aggiungere la paga del carceriere, non riportata nel Fascicolo Quinto ma che nel Capitolo 30 dell'atto di vassallaggio è fissata in ragione di un imbuto di grano per ogni vassallo. Questo compenso era obbligatorio per legge, al fine di eliminare lo sconcio che i carcerati subissero pressioni estorsive sotto la minaccia di dura detenzione e che fossero condotti in giro per il villaggio a chiedere l'elemosina il cui provento restava in parte al carceriere.

I Delegati di Fluminimaggiore conosciuti sino al 1840 sono i seguenti:

- Nel 1643 Juan Atzeni, in nome di Don Francesco Gessa;
- Nel 1679, per conto di Donna Eleonora Gessa, Leorent Aru era responsabile del territorio. Era però Maggiore di Giustizia. Lasciò l'incarico ad Antiogo Aru di Arbus;
- Nemmeno per il 1741 si conosce il Delegato del Visconte, e l'amministrazione del villaggio era affidata al Maggiore di Giustizia Francisco Antonio Fosci;
- Nel 1753 era Delegato Ignacio Artea d'Iglesias;
- Sanna fu Delegato nell'anno 1799;
- Crabu negli anni 1801, 1802, 1803, e poi dal 1821 al 1827;
- Curreli dal 1812 al 1819;

- Cinesu nel 1819;
- Pani dal 1828 al 1831;
- Valentino dal 1831 al 1833;
- Arru dal 1835 al 1838;
- Murtinu negli anni 1839 e 1840;
- Dessì e Garau nel 1840.

Secondo per importanza nell'amministrazione del villaggio era lo scrivano di Curia al quale competeva un salario annuo di lire 62 e soldi 10 più i diritti previsti ai Capitoli 10, 11 e 32 dell'atto del 1704 e dal tariffario entrato in vigore il 2 Aprile 1771 con il pregone del Conte des Haies, del quale faceva parte integrante. Gli spettava anche la metà delle cinque lire che venivano assegnate alla Curia ogni anno per presenziare alla numerazione ed alla marchiatura del bestiame.

Durante il tempo in cui ricopriva l'incarico era esente dal pagamento del ducatone, degli altri diritti baronali e da quello di scrivania. La sua funzione, già presente in precedenti disposizioni, entrò in modo definitivo nella vita amministrativa del villaggio con l'editto 13 Marzo 1759 che all'articolo 5 disponeva *"che in tutte quelle ville, nelle quali abbiamo stabilito, vi sarà pure uno scrivano di quella Curia, il quale dovrà servire per la costruzione di tutti quegli atti giuridici, che occorrerà farsi"*.

Al pari del Delegato non era esente da responsabilità, e l'accertato venir meno agli obblighi dell'impiego e la violazione delle disposizioni di legge, le frequenti violenze, estorsioni, arbìtri ed inganni perpetrati a danno dei vassalli avevano indotto l'autorità centrale a regolare l'attività dello scrivano determinandone i diritti e gli obblighi e minacciando pesanti provvedimenti in caso di inadempienze.

E siccome era capitato che quest'incarico fosse stato affidato a persone di poco scrupolo, poco versate nello scrivere e nel diritto, si dispose (editto 13 marzo 1758 art. 8) che *"i Notai di cause, o sia Scrivani dovranno essere esaminati dalli due Secretari Civile, e Criminale della Real Udienza, in presenza del Reggente la Reale Cancelleria"*. Soprattutto si chiedeva che gli atti fossero chiari e *"ben costrutti"*, scritti in modo leggibile, giacché non pochi erano i casi di atti che dovevano essere rinviati al mittente perché fossero stesi con maggior attenzione per essere meglio decifrati e capiti.

A lui competeva dunque di redigere tutti gli atti di Curia nel modo più accurato possibile e di conservare materialmente registri e carte, anche in casa propria se nel villaggio non si disponeva di appositi locali per la Curia. In seguito lo scrivano di Curia a Fluminimaggiore, come del resto in altri villaggi, poté diventare anche Segretario del Consiglio Comunitativo non perché fosse obbligatorio il doppio incarico, ma perché scarseggiavano le persone in grado di adempiere a tale funzione. Gli atti consolari, cioè le

deliberazioni del Consiglio, erano stilati e controfirmati dalle stesse persone che firmavano le liste dei vassalli e quelle delle altre rendite baronali.

Conosciamo gli scrivani-segretari: Benito Sanna, Salvatore Peddis, Francesco Giuseppe Marcello, Raffaele Marongiu, Antioco Ignazio Sanna, Marco Pusceddu, Antioco Battista Pili, Antioco Lisci, Antioco Ignazio Murgia e Antioco Giuseppe Pisanu. Gli ultimi sei sicuramente Fluminesi, Murgia figlio del chirurgo, Pisanu presentato nella lista del 1838 come scrivente, sostituto Procuratore Fiscale Regio e comandante il contingente Miliziano Barracellare, titoli che ne facevano un personaggio locale di tutto riguardo. Anche Lisci era stato Sostituto Procuratore Fiscale prima che lui stesso incappasse nelle ire della giustizia per alcuni reati di cui fu accusato, come quello d'aver decapitato la moglie.

Il segretario assolveva a compiti fissati nell'editto 24 settembre 1771 *"pel nuovo assetto dei consigli di città e per lo stabilimento di quelli delle comunità"*, integrato dal successivo del 24 Agosto 1775.

Era nominato dal Consiglio Comunitativo che lo sceglieva tra i pubblici notai o tra gli scrivani di Curia, con requisiti di probità e di sufficiente capacità. Una volta nominato diventava dipendente in pianta stabile e non poteva essere licenziato se non per motivi giustificati e rilevanti che dovevano essere approvati dal viceré.

Doveva stendere gli atti connessi con il suo ufficio, ed aveva diritto ad uno stipendio, non quantificato per legge, ma rapportato alla capacità e alla sollecitudine, il quale in ogni caso non poteva superare quello del Sindaco.

Assisteva alle riunioni del Consiglio Comunitativo, metteva per iscritto le deliberazioni che dovevano essere poi rilette e spiegate in sardo perché tutti ne comprendessero il contenuto. Compilava la lista dei vassalli soggetti a tassazione con la ripartizione dei vari contributi, l'originale della quale veniva esposta al pubblico per essere poi conservata in archivio, mentre altra copia doveva essere trasmessa agli esattori. A lui era affidata la stesura di documenti e scritture varie di cui curava il repertorio.

Consiglio comunitativo e sindaco

Anteriormente al 1771 nel villaggio non esisteva il Consiglio Comunitativo, e il Sindaco veniva nominato dal Visconte, come disponeva il Capitolo 21 dell'Atto di vassallaggio, su una terna di nomi che gli veniva proposta dai vassalli in occasione della festività natalizia. Pareri solo consultivi venivano richiesti a un ristretto numero di probi uomini su questioni di interesse particolare.

Quando invece c'era da discutere di fatti e questioni rilevanti, come l'attribuzione delle quote del donativo, l'assegnazione delle terre comuni, le con-

troversie tra contadini e allevatori o tra villaggio e Feudatario, era consuetudine che, previo consenso del Delegato, si riunisse l'assemblea dei vassalli, all'aperto, nel piazzale antistante la Curia. Ma erano riunioni spesso caotiche e inconcludenti, in cui l'interesse generale era soffocato dalle ragioni dei singoli, più spesso delle fazioni, ed erano occasione per dare sfogo a personali risentimenti. Accadeva che in tali assemblee si suscitassero contrasti insanabili e si accendessero rancori, ed era già molto se non si concludevano con tumulti sfocianti in risse. Se poi si riusciva a dare corpo ad una deliberazione, questa doveva passare al vaglio dell'approvazione del Visconte il cui Delegato aveva il compito di controllare che le decisioni assembleari non contrastassero con gli interessi del Signore. Per raggiungere questo scopo non si peritava, talvolta, di condizionare con la sua ingombrante presenza le decisioni dei vassalli imponendo all'occorrenza l'osservanza di norme in contrasto con gli usi locali, come quando, nel 1751, aveva imposto il ricorso al voto segreto all'assemblea che per l'innanzi aveva fatto sempre uso di quello palese.

Il sindaco aveva a quei tempi il compito di rappresentare il villaggio in giudizio e nelle transazioni, e ne curava l'interesse sia personalmente che mediante un procuratore che poteva nominare dopo averne ricevuto i poteri in assemblea appositamente convocata.

Tra l'altro curava l'attribuzione e la riscossione delle quote dei donativi, e ogni anno s'incaricava di portare la dirama comunale di 875 lire, a suo rischio e pericolo, sino alla casa del Visconte, che risiedeva a Cagliari.

Era persona scelta tra quelle maggiormente disposte all'obbedienza, ligia alla volontà del Barone, consapevole di trarre dalla sua remissività un sicuro tornaconto.

Non manca tuttavia l'esempio di tre Sindaci, Benito Puddu (1749), Francisco Serra (1750) e Juan Antonio Rubiu (1751), i quali, pur nominati dal Visconte, non si assoggettarono alla sua volontà, anzi la contrastarono apertamente schierandosi con i loro compaesani in occasione della vertenza per le terre aratorie.

Con l'Editto del 24.9.1771 il Re Carlo Emanuele I volle disciplinare l'elezione del Sindaco, togliendola all'arbitrio dei signori feudali, e introdurre un nuovo organismo amministrativo, il Consiglio Comunitativo. L'uno e l'altro dovevano essere eletti dai villici.

L'Editto trovava la sua ragione nella necessità che nelle amministrazioni locali si adottassero *"quelle regole che potessero meglio assicurare il buon successo, e cautelare da ogni pregiudizio, od aggravio i cittadini ed i villici, e specialmente i poveri"*.

Per conseguire tale scopo bisognava che sia nelle città che nelle ville *"si erigesse un corpo fisso, che rappresentando la comunità fosse autorizzato al maneggio degli affari"*.

Nelle città fu abolito il sorteggio dei consiglieri, nelle ville le congreghe o assemblee dei vassalli o capi casa, considerate *"pregiudizievoli ai comuni interessi e alla pubblica quiete"*.

A Fluminimaggiore, dove si contavano più di duecento fuochi, ossia famiglie, il Consiglio Comunitativo doveva essere composto da sette consiglieri scelti fra tre ordini di vassalli caratterizzati da diversa condizione economica.

Dovevano eleggersi soggetti nativi o residenti da almeno dieci anni *"d'età non inferiore d'anni trenta, di nota probità e buon discernimento, zelanti del pubblico bene, benestanti giusta la loro qualità e condizione, non idioti per quanto possibile"*, non legati tra loro da stretti vincoli di parentela o affinità, non in contrasto d'interessi con la comunità o con lo Stato, ed esenti da pendenze con la giustizia.

L'elezione avveniva tra il 15 ed il 31 Dicembre, l'entrata in carica il primo Gennaio successivo.

Per la prima elezione furono convocati dal Delegato di Giustizia tutti i capi casa e furono prescelte tre persone del *primo* ordine, due del *mezzano* e due dell'*infimo*. Il più votato del primo ordine assumeva la carica di sindaco per un anno. Al sindaco uscente subentrava il primo del secondo ordine e a questo, l'anno successivo, il primo del terzo.

Ogni ordine doveva essere sempre rappresentato da due consiglieri, oltre fornire il sindaco quand'era il proprio turno. Sicché ogni anno dopo la prima elezione, il consigliere che diventava sindaco veniva surrogato per cooptazione di altro vassallo dello stesso ordine da parte del Consiglio.

Sia la carica di consigliere che quella di sindaco era irrinunciabile, salvo gravi motivi che dovevano essere valutati prima dal Consiglio Comunitativo e portati quindi all'attenzione del Viceré.

Nicolò Saba, sindaco di turno nel 1844, aveva chiesto di essere esonerato dall'incarico adducendo come motivo della richiesta le precarie condizioni di salute della moglie, e il possesso di una casa che non lo poneva in condizione di ospitare il predicatore quaresimale.

Fu accertato che la malattia della moglie era solo un pretesto, giacché non gli aveva impedito di assentarsi per lungo tempo da casa e di badare ai propri interessi effettuando un taglio di legname da fornire ai Carolini.

Quanto alla casa gli fu risposto che il sindaco non era in obbligo di ospitare il predicatore ai cui alimenti, compenso e alloggio si provvedeva con una somma appositamente stanziata nel bilancio del Comune. Dovette quindi rassegnarsi a fare il sindaco!

Invece Antioco Pusceddu pretese di essere nominato sindaco per il 1834 nonostante il parere contrario del Consiglio Comunitativo che gli aveva preferito Francesco Angelo Crabu, della stessa classe, ma di lui molto più giovane e che, cosa assai rara allora anche per i sindaci, sapeva leggere e scrivere.

Il Pusceddu l'anno prima era subentrato in surrogazione di altro consi-

gliere, e presumeva di poter sommare la sua anzianità di servizio con quella del sostituito per scavalcare il Crabu, che però come consigliere era più anziano. In ogni caso, anche se la loro anzianità fosse stata pari e pur concorrendo in entrambi la probità, lo zelo e la buona volontà, il Consiglio dichiarò di preferire una persona *"scrivente"* e nel fiore degli anni a un *"idiota" "vecchio decrepito"* che non era in grado di provvedere nemmeno ai suoi affari. Il ricorso fu respinto.

L'esonero da consigliere fu concesso ad Antioco Battista Pili sia perché malato (secondo la certificazione del chirurgo aveva l'ernia), sia soprattutto perché era un elemento *"molesto dal passato poco pulito"*. Infatti negli anni 1829 e 1831 era stato inquisito, processato e carcerato per 13 mesi per furto di una cavalla. Inoltre era individuo turbolento che poneva ostacoli alla riscossione del tributo feudale. Per toglierlo di torno gli fu concesso l'esonero, ma accompagnato da una solenne ammonizione e da una pesante minaccia.

Anche Serafino Curreli, miliziano, nel 1831 chiese di essere esonerato dalla carica di consigliere. Poiché però aveva ormai giurato, gli fu negato nonostante la legge prevedesse per i miliziani il privilegio dell'esonero dalle cariche pubbliche. Non lo aveva chiesto a tempo debito: doveva restare consigliere anche contro voglia.

Tutte le operazioni concernenti le prime elezioni del Consiglio Comunitativo e del Sindaco dovevano essere messe a verbale dallo scrivano di Curia che lo firmava unitamente al Ministro di Giustizia.

Il Sindaco aveva il compito di radunare il Consiglio, di proporre gli argomenti su cui discutere ed eventualmente deliberare, rappresentare la popolazione davanti alle autorità superiori, nelle controversie e nelle transazioni.

Per il suo incarico percepiva uno stipendio e, quando svolgeva le sue funzioni fuori del villaggio, una diaria. Scaduto il mandato non poteva essere subito cooptato, ma solo dopo trascorso un tempo uguale a quello in cui era stato consigliere.

Nei processi criminali istruiti nella Curia del villaggio aveva l'obbligo di fungere da Sostituto Procuratore Fiscale quando il funzionario titolare dell'incarico era impossibilitato a presenziare.

Prima di prendere possesso ciascuno del rispettivo incarico, Sindaco e Consiglieri dovevano prestare giuramento nelle mani del Ministro di Giustizia promettendo di tener un comportamento improntato alla lealtà, alla giustizia, e mirato al bene comune.

Dell'insediamento e del giuramento, come pure di tutte le successive riunioni il Segretario doveva stendere il verbale che doveva essere firmato in ordine dal Sindaco, dagli altri Consiglieri secondo le classi di appartenenza e l'anzianità, dal Delegato e dallo stesso Segretario.

Era compito del Consiglio Comunitativo controllare che la popolazione non venisse gravata da ingiustificati nuovi dazi ed imposte, che il territorio del villaggio restasse integro, che i servizi prestati fossero equamente remunerati, che fossero conservati nella loro interezza i privilegi e le immunità goduti dai vassalli, che non ci fossero abusi che tornassero a detrimento del bene dei singoli e della collettività. Gli apparteneva l'amministrazione degli affari, la cura degli interessi della popolazione e la ripartizione delle imposte tra i vassalli. Non aveva invece potere di aumentare le imposte ordinarie se prima non otteneva la relativa autorizzazione del Viceré.

Avverso l'imposizione dei tributi era concesso ricorso.

Dovendo il Consiglio affrontare questioni di grande importanza, come l'alienazione o l'ipoteca di beni comunali, l'assunzione di obbligazioni e di rilevanti spese straordinarie, le relative deliberazioni dovevano essere assunte con il concorso del parere di sette *Probi Uomini* scelti dal Consiglio Comunitativo con lo stesso criterio con cui erano stati scelti i consiglieri, quello dell'appartenenza alle tre classi. Questi Probi Uomini erano poi gli stessi che assieme al Sindaco prendevano in esame la lista del feudo che ogni anno veniva predisposta dal Maggiore di Giustizia.

Furono sindaci di Fluminimaggiore:

Antonio Giuseppe Lepori, Pietro Corrias, Matteo Milia, Battista Pili Grande, Giovanni Antonio Scanu, Antioco Vincenzo Pusceddu, Antioco Milia, Giuseppe Murtas, in data incerta, quindi:

- 1749 Benito Puddu
- 1750 Francisco Serra
- 1751 Juan Antonio Rubiu
- 1753 Antonio Forresu
- 1817 Giuseppe Pinna
- 1818 Antioco Lampis Grande
- 1819 Antioco Murgia
- 1820 Giuseppe Antonio Pau
- 1821 Raimondo Milia
- 1822 Nicolò Pisano
- 1823 Antioco Sanna Barracca
- 1824 Luigi Pusceddu
- 1825 Ignazio Arriu
- 1826 Antioco Matzea Tiddia
- 1827 Pietro Antonio Matzè
- 1828 Ignazio Tiddia
- 1829 Antioco Melis Serra
- 1830 Nicolò Antonio Congia
- 1831 Fedele Onnis
- 1832 Raffaele Licheri

- 1834 Francesco Angelo Crabu
- 1837 Gioachino Schirru
- 1839 Giovanni Antonio Licheri
- 1840 Giovanni Antonio Pau

I Maggiori di Giustizia, di Prato, di Minda

Il Maggiore di Giustizia, il Maggiore di Prato, il Maggiore di Minda erano dei funzionari minori nell'organizzazione della comunità con competenze in settori specifici. Presenti nella Carta de Logu, sono citati spesso nella legislazione successiva. I loro compiti erano ben definiti, mirati al conseguimento dell'ordine sociale in un contesto storico in cui, essendo deficitaria la presenza dello Stato, il buon funzionamento delle comunità era affidato ad individui che di quelle erano espressione.

Dei secoli passati si ricorda il persistente contrasto tra contadini e allevatori, originato dall'insufficienza delle aree da destinare alle loro rispettive attività, per cui gli uni sottraevano al pascolo terre che intendevano coltivare, gli altri invadevano i seminati con il loro bestiame.

Erano destinate al pascolo le terre del demanio feudale, ma da esse i locali venivano spesso esclusi, nonostante si dovesse accordare loro la preferenza, per affittarle a forestieri in grado di pagare costosi affitti (ai Fluminesi nel Salto Gessa furono preferiti gli Orrù di Sardara). Aveva la stessa destinazione il demanio comunale dove poteva farsi pascolare tutto il bestiame del posto, compreso, paradossalmente, quello del Feudatario che aveva affittato il proprio demanio ad altri! Erano invece destinate all'agricoltura quasi tutte le terre private che avevano però complessivamente un'estensione ridotta rispetto ai demani feudale e comunale. Dal canto loro i terreni costituenti le vidazzoni si occupavano alternativamente un anno per il seminerio ed un altro anno per il pascolo (paberile).

In questo quadro si pone e si spiega l'antagonismo tra agricoltori e allevatori, i danni del quale finirono per pesare soprattutto sull'agricoltura da cui dipendeva in gran parte il benessere della popolazione.

La funzione del Maggiore di Giustizia, del Maggiore di Prato e del Maggiore di Minda era quella di prevenire quei danni con opportuni provvedimenti, dirimere i contrasti, all'occorrenza punire o far punire chi si rendeva colpevole di danni al singolo o alla comunità.

Il Capitolo 21 dell'Atto di vassallaggio del 1704 disponeva che in occasione delle feste natalizie (Pasqua della Natività, detta Paschiscedda per distinguerla da Pasca manna, che era la Pasqua di Resurrezione) di ogni anno si formassero delle terne di nomi di vassalli del villaggio da presentare al Visconte cui competeva la nomina di questi tre funzionari. Oltre il

Maggiore di Giustizia infatti, in quella occasione *"assi bien haran terna del Mayor de prado, Sindico y de mas offissios que seran necessarios en un mismo dia"*.

All'esistenza in Fluminimaggiore del Maggiore di Minda, non citato, si pensa per analogia con quanto avveniva negli altri villaggi e perché nel Capitolo 26 si parla del Prato *"de Minda"*. Non se ne ha però testimonianza negli atti disponibili. Era tuttavia sicuramente presente nel villaggio ove si rifletta sul significato del toponimo con cui è indicata ancora oggi una precisa località del territorio fluminese lungo il Rio Mannu in prossimità di Conca Muscioni. Tale località è tuttora chiamata *Sa Minda*, e Minda era un terreno ai margini delle vidazzoni, delle vigne e degli orti, talvolta anche un terreno libero da colture, il così detto *vacuo*, entro le vidazzoni. In questi terreni non poteva lasciarsi il bestiame a libero pascolo, ma solo impastoiato, *trebìu*, stante il pericolo che correvano gli adiacenti coltivi di essere danneggiati.

Il Maggiore di Minda aveva appunto trai suoi compiti, anche quello di controllare che le bestie lasciate al pascolo avessero la pastoia, per prevenire possibili danni ai terreni coltivati attorno o nelle vicinanze della Minda, onde evitare che insorgessero liti tra i contadini ed i proprietari del bestiame: era un compito socialmente importante. Il titolo tuttavia, pur così pomposo, lascia pensare che il Maggiore di Minda avesse l'incarico proprio di una guardia campestre con compiti di guardiania e di denuncia di eventuali infrazioni. Infatti *Sa Guardia* è denominato ancora oggi un terreno nel quale è inglobata l'attuale Minda. Non si può pensare però che il terreno affidato alla sua custodia fosse quello di così limitata estensione come l'attuale Minda, anche perché solitamente coadiuvato da altre guardie in sottordine. È probabile invece che con quel nome si indicasse, come vuole l'Angius[143], tutto il territorio dove sorgevano e sorgono i giardini lungo il corso del fiume.

Il Maggiore di Prato aveva anch'egli compiti prevalentemente di guardiania esercitati sul Prato, un'area che comprendeva sia le vidazzoni che i terreni privati purché fossero chiusi, *cungiaus*. Aveva anche possibilità di punire i reati di pascolo abusivo, mediante la *tentura* e la macellazione, i cui proventi erano destinati a risarcire i danni causati. Questa particolare autorità si rileva anche dal Capitolo 12 in cui si dice che l'Ufficiale di Giustizia e gli altri ministri di Curia non dovevamo interferire sulle macellazioni e le tenture eseguite ad iniziativa del Maggiore di Prato. Suoi aiutanti erano i così detti *Pratargi*.

Col tempo i compiti del Maggiore di Minda e del Maggiore di Prato e loro aiutanti passarono ai Barracelli.

[143] Opera citata.

Al Maggiore di Giustizia erano demandati compiti molteplici e complessi, di complessa e non facile identificazione anche perché talvolta venivano confusi con quelli propri del Delegato di Giustizia.

Nei tempi più antichi aveva avuto poteri giurisdizionali che passarono poi al Ministro o Delegato di Giustizia come rappresentante del Feudatario quando in Sardegna si affermò il regime feudale con l'avvento degli Aragonesi.

A questa figura rimasero però compiti ugualmente importanti per l'autorità morale di cui la sua carica era circonfusa. Era considerato un saggio ed un padre, e prima dell'avvento del Consiglio Comunitativo, con quella del Sindaco, era la voce più autorevole nelle congreghe dei villici. A lui era demandato il delicato compito di provvedere all'assegnazione delle terre da coltivare e da destinare a pastura. E nell'ambito di questo settore aveva anche poteri giurisdizionali indipendenti da quelli del Delegato.

A norma del Capitolo 99 del Pregone Generale 23 Agosto 1700, non si potevano eleggere come Maggiori di Giustizia *"se non le persone più qualificate, e del primo ordine per i riparti, le dirame, le collette, a termini del disposto della Reale Pragmatica, Titolo 20 - Cap. I"*.

Nessuno poteva esimersi dall'esercitare tale incarico sotto pretesto di qualsiasi motivo, eccetto quelli, gravi, contemplati nei Capitoli di Corte. In precedenza, nel 1675, la nomina del Maggiore di Giustizia era stata tolta ai Feudatari che non erano molto oculati nella scelta di questo importante funzionario. In quella occasione era stato stabilito che la comunità dovesse indicare sei persone da approvarsi dal Viceré d'accordo col Feudatario. Una volta così approvata, la lista doveva essere rimandata al villaggio per l'estrazione a sorte di uno dei sei. La cosa non ebbe conferma e seguito, come si ricava dal Capitolo 21 dell'Atto di vassallaggio in cui è espressamente dichiarato che la scelta del Maggiore di Giustizia, valida per un anno, era di esclusiva competenza del Barone.

In qualche caso sostituiva a pieno titolo il Delegato del Visconte in tutte le sue attribuzioni. Per esempio nel 1741, il bastone del comando fu affidato al Maggiore di Giustizia Antonio Fosci, con l'esplicito incarico di amministrare la giustizia sia in campo civile che criminale, che era prerogativa del Visconte o del suo Ufficiale. Nel 1828 Antioco Milia grande, che era Maggiore di Giustizia, fece le funzioni di Delegato sia nel processo contro il Notaio Lisci, che finse di aver ricevuto uno sparo d'arma da fuoco dal reverendo Pisano, sia nel processo per uno sparo contro la casa di Simone Carta. In entrambi i casi, pur non sapendo né leggere né scrivere, con la collaborazione dello scrivano di Curia affrontò con sufficiente disinvoltura i problemi connessi con l'amministrazione della giustizia. Anche lui, come il Delegato, faceva giurare i testimoni sulla croce posta in cima al bastone di comando, che era il simbolo esteriore della sua autorità. Lo stesso Maggiore

fece istruire un processo contro Francesco Putzu e Antioco Pani: mentre in compagnia di Gioachino Schirru e di Antioco Cuccu si recava a *Sa punta de Giuanni Longu*, in località *S'imbucada de sa perda passiosa* li trovò con lo schioppo a tracolla. Siccome non avevano il porto d'arma sequestrò loro gli schioppi e li denunciò alla Curia. Nel 1831 Antioco Pau Atzeni andò a rilevare dagli arresti domiciliari il flebotomo Tomaso Dulcis per interrogarlo, e tenne in ceppi in casa propria l'accusato di uno sparo, Salvatore Murgia, gestore del locale gabellotto, figlio del chirurgo Murgia. In campo tributario, passata ai Consigli Comunitativi la responsabilità della ripartizione delle varie imposizioni, il suo compito principale appare quello di riscuotere i redditi spettanti al Visconte, e a norma del Capitolo 31 aveva l'obbligo di portarli nel luogo di residenza del Signore, tutti gli anni nel mese di Ottobre.

Con i Giurati di Giustizia, chiamati *Scambi*, costituiva un organo collegiale di supporto al Delegato, rappresentando questi il Visconte e lo Stato, quello la comunità. Il compito principale dei Giurati, presenti a turno in Curia, era quello di citare i testimoni nei processi ricordando quali erano i loro doveri e a quali pene andavano incontro nel caso in cui non facessero dichiarazioni fedeli.

Per l'attività svolta nella Curia il Maggiore e i suoi Giurati ogni anno ricevevano un capo del deghino spettante al Visconte, da dividere fra tutti.

Dallo stesso Pregone del Conte de Haies era affidato al Maggiore di Giustizia l'incarico di controllare se da parte del Ministro di Giustizia si era ottemperato alle disposizioni impartite in materia di carcerazione e di carceri. Tra l'altro risulta che ogni Maggiore di Giustizia dovesse fare un'ispezione al carcere almeno una volta nell'anno del suo incarico, e che avesse responsabilità nell'accompagnare i carcerati che dovessero subire processi di ordine superiore a quello istruito nella Curia del villaggio. Siccome poi a Fluminimaggiore le carceri erano ormai cadute in rovina, i carcerati venivano affidati al Maggiore che li teneva in casa sua. Durante il processo per il furto di due alveari, l'accusato, un certo Corda Scarcioni, era tenuto in custodia in catene ed interrogato nella casa del Maggiore.

Nello stesso Pregone il Maggiore di Giustizia era incaricato di prendere le opportune provvidenze a favore dei bambini abbandonati, sia dietro informazione della levatrice sia, quando la levatrice non c'era (a Fluminimaggiore non c'era), in modo che venissero nutriti, curati ed educati in modo civile, affidandoli ad un'unica persona o famiglia a spese della comunità e con il concorso alle spese sia del Parroco che del Visconte. Si condannava l'abitudine invalsa sin allora di passare quei bambini da una famiglia all'altra, per evitare che non sentendosi figli di nessuno fossero destinati a diventare degli sbandati o, più spesso, degli idioti.

Il Maggiore poteva anche assistere alle operazioni dello sdeghinamento.

Conosciamo i seguenti Maggiori di Giustizia:

In data incerta	Giuseppe Antonio Pau, Matteo Milia, Antioco Vincenzo Pusceddu, Battista Pili grande, Giovanni Antonio Scano, Antonio Giuseppe Lepori,
• 1741	Francisco Antonio Fosci
• 1753	Joachin Esquirru
• 1817	Nicolò Figus
• 1818	Giovanni Antonio Licheri
• 1819	Antioco Matzé Tiddia
• 1823	Salvatore Pau
• 1824	Nicolò Pusceddu
• 1825	Ignazio Garau
• 1826	Luigi Saba Foddis
• 1827	Giuseppe Pusceddu Lampis
• 1828	Antioco Milia grande
• 1829	Giannantonio Pau Pusceddu
• 1830	Antioco Pau Atzori
• 1831	Antonio Giuseppe Lepori
• 1832	Ignazio Tiddia

Il Maggiore di Giustizia aveva l'incarico, tra l'altro, di compilare la lista dei vassalli che dovevano pagare annualmente i diritti del feu e della gallina. Questa lista veniva presentata per l'approvazione o per eventuali correzioni ad un collegio di Probi uomini, presenti il Sindaco ed il Delegato di Giustizia, oltre lo stesso Maggiore.

La riunione era resa solenne dal giuramento che il Sindaco ed i Probi uomini prestavano nelle mani del Delegato, che incaricava lo scrivano di verbalizzare la riunione e di raccogliere le firme dei partecipanti. Quando il Delegato era assente il giuramento si prestava nelle mani del Maggiore. Nelle liste si elencavano anche i nuovi vassalli, quelli cioè che nell'anno cui la lista medesima si riferiva, avevano compiuto diciotto anni. In qualche lista sono elencati anche i nomi di alcuni vassalli dichiarati poveri, e perciò assolutamente non in grado di pagare il ducatone e gli altri diritti e, infine, si faceva riferimento al diritto di stoppia delle pecore e dei porci, al diritto del miele, a quello degli orti e del vino, che erano i diritti che i vassalli pagavano per le attività svolte nell'ambito dei terreni sia comunali che privati.

L'insieme delle competenze che gli venivano attribuite ne facevano un personaggio a cui i villici riconoscevano grande autorevolezza e prestigio che nelle controversie di minore rilevanza potevano essere sufficienti a indurre le parti ad amichevoli composizioni. Aveva insomma anche quelle funzioni che oggi potrebbero dirsi proprie del conciliatore e del giudice di pace, non disgiunte, data la sua auspicata autorevolezza, da quello di con-

trollore degli atti amministrativi di altri funzionari al fine di spiegare quella del protettore di tutti i vassalli.

Dall'autorevolezza dei Maggiori godevano di riflesso le loro mogli che infatti erano chiamate Maggioresse (*Maiorissas*). Così negli atti della causa criminale contro Gabriele Sanna, Francesca Serra, moglie del Maggiore di Giustizia del 1817, Nicolò Figus, viene indicata da tutti come "*sa Maiorissa*".

Il Censore

Fatto importante per il villaggio era l'elezione del Censore, che doveva essere "*una persona de las primeras calidad*" (Pregone del duca di S. Giovanni 23.8.1700), con il compito di provvedere a tutti gli atti idonei al miglioramento dell'agricoltura.

La sua funzione era considerata più importante di quella dello stesso Sindaco "*por ser mayor la utilidad del nombramiento del censor que resultarà a la comunidad*". Perciò, oltre ad avere prerogative particolari, godeva dei privilegi concessi alle persone più privilegiate. Inoltre gli si assegnava un compenso almeno pari a quello del Sindaco, anche se poi, all'atto pratico, gli si chiedeva di rinunciarvi quando la popolazione si trovava, come spesso capitava, in strettezze economiche (*Instruction para los Censores del Conte Tana 25.6.1761*). Dagli atti non risulta che il Censore di Fluminimaggiore percepisse stipendio.

In pratica le sue competenze avevano una duplice finalità: da una parte doveva favorire con ogni mezzo lo sviluppo dell'agricoltura ed essere come il "*protector de los labradores*"; dall'altra doveva tenere informata l'autorità centrale sull'osservanza delle disposizioni impartite, annotando in apposito registro e in speciali tabelle, forniti già predisposti, tutte le informazioni statistiche sullo stato dell'agricoltura nel villaggio onde consentire che fossero presi gli opportuni provvedimenti e date le conseguenti direttive.

Nell'adempimento del suo compito doveva soprattutto volgere l'attenzione ai contadini più poveri che doveva aiutare con consigli, fornendo terre da coltivare, facendo prestiti di sementi e acquistando per loro animali da lavoro.

Era insomma figura che si doveva imporre per capacità, competenza, operosità, autorità morale ed imparzialità, qualità per le quali era chiamato *Padre Censore*[144].

[144] Il viceré Luigi de Blonay nel pregone del 6.11.1741 deprecava lo stato di abbandono delle campagne ed auspicava il ritorno nei villaggi del Padre Censore che ne guidasse la valorizzazione.

Relativamente al suo campo d'azione, aveva una vera e propria giurisdizione che si esplicava mediante un'indagine dei terreni coltivati e passibili di coltura, sugli animali impiegati nel lavoro dei campi, nell'impedire che gli stessi fossero macellati se ancora in grado di essere d'aiuto al lavoro dell'uomo[145], nel consentire che quelli vecchi fossero venduti o uccisi, utilizzando poi però il ricavato per l'acquisto di altre bestie da destinare al lavoro.

Tra l'altro aveva la facoltà di riprendere i contadini che si segnalassero per pigrizia e trascuratezza, e di incitarli a coltivare un'estensione di terra secondo le loro possibilità; e quando i suoi richiami ed inviti fossero rimasti senza esito, poteva proporli per il carcere al Ministro di Giustizia che era tenuto a dare ogni forma di assistenza al Censore nell'esercizio delle sue funzioni.

Poteva anzi il Censore pretendere che il Ministro di Giustizia, per reati contro i contadini e per danni causati ai loro coltivi e alle loro bestie, facesse scattare i provvedimenti repressivi e d'indennizzo sia ad istanza del danneggiato sia, in difetto, d'iniziativa della Curia.

In caso di annate contrarie aveva la facoltà di chiedere soccorso in grano e bestie ai villaggi viciniori che ne fossero sufficientemente provvisti.

Nella vendita del grano e degli altri generi, doveva impedire con tutti i mezzi che i più abbienti stipulassero con i più bisognosi, come spesso si era verificato, contratti da usurai con il manifesto intento di impossessarsi delle loro poche cose.

Rientrava tra i suoi compiti la cura della pulizia dei corsi d'acqua sia per facilitare l'irrigazione dei terreni sia per evitare il formarsi di acque stagnanti, dannose alla salute dei campi, degli animali e degli uomini.

E doveva convincere i contadini dell'opportunità di piantare utili piante a giusta distanza intorno ai terreni specialmente in prossimità dell'abitato.

Esplicava la sua funzione di protettore dei contadini vigilando che agli stessi fossero conservati i privilegi disposti per loro dalle Reali Prammatiche e dai Capitoli di Corte riassunti nel Pregone del duca di S. Giovanni 23.8.1700[146].

Fra i suoi compiti ebbe anche, successivamente, la gestione del Monte di Soccorso, distinto in Frumentario e Nummario, la quale comportava prestiti di grano e in denaro con la dovuta imparzialità e proporzione fra i contadini meno abbienti che dovevano dal canto loro destinare il ricevuto solo al lavoro dei campi[147].

[145] Pregone Della Marmora del 31.7.1755 "No at a essiri licitu a nixunu agricultori, o massayu bendiri in custu Cabu buois abilis a sa laurera, sinò fuessidi a massayus chi ddus comporessint po arai".

[146] Il viceré conte des Haies allargò la sfera delle competenze del Censore incaricandolo di controllare se i Baroni ottemperavano alle disposizioni impartite in merito alla chiusura degli spazi liberi nelle selve mettendovi a dimora alberi ghiandiferi.

[147] Segnalava anche i nominativi delle persone distintesi per donazioni a favore del Monte.

Gli venne affidato anche il compito di provvedere alla manutenzione delle strade, specialmente di quelle vicinali, badando che non fossero invase dalle siepi o rovinate dai carri con ruote chiodate[148].

Per agevolare la circolazione nelle campagne, ma anche nelle così dette strade reali, doveva badare a mantenere praticabili i ponti, provvedendo anche a farli costruire dove ce n'era necessità. E siccome era stata istituita una apposita annua tassa, egli doveva invitare il sindaco del villaggio ad esser sollecito nell'esigerla per metterla a disposizione[149].

Riferimenti circa l'esistenza del Censore in Fluminimaggiore non si trovano nei Capitoli di vassallaggio nonostante la sua figura fosse già operante altrove quando il villaggio fu ricostituito. Non se ne parla nemmeno negli atti del riscatto del Feudo. Ciò si spiega col fatto che il Censore era un funzionario la cui nomina era demandata alla popolazione e ai suoi organi rappresentativi ed esulava quindi dai diritti del Feudatario. Lo conosciamo invece dagli atti del Monte di Soccorso locale, disponibili a partire dal 1799 sino al 1845, sia pure con vistose lacune. Per il periodo precedente la costituzione del Monte a Fluminimaggiore siamo a conoscenza dell'esistenza della somma di lire 180 stanziata dal Visconte nel 1760 come fondo per aiutare i contadini più poveri[150].

Il *Monte* era amministrato da una Giunta locale formata dal Parroco e da un altro sacerdote, che erano membri di diritto, dal Censore e dal Depositario. Ai lavori della Giunta era sempre presente il funzionario giusdicente del villaggio, e nei casi più importanti partecipavano il Sindaco ed il Consiglio Comunitativo.

Il Censore ed il Depositario erano cariche elettive per tre anni, e gli eletti iniziavano la loro opera dal primo di Ottobre successivo all'elezione.

Prima che il Censore uscisse di carica si riunivano la Giunta del Monte e quella Comunitativa, alla presenza del Delegato di Giustizia, per la nomina del subentrante. La scelta doveva cadere su persona proba, benestante, zelante, capace e responsabile secondo il dettato del Pregone 30.9.1821, *"giacché dall'importante posto del Censore e dal saperne esercire le incombenze, dipendeva in gran parte il felice progresso dei Monti"*[151].

Fatte le dovute osservazioni e proposte su un ventaglio di parecchi nomi, si formava una terna di villici in possesso dei requisiti necessari per ricoprire l'incarico, possibilmente già messi alla prova con successo in altre pubbliche incombenze.

Il nome del più votato veniva comunicato, per l'approvazione, alla Giunta

[148] Sull'abolizione delle ruote chiodate, vedi pregone Solaro del 4.12.1786 e Veuillet del 14.4.1822.

[149] Sull'argomento vedi Circolare Solaro del 4.12.1786 già citata.

[150] Archivio dell'Episcopio di Ales, tra gli atti di Mons. Pilo, che fu un convinto fautore dei Monti di soccorso.

[151] Verbale della Giunta Locale del 28.12.1842.

Diocesana, con sede in Iglesias, e alla Giunta Generale di Cagliari, cui seguiva la nomina viceregia con apposita patente.

Approvata la scelta da parte di questi organismi superiori, si riuniva la Giunta locale per le consegne al nuovo eletto che avveniva dopo la ricognizione del grano e del denaro giacenti, delle scritture obbligatorie che si custodivano in una cassa-archivio a tre chiavi, delle carte e delle stampe (oltre i registri e le tabelle, tutte le disposizioni in materia di Monti, specialmente il Regolamento del 4.9.1767, il Regio Editto 22.8.1780 ed il Pregone 30.9.1821). Il Parroco dava lettura dell'inventario con spiegazione in sardo dei compiti ed obblighi propri del Censore.

Adempiuta questa formalità, gli amministratori del Monte si recavano nella chiesa parrocchiale dove l'eletto, alla presenza dei villici accorsi in gran numero, si inginocchiava per giurare sui vangeli e per promettere *"a Dio di bene e fedelmente servire nell'impiego confertogli e di osservare e fare osservare quanto prescrive il Regio Regolamento 4.9.1767, Regio Editto 22.8.1780, Pregone 30.9.1821, Regie Patenti, che in questo contesto gli sono state lette"* e quanto verrà disposto in avvenire, promettendo *"di promuovere il maggior vantaggio del Monte e dell'Agricoltura; di non defraudare né permettere che si arrechi pregiudizio alle rispettive Aziende (cioè Monte Granatico e Monte Nummario) e riconoscendo qualche abuso contro i Veglianti Regolamenti sovra enunciati di darne pronto avviso, come fu esortato con annaloga (sic) allocuzione dell'istesso Parroco, a questa Giunta Locale, alla Diocesana ed alla Generale. Ed in validazione pertanto di quanto sovra se ne obbliga colla sottomissione di tutti i suoi beni presenti e futuri"*.

Le stesse modalità venivano osservate per l'elezione del depositario, alla quale non partecipava il Consiglio Comunitativo. Quasi simili erano anche il rito dell'insediamento e la formula del giuramento che di seguito si riporta integralmente dal verbale del 29.9.1844:

"Io Giovanni Lepori sopra questi Santi Evangeli prometto e giuro a Dio Onnipotente di bene e fedelmente servire nell'impiego confertomi, di osservare e fare osservare esattamente quanto si prescrive nei Regi regolamenti ed Ordinazioni emanate e che emaneranno in avvenire, di conservare e maneggiare i fondi in granaglie e in denaro con tutta integrità e da diligente Padre di famiglia, di tenere i libri delle due rispettive Aziende nella dovuta regola, di rendere annualmente i conti nei termini e forme prescritte, di promuovere il maggiore vantaggio del Monte, di non defraudare, né permettere che il medesimo venga defraudato né che si arrechi alcun pregiudizio alle rispettive Aziende, e riconoscendo qualche abuso sovra enunciati (sic) di darne pronto avviso a questa Giunta Locale, alla Diocesana ed alla Giunta Generale a mente delle circostanze, al che tutto mi comprometto e obbligo colla sottomissione di tutti i miei beni presenti e futuri; così Dio mi aiuti".

Dagli atti del Monte risulta che ricoprirono la carica di Censore: Antonio Pusceddu(1799), Matteo Milia, Antioco Vincenzo Pusceddu, Ignazio Arriu, Antioco Matzè, Raffaele Licheri, Salvatore Pau, Francesco Pau Atzeni, Giovanni Antonio Licheri (1844).

Furono invece Depositari: Giovanni Antonio Scano, Nicolò Antonio Congia, Giovani Antonio Licheri, Antioco Pau, Agostino Murgia, Antonio Murgia, Pietro Antonio Matzè, Giovanni Antonio Lepori.

Fecero parte della Giunta del Monte i sacerdoti:

Giovanni Antonio Sanna, Vicario Parrocchiale (1799/1805); Leonardo Obino, Parroco; Giovanni Battista Piano, Pro Vicario; Capo Parroco Antioco Demontis; Capo Parroco Francesco Fidalis; Capo Parroco Vincenzo Sanna; Vice Parroco Simone Sais; Vice Parroco Giovanni Melis.

Nel registro del Monte venivano annotati i prestiti del grano e le rese dello stesso da parte dei contadini che ne avevano usufruito per la semina, più mezzo imbuto ogni starello. I prestiti di denaro avevano una contabilità a parte. Si registravano inoltre eventuali donazioni a favore del Monte ed il ricavato dalla Roadia.

Questa era un istituto che prevedeva in ogni villaggio la destinazione di un terreno da coltivarsi obbligatoriamente e gratuitamente a turno da parte dei contadini, ed il raccolto doveva essere intieramente versato al Monte per aumentare la disponibilità del grano.

A Fluminimaggiore per la mancanza di terreni atti ad essere destinati alla Roadia fu deciso di versare gratuitamente al Monte una quota complessiva annua di venti starelli, decisione che trovò conferma nella seduta congiunta della Giunta del Monte e del Consiglio Comunitativo del 7.4.1821.

Nel 1839 poi si era anche proposto da parte della Giunta Locale del Monte (verbale del 30 Giugno) e su richiesta della Giunta Diocesana, di portare da mezzo imbuto ad un intero imbuto l'interesse (chiamato *accessorio*) pagato per ogni starello preso in prestito. Ciò al fine di consentire la vendita di un maggior quantitativo di grano per mettere il Monte Nummario in grado di raccogliere nel proprio fondo una certa somma, lire 900, necessaria per la costruzione di una loggia che tenesse i contadini al riparo dalle intemperie in occasione del maneggio di grano nei locali del Monte.

Il Sindaco, parlando a nome del Consiglio presente nell'occasione, si dichiarò contrario a quella proposta osservando *"che la Comunità è abbastanza aggravata da tanti dazzi (sic), e per non vieppiù aggravarla, stimerebbero opportuno, per non succedere lagnanze nella Comunità, di pagarsi per accessorio d'ogni starello grano mezz'imbuto secondo il costume di recente introdotto, e non un imbuto come la Diocesana prescrivette. E perché quindi abbia forza e vigore la risoluzione della radunata Giunta Locale, contraria rispetto al prescritto, si soscrive solamente il*

Luogotenente di Giustizia ed il Capo Parroco, e gli altri si firmano col solito segno di croce per ignorarlo. In fede di che ecc".
+ Sindaco Giovanni Antonio Licheri
+ Giovanni Antonio Pau Consigliere
+ Antioco Pau Atzeni Consigliere
+ Giovanni Antonio Lepuri Consigliere
+ Nicolò Pusceddu Consigliere
+ Censore locale Salvatore Pau
+ Depositario Antonio Murgia
Capo Parroco Francesco Fidalis
Notaio Antioco Murtinu Luogotenente di Giustizia.

Le uscite a registro erano spese normali indispensabili per l'esistenza del Monte.

Si pagavano i barracelli, la centesima del carico annuale a favore della Giunta Diocesana, gli imprevisti, lo stipendio al Depositario.

Per il 1799 e 1800 conosciamo anche spese sostenute per la costruzione dei locali da destinare al Monte (oggi ancora esistente come edificio). Tra gli imprevisti si annoverano la paga al misuratore del grano e l'acquisto delle relative misure: *su moi, sa quarra, s'imbudu*; inoltre *sa pabia, sa crobi*; le spese per la Ronda, per l'acquisto di sedie (*cadreghe*), per tinteggiare i locali, per le riparazioni varie.

Le quantità di grano distribuito dal Monte erano esigue perché era scarso il raccolto generale di ogni anno. Nel 1800 ne furono distribuiti 358 starelli e questo monte crebbe sino ad arrivare ai 1.015 starelli del 1840 per stabilizzarsi poi in 1.000 starelli negli anni successivi sino al 1844.

Non sono indicate le quantità assegnate alle singole persone né se i beneficiari del prestito erano veramente gli agricoltori più bisognosi.

In ogni caso il Monte non aveva un'amministrazione agevole sia per mancanza di terre da destinare alla Roadia, sia perché non sempre si restituiva il grano. Si verificarono anche degli ammanchi, come nel 1833, per cui il Censore Diocesano, in visita d'ispezione, stabilì che degli stessi fosse fatto carico al Censore ed al Depositario. Un'altra volta non se ne poté effettuare il recupero perché nel frattempo era morto il responsabile dell'ammanco, il sacerdote don Irranca.

Già nel 1801 il Monte dovette far fronte ad una spesa, per così dire non d'istituto, di lire 117 a favore dell'*"erario Reggio"* (sic) [152], che è l'inizio di un salasso che continuerà nel 1802 con il versamento di lire 218 e ricom-

[152] Manifesto della Giunta Generale del 3.9.1800. Vidi anche Pietro Martini in Storia della Sardegna di G. Manno, Vol. 5°, anno 1800.

parirà a scadenze periodiche sotto la voce di regio donativo ordinario e straordinario. Ogni occasione era buona per attingere al fondo del Monte, talché nel 1804 si dovette devolvere la cospicua somma di lire 315 a favore del Visconte caricatosi di debiti per riscattarsi dalla prigionia presso i barbareschi.

A tutte queste spese si aggiungerà in seguito il tributo per l'Università di Cagliari, fissato in lire 12 e soldi 10.

Proprio questo continuo attingere ai fondi del Monte di Soccorso per spese le cui finalità non erano quelle previste, determinò il suo lento ma inesorabile fallimento[153].

[153] Sull'argomento vedi C. Asole, "La Sardegna nell'Ottocento".

Fascicolo VI e Fascicolo unico

Nei fascicoli Sesto ed Unico sono riassunte le entrate provenienti ogni anno rispettivamente da Fluminimaggiore e da tutto il Feudo.

Il distretto cadente sotto la giurisdizione di Fluminimaggiore assicurava i redditi appresso indicati:

- 120 lire da Domestica o Domestia, equivalenti a 40 starelli di grano il cui prezzo era di 3 lire lo starello;
- 60 scudi, cioè 150 lire (uno scudo valeva 2 lire e 10 soldi) dalla tenuta di S. Angelo;
- 2.000 lire dalle montagne ghiandifere, comprese quelle del Salto Gessa ricadenti sotto la giurisdizione di Fluminimaggiore;
- 235 lire e 17 soldi dalle vidazzoni di Su Spiritu Santu e di Grugua che insieme fruttavano 78 starelli e 10 imbuti e mezzo di grano;
- 45 lire dall'aranceto di Fluminimaggiore;
- 233 lire, 19 soldi e 8 denari provenienti a vario titolo dal bestiame (formaggio, segni, numero complessivo di capi, diritto di stoppia di pecore e porci);
- 1 lira, 16 soldi e 8 denari dalla produzione del vino;
- 840 lire, 3 soldi e 2 denari dal diritto del feu e della gallina.

Complessivamente dunque il villaggio di Fluminimaggiore produceva al Visconte un reddito di 3.626 lire, 18 soldi e 10 denari.

Al reddito complessivo del Feudo Fluminimaggiore contribuiva con un apporto di oltre un terzo. Esso risultò in dettaglio come indicato nella seguente tabella, dove per Salti si intendono Gessa, Riu Anguiddas e Portoscus, mentre sono diritti riuniti quelli percepiti negli stessi Salti.

	LIRE	SOLDI	DENARI
FLUMINIMAGGIORE	3.626	18	10
GONNESA	2.884	17	7
SALTI	1.453	9	1
DIRITTI RIUNITI	1.195	1	8
TOTALE	**9.160**	**7**	**2**

La consegna fu accompagnata da una presentazione scritta dal Diaz per spiegare le evidenti deficienze di alcune entrate che non si erano potute calcolare nemmeno approssimativamente. Per esempio non si era tenuto conto delle rendite del legname perché *"il fu sig. Visconte (cioé Don Francesco Maria) negli ultimi anni di sua vita conceder solea molte licenze di soppiato (sic) dell'Amministrazione ed i Ministri di Giustizia del luogo liggi (sic) al loro signore non inquisivano contro dei tagli di legname che facevangli a ppresso (sic) della medesima e con annuenza del Feudatario"*.

Il quale intascava le somme che ammontavano ad almeno duecento lire annue, senza che l'Amministrazione del Feudo ne fosse a conoscenza.

Anche quanto denunciato per le penali, solo 9 lire per dieci anni, non corrispondeva a quanto si sarebbe dovuto incassare perché il Feudo essendo molto vasto avrebbe dovuto fruttare molto di più. A questo riguardo, riferì il Diaz, il Visconte, ormai defunto, per non restare in bolletta, *"aveasele a sé riservate"* (le penali) perché l'amministrazione della giustizia nel Feudo spettava a lui anche se la esercitava per mezzo dei Delegati la cui nomina era sempre di sua competenza. Le 9 lire furono incassate per puro caso perché per puro caso il Diaz era venuto a conoscenza della loro esistenza, ed i Ministri di Curia, pur solidali con il loro Signore, non si erano potuti esimere dal consegnarle.

L'amministrazione delle carceri poi aveva comportato solo spese e nessuna entrata perché, sempre a detta del Diaz, il defunto Visconte incamerava quanto i carcerati pagavano per gli alimenti.

Con successiva lettera lo stesso Diaz comunicava alla Regia Delegazione che nel riepilogo delle entrate e delle spese aveva inavvertitamente omesso di calcolare la somma di lire 875 della dirama comunale, che pure era stata citata nel Fascicolo Terzo sotto la classificazione di diritto reale, e che il villaggio versava alla famiglia Vodret sino alla estinzione di un debito che gli Asquer avevano contratto con tale famiglia.

In conseguenza di ciò il quadro delle entrate veniva così modificato:

	LIRE	SOLDI	DENARI
FLUMINIMAGGIORE	4.501	18	10
GONNESA	2.884	17	7
SALTI	1.453	9	1
DIRITTI RIUNITI	1.195	1	8
TOTALE	**10.035**	**7**	**2**

Spese ed oneri furono calcolati dal Diaz in 571 lire, 3 soldi e 10 denari, due terzi dei quali per Fluminimaggiore, un terzo per Gonnesa, per cui in base ai calcoli rappresentati nella tabella seguente, il reddito netto risultò di 9.464 lire, 3 soldi e 2 denari. È da tener presente che per i Salti di Gessa,

Riu Anguiddas e Portoscuso non vennero calcolate spese che invece saranno calcolate successivamente, come del resto era giusto, perché la vastità di quei territori comportavano certamente un'attività amministrativa costosa con impegno notevole di tutti i funzionari che dipendevano dalle due Curie.

	ENTRATE			SPESE			RIMANENZA		
	L	S	D	L	S	D	L	S	D
FLUMINIM.	4.501	18	10	380	15	11	4.121	2	9
GONNESA	2.884	17	7	190	7	11	2.694	9	8
SALTI	1.453	9	1	-	-	-	1.453	9	1
DIR. RIUNITI	1.195	1	8	-	-	-	1.195	1	8
TOT	**10.035**	**7**	**2**	**571**	**3**	**10**	**9.464**	**3**	**4**

Come chiedeva l'articolo 9 della Carta Reale del 19.12.1835, la denuncia del Visconte fu sottoposta alle osservazioni del Consiglio Comunitativo di Fluminimaggiore per la parte che lo riguardava direttamente. Ciò avvenne in Iglesias il 2.7.1836 davanti all'Intendente della Provincia Cao, che precedentemente aveva inviato copia della denuncia feudale allo stesso Consiglio perché ne prendesse visione.

Il Consiglio si presentò in *giunta raddoppiata* dovendosi trattare un argomento della massima importanza per il futuro del villaggio. Accompagnarono il Sindaco Ignazio Garau i Consiglieri Salvatore Murgia, Antioco Lisci, Gioachino Schirru, Giovanni Antonio Licheri, Antioco Pau, Giovanni Antonio Pau, e i probi uomini Giovanni Antonio Demontis, Pietro Antonio Matzea, Nicolò Porceddu, Antioco Sanna Barracca, Antioco Milia grande, Ignazio Orrù, Rafaele Licheri.

L'Intendente diede lettura della denuncia presentata dal Feudatario e poi ne spiegò in sardo il contenuto per esser certo che tutti avessero capito.

Da parte sua il Consiglio Comunitativo contestò tale denuncia nelle parti che ritenne lesive degli interessi del villaggio.

Le sue osservazioni si possono così riassumere:

• I terreni denominati Santu Nigola, Piscina Morta, Santa Lucia, Campu de Cabras, Genna Cinuscu (sic), Cabu de Figu, Mizza Azzuffada, Burriadrosciu, Bega, Is Arrius (Arrus), Ganoppi o Coa Zinnigas, Is Sarmentus, Arriu Sais o Saois, che il Visconte denuncia come feudali e coltivati per proprio conto, costituiscono invece le due vidazzoni, una *de susu* e l'altra *de basciu*. La loro estensione è quella dichiarata dal Visconte, 1.000 starelli, ma l'area utilizzabile è di appena 390 starelli.

È la prima volta, in assenza del *"Registro dell'assiento"* del 1704[154] e

[154] Di questo Registro si parla negli atti relativi alla vertenza che il villaggio ebbe col Feudatario a partire dal 1748.

dell'atto di transazione del 1754, che troviamo indicati inequivocabilmente in un documento ufficiale le località che nel loro insieme formavano le vidazzoni, ed è in questa stessa occasione che troviamo confermata l'insoddisfazione dei vassalli a causa della ridotta dimensione dei terreni coltivabili in dotazione rispetto alle esigenze della popolazione.

• Sulle località che si denominano S. Angelo, Domestica, e sull'aranceto e la casa siti in Fluminimaggiore, i vassalli non vantano diritto alcuno.

• I salti di Gessa denominati Grugua, Montinieddu, Sa Niva, Seguris, Su Spiridu Santu, Seddarsca (cioè Seddargius), Perdas de Fogu o Perdiassa, che il Visconte classifica come terreni di privato demanio, *"sono posseduti dai vassalli, e fanno parte delle vidazzoni appellate, una de Grugua, e l'altra de Su Spiridu Santu"*, che con molta buona volontà, ma con scarsi risultati a causa della natura dei luoghi, i vassalli hanno ridotto a vidazzoni per sopperire alla penuria di terre aratorie nella dotazione comunale. Su tali terreni, l'anno che sono destinati a seminerio, si paga un canone anche se non vi si semina.

• I terreni del paragrafo precedente più Antas e dintorni, Canali Figu e Baueddu erano classificati anche come montagne ghiandifere sulle quali i vassalli pagavano il 5% sia per le ghiande che per l'erba. I vassalli vantavano il diritto di precedenza sui pascoli di questi monti. Nel caso in cui le ghiande, non invece l'erba, fossero eccedenti rispetto alle loro esigenze, si potevano affittare a forestieri dividendo l'utile tra il villaggio e il Visconte.

• Anche Gutturu Pala è della stessa categoria delle montagne precedentemente elencate. Ciò nonostante il Feudatario con atto d'imperio se n'è impossessato sin dal 1806 per darlo in affitto a forestieri.

• Per Zenneru e Bauporcus, si paga il 5% per le ghiande. Dell'erba si usufruisce senza pagare alcunché.

Su tutte le montagne si pagava per le ghiande dal 29 Settembre al 17 gennaio, dopo di che se ne usufruiva gratuitamente.

• Si conferma che l'estensione dei terreni destinati a vigne è di 30 starelli, di 50 per i chiusi, ma si riduce a 5 starelli il terreno su cui sono stati impiantati i giardini.

• Appartengono al Comune di Fluminimaggiore le montagne ghiandifere di Sa Perda Piccada, che è detta anche Candiazzus, (il Visconte le considera due montagne distinte dichiarando Candiazzus di sua spettanza !), Cavuneddu, Pubusinu, Is Cortis e Su Mannau, come pure Fromighedda, sulle quali i vassalli pagano il 5% per le ghiande, dividendo gli utili col Feudatario in caso di affitto a forestieri.

• Il diritto del Visconte sui porci è regolato in questo modo: per la ghianda si paga il 5% su tutto il territorio; per l'erbaggio il 5% in territori di Fluminimaggiore; sulle montagne di Gessa un capo per ogni branco. (Il Visconte aveva dichiarato il 10% più reali 6 per segno per la stoppia che per i Fluminesi doveva pagarsi solo per la stoppia di Fluminimaggiore).

• Il Consiglio Comunitativo dichiara che il diritto del feu e della gallina è dovuto solo dai vassalli dai 18 anni fino ai 60, con l'esenzione degli sposi per il primo anno di matrimonio.

Sul resto della denuncia c'è un sostanziale accordo, salvo per la dirama comunale che da parte dei Fluminesi si considera troppo ingiusta e gravosa, considerando che la montagna incendiata che aveva determinato la dirama stessa *"si è rrestituita* (sic) *in pristino stato"* e consente al Feudatario di ricavarne anche un altro vistoso profitto.

Interrogati poi sui diritti percepiti dalla Curia del villaggio, i Consiglieri risposero che i villici davano un *achisorgiu* per ogni segno non minore di dieci capi se il pascolo si faceva nei salti di Fluminimaggiore; due nel Salto Gessa.

Preceduta da una serie di ripensamenti, di riconsiderazioni e da un riesame generale della situazione reddituale del Feudo, fu in fine presentata una seconda denuncia che, rispetto alla prima denotava nella compilazione una più stretta osservanza delle disposizioni impartite nell'editto del 19.12.1835, ma alcuni sostanziali correttivi mirati a far crescere il valore del Feudo.

Il Visconte giustificò questa seconda denuncia dichiarando che il suo curatore aveva commesso errori dovuti alle informazioni che lo stesso ricavò dai Ministri di Giustizia dei villaggi, i quali omisero di dar notizia di alcuni diritti feudali e su altri fecero una gran confusione.

Per avere precise notizie dei suoi diritti il Visconte, la primavera del 1836, volle visitare il suo Feudo onde assumerle personalmente per correggere gli errori della prima denuncia che sarebbero stati di sommo danno a lui stesso e alla sua famiglia.

In questa nuova denuncia la relazione storica fu spostata al Fascicolo Unico, mentre nel Primo fu richiamata la sola proprietà che il Visconte aveva nel villaggio di Fluminimaggiore, costituita dalla casa baronale con annessi giardino, cortile e carceri ormai andate in rovina.

Nel Fascicolo Secondo furono elencati i terreni che costituivano la dotazione del villaggio. Si faceva riferimento alle più volte menzionate due vidazzoni, ma senza specificare, per astuzia o per ignoranza, in quali terreni esse si estendessero, ribadendo tuttavia che la loro estensione era di 1000 starelli, di cui 500 coltivabili.

Si confermava che i terreni destinati dai vassalli a vigne, a orti e chiusi era di appena 90 starelli, e si elencavano le montagne ghiandifere facenti parte della dotazione comunale: Candiazzus, Sueci, Cavunedda, Fromighedda, Pubusinu, Is Curcuris, Sa Menga, Mairu, Signor Melis, Piscina Mota, Su Mannau.

I diritti del Feudatario erano elencati nel Fascicolo Terzo, ma solo quelli

che si riferivano alle prestazioni dovute dai Fluminesi come vassalli, non come affittuari del Salto Gessa, evitando la confusione riscontrata nella prima dichiarazione.

Per il resto si nota una sostanziale identità fra la prima e la seconda denuncia, con la differenza per ciò che riguarda un terzo dei diritti giurisdizionali che nella prima vengono detti riscossi dal Visconte, nella seconda dai funzionari della Curia.

Rispetto al Fascicolo Quarto della prima dichiarazione, in quello della seconda che porta lo stesso numero d'ordine sono meglio precisati i diritti reali, calcolati solo per l'allevamento e la produzione del vino, e solo per i territori propri di Fluminimaggiore. Inoltre sono indicate le esenzioni con esauriente precisazione delle persone esenti da pagamenti e da servizi.

I proventi di Fluminimaggiore sono i seguenti:

	LIRE	SOLDI	DENARI
DEGHINO DEI PORCI	175	-	-
STOPPIA DEI PORCI	9	18	11
GHIANDE	1.000	-	-
DEGHINO DELLE PECORE	54	1	-
STOPPIA DELLE PECORE	11	13	1
DEGHINO DELLE CAPRE	99	15	9
DIRITTO DEL VINO	1	16	10
DIRITTO DI VASSALLAGGIO E GALLINA	840	3	2
DIRAMA COMUNALE	875		
TOTALE	**3.067**	**8**	**9**

Nel suo complesso la seconda dichiarazione è condotta con maggior ordine e chiarezza, a parte la poco comprensibile rendita dei ghiandiferi del villaggio, fissato per dieci anni consecutivi invariabilmente il lire 1000, mentre doveva variare in rapporto sia al numero dei segni che dei capi. C'è infine da rilevare che dall'aumentare complessivo delle entrate non vengono detratti oneri e spese di lire 215.6.8, che avrebbero abbassato le entrate a lire 2.852 soldi 2 e denari 1.

Per completare il quadro delle rendite e per rimediare alla mancata sottrazione degli oneri e delle spese, fu successivamente presentato a parte un così detto ristretto, cioè un prospetto riepilogativo che, se era ancora viziato da qualche entrata gonfiata, dava tuttavia un'idea più precisa, almeno per quel momento, alla Regia Delegazione sui Feudi.

Secondo tale quadro le entrate generali del Feudo erano come appresso:

	DIRITTI			ONERI			TOTALE		
	L	S	D	L	S	D	L	S	D
FLUMINI	3.067	8	9	215	6	8	2.852	2	1
GONNESA	1.581	1	11	141	-	10	1.440	1	1
GESSA	5.791	14	3	36	10	-	5.755	4	3
PENALI	80	-	-	-	-	-	80	-	-
	10.520	**4**	**11**	**392**	**17**	**6**	**10.127**	**7**	**5**

In conclusione può sembrare che l'ammontare dei diritti feudali emersi in questa denuncia sia più favorevole ai vassalli di quanto non sia stato evidenziato nella prima denuncia. In effetti nel secondo calcolo mancano le 2.000 lire per le montagne ghiandifere, anche quelle del Salto Gessa, che i Fluminesi accettarono di pagare di buon grado perché erano convinti che fossero loro assegnate in quanto le avevano sfruttate da tempo immemoriale e perché ricadenti tutte nella giurisdizione di Fluminimaggiore.

Ridotti di 1.000 lire i proventi delle montagne, fu ridotta anche l'estensione del territorio che i Fluminesi credevano di loro spettanza. E ciò creò loro non pochi problemi nell'immediato futuro.

Valutazione definitiva del feudo

L'articolo 12 della Carta Reale del 19.12.1835 aveva stabilito che *"colla scorta delle consegne dei Feudatari e delle osservazioni dei Comuni e mercé delle peculiari informazioni, che nei casi dubbi si potranno assumere, la Delegazione formerà lo stato di ogni Feudo, in cui farà conoscere approssimativamente Comune per Comune l'estensione dei terreni di varia natura, o categoria che ne compongono il territorio; e specificherà le diverse prestazioni, che i vassalli corrispondono ai Feudatari, e queste calcolate in moneta, ne accennerà approssimativamente l'ammontare annuale, unendosi pure tra di quegli altri schiarimenti e notizie per cui meglio e più compiutamente si possa desumere la reale e positiva consistenza del Feudo. Tali stati saranno poscia trasmessi alla Nostra Segreteria di Stato per gli affari della Sardegna..."* per consentire di prendere gli opportuni provvedimenti.

Quantunque la seconda denuncia fosse stata presentata parecchi mesi oltre i termini fissati, le due dichiarazioni furono oggetto d'esame contemporaneo nella seduta che la Regia Delegazione tenne il 15.12.1836. Ne scaturì il ragionato convincimento che il Visconte in esse avesse cercato di incorporare fra i terreni demaniali da lui posseduti quelli denominati Su Spiritu Santu, Grugua e Seguris, insieme ad altri che dovevano invece spettare al villaggio, come Monti Nieddu, Sa Niva, Seddargius, Perdas de Fogu o Perdiassa. Era stata volutamente trascurata la circostanza che voleva i vassalli preferiti nell'affitto dei ghiandiferi di Seguris, Sa Niva, Canali Figu, Baueddu e Grugua, e di segnalare che nelle montagne di Zenneru e Bau Porcus il Feudatario possedeva solo le ghiande dal 29 Settembre al 17 Gennaio, dopo di che esse passavano ai vassalli senza dover pagare alcun canone. Ciò facendo aveva manifestamente tentato di accrescere la sua rendita di qualche migliaio di lire danneggiando nello stesso tempo il villaggio e l'erario dello Stato: ai Fluminesi aveva ridotto di qualche centinaio di lire l'ammontare dei tributi, ma aveva sottratto alcune terre considerate parte integrante del loro territorio e indispensabile per la loro futura esistenza;

dichiarando allodiali terreni che erano stati sempre considerati demaniali, pretendeva dallo Stato un maggiore esborso per il riscatto del Feudo.

Stante ciò, la Regia Delegazione credette di dover dare, rispetto alla rendita baronale, maggiore credito alla prima dichiarazione, pur disordinata e incompleta, piuttosto che alla seconda, la quale poggiava le ragioni su *"vaghi ed incerti riscontri"*.

Dichiarava perciò, considerato quanto emerge dalle due denunce, per la parte riguardante Fluminimaggiore:

1) - di considerare come particolare demanio feudale del Visconte la casa sita nel villaggio, con piazzale e giardino;

2) - di ritenere propri del demanio i territori del Salto Gessa, sia quelli destinati a semina che quelli a pascolo, come pure le montagne ghiandifere *"meno quelle che sono di particolare dotazione del villaggio di Flumini; colla conseguente facoltà di affittarli sì per pascolo, che per seminerio; salve però a tale riguardo le ragioni dei così detti Cussorgiali Iglesiensi per la privativa del pascolo nei tratti determinati vulgo "cussorgie"*, e *"salve pure le ragioni dei naturali Fluminesi per la preferenza ad essi spettante nell'affitto dei ghiandiferi di Seguris, Montinieddu, Sa Niva, Is Antas, Canali Figu, Baueddu, Grugua"*.

3) - di dichiarare feudali, ma tenuti, coltivati e posseduti da Fluminimaggiore i terreni delle due vidazzoni denominate *de susu* e *de basciu*, cioè *San Nicolò, Piscina Mota, Santa Lucia, Campu de Cabras, Genna Ciniscìu, Cabu de Figu, Mizza Azzufada, Burriadrosciu, Bega, Is Arrus, Ganoppi, Is Sarmentus e Arrius Sais*, per 533 starelli, più altri 390 di terreni imboschiti.

4) - di considerare pure del villaggio i terreni atti alla semina siti in *Grugua, Montinieddu, Sa Niva, Seguris, Su Spiritu Santu, Seddargius, Perda de Fogu o Perdiassa* per starelli 260, perché lo stesso Feudatario dichiara che i Fluminesi le coltivavano in quanto le due vidazzoni nate col villaggio erano insufficienti rispetto al fabbisogno della popolazione, e dunque secondo legge e tradizione era obbligo del Feudatario assegnare altre terre oltre quelle già concesse; ugualmente del villaggio sono considerate *S'Enna de is Berbegascius* (*Sa Carruba*) e le montagne ghiandifere di *Signor Melis, Perda Piccada* o *Candiazzus, Cavunedda, Pubusinu, Is Curcuris, Su Mannau, Fromighedda, Sa Menga e Piscina Morta*. Il tutto per complessivi 2.566 starelli.

5) - anche le montagne di *Gutturu Pala* e *Bau Porcus* dovevano considerarsi appartenenti a Fluminimaggiore salvo il diritto del Visconte di affittare le ghiande nel periodo 29 Settembre - 17 Gennaio.

Diritti e prestazioni feudali furono deliberati sulla base delle osservazioni fatte dal Consiglio Comunitativo di Fluminimaggiore alla prima consegna e riportati dal Feudatario in modo corretto nella seconda. Ciò sia per Fluminimaggiore che per Gessa.

Eseguiti i conteggi sulla base delle due dichiarazioni presentate ed effettuati i dovuti riscontri sui documenti e registri d'amministrazione del Feudo, la Regia Delegazione deliberava di fissare in Lire 3.120, Soldi 19 e Denari 6 le rendite provenienti al Visconte da Fluminimaggiore, in Lire 7.956, Soldi 17 Denari 10 quelle da tutto il Feudo.

Ecco la rendita del Feudo come fu calcolata dalla Regia Delegazione:

	DIRITTI			ONERI			TOTALE		
	L	S	D	L	S	D	L	S	D
F.MAGG.RE	3.120	19	6	395	6	7	2.725	12	11
GONNESA	2.187	7	7	142	-	-	2.045	7	7
GESSA ECC.	1.453	9	1	-	-	-	1.453	9	1
DIR. RIUNITI	1.195	1	8	-	-	-	1.195	1	8
TOTALE	**7.956**	**17**	**10**	**537**	**6**	**7**	**7.419**	**11**	**3**

Riepilogo delle stime dei redditi

Stime dei redditi prodotti da Fluminimaggiore

	LIRE	SOLDI	DENARI
• Nella Prima Denuncia	3.626	18	10
• Nella Prima Denuncia corretta	4.501	18	8
• Nella Seconda Denuncia	3.067	8	9
• Nella Valutazione della R. D.	3.120	19	6
Redditi complessivi del Feudo			
Nella Prima Denuncia	**LIRE**	**SOLDI**	**DENARI**
• Fluminimaggiore	3.626	18	10
• Gonnesa	2.884	17	7
• Salti	2.648	10	8
Totale	9.160	7	2
Oneri e spese a detrarre	571	3	10
Totale	**8.581**	**3**	**1**
Nella Prima Denuncia Corretta			
• Fluminimaggiore	4.501	18	10
• Gonnesa	2.884	17	7
• Salti	2.648	10	8
Totale	10.035	7	2
Oneri e Spese a Detrarre	571	3	10
Totale	**9.464**	**3**	**4**
Nella Seconda Denuncia			
• Fluminimaggiore	3.067	8	9
• Gonnesa	1.581	1	11
• Gessa, P. Scuso, Rio Anguiddas	5.791	14	3
Totale	**10.520**	**4**	**11**
Oneri e spese a detrarre	392	17	6
Totale	**10.127**	**7**	**5**

SECONDO LA REGIA DELEGAZIONE			
• FLUMINIMAGGIORE	3.120	19	06
• GONNESA	2.187	7	7
• SALTI	2.648	10	9
TOTALE	**7.956**	**17**	**10**
ONERI E SPESE A DETRARRE	537	6	7
TOTALE	**7.419**	**11**	**3**

Dal conteggio manca la dirama di Lire 875, non calcolata nella prima denuncia e che era stata una delle cause più importanti per cui fu presentata la seconda. La Regia Delegazione non considerò la dirama come una rendita feudale, ma piuttosto un censo perpetuo: non dunque derivante dal diritto di vassallaggio, ma piuttosto un compenso dovuto dalla comunità al Visconte a titolo di indennizzo per danni subiti a causa di un incendio per il quale la popolazione fu condannata al risarcimento.

Questa deliberazione della Regia Delegazione, datata 15 Dicembre 1836, fu firmata da Montiglio, Leardi, Randaciu, De Iuge, Bruscu, Massa Saluzzo, Musio, Mameli segretario. Fu l'atto conclusivo della prima fase verso il riscatto del Feudo di Fluminimaggiore e Gessa, così come l'insieme delle consimili deliberazioni adottate in quell'arco di tempo su tutti gli altri Feudi costituirono un passo importante del processo di abolizione del regime feudale in Sardegna.

L'editto del 30.6.1837

La seconda fase iniziò con l'editto 30.6.1837, nel cui preambolo si volle esprimere soddisfazione per la tempestività con cui le parti avevano adempiuto alle disposizioni impartite: i Feudatari con la presentazione puntuale delle denunce, i Consigli Comunitativi per le osservazioni, la Regia Delegazione per le deliberazioni adottate con le competenze attribuite.

Quest'ultima tuttavia aveva avuto solo il compito di raccogliere ed esaminare i dati necessari a informare sulla consistenza e sui redditi dei Feudi, sì che i chiarimenti potevano essere necessariamente solo approssimativi e presuntivi. Per dare a tali elementi l'opportuno grado di certezza era necessario che gli stessi fossero discussi in contraddittorio davanti al giudice, anche per evitare possibili future recriminazioni.

Si decise perciò di istituire altra *"delegazione incaricata di liquidare e di determinare"* secondo precise norme, *"il modo e la quantità delle prestazioni feudali, che da qualsivoglia persona corrispondonsi ai rispettivi feudatari, e di decidere sulle questioni e differenze tutte relative che possono insorgere"*. (art. 1).

Per raggiungere tale scopo si dovevano rispettare tempi e modalità fissati nella stesso editto.

In tempo di due mesi i Feudatari dovevano prendere visione delle osservazioni fatte dai Consigli Comunitativi alle loro consegne, ed entro altri due mesi dovevano presentare le loro controsservazioni (art. 6). Queste dovevano essere trasmesse ai Consigli Comunitativi per essere discusse in giunta raddoppiata alla presenza dell'Intendente Provinciale o di un suo delegato. Entro il mese successivo i Comuni dovevano nominare un procuratore che li rappresentasse presso la Delegazione e sostenesse, ove necessario, il contradditorio con i rispettivi Feudatari (art. 7).

Le parti si sarebbero quindi riunite davanti al Relatore della Regia Delegazione, il quale, sulla scorta delle denunce, delle osservazioni e controsservazioni avrebbe proposto *"una determinata prestazione annua equivalente alle varie feudali prestazioni dovute al Feudatario"*. Se la proposta del Relatore avesse trovato consenzienti le parti, se ne sarebbe redatto un verbale da sottoporre all'attenzione della Regia Delegazione che lo avrebbe approvato solo dopo aver constatato che la proposta formulata ed accettata dalle parti era conforme agli interessi di tutti, compreso l'erario (art. 8).

Qualora invece le parti non avessero in quella sede trovato l'accordo, sarebbe stato compito della Regia Delegazione fissare d'ufficio in modo certo e determinato il giusto valore e l'ammontare annuo della prestazione feudale (art. 9).

Ciò in delibere da spedirsi alla Segreteria di Stato per gli affari della Sardegna.

Le controsservazioni del Visconte furono presentate nei termini prescritti, in forma di memoria. In essa, a giustificazione degli errori commessi nella prima denuncia, si ripetono i ricorrenti motivi: la minore età del Feudatario, l'amministrazione del Feudo affidata a persone estranee, compresa l'ultima, il Diaz, la quale *"quantunque proba e prudente, ha dovuto commettere non pochi equivoci nella esposizione dei dritti, che ha poi rettificato in denuncia posteriore"*. A ciò si aggiunge la lamentata ignoranza dei funzionari locali che hanno dato notizie fuorvianti, e il comportamento truffaldino del vecchio Visconte che intascava furtivamente alcuni diritti con la connivenza dei Delegati.

Causa determinante era tuttavia, stavolta, la resistenza opposta dal Consiglio Comunitativo di Fluminimaggiore a dare una copia o a consentire di trascrivere l'atto di convenzione e di vassallaggio passato tra il Feudatario ed il Comune, atto che il denunciante non possedeva e che non si riuscì a trovare nemmeno negli uffici dell'Insinuazione.

Reso alfine disponibile tale atto si manifestò di poca o nulla utilità perché mutilo di alcune parti essenziali.

A posteriori si può dire che non sarebbe stato gran che utile nemmeno nel-

la sua interezza perché i vassalli sino al momento del riscatto continuarono a pagare nelle quantità e modalità fissate d'accordo con Don Ignazio e Donna Eleonora, eccetto per qualche tributo che subì delle modifiche per imprecisate ragioni. Inoltre non sarebbe stato utile per conoscere i terreni costituenti la dotazione comunale e quelli tenuti dal Feudatario, perché il capitolo 36 dell'atto di vassallaggio del 1704 dà in proposito delle indicazioni imprecise che, semmai, inducono alla confusione.

Il Visconte si dichiara d'accordo con il Consiglio Comunitativo sull'appartenenza ai Fluminesi di Candiazzus e Signor Melis, non però su Gutturu Pala, Zenneru e Bau Porcus, stati sempre del demanio privato del Feudatario e come tali da lui dati in affitto come da contratto del 15 Ottobre 1828 stipulato da Don Francesco Maria con il Conte di S. Raimondo di Sardara.

Riconosce anche l'errore commesso sull'indicazione relativa alle vidazzoni, ma rivendica il possesso di alcuni tratti di San Nicolò, Piscina Morta e S. Lucia che appartengono ab origine alla dotazione comunale *"tranne la selva dei pini, che essendo posta in terreni sabbionici, o sabbiosi, non presenta comodità alla seminatura, ed al pascolo, ed appartenne come appartiene al demanio baronale"*[155].

Gli altri rilievi si riferiscono ai diritti sui porci e ai diritti personali: diminuzioni ed esenzioni pretese dai vassalli sono considerate arbitrarie ed attribuite agli abusi introdotti durante gli anni della travagliata esistenza di Don Fancesco Maria, quando si allentarono i controlli sul Feudo e l'Amministrazione prepostavi non curò in modo corretto le entrate, consentendo ingiustificate modifiche delle clausole dell'atto di vassallaggio.

In effetti nel Fascicolo Terzo della prima denuncia alla voce diritti personali viene ribadito l'obbligo del pagamento del ducatone per tutti i vassalli: i sessantenni erano tuttavia esentati per una precisa norma che fu violata al momento della rifondazione del villaggio; gli altri probabilmente l'avevano ottenuta, assieme all'esenzione dal comandamento dominicale, per quelle deroghe che i Feudatari concedevano ai propri vassalli talvolta per spirito umanitario, talora per favorire il ripopolamento delle loro terre. Nel caso di Fluminimaggiore è più probabile che certe esenzioni siano il frutto di compromessi con Don Francesco Maria che favoriva i vassalli per poter incassare delle somme che altrimenti sarebbero andate all'amministrazione speciale del Feudo[156].

[155] La zona che si estende da S. Nicolò a S'Arramadori era in passato occupata da una estesa duna in parte ancora esistente, sulla quale sorgeva una pineta da cui derivò il secondo nome del Feudo che era detto appunto di Fluminimaggiore o del Piné.

[156] Fu lo stesso Feudatario denunciante a dichiarare che suo padre favoriva la cancellazione di vassalli dalle liste del feu per poterne intascare il tributo. In questo modo si spiegherebbe il progressivo diminuire del numero dei villici.

Causa tra Villaggio e Feudatario

Intanto il Consiglio Comunitativo, in seduta del 24.12.1837 provvedeva ad ottemperare, per la sua parte, al disposto dell'art. 7 dell'Editto 30.6.1837 e nominava (v. doc. n. 44) come proprio procuratore l'avvocato Antonio Pintor Melis di Cagliari, per altro assente nella circostanza e rappresentato dal notaio Antioco Ignazio Murgia, che era anche l'estensore del verbale della seduta consiliare.

Quell'anno era sindaco Gioachino Schirru; erano consiglieri Salvatore Murgia, Giovanni Antonio Licheri, Giovanni Antonio Pau, Antioco Pau Azzeni, Giovanni Antonio Leppuri (sic) e Antonio Lampis, tutti di Fluminimaggiore; testimoni Giovanni Figus e Pietro Puddu Cabriolu, pure fluminesi.

Era presente, come prescritto, il Delegato Pietro Arru.

In tale seduta, tenuta *"nella più valida e solenne forma"*, il Consiglio Comunitativo, a nome di tutta la comunità, diede ampio mandato all'avvocato Antonio Pintor Melis affinché potesse comparire *"nanti qualunque Tribunale del presente Regno, ed essendo necessario nell'Eccellentissimo Magistrato della Reale Udienza*[157] *e segnatamente nanti la Regia delegazione del Feudo di Fluminimaggiore*[158], *e Gessa, per ivi prettendere a termini dei motivi esposti"* in precedente deliberazione, quanto loro spettava.

Precedentemente infatti, in quello stesso giorno, in seduta di giunta raddoppiata, erano stati messi a fuoco alcuni argomenti che l'avvocato avrebbe dovuto illustrare patrocinando le richieste del Comune. In particolare egli doveva chiedere l'annullamento della Dirama di Lire 875; la restituzione della montagna ghiandifera di Gutturu Pala[159] e *"i frutti della medesima da Esso percevuti in aspettatamente"*[160]. *"che venghino corrisposti a tutti i vassalli, di cui trattasi nel Capitolato d'infeudazione li starelli venti di terra aratoria, assieme ad altro territorio ad oggetto di edificarsi e formarsi case, giardini, e di più nel modo di cui in detto capitolato"*, e infine la soddisfazione di tutte le richieste esposte nel verbale della giunta raddoppiata, il quale non è pervenuto, ma chiaramente fa riferimento a tutto ciò che era oggetto di controversia con il Feudatario in materia di diritti reali, personali e giurisdizionali come esposto nelle osservazioni del 15 Dicembre 1836 e come emerge dalla memoria presentata dall'avvocato.

[157] Avverso le decisioni della Regia Delegazione era ammesso ricorso solo al Sovrano (art.5, comma 3 dell'editto 30.6.1837.

[158] Non esisteva "la Regia Delegazione del Feudo di Flumini Maggiore e Gessa", ma la Regia Delegazione sui Feudi, la quale giudicava e deliberava sulle denunce di tutti i Feudi della Sardegna. Il Murgia, forse, confonde questa R.D. con quella speciale che presiedeva all'amministrazione del Feudo di Fluminimaggiore.

[159] Come detto altrove, i Fluminesi pretendevano che Gutturu Pala appartenesse alla comunità. Il Feudatario invece dal 1806 lo dava in affitto escludendone i locali.

[160] Nel senso che al Feudatario nulla spettava perchè non aveva il diritto di affittare il pascolo della montagna.

Quattro mesi dopo, il 18 Aprile 1838, il Visconte ed il Comune si affrontarono a Cagliari in un contraddittorio davanti al Relatore della Regia Delegazione a norma dell'articolo 8 dell'Editto 30.6.1837.

Il Visconte era assistito dall'amministratore del Feudo Agostino Diaz e dall'avvocato Pietro Pasella; il Comune dall'avvocato Antonio Pintor Melis, presenti il sindaco Murgia ed il Consigliere Pusceddu.

Don Francesco, che per l'occasione presentò una memoria scritta (v. doc. n 45) per ribadire le sue pretese, illustrò la seconda denuncia presentata affermando: che in essa erano stati presi in considerazione solo i diritti corrisposti dai Fluminesi[161] in dipendenza dei terreni effettivamente appartenenti al villaggio e per le attività in quelli da essi svolti; che si era evitato di confondere tali diritti con le diverse entrate che gli provenivano dagli stessi Fluminesi e da altri che operavano nel Salto Gessa, i cui proventi erano stati calcolati a parte per stabilire il valore del medesimo senza pregiudizio per il Comune; che tale denuncia trovava le sue ragioni nell'atto di infeudazione del 6.2.1421 e nella transazione del 9.1.1754; che la presentazione di due dichiarazioni non aveva evitato che si commettessero degli errori di valutazione e omissioni che diedero luogo a evidenti e consistenti perdite che era d'uopo recuperare; che con questa necessità doveva spiegarsi la presentazione di un'altra tabella riassuntiva dei redditi del Feudo, debitamente accompagnata, per la parte riguardante Fluminimaggiore, da una lista di 503 vassalli, di cui almeno 400 dovevano pagare il diritto del ducatone.

Sennonché, come dichiarato in calce alla stessa lista, i nominativi erano stati presi dal registro della parrocchia, nel quale erano elencati i vassalli in obbligo della confessione, compresi anche alcuni assenti[162], i paralitici, gli storpi, i nullatenenti, qualche morto non ancora depennato dalla matricola, alcuni cittadini residenti nel villaggio e tutti coloro che per legge o per consuetudine dovevano invece essere considerati esenti dal pagamento di quel tributo.

Egli osservò:

1) - Fluminimaggiore, secondo i suoi calcoli, aveva almeno 2.000 abitanti[163], e quindi il diritto di vassallaggio doveva essere di L. 1.475 anziché di 840 Lire 3 Soldi e 2 Denari come si era denunciato in un primo tempo. A suo vedere il vistoso errore era imputabile al fatto che era venuto meno il controllo sulla compilazione della lista annuale dei vassalli, dalla quale perciò erano state cancellate numerose persone in grado di pagare quel tributo, che era il solo diritto territoriale, unitamente al deghino e al diritto del vino, percepiti dal Feudatario.

[161] Ovviamente per la parte riguardante Fluminimaggiore. Questa seconda denuncia si era resa necessaria perché la prima era lacunosa e confusionaria.

[162] Assente era un eufemismo usato per indicare che uno era ospite delle carceri o fuggiasco.

[163] Gli abitanti del villaggio erano 1707 nel 1836 e 1790 nel 1838.

2) - Era rispondente al vero la dichiarazione relativa al formaggio prodotto, fatta sulla scorta di vecchie liste che davano appunto una produzione media pari a quella indicata. Ogni taglio sulla dichiarazione sarebbe stata ingiusta perché era risaputo che i produttori nascondevano nelle vaste e impervie campagne sia il bestiame che il formaggio per non pagare i relativi diritti. Anche il prezzo da lui fissato di Soldi 3 per libbra era giusto perché i formaggi prodotti nei suoi salti erano fra i migliori, e al mercato libero di Iglesias spuntavano un prezzo oscillante fra i 4 e i 5 Soldi la libbra.

3) - Non si era dichiarato esattamente il reddito derivante dal legname da costruzione a dai sugheri che promettevano per il futuro un cospicuo provento dall'estero, e a tale proposito il Feudatario comunicava l'accordo raggiunto nel Giugno del 1837 con operatori francesi del settore.

Il Visconte dichiarò la propria insoddisfazione davanti alle dichiarazioni da lui stesso presentate:

"Era a notizia del sottoscritto la diminuzione che tuttodì soffrivano le sue rendite, cui non poteva andar contro la diligenza ed attività del suo curatore, il quale obbligato per ragione d'uffizio a servirsi dell'opera altrui, non era più in facoltà d'impedir le frodi che praticansi ognora nella formazione delle liste feudali. Perciò aspettava il tempo in cui imprendendo da per sé l'amministrazione dei suoi beni, potesse direttamente cooperare all'ordinamento delle entrate".

Nel frattempo erano state emanate le leggi sul riordino dello Stato e l'abolizione dei Feudi, ed egli non aveva potuto, per mancanza di tempo *"riconoscere singolarmente il prodotto delle sue entrate"*.

Riteneva perciò necessaria una ulteriore *"generale riforma delle denunce, particolarmente sulla quantità prodotta da ogni diritto, quali emendazioni riguardanti puramente al fatto sono ordinarie in consegnamenti di simil fatta, e vieppiù in questo caso ove intervennero gli equivoci per opera del curatore, il cui fatto non può nuocere al minore"*.

Per questo motivo, spiegava, era stato presentato un altro diverso quadro delle entrate aggiornate, accettabili tuttavia ove si fosse guardato anche ai meriti dei suoi antenati che sopportarono grandi spese per *"ristorare le popolazioni del feudo in quelle terre disertate dai funesti contagi e dalle frequenti barbaresche incursioni"*, contribuendo non poco alla civilizzazione dei luoghi affidati loro in Feudo. Cosa che non era di poco conto dacché Fluminimaggiore in poco più di 100 anni aveva riunito una popolazione di 2.000 abitanti; Gonnesa di 800 in meno di 64.

Ecco il nuovo quadro delle rendite feudali presentate nella circostanza dal Visconte:

Stato Generale dei redditi feudali del Visconte di Flumini e Gessa.

FLUMINI MAGGIORE	L	S	D
Dritto di vassallag. n. 400			
in ragione di £ 2.19. ognuno	1.180	-	-
Dirama comunale	875	-	-
Deghino dei porci N. 25 a £ 10 caduno	250	-	-
Stopia dei medesimi	9	18	11
Deghino delle pecore N. 23 a £ 2.10.	62	10	-
Stopia delle medesime	11	13	1
Deghino delle capre N. 45 a £ 2.10.	112	10	-
Dritto del vino	1	16	8
Totale Fluminimaggiore	**2.303**	**8**	**8**

CONESI	L	S	D
Dritto di vassallaggio N. 200 a £ 1.10. ogni vassallo	300	-	-
Dritto d'aratro in N. 100 aratri star 300 grano al mediano prezzo di £ 3.15.	1.125	-	-
Dritto d'aratro in N. 100 aratri star. 150 orzo a £ 1.5.	187	10	-
Dritto degli orti in star. 25 a £ 3.15.	93	15	-
Libbre n. 2.500 libbre di formaggio fino a £ 3 la libra	375	-	-
Starelli 8 di grano di Pintisceddа a £ 3.15	30	-	-
N. 25 delle capre in rag. di £ 2 ogni capo	50	-	-
Dritto stoppia delle pecore £ 29.15. e del vino £ 39.11.11.	69	6	11
Dritto delle vacche in N. 10			
annodini a £ 20 caduno	200	-	-
Dritto delle case cioé 27 a £ 5 e 10 a £ 2.10. = £ 167.10. e £ 50 della calce	217	10	-
Totale Conesi	**2.760**	**11**	**11**

SALTI GESSA	**L**	**S**	**D**
Ghiandifero appaltato per un decennio in annue Lire	3.000	-	-
N. 30 annodini a £ 20 caduno	600	-	-
N. 120 aratri star. 360 grano a £ 3.15.	1.350	-	-
Starelli cinquanta orzo a £ 1.5.	62	10	-
Dritto d'erbaggio dei porci in rag. di scudi 3 per segno	150	-	-
Accordi delle vacche, cavalle ecc.	38	16	6
Libbre 10.000 formaggio fino a soldi 3 la libra	1.500	-	-
Importare dei segni e del numero di pecore che capre	300	-	-
Sugheri £ 1.250 e £ 1.250 del legname da costruz. e da fuoco	2.500	-	-
Totale Salti Gessa	**9.701**	**6**	**6**
Totale Generale	**14.765**	**7**	**1**

L'avvocato del Comune, di rimando, dichiarò che riconosceva validità alla denuncia del Visconte limitatamente alla parte relativa ai diritti reali, salvo una piccola rettifica da apportare al diritto del vino, contestando invece quanto denunciato in relazione agli altri diritti. L'argomento trattato dal Pintor Melis con maggiore passione e profondità di dottrina fu però quello riguardante la dirama comunale di Lire 875. Secondo lui tale penale, oltre che essere eccessiva era anche ingiusta, derivante da forzata applicazione dell'incarica[164] conseguente ad un incendio, la quale non fu sanzionata da alcun tribunale, ma scaturì da un accordo intercorso tra i vassalli e il Feudatario. Egli affermò che l'incendio, per altro accidentale, interessò i terreni già assegnati in dotazione al villaggio e facenti parte della vidazzone de basciu[165] su cui i Fluminesi pagavano i normali tributi feudali stabiliti nei Capitoli di vassallaggio.

Il Feudatario ne accusò molti vassalli ai quali cautelativamente sequestrò i beni a titolo di indennizzo provvisorio. Siccome poi in precedenza c'erano stati altri incendi, e quasi tutta la popolazione si trovava sotto accusa, il Feudatario riuscì a convincerla ad addivenire ad un atto di transazione per effetto del quale si cassavano tutte le cause corse in precedenza ed ancora pendenti, i vassalli venivano reintegrati nei loro beni ed il Comune otteneva la disponibilità di altre terre, mentre al Visconte veni-

[164] L'incarica trovava ragione nell'impossibilità per lo Stato di organizzarsi per provvedere all'accertamento di delitti, per cui ne rendeva corresponsabili le popolazioni locali nell'intento di impedire protezioni e omertà.

[165] Questa affermazione dell'avvocato non trova riscontro nei documenti disponibili. Le montagne incendiate, S. Lucia, Piscina Morta, Merfi, Genna Moitza, Riu Saoys, non erano ancora del villaggio quando furono incendiate. Lo divennero solo in seguito all'atto di transazione con cui si fissò l'indennizzo da pagarsi annualmente dai vassalli (vedi la causa tra Fluminimaggiore e Don Gavino). È probabile che l'avvocato si sia limitato ad accogliere le affermazioni dei vassalli senza verificarne la veridicità.

va riconosciuto il diritto ad essere indennizzato con un censo perpetuo di Lire 875[166].

Egli riconosceva che in effetti gli incendi, sia accidentali che voluti, ci furono e che il danno causato a circa tremila piante ghiandifere era stato notevole, ma li giustificava con la particolare condizione di necessità e di disagio della popolazione fluminese, li considerava come un necessario strumento a cui si ricorreva comunemente per costringere il Feudatario a mantenere le promesse fatte nei Capitoli di vassallaggio, che cioè sia i primi abitanti del villaggio che quelli arrivati successivamente avrebbero avuto terra sufficiente per seminare.

Tutto discendeva, secondo il Pintor Melis, dal fatto che le lamentele e le denunce dei vassalli restavano inascoltate, e quando si pronunciavano condanne contro i Feudatari, esse rimanevano senza effetto, per cui essi potevano impunemente persistere nell'atteggiamento di fastidio e di ostilità nei confronti dei contadini che a Fluminimaggiore producevano solamente redditi di poco conto, per favorire gli allevatori, spesso, tra l'altro, forestieri.

Di qui il contrasto d'interessi tanto più acuto in quanto la nascente popolazione aveva necessità di raccolti più abbondanti che allora si potevano ottenere solo aumentando l'estensione delle aree coltivabili. Di qui anche la determinazione dei vassalli di prender con le buone o con le cattive ciò che ritenevano fosse un legittimo diritto, e di far conseguentemente ricorso all'arma dell'incendio, facile da usare ma spesso difficile da controllare, mettendo il Visconte di fronte al fatto compiuto.

Fatta la storia delle controversie insorte subito dopo la costituzione del villaggio e delle ragioni che spiegavano il ricorso ad un accordo che superasse i motivi di reciproca opposizione, l'avvocato del Comune osservò che la transazione del 1754 doveva essere l'atto conclusivo di tutti i contrasti aperti ed insoluti, e la popolazione del villaggio, stanca delle lungaggini della giustizia, disperando di averla vinta con un avversario più forte e temendo possibili condanne e la conseguente perdita di tutto ciò che era stato messo insieme in cinquanta anni di duro lavoro, si adattò a pagare al Visconte la somma di Lire 875 annue a titolo di indennizzo, senza pensare alle conseguenze di tale gravame.

La singolarità della penale stava in ciò, che mentre i vassalli pagavano

[166] Al censo perpetuo facevano ricorso i Feudatari per assicurarsi un'entrata sicura ogni anno, col sistema della rinuncia al potere giurisdizionale che avevano sull'incarica. Le popolazioni, nell'impossibilità di pagare pesanti multe, accettavano, a seguito di atti di transazione, di pagare annualmente delle somme apparentemente sopportabili, che con l'andar del tempo diventavano una vera e propria falcidia delle loro già scarse risorse. Una delle prime misure dell'Amministrazione piemontese fu il divieto di trasformare la pena dell'incarica in tributo fisso, divieto ribadito più volte e che i Feudatari regolarmente ignorarono. Sul rapporto incarica-censo vedi Loddo-Canepa in "Rapporti fra Feudatari e vassalli in Sardegna" e Sanna-Lecca nella sua raccolta di Editti e Pregoni.

annualmente le 875 Lire per i terreni danneggiati, continuavano a pagare anche tutti i diritti reali baronali su di essi cadenti, compreso quello derivante dalle ghiande una volta ricostituitosi il bosco.

Quell'indennizzo, in 84 anni, fruttò agli Asquer la bella somma di Lire 73.500! C'era di che acquistare un altro feudo se i danari fossero stati bene amministrati!

Partendo dalla considerazione sull'entità della cifra già riscossa e dalla constatazione che era per di più cessata da tempo la causa del danno subito in quanto l'incendio aveva non distrutto il bosco ma solo rallentato la sua crescita, il Pintor Melis argomentò che ormai era venuto il tempo per il Visconte di rinunciare a quellà penale. Tanto più che essa scaturiva da una transazione che non aveva tenuto conto di alcune ragioni fondamentali che sarebbero state idonee ad invalidarla sul nascere:

1) - L'incendio non era perseguibile con l'applicazione dell'incarica perché al Capitolo 28 dell'atto di vassallaggio le parti si erano accordate nel modo seguente:

"Respecto de las encargas de qualquisier delito se cometa, el Señor hase libres a los vassallos di Fluminy de la pena a el tocante de los delitos que se comitieren dentro de los prados, vignas, serrados, y bidaçones de dicho lugar".

Il Visconte aveva cioè rinunciato alla parte spettantegli da qualunque delitto punibile con l'istituto dell'incarica, considerando compito proprio della popolazione locale risolvere questioni derivanti da simili delitti[167].

2) - Il giudizio finale si basava sulla valutazione del danno subito proposta da tre patrocinanti residenti a Cagliari, affatto ignari del valore degli alberi, i quali riuscirono tuttavia a convincere i Fluminesi della opportunità di pagare per contratto la penale, piuttosto che rifondere il valore dei frutti perduti, evitando in tal modo la pena derivante dall'incendio.

La conseguenza fu che per evitare la pena agli incendiari, o quella dell'incarica se non si fossero trovati i colpevoli, la popolazione accettò di pagare un censo perpetuo al Feudatario. Ciò che si spiega oggi o con l'ingenuità e l'imperizia dei Fluminesi del tempo o, ciò che è più probabile, con la solidarietà dell'intero villaggio verso gli autori di un incendio che era stato appiccato con il consenso di tutti, per la ragioni viste in precedenza.

4) - Dagli avvocati del Visconte era stato affermato che le 875 Lire, più che la rifusione del danno patito, costituivano il compenso per le montagne che erano state cedute ai vassalli come conseguenza della transazione. Per quelle montagne però i Fluminesi pagavano a parte tutti i diritti connessi con l'allevamento del bestiame e con il lavoro agricolo, restando al

[167] Questa clausola era valida solo all'interno dei terreni concessi in dotazione. Il ragionamento del Pintor Melis si fonda sulla errata convinzione che i terreni incendiati appartenessero al villaggio.

Feudatario la facoltà di cederle in affitto a terzi che non si peritavano di invadere con il loro bestiame anche i territori propri del villaggio procurando fastidio e danno.

5) - Né del resto a Fluminimaggiore esisteva persona finanziariamente capace di prendere in affitto quelle terre, o comunque di contrastare con gli appaltatori delle montagne riservate al Feudatario, i quali in genere appartenevano alla classe baronale, e nei dissidi con i più deboli godevano di preferenze, protezione e sostegno.

6) - L'incarica essendo un istituto ormai abolito[168], tutte le prestazioni da essa derivanti e ad essa surrogate dovevano considerarsi prescritte e non poteva dunque esserci dubbio che i vassalli fluminesi dovevano essere esonerati da un così grave ed ingiustificato pagamento.

7) - L'atto di transazione portò con sé un altro grave danno ai Fluminesi: l'abolizione, in considerazione dei danni patiti con l'incendio, del Capitolo 25 dell'Atto di vassallaggio con il quale il Feudatario si era obbligato a concedere ad ogni vassallo almeno 20 starelli di terreno, obbligo che venne sanzionato in un giudicato precedente la transazione.

Era, questa, una delle cause per cui la popolazione di Fluminimaggiore veniva allora considerata tra quelle più indigenti, fra le più oppresse dalla miseria, talché una buona parte di essa, non potendo far fronte a tutte le prestazioni feudali, si vedeva costretta a emigrare in altri paesi dove poter impiegare più proficuamente il proprio lavoro.

8) - Le rendite derivanti al Feudatario dalle montagne incendiate erano superiori rispetto a quelle che egli ne traeva prima dell'incendio. Quei terreni erano infatti compresi nelle vidazzoni[169] che da una severa legge potevano essere destinate a pascolo ad anni alterni, per cui era vietato a tutti, anche al Feudatario, introdurvi il bestiame per utilizzare le ghiande. Dunque i diritti si percepivano nel passato ad anni alterni, senza considerare che talvolta il reddito poteva mancare del tutto perché i ghiandiferi, nella produzione del loro frutto, abbisognano anche di lunghi periodi di riposo.

La possibilità invece conseguente all'incendio di immettere in quei terreni bestie in gran numero per il pascolo comune, fruttava al Feudatario un emolumento più vistoso e sicuro tutti gli anni.

Quanto poi ai diritti personali, l'avvocato Pintor Melis dichiarò ingiustificata la pretesa del Visconte che pagassero il diritto del feudo anche alcuni vassalli, come il Maggiore di Giustizia, il banditore, gli ufficiali saltuari, i figli di famiglia diciottenni non ancora emancipati, i preti, gli sposi nel primo anno di matrimonio, i nuovi vassalli per tre anni ed i sessagenari, i qua-

[168] Art. 1710 del Codice Feliciano.

[169] Il Pintor Melis insiste nell'affermare erroneamente che i terreni incendiati facessero parte delle vidazzoni.

li tutti godevano dell'esenzione totale o parziale da tempo *immemoriale*, ai quali lo stesso Visconte aveva riconosciuto tale privilegio in sede di presentazione sia della prima che della seconda dichiarazione.

Circa i vantati proventi del legname, fu osservato che essi non erano stati compresi nella prima denuncia, per cui il Consiglio Comunitativo non aveva potuto fare le sue osservazioni. Si trattava, secondo l'avvocato Pintor Melis, non di un reddito sicuro, ma solo eventuale e comunque limitato alla foresta dei pini, giacché negli altri siti i vassalli, per le consuetudini ademprivili, avevano la possibilità di far legna da ardere e di tagliare, sia pure in modo disciplinato dalla legge[170], il legname da destinare all'agricoltura ed agli altri usi. Nel Capitolo 2 delle Capitolazioni si consentiva il taglio del legname nelle terre destinate all'agricoltura *"excepto que no se talle ni se corte padenti ninguno de bellota"*, purché cioè non si tagliasse o distruggesse alcun bosco di piante ghiandifere. Il Capitolo 18 poi consentiva il libero taglio di qualunque pianta, eccetto lecci, sughere e pini, da utilizzare per tetti, ponti, carri e negli usi agricoli in generale. Ma nemmeno il taglio di queste piante era tassativamente escluso: occorreva però uno speciale permesso del Feudatario o del Delegato.

*"Se viene a bien que los vassallos de Fluminy puedan cortar maderas utiles, y provechosas para tejados, puentes, carros, y agricoltura, libremente de cada genero de leña excepto enzina, y alconoque, y pino de lo que se quisieren cortar para lo que les hisiere menester pidiran licencia al Señor, o al Official que administraran"*ecc.

Fu contestato anche il diritto della gallina perché derivante non da obbligo ma da volontà spontanea dei vassalli, come atto di omaggio al Feudatario.

In conclusione le due parti restarono sulle proprie posizioni, una respingendo le richieste dell'altra. Il Comune, tramite il suo avvocato, chiedeva l'esonero da tante prestazioni ed il riconoscimento dei propri diritti sul possesso di terre che dichiarava appartenergli, cercando di demolire le pretese del Feudatario con argomentazioni che facevano riferimento a leggi abrogative di alcuni diritti feudali, citando pareri di giurisperiti e, anche, facendo appello allo spirito umanitario della Regia Delegazione. Il Visconte dal canto suo respingeva le pretese dei Fluminesi ribadendo che tutti i diritti da lui vantati e dichiarati nelle consegne presentate erano sanzionati da atti scritti i cui contenuti erano stati liberamente accettati e i cui effetti nessuna legge poteva abrogare.

Anche alcune soluzioni prospettate dal Relatore si scontrarono con l'intransigenza opposta dai contendenti per cui *"non essendo stato possibile ravvicinare le parti ad un amichevole accomodamento"*, si stabilì che esse si presentassero davanti alla Regia Delegazione.

[170] Sull'argomento vedi Pragmatica del Vico, Titolo XXXXII, Cap. II. Per la conservazione delle selve vi si pone il divieto di sradicare gli alberi, e si autorizza solo il taglio che permetta all'albero di rigenerarsi.

Né migliore fu il risultato del contraddittorio sostenuto lo stesso 4 Maggio davanti all'avvocato Fiscale Patrimoniale e Regio Generale che doveva dirimere le controversie insorte sui diritti delle parti, per la liquidazione *"di tutti i redditi, che si percevono dal Salto demaniale di Gessa"*.

Il Visconte restava fermo alla dichiarazione presentata per iscritto; l'avvocato Pintor Melis rispondeva che le terre seminate dai Fluminesi nel Salto Gessa erano di loro esclusiva proprietà perché possedute da tempo *immemoriale*, benché con il limite del pagamento di un canone. Con le sue dichiarazioni il Visconte aveva stravolto gli accordi del 1704 e del 1754 aggiudicandosi terre cedute ai vassalli. Considerato invece il numero degli abitanti del villaggio, si sarebbe dovuto non togliere quei terreni ai Fluminesi, assegnarne bensì degli altri, sia perché previsto dagli accordi, sia perché nel Salto Gessa ve n'erano alcuni di grande estensione che potevano essere tolti alla pastorizia per essere proficuamente destinati all'agricoltura, sia infine perché l'assegnazione delle terre doveva essere adeguata alla esigenza di assicurare il sostentamento alla popolazione.

Ciò anche per rimediare alla mancata promessa fatta dal Feudatario, il quale aveva sempre riscosso il focatico di lire due e soldi sedici a vassallo, come tributo che doveva essere commisurato ai venti starelli che si era impegnato ad assegnare e che invece non aveva assegnato. Insorte insanabili divergenze anche sui vari diritti sulle ghiande, sul pascolo e sulle stoppie, il Relatore provvide *"di dover comparire le parti nella Regia Delegazione per le opportune provvidenze che saranno del caso"*.

Intanto il sindaco Salvatore Murgia, allarmato a causa della lista dei 503 vassalli presentata dal Visconte e temendo che potesse essere accettata, non perse tempo e convocò per il 2 Maggio il Consiglio Comunitativo ed i probi uomini per stilarne un'altra più veritiera o comunque meglio rispecchiante le capacità contributive dei vassalli.

"Congregati personalmente in casa di questo attuale Sindaco il Sig. Salvatore Murgia i bassoscritti Consiglieri e probi uomini tutti di questo villaggio, ha detto Sindaco esposto che essendosi pocofà trovato nella sessione verbale tenutasi nella Regia delegazione sui feudi ed avendo questo Sig. Feudatario prodotto in quella sessione una nota di circa cinquecento soggetti dai quali prettenderebbe di pagarsi il solito Ducatone che si costuma pagare in questo villaggio, e siccome quella sarebbe troppo estesa e non esclusi quelli che hanno goduto di un privilegio siccome si è sin qui praticato già da tempo immemoriale, perciò detto Sindaco insta doversi passare alla separazione dei soggetti che devono pagare e formare una lista delle persone che devono essere escluse e questa rimettersi all'avvocato in Cagliari per farlo conoscere alla Delegazione prima di proferirsi la sentenza".

Oltre il Sindaco Salvatore Murgia, componevano il Consiglio Comunitativo Giovanni Antonio Licheri, Giovanni Antonio Pau, Antioco

Pau Azzeni, Giovannantonio Lepuri, Antonio Lepuri, Nicolò Saba Porceddu. Erano probi uomini Raffaele Licheri, Antioco Melis Serra, Giovanni Antonio Melis Ninna, Antioco Milia grande, Ignazio Tiddia, Ignazio Garau, Antioco Sanna barracca.

Antioco Giuseppe Pisano era il Segretario.

In quella circostanza *"i probi uomini, e Consiglieri poi d'aver intesa e ponderato la proposta del Sindaco unanimi, e concordi riferiscono essersi pratticato sempre d'andare escluse tutte le persone dal pagamento del Ducatone cioè miserabili, o storpi, i sessagenari, i Pretti, e Ministri di Giustizia, gli sposi per il solo anno di sposalizio, il maggiore di giustizia, l'Ufficiale di Giustizia, i vice Maggiori per metà, i Cittadini, che essendosi passato alla separazione di tutti i soggetti esclusi per la ragioni ivi accennate, e quelli che devono corrispondere simile dritto".*

Furono così approntate due distinte liste, una di 241 vassalli in grado di pagare il focatico, l'altra di 276 da ritenersi esenti per varie ragioni[171].

I nominativi erano stati ricavati, anche in questo caso, dal libro matricola delle confessioni *"ove tutti trovansi descritti questo intero villaggio".*

Complessivamente si contano 517 nomi a fronte dei 503 della lista presentata dal Visconte.

Il riscontro fra le due liste del Comune e quella del Feudatario, dà come risultato che parecchi nomi di vassalli compresi nelle prime due non compaiono nella lista del Visconte; nella quale si leggono nomi inesistenti nelle altre due.

Nonostante queste non irrilevanti incongruenze il Delegato Pietro Arru le ratificò tutt'e tre apponendovi la firma!

Sentenza della Regia Delegazione

L'11.12.1838[172] veniva emessa la sentenza della Regia Delegazione che poneva fine alla diatriba, almeno per il momento.

Esaminate le ragioni delle parti e riscontratele con la documentazione a corredo, la Regia Delegazione dichiarava:

1) - che la comunità di Fluminimaggiore non aveva diritto sulle ghiande delle montagne oggetto di controversia per quanto disposto dall'art. 1 dell'atto di transazione, dal quale si ricavava che quel frutto spettava al Feudatario, fermo restando il diritto di pascolo dell'erba che dalla stessa transazione discendeva ai vassalli;

[171] Nella lista furono inclusi i nominativi di 30 latitanti ed un vagabondo, 22 tra storpi, sordomuti, ciechi, semplici, paralitici e pazzi.

[172] Il giorno dopo si ebbe la sentenza per Gonnesa.

2) - che al Feudatario non erano dovuti il diritto della gallina e del servizio dominicale, i quali, pur inclusi nell'Atto di vassallaggio e scaturiti da un accordo bilaterale, dopo l'annullamento della giurisdizione feudale del 1.6.1836, dovevano pur essi considerarsi aboliti essendo cessata la causa fiscale per cui furono compresi nel concordato;

3) - che la dirama comunale, fissata con la transazione, traeva origine dalla legge sull'incarica, l'abolizione della quale come conseguenza produsse che dovevano cessare tutti gli obblighi da quella derivanti. Anche se fissati per contratto[173];

3) - che nessun reddito poteva il Visconte presumere di ricavare dal legname sia perché di esso non si era fatta parola nella prima *consegna*, sia, per conseguenza, perché il Consiglio Comunitativo non aveva potuto formulare le proprie osservazioni, sia, infine, perché tale reddito non risultava incluso nello stato liquidativo.

La documentazione delle somme esatte per il taglio del legname si riferiva al solo 1838, mentre le rendite da rendicontare dovevano riferirsi al decennio che precede la legge sull'abolizione del feudalesimo[174];

4) - che ai vassalli competeva il dovere di pagare il diritto del feudo senza pretendere esenzioni di sorta che non trovavano riscontro né nell'Atto di vassallaggio né negli usi seguiti in tutto il Regno di Sardegna.

5) - Che doveva ritenersi abolito il diritto di stoppia che si pagava per porci e pecore, anche se contemplate nell'Atto di vassallaggio. La motivazione addotta è che tale diritto baronale era stato abolito espressamente dal pregone 2 Agosto 1800 che, peraltro, si rifaceva a precedenti disposizioni rimaste sempre inapplicate.

Il Feudatario, per effetto di tali disposizioni, aveva l'obbligo di accordare alle popolazioni tutti gli ademprivi, compreso quello del pascolo della stoppia, senza compenso alcuno. La stoppia infatti era un residuo della coltivazione dei cereali, ed i terreni erano suscettibili di tributo solo quando erano destinati a paberile, cioè al pascolo nell'anno in cui non si coltivava.

La Regia Delegazione rilevava che molte rendite introdotte dal Visconte nella sua dichiarazione erano senza fondamento perché in contrasto con i libri contabili dell'amministrazione del Feudo. In particolare la lista dei 503 vassalli del 1838 era stata presentata fuori termine e con la presunzione che la sua sola parola bastasse a far accettare una situazione improbabile e comunque contraddetta sia dalle liste feudali disponibili per il decennio

[173] Fu accolta la tesi dell'avvocato del villaggio.

[174] Fu anche avanzato il sospetto che il taglio del legname fosse stato effettuato senza licenza al solo scopo di trarre vantaggio dalle foreste senza curarsi che queste venissero danneggiate con pregiudizio degli interessi del demanio prima ancora che i beni demaniali del Feudo fossero riscattati.

denunciato che dalle due liste presentate in concorrenza dal Consiglio Comunitativo, per altro autenticate da un poco avveduto Delegato che aveva autenticato anche quella presentata dal Visconte!

V'era nella dichiarazione presentata una certa confusione che non consentiva di accertare quanto per il Salto Gessa il Visconte percepisse per gli affitti e quanto veniva corrisposto dai vassalli di Fluminimaggiore e Gonnesa per il pascolo del bestiame e per la coltivazione dei terreni nel medesimo salto. Il che induceva la Regia Delegazione a apportare i correttivi che riteneva giusti nella speranza di far salvi i diritti delle varie parti.

Esclusa la possibilità per il Visconte di far valere le sue ragioni sui redditi del legname e del sughero, fu anche deciso di ridimensionare i prezzi che il Visconte attribuì ai vari generi producenti reddito perché arbitrariamente maggiorati rispetto alle medie dei prezzi praticati all'epoca cui si riferisce la denuncia o perché considerati prezzi di affezione o di convenienza, come nel caso delle bestie che gli allevatori preferivano tenere per sé pagando al Visconte più del dovuto, anche per non privarsi di quelle migliori che solitamente venivano scelte dal Delegato.

A tutto ciò si aggiungeva che gli oneri e le spese dichiarati furono ritenuti irrilevanti rispetto ai redditi denunciati, al numero dei vassalli e alla vastità del Feudo.

Perciò la Regia Delegazione ritenne opportuno rifare i conti, presentando a completamento della deliberazione, perché ne facesse parte integrante, un nuovo quadro sia delle entrate che delle spese e degli oneri, completamente diverso da quello presentato dal Visconte.

Entrate ed oneri secondo i calcoli della Regia Delegazione:

	ENTRATE			ONERI			RESA		
	L	S	D	L	S	D	L	S	D
FLUMINIM.	994	13	-	476	5	4	518	7	8
GESSA	5.214	14	6	305	5	3	4.909	11	3
GONNESA	1.310	9	-	393	5	-	914	4	-
TOTALE	**7.519**	**16**	**6**	**1.174**	**15**	**7**	**6.392**	**2**	**11**

Il ricorso del Feudatario

La sentenza della Regia Delegazione, assai severa, riduceva notevolmente, a meno della metà, l'importo sperato dal Visconte. Il quale, senza frapporre indugi, presentò un dettagliato ricorso direttamente al Re, unica possibilità consentita dal 2° capoverso dell'art. 5 dell'editto 30.6.1837. Duro nella forma, questo documento nella sostanza altro non è che la ripetizione di

quanto era stato detto sino allora per rendere credibili i conti presentati. Di nuovo c'è solo l'affermazione secondo cui la Regia Delegazione sui Feudi nonché diminuire la somma proposta avrebbe dovuto aumentarla recuperando tutto ciò che in un primo tempo non era stato calcolato per mero errore o per dimenticanza, e quanto il defunto Visconte padre aveva esatto per conto proprio, con la connivenza degli Ufficiali di Giustizia, sottraendolo ai conti dell'amministrazione del Feudo, ciò che risultava dall'ultimo quadro presentato dei redditi, che ascendevano a Lire 14.905 soldi 7 e danari 2.

Secondo il ricorrente la Regia Delegazione non aveva i poteri per sottrarre dalla liquidazione presentata i redditi feudali dichiarati *"perché il Sovrano nel Regio Editto dei 10.7.1837"* (la data indicata dal Visconte è quella del pregone del Montiglio con cui il viceré pubblica l'editto del 30.6.1837) le aveva attribuito la facoltà di decisione, in merito alla valutazione dei Feudi, *"salvo si fosse riconosciuta contraria alle veglianti leggi ciocchè non si è dimostrato, e né anche asserito nelle predette sentenze, né potea tampoco asserirsi perché è notorio che non vi è legge alcuna vegliante che osti alla natura delle predette prestazioni, né all'origine delle medesime, che deriva per parte del Feudatario dall'esercizio del dominio che avea sulle cose sue, per il quale potea proporre, e propose le condizioni che più gli convenivano nel cedere od in tutto od in parte l'utile dell'uso dei suoi terreni e suoi dritti, e per parte dei nuovi popolatori dall'effetto della piena libertà e dritto che aveano di migliorare la loro condizione pattuendo le condizioni, e retribuzioni colle quali e non altrimenti se gli accordassero dal padrone di quei terreni l'uso e la partecipazione dell'utile dei medesimi, e stabilivansi in società che imploravano e desideravano"*.

Sono le solite ragioni addotte dal Visconte, secondo cui le convenzioni del 1704 e del 1754 stipulate con i vassalli di Fluminimaggiore, dovevano restare stabili e immutate nel tempo perché scaturite da libera volontà e da reciproca convenienza. Non accettava che una legge potesse essere retroattiva anche se serviva a eliminare effetti perversi di leggi precedenti.

Il Visconte si appellò all'art. 11 del Regio Editto 30.6.1837. Ma è evidente la forzatura di adattarlo alle proprie ragioni, dal momento che in esso si vuol dire proprio che i diritti non riconosciutigli dalla Regia Delegazione non gli spettavano perché aboliti da precedenti leggi. Se mai avrebbe dovuto rendere ragione dei motivi per cui sino a quel momento aveva continuato a percepire dai vassalli dei diritti che non gli competevano.

Tutto il ricorso è una puntuale replica alla sentenza, con la pressante richiesta che gli venissero riconosciuti per intero i diritti com'egli li aveva dichiarati. In più si registra un'annotazione che mette, se mai ce n'era ancora bisogno, in cattiva luce il defunto padre del ricorrente. Del quale si dice che vendeva grandi quantità di legname per mezzo dei suoi agenti Pietro Millelire e Salvatore Rossi. Inoltre riscuoteva vari diritti da numerosi vas-

salli *"procurando poi che i medesimi venissero omessi nelle liste, o fossero notati quali nullatenenti, e che moltissime di queste esazioni venivano fatte, talché il reddito annotato sui libri d'amministrazione non può essere il vero, ed attuale".*

Di qui la necessità di accertare il numero preciso dei vassalli e le relative prestazioni, entrambi in visibile diminuzione dopo il 1824/25.

Pur volendo considerare attendibili le accuse del ricorrente, e comprensibili tutti i tentativi di ribaltare a suo favore la sentenza, sembra eccessivo l'accanimento contro il defunto Visconte, al quale, per somma della disavventura e per motivi di interesse, mancò anche la pietà che dai figli si stende come un velo a proteggere la memoria dei padri.

Intenzionato ad andare sino in fondo col suo ricorso, il Visconte il 19.2.1839 nominò come proprio procuratore, e col più ampio mandato, l'avvocato Federico Gobbi di Torino per presentarsi poi con una memoria scritta davanti al Supremo Consiglio di Sardegna. Non risulta invece che il Comune di Fluminimaggiore abbia presentato una sua memoria. I Fluminesi forse erano stanchi di combattere e di spendere in una vertenza che nonostante la favorevole sentenza della Regia Delegazione, aveva intuito persa per le esperienze negative precedentemente vissute dai vassalli di altri villaggi. O forse si erano illusi che la sentenza della Regia Delegazione non sarebbe stata più modificata. E si valsero delle possibilità offerte dall'art. 5 dell'editto 30.6.38 che stabiliva che i Comuni, non presentandosi con propri procuratori davanti al Supremo Consiglio, sarebbero stati rappresentati dall'Avvocato Fiscale Generale.

La memoria dell'avvocato Gobbi, più accurata nella forma e più curata nei dettagli, ricalca le argomentazioni già note. Ma ormai tutto si era già ridotto ad un puro formalismo davanti al Supremo Consiglio dove i dibattiti avevano lo stesso andamento:

1) I Feudatari, ritenendosi colpiti nei loro interessi dalle sentenze della Regia Delegazione, e volendo comunque ottenere il massimo possibile dall'evizione dei Feudi, ricorrevano direttamente al Re, facendosi rappresentare da un procuratore possibilmente di Torino, cosa che aveva il duplice vantaggio di evitare forti spese di trasferte e di soggiorno di avvocati sardi, e di affidare la causa ad avvocati con entrature negli ambienti giusti;

2) Il Consiglio Supremo demoliva le sentenze emesse dalla Regia Delegazione, anche contro le istruzioni ch'esso stesso aveva impartite e i parametri di valutazione consigliati, e ricostruiva su basi completamente diverse i calcoli delle varie rendite presentate dai Feudatari nelle denunce, dando loro ragione su alcuni diritti che la recente legislazione aveva categoricamente abolito.

Si riportava insomma il totale ad una cifra che dai Feudatari fosse ritenuta ragionevole e soddisfacente.

E così andò anche per il Visconte di Fluminimaggiore.

Il ricorso del Visconte fu oggetto di una causa discussa a Torino davanti al Supremo Consiglio, con un andamento abbastanza rapido dovendosi solo mettere a confronto le due sentenze contestate della Regia Delegazione emesse per Fluminimaggiore e Gonnesa nei giorni 11 e 12 Dicembre 1838, il rapporto steso dal regio Fisco sulle inconciliabili richieste del Visconte e dei due Comuni del Viscontado espresse nelle rispettive memorie, e l'ultimo ricorso presentato dal Visconte per mezzo dell'avvocato Gobbi.

In effetti, però, i due villaggi furono soltanto soggetti passivi, non potendo interferire sulle future decisioni che si sarebbero eventualmente prese. L'Avvocato Fiscale Generale, che li rappresentava sulla carta in sede dibattimentale, si oppose solo alle richieste del Visconte che potessero, se accettate, danneggiare l'erario; non si oppose invece quando furono reintrodotti tributi ritenuti illeciti dalla Regia Delegazione, e alcune rendite del Feudo furono ritoccate in aumento a vantaggio del Visconte e dell'erario e, quindi, a danno delle due comunità. Bisogna infatti precisare che il riscatto del Feudo si realizzava non a totale carico dello Stato, bensì a spese dei due villaggi per la parte che li riguardava. Così Fluminimaggiore e Gonnesa dovettero, a riscatto avvenuto, sottostare al versamento della quota di rendita feudale rispettivamente loro attribuita.

Sentenze del Sacro Supremo Real Consiglio

Il 20.8.1839 con due distinte sentenze, una per Fluminimaggiore e Gessa, l'altra per Gonnesa, il Sacro Supremo Reale Consiglio, stravolgendo le deliberazioni della Regia Delegazione, stabilì su quali nuove basi dovessero calcolarsi i redditi e le prestazioni feudali del Viscontado, trovando il consenso sia del Feudatario che del Regio Fisco. Il consenso dei due villaggi non fu ritenuto necessario e a loro danno e in loro assenza fu più che triplicato il reddito prodotto. Risulta per altro che i Fluminesi tentarono di trattare ancora una volta con il Regio Fisco, ma la trattativa non andò a buon fine.

Soddisfatto dunque di tale nuovo calcolo, il 13 di Settembre il Visconte, assistito dall'avvocato Gobbi, trattò con l'Avvocato Fiscale Generale il riscatto del suo Feudo coi territori annessi, con tutti i redditi, le prestazioni, i proventi, i diritti e gli emolumenti, esclusi la casa di Fluminimaggiore e alcuni terreni, tra cui S. Angelo, che volle conservare per sé. Ed in questo senso presentò supplica al Re, dichiarando di voler *"assecondare le benefiche sue mire a vantaggio della Sardegna"* e, seguendo l'esempio di altri Feudatari, di voler offrire il riscatto del suo Feudo *"a termini dei provvedimenti già emanati in proposito"*.

In cambio chiedeva un corrispettivo equivalente al cento per cinque della rendita accertata e di esso la libera disponibilità di un terzo.

Per avere poi riconosciuti anche i diritti derivanti dal taglio del sughero, tentò di commuovere il re ricordando le traversie per le quali era passato il Feudo e, soprattutto, i meriti della sua famiglia, il cui patrimonio era stato messo a disposizione del bene comune quando furono fondati due villaggi in territori già oppressi da epidemie e da invasioni barbaresche, per il secondo dei quali furono affrontati pericoli e spese per circa 39.000 lire sarde.

La corda della commozione non produsse il suono sperato per la decisa opposizione del Regio Fisco che volle applicare a tale proposito quanto avevano deciso la Regia Delegazione prima e il Supremo Consiglio dopo.

Così fu definitivamente approvato il quadro dei redditi e delle prestazioni feudali che era stato approntato sin dal 4 Settembre sulla base delle indicazioni scaturite dalle sentenze del 20 Agosto.

Per Fluminimaggiore il deghino dei porci aumentò da lire 82 e soldi 10 a lire 88; il deghino delle pecore da lire 38 e soldi 14 a lire 47, soldi 5 e denari 11; il deghino delle capre da lire 74 e soldi 10 a lire 93, soldi 8 e denari 9. Restarono invariati i diritti del vassallaggio e del vino, ma furono introdotti il diritto della gallina e della stoppia dei porci e delle pecore, nonché la dirama comunale che la Regia Delegazione aveva giustamente soppresso in quanto i primi due redditi erano stati aboliti da precedenti provvedimenti legislativi, il terzo perché non era stato considerato un diritto ma un censo che, comunque, andava eliminato perché traeva origine dall'incarica, pur'essa soppressa. Quanto a oneri e spese, il calcolo della Regia Delegazione risultò completamente mutato a favore del Feudatario in quanto, come si è detto, furono trascurati gli stessi suggerimenti che erano stati dati dal Governo prima ancora che si iniziassero i conteggi delle rendite feudali (per esempio le avarie, le perdite di amministrazione dovute alle riscossioni effettuate e mancate, subirono una diminuzione dal 4 e mezzo al 2 per cento:).

Tenuto conto degli aumenti apportati al calcolo delle entrate e delle diminuzioni alle spese, il reddito considerato effettivo di Fluminimaggiore passò da 518 lire, 7 soldi, 8 denari e 8/10 a 1.657 lire, 6 soldi, 9 denari e 6/10; per Gessa si ebbe un aumento da 4.909 lire, 11 soldi e 3 denari a 5.538 lire, 13 soldi, 9 denari e 6/10; per Gonnesa da 914 lire e 4 soldi a 1.207 lire, 17 soldi, 8 denari e 3/10.

Questo stato liquidativo fu firmato per l'approvazione sia dai funzionari regi che dal Visconte e dal suo avvocato.

Per facilitarne la lettura, di seguito viene ridotta in forma di tabella la parte che riguarda Fluminimaggiore, tralasciando le rendite dettagliate di Gessa e di Gonnesa che vengono riportate nel *ristretto generale.*

Fluminimaggiore

NATURA DEI DRITTI REALI E PERSONALI	QUANTITÀ		PREZZI		TOTALE		
					L	S	D
Porci Deghino	11	-		-	88	-	-
Stoppia di Porci	-	-		-	9	18	11/00
Deghino delle Pecore	15	6/8		-	47	5	-
Stoppia delle dette	-	-		-	11	13	1/00
Deghino delle Capre	37	3/8	2	10	93	8	9/00
Dritto del Mosto	-	-	-	-	1	10	3.2/10
Dritto di Vassallaggio	284	8/10	2	16	797	8	9.6/10
Dritto di gallina	284	8/10	-	3	42	14	4.8/10
Dirama Comunale	-	-		-	875	-	-
Totale Dritti Reali Person					**1.966**	**19**	**2.6/10**

SPESE ED ONERI	SOMMA		
Giudiziali e manut. carcerati Quota Flumini sulle £ 200	86	5	7
Salari Delegato	75	-	-
id. Scrivano	60	10	-
id. Messo e Banditore	10	-	-
Ministri di Giustizia, festa di S. Nicolò	12	10	-
Ai medesimi per numerazione bestiame	5	-	-
Salario ai Ministri Saltuari - Grano starelli 4 a 3.10	14	-	-
Salario ai Ministri Saltuari - Orzo starelli 4 a 1.5	4	-	-
Spese d'esazione, ed avarie al 2% per 1966.19.2.e 6/10	39	6	10
Totale Spese ed Oneri	**399**	**12**	**5**

Ristretto Generale

Flumini	1.966	19	2.6/10	309	12	5	1.567	6	9	6/10
Salto di	5.507	6	7.4/10	148	12	10	5.358	13	9	6/10
Gessa	7.474	5	10.2/10	458	5	3	7.016	-	7	2/10
Gonnesa	1.477	-	3.3/10	269	2	7	1.207	17	8	3/10
Riman.za Dritti	**8.951**	**6**	**1.5/10**	**727**	**7**	**10**	**8.223**	**18**	**3**	**5/10**

Non restava che ridurre ad atto pubblico tutto l'iter della pratica del riscatto. Il 14 Settembre il Re, nella persona del suo Primo Segretario di Stato, approvava con apposito strumento le sentenze del 20 Agosto e la convenzione stipulatasi tra le parti, comuni esclusi, il 4 Settembre successivo.

I punti più significativi sono:
1) - Don Francesco conservava il titolo di Visconte di Fluminimaggiore per sé e per i suoi discendenti;
2) - nell'ambito del Feudo manteneva alcune proprietà tra cui S. Angelo, Domestica e la casa di Fluminimaggiore con annessi piazzali e giardino di agrumi;
3) - tutte le proprietà conservate sarebbero state soggette a tributo.
Il valore monetario del Feudo da corrispondere al Visconte fu calcolato moltiplicando per 100/5, cioè per 20, il reddito fissato dal Consiglio Supremo, per cui la somma dovuta risultò di 146.478 Lire sarde, 5 Soldi e 10 Denari, pari a Lire nuove piemontesi 313.798.032.

Regia patente del 21.9.1839 ed evizione del Feudo

Tutte le difficoltà insorte furono appianate. Il Feudo, iniziato con Bisconti Gessa, finiva di esistere dopo 418 anni; il Viscontado, iniziato con Don Francesco Asquer Gessa, dopo 92. Il conto convenuto tra il Visconte ed il Regio Fisco, approvato dal Consiglio Supremo, poteva essere definitivamente sancito, ciò che avvenne con Regie Patenti e con la seguente formula:
"Avendo Noi riconosciuto tale convenzione regolare nelle sue forme non che utile, e conveniente agli interessi del Nostro Patrimonio, di Nostra certa scienza, e regia Autorità, avuto il parere del Nostro Supremo Consiglio, Ci siamo determinati a approvare, siccome per le presenti l'approviamo per Noi, e Nostri reali Successori, in tutte e singole sue parti, volendo che la medesima abbia il suo effetto a cominciare dal primo giorno del prossimo venturo mese di Ottobre.
Mandiamo pertanto, al Viceré Luogotenente, e Capitano Generale, a tutti i Magistrati, i Ministri, ed Ufficiali, specialmente all'Intendente Generale non che al Direttore del Debito pubblico del regno Nostro di Sardegna, ed a qualunque altro, cui spetti o spettare possa di osservare, e far eseguire le presenti secondo la loro forma, mente e tenore, e di registrarle secondo il consueto, tale essendo il voler Nostro".
Era il 21 Settembre del 1839.

Ciò che avvenne dopo quella data fu puramente conseguente alle decisioni prese.
Per chi vorrà continuare il racconto delle vicende fluminesi si può anticipare:
1) - Gessa fu incamerato dallo Stato che ne dispose successivamente a suo piacimento. Rispetto a quel salto i Fluminesi furono considerati come dei forestieri e ne furono irrimediabilmente cacciati nonostante la resistenza di qualche allevatore[175].

2) - I due villaggi dovettero pagarsi il rispettivo riscatto. Con Brevetto del 9.5.1840 infatti il Re Carlo Alberto disponeva che *"l'annuo ammontare in danaro da corrispondersi alla Regia Cassa di Sardegna a cominciare dal 1 Gennaio corrente anno 1840 in avvenire dai due Comuni già dipendenti dall'antico Viscontado di Flumini tanto a titolo di contributo redimibile*[176]*, quanto a titolo di contributo irredimibile*[177] *in surrogazione delle soppresse multiformi prestazioni feudali e giudiziarie è e rimane stabilito nella complessiva somma di Lire sarde 3.420, divisa nel modo risultante dal seguente elenco.*

Tale somma verrà inscritta nel Bilancio generale dell'Isola alla Parte attiva".

	CONTRIBUTI		
	REDIMIBILI	**IRREDIMIBILI**	
FLUMINIMAGGIORE	1.700	265	1.965
GONNESA	1.220	235	1.455

3) - La ripartizione di tale somma fra i contribuenti, la sua esazione a carico dei Comuni e il successivo versamento nella Regia Cassa si dovevano effettuare in osservanza della Carta Reale dell' 11.12.1838 secondo le indicazioni date con la successiva viceregia circolare del 5.8.1839 e con quella ministeriale del 28 dello stesso mese ed anno.

4) - Gonnesa, come racconta G. De Francesco, si liberò già prima del 1843 dell'annua quota redimibile pagando tutto il dovuto in unica soluzione.

5) - Fluminimaggiore già subito dopo il riscatto incominciò a sentire il peso della sua quota, che doveva pagare unitamente ad altri tributi, come il regio donativo, sicché nel 1848 si dovette, per ordine superiore, subire l'esazione forzosa dei tributi delle tre annate precedenti e chiedere una dilazione per i pagamenti futuri.

[175] In Arch. di Stato - CA - vedi la storia di Gabriele Sanna.

[176] Il contributo redimibile corrispondeva alla somma annua delle prestazioni feudali che il villaggio aveva versato al Visconte prima del riscatto. Si doveva pagare per 20 anni, ma poteva essere pagato anche in un tempo più breve se il Comune aveva la possibiltà.

[177] Il contributo irredimibile corrispondeva agli oneri annualmente sostenuti per il funzionamento della Curia locale e per le spese effettuate per ogni altro servizio a vantaggio del Comune. Salvo possibili future variazioni, si sarebbe dovuto pagare sempre.

Rappresentazione del Distretto fluminese del Feudo

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

ASQUER

hauido, y para hacer, renunciando a la ley, o de-
recho diciendo q. la dilacion del Juramento antes
de la prestacion de aquel se puede revocar, y no valer
y a toda firma de derecho, y a su propio fuero, y al
privilegio del fuero de dhos Cab.s, y privilegio mili-
tar, y termino de veinte, y seis dias a los cavalleros,
y personas generosas acostumbrados, y sometiendose
tanto dhos señores como los sobre dhos fundadores
al fuero del S.r R. y C. g.l deste reino hasta la
ley si convenerit &a segun q. aqui lo han firmado,
y Jurado en manos del Infrito notario con assis-
tencia de testigos hoy q. contamos 22 de Abril del
año del nacimiento de nuestro S.r Jesu Xpto de
1708 Don ... Aguerre y Lima

Don Ignacio Aguerre

... Lopez

Fran.co Briva

Pedro Machony

Don Juan Bap.ta Cirio, y Juan

Atto di Vassallaggio con la firma dei contraenti

1824. N° 9. (142.)

Lista degli agricoltori Ploaghesi che pagano il diritto terratico per le terre di Gessa, e di ... dello Spirito Santo

	Star.	quarti	imb.	mezzo
M° Antioco Senna	1.	2.	"	"
Raimondo Perra	1.	2.	"	–
Antioco Idda	1.	2.	"	"
Nicolò Pejano Masala	3.	"	"	"
Nicolò Sabiu	1.	2.	"	"
Gli eredi di Raimondo Gavau	1.	2.	"	"
Ignazio Canela	1.	2.	"	"
Luigia Gavau	3.	"	"	"
Li eredi d'Antioco Lampis	3.	"	"	"
Antonio Zucca	1.	2.	"	"
Gio: Antonio Demontis	1.	2.	"	"
Giuseppe Antonio Pau	1.	"	"	"
Antioco Melis Serra	1.	"	2.	"
Dtto Melis per Giuseppe Cerna	1.	"	"	"
Francesco Pau Appeni p. Giuseppe Sodda	1.	2.	"	"
St.	25.	2.	2.	"

1824 - Diritto terratico per le terre di Gessa

1838 - Atto consolare del Consiglio Comunitativo in Giunta Raddoppiata

Il dì 17. Giugno 1825. Fluminimaggiore
Radunatisi i probi uomini Antioco
Simenco Pinedda, Giuseppe Pau
Piredda, Giuseppe Antonio Pau,
Raimondo Melis e Nicolò Antonio
Porgia con intervento del Sindaco
Ignazio Arras per l'oggetto di for
mare la lista feudale dei dritti cu
gliono i villici di questo villaggio cor
rispondere al Sigr. Feudatario l'insto
Delegato ha deferito giuramento ai
detti probi uomini che lo prestarono
alla presenza del Sott.o Not.o in di
cui seguito promisero di portarsi fedel=
mente nella formazione della pnte
lista secondo la cognizione di cui
sono assistiti, e la devenivono nel
modo seguente

Il dritto dei ducatoni compresi i volti
tre della galina non prestando la
medesima in natura

+ Sno Gio: Antonio Piligradu +
+ Antioco Michele Muntongiu +
+ Fedele Lampis Becciu +
+ Nicolò Muntongiu +
+ Giuseppe Murtas +

1825 - Prima pagina della lista del feudo

Parte seconda

SELEZIONE DEI DOCUMENTI

Premessa

Quella che di seguito si presenta è solo una selezione di documenti, fra i tanti disponibili, i quali, mentre da un lato fanno da doveroso riscontro a quanto è stato esposto nella Parte Prima, contribuiscono dall'altro a mettere in luce alcuni aspetti della vita del Feudo che con l'investitura del 6.2.1421 ebbe come primo Signore Bisconti Gessa, e che dopo trecentoventisei anni fu eretto in Viscontado di Flumini Major il 14.9.1747 per merito di Francesco Giuseppe Asquer che ne fu il primo Visconte.

Sono stati privilegiati gli atti delle infeudazioni e quelli che registrano i fatti caratterizzanti l'esistenza del villaggio dal momento della sua costituzione, quelli che ci parlano della popolazione in tutte le sue espressioni e attività. Un excursus, insomma, che nella sua brevità ci rappresenta la storia del Feudo e del villaggio sino alla fine del regime feudale in Sardegna.

I documenti, nel loro insieme, testimoniano come tra i Feudatari i Gessa, conservando la loro originaria peculiarità mercantile, divennero una grande famiglia feudale, sempre impegnata a mantenere e a ingrandire il Feudo attraverso una serie di acquisti di altri Feudi e tessendo una fitta rete di amicizie e di parentele con le più note, più nobili e più potenti famiglie dei loro tempi. Al Feudo tuttavia dedicarono attenzioni quasi marginali, nulla innovando rispetto al passato, lasciandolo anzi decadere nel suo complesso, a ciò costretti in parte dalla politica aragonese prima e spagnola poi, e dalle frequenti incursioni barbaresche che ridussero a lande spopolate i territori periferici privi di difesa.

Dal canto loro, per contro, gli Asquer non si limitarono alla titolarità pura e semplice del Feudo, che ereditarono per linea materna, solo perché il loro casato ne traesse lustro. Vi trasferirono invece la loro indole e capacità imprenditoriale, e ripopolarono Fluminimaggiore (1704) e Gonnesa (1774) fermamente convinti che la prima vera ricchezza del Feudo dovesse essere costituita da una numerosa popolazione organizzata e messa in condizione di sfruttare le notevoli risorse di un territorio tanto vasto e ricco.

Le vicende di Fluminimaggiore sono strettamente legate a quelle dei Gessa e degli Asquer. Con i primi però fu un semplice toponimo, un'espressione geografica, un luogo indistinto dagli incerti confini, incerto pure il nome, quasi sempre spopolato o comunque frequentato da poche persone di incerta sede, forse in rapporti con l'abitato di San Nicolò.

Dal 1421 non è storicamente provata l'esistenza di un centro abitato organizzato nell'attuale distretto di Fluminimaggiore, ove si eccettui Antas e San Nicolò. Potevano esservi piccoli insediamenti di persone dedite alla pastorizia, alcune famiglie o, come qualcuno suppone, tutte le famiglie di San Nicolò, che nella parte superiore della valle fluminese cercarono scampo ai sempre più numerosi e arditi attacchi barbareschi. Era una popolazione scarsa e sparsa, senza regole se non quelle di buon vicinato, senza contatti con il mondo esterno. Degli antichi insediamenti sono rimasti solo i nomi dei siti dedicati ai santi venerati.

I Feudatari della casa Gessa si disinteressarono totalmente della loro esistenza, e anche la presa di possesso del territorio era divenuta una formalità che si assolveva solo in quanto indispensabile per ottenere l'investitura, effettuandola sempre e solamente tramite procuratori. L'unica testimonianza della loro esistenza e della loro autorità era l'Ufficiale, depositario dei poteri propri dei Baroni, in effetti con il compito quasi esclusivo di esigerne i diritti feudali.

Fu merito degli Asquer raccogliere questi sparuti gruppi per farne una vera popolazione con l'innesto di coloni provenienti soprattutto dal Campidano, conoscitori di vari mestieri e adusi al vivere associato, dai quali ben presto si imposero ai residenti, che li assimilarono, usi, costumi, tradizioni, abitudini e linguaggio tutt'ora presenti nel moderno centro, nonostante le diverse esperienze connesse con l'attività estrattiva. Questa popolazione, prima sparsa nella "villa", ebbe subito la "dignità" del villaggio con un'organizzazione propria e con funzionari ed organismi cui erano affidati compiti amministrativi e giurisdizionali, con i conseguenti vantaggi della vita sociale organizzata.

Fu un salto notevole di qualità, come dalle tenebre alla luce, sia pure con le nubi incombenti del regime feudale di quei tempi.

Il perseguimento della politica di ripopolamento del Feudo ebbe risvolti positivi per la famiglia Asquer. Ai riconoscimenti per l'opera svolta si aggiunsero indubbi vantaggi, primo fra tutti quello per cui poterono conservare la titolarità del Feudo e fregiarsi del titolo di Visconti, che curiosamente richiama il cognome del primo Feudatario.

Con gli Asquer il villaggio ebbe una crescita ordinata, lenta ma costante, nei limiti delle possibilità consentite dal regime feudale rispetto al quale, con decreto del re Carlo Alberto del 21.9.1839, ottenne l'affrancamento nel contesto del riscatto del Feudo.

Documento N. 1: **Infeudazione di Bisconti Gessa**

6.2.1421

Nos[1] Alfonsus, Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie, Valentie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, et etiam Comes Rossilionis et Ceritanie. Ad grata plurimum et accepta servitia per vos fidelem Nostrum Vicemcomitem Gessa Ville Iglesies Nobis impensa, et que indesinenter impendere non cessatis prompto corde, debitum habentes respectum, tenore presentis in remuneratione dictorum servitiorum donatione pura, propria et irrevocabili damus et concedimus vobis et vestris successoribus in perpetuum, et quibus volueritis, saltus Curadorie de Sols et Montanya situatus in Canadonega, nec non villas de Antas, Flumenmajor, in dictis saltubus situatas, ac etiam villas de Gonnesa et Gulbisa, situatas in Curadoria de Sigerro; et sex libras nostre monete censuales super censualibus Nostris Regiis in dicta Villa Iglesias et alibi sistentibus; in feudum tamen et ad propriam naturam feudi iuxta morem Italie; cum juribus, dominiis, saltis, terminis, montibus, et proprietatibus ipsarum, et cum hominibus et feminis in dictis villis habitantibus et habitaturis, et cum reditibus, datiis, proventis, maquitiis, et aliis juribus Nobis in eisdem pertinentibus et expectantibus quocumque titulo, ratione vel causa; et cum omnimoda jurisdictione civili et criminali, mero et mixto imperio, et eorum exercitio, cohertione et compulsa quibuslibet. Itaque vos et vestri heredes perpetuo habeatis, teneatis possideatis ac explectetis jure vestro dictas villas, saltus et censum, cum omnibus et singulis reditibus et juribus supradictis; salvis retentionibus infrascriptis. Hanc autem donationem facimus vobis dicto Vicecomiti Gessa et vestris heredibus in feudum et ad propriam naturam feudi iuxta morem Italie, ut dictum est, sub retentionibus, pactis et conditionibus inferius adjunctis, sicut melius dici potest et intelligi ad salvamentum et bonum intellectum vestri et vestrorum; constuentes Nos predictas villas, et alias que vobis supra damus ut premittitur, pro vobis et vestro nomine precario possidere seu quasi, donec inde corporalem seu naturalem adeptis fueritis possessionem ipsarum; quam quidem possessionem liceat vobis et vestris deprehendere, et apprehensam penes vos licite retinere absque licentia Nostra et officialium Nostrorum, ex potestate quam vobis conferimus cum presenti. Sicque concedimus, damus et cedimus vobis omnia loca, voces, rationes et actiones reales et personales, mixtas, varias, utiles et directas, et alias quascumque Nobis in predictis pertinentes et pertinere debentes; quibus uti et experiri valeatis in judicio et extra, quemadmodum Nos facere poteramus ante hujusmodi donationem, possemusque

[1] Vedi C. Baudi di Vesme in "Breve di Villa di Chiesa".

nunc, et postea quandocumque; constituhentes et facientes vos et vestros ibi et inde dominos, actores et procuratores in rem vestram propriam, ad faciendam inde vestras omnimoda voluntates. Salvis tamen Nobis et Notris successoribus in perpetuo jure, dominio, et aliis retentionibus atque pactis inferius designatis. In predictis vero que vobis supra damus in feudum, retinemus ac etiam laudimium et faticam triginta dierum. Et quod homines dictarum villarum, cujuslibet condictionis vel status existant quoties per vos vel successores aut officiales vestros et eorum locatenentes contra eos vel eorum quempiam aliquatenus motis sive factis vel fiendis aut movendis, appellationem habere valeant etiam et recursum, nec prestabitur eis per vos vel vestros ostaculum aliquod seu impedimentum, quominus hujusmodi appellationem et recursum non habeant libere. Retinemus in que Nobis et Nostris perpetuo in predictis, quod vos et vestri habentes caussam a vobis in eisdem nullum alium proclamatis, nisi tantum Nos et successores Nostros in Sardinie et Provincie Regnis; quod dictum feudum vel partem ejusdem nulli alii preterquam Cathalano vel Aragonesi aut Sardo fideli vel legali Nostro de paratico vel de genere militari laico vendere seu alienare valeatis; nec illud possitis dividere in duas vel plures partes, nec dimittere inter duas vel plures personas, nec aliud et etiam feudum huic addere seu vos habere per modum mentionis, matrimonii, vel alias, dum hec tenueritis, absque Nostri et Nostrorum speciali licentia et permissu. Et quod in ipsis villis malefactores vanitos tenere, recipere nec manutenere nullatenus valeatis, immo illos ad Nos et successores Nostros vel Nostri successorum offitiales remittere teneamini incontinenti cum fueritis requisitus. Et dare de fortalitiis seu fortalitium, si quod vel si que in ipsis villis vel feudo est vel erit, sunt vel erunt in futurum, Nobis et Nostris successoribus vel offitialibus Nostris et eorum de iis potestatem habentibus ad consuetudinem Cathalumnie sive scombram vestri sumptibus et expensis, si quando et quoties exinde per Nos et successores Nostros seu offitiales Nostros et eorum fueritis requisitus; itaque de illis fortalitiis seu fortalitio possimus et possint facere pacem et guerram, seu inter castrum, villas, loca seu fortalitium magis illis villis propinquum, quantum pro Nobis seu Nostris successoribus tenebitur, mittere omne granum sive frudmentum aut quodcumque bladum quod habetis et habeant, retento penes vos et eos dumtaxat fornimento, dicti fortalitiis seu fortalitiorum si quod vel si que sint vel fuerint in ipso feudo, et provisione vestra et hominum habitantium in eisdem, vestreque familie eorum. Retinemus etiam omnes agros felconi aut astors, omnes alias regalias. Retinemus nihilominus Nobis et Nostri successoribus in dicto feudo, quod vos et vestri et habentes caussam a vobis in eodem feudo teneamini Nobis et Nostri successoribus in dicto feudo in perpetuum servitium ponere infra Insulam Sardinie cum uno equo armato et equitatore munitis sufficientibus armaturis in anno quolibet per tres menses, vestris propriis

sumptibus et expensis, et quando per Nos et Nostros successores aut per Gubernatorem Insule antedicte vel alium inde a nobis vel ipsis potestatem habentem fueritis requisitus, modo et forma actenus in similibus consuetis; et si ultra menses predictum equitem et equitatorem voluerimus retinere, hoc liceat Nobis et eis pleno jure, Nobis vel ipsis vobis et ipsi equitatori respondentibus et satisfacientibus de stipendio condecenti. Preterea retinemus Nobis et Nostris perpetuo, quod habitatores dictarum villarum teneantur contribuere et contribuant in quibusvis donis vel acsidiis regalibus, in quales generaliter homines et habitatores civitatum et locorum regionum dicti Regni contribuant. Salvamus et Nobis expressa retinemus perpetuo, quod vos et vestri ac habentes caussam a vobis in dictis villis vestrum domicilium tenere habeatis, et moram hac habitationem vestram continuo facere, et non possitis cum altero consimili vel majori feudatario vel hereditario stare seu habitare, sed solum per vosmetipsum caput, vulgariter loquendo, facere habeatis, ut est per patrem familias faciendum. Nec possitis etiam petere, emere, locare seu ammendare hospitium aut hospitia in Castro Calaris, vel in Villa Ecclesiarum de Siscerro, in villa Algeri, vel in eisdem aut altero locorum predictorum habitationem vestram continuo facere seu tenere, absque Nostri successorumque Nostrorum in ipso feudo speciali licentia et permissione. Et si forsan in ipso Regno vos absentaveritis, etiam pretensa Nostra licentia, si absentia vestra plusquam per quatuor menses in anno duraverit, fructus, jura et redditus dictarum villarum quoad vobis damus per duos annos pronunciamus ut esse volumus vos de eadem absentes accensantes, adeo ut hactenus magis observationem dicti feudi redamini incolam. Retinemus denuo Nobis et successoribus Nostris in predictis omnia et singula, quoad secundum morem feudorum Italie dominus major et princeps habet et habere debet in feudis propriam naturam feudi habentibus, exceptis premissis per Nos vobis predictis et concessis. Et etiam quoad homines dictarum villarum non possitis molestare, cum sit fieri in dictis feudis quoad prohibere debemus cedere detrimentum. Retinemus etiam Nobis mineritiis atque trobas. Hanc autem donationem facimus vobis dicto Vicecomiti Gessa et vestris perpetuo, sicut melius dici potest ad bonum et sanum intellectum vestri et vestrorum, sub conditionibus et retentionibus supradictis. Mandantes cum presenti serie universis et singulis hominibus et feminis in dictis villis habitantibus et habitaturis, quod vos et vestros pro eorum dominis habeant et teneant, vobisque vestris pareant et obediant, sicut vassalli vestri et legales eorum domino parere et obedire consueverunt ac etiam teneantur; quodque vobis omagium prestent, et faciant fidelitatis etiam juramentum quod per alios vassallos coram domino pro Nobis tenentes sunt prestari et fieri assueta; quoniam Nos eos et quemlibet eorum, cum vobis e vestris predictis sacramentum et omagium prestiterent in predicta, a quavis fidelitate, juramento et omagio, aliqua obligatione, quibus

Nobis dicta ratione quomodolibet fuerint adstricti, nunc per tunc et hec converso tenore presenti absolvimus et penitus liberamus. Mandantes insuper Gubernatoribus dicte Insule, necnon vicariis, subvicariis, capitaneis, judicibus de fano, armentariis, majoribus et judicibus, ceterisque officialibus Nostris presentibus et futuris, quod, hanc donationem Nostram ratam, gratam firmamque habentes, vobis et vestris teneant eos et observent, tenerique et observari iviolabiliter faciant per quoscumque, et non contra veniant nec aliquem contra venire permittant aliqua ratione.

Ad hec autem ego sepe dictus Vicecomes Gessa, cum gratiarum actionibus recipiens a vobis Serenissimo Domino Rege gratiam seu Donationem hujusmodi, cum retentionibus supradictis, per me et meos, in posse secretarii et notarii infrascripti hec a me pro vobis et vestris et aliis quorum interest legitime stipulanti, convenio, promitto et obbligo me et omnia boma mea, ac juro per Dominum Deum et ejus sancta quatuor Evangelia, et jam presto sacramentum et omagium ore et manibus comendatum, quod ego et mei in iis successores erimus vobis et successoribus vestris Regibus Aragonum boni et legales vassalli pro dicta donatione, et facimus ea omnia, que boni vassalli tenentes, ut prefertur, feudum ad consuetudinem Italie tenentur facere suo Domino naturali.

In cujus rei testimonium Nos Rex predictus presentem fieri jussimus, Nostro sigillo minori impendenti munitam.

Quod est datum et actum in Castro Calari, die sexto februarii, anno a Nativitate Domini 1421, Regnumque Nostri sexto.

Signum Alfonsi, Dei gratia Regis Aragonum, Sicilie, Valentie, Mayoricarum, Sardinie et Corsice, Comitis Barchinone, Ducis Athenarum et Neopatrie, et etiam Comitis Risiglionis et Ceritanie, qui predicta laudamus, concedimus et firmamus.

Rex Alphonsus

Documento N. 2: **Investitura di Elias Gessa**

25.6.1445

Nos[2] Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum, Siciliae Citra et Ultra Farum, Valenciae, Hierusalem, Hungariae, Maioricarum, Sardiniae et Corsicae, Comes Barchinonae, Dux Athenarum et Neopatriae, ac etiam Comes Rossilionis et Ceritaniae. Si pro serviciis et meritis subiectorum ad prosequendos illos opportunus favoribus astringimus ex debito Regiae Dignitatis maiorem quidem in modum illud solvere credimus quandoquidem iustis illorum pecticionibus promptos et beneplacitos nos praebemus sane, an ostendentes fuisse maiestati nostrae oculariter exibitum et ostentum, per dilectum consiliarum nostrum Iacobum de Besora, militem, procuratorem Regium Regni Sardiniae habentem ad subscripta omnia et singula peragenda, auctoritate pro curatorium nostrum et speciale mandatum fideli nostro Elia Gessa, filio et herede universali fidelis quondam nostri Visconte Gessa, burgensis Civitatis Ecclesiarum de Sigerro, et hereditati in Regno Sardiniae prout de procuratione ipsa facta, nobis oculari fide constat, per instrumentum publicum receptum, firmatum et clausum per fidelem nostrum Devinat, notarium publicum per totam terram et Dominacionem nostram, in Castro Callari, sub prima die mensis Maj anni praesentis, et subscripti quoddam privilegium seu rescriptum donationis, et concessionis per nos factae iam dicto Visconti de Saltibus Curatoriae de Sols et de Muntaja, sitis in Canaebuega, ac de villis de Nuget, Duras et Flumine Mayor, in dictis Saltibus situatis, ac etiam de villis de Coneza, Egulbiza, situatis in Curatoria de Sigerro et de sex libris primae monetae censualis super censualibus regiis, in dicta Villa Eclesiarum, et alibi consistentibus in pheudum ac de aliis iuribus, rationibus, et actionibus cuiusquidem rescripti series per omnia sic se habet:

(segue la ripetizione del documento N. 1).

Iam dicto fuisse nobis humiliter suplicatum ut ex quo praedicta ommia et singula post obitum dicti Visconte Gessa additum Eliam eius filium iure hereditario, tamquam ad maiorem natu ex testamento, etiam pervenerunt dignaremur iam dicto heredi praedicta omnia confirmare et de praedictis villis, saltibus et censis, iuribus pheudalibus novam investituram ad cautellam concedere pro qua ipse Iacobus de Besora ex potestate sibi atributa paratus est praestare fidelitatis debitum nomine procuratorio iuramentum. Nos itaque et si iustis ipsis petitionibus iuste inclinari debemus, nihilominus contemplatione grandium serviciorum per praenominatos patrem et filium nostrae Aragonum domui, et nobis multi pater impensorum et eorumque praestat filius iam dictus et expec-

[2] Vedi in Arch. di Stato - CA - Archivio Feudale, Cartella n. 47.

tamus etiam dante domino laudabili continuatione fideliter praestiturum movemur, non in merito ad eum et res suas prosequendum amplioribus gratia et favore; tenore igitur praesentis cartae nostrae firmiter cunctis temporibus valiturae scienter deliberato et consulto aprobantes ratificantes et confirmantes donationem praeinsertam cum omnibus et singulis ibi contentis nec non et successorum eorum omnium in personam dicti Eliae Gessa subsequtam sub conditionibus, retentionibus, declarationibus, reservationibus, et clausulis universis sub qua retentione pheudalis et militaris servitii nobis et nostris successoribus inde debiti pertinentis, et praestandi recepto et in manibus nostris praestito fidalitatis debito ad sancta Dei quatuor Evangelia iuramento et homagio ore, et manibus comendato in posse nostri vice cancellarii quos et quem admodum in et pro talibus pheudis et obligationum ac debitorum inde resultantium observationibus solitum est praestari per praefatum Iacobum de Besora procuratorem ut diximus ad haec specialiter et generaliter ordinatum eumdem ipsum procuratorem nomine, et pro parte dicti Eliae principalis sui pro se scilicet, et suis heredibus, et successoribus de praedictis omnibus, et singulis saltibus, villis, pheudis, et redditibus pecuniarum, ceteris iuribus universis per nostri traditionem anuli praesentialiter investimus quas quidem nostras huiusmodi confirmationem, ratifficationem et aprobationem, nec non et investituram vim vere et indubitate traditionis assecutionis, et intactae possessionis omnium praedictorum et eorum singulorum volumus et decernimus obtinere legibus, iuribus, constitutionibus, Regnique capitulis, statutis pragmaticis, ordinationibus, usibus, consuetudinibus vel rescriptis non obstantibus contrariis, quibuscumque mandantes de dicta Carta sciencia et consulte vice Regii et Gubernatori Generali nec non Gubernatori et Reformatori Capitis Lugudorii, et Procuratori regio dicti Regni Sardiniae et eorum locatenentibus ceterisque universis et singulis officialibus et personis cuiusvis officii, dignitatis et conditionis existant ad quos spectat praesentibus quam futuris in dicto Regno et alibi videlicet constitutis Regia indignationis iactura et alias quanto fortius dici potest quatenus praesentes nostras confrontacionem et investituram cum omnibus et singulis ibi contentis teneant firmiter et observent ac teneri et observari faciant inviolabiliter per quoscunque et nunquam contrafaciant aut quempiam contravenire patiantur directe vel indirecte aut alias aliqua ratione, colore, ingenio vel causa iuribus tamen maioris Domini Pheudalibus quosque seu militaribus serviciis, et ceteris reservationibus nobis ut supra retentis, remanentibus supra nobis et nostris heredibus et successoribus illibatis. In quorum testimonium praesentes fieri iussimus nostro sigillo comuni impendenti muniri. Datt. in Castro nostro novo Neapolis die vicesimo quinto mensis Junii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto, Regnique nostri huius Siciliae Citrafarum undecimo, aliorum vero Regnorum nostrorum anno tricesimo.

Rex Alphonsus.

Documento N. 3: **Nicolao Gessa acquista Seguris e Gindili**

4.9.1492

In Dei nomine[3]. Noverint universi quod ego Iacobus Aragall, miles, Baronus Baronie et castelli de Joiose guarda[4] in presenti Sardinie Regno site, per me et per omnes heredes et successores meos quocumque agens, tamen hec de et cum expressis lisencia[5], consensu, firma, decretoque et autoritate magnifici regii procuratoris[6] in presenti Sardinie Regno, in his vice et nomine ac pro parte excellentissimi Domini Nostri Regis, et eius Curia interveniente, vendo et ex causa presentis vendictionis concedo vobis, hororabili Nicolao Gessa, mercatori civitatis et Castri Callaris presentis, et vestris et quibus volueritis perpetuo in pheudum et ad propriam naturam pheudi iuxta sive secundum morem pheudorum Italie pro Regia Magestate Domini Nostri Regis ac modo, forma quibus ad me vel meos pertinet et expectat, et non aliter, villas infrascriptas depopulatas, videlicet villam de Seguris sitam in termino de Muntanja, et villam de Gindili sitam in prefato Sardinie Regno in termino de Sigerro et de Montanja via, cum saltibus, terminis et territoriis eisdem villis adiacentibus iuribusque, dominiis, proprietatibus, redditibus, proventibus et emolumentis ac fructibus ipsarum quibuscumque, et cum turribus, fortaliciis, si que sint, domibusque et difficiis[7] ac cum omnibus et singulis hominibus et feminis in eisdem villis ac earum terminis, nemoribus[8], garrigiis, pratiis, perasaris, venacionibusque ac de et cum omnibus et singulis iuribus et pertinenciis earumdem ac etiam cum aquis, aqueductibus[9], molendinis et furtis ac aliis universis et singulis dictis villis adiacentibus et debentibus quovismodo sive quacumque ratione, iure seu causa, et etiam cum omni iurisdictione alta et baxia, civili et criminali, mero et mixto imperio et exercicio earumdem et cum posse et singulis pertinenciis, porrogativis, oneribus districte questiis, coltis, fortiis, servitutibus, adempriviis et servitiis et demun ac generaliter cum omnibus et singulis iuribus, villibus et personalibus ac aliis quibuscumque, quecumque et qualitercumque sint et quacumque nomine censeantur. Que mihi et meis in dictis villis et terminis eisdem adiacentibus et aliis ubicumque ratione seu occatione ipsorum pertinebant seu spectabant aut spectare seu pertinere poterant vel debeant et nunc pertinent vel possent in futurum quomodolibet pertinere eis melioribus via, modo et formis quibus predicta et eorum sin-

[3] Documento fornito dal dott. Enrico Asquer.
[4] Così nel testo. Si tratta del Castello di Gioiosa Guardia, presso Villamassargia.
[5] Così nel testo.
[6] Nel testo *regij procuratorijs*.
[7] Così nel testo.
[8] Nel testo *menoribus*.
[9] Nel testo *acqueditiobus*.

gula per me et meos actenus fuerunt et sunt possessa, nihil in premissis mihi et meis reservando; itaque vos prefatus emptor et vestri heredes et successores ex causa presentis venditionis habeatis, teneatis et possideatis iure vestro villas premensionatas cum omnibus et singulis terminis, iuribus et pertinentiis suis per me vobis et vestris, prout melius et plenius supra et infra continetur, venditis, salvis tamen premanentibus dicto excellentissimo Domino Nostro Regi et suis successoribus in perpetuum pactis, condicionibus et retentionibus infrascriptis infeudatione seu concessione de dictis villis per Regiam Magestatem antecessoribus meis factis, llargissime que descriptis videlicet iure, laudimio, dominio et fatica triginta dierum et quod omnes dictarum villarum et terminorum sique sint emptis condicionibus vel estatus existant, quociens per vos vel successoribus habentes causam seu titulum a vobis ahut officiales vestros et eorum senserint se gravatos, ad eumdem Dominum Regem aut officiales suos super quibuscumque processibus, causis et seu ecitamentis contra vos vel quempiam ipsorum (........) factis feudisque aut movendis appelationem habere valeant et recursum, et quod vos nec habentes causam seu titulum a vobis in eisdem adiacentibus nullum alium dominum proclamare valeatis nec valeant et dumtaxat prefatum Dominum Regem et suos in hoc Sardinie Regno successoresque et quod dictum pheudum nullo alio preterquam Cathalano vel Aragonesi aut Sardo fideli et legali vendere et alienare valeatis nec ipsum pheudum dividere in duas vel plures partes, nec dimitere inter duas vel plures personas, vel aliud pheudum hunc addere per modum matrimonii, emptionis vel alias absque dicti serenissimi Domini Regis aut suorum in hoc dicto Sardinie Regno successorum specialibus lisencia[10] et premissione iuxta consuetudinem et morem pheudorum Italie. Et quod in dictis villis aut ipsarum terminis malefactores tenere et recipere nullatenus valeatis immo illos ad Dominum Nostrum Regem vel alios officiales remitere teneamini cum requisitus fueritis. Et si aliquod fortalicium vel fortalicia est vel erit, sintque vel erunt nunc seu in futurum, memorato Domino Nostro Rege aut suis officialibus habeatis vos et vestri dare scentinum sive scombram de eisdem ad consuetudinem Cathalonie vestris propris sumptibus et expensis, itaque de fortalicio vel fortaliciis prelibatis, si que sint aut fuerint in futurum, ut est dictum, Dominus Noster Rex suique successores vel alii potestatem habentes, possint guerram et pacem facere ad usum et consuetudinem Cathalonie. Et casu quo ipse Dominus Rex suique successores et eorum officiales suspiciarentur de inimicis quibuscumque in dicto Sardinie Regno, possit et possint complere vos et vestros vel habentes causam seu titulum a vobis et homines ipsarum villarum ad mitendum omnem granum, hoc est frumentum et hordeum, quod regnetur in ipso feudo in fortalicio sive prout in

[10] Così nel testo.

castro regio eisdem villis magis propinquis retento tamen penes vos et homines vassallos ipsos pheudi furnimento ac municione fortaliciorum ipsorum, si quod vel sique sint aut fuerint in pheudo necessario. Nec non retineo dicto Domino Regi et suis omnes agros falconum et astorum et omnes alias regalias, et quod vos seu habentes causam a vobis in dicto pheudo, et habitatores dictarum villarum, saltuum et terminorum eis adiacentibus, teneantur contribuere et contribuant in quibuscumque donis vel subsidiis regalibus in quibus generaliter homines civitatum et locorum regiorum dicti Regni contribuent et tenebuntur contribuere, prout ego dictus Iacobus de Aragall teneo dictam villam de Seguris per serenissimum Dominum Nostrum Regem ad censum trium solidorum monete callaritane. Qui quidem tres solidi fuerunt taxari, assignari seu onerari ad dictam villam de Seguris ex illis decem solidis in quibus tenebatur ipsa villa cum villis pixiximis[11] et de Gibla iuxta divisionem de dictis decem solidis factam per magnificum regium procuratorem die tertio mensis Novembris anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo. Et spectat ad me dicta vila de Siguris[12] titulo emptionis de eadem facte ab egregio domino Garbens iurisperito, legum doctore heredes nobilis Domne Antioche de Alago, quod est et constat ex testamento per ipsam confecto sub vigesima tertia mensis Aprilis anno Domini millesimo quadragesimo actuagesimo septimo, clausa per discretum Andream Garbens, notarium Calleri memorati. Et dicta villa de Gindili pertinet et spectat ad me racione quitamenti de eadem facti ab heredibus Magnifici Francisci Marimon, militis, prout constat instromento per discretum Petrum Garriga notarium publicum dicti Castri Callaris quinto Martii anno solutis millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto. Ad dictum vero Franciscum Marimon pertinebat ratione impignoramenti facti eidem per heredes Magnifici Iacobi Aragall, videlicet Petrum et Michaelem ab intestato, et etiam ut heredes vendicionem de iure luendi a magnifico Petro Dedoni, domicello, de toto mero imperio die quinta mensis Septembris anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto in posse discretis Bartholomei Terre notarii, vendicionem hanc recipientis. Ad dictum vero Iacobum de Aragall cum aliis villis pertinebat racione inpheudacionis et concessacionis eidem facte per serenissimun Dominum Joannem Regem Aragonum dive recordationis cum carta pergamena regio sigillo et aliis solempnitatibus roborata, dataque Cesaris Augusti die trigesimo mensis Augusti anno millesimo quadringentesimo septuagesimo primo, Regni Navarre anno quadragesimo sex-

[11] Così nel testo (sta per *proximis*).

[12] L'Aragall aveva acquistato Seguris da un Don Garbens, erede di Donna Antioca di Alagon, come risulta dal di lei testamento del del 27.4.1487; aveva avuto Gindili dagli eredi di Francesco Morimon, come da atto del 5.3.1485.

to, aliorum vero Regnorum quartodecimo. Salvo insuper et retineo prefato Domino Regi et suis in predicto pheudo quod ipse Dominus Rex habeat omnia et singula que faciendum more pheudorum Italie dominus major et princeps habet et heres debet, in pheudis propriam naturam pheudi habentibus, exceptis premissis et supra nominatis per me vobis supra venditis et concessis, ut in presenti instromento lacius est contentum. Hanc itaque vendicionem et ex causa vendicionis concessionem facio ego dictus Iacobus Aragall vobis dicto Nicolao Gessa et vestris et quibus volueritis de predictis villis et earum saltubus et terminis cum omni plenitudine iuris earumdem et cum omnibus et singulis aliis supra expressis, in pheudum tamen et ad propriam naturam pheudi iuxtà morem feudorum Italie, ut est dictum ac alias, sicut et prout mihi pertinent et spectant,. et prout easdem melius teneo et possideo, ut prefertur, franquas, quitias, liberas et inmunes ab omni alia obbligacione nisi dicto Domino Regi suique Regibus Aragonum et Sardignie successoribus servicio militari et cum pactis, retencionibus et condicionibus super eius singulariter et destricte annotariis, sicut melius dici potest et intelligi ad vestrum vestrorumque salvamentum et bonum eciam intellectum. Sicque vos, dictus emptor et vestri in hiis successores, de cetero habeatis, teneatis et possideatis dictas villas cum omnibus et singulis suppra dictas quitias, liberas et immunes ab obligacione quacumque, exceptis premissis et aliis que ex natura pheudi iam dicte regie Curie teneatur, ut prefertur. Cuius quidem vendicionis virtute possitis vos et vestri predictam iurisdictionem tam scilicet altam quam baxiam, civilem et criminalem, merumque et mixtum imperium et utriusque gladii potestatem et quamcumque iuridictionis speciem sive genus, aliaque omnia et singula que vobis et vestris vendo et eorum cuilibet et exercitium in dictis villis, saltubus, territoriis et terminis predictis ac in quibusvis partibus ipsarum libere exercere in homines et mullieres quoscumque, expanos, judeos, sarracenos et personas alias quaslibet habitantes et habitaturas in dictis villis et territoribus et terminis predictis, tam incollas et habitatores dictarum villarum quam advenas et alias ad easdem quomodolibet declinantes; nec non possitis in ipsis villis, terminis, saltubus et territoriis predictis ac in quibuscumque partibus ipsarum furcas, medias furca, castella per trias et alia signa iuris, dictum criminalem et merum imperium denotancia, erigere et illas seu illa cum fortam erectas et erecta alias quomodolibet, et tenere et executiones iustitiae facere, in eisdem facinorosos homines suspendendo per modum quo naturaliter moriantur seu alias, ultimo suplicio condempnando seu delegando, vel in exilium mittendo, deportandoque, eisdem vel manibus, pedes nares vel alia membra mutilando, fustigando, capiendo, incarserando, inquirendo, torquendo et condempnando seu absolvendo, danniendo et eorum bona notando, accipiendo et confiscando. Et de ac supra premissis si et quando volueritis quoscumque delinquentes componendo, vel ea remit-

tendo omnibus appellationibus, recursibus et auxilio penitus ultra rectis, preterquam Regiam Magestatem ac per me superius iam retentis et appellationibus regiis quibus non possit per vos aut habentes causam a vobis in aliquo vel derogari. Et extraho predicta que vobis vendo a iure dominio, proprietate et posse mei et meorum heredum et successorum, eademque omnia et singula in vestrum vestrorumque ius, dominium, proprietatem et posse mittimus et transferimus irrevocabiliter, pleno iure ad habendum, tenendum, omnique tempore pacifice possidendum, et ad omnem vestram vestrorumque voluntatem, inde libera faciendum sine contradictione et impedimento mei et meorum et alterius cuiuscumque persone, salvis regie pretacti maiestate et suis in hiis successoribus, condicionibus, retentionibus, censu et pactis insuper retentis et specificatis; promitentes vobis quod de predictis omnibus et singulis que vobis et vestris vendo, tradam seu tradi faciam vobis, dicto emptori seu procuratori, vestram cui sive quibus volueritis loco vestro possessionem corporalem seu quasi actualem et expedictam, et in ipsa pocessione faciam vos et vestros perque existere poteritis quamqinde possessionem si malueritis possitis vestram propriam inde et sine lisencia seu fatica mei et meorum et alterius curie seu persone libere apprehendere et happrehensam licite retinere. Que haprehensio tantum valeat quantum antepredictis modis realibus et de facto tradita fuisset. Ego enin inter donec dictam pocessionem vobis tradidero vel vos aut vestri eam apprehenderitis, ut est dictum, fateor predicta omnia et singula que vobis vendo, pro vobis et vestris nomine precario tenere et possidere seu quasi, sciens illum de iure possidere cuius nomine possidetur, dicens et mandans cum presenti in hiis vicem emptori in se gerenti universis et singulis officialibus, maioribus, iuratis, probis ominibus, vassallis ac habitatoribus, hominibus, pheudatariis et vassallis sive de pheudo sive de alodio, hominibus et mulieribus cuiuscumque status aut condicioni habentibus, habitantibus et habitaturis quatenus de cetero vos dictum Nicolaum Gessa emptorem recipiant, habeant et teneant pro vero et naturali domino suo et eorum que per me tenent. Ac dicte ville de Siguris et de Gindili et aliorum predictorum omnium et singulorum que vobis vendo, et vobis et vestris concedant et assignent possessionem omni cessante dubio, et in eamdem possessionem immissum teneant pure, libere et potenter, omnisque iuridictionis alte et baxie, civilis et criminalis, et utriusque gladii potestatis, merique et mixti imperii et aliorum per me. Vobis dicto emptori vendicione et quibus vobis et vestris in hiis successoribus procuratoribusque officialibus et maioribus, vestris et nemini alii perpetuo respondeant e satisfaciant, pareantque et obediant et attendant de se ipsis et de omnibus et singulis censibus, graciis, decimis petendis, redditibus, maquitiis, iuribus, uti daciis, portadiis, fructibus, exitibus, proventibus et emolumentibus ac iuribus bistiarium et pecorum et de pascuis, pasturis, servitutibus et ob nencionibus, roadiis et iornali-

bus, paleis et aliis quibuscumque iuribus villarum prefatarum et earum terminorum de quibusque ut mihi et predecessoribus meis in dictis villis respondere et satisfacere tenebantur et consueverunt, debeantque de iure vel consuetudine aut alio quovismodo, et quod vobis dicto Nicolao Gessa et vestris seu procuratoribus vestris sacramenta et homagia et fidelitates prestent pro vobis et nomine vestro, et vos possitis eos ad ea compellere, destringere et forssare quibuscumque modis et compulsionibus, quoniam tenore huius publici instrumenti absolvo et libero de presenti omnes maiores, iuratos, officiales, homines, vassallos et feminas allodiales et pheudales sive pheudo sive de allodio de quemlibet eorum ab hominibus sacramentis et homagiis fidelitate naturaliter et vassallatgii dominatione, iurisdictione, servicio et districto et alio quocumque obligatione et vinculo quibus mihi et meis pro predictis vel eorum occatione astricti aut quomodolibet obligati sint, ipsis tamen vobis sacramenta et homagia, fidelitatesque prestatibus, super dicta tamen fidelitate Domino Regi et successoribus salva remanente[13].

[13] È stata eliminata, perchè mutila in più parti, la parte successiva del documento.

DOCUMENTO N. 4: **Investitura di Don Geronimo Gessa**

21.11.1530

Pateat[14] universis quod anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo, die vero vicesimo primo mensis Novembris coram magnifico et circumspecto viro Nicolao Perrinot, domino de Gannella, consiliario cesaree et Catholicarum Magestatuum munificentissimorum potentissimorum dominorum nostrorum regum Caroli, divina faventi clementia Romanorum imperatoris semper Augusti Regis Germani, Joanne eius matris et eiusdem Caroli, dei gratia regem Castelle, Aragonum, utriusque Sicilie, Hierusalem, Hungarie, Dalmatice, Croacie, Legionis, Navarre, Granate, Toleti, Valencie, Galicie, Maioricarum, Arpalis, Sardinie, Cordube, Corsuce, Murcie, Gremis, Algerby, Algesire, Gibraltaris, Insularum Canarie nec non Insularum Indiarum, et Terre Firme Maris Occeani, archiducam Austrie, ducem Burgundii, Bravantis, et comitem Barchinone, Flandie et Tiroli et Dominorum Vizaye et Moline, et ducem Athenarum et Neopatrie, comitem Rosilionis et Ceritanie, Marchorum, Oristanis et Gociani, nunc feliciter regnantem personaliter existente cum eadem Cesarea Maiestate in civitate imperiali Auguste Vindelicorum, comparuit nobilis V. Blasius de Alagon, cesaureus aulicus, nomine procuratorio nobilis Hieronimi Gessa, Hereditary in Capite Callaritano, in civitate et Castro Callaris domiciliati, prout de eius mandato constat publico instrumento inferius inserto. Qui quiden procurator obtulit et presentavit eidem magnifico regio consiliario quamdam supplicationem cum regia provisione in calce illic scripta. Eius tenor sequetur sub his verbis: Sacra Cesarea et Catholica Magestat, Nobilis Hieronimus Gessa, ut filius et heres quondam Nicolai Gessa, Regni Sardinie, tenet et possidet in Capite Callaris in territorio de Sols et de Siguerro, quasdam villas non populatas quas dictus quondam pater suus tenebat et possidebat iustis titulis, et quia hoc anno mortem obiit ipse Nicolaus Gessa, similiter supplicat Sacre Maiestati Vestre prefatus Hieronimus seu pro eo nobilis Blasius de Alagon, eius legittimus procurator, ut dignetur Maiestas vestra investituram pheudi dictarum villarum facere cum omnimodas iurisditionibus alta et baixa, mero et mixto imperio, cum sit paratus predictus procurator, nomine iam dicto, recognescere dictum pheudum et investituram et homagium fidelitatis prestare ratione dicti pheudi digneturque Maiestas vestra privilegia retroregum suis predecessoribus concessa confirmare, et quatenus opus sit de novo concedere prout illis hactenus usus fuit, estque in presentiarum in earum possessione, dictus Hieronimus Gessa, que licet et altissimus et magnificus Nicolaus Perronet,

[14] Vedi in Arch. di Stato - CA - Archivio feudale, Cartella n. 47.

regius consiliarius et iuris utriusque doctor, recognoscat supplicata. Et super eis debite providet et in his regentis cancellariam vices habeat provissam per suam Cesaream et Catholicam Maiestatem die tertio mensis novembris MDXXX Augusti Comalonga locumtenens prothonotarii, Assessor et fidem facio ego prefatus locumtenens procuratorem predictum hiusmodi supplicationem cum actis dicti fheudi mihi obtinenda petita investitura exibuisse et tradidisse Augusti decimo mensis augusti proxime lapsi, cuius provisio ob reiessum et absentiam magnifici regii vicecancellarii fuit hactenus procastinata. Comalonga locum tenens prothonotarii et dictus magnificus Nicolaus Perronet virtute regie provisionis et comissionis preinsertis me locum tenente prothonotarii et testibus infrascriptis presentibus processit ad ipsam investituram ac alia predicta facienda. Hoc modo videlicet et illico dictus nobilis Blasius de Alagon, nomine predicto ibidem presens, confessus fuit et recognovit dictum nobilem Hieronimum Gessa principalem suum tenere et possidere predictis in vectissimis et catholicis regibus in pheudum et ad propriam naturam pheudi iuxta sive secundum more pheudorum Italiae, illas omnes et singulas villas non populatas sive deshabitatas et terras quas Nicolaus Gessa quondam civis dicte civitatis Callaris, dicti nobilis Hieronimis pater, ex privilegiis et concessionibus serenissimorum regum predecessorum dictarum Maiestatuum celebris memorie, et altissimis et iustis et legittimis titulis tenebat et possidebat in Capite Callaritano et termino de Sigerro ac de Sols cum omnimoda iurisdictione alta et baxa, meroque et mixto imperio; que quidem ville et terre iuraque et pertinentiae illarum pertinent et spectant dicto nobili Hieronimo Gessa tanquam filio et heredi dicti Nicolai patris sui. Qua recognitione facta incontinentis dictus nobilis procurator prestitit dicto magnifico regio consiliario, nomine dictorum catholicorum dominorum nostrorum regum recipienti, iuramentum et homagium ore et manibus comendatum virtute cuius promisit dictum principalem suum fore fidelem dictis dominis regibus suisque successoribus in dicto Sardinie Regno et que dictas villas ac alia predicta tenebit in pheudum et ad propriam naturam pheudi iuxta modum pheudorum Italie pro regia curia et solvet et prestabit suis maiestatibus et successoribus suis pactos omniaque alia et singula faciet que bonus vassallus et pheudatarius naturalibus regibus et dominis suis facere tenetur, et prestito predicto iuramento, prefatus magnificus regius consiliarius, nomine et in personam earundem maiestatuum vigore preinserte regie comissionis, (................) predictum procuratorem nomine iam dicto pheudo predicto per procuratorem. (..........) Quam quidem investituram vim robur et efficaciam vere realis et actualis possessionis habere voluit natura tamen pheudi in aliquo non mutata ac iuribus regie curie et alterius cum forma semper salvis quibus sic (........) actis tam dictus magnificus regius consiliarius nomine quo supra, quam prefatus procurator requisiverunt inde fieri duo similia publica instrumenta in

testimonium premissorum quorum alterum in regio Archivio ad futuram rei memoriam recordetur, alterum vero procuratori eidem predicto tradatur per me dictum notarium. Que fuerunt acta, loco, die mense et anno in principio contentis, presentibus ibiden Francisco Varrachina de regia generali Thesauraria et Josepho Tages, alumno meo, testibus ad hec vocatis speciaterque et assumptis. Tenor autem procuracionis et mandati dicti nobili Blasii de Alagon est huiusmodi: In Dei nomine noverint universi huiusmodi seriem visuri quod anno a nativitate domino (sic) millesimo quingentesimo tricesimo die vero intitulata vicesima quinta mensis Junii, in mei notarii publici testiumque infra scriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum presencia personaliter constituti, nobilis vir dominus Hieronimus Gessa hereditatque in Capite Callaritano in civitate et Castro Callaris domiciliatus, filius et heres testamentarius venerabilis magnifici Nicolai Gessa, civis dicte civitatis Callaris et dicto hereditario nomine possessor et dominus villarum depulatorum (sic) Baratori, Tausarsa, Cases, Bareca Coronjo, Solanes, salts Curadoria de Sols, Dures, Flummajor, Conesa, Seguris et Gindalis, quas dictus magnificus eius genitor dum viveret suis legitimis titulis pacifice et quiete possidebat, obtinebat in Capite Callaritano et termino de Sigerro ac de Sols prout de herencia predicta. Largo modo constat ut ultimo publico testamento dicti magnifici Nicolai Gessa cuius per eum dum vitam in hoc seculo duceret condito, et firmato in posse notarii infrascripti sub die vicesima prima Maii de anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo septimo ad quod fit relatio. Qui quidem magnificus Nicolaus Gessa, sicut Domino placuit, ab hoc seculo migravit die decima tercia mensis Augusti de anno predicto millesimo quingentesimo vicesimo nono prout in (..........) publicationis dicti testamenti est videt quod fuit obfirmatum per eumdem notarium infrascriptum a suo originali et huc insertum quod est tenoris huiusmodi: Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo nono die vero vicesima mensis Augusti, mortuo dicto magnifico Nicolao Gessa sive testatore die videlicet tercia decima dictorum mensis Augusti et anni millesimi quingentesimi vicesimi noni, et eius corpore eadem die solemniter et processionaliter palam et publice tradito ecclesiastice sepulture que fuit sibi data intra eius capellam sub invocatione sancti Bartholomei in sede callaritana constructa, preinsertum testamentum in aula domus dicti defuncti instante petente et verbo maxima cum instantia requirenti dicto magnifico Hieronimo Gessa adolescente herede instituto alta voce coram omnibus in multitudine copiosa ibidem stantibus, videntibus et audientibus fuit lectum et seriatim publicatum per me Antonium Michaelem Oriol notarium publicum infrascriptum. Quo lecto et publicato confestim dictus magnificus Hieronimus Gessa, civis heres institutus, qui sui proprio ore tenens alta voce acceptavit hereditatem predictam paternam simul cum omnibus iuribus et actionibus suis sibi perti-

nentibus et institutionem in eum factam cum multiplici gratiarum conficiendi quatenus per dictum magnificum eius genitorem traditum fuit sibi in mandatis et promisit omnia et singula per dictum eius genitorem disposita servare sigillatim, adimplere quemadmodum in dicto testamento gradatim continetur, presentibus ibidem nobilibus magnificis et egregiis dompno Ludovico Boter et dompno Michaele Carrillo hereditatis et Johanne Sanna iurium doctore et Michaele Margens hereditato et Anthonio Thonia cive et Salvatore Aleu, regio secretario, et pluribus aliis testimonibus et feminis in multitudine copiosa pro testibus ad hoc vocatis rogatis specialiter et assumptis sciens et attendens se dictum nobilem Hieronimum Gessa constituentem infrascriptum cum alio procuracionis instrumento apud notarium infrascriptum sub die intitulata nona mensis Febroarii proximi decursi constituisse procuratores suos nobilem dompnum Blasum de Alagon de nobili genere et Joanne Vaquer regium scriptorem imperialem curiam nunc sequentes ad videlicet petendum novam investituram infrascriptam et fidelitatis homagium seu imperiali Magestati prestandum prout in ipso procuratorio cerni potest. Et quoniam suspicatur dictum procuratorium sepe dictis procuratoribus nullatenus traditum fuisse vel propter recessum sue imperialis maiestatis debite executionis minime fuisse deductum, igitur omnibus melioribus via, modo, iure, causa et forma quibus melius et efficacius de iure scivit, potuit et debuit gratis et sponte fecit, constituit, creavit et solemniter ordinavit suos certos legittimos et indubitatos procuratores, actores, factores et negotiorum suorum infrascriptorum gestores ac nuncios certos et speciales et ad infrascripta etiam generales itaque specialitas generalitati non deroget nec contra dictos nobilem dompnum Blasium de Alagon, Joanne Vaquer regium scriptorem et magnificum Varrachinam ac Joannem Virgili imperialem curiam sue imperialis Maiestatis Domini nostri imperatoris semper Augusti in presentiarum sequentes absentes tamen presentes omnes in simul et quemlibet eorum (......) non sit melior condicio primitus occupantis nec deterior (....) sed que unus eorum inceperit alter ipsorum id prosequi, mediare, terminare valeat et finire et ad effectum perducere specialiter et expresse ad ipsius nobilis domini constituti heredis et hereditati nomine et pro eo comparendum et in personam personaliter se exibendum. Coram prefata sacra cesarea Maiestate predicti serenissimi domini nostri Castelle Aragonum et Regio et imperatoris semper Augusti vel coram suo excellentissimo magno cancellario seu eius magnifico et egregio domino vice cancellario aut regiam cancellariam regente et ab eis in premissis confirmationem, corroborationem, confirmationem et validationem omnium et singulorum privilegiorum, gratiarum ageret vel sui predecessoribus de villis, saltibus et territoriis earumdem depopolatis in dicto termino de Sigerro iacentibus concessorum et indultorum (...............) ad petendum renovationem investiture et seu novam investituram quatenus opus fuerit et non alias

de villis feudalibus quas iuxta et secundum morem feudorum Italie pro ut in dictis regiis gratiis et concessionibus ac infeudacionibus antiquis constituens habet, possidet et pacifice obtinet nec non et ad prestandum quodqunque debitum scriptum ac iure despostum fidelitatis et vassallagii homagii pro eisdem ville deputatis et saltibus et territoriis earumdem et detenendo, parendo et observando erga regium servicium et vassallagii fidelitatem omnia et singula in prefatis antiquis et modernis infeudacionibus et concessionibus earumdem et unius cuiusque ipsarum contenta et expressata iuxta sui seriem et tenorem ac prout sui precessores obnoxy et stricti erant et hoc cum omnimoda iuridictione alta et baxia meroque et mixto imperio et super premissis omnibus et singulis litteras gratias indulta et privilegia quascumque cum clausulis solitis debitis et stillatis ac prout in similibus iuxta et secundum stillem regie curie et fieri assuetum petendum supplicandum impetrandum et obtinendum unum quoque vel plures procuratores et procuratores loco et nomine dicti nobilis domini constituentis et procurator predictorum constitutorum cum simili aut limitata potestate semel et pluries substituendum eumque vel eos revocandum et substituendum quando et quoties videbitur opportunum et negocium huiusmodi in se iterum resumendum et id idem continuandum tocies quocies videbitur expedire presenti procuratorio nihilominus in suo robore duraturo. Et generaliter omnia alia et singula faciendum dicendum gerendum ezercendum et procurandum que in premissis necessaria fuerint quomodolibet et opportuna etiam si talia forent que mandatum exigerent magis speciale que presentibus est expressum totum locum et vices suas predictis suis nobili et dominis procuratoribus constitutis et substituendis ab eis seu eorum alteri plenaria comitendo promissitque insuper idem nobilis dominus constituens mihi dicto et supra scripto notario tamquam publice et autentice persone hec solemniter stipulanti pro omnibus iis quorum interest aut interesse poterit quomodolibet in futurum se ratum gratum validum atque firmum perpetuo habiturum et nullo tempore revocare sub omnium et singulorum bonorum suorum mobilium et immobilium presentium et futurorum speciali Ypotheca et obligatione ac omni iuris et facti renunciatione ad hec necessaria pariter et cautela. Actum est hoc in Civitate et Castro Callaris in aula domus notarii infrascripti die mense et anno premissis prout superius continetur presentibus ibidem magnifico et egregio Anthioco Porcell jurium doctore et discreto Antonio Moranta notario pro testibus ad vocatis rogatis specialiter et assumptis. Signum Antonii Michaelis Oriol apostolica et regia auctoritatibus notarii publici Civitatis et Castri Callaris et que producta recepit per aliumque scribi fecit requisitus clusit cum suprapositis in huiusmodi pagina ubi legitur. Hoc cum omnimoda iurisdictione alta e Baxa meroque et mixto imperio. Ecc. Signum Caroli divina fevente clementia Augusti regis Germanie Joanne eius matris et eiusdem Caroli Dei gratia Regum Castelle, Aragonum, Utriusque Sicilie,

Hierusalem, Hungarie, Dalmacie, Croacie, Legionis, Navarre, Granate, Toleti, Valencie, Galicie, Maioricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsce, Murcie, Giennis, Algarbii, Algesire, Gibraltaris, Insularumque Canarie nec non Insularum Indiarum et Terre Firme Maris Occeani, Archiducum Austrie, Ducum Burgundie, Bramantis et Comitum Barchinone, Flandrie et Tiroli, Dominorum Viscaye et Moline et Ducum Athenarum et Naopatrie, et Comitum Rossilionis et Ceritanie, Marchionum Oristanis et Goceani, qui predicta vice et nomine nostris ut prefertur facta et gesta concedimus et laudamus privilegiaque omnia quecumque per retro reges Aragonum predecessores nostros eterni nominis dicti nobilis Hieronimi Gessa predecessoribus de dicto pheudo concessa confirmamque et quatenus opus est de novo concedimus iuxta illorumm seriem et tenorem pleniores prout et quam admodum illis hactenus usus fuit estque in presentiarum in earum possessione. Et ad maiorem corroborationem predictorum sigillum nostrum commune impendere iussimus apponendum.

YO EL REY.

V. Perrenotus - V. Franciscus Varrachina - P. Generali Thesurario

DOCUMENTO N. 5: **Sentenza a favore di Don Cesare Sebastiano Gessa**

14.11.1570

Jesu Cristi et Beatissimae Mariae eius Virginis Matris nominibus pie invocatis.

Admodum[15] Illustrissinus Dominus Donnus Joannes Coloma Locumtenens et Capitaneus Generalis pro Sacra Catholica Regia Maiestate in praesenti regno Sardiniae. In causa quae vertitur in Regia Audientia super nullitate pro parte Regii Fisci Procuratoris allegata in sententia lata in Regia Audientia die decimo sexto Decembris MC/sexagesimi noni inter dictum Regium Fiscum et sindicum civitatis villae Ecclesiarum parte ex una, et nobilem Don Sebastianum Gessa ut tenentem et possidentem saltus de Curadoria de Sols et de Montanya ac villas de Nugis Sannas et de Flumine Maiore in dictis saltibus situatas ac etiam villas de Conesa et Gulbisa in Curadoria de Sigerro situatas parte ex altera.

Visa supplicatione pro parte Regii Fisci Procuratoris die vigesima Decembris MC/sexagesimo nono oblata in et cum qua in effectu petit superius dictam sententiam reformandam esse seu in melius commutandam ob deffectum nullitatis seu verius erroris in ea contenti et expressi prout in dicta supplicatione continetur latius, ad quam habetur relatio;

visa comissione facta de praesenti causa Montisserrato Tries iudici Curiae et de Regio Consilio;

visa supplicatione pro parte dicti nobilis Gessa oblata die XXII decembris MCLXVIIII qua in effectu deducit et allegat nullitatem pro parte Fisci Procuratoris allegatam non esse de iure considerabilem cum per relactionem ad acta causae clare constet de comissione seu delegatione facta praedictae causae per tunc spectabilem Gubernatorem Magnifico et Egregio Cancellariam regenti cuius nomine saepe dicta sententia erat proferenda non autem nomine dicti spectabilis Gubernatoris prout eius nomine concepta et publicata fuit, quod potius attribuendum erat errori scriptoris quam ut nullitas dici et adlegari possit prout in dicta supplicatione latius fuit deductum ad quam habetur relatio;

visa supplicatione oblata die XXIII decembris eiusdem anni in et cum qua nomine sindici civitatis villae Ecclesiarum aliqua deducta fuerunt et allegata contra praedictam sententiam prout in dicta supplicatione latius continetur;

visa potestate Antiochi Losci sindici dictae civitatis villae Ecclesiarum visaque alia supplicatione pro parte dicti nobilis Gessa die nono Januarii proxime elapsi oblata per Franciscum Pilaris eius procuratorem deducendo et allegando contra praetensa et allegata nomine dicti sindici in proxima designata supplicatione;

[15] Documento fornito dal dott. E. Asquer.

visa alia supplicatione nomine dicti sindici die decima tertia Januarii proxime elapsi oblata in et cum qua emendantur et corriguntur nonnulla eius nomine minus bene dicta deducta et allegata in proxima supplicatione oblata prout in dicta novissima supplicatione latius continetur ad quam fit relatio;
visa alia supplicatione nomine dicti sindici die eodem Januarii proxime elapsi oblata qua in praetensis per Regium Fiscum non consentiendo petit copiam processus et actorum sibi tradi;
visa alia scedula oblata pro parte dicti nobilis de Gessa die XVIIII Januarii proxime elapsi qua petit non obstantibus deductis et allegatis pro parte dicti sindici civitatis Ecclesiarum ad ulteriora super allegata nullitate mandari, procedi et ius dici ex causis et rationibus in dicta scedula contentis ad quam habetur relatio;
visa scedula per Regii Fisci procuratorem die trigesima Januarii proxime elapsi oblata in qua deducit praetensam et allegatam exceptionem pro parte dicti nobilis Gessa de iure non procedere obstantibus interrutionibus saepissime factis et contradictionibus pro parte dictae civitatis factis ad quam probandam producit processum inter sindicum dictae universitatis et nobilem Hieronymum Gessa actitatum prout in dicta supplicatione latius deducitur ad quam fit relatio;
visa quadam copia partis processus per dicti Fisci Procuratorem producta inter nobilem Hieronymum Gessa ex una et sindicum civitatis villae Ecclesiarum parte ex alia super iure pascendi in terris et saltibus superius expressis in quo dictus sindicus petit revocationem attentatorum prout ex discursu et serie dicti processus latius est videre;
visaque sententia super his lata per tunc Spectabilem Locumtenentem Generalem die XXIII Januarii 1538 intervenientibus Magnifico et Egregio Bernardo Simo proregenti Cancellariam et Antonio Arquer Fisci advocato in qua fuit declaratum in favorem dicti nobilis Hieronymi Gessa dictum Gessa posse vigore suarum infeudationum et ut dominus suarum terrarum locare pascua et erbas sic et prout alii domini et barones convicini villae Massargia, Domus Novas et Musei soliti sunt accipere et colligere ac arrendare pro quolibet signo, gamma et centenario pecudum et ovium ac pecorum declarando non esse innovata aliqua seu attentata per dictum Gessa prout in ea latius continetur ad quam habetur relatio:
visa supplicatione oblata pro parte dicti Gessa die 18 Februarii proxime elapsi in et cum qua deducitur et allegatur Regium Fiscum non potuisse tractare de meritis causae in praesenti instantia cum solum sit tractandum de allegata nullitate et quod propterea non obstantibus deductis per Regium Fiscum procedatur ad ulteriora super dicta nullitate prout haec et alia in dicta supplicatione latius continentur ad quam habetur relatio;
visa supplicatione pro parte Regii Fisci oblata die primo Martii proxime elapsi cum productione nonnullorum actorum ad sui fundandam intentio-

nem circa infeudationes factas in personam Eliae Gessa filii Pisconti Gessa allegando illas fuisse surreptitie et obreptitie factas vivente ad suos Pisconte Gessa eius patre prout in dicta supplicatione latius continetur;

visis actis per dictum Regium Fisci Procuratorem productis quorum primus est sub die VIII Iulii MCCCCLXXVII in quo Joannes Sinibaldo confitetur debere Pisconti Gessa decem et septem libras monetae currentis ex causis in eo contentis;

visa relatione quadam facta per Paulum Setla missum Curiae in qua refert se de mandato Piscontis Gessa consiliarii misisse in possessionem cuiusdam vineae Antiochum Pithçolo die XVIII septembris MCCCCLXXVII;

visis quibusdam procedimentis factis in mensibus Februarii, Martii et Aprilis coram Joannem Gessa Locumtenentem Capitanei dictae civitatis videlicet a die XXI Februarii 1467 eosque ad diem 18 Aprilis eiusdem anni inter Piscontem Gessa ex una et Simeonem Asso parte ex alia ex causis et rationibus in illis expressis prout in eis continetur ad quam me refero;

visa alia supplicatione dicti nobilis Gessa die quarto Martii proxime elapsi oblata in qua deducit contra intentionem fiscalem videlicet ex serie procedimentorum deprehenditum non esse eundem Piscontem Gessa contentum in superioribus dictis actis et procedimentis cum eo qui obtinuit infeudationem praedictorum saltuum et villarum cum ex actis constet saepedictum Piscontem Gessa qui praedictam infeudationem obtinuit tunc temporis et annis retroelapsis obiisse et cum in hac instantia solum tractetur de nullitate non potuit tractari de meritis cum satis superque constet ex serie infeudationum et confirmationum dictorum saltuum et villarum praedictum nobilem Gessa tutum esse centenaria praescriptione et ultra prout in dicta supplicatione latissime deducitur ad quam habetur relatio;

visa alia supplicatione per dictum nobilem Gessa die XV Martii proxime elapsi oblata petendo in ea quod ex eo quia fuerunt legittime perquisita in Archivio Regio Locumtenentis Generalis pro parte Fisci Procuratoris et sindici civitatis villae Ecclesiarum omnes processus et acta in eo recondita et ex deductis constat de instantia partium quod super allegata nullitate ius dicatur;

visa supplicatione fiscali oblata die XVIII Martii eiusdem anni cum productione duorum Capitulorum brevi dictae civitatis in qua supplicatione dictus Regius Fiscus allegat indebite et surreptitie fuisse impetratas infeudationes dictorum saltuum et villarum per dictos Gessas ex causis et rationibus per eum allegatis et sic possessionem illorum endebite et male fuisse adeptam per dictos Gessa et per perperam fuisse traditam per tunc consiliarios dictae civitatis;

visis dictis capitibus vulgo dictis de breu circa regimen dictae civitatis et extrationem hominum de Consilio eiusdem;

visis procedimentis factis inter Piscontem Gessa procuratorem Capitanei

Barsoni ex una et Pixicam Medau coram vices gerente Gubernatoris die XXVI Aprilis 1485;

visa supplicatione oblata per dictum nobilem Gessa die vigesima Iunii 1570 qua in effectu petit ad sententiam adsignari qui iterum petiit aliis suis scedulis XXIII Iunii et XXX eiusdem mensis et anni;

visa supplicatione per Benedictum Colam causidicum et subsindicum civitatis Ecclesiarum die quarta Iulii proxime elapsi deducendo quod declarationem in Regia Audientia fiendae super allegata nullitate opposita non consentiebat ex eo quia intendebat prosequi causam in Supremo Regio Consilio prout in dicta supplicatione continetur ad quam fit relatio;

visa magna supplicatione pro parte Regii Procuratoris oblata die XVII Augusti proxime elapsi in qua per capita deducit ea quae ad sui fundandam intentionem faciunt prout ex ea apparet ad quam fit relatio;

visa alia supplicatione super per dictum Pilares nomine iam dicto oblata nono septembris 1570 cum productione cuiusdam instrumenti prout in ea continetur ad quam habetur relatio;

viso dicti instrumenti transumpto clauso et autenticato per Bartholomeum Boy notarium;

visa certificatoria per Christoforum Ferrer notarium regentemque scribaniam Locumtenentiae Generalis in praesenti civitate et Capite Calleris et Gallurae pro herede Serra in qua attestatur et fidem facit dicto nomine se perquisivisse summa cum diligentia onnes processus et scripturas in Archivio dictae Scribaniae reconditas et non invenisse aliquem vel aliquos processus factos inter Consiliarios seu sindicum dictae civitatis Ecclesiarum et Fisci Regii Procuratoris vel eorum aliquem ex una et nobilem donnum Ludovicum Bellit seu Salvatorem Bellit eius patrem et legittimum administratorem de anno MC/undecimo de et super villis de Massargia et aliis prout in dicta certificatoria latius continetur ad quam habetur relatio;

visisque adsignationibus ad sententiam factis et signanter ad diem et horam praesentem quod ad cauthelam repetit;

viso denique toto processu, visisque videndis et attentis attendendis et alia Sua multum Illustrissima Dominatio Deum prae oculis habendo ut a vultu divino rectum procedat iuditium, et oculi mentis cernere valeant aequitatem sacrosanctis Evangeliis coram positis reverenterque inspectis pronuntiat, sententiat, atque declarat in modum sequentem.

Et quia ex meritis praesentis processus et signanter ex supplicatione oblata per Franciscum Pilares causidicum iam dicto nomine die XXII septembris 1569 et ex provisione in calce dictae supplicationis eadem die facta constat spectabilem donnum Jacobum de Aragall Gubernatorem Callaris et Gallurae ex causis et rationibus in ea contentis integraliter comisisse praesentem causam, et ad eamdem legasse magnificum et egregium Josephum Montaner U.J.D. (*utriusque iuris doctorem*) Regiam Cancellariam regentem

qui eam ad colligendum et referendum commisit magnifico Francisco Riali UJS.D. (*utriusque iuris doctori*) et de Regio Consilio quibus et aliis constat sententiam inde proferendam fuisse nomine iam dicti magnifici Josephi Montaner non auten dicti spectabilis Gubernatoris qui omnimodam iurisdictionem a se abdicaverat delegando integraliter praedictam causam et veras ac vices suas ratione affinitatis et conventionis quam ipse habebat cum saepe dicto nobile Sebastiano Gessa, et attento quia de iure sententia lata nomine illius qui iurisdictionem sibi abdicavit et alteri causam integraliter delegavit ex defectu iurisdictionis et ipso iure nulla; iis et aliis attentis et alias sua multum illustrissima Dominatio insequendo conclusione et deliberatione in dicta Regia Audientia sumpta pronuntiat, sententiat atque declarat bene et legittime fuisse et esse de nullitate dictum et allegatum et male declaratum. Et attento quia per merita praesentis processus et signanter per infeudationem factam per serenissimun regem Alfonsum gloriosae recordationis die sexta Februarii 1421 in favorem Piscontis Gessa propter plura grata et accepta servitia constat fuisse concessa in feudum et ad propriam naturam feudi iuxta morem Italiae et eius successoribus in perpetuum saltus Curadoriae de Sols et de Montanya situatos in Canadonega nec non villas de Nugis Sannas et de Flumine Maiori in dictis saltibus situatas ac etiam villas de Conesa et Gulbisa situatas in Curadoria de Sigerro et sex libras primae monetae censuales super regiis censualibus in dicta villa de Sglesies et alibi existentibus, et attento etiam quia constat per dictum Pisconte Gessa fuisse adeptam possessionem praedictorum saltuum, villarum et censualis in dicta infeudatione contentorum et expressorum die decima quinta mensis Aprilis Millesimi quadringentesimi vigesimi primi quae quidem infeudatio et concessio fuit approbata per consiliarios proceres et probos homines praefatae civitatis villae Ecclesiarum per actus geminatos videlicet die nona decembris Millesimi quadringentesimi vigesimi primi et die decima eiusdem mensis et anni prout constat instrumento recepto per Petrum Osona autoritate regia notarium publicum. Constat etiam praedictos saltus, villas e censuales per novam investituram et confirmationem fuisse concessa et confirmata per dictum serenissimun Regem Alfonsum felicis recordationis magnifico Eliae Gessa filio dicti Pisconte Gessa prout constat ex ipsa gratia et infeudatione sub data in Castro novo Neapolis die vigesima quinta Iunii Millesimi quadringentesimi quadragesimi quinti quae omnia etiam fuerunt confirmata, adprobata et ratificata per Serenissimum regem Ioannem felicis recordationis sub data in civitate Calari die decimo septimo Septembris anno a Nativitate Domini Millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono. Constat etiam praedicta omnia in dictis infeudationibus contenta fuisse, laudata, adprobata et confirmata ac ratificata per Catholicum regem Ferdinandum gloriosae recordationis in favorem dicti Eliae Gessa sub data in civitate Valentiae die septima Octobris Millesimi quadringentesimi septuagesimi; constat etiam

post mortem dicti Eliae Gessa praedicta ommnia in dictis infeudationibus contenta per dictum Catholicum Regem Ferdinandum gloriosae recordationis fuisse concessa per novam investituram feudi Nicolao Gessa filio et heredi dicti Eliae Gessa sub data in civitate Berchinonae die vigesima tertia Augusti Millesimi quadringentesimi octuagesimi primi. Constat insuper praedictum Nicolaum Gessa petiisse post obitum Catholici Ferdinandi Regis felicis recordationis novam confirmationem dictorum saltuum et villarum tunc Regio Procuratori Regni Sardinie die vigesima quarta decembris anno Millesimo quingentesimo decimo sexto. Constat etiam praedicta omnia per novam investituram fuisse concessa nobili Hieronymo Gessa filio maiori dicti Nicolai Gessa per Sacram Catholicam Cesaream Regalem Maiestatem Caroli imperatoris indelebilis memoriae, prout constat de dicta gratia et nova investitura sub data in civitate Augustae die vicesimo primo mensis novembris anni Millesimi quingentesimi trigesimi; constat insuper nobilem Sebastianum Gessa hodie defendentem novam investituram obtinuisse praedictorum saltuum, villarum et censualis praedicti a Sacra Catholica Regali Maiestate Philippi Regis nostri nunc feliciter regnantis nostri principis sub data in oppido de Madrid die XXVI Octobris anni Millesimi quingentesimi quadragesimi sexti quibus et aliis constat praedictos nobilem Sebastianum Gessa et suos praedecessores fuisse cum titulo et bona fide in quieta et pacifica possessione dictorum saltuum, villarum et censualis praefactorum a die allegatae adeptae possessionis videlicet ab anno Millesimo quadringentesimo vigesimo primo usque in diem nonam septembris anni Millesimi quingentesimi quinquagesimi septimi quo die instante Regio Fisco fuit praesens causa incoata et lis mota contra praedictum nobilem Sebastianum Gessa hodie possessorem praedictorum saltuum et villarum et censualis in superius dictis infeudationibus contentorum quibus et aliis constat centum triginta sex annis quiete et pacifice fuisse possessa per praedictos Gessa omnia in praedictis infeudationibus concessa, et attento quia non constat saltim eo modo quo constare debet littem fuisse motam contra praedictos Gessas possessores respective vel aliquem ipsorum per Regium Fiscum vel simdicum civitatis Ecclesiarum intra praedictum tempus super proprietate dictorum saltuum, villarum et censualis praefatorum et attento etiam quia de iure cuivis actioni quantumvis privilegiatae praeferitur temporis spatio a iure definito et determinato et sola Ecclesia Romana gaudet beneficio praescritionis centum annorum et cum in praesenti causa constet praedictos Gessas possedisse ultra legittimum tempus ad inducendam legittimam praescritionem contra praefatum Regium Fiscum et sindicum dictae civitatis Ecclesiarum iis et aliis meritis praesentis processus attentis et alias sua Illustrissima Dominatio insequendo praedictam conclusionem non obstantibus in contrarium pro parte Regii Fisci Procuratoris et sindici dictae civitatis Ecclesiarum deductis et allegatis in melius reformando praedictam sententiam pronuntiat, sententiat atque declarat silentium perpe-

tuum fore et esse imponendum dictis Regio Fisco et sindico civitatis Ecclesiarum in praetensis per eos contra dictum Gessa prout cum praesenti illud imponit et dictum nobilem Sebastianum Gessa a dictis petitionibus absolvit ex causa neutram in expensis condennando hanc (et illum ?)[16].

Montaner
Vidit Rial
Vidit Saxeus

[16] Per incarico di Giuseppe Montaner questa sentenza fu resa pubblica da Francesco Berengario Valles il 14 Novembre 1570 in Cagliari su richiesta di Sebastiano Gessa e alla presenza dei testimoni Francesco Ferrer, Gaspare Scano e Antioco Orrù. Il giorno successivo fu notificata da Francesco Ferrer a Michele Angelo Cani e a Benedetto Cola, rispettivamente sindaco e subsindaco di Iglesias, e al Procuratore del Regio Fisco Michele Otger.

DOCUMENTO N. 6: **Investitura di Don Salvatore Gessa**

24.11.1597

Jesus Cristus

Quia[17] meritis istius processus atentis constat Salvatorem Gessa non solum petere novam investituram de villis et feudis expressis in eius suplicatione oblata die VII Martii proxime elapsi sed et de reddito annuo nonaginta librarum super villis de Coronjo, et Barega et sex librarum super vectigalibus Civitatis Eclesiens, super quibus redditibus constat ex deductis pro parte Sindici eiusdem Civitatis litem motam fuisse in Regia Audientia a dicto Salvatore Gessa, petens dictum Sindicum condemnari ad solutionem dictorum reddituum; quare nondum satis liquet an ad dictum Salvatorem Gessa dictos redditos pertinere eo maxime quia in Regia sententia in qua se fundat nulla fit de illis mencio quo fit ut jure pro nunc supersederi debeat in concessione nove investiture reddituum. Ideoque et alias prefatus nobilis Regio Procuratori adventus conclusionem cum aliis Patrimonialibus sumptam insequendo providet, pronuntiat, sententiat atque declarat pro nunc supersedendum esse prout cum presenti supersederi mandat in concessione nove investiture dictorum reddituum quousque cui dicatur in dicta causa, juribus utriusque partis ac Regii Fisci salvis. Ceterum quia eiusdem processus meritis recte atentis, et mature consideratis constat per Regium Fiscum Sententiam latam in Supremo Collaterali Concilio Aragonum bona feudalia acquisita a quomdam Bisconte Gessa, et ultimo loco possessa a Cesare Sebastiano Gessa adiudicatum fuisse, exceptis villis de Baratuli, Bangargia et Sibilis dicto Salvatori Gessa tam quam agnato dicti Bisconte ac heredi instituto a dicto Cesare Sebastiano Gessa, pro quibus bonis feudalibus villis de Conesa, Flumajor, Siguris, Giradilis, Casas, Barega, Corongio, Solanas, Dures, et aliis situatis in termino de Sigerro et Sols, constat prefatum Salvatorem Gessa novam petisse investituram cum jurisdictione mero et mixto imperio in dicta suplicatione per eum oblata die octavo mensis Martii proxime elapsi. Constat preterea ex investituris in processu insertis dictum Cesarem Sebastianum Gessa et eius patrem Hieronimum Gessa dicti Salvatoris predecessores de dictis feudis et villis fuisse investituram (adepti tam pro parte) Caroli Quinti die vicesimo primo 9mbris 1530 quam a serenissimo Phelipo tunc Principe Hispaniarum et Gubernatore Generali Regnorum Coronae Aragonum die 26 8bris 1546. Illosque praefatos de Gessa recognovisse in feudum possidere iuxta morem Italiae cum jurisdictione alta et baxa, mero et mixto imperio, et eos post dictam regonnitionem

[17] Vedi in Arch. di Stato - CA - Archivio Feudale, Cartella n. 47.

(sic) fuisse investitos; quapropter dicendum est investituram concessam esse iuxta recognitionem et suplicationem; neque ferendum est ut investiti dicantur absque jurisdictione et imperio, cum si haec eis non competissent vigore antiquorum concessionum expressum fuisset in his regiis investituris. Contrariumque pretendenti probationes onnes incumbere cum pro parte predicti Sindici Civitatis eclesiensis. Sed de dictum quo vel dicto Gessa jurisdictionis et imperii exercitium in dictis villis non competere vel ad eam Civitatem pertineri ostenderit, quin immo se pro parte Regiae Curiae agere perfiteatur, pro qua dicto Sindico eis contradicendi minime competere certum est, et cum minime pretendenti possit super istis cetera pendere in Regia Audientia; quapropter a concessione nove investiture abstinendum sit cum quia ea excepta est ab ipso Salvatore Gessa ut ad nostra certia ex Officiali Contalesant conservari dicte Civitatis arcessentur hominemque delinquentem in dictis villis restituerent qua lite pendente petendo novam investituram de dictis villis cum jurisdictione et mero et mixto imperio minime videri potest dum in preiuditium eius litis qua concessa investitura non minus pronunciari potest rei ne sit retinendi delinquentem, et prefatam molestiam inferendi cum et quia jus non est prefato Sindico impediendi concessionem nec investituram. Quibus, et aliis atentis prefatis Nobilis Regio Procuratori ad eamdem conclusionem insequendo pronunciat, sententiat atque declarat novam investituram dicto Salvatori Gessa concedendum esse prout cum presenti concedi mandat de dictis villis et feudis in dicta Regia Sententia ei adiuducari cum jurisdictione mero et mixto imperio prout sui antecessores fuerunt investiti et possiderunt prestito tamen per dictum Gessa seu eius legitimum procuratorem ad haec potestatem habentem juramentum fidelitatis ut in his solitum est fieri, natura feudi in aliquo non mutata juribusque Regii Fisci et alicuius semper salvis, et pro eis fiant et expediantur litere et provisiones oportunas neutram partem in expensis condemnando. Don Juan Dexart.

Lata et promulgata fuit huiusmodi sententia sive declaratio per Dominum Don Iacobum Dexart Regium Procuratorem et iudicem Regii Patrimonii presenti Regni, de illius mandato lecta et promulgata per me Michaelem Angelum Bonfant notarium, regentem scribaniam Regiae Procurationis Capitem Calaris et Gallure pro Domino utili eiusdem, die vicesimo quarto mensis 9mbris anno a nativitate Domini MDLCCCCVII in scribaniam dicte Regiae Procurationis instante Gaspare Soler U. J. D. Procuratore Salvatoris Gessa, presentibus in ibidem Antonius Fortessa civis e Ambrosio Segesta mercatore genuensis Calari residente pro testibus et Bartholomeo Alambi Portario Regiae Procurationis.

DOCUMENTO N. 7: **Investitura di Don Francesco Gessa**

12.12.1600

Don[18] Honofrius Fabra et Dexart, Concilio S.C.R.M. Domini Nostri Regis et pro sua Maiestate Regius Procurator, et Judex Regii Patrimonii in presenti Sardiniae Regno in causa nova investitura petita per Juan Biquisio actorem et procuratorem Francisci Gessa (...........) filii et heredis universalis Salvatoris Gessa domicelli quomdam de villis depopulatis de Conesa, Dures, Flumajor, Antas, Siguris, Gindili, Cases, et aliis cum omnibus suis juribus et pertinentiis, et cum nonagintis libris annualibus super villis depopulatis de Barega et Coronjo, et sex libris bone et prime monete super juribus Civitatis eclesien, et cum omnibus saltis et territoriis sitis in Curadoria de Sols et de Sigerro, Montagna et Canadoniga et cum omni jurisdictione alta et baxa, civili et criminali, meroque mixto imperio, visa in primis suplicatione predictum Biquisio dicto nomine die decimo nono mensis Julii proxime preteriti ab, in et cum qua exponendo quod cum mortem Gessa patris dicti pupilli ad publici ad eum dicta feuda cum dictis juribus pertineant, ideo tam ratione eius nove successionis sue Maiestatis in presenti Regno suplicat novam investituram de eis dicto nomine sibi offerens se presto et parata solitam fidelitatem et homagium prestare et alia fuere ad eiusdem iure seu consuetudine tenetur procedendo proterea suum mandatum ac sententiam semper concessione investiture de dictis feudis dicto Salvatori Gessa concedente ad clausulam testamenti illius, et visis provisione et intimatione in ea factis, viso denique toto processu et omnibus reddendis atentisque atendendis, et signanter adsignationem adsignat ad diem presentem factam quam ad cauthelam reperit Deum pre oculis semper habendo a quo ei rectum procedit juditium, conclusionem cum regiis officialibus sumptam insequendo providet, pronuntiat, sententiat atque declarat in hunc qui sequitur modum.

Jesus Cristus

Et quoniam meritis presentis processus atentis, et signanter sententia super concessionem nove investiture feudorum de Conesa, Duiflumajor, Antas, Siguris, Gindili, Casas et aliis cum suis juribus et pertinentiis et nonaginta libris annualibus super villis depopulatis de Barega et Coronjo et sex libris bone et prime monete super juribus Civitatis Eclesiens et cum omnibus saltibus et territoriis sitis in Curadoria de Sols et de Sigerro, Montagna et Canadonia, et cum omnimoda juridictione alta et baxa, civili

[18] Vedi in Arch. di Stato - CA - Archivio Feudale, Cartella n. 47. È una copia. Sono evidenti numerosi errori imputabili ad un amanuense frettoloso ed incapace.

et criminali meroque et mixto imperio lecta die 24 Mensis 9mbris anni 1597, constat investituram per dictum Joannem Biquisio dicto nomine tam nomine nove dicti pupilli Francisci Gessa filii et heredis universalis prefati Salvatoris Gessa quam nomine suae Maiestatis in presenti Regno sucessive de dictis feudis petiti fore et esse concedendam prout cum presenti concedi mandat prestito tamen prius per ipsum solito fidelitatis sacramento homenagio et aliis factis atque de jure seu consuetudine teneatur natura feudi in aliquo non mutata, et juribus Regii Fisci et alienis semper salvis et illesis remanentibus et pro his fiant et expediantur litere et provisiones necessarie et opportune.

Vidit Soler Adsessor **Vidit Castaner F.A.**

Lata et promulgata fuit huiusmodi sententia sive declaratio per Don Honofrium Fabra et Dexart Regium Procuratorem et judicem Regii Patrimonii presentis Sardiniae Regno de Concilio Gasparis Soler U.J.D. ordinarii Assessoris et Iacobus Castaner Fisci Patrimonii Advocatus, et de eius mandato die 12 mensis Xbris anno a nativitate Domini MDC in scribania Regiae Procurationis Calaris constituens per me Michaelem Angelum Bonfat notarium et regentem scribaniam prefatam pro domino utili eiusdem lecta et publicata presentibus Francisco Manca Civitatis Eclesien et Ioanne Bonfant pro testibus ac Michaele Guan qui masam extulit.

DOCUMENTO N. 8: **Investitura di Don Antioco Gessa**

26.6.1644

Et[19] quia meritis presentis processus atentis, et segnanter sententia lata die 12 mensis xbris anni millesimi sexentesimi in hac Regia Procuratione in et cum qua concessa fuit nova investitura Don Francisco Gessa, filio et heredi universali Salvatoris Gessa quomdam feudorum de Conesa, Dures, Flumajor, Antas, Siguris, Gindili et aliis cum suis iuribus et pertinentiis, et cum omnibus saltibus et territoriis eis adiacentibus sitis in Curadoria de Sols et de Sigerro, Montagna de Canedosica (sic), et cum omnimoda iurisdictione alta et baxa, civili et criminali meroque mixto imperio in feudum et ad propriam naturam feudi iuxta morem Italiae prout in dicta sententia (latius) est videre, ad quam fit relatio, et propter obitum praefati Don Francisci Gessa Don Antiocus Gessa eius filius cum sua schedula oblata in hac Regia Procuratione die tertio presentis et currentis mensis Junii et currentis anni 1644 petit sibi concedi novam investituram de dictis feudis, saltibus et villis depopulatis, et quia ex testamento confecto per dictum quomdam Franciscum Gessa die 13 Mensis Junii anno 1643 penes Franciscum Marchia publicum notarium istius Civitatis constat dictum Don Antiochum esse illius primogenitum et successorem in dictis feudis, ideo et alias Illustris Dominus Regius Procurator et Iudex Regii Patrimonii insequendo conclusionem sumptam per Nobiles et Magnificos Officiales Reales Patrimoniales, die decimo sexto presentis et currentis mensis Junii providet, pronuntiat sententiat atque declarat dictam investituram fore et esse dicto Don Antiocho Gessa concedendam prout cum presenti concedi mandat in feudum ad propriam naturam feudi iuxta morem Italiae et prout dicto eius patri et antecessoribus est concessa, prestito tamen prius per ipsum solitum fidelitatis sacramentum et homagium ut alii Feudatarii de iure seu consuetudine tenentur naturaque feudi in aliquo non mutata, et iuribus Regii Fisci et alicuius semper salvis et illesis remanentibus, et pro his expediantur literae et provisiones necessariae et oportunae.

Lata et promulgata fuit huiusmodi sententia sive declaratio per Illustrem Dominum Don Iacobum Artal de Castelvì Regium Procuratorem et iudicem Regii Patrimonii presentis Regni de illius mandato lecta et publicata per me Don Antiochum Corria Regii Patrimonii Secretarium die 26 mensis Junii anno a nativitate Domini 1644 intus scribaniam Regiae Procurationis instante eodem Antiocho Gessa, presentibus ibidem et Thomas Zonza Calaris, pro testibus, nec non Didaco Ramon Porgo qui masam extulit. Publicatio vero dictae sententiae fuit intimata dicto et eodem die Regio Fisco per dictum Ramon Porgo.

[19] Come il precedente documento.

DOCUMENTO N. 9: **Investitura di Don Efisio Gessa**

29.6.1666

Quoniam[20] presentis processus meritis recte atentis et precipue ex sententia lata in hac Regia Procuratione die 16 Mensis Iunii 1644 a parte, constat nobilem Don Antiochum Gessa investitum fuisse de villis depopulatis nuncupatis de Concedures, Flumajor, Segures, Barandili, Casas, Barega, Corongio, Solanas, Dures et aliis situatis in termino de Sigerro et villis tamen de Barandili, Bangargia et Sibillis exceptis, nec non de omnibus villarum pertinentiis, saltibus, territoriis eis adiacentibus civiliter nec non cum omni iurisdictione alta et baxa, civili et criminali, mero et mixto imperio, liquet etiam dictum nobilem Antiochum Gessa in suo ultimo testamento in hac civitate calaritana condito per mortis causam anno 1665 instituisse heredem suum universalem Don Ephisium Gessa filium suum, ipsumque in possessione dictarum villarum et saltuum et in predictorum iurisdictionum esse, ut productis in processu factis clare apparet, quapropter dubitandum non est cum iure optimo agat ut predictarum villarum de Baradili et reliquarum supra exceptarum et redditum nonaginta librarum et sic similiter sex librarum per dictum Ephisium in suo libello petitam tamquam sua intentione nondum iustificata investitura ei concedatur, ideo et alias sua admodum Illustris Dominatio conclusionem in hac Regia Procuratione sumptam insequendo providet pronuntiat sententiat atque declarat dicto nobili Don Ephisio Gessa sine preiuditio supra dictarum reservationem investituram paternam similem concedendam esse prout cum presenti concedi mandat prestito tamen prius per dictum nobilem Ephisium solito sagramento et homagio et aliis factis atque de iure tenetur tenore prima investitura et natura feudi in aliquo non mutata, et iuribus Regii Fisci et alienis salvis et illesis remanentibus, et pro his expediantur litere necessarie.

El Marques de Sea.

Lata et promulgata fuit huiusmodi sententia sive declaratio per Illustrem Regiam Procurationem et Iudicem Regii Patrimonii de quo eius mandato lecta et publicata per me Didacum Cao publicum notarium et Regii Patrimonii Secretarium die ad dictam proferendam sententiam adsignato intitulato vigesimo nono Iunii 1666 intus scribaniam Regiae Procurationis Calaris constructa instante et requirente dictam sententiam publicari petente nobili Don Ephisio Gessa altera vero parte absente, presentibus ibi Iosepho Ledda et Ioanne Michaele Cossu notario pro testibus et vocatis et

[20] Come il precedente documento.

specialiter scriptis nec non Ioanne Angelo Sanna portario dictae regiae Procurationis qui masam extulit.

DOCUMENTO N. 10: **Presa di possesso della Villa di Flumini Mayor per conto di Donna Leonora Gessa**

17.6.1679

Die[21] decima septima mensis Junii 1679 in villa depopulata de Fluminy Mayor. Inseguent en la dicha comissio, y en effettuassio, y execussio de aquella, y dels executorials demunt calendats Mauro Pinna Comissary predit instant Antony Carbony Procurador per lo infrascrit effette constituhit, y ordenat per la dicha Noble Doña Maria Gessa, en lo dit nom de tutora, y curadora de la Noble Doña Elionora Gessa, seguns de la procura a demunt calendat consta, y es de veure, se es tranferit en la present villa despoblada de Fluminy Mayor a effette de posar en total, y deguda execussio lo contengut en dits executorials, y per dit effette mana a mi nott. infrascrit continuar los autos, y prosehiments seguents, y per quant conste, se ne continua lo present acte de transferiment, de quibus ecc. Mauro Pinna Comissary

Joanes Michael Cossu Pub. Nott.

Testes presents trobats son Pere Paulo Zanda, pastor de cabras, Juan Crucas, Romano Zaqueddu pastor de ovellas, y Francisco Lampis Iba massajo de Salvador de Arbus, y per no saber escrivir no firman.

Mauro Pinna.

[21] Come il predente documento.

DOCUMENTO N. 11: **Ancora sulla presa di possesso**

17.6.1679

Dicto[22] die decima septima mensis Junj 1679 en dicha villa depopolata de Flumini Mayor. En nom del Nostre Señor Deu sia a tots notory y com Antony Carbony, procurador constituhit y ordenat per la noble Doña Maria Gessa, curadora testamentaria de la heretad y bens de aquella y tutora y axibè curadora de Doña Elionora Gessa, y Sanna a Ella y a dit noble quondam filla comuna, segons la procura consta, ab (*acte rebut*) per lo Not. infrascript als doze del present y corrent mes de Juny del present y corrent añy 1679 a la qual quant mester sia se acha relassio, en virtud de la qual en la dicha villa depoblada de Fluminy Mayor, lo dit Antony Carbony, personalment constituhit en dit nom ab assistentia y interventio de Mauro Pinna Comissary, per lo Ill.m Proc. Real y Tribunal de la Procurassio Real elegit, y nomenat de mi, y testimonis baxo escriptos en execussio y effettuassio del executorial obtesos per lo procurador de dicha noble Doña Maria Gessa als doze del present mes, y añy 1679 als quals si mester fos se acha la deguda relassio, lo dit Mauro Pinna Comissary ha dat y entregat al dit Antony Carbony en dit nom, y aquell en dit nom en tot lo millor modo, forma, y manera que de dret acha y tenga lloch, ha pres, y preu possessio corporal, real y actual, seu quasi de la dicha villa de Fluminy Mayor, y territoris de aquella, y axibè de la iurisdissio civil, y criminal mero, y mixto imperio de la dicha villa despoblada de Fluminy Major y no solament de aquella, pero ancara dels termens, territoris, montagnes, rius, iurisdissions, drets y pertinenties en la forma que se seguiso es a saber, que dit Mauro Pinna Comissary te pres per la ma dreta al dit Antony Carbony procurador subsdit, y fet lo ha entrar y exir per tres voltes; y ademes de aro dit Carbony, en dit nom ha manat, se li dar aigua, terra, formento, y altres diversos llegums, y tenitlos en ses mans los te llensants en terra en segnal de la verdadera possessio civil, y continuada aquella se es partit pera lo lloch iustissier, hont dit Commissary havia manat plantar forques de llegna plantada en alt ab un ramo frech pendat, lo qual en continent en segnal de la verdadera possessio criminal posant ma dit Antony Carbony a sa espada que signida aportava ha tallat aquell, y luego te manat llentar dites forques en terra, y tornadas a enarbolar, com y tembè en continent ha pres la vara al major del salt nomenat Leorent Aru sens nota de infamia, y te nomenat a Antiogo Pany de la villa de Arbus present trobat, al qual te entregat la vara de Iustissia, pera que durant la mera y libera voluntad de dicha sa principal puga reger, administrar y governar dit salt, i territoris de la dicha villa despoblada de Fluminy

[22] Come il predente documento.

Major, pagant tots y qualsevol drets, y emoluments, tant civils como criminals al dit Antony Carbony procurador, y per eill a dicha noble Doña Maria Gessa en nom de tutora, y curadora de la noble Doña Elionora Gessa, y dit Antiogo Pany se es obligat de obehir, y administrar be, y fielment lo dit offissi, y de guardar, cumplir, y observar los ordens, provisions, y recaptes que se li darà en nom, y per part de dicha noble Doña Maria Gessa en lo ja dit nom, los usos, platiques, costums, y bons estillos, que fins ara se ha usat en la dicha villa despoblada de Fluminy Major, y finalment lo subsdit Antony Carbony en lo subsdit nom, en quant ha pogut veure, mirar, y comprendre ab la vista de sus uills corporals, y mentals, ha pres y preu possessio en dit nom de dicha Doña Maria Gessa (*tutora*) de dicha Doña Elionora Gessa, la subsdita possessio de la present villa despoblada de Fluminy Major, termens, territoris y iurisdissions de ella com y tambè la posessio real, actual, y corporal mero y mixto imperio del civil como del criminal ab protestassio que fa que la present posessio ha rebut, y reb realment y corporalment ab animo fermissim, y constant, segons de dret millor convenga, y requiresca, y per conste instant dit Antony Carbony ne continue lo present acte id est actum.

Mauro Pinna Comissari - Joannes Michael Cossu p.n.

DOCUMENTO N. 12: **Sentenza con cui si conferma l'infeudazione già concessa a Donna Leonora Gessa**

23.10.1679

Jesus Xristus

Quoniam[23] meritis praesentis processus recte atentis et mature consideratis constat per serenissimum Regem Alfonsum, in remunerationem servitiorum, donatione pura, propria et irrevocabili extitisse datas et concessas Vicecomiti Gessa, suis heredibus et successoribus, et habentibus causam ab eo, in perpetuum ad faciendi omhimodas voluntates suas, villas nunc depopulatas, et saltus de Conesi, Antas, Flumajor, Casas, Siguris, Canadoniga et Gindili, reservatis tantummodo suae Regiae Maiestati aliquibus iuribus et retentionibus expressis in privilegio concessionis sive donationis remuneratoriae dictorum saltuum et villarum depopulatarum, constat etiam nobilem quondam Efisium Gessa ultimum extitisse successorem et possessorem dictorum saltuum et villarum depopulatarum, et tempore sui obitus instituisse in heredem nobilem eius filiam Eleonoram Gessa, quae, mediante sui matre et tutrice nobili Maria Sanna et Gessa, obtinuit in alio iuditio immissionem in possessione dictarum villarum depopulatarum et saltuum supra memoratarum, et nunc ea in dicta possessione existente, fuit per Regium Fiscum Patrimonialem pretensum dictas villas depopulatas et saltus praedictos fore devolutas ad Regium Patrimonium, eo quod dictus nobilis Efisius ultimus possessor decesserit sine filiis et successoribus masculis, et cum praedicti saltus et villae depopulatae sint feudales nullatenus in eis possint succedere feminae, cuius virtute instavit praefatam Eleonoram fore et esse condemnandam ad dimittendum, relaxandum, et tradendum Regio Patrimonio iam dictas villas depopulatas, et saltus praefatos una cum fructibus, cum feminae capaces non sint nec habiles ad succedendum in feudis; nihilominus tamen quia ex clausulis repertis in dicta remuneratoria donatione praedictorum feudorum dignoscitur illa impropriata fuere per Dominum Regen concedentem et donantem, et (*factae*) comprehendisse feminas descendentes, vel causam habentes ab ipso Vicecomite Gessa dum voluit praefatus Dominus Rex Alfonsus (*solumodo*) conservari naturam feudi in illis iuribus et retentionibus per eum in dicta donatione expressis, ex quibus et attento quod feudum datum vel concessum in remunerationem servitiorum equiparatur emptitio, et fit hereditarium tam in masculos quam in feminis ex linea adquirentis, non est ambigendum posse in illis feudis succedere praefatam nobilem Eleonoram Gessa et maxime in defectu masculorum, ut perpetuo

[23] Come il precedente documento.

habeantur et possideantur a familia Vicecomitis Gessa iuxta Regiam Donationem et concessionem, sicque venit dicendum letime iure successioni, possideri dictas villas, et saltus per dictam nobilem Eleonoram tamque ex linea et progenie primi adquirentis et heredem dicti nobilis quondam Ephisii sui patris ultimi possessoris dictarum villarum et saltuum, ideo et, alias sua Ill.ma Dominatio conclusionem in Regia Procuratione sumptam insequendo providet, pronuntiat, sententiat atque declarat dictam nobilem Eleonoram Gessa absolvendam fore et esse a praetentione dicti Regii Fisci Patrimonialis, illamque tamquam legitimam, habilem, et capacem successorem in dictis villis depopulatis, et saltibus supra enarratis in eorum possessione conservandam esse iure Dominii utilis prout sic cum praesenti absolvi, declarari, et conservari respective mandat. Hac et non obstantibus. 23.10.1679.

DOCUMENTO N 13: **Testamento di Donna Leonora Gessa**

8.5.1741

En nombre[24] de nuestro Señor Jesu Cristo Salvador nuestro, y de la gloriosissima Virgen Maria su Madre y nuestra Abogada Amen. Siendo como semos todos los nacidos sujetes a la muerte corporal, y de aquella escapar no podemos por estar assì establecido por la divina Magestad, y deviendo ordenar mis cosas antes que llegue la hora de mi muerte, y del divino iuhisio, y cuente que devo dar a mi Dios. Por tanto yo Doña Leonora Asquer y Gessa viuda del Noble quondam Don Ignacio Asquer, y Carta hallandome agravada de mis achaques habituales, en mi sano empero entendimiento y memoria y firmo iuhisio por la piedad de Dios nuestro Señor hago y ordeno mi testamento, en la forma siguiente: Primeramente y ante de todo ecomiendo mi alma a Dios nuestro Señor que la ha criado, y redimido con su preciosissima sangre al qual humildemente ruego y fido que la coloque en su santa gloria, no mirando a mis demeritos y pecados, bien si por su divina piedad, y misericordia que imploro e invoco mientres me mantiene en esta vida, y para la hora de mi muerte.

Item ordeno y mando que seguida mi muerte sea enterrado mi cadaver simplemente con el habito de Religiosas Carmelitas, y en altar mayor de la Virgen santissima del Carmen contruhida extra muros de esta ciudad de Caller, y en el Arrebal de Estampachy, donde tienen el sus sepelendi los de la familia de Asquer del qual altar era patron dicho quondam mi marido y los que son sus decendientes.

Item quiero, y mando que el dia de mi entierro siendo hora opportuna se me diga en sufragio de mi alma una missa cantada corpore praesenti, y no podiendo ser esse dia se haya de celebrar la mañana del dia siguiente pagando de mis bienes la limosna acostumbrada por ser assì mi voluntad.

Item ordeno, y mando que seguida mi muerte se celebren pagando de mis bienes la solita lemosna, y en sufragio de mi alma las missas que pussiere el infrascrito marmessor.

Item quiero, ordeno, y mando que de mies bienes libres, mobles e imobles se paguen y satisfagan enteramente todos mis deudas que legitimamente constaren por qualquiera escritura mia hagora sea publica hagora sea privada, por ser assì mi voluntad, y sin estrascrito ni figura de iuhicio.

Item ordeno, y mando que se pague los servidores de mi casa el salario que les quedare deviendo al tiempo de mi muerte dejando la albitrio, y voluntad del infrascrito marmessor, y executor de este mi testamento, en haver la demostracion que le pareciere en mis bienes con aquellos servido-

[24] Vedi in Arch. di Stato - CA - Archivio Feudale, Cartella n. 47.

res que particularmente me han assistido en mi larga enfermedad, y achaques, y esto en el caso que sebrare de mis bienes pagado lo que es devido dejando todo al albitrio del dicho marmessor y executor, sin que por este se le imponga obligacion ni cargo alguno por ser assì mi voluntad. Item declaro, deputo, y nombre en curador de mi heredad, marmessor, y executor del presente mi testamento, a mi carissimo hijo el M. Rev. Don y Can. Don Demetrio Asquer, y Gessa, a mi y al dicho quondam Don Ignacio Asquer mi marido comun al qual otorgo, doy, y confiero todo lleno, y bastante poder que menester tendrà, y de derecho fuere necessario con toda libre y general administracion por ser assì mi voluntad.

Item ordeno, y mando que mi heredero universal ni otro alguno haja ni queda replicar, ni tomar cuento al dicho mi hijo Don Demetrio de lo que obrare en mis bienes, y alienare de ellos para satisfarer a mis herederos, y mis deudas, en la forma, que mas bien le pareciere e yo se lo he declarado, y manifestado para sossiego de mi alma, y conciencia, y para librarme del tremendo iuhisio, y cuenta, que devo dar a nuestro Señor para lo qual es mi voluntad que nadie le replique, se le oponga, ni pida quenta en lo que obrare dicho mi hijo Don Demetrio sobre mis bienes por hallarme muy assegurada de su estimacion, y cariño, que mirara por Dios y por mi alma executando quanto le tengo manifestado, y confiado.

Item declaro que a mi hija la Noble Doña Antonia Asquer y Gessa Baronessa de Teulada, le de el docte greciado ab tiempo contrajo matrimonio con el Noble quondam Don Seraphino Cathelan Baron era quondam de Teulada, tanto por la porcion paterna, como y por la porcion materna que podia pertenecerle, en mis bienes y en es su porcion, y en la partida de dies escudos, que valen veinte, y sinco libras moneda de este Reyno la instituhigo en mi heredera particular por ser assì mi voluntad.

En todos los demas mis bienes muebles, y rahises havidos y por haver derecho, y aciones, que me pertenescan undecumque, qualitercumque, et quomodocumque, como, y tambien, en las villas despobladas de Casas, Conessi, Canadoniga, Gindili, Antas, Siguris, Fluminy Mayor hoy villa poblada que se ha edyficada, y poblado viviendo con dicho quondam Don Ignacio Asquer mi marido, y en todos los saltos, que yo atualmente y pacificamente tengo, y posseo, llamados de Gessa llamo, y instituhigo, en mi heredero universal de todos mi bienes, y en los dichos saltos, y villas a mi carissimo hijo el Noble Don Francisco Asquer y Gessa hoy residente en la ciudad de Sasser, havido con el dicho quondam mi marido Don Ignacio Asquer por ser assì mi voluntad.

Item declaro, que revoco qualquiera otro testamento, o ultima voluntad mia, que en poder de qualquisier otro notaio se haya hecho, y firmado, por mas que, en egual, o aquellos se encuentren clausulas derogatorias, en todo, o en parte pues al presente los revoco, cancelo, y anulo de la primera hasta

la ultima linea, y señaladamente revoco, y en todo anulo el testamento que hize, y firmé en 3 del mes de 7bre del año 1712 ante el notaio Antonio Pisanu de la ciudad de Iglesias hoy defunto, y quiero, que no valga ni se haga cuenta de su original, ni de sus copias, ni de la copia extrahida de su Original, par el notaio Francisco Pinna, y Carta despues de la muerte del dicho quondam Pisanu de la misma de Iglesias por ser assì mi voluntad.

Este es mi testamento y ultima voluntad mia el qual quiero, que valga por testamento, y si por alguna clausula o defecto valer no pudiere por testamento, quiero que valga por codicilo, donacion causa mortis, o qualquiera ultima voluntad, y de qualquiera manera que mas bien en derecho sustener se pueda, y tenga lugar, quiriendo espressamente que este solo valga, y no otro alguno. Hecho este mi testamento, en la casa de mi solita habitacion construhida en la calle derecha de este Castillo de Caller hoy que contamos ocho del mes de Mayo año del Nascimiento de nuestro Señor Jesu Cristo mil sietesientos quaranta, y uno escripto de mano agena, y firmado de mi proprio puño y Carater, y mando al notaio al qual entregare este mi testamento sellado que seguida mi muerte lo desselle, y publique dando copia de el a qualquiera de mis hijos que se lo instare, y pidiere. Señal de mi testadora que el presente testamento mio alabo, apruevo, ratifico, y firmo de mi mano.

Doña Leonor Gessa.
Foddis Notaio.

DOCUMENTO N. 14: **Morte di Donna Leonora Gessa e lettura del suo testamento**

29.9.1741

Et[25] adveniente die vigesima nona mensis septembris 1741, haviendo de esta passada a meyor vida la Noble Doña Leonor Gessa, y Asquer, precediendo el riconoscimiento del cadaver de la dicha Noble Leonora Gessa hoy defunta, y del presente testamento que entregò a mi bajo firmado en presencia de los testigos infrascritos para que lo servasse, y publicasse despues seguida su muerte, y haviendosse por estos reconocido, hallan el cadaver de la misma dicha Noble Doña Leonor, y la cubertilla de dicho testamento sin movimiento alguno, y de la mesma forma se serrò y sellò instando el noble Ill. Rev. Don Demetrio Asquer y Gessa Can. de la Primatial ecclesia calaritana con la prebenda de las villas de Samassy y Serrenti, su hijo, tanto en nombre de curador testamentario de la heredad de aquella, como y en nombre de Procurador General del Noble Don Francisco Asquer y Gessa su heredero, hijo, y heredero universal de los citados bienes por aquella dejados, quien haviendo oydo lo contenido y expressado en dicho testamento en nombre de curador acepta la cura de dicha heredad, y come Procurador de dicho Noble Don Francisco Asquer hermano amite la heredad sin perjuhisio de los proprios derechos tanto en nombre proprio come y de Procurador de su hermano con beneficio de inventario, siendo presentes por testigos Gavino Deledda, y Juan Pedro Saba de las villas de Guilarsa y Oliana respectivamente, que son los mesmos que intervenieron al entrego de dicho testamento que se firmare juntos con dicho Noble Ill. y Reverendo Doctor, y Canonigo Don Demetrio Asquer en los citados nombres.

Don Demetrio Asquer - Juan Pedro Saba - Gavino Deledda
Matheus Angelus Peddio pub. Calleri Nottarius

[25] Come il documento precedente.

DOCUMENTO N. 15: **Presa di possesso della villa di Flumini Mayor per conto di Don Francesco Giuseppe Asquer**

Dia 30 de 7bre 1741, en la Villa de Flumini Mayor.

Y[26] el referido Daga Procurador, estando assi juntados los Vassallos, los ha mandado que regonossiessen por Señor y possehedor de dicha Villa a su principal el Noble Don Francisco Asquer y Giessa como lo era Señora de ella su Madre la Noble quondam Doña Leonor Giessa y Asquer, que ha passado de esta para meyor vida, y todos los sobredichos Vassallos, de uno en uno, lo han offrecido y jurado en mano y poder del sobredicho Francisco Valentin Daga Procurador presente el infrascrito Notario, y de Francisco Cabras y Pedro Angel Mannaly, testigos, arriba expressados, y dicho Cabras se firma, y por dicho Mannaly que dice no saber escrivir firma el notario infrascrito, de quibus ecc.

Francisco Cabras testigo.

Antonius Franciscus Cordella Pubblicus Notarius

Dia 30 de 7bre 1741, en la Villa de Flumini Mayor.

Haviendome[27] constituydo en dicha Villa con el dicho Daga Procurador, y en compañia de los testigos Francisco Cabras, escrivente de la Ciudad de Iglesias, y de Pedro Angel Mannali, natural de la Villa de Nuoro y domiciliado en la ciudad de Caller, y en presencia de ellos y de Francisco Antonio Foxi, Mayor de Justicia, y de Antonio Melis, vice Mayor, y de mas Jurados de Corte, se ha hecho aprehencion del sello, y de todos los autos que se han allado en la Curia, como y tambien de las llaves de la carcel en la qual, despues de haverla abierta con su misma mano dicho Daga Procurador, y haviendola regonocido, no ha encontrado en ella preso ninguno, y luego mandò dicho Procurador que pusiesser a Joseph Congiu, massayo de aquella Villa, en la dicha carcel, y serrassen la puerta de aquella, y despues de haver quedado algun rato, mandò dicho Daga Procurador en nombre de su principal, el referido Don Francisco Asquer y Giessa, al dicho Mayor y de mas Ministros de Justicia que quedassen suspendidos de sus respective empleos hasta otra disposicion suya, y despues de haver quedado suspendidos algun rato y quitado las varas de justicia, los ha nombrado otra vez para que assistiessen en sus dichos rispective empleos, haviendo mandado prestar el omenage y juramento de administrar bien y fielmente la Curia, y ministrar Justicia tanto civil como criminal a los Vassallos de la sobre dicha Villa segun y conforme el empleo de Mayor, que nuevamente se le confie-

[26] Come il documento precedente.
[27] Come il documento precedente.

re y dà por el dicho Daga Procurador, immo verius por su principal y Señor de dicha Villa Don Francisco Asquer y Giessa, cuyo auto de omenage y juramento prestado en poder de dicho Daga Procurador por Francisco Antonio Foxi, Mayor de Justicia de dicha Villa de Flumini Mayor y nuevamente nombrado por dicho Daga queda archivado en la Curia de la mesma, y ressebido por Diego Coachin Mergis, escrivano de aquella, assi bien tiene entregado dicho Procurador los mismos processos, registros, y sello al dicho Mergis escrivano, los que antecedentemente aprehencionò junto con el sello para que en virtud de su empleo de notario y como escrivano de essa Villa, que nuevamente le nombra para las causas civiles y criminales de los Vassallos de ella; todo lo qual lo ha hecho presente el infrascrito notario y testigos arriba expressados en señal de actual, real y pacifica possession que de ella toma en nombre de su principal el Noble Don Francisco Asquer y Gessa. E insiguiendo en dicha possession el referido Daga tiene mandado al sobre dicho Mayor y Jurados de dicha Curia a plantar dos troncos en forma de orcas y en ella ha mandado colgar un ramo fresco, y sacandose su cuchillo ha cortado un ramo de ella presentes muchos Vassallos de dicha Villa, y despues ha entrado y salido varias veses en la dicha Curia reconossiendola toda, presente dicho Mayor y escrivano, dandoles las ordenes combenientes para la buena administracion de justicia en señal de su possession, jurisdicion y dominio, mero y mixto imperio. Assi biene insiguiendo el dicho auto de possession tiene mandado al referido Francisco Antonio Foxi, Mayor de Justicia de dicha Villa, para que mediante el pregonero de aquella mandase por publico pregon a todos los Vassallos de ella que se hayan de juntar en el lugar solito y acostumbrado donde se suele juntar la comunidad, que es la plassa de la Curia; y haviendose assi praticado y estando juntos y congregados que havia la mayor y mas sana parte y mas de dos partes de la que compone la sobredicha comunidad, segun la Lista del feudo que se ha regonossido en la dicha Curia, y son los siguientes:

1. Antonio Juan Pisano
2. Francisco Pisano
3. Francisco Pau
4. Mestre Miguel Foxi
5. Mestre Lorenzo Lampis
6. Juan Corria
7. Nicolas Pisano
8. Antonio Pisano de Nicolas
9. Antonio Sanna
10. Joseph Cadeddu
11. Ignacio Pau
12. Mestre Juan Piras
13. Antiogo Liquery
14. Antonio Montangiesu
15. Jgnacio Usay
16. Nicolas Tiddia
17. Antonio Serra
18. Mestre Santoru Lampis
19. Antonio Caddeo
20. Sebastian Porru
21. Mestre Joseph Marreddu
22. Mestre Antonio Deydda
23. Francisco Lampis
24. Mestre Benito Cabriolu

25. Salvador Figus
26. Pedro Sanna grande
27. Pedro Sanna menor
28. Antiogo Riola
29. Benito Puddu
30. Antiogo Figus menor
31. Ignacio Perda
32. Antiogo Furresu
33. Domingo Fenu
34. Salvador Chicu
35. Mestre Simon Melis
36. Mestre Ignacio Serra
37. Pedro Mereu
38. Francisco Suelas
39. Antonio Mereu
40. Francisco Antonio Marras
41. Miguel Cungiau
42. Francisco Cadeddu
43. Juan Cau
44. Pedro Escano
45. Antonio Pily
46. Genuario Pau
47. Francisco Zucca
48. Pedro Frau
49. Pedro Rubiu
50. Juan Ledda
51. Bauptista Mereu
52. Salvador Pily
53. Mestre Julian Pillony
54. Antonio Lampis
55. Sebastian Montangiesu
56. Pedro Garau
57. Sebastian Macea
58. Juan Azea
59. Mestre Joseph Casu
60. Salvador Deyana
61. Juan Antonio Sanna
62. Nicolas Congi
63. Nicolas Sanna
64. Sebastian Serra
65. Januario Pau Mazea
66. Antiogo Cara
67. Sisinio Garau
68. Antiogo Demuru
69. Thomas Lampis
70. Antonio Ibba
71. Sisinio Piras
72. Joseph Cungiau
73. Francisco Sarais
74. Francisco Ibba
75. Juan Piras
76. Juan Antonio Foddis
77. Antonio Casu
78. Juan Colomo
79. Antiogo Figus grande
80. Antiogo Pintus
81. Francisco Perda
82. Antonio Pinna
83. Juan Antonio Garau
84. Salvador Serra
85. Andres Sanna
86. Sebastian Madau
87. Juan Antonio Frongu
88. Juan AntiogoRubiu
89. Mestre Antonio Zuddas
90. Mestre Antiogo Frau
91. Ignacio Macea
92. Antonio Uqueddu
93. Simon Pisano
94. Francisco Pau menor
95. Antonio Lampis de Santo
96. Bauptista Lampis
97. Pedro Cara
98. Juan Maria Soddu
99. Antonio Amadory
100. Pedro Corria
101. Joseph Corria
102. Francisco Antonio Foxi
103. Antonio Fenu
104. Bauptista Foxi
105. Antonio Pillony
106. Sisinio Pinna grande
107. Diego Demuru
108. Antonio Cara

109. Antonio Melis
110. Nicolas Carta
111. Francisco Marongiu
112. Antonio Sotgiu
113. Juan Maria Melis
114. Sebastian Diana
115. Antonio Riola
116. Francisco Guiruchy
117. Antiogo Farchy
118. Sebastian Fenu
119. Ignacio Dessy
120. Juan Zucca
121. Antiogo Lampis
122. Me Juan Batt Cadello
123. Juan Antonio Zuddas
124. Francisco Zuca menor
125. Antiogo Lepury
126. Bartholomes Melis
127. Diego Deydda
128. Pedro Furresu
129. Salvador Noco
130. Miguel Tiddia
131. Juan Antonio Liquery
132. Francisco Macea menor

Y el referido Daga Procurador, estando assi juntados los Vassallos, los ha mandado que regonossiessen por Señor y possehedor de dicha Villa a su principal el Noble Don Francisco Asquer y Giessa como lo era Señora de ella su Madre la Noble quondam Doña Leonor Giessa y Asquer, que ha passado de esta para meyor vida, y todos los sobredichos Vassallos, de uno en uno, lo ha offrecido y jurado en mano y poder del sobredicho Francisco Valentin Daga Procurador presente el infrascrito Notario, y de Francisco Cabras y Pedro Angel Mannaly, testigos, arriba expressados, y dicho Cabras se firma, y por dicho Mannaly que dice no saber escrivir firma el notario infrascrito, de quibus ecc.

Francisco Cabras testigo - Antonius Franciscus Cordella Pub. Notarius

Dicho Dia, Flumny Mayor.

Certifico yo Notario infrascrito de com en virtud de la orden que Francisco Valentin Daga Procurador ha dado al Procurador de Corte Antonio Cara para que hechase pregon por todos los lugares publicos y acostumbrados de aquella Villa a son de atabal para que regonossiessen por verdadero Dueño y Señor de aquella Villa a su principal el Noble Don Francisco Asquer y Giessa, como primogenito y heredero de la Noble quondam Doña Leonor Giessa y Asquer segun su ultimo testamento, lo tiene assi effettuado siendo presentes por testigos Ignacio Usay y Bauptista Mereu, ambos de dicha Villa, y porque conste lo certifico por haverlo assi relatado dicho Cara corredor, de que doy feé.

Antonius Franciscus Cordella Publicus Notarius.

DOCUMENTO N. 16: **Patenti[28] d'infeudazione di Don Francesco Giuseppe Asquer**

14.9.1741

Patenti d'Infeudazione della Villa di Flumini Major in Sardegna, ed altre spopolate che ne dipendono in feudo retto e proprio, giusta il costume d'Italia a favore di Don Francesco Asquer e i suoi discendenti maschi, ed in loro mancanza, delle fammine, colla facoltà di venderlo a sudditi maschi, ripigliando però in questi la natura intiera di retto e proprio, colle riserve e condizioni suddette, rinunzie dei miglioramenti per parte dell'Acquisitore, e terminazione della lite con inibizione di molestia per i frutti, e ciò mediante il prezzo da pagarsi come sovra di scudi 6.400 di quella moneta coll'esenzione del Sigillo e mezz'annata.

Nos Carolus Emmanuel, Dei gratia Rex Sardiniae, Cypri, et Hierusalem, Dux Sabaudiae, Montisferrati, Augustae Salassorum, Cablasii, Gebennensis; Princeps Pedemontis, et Uneliae, Marchio Italiae, Salutiarum, Secusiae, Eporediae, Cevae, Oristanei, Mari e Sesanae, Comes Maurianae, Genevae, Niciae, Tendarum, Astarum, Alexandriae, Romontis, Novariae, Derthonae, Viglebani, et Bobii, Baro Vaudi, et Fancigniaci, Dominus Vercellarum, Pineroli, Tarantasiae, Lumellinae, et Vallis Sicidae; Sacri Romani Imperii Princeps, et ejusdem in Italia Vicarius perpetuus.

Petitionem Don Francisci Asquer Sardi serio perpendimus, ac plene informati, et instructi de lite coepta in Tribunali Regiae Intendentiae Generalis Nostri Sardiniae Regni inter Procuratorem Fiscalem Patrimonialem ex una, et praedictum D. Franciscum Asquer ex altera parte ex causa devolutionis ad Regium Patrimonium ob defectum lineae Masculinae illorum de Gessa Villae populatae nuncupatae Flumini Major, aliarumque depopulatarum, quae in feudum illi de Gessa possederant a praefato Procuratore Fiscali Patrimoniali praetensa vigore praesertim Sententiae prolatae a Supremo Consilio Aragonum sub die vigesima prima Martii anni millesimi quingentesimi nonagesimi secundi in Causa super praedictis feudis vertente inter Regium Fiscum, D. Salvatorem Gessa, et D. Hyeronimum de Cervelon; Petitioni praedictae per Nos annuendum esse censuimus, attenta nedum promptitudine, qua saepefatus D. Franciscus Asquer litis progressum a nobis impediri petiit media oblatione cujusdam summae ad subveniendum necessitatibus Regii Aerarii, verum etiam praedictae summae augmento nuperrime facto, habita etiam consideratione ad melioramenta per ejusdem antecessores in praedicta Villa Flumini Major constructione aedifitiorum, et populatione facta, quae nostro Regio Patrimonio, et in augmentum feudi a

[28] Vedi in Archivio di Stato, Cagliari.

nobis concedendi renuntiare obtulit, aliisque demun de causis Regium animum nostrum moventibus. Quapropter Nos de valore dictarum Villarum, et de praedictis melioramentis satis instructi de nostra certa scientia, Regiaque autoritate, praehabitoque Nostri Consilii voto, damus, et vigore praesentis Diplomatis saepefato D. Francisco Asquer concedimus Villam Flumini Major populatam ac Villas depopulatas nuncupatas Antas, Canadoniga, Casas, Seguris, Conesi, et Quindilii, alias Sarilli cum omnibus suis juribus, pertinentiis, et dependentiis, sic et prout ab ejus antecessoribus possessa fuerunt, et possideri poterant, cum jurisdictione Civili, et Criminali, mero, et mixto imperio, ac omnibus juribus, praeminentiis, et praerogativis coeteris feudatariis Regni Sardiniae competentibus, compatibiliter cum praesenti concessione, et non alias aliter, nec aliomodo. Hanc sane Concessionem facimus in feudum, et ad propriam naturam feudi juxta morem feudorum Italiae, atque ideo in feudum rectum, et proprium, quanvis impropriatum favore Foeminarum ab ipso D. Francisco Asquer descendentium, ac propterea huiusmodi concessio intelligi debet facta pro ipso D. Francisco Asquer, suisque legittimis descendentibus masculis in perpetuum, et in defectu masculorum favore Foeminarum pariter legitime descendentium ab eodem D. Francisco Asquer in perpetuum cum facultate nedum Don Francisco Asquer, verum etiam suis descendentibus masculis et Foeminis, alienandi praedictum feudum per Contractum inter vivos dumtaxat, et in favorem masculorum qui sane Subditi sint fideles et grati Nobis, Nostrisque successoribus in Regno, medio quidem Regio assensu et solutione soliti Laudemii, ac fatica triginta dierum, cum hoc tamen quod praedicti Alienatarii inter vivos recognoscere et possidere teneantur feudum, de quo agitur, in feudum omnino rectum, et proprium, et ad propriam naturam feudi iuxta morem Italiae, ita ut in eodem succedere non valeant, nisi masculi legitimi descendentes ab Acquisitore seu alienatario, et per lineam masculinam dumtaxat. Coeterum Nobis reservamus quae in infeudationibus reservari solent, ac praesertim solutionem Regii Donativi, loco servitii Militaris seu feudalis, ac pariter quod Don Franciscus Asquer ejusque successores in Feudo praedicto teneantur proportionabiliter ad alia onera, atque servitia, ad quae similes feudatarii illius Regni tenentur, vel in futurum teneri possent, de quibus sane reservationibus latio fiat expressio in primordiali Investitura ab Intendentia Generali concedenda D.n Francisco Asquer tanquam primo Acquisitori, speciatim vero Nobis reservamus iura quae Regio Nostro Patrimonio competere valent pro annuo Censu solidorum trium, de quo in Instrumento diei quartae septembris anni millesimi quadragesimi nonagesimi secundi recepto per Notarium Serra, et extenso a Notario Oriol, super Villa nuncupata Seguri. Quibus attentis renunciatum intelligatur a Don Francisco Asquer favore Nostri Regii Patrimonii quibuscumque juribus quae sibi quomodolibet et ex quacumque causa seu titulo competere valeant

super Villis praedictis, seu feudo eidem concesso pro quibuscumque melioramentis, operibus, atque expensis ab ejus antecessoribus, vel etiam ab ipso factis in eisdem Villis, seu earumque territoriis praecipue ad populationem Villae Flumini Major; ita ut eveniente casu devolutionis praetendi non valeant melioramenta cujuscumque generis, etiamsi facta pro constructione Ecclesiae Parochialis, Domui Baronalis, ac Carcerum, et quaecumque expensae pro construtione, et populatione dictae Villae Flumini Major, quandoquidem in hac concessione ad praedicta melioramenta et expensas convenientem respectum habuimus. Et statim ac praesens Diploma in Regnum pervenerit Don Franciscus Asquer persolvere tenebitur Nostro Regio Aerario quantitatem Scuforum sex mille quatuor centum monetae illius Regni ab ipso oblatorum, videlicet scuta ter mille quatuor centum statim ac eidem traditum fuerit hoc Regium Diploma, alia scuta bis mille intra annum immediate sequentem, reliqua vero scuta mille alterum annum subsequentem, et interim persolvere tenebitur eidem Nostro Regio Aerario inter usuria praedictarum duarum summarum ad rationem quinque pro centenario. Praedictis attentis, ac mediantibus volumus, et decernimus quod finis censeatur impositus praememoratae liti inter Procuratorem Fiscalem Patrimonialem ex una, et Don Franciscum Asquer ex altera parte, quin Don Franciscus Asquer ullam patti (sic) valeat molestiam pro fructibus praedictarum Villarum retro percaeptis, ac propterea praefato Procuratori Fiscali Patrimoniali silentium imponimus, dummodo contenta in hoc Diplomate ex parte Don Francisci Asquer ejusque successorum in feudo exacta serventur, et exequantur. Porro Intendentiae Generali dicti Regni mandamus, ut statim ac per Don Franciscum Asquer persoluta fuerit Nostro Regio Aerario praedicta summa scutatorum (sic) ter mille quatuor centum Primordialem Investituram Feudi cum iurisdictione Civili et Criminali, ac mero, mistoque Imperio, coeterisque iuribus, pertinentiis ac dependentiis Don Francisco Asquer uti primo Acquisitori ac Feudatario concedat juxta tenorem praesentis Diplomatis, praesertim naturam a Nobis Feudo adscriptam, et cum reservationibus favore Nostri ac Nostrorum Regiorum Successorum, seu Regii Patrimonii, de quibus supra, et aliis fieri consuetis, atque insuper mandamus, ut possessionem realem, et corporalem, ac quasi praedicti feudi cum suis juribus, ac pertinentiis vacuam, et expeditam ipsi Don Francisco Asquer tradere debeat. Denique volumus atque intendimus quod dirictus Sigilli et mediae annatae praetendi non valeant a saepememorato Don Francisco Asquer pro praesenti concessione atque infeudatione.

Illustri idcirco, Egregiis, spectabilibus Magnificis, Dilectisque Consiliariis, et fidelibus Nostris Proregi, Locumtenenti et Capitaneo Generali, Regenti Cancellariam et Doctoribus Nostrae Regiae Audientiae, Iudicibus Curiae, Advocatis et Procuratoribus Fiscalibus, et Patrimonialibus, Gubernatoribus quoque, seu Reformatoribus, in Capitibus

Callaris et Gallurae, Sasseris, et Logudorii, Intendenti Generali ac Regenti Nostram Regiam Thesaurariam, atque Illustribus Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Vice Comitibus, Baronibus, Nobilibus, Militibus, et generosis Personis, ac universis, et singulis Officialibus, et Subditis Nostris praesentibus, et futuris quovismodo nuncupatis in omnibus Dominiis Nostris et praesertim in dicto Nostro Sardiniae Regno constitutis, et constituendis cujusvis status, praeminentiae, dignitatis, gradus et conditionis existentibus dicimus, et stricte praecipiendo mandamus ad incursum Nostrae Regiae indignationis, et irae, poenaeque Florenorum auri Aragonum bis mille Nostris Regiis inferendorum Aerariis a bonis secus agentis irremisibiliter exigendorum, quatenus hujusmodi Nostram concessionem et infeudationem tenentes, et observantes, omnia, et singula supraexpressa firmiter teneant, et observent, tenerique, et inviolabiliter observari faciant per quoscumque, et non contrafaciant, aut aliquem contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa, si Officiales et Subditi Nostri praedicti gratiam nostram Regiam charam habent et praeter irae et indignationis nostrae incursum poenam praeappositam cupiunt evitare.

In cujus rei testimonium praesens Diploma fieri jussimuus nostro Regio communi Sigillo impendenti munitum.

Datae e Castris Demont die decima quarta mensis Septembris anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quadragesimo septimo, Regni vero Nostri decimo octavo.

DOCUMENTO N. 17: **Patenti[29] di erezione in Viscontado del Feudo di Flumini Major**

14.9.1741

Patenti di erezione in Viscontado del Feudo di Flumini Major a favore di Don Francesco Asquer e i suoi Successori in esso relativamente alle Patenti d'Infeudazione del giorno d'oggi, coll'esenzione dei dritti di mezz'annata e sigillo.

Nos Carolus Emmanuel, Dei gratia Rex Sardiniae, Cypri, et Hyerusalem; Dux Sabaudiae, Montis Ferrati, Augustae Salassorum, Chablassii, Gebennensis, et Placentiae; Princeps Pedemontis, et Oneliae; Marchio Italiae, Salutiarum, Secusiae, Eporediae, Cevae, Oristanei, Mari, et Sesanae, Comes Maurianae, Genevae, Niciae, Tendarum, Astarum, Alexandriae, Gociani, Romontis, Novariae, Derthonae, Viglebani, et Bobii, Baro Vaudi, et Fancigniaci, Dominus Vercellarum, Pineroli, Tarantasiae, Lumellinae, et Vallis Sicidae, Sacri Romani Imperii Princeps, et ejusdem in Italia Vicarius perpetuus.

Quandoquidem Nostro Regio Diplomate hodiernae diei petitionibus Don Francisci Asquer Sardi annuentes pluribus ex causis ibidem expressis, aliisque Regium Nostrum animum moventibus in Feudum concessimus praefato Don Francisco Asquer Villam Flumini Major populatam, et Villas depopulatas nuncupatas Antas, Canadoniga, Casas, Seguris, Conesii, et Quindilii, alias Sarilli, cum omnibus suis juribus, pertinentiis, et dependentiis, sic, et prout ab ejus Antecessoribus possessa fuerant, et possideri poterant cum jurisdictione Civili, et Criminali, mero, et mixto imperio, ac cum omnibus juribus, praeminentiis, et praerogativis, coeteris Sardiniae Regni Feudatariis, compatibiliter tamen cum praedicta Concessione, et non aliter, competentibus, in Feudum tamen, et ad propriam naturam Feudi juxta morem Feudorum Italiae, ac propterea in feudum rectum, et proprium, quamvis impropriatum favore foeminarum ab ipso D. Francisco Asquer descendentium, ita ut praedicta concessio intelligi debeat facta pro ipso D. Francisco Asquer, suisque Descendentibus masculis in perpetuum, et in defectu masculorum, favore foeminarum pariter legitime descendentium ab eodem Don Francisco Asquer in perpetuum, cum facultate nedum eidem D. Francisco Asquer, verum etiam suis Descententibus masculis, et foeminis alienandi praedictum feudum per contractum inter vivos dumtaxat, et in favore masculorum, qui sane subditi sint, fideles, et grati nobis, nostrisque successoribus in Regno, medio quidem Regio assensu, ac solutione soliti Laudemii, et fatica triginta dierum, cum hoc tamen, quod praedicti inter

[29] Come il documento precedente.

vivos alienatarii recognoscere et possidere teneantur Feudum, de quo agitur in feudum omnino rectum, et proprium, et ad propriam naturam Feudi juxta morem Italiae, ita ut in eodem succedere non valeant nisi masculi legitimi descendentes ab Acquisitore, seu Alienatario, et per lineam masculinam dumtaxat, eaque sub reservationibus tamen, conditionibus, coeterisque in praefato Nostro Regio Diplomate contentis, et latius expressis, ad quod propterea omnimoda habetur relatio. Sane praenominatus Don Franciscus Asquer in praememorata ejus petitione nos suplicavit, ut ex Regia nostra benignitate gratiose concedere dignaremur eidem D. Francisco Asquer titulum Vice Comitis Flumini Major, qui sit Realis, et feudo praedicto adnexus, atque progressivus ad omnes possessores seu in eodem feudo successores cum praeminentiis, et praerogativis ad eumdem titulum Vice Comitis pertinentibus. Nos itaque dignis ex causis supplicationi praedicta D. Francisci Asquer benigniter annuere censuimus. Quapropter ex certa nostra scientia, Regiaque autoritate, praehabito et nostri Consilii voto praedictum Feudum in Vice Comitatum, qui denominabitur de Flumini Major extollimus, et erigimus, atque Vice Comitatus titulo, et dignitate decoramus, quae sane pertetua sit, et realis, ita ut remaneat semper Feudo adnexa, et transitoria ad quoslibet in eodem feudo, juxta naturam tamen in praefato Diplomate infeudationis praefinitam, Successores, seu Possessores. Proptereaque saepefatum Don Franciscum Asquer, uti primum Feudatarium, ejusque successores in dicto feudo, seu pro tempore possessores juxta naturam praedictam eaque semper servata, Vice Comitem, ac respective Vice Comites de Flumini Major, facimus, constituimus, et creamus, et ad Vice Comitatus titulum, dignitatem, et honorem evehimus, promovemus et extollimus, Vice Comitem, ac Vice Comites De Flumini Major appellamus, et nominamus, tituloque, honore, et dignitate Vice Comitatus insignimus, nobilitamus, decoramus, et illustramus, ita quod post hac praedictus D. Asquer, suique in saepedicto feudo Successores Vice Comes, et Vice Comites de Flumini Major dici, appellari, nominari, intitulari, ac inscribi possint, et valeant nec non pro talibus et ut talis ab universis, et singulis cujuscunque gradus, conditionis, status, et dignitatis existentibus haberi, reputari, tractari, teneri, et honorari, et a nobismetipsis hujusmodi dignitatem, et gradum praememorato Don Asquer, et suis in dicto Feudo Successoribus, illudque pro tempore juxta naturam eidem adscriptam possidentibus perpetuo observari volemus, et jubemus. Volentes, et expresse decernentes quod deinceps tum ipse D. Asquer, quam sui praedicti, omnibus privilegiis, praerogativis, juribus, dignitatibus, favoribus, immunitatibus, honoribus, praeminentiis, libertatibus, et exemptionibus uti, frui, et gaudere possint, valeant, et debeant, quibus coeteri Vice Comites in praefato nostro Sardiniae Regno, et alibi, ac extra illud de jure, usu, foro, vel consuetudine, aut alias quomodocumque melius, et plenius utuntur, potiuntur, et gaudent, atque frui, et gaudere quo-

vismodo possunt, et debent, ac soliti sunt, ita quod praesens nostra gratia, concessio, et decoratio sit, et esse debeat perpetua, stabilis, realis atque firma, nullumque in judicio, aut extra sentiat dubietatis objectum, defectus, incommodum, aut noxa cujuslibet alterius detrimentum, sed in suo semper robore, et firmitate persistat incolumi tamen semper servata natura dicto feudo impressa, nec non reservationibus, conditionibus, coeterisque in praememorato Diplomate contentis adeo ut Praesentium tenore nil quoad in ipso contenta innovatum intelligatur praeter tituli Vice Comitatus. Concessionem quae feudi naturam, ac conditiones, reservationes, coeteraque, quibus illud constitutum, ac concessum a nobis fuit sequi debebit. Sane in ampliationem nostrae gratiae saepememorato Don Francisco Asquer concedimus exemptionem a Dirictibus Sigilli, et media annata, ita ut pro hac concessione ad illos minime teneatur.

Illustri idcirco egregiis, spectabilibus, Magnificis, dilectisque Consiliariis, et Fidelibus nostris Proregi, Locumtenenti, et Capitaneo Generali, Regenti Cancellariam, et Doctoribus Nostrae Regiae Audientiae, Judicibus Curiae, Advocatis, et Procuratoribus Fiscalibus, et Patrimonialibus, Gubernatoribus quoque, seu Reformatoribus in Capitibus Callaris, et Gallurae, Sasseris, et Logudorii, Intendenti Generali, ac Regenti Nostram Regiam Thesaurariam, atque Illustribus Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Vice Comitibus, Baronibus, Nobilibus Militibus, et generosis Personis ac universis, et singulis Officialibus, et Subditis nostris praesentibus, et futuris quovismodo nuncupatis in omnibus Dominiis nostris, et praesertim in dicto nostrae Sardiniae Regno constitutis, et constituendis cujusvis dignitatis, praeminentiae, status, gradus, et conditionis existentibus dicimus, et stricte praecipiendo mandamus ad incursum nostrae Regiae indignationis, et irae, poenaeque Florenorum auri Aragonum bis mille nostris Regiis inferendorum Aerariis a bonis secus agentis irremisibiliter exigendorum, quatenus hujusmodi nostrum privilegium tenentes, et observantes, omnia, et singula desuper contenta firmiter teneant, et observent, tenerique, et inviolabiliter observari faciant per quoscunque, et non contrafaciant, aut aliquem contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa, si officiales, et Subditi nostri praedicti gratiam nostram charam habent, ac praeter irae, et indignationis nostrae incursum, poenam praeappositam cupiunt evitare.

In cujus rei testimonium praesentes fieri jussimus nostro Regio Sigillo impendenti munitas.

Datae e Castris Demont die decima quarta mensis Septembris anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quadragesimo septimo, Regni vero nostro decimo octavo.

Documento N. 18: **Investitura di Don Francesco Giuseppe Asquer**

Die 2 Ianuarii 1748. Caller

Visis huiusmodi actis, et sententia in hoc Tribunali latta (sic) die 19 Decembris anni nuperrime elapsi qua remotum fuit hostaculum oppositionis per Magnificam Civitatem Eclesien factae exequatur memorata sententia iuxta ipsius seriem et thenorem, et attento quod ex Regiis Diplomatibus e Castris Damont expeditis die 14 Septembris eiusque anni, apparet de concessione facta favore Nobilis Don Francisci Asquer in feudum tamen et ad propriam naturam feudi iuxta morem Italiae, licet impropriatum quoad suos legitimos descendentes oppidi depopulati[30] de Flumini Major nec non villarum depopulatarum de Antas, Canadoniga, Casas, Seguris, Connesi, et Guindili, alias Sarili cum titulo vicecomitatus de Flumni Major, ac cum iurisdictione civili, criminali, mero et mixto imperio, aliisque in Regiis Diplomatibus expressis, nec non sub pactis, conditionibus, retentionibus, et reservationibus in eisdem contentis. Idcirco visis videndis, et attentis omnibus praedictis, et in executionem Regiorum mandatorum quoniam ex eisdem, quae inserta iam reperiuntur, plene apparet de intentione praedicti Nobilis Don Francisci ad relatam investituram, quam expostulavit obtinendam; Ill.mo Don Francisco Maria Cordara Comes a Calamandrana Intendens Generalis in toto praesenti Regno pro sua Regia Maiestate cum voto nobilis ac magnifici Regii Fisci Patrimonialis Patroni providet, atque declarat investituram dicti vicecomitatus, et oppidi depopulati de Flumini Maior, nec non villarum depopulatarum desuper enuntiatarum cum iurisdictione civili, et criminali, mero et mixto imperio, ceterisque accessionibus fore et esse dicto Don Francisco Asquer concedendam iuxta naturan feudalem in praedictis Regiis Diplomatibus indictum, absque ulla immutatione, iuribusque Regii Fisci, et alienis, nec non praedictae civitatis Eclesien semper salvis, et illesis remanentibus, nec non praestito prius per eumdem, sive per suum legitimum Procuratorem fidelitatis sacramento et omagio, aliisque adimpletis, ad quae de iure, usu, consuetudine huiusmodi feudatarii tenentur pro ut cum praesenti dictam investituram concedi iubet, cum expeditione litterarum in forma consueta, ecc.

Calamandrana.

[30] Fluminimaggiore era popolata sin dal 1704.

DOCUMENTO N. 19: **Il banditore Antiogo Forresu fa relazione del bando comandato da Don Gavino Asquer su alcune terre vietate alla coltivazione da parte dei vassalli**

A cinco de 8bre de 1748 - Fluminy Mayor.

Antiogo Forresu[31] pregonero publico desta presente villa, y Curia de Fluminy Mayor dà relacion como de orden del Ilustre Señor Procurador de la villa de Fluminy Mayor Saltos de Gessa, Don Gavino Asquer, y Amat, haver hecho pregon publico por todos los lugares publicos, y acostumbrados en esta dicha villa, a son de atabal, y con alta e intelegible vos avisando a todos los vassallos, moradores desta dicha villa generalment, que ninguno ose, presuma, nì entienda labrar en tierras prohibidas el presente año, bajo las penas en las Reales Pragmaticas despuestas, de perder el fructo que de dichas tierras tendran y labraran, y de pagar el daño caso huviere, y porque conste dà la relacion siendo testigos a todo lo que, Francisco Pisano, Pitanu Melis, Antiogo Figus major, Me. Ignacio Serra, y Antonio Serra de dicha villa que no se firman segun assì lo referen.

Benito Sanna Not.

[31] Vedi in Arch. di Stato - CA - Reale udienza, Causa del comune contro il Feudatario, Cart. 458, Fascicolo 1748.

Documento N. 20: **Il Procuratore del Viscontado espone la ragioni a difesa del Visconte nella causa intercorsa con i Vassalli fluminesi per il divieto di coltivare alcune terre**

Die 7 Febrero 1749.

El[32] Procurador de las causas del Biscondado de Fluminy Mayor diçe, que el recurso interpuesto por el Sindico de aquella villa, o sea appellacion de la orden, que les notificò por Pregon prohibiendo a los vassallos el labrar en tierras no concedidas a los mismos, no se iustifica ni con este medio, pueden dar color dichos vassallos al delicto, o sea violencia, que han praticado en labrar a su arbitrio en tierras demaniales, o sea en aquellas que siendo antes montes de bellota, los han incendiado, y reduçiendolos furtivamente a cultura se han propassado a labrarlos, como todo consta en los autos unidos en que aparece no solo de las revistas de dichas montañas, si no tambien de los particulares, que spoliativamente, y con desprecio del dueño de las montañas, que es el Baron, se han propassado a labrarlas, vulnerando la orden y prohibicion, que se les notificò con pregon, para que nadie osasse labrar, en estos lugares prohibidos, como parece del auto de dicha prohibicion, y pregon que va al fol. 53 de los autos unidos.

Nunca entendiò esta parte inferir daño a los vassallos ni impedirles el beneficio de la agricultura, antes bien estos al parecer llevan la idea de haçerse Barones, pues no contentos del reparto de 20 estareles de tierras, que se concedieron a cada vassallo desde la primera fundacion, segun lo capitulado en el capitulo 25 de los concordatos, se han propassado, no solo a transgredir la disposicion de derecho, por la qual ningun vassallo puede usurparse ni abrir tierras sin permisso del Baron, si no tambien a lo capitulado en el capitulo 34 de dichos concordatos, por cuya disposicion, qualquiera que necessitasse de tierras concedibles devia pedirlas, y para concederseles deveria passar por el gravamen de las revistas, con que se evitasse el daño, o perjuhiçio del Baron del bien comun, o particular; y en nuestro caso dichos vassallos con punible desprecio del Señor, no solo han ido sua sponte, y como dueños a desbocar, y labrar, sin sabida, ni permisso del Baron, si no tambien se han atrevido a incendiar con arte los bellotares, de c(*uyo*) arriendo lograva sus mayores provechos el Baron qual no solo ha sido precavido en el primero capitulo de los concordatos, pero aun, por buen derecho, se es prohibido al Baron reduzcr a cultura las tierras, y m(*ont*)es destinados pro pascuis animalium reluctante comunitate; con mayor rigor deve esto prohibirse al vassa(*llo*) reluctante Barone, mayormente tratandose de haver estos destruydo copioso numero de arboles

[32] Come il documento precedente.

fructiferos, (*cor*)tandoles no solo horca y pendon contra mentem Pragmaticae, si no tambien incendiandolos, y destruyendolos vaditus, o sea destruyendo con la perdida de estos montes el erario baronal, quien se ve perdidos los fructos de ta(*n*)tos arboles, con que annualmente se engordavan muchiissimos ganados de cochinos, deve hoy aprovechar la tierra, que està despoblada de arboles, en beneficio de la agricultura, o labran(*ça*) (*de*) tierras demaniales, o arquilandolas a otro, sea vass(all)o, o farastero, subrogando el affito de estas tierras demaniales en el de los esbarbajos, que antes de los referidos incendios, y quemas, que han hecho los vassallos aprovechava el Baron.

De aqui nace la iusta causa de haver prohibido a los vassallos el labrar en estos montes, hoy tierras, sin que precedesse especial permisso, y combenio con el Baron, la iusta razon de este, o sea del procurador de causas en la imposicion de penas, et suo casu en su raçion, contra los inobedientes, y usurpadores de dichas tierras, y finalmente nace la falta de iusticia de que viene destituyda la appellacion, o recurso, que ex adverso se ha interpuesto, como y la inutilidad de la revista, que piden, mientras que con ella no puede averiguarse mas de lo que se ha descubierto de las revistas, ya hechas en la otra causa recursada nulliter ex adverso, la que presentemente se ha unido a estos nuevos autos.

Por lo que contradiçiendo a quanto ex adverso se pide, suplica sea V.ra servido declarar por mal interpuesto dichos remedios de recurso, y appellacion en las referidas causas en que no solo apparet de gravamine, immo verius de delicto de los vassallos, con repulsa de quanto ex adverso se pide, y vencemiento de gastos, ecc.

DOCUMENTO N. 21: **Il Procuratore della comunità di Flumini Mayor espone le ragioni della opposizione al divieto posto dal Visconte di coltivare alcune terre**

Die 5 Maij 1749

Francisco[33] Pirella procurador de la comunidad, y vassallos de la villa de Flumini Major dize, que quanto pondera el procurador de las causas del Biscondado de dicha villa en çedula de 7 febrero ni impide la revista por esta parte instada, ni ofende la iusticia de dicha comunidad, que la funda en los concordatos exhibidos, ni finalmente iustifica ser mal interpuesto el recurso, y appellaçion del nullo pregon.

No impide la revista pedida en çedula de 21 de 8bre, porque con ella y mas con las expressiones, que en la presente çedula añadiran, se manifesta que los saltos expressados en dicha çedula de 21 de 8bre, no han sido, o no son saltim presentemente padenti de vellota; y assi no solo por los daños, que han seguido a la comunidad, de no haver labrado el presente año en dichos saltos, y territorios, por los difugios, que ha practicado el contrario contra quien se protesta; pero mucho mas para labrar en adelante, deve haçerse dicha revista.

Siendo constante por lo alegado en la citada çedula que el Baron està obligado conceder a los vassallos territorios para labrar, tanto por disposiçion de derecho comun, como por derecho municipal, atendido el qual, los vassallos son preferidos en los pastos, montes, desas, y en los fructos de las tierras, que habitan, a todos los forasteros, como son los dueños de ganados a quienes se pretende arrendar estos territorios.

No ofende la iusticia de dicha comunidad, que se funda en los mencionados concordatos, en los que se hallan a favor de los vassallos tres capitulos, que son el segundo, 23, y 27: en el 2 fueron concedidos a dichos vassallos para la labranza todas las montañas, y territorios aptos para este ministerio, y quales sean estos assi aptos, se verà con la revista, a cuyo fin tambien se insta con la expression, que haora se añade, que deven reconoçerse todos los saltos, que son aptos para dicha labranza, pues y haunque sean montes, segun el çitado capitulo, pueden los vassallos labrarlos, sin assomo de pena alguna, y sin requisito de la menor liçencia; assi haun en caso huviessen labrado en estos lugares, sin iustificaçion, reverenter, se sequestraron los fructos a los pobres vassallos, y sin motivo se publicò el çitado pregon, si en este se ha entendido prohibir saltos, y montes aptos para labrar, los que estan concedidos en dichos concordatos a los vassallos.

En el capitulo 25 se obligò el Baron dar a cada vassallo 20 estareles de

[33] Come il documento precedente.

tierras para la labranza, territorio de casas, viñas, huertas, y jardines, los que ni a los actuales vassallos, ni a sus antipa(*ssa*)dos, ni tampoco a los fundadores se dieron, y por esto, siendo los vassallos, segun se dijò en la çitada çedula, los numerados en la nota exhibita, la mitad de ellos no labran ni un grano, por falta de territorio, que por toda ley, comun, y municipal, deve el Baron conceder, y la otrą mitad de los vassallos labra menos de lo que por su fuer(*ça*) puede, contra la disposicion de las Reales Pragmaticas y que sea assi lo referido, se ve patente con la revista, que haora se insta, que tambien se haga, de la vidazoni, para que se venga el verdadero conoçimiento de quam poca es la vidazoni.

En el capitulo 27 se dispone, que solo pudiesse el Baron arrendar a vassallos forasteros, acomodados antes los naturales, y que no estèn acomodados, ya se ha ponderado, y con la revista se harà visible, que en nada, casi en nada compliò el Baron con los concordatos, antes contra los mismos concordatos va a impedir que se labre en los territorios aptos para la labranza para la qual es tan restringido el salto, que ya queda dir que la mitad de los vassallos no labra por falta de territorio y la otra non labra mucho menos de lo que puede, por la misma falta.

Ni obsta el capitulo 34 de dichos concordatos, donde se dispone, que hecho el primer establessimiento de tierras, viñas, jardines, y serrados, no pudiessen los nuevos vassallos sacar tierra sin liçencia, porque a mas que este establessimiento no se hiso en la forma saltim, que se concordò, como jamas provarà el procurador de causas, y en la revista podrà adveriguarse, y assi caso, siempre negado, huviessen los vassallos sacado, no obstaria el çitado capitulo assi por no haver adimplido el Baron con sus obligassiones, como y mas porque en el çitado sigundo capitulo ya fueron concedidas todas las montañas aptas para la labranza, lo que haze para quitar la contrariedad de capitulo a capitulo, que el referido 34 deva entenderse, que solo habla de padenti de vellota, a mas de todo lo referido.

Tanto de lo dicho, como y con la revista se provarà que no han sacado pues si huviessen sacado, no dejaria de labrar la mitad de los vassallos, y la otra mitad no labraria tampoco, como està dicho; y si alguno huviesse sacado, y contra venido, que se niega, al citado capitulo 34, no resultaria de esto perjuisio a lo comun, para que legitimamente no pudiesse instar la observancia, y execuçion de los concordatos.

Mas, haun en este negado supuesto, y huviesse adimplido el Baron, que siempre se niega, con lo prometido, no podria tratarse de pena alguna, como indevidamente, reverenter, la pretende el procurador de las causas, haviendo sequestrado los fructos del passado año a muchos vassallos, y las rasones para que en este capitulo ni pena se leé, ni tampoco prohibicion, si solo se dijò, que el vassallo, que quisiesse sacar nuevas tierras, las pidiesse al Señor de dicha villa sin mas otra expression; y assentado, que en la Real

Pragmatica cap. 4° tit. 41 se ordena que se degen a los vassallos las tierras sacadas, que pueden labrar con sus juntas; las otras se le quite pagandoles quarenta sueldos por estarel.

Haora o el capitulo 34 de los concordatos es conforme al citado capitulo de la Real Pragmatica o no. Si lo primero, como deve entenderse, ya por que nada en contrario establese assi como en la Real Pragmatica no hay pena, esto no obstante se insinue la prohibicion de sacar tierras de la misma suerte, y mucho mas no la havria, caso negado, se huviessen sacado tierras, en fuerça del citado capitulo 34; donde menos prohibicion se insinua, y assi sin iustificacion se procediò al sequestro, protestando però el exponente en el nombre, que representa, que qualquiera culpa de algun vassallo no perjudica a los derechos de la comunidad. Si lo segundo de no ser conforme, y de opponerse el citado capitulo 34 de los concordatos al 4° de la Real Pragmatica, primero se dise que no podia subsistir por ser contra Pragmatica, myormente por no hallarse esta renunciada por la comunidad a quien por otra parte compete la restitucion in integrum, que en todo caso implora. Segundo que no se verifica, ni jamas se verificava haver la comunidad contravenido al citado capitulo tercero, que aun en este negado caso, no podia haverse procedido al sequestro, por no poderse tratar de pena por no hallarse expressamente impuesta.

Finalmente se dize para mayor exuberancia, que pagando los vassallos todos los derechos al Baron combenidos en los concordatos, por derecho comun y municipal deven tener los comodos, y fructos de las tierras, y assì deverà hazerse la instada revista con las expressiones en la presente sedula añadidas, para que puesta en claro la cortedad de territorios de labranza, y en consiguiente que el Baron en nada o casi nada ha complido con los concordatos, con que quedarà iuntamente iustificada la insubsistencia del sequestro, y el recurso, mas que bien interpuesto, de unos autos nullos, reverenter, como construidos de orden del mismo Baron interessado, sin perjuicio de otros defetos, que aquellos padecen.

Por todo lo qual, y demas que resulta a favor de esta presente en los autos, y suplirà la gran comprencion de V.ra cuyo Nob. Off. implora, e insistiendo en la dicha revista con las mencionadas expressiones, suplica, quede V.ra servirdo interloquir a favor de esta parte sobre la citada revista con que se pone en claro toda la verdad, con vencimiento de la parte, contraria en todos los gastos de quibus ecc.

DOCUMENTO N. 22: **Il Sindaco di Flumini Mayor Benito Puddu nomina ufficialmente Francisco Pirella procuratore della sua Comunità nella causa contro il Visconte**

20.9.1749

A[34] die vigesima mensis Septembris, anno a nativitate Domini millesimo septingentesimo quadragesimo nono, Caller. En nombre de Dios amen. Sea a todos notorio como Benito Puddu massayo de la villa de Flumini Mayor, y Sindico actual de la comunidad y vassallos de la mesma, en esta ciutad de Caller hoy personalmente hallado, conoçido del infrascrito notario. Por quanto el dicto Puddu, como a tal Síndico de dicha villa, no puede personalmente intervenir a las cosas bajo expressadas. Por tanto valiendose del poder de substituhir, y elegir otro procurador que se li ha conferido en el auto de Sindacato, y poderes a el abtorgados por dicha comunidad, y vassallos, recebidos por el notario publico Benito Sanna en 20 de Febrero del corriente año al que se haya relaçion, de su agrado, y cierta sciencia, en el mejor modo, forma, y manera, que puede, y de derecho se requiere, substituye los precalendados poderes en quanto a los pleytos tantum, y en su lugar nombre, y deputa por procurador de dicha comunidad, y vassallos, cierto y especial, y por dichas cosas general, assi que ni por lo contrario, a Francisco Pirella causidico y otro de los procuradores del numero de esta Plassa, a estas cosas presente, y aceptando, para que en nombre, y por parte de dicho substituyente, immo verius de la dicha comunidad, y vassallos, pueda, y deva empeçar, seguir, y terminar todas y qualesquier causas, lites y controversias activas y passivas, civiles y criminales, principales y apelatorias, movidas y movedoras entre dicha comunidad y vassallos, de una parte actores o defensores, y otras qualesquier personas, assi bien actoras o defensoras de la otra, y para esto queda parecer en iuicio ante qualesquier iueres, y ministros de iusticia eclesiasticos, y seglares, y en sus tribunales, y curias deducir, y alegar de los derechos, raszones y açiones de dicha comunidad y vassallos verbalmente y por escrito, contestar lites, iurar de calumnia, y prestar qualesquier otros iuramentos necessarios, y a la prestacion de qualquiera de aquellos, a los ex adverso obligar, acotar testigos, y a los ex adverso acotados impugnar, interponer recursos, y apartarse de ellos; iueres y notarios recusar y sospechar, y iurar las tales recusaciones, y sospechas, implorar beneficios ex quocumque capite, pedir sentencias, tanto interlocutorias como definitivas, y las favorables alabar, y aprobar, y de las gravatorias apelar y suplicar, y las causas de apelaçion introdusir, y apartarse de las tales apelaçiones, y suplicassiones, siempre que le fuere bi(en) visto; con todo el poder necessario ad lites large ecc. Promitens ratum, gratum, et non revocare segun que assi lo affirma, y largamente, y por que dise no saber

[34] Come il documento precedente.

escrivir, firma el notaio infrascrito, siendo presentes por testigos Antonio Conti, y Bartholome Bausa escriventes, de esta ciudad, en los arrabales de Estampache, y la Marina respectivamente comorantes, que se firman ecc.

Antonio Conti - Bartholome Bausa

Joannes Antiochus Aru publicus nottarius.

DOCUMENTO N. 23: **Presa di possesso della villa di Flumini Mayor per conto del Visconte Don Gavino Asquer**

Dia 30 del Mes de Henero 1753, Flumini Mayor

Insiguiendo en la dicha possession, y en execucion, y efectuacion, y de los poderes arriba insertados el dicho Nicolas Mannu, Procurador nombrado por el Illustre Don Gavino Asquer, Gessa, y Amat, Bisconde de la Villa de Flumini Mayor y saltos de Gessa, se ha transferido a la dicha Villa de Flumini Mayor y sus saltos a efecto de tomar possession de dicha Villa, y estando en ella, precediendo antes el llamamiento de Joachin Esquirru, Major de Justicia de dicha 'de Flumini Mayor, de Josef Thomas Melis, Escambio de Mayor, de Geronimo Isca, Procurador de Corte, y del Jurado Pedro Sanna de Francisco, presentes por testigos Lucifero Sechy de la Villa de Ursulé y Domingo Fanunça de la ciudad de Iglesias, se ha tranferido el dicho Nicolas Mannu para tomar possession de la Curia de dicha Villa haviendo avisado al notario Ignacio Artea de la ciudad de Iglesias, Delegado actual de la dicha de Flumini, que se hallava en dicha Villa como y al notario Vicente Siddy escrivano de dicha Curia, ha pedido el dicho Nicolas Mannu al referido Siddy la llave de dicha Curia que le fué entregada puntualmente presentes dichos testigos, el Major, Escambio de este y Jurado, ha abierto dicho Mannu la casa de la dicha Curia, y entrado en ella para tomar possession, retirò el sello de la dicha Curia y aprencionò todos los papeles que en ella havia, Pragmaticas, Capitulos de Corte, Carta de Logu y demas processos, haviendo tomado en todo el mejor modo y forma que en derecho haya lugar, la possession corporal, real y actual, seu quasi, o vero de dicha Curia de Flumin Mayor, haviendo entrado en ella y salido por tres veses en compaña del infrascrito notario y testigos, y demas arriba mencionados, en señal de verdadera, actual y pacifica possession, mero y mixto imperio de aquella, teniendo ya dicho Nicolas Mannu en su poder assì dicho sello, como todos los libros, papeles y processos, suspendiò a dicho Delegado del dicho empleo, como y al escrivano de ella del mesmo empleo, y despues de haver estado mucha hora sin exercicio alguno los ha reintegrados en sus respective empleos en virtud de los poderes conferidos restituendoles el sello, la llave de dicha Curia, y todos y quantos papeles y libros que en ella havia en la mesma forma que antes los tenian, y han prometido llevarse bien y fielmente en la administracion de la justicia assì civil como criminal, y finalmente el referido Nicolas Mannu en el nombre arriba expressado se protesta que la presente possession corporal, real y actual que de dicha Curia ha tomado, ha sido con animo firmissimo, validissimo y constante, segun de derecho puede y tenga lugar, y para que conste donde combenga, instando el referido Nicolas Mannu en el sodredicho nombre de Procurador constituido, se continua el presente auto, siendo presentes por

testigos Lucifero Sechy de la Villa de Ursulé y Domingo Fanunça de Iglesias que no firman por no saber, y el dicho Mannu firma de su mano.

Nicolas Mannu Procurador

Pablo Josef Foddis Publico Actuario

Dicho dia, Flumini Mayor (30.1.1753)

Insiguiendo[35] en la referida possession, hallandosse presentes los sobredichos Joachin Esquirru, Major de Justicia, Josef Thomas Melis, Escambio de Mayor, Pedro Sanna de Francisco, Jurado, presentes por testigos los referidos Lucifero Sechy, y Domingo Fanunza, ha mandado el referido Nicolas Mannu en el nombre susodicho a Geronimo Isca, carcelero de la carcel de dicha Villa, abriesse la carcel para ver que presos en ella havia, y haviendola abierto el referido Nicolas Mannu con su propria mano, ha regonocido aquella, y ha hallado preso a Francisco Antonio Marras que estava en ella por cierta rixa que tuvò, y luego le sacò y le restituyò a la dicha carcel, y entrò, y saliò de ella por tres veses en señal de verdadera, real, y actual possession, haviendo assi bien mandado al dicho carcelero serrasse nuevamente la dicha carcel, quedando dentro dicho Marras, y haviendo encargado al referido carcelero la custodia de la referida carcel; y para que en todos tiempos conste se levanta el presente auto; siendo presentes por testigos los sobredichos Lucifero Sechy de la Villa de Ursulé y Domingo Fanunza de la ciudad de Iglesias, que no firman por no saberlo, y el dicho Mannu firma de su mano, y por dichos testigos el notario infrascrito, que de ello dà feé.

Nicolas Mannu Procurador

Pablo Josef Foddis Publico Actuario.

Dicho dia 30 del Mes de Henero, y Villa de Flumini Mayor.

Insiguiendo en la dicha possession, el referido Nicolas Mannu, en el sobredicho nombre de Procurador General para las infrascritas cosas constituido, y ordenado por el Illustre Don Gavino Asquer, Gessa y Amat, Bisconde de la Villa de Flumini Mayor, y Villas despobladas, todos saltos de Gessa, ha mandado al mencionado Joachin Esquirru, Mayor de Justicia de la dicha de Flumini Mayor, el que huviesse dicho a Pedro Sanna de Francisco, Jurado de Justicia, que presente se hallava, y actualmente de la dicha Curia hisiesse plantar dos troncos en forma de horca, los que se plantaron en la Plassa de Corte, que es la mesma de la casa del Señor, y en ella ha mandado colgar un pollo, el que por Bauptista Mereu, Oficial del salto

[35] Arch. di Stato - CA - Cartella 47, anche per i documenti successivi che si riferiscono allo stesso oggetto.

de la dicha Villa, mediante un cuchillo que se desembayrò, le ha cortado la cabeça, e imediatamente ha mandado hechar dichas horcas en señal de verdadera y actual possession criminal, plantandolas otra ves, y derribandolas, y assi bien haviendo tomado un poco de tierra, que se ha mesclado con trigo, sevada, gravansos, y otros legumbres, ha esparsido, y sembrado ya en la Plassa de Corte, ya por toda la Villa, como y tambien en todos los lugares publicos, y acostumbrados haser en semejantes actos en señal de verdadera, real y actual possession civil; y juntamente, haviendo oydo que en la Parroquial Iglesia de la dicha Villa de Flumini Mayor, bajo la invocacion del Glorioso San Antonio, toçava la campana para desir missa, se ha transferido el mencionado Nicolàs Mannu a dicha Parroquial Iglesia en compañia del infrascrito notario, Mayor de Justicia, Escambio de Mayor, Jurado de Corte, Delegado, Escrivano y otras personas de dicha Villa de Flumini Mayor, y antes de salir la missa, ha mandado poner una silla al lado del evangelio en el Presbiterio y Altar mayor de este, en la que se ha sentado; segun se ha acostumbrado en esta dicha Villa en semejantes actos de possession, y haviendo de salir el Sacerdote para celebrar la Missa, se ha basado la silla que estava en dicho Altar mayor al lado del evangelio, y se ha puesto en dicho Presbiterio a esse mismo lado en la que parte sentado, parte de rotillas, y parte en pié ha escuchado la Santa Missa hallandosse presente el Ible Juan Antiogo Pau, otro de los curas de dicha Villa, el notario Benito Sanna, Mestre Francisco Angel Boy, Francisco Antonio Usay, Francisco Pisanu, Nicolas Pisanu, con otras varias gentes del Pueblo de dicha de Flumini, que se han hallado presentes en dicha Iglesia, y concluida dicha Missa, se ha restituido a la casa donde estava el Delegado, acompañado de los Ibles Barthomes Casty y Juan Antiogo Pau, Mayor de Justicia y demas arriba mencionados, y otras personas de dicha Villa, y haviendose despedido dichos Ibles curas, imediatamente ha suspendido al dicho Joachin Esquirru, Mayor de Justicia, de su administracion, haviendole mandado que no exerciesse acto alguno judiciario ni extrajudiciario, al referido Josef Thomas Melis, Escambio de Mayor, al Jurado Nicolas Saba, el que se hallava presente; y retirado de estos el baston y vara que en señal de Ministros de Justicia llevavan y entregado el baston y vara de Mayor a Francisco Pisanu, uno de los Vassallos de la dicha de Flumini, y el de Escambio a Juan Antiogo Massa, otro assi bien vassallo de la dicha Villa, y a poco tiempo ha reintegrado dicho Nicolas Mannu al dicho Joachin Esquirru en Mayor de Justicia, restituyendole el baston y vara que semejantes mayores de Justicia suelen llevar en el año de su administracion, quien presente ha prestado el solito juramento, y omenage en manos, y poder del dicho Nicolas Mannu en el referido nombre de Procurador constituido por dicho Illustre Bisconde Don Gavino Asquer Gessa, y Amat, y ha jurado de llevarse bien y fielmente en su exercicio y empleo de Mayor de Justicia, y

que conocerà y regonocerà por Dueño y Señor de esta Villa al Illustre Don Gavino Asquer, Gessa y Amat, y hoy al dicho Nicolas Mannu Procurador para este efecto constituido y de lo contrario quiere incurrir en la pena del omenage, como y tambien ha reintegrado al dicho Escambio de Mayor y Jurado haviendoles restituido el baston y Vara que llevavan, y juntamente se obliga dicho Mayore cobrar todos los derechos baronales a thenor de las listas que cada año respective se les entrega a los Mayores, dando cuenta y rason de quanto se le huviere encargado bajo obligacion de sus bienes, y para que todo conste donde combenga, se continua el presente auto, siendo presentes por testigos Lucifero Sechy de la Villa de Ursulé, y Francisco Fanunça de Iglesias en esta de Flumini personalmente hallados, que no firman por no saber escrivir, y por ellos el notario infrascrito, junto con dicho Mannu, de que ecc.

Nicolas Mannu Procurador
Pablo Josef Foddis Publico Actuario.

Dicho dia, Flumini Mayor

Insiguiendo en la dicha possession, presentes Mayor de Justicia, Delegado, Escambio de Mayor, Escrivano, Oficial de salto, Procurador de Corte y Jurado, ha mandado al dicho Geronimo Isca, procurador de corte y corredor publico de la presente Villa de Flumini Mayor, hechasse pregon publico mandando a todos los Vassallos de ella pareciessen hoy dia presente, y se juntassen en la Casa de Corte y plassa de ella que es el lugar acostumbrado en que suelen juntar dichos Vassallos, y comunidad, lo que se executò puntualmente haviendo dado assi relacion de ello dicho corredor, eo Procurador de Corte, y para que conste, se continua de su complimiento el presente auto de que ecc.

Pablo Josef Foddis Publico Actuario.

Dicho dia, Flumini Mayor, hoy que se cuenta 30 de Henero 1753

En complimiento del pregon que mandò publicar el sobredicho Nicolas Mannu en el nombre que representa, se ha juntado la comunidad y Vassallos de dicha Villa de Flumini Mayor hoy dia 30 del Mes de Henero del corriente año, y haviendo plantado una mesa en la puerta de la Casa de Corte, hallandose fuera la dicha comunidad y Vassallos que ha concurrido a dicha junta que lo son:

1. Ign. Artea Olives not. Deleg.
2. Ant. Vicente Siddy Escrivano,
3. Joaquin Esquirru, M. de Just.
4. Jos. Thomas Melis, Escambio
5. Antonio Forresu Sindico
6. el notario Benito Sanna

7. Me. Salvador Pily dirusano
8. Me. Franc. Angel Boy dirus.
9. Me. Antiogo Murgia dirus.
10. Francisco Calaresu
11. Josef Pisano
12. Pitano Melis
13. Antiogo Figus
14. Francisco Sarais
15. Francisco Puxeddu
16. Josef Nocu
17. Antonio Congiu
18. Francisco Sulas
19. Januario Pau
20. Pedro Escano
21. Antonio Pau
22. Gavino Virdis
23. Salvador Massala
24. Antonio Casu grande
25. Bautista Floris
26. Francisco Fanary
27. Juan Pau
28. Salvador Figus
29. Nicolas Pisano
30. Juan Sedda
31. Pedro Sanna de Juan Antiog
32. Simon Pisano
33. Pedro Milia
34. Thomas Lampis
35. Juan Antiogo Vacca
36. Francisco Melis
37. Luis Esquirru
38. Antonio Pinna grande
39. Antonio Pilony
40. Antiogo Pinna
41. Antonio Soddu
42. Antiogo Garau
43. Antonio Soddu menor
44. Antonio Mereu
45. Antonio Riola
46. Antiogo Pany
47. Josef Cadeddu
48. Antonio Figus
49. Francisco Figus
50. Josef Saba
51. Geronimo Isc
52. Francisco Fenu
53. Francisco Montangiessu
54. Antiogo Montangiessu
55. Francisco Aru
56. Jayme Mara
57. Bautista Medda
58. Juan Antiogo Congia
59. Juan Vacca
60. Antonio Gorefa
61. Antonio Marreddu
62. Nicolas Puxeddu
63. Antiogo Furresu
64. Francisco Antonio Usay
65. Miguel Asuni
66. Antonio Azeni
67. Sisinio Pinna
68. Mestre Julian Pilony
69. Sebastian Madau
70. Antonio Pisano de Iglesias
71. Bartholomes Azory
72. Josef Perra
73. Juan Antiogo Riola
74. Antonio Caddeo
75. Juan Antonio Sanna
76. Francisco Riola
77. Me. Antiogo Frau
78. Mestre Santoru Lampis
79. Ignacio Mazea
80. Antonio Mazea
81. Ignacio Perra
82. Pedro Mereu
83. Antonio Amadori Corrias
84. Nicolas Zucca
85. Diego Deidda
86. Bautista Lampis
87. Domini Azeni
88. Francisco Pisano
89. Antonio Montangiessu
90. Juan Antiogo Mazea

91. Sisinio Garau
92. Juan Antonio Zuddas
93. Antiogo Thiddia
94. Josef Caddeo
95. Antonio Casu menor
96. Miguel Congiau
97. Antiogo Ignacio Puxeddu
98. Juan Mazea
99. Antonio Fenu
100. Sebastian Carta
101. Pedro Sanna grande
102. Ignacio Pau
103. Antiogo Angel Zucca
104. Antonio Melis
105. Andres Pilony
106. Vicente Ecca
107. Antiogo Lampis
108. Juan Antonio Frongia
109. Antiogo Pilony
110. Salvador Perra
111. Benito Virdis
112. Antonio Lampis de Santoru
113. Juan Maria Melis
114. Pedro Forresu
115. Francisco Lampis
116. Bautista Pinna
117. Antiogo Foddis
118. Pedro Antiogo Deana
119. Bautista Foxi
120. Juan Antonio Foddis
121. Sebastian Dorru
122. Antonio Lampis
123. Efis Santoru
124. Benito Puddu Cabriolu
125. Antonio Lixu
126. Antonio Pinna menor
127. Mestre Juan Piras
128. Pedro Sanna de Francisco
129. Antonio Juan Pisano

que han concurrido a esta junta de comunidad por hallarse fuera de la Villa los demas Vassallos, segun disen, y presentes todos los mencionados que hoy han compuesto dicha junta, el referido Nicolas Mannu los ha mandado que regonociessen por Bisconde de la Villa de Flumini Mayor y Villa despobladas de Antas, de Casas, de Conesy, de Canoniga, de Seguris, de Sarily e Lindiry, y demas saltos de Gessa con todos sus territorios, y demas a dichas Villas reguardantes al sobredicho Illustre Bisconde Don Gavino Asquer Gessa y Amat, hijo primogenito del Illustre quondam Don Francisco Asquer y Gessa, Bisconde era de esta dicha Villa de Flumini Mayor y demas despobladas, y todos los dichos Vassalos diseron que tienen, y reputan por su Señor y Bisconde al referido Illustre Don Gavino Asquer Gessa y Amat, y hoy presentamente del mencionado Nicolas Mannu en el nombre que parece, queriendo que tenga toda possession corporal, verdadera, real y actual civil y criminal, mero y mixto imperio, y se protesta dicha comunidad tan cojunctim quam divisim, y en nombre de esta el Sindico Antonio Forresu, se hagan de observar los mesmos pautos, vinculos y condiciones en que se hallavan viviendo su padre el Illustre quondam Don Francisco Asquer Bisconde era de dicha Villa y demas despobladas, a los que se refiere, y todos dichos vassallos han ofrecido ser fieles y leales a su Señor en todo quanto podrà ocurrirse, mediante juramento que en mano y poder del susdicho Nicolas Mannu en el nombre mencionado han prestado, y los que saben escrivir firman de sus manos y por no saber escrivir los

demas firma por essos el notario infrascrito, que el presente auto continua de que dà feé, siendo presentes por testigos Lucifero Sechy de la Villa de Ursulé y Domingo Fanunça de la ciudad de Iglesias, que no firman por no saberlo.

1. Benito Sanna Notario
2. Antiogo Murgia
3. Me. Franc. Angel Boy
4. Francisco Antonio Usay
5. Sebastian Porru
6. Me. Salvador Angel Pily
7. Josef Foddis Pub. Act.

Por quanto en este dia treinta del presente Mes de Henero del corriente año mil sietecientos sinquenta y tres en esta Villa de Flumini Mayor en virtud del pregon que se ha publicado hoy dia presente, se han juntado los vassallos que compusieron la comunidad de dicha villa, no obstante que havia bastante numero, segun es de ver en el auto que hoy dia presente se ha continuado el referido Nicolas Mannu, en el nombre que representa, ha mandado a Geronimo Isca misso y corredor publico de esta Villa, hechasse pregon publico por toda la Villa a lo acostumbrado, mandando a todos los vassallos que assistieron a dicha junta, y que estuvieron presentes, como y a todos aquellos que no se hallaron presentes a dicha junta y estavan avsentes aora sea en el salto o fuera de el, o en otra qualquier parte, grandes sean o chicos, hayan de tener y regonocer al dicho Illustre Don Gavino Asquer Gessa y, Amat hijo primogenito y heredero universal del Illustre quondam su Padre Don Francisco Asquer y Gessa por verdadero Dueño, Bisconde y Señor de esta dicha Villa de Flumini Mayor y demas Villas despobladas de Gessa con todos sus territorios, saltos y demas adjacentes a ellas y obedeciendo dicho misso y corredor publico el mandamiento dado por dicho Mannu, ha pregonado a son de tambor por todos los lugares publicos y acostumbrados de esta dicha Villa de Flumini Mayor, y todos los vassallos de ella grandes y chicos, presentes y avsentes hayan de tener y regonocer por Dueño, Señor y Bisconde de esta Villa de Flumini Mayor y Villas despobladas de Casas, Conesy, Canadoliga, San Benito eo Guindili, San Julian Continy, Serily, Seguris, Antas y sus saltos y territorios y demas que en ellos se comprende al dicho Illustre Don Gavino Asquer Gessa y Amat y hoy al dicho Nicolas Mannu Procurador constituido por este, haviendolo executado dicho misso y corredor en essa forma mediante el referido pregon publico y dado relacion de su cumplimiento, y para que conste en todos tiempos, se continua el presente auto de que dà feé el infrascito notario.

Pablo Josef Foddis Publico Actuario.

DOCUMENTO N. 24: **Infeudazione di Don Gavino Asquer**

6.11.1754

Iesus Christus

Cum[36] ex aptis praesentis causae investiturae petitae per Nobilem Don Gavinum Asquer, Vice Comitem Oppidi Fluminy Mayor, constet de extremis, a iure desideratis ad hoc ut ei investitura concedatur pro feudo dicti Oppidi, cum villis depopulatis de Antas, Canadoniga, Casas, Seguris, Connesi, et Gindily, alias Sarily, in quibus successerit tanquam filius masculus primogenitus, nobilis quondam Don Francisci Asquer, sui patris, ultimi relati feudi possessoris; constat etiam, statim sequta morte dicti Don Francisci, arrepisse possessionem praefati Oppidi una cum villis, desuper expressis, ut apparet, ex aptis, in processu exhibitis, quibus debita habetur relatio. Idcirco, et alias Perillustrissimus Don Franciscus Maria Cardara, Comes, a Calamandrana, Intendens Generalis, pro sua Regia Maiestate, in toto praesenti Sardiniae Regno, cum interventum infrascripti Nobilis et Magnifici R.F.P. Patroni, providet atque declarat, investituram Vice Comitatus et Oppidi depopulati de Fluminy Mayor, nec non villarum depopulatarum desuper ennunciatarum, cum titulo Vive Comitatus de Fluminy Mayor, ac cum iurisdictione civili et criminali, mero et mixto impero, ceterisque accessoriis, fore et esse dicto Nobili Don Gavino Asquer concedendam in feudum tamen, et ad propriam naturam feudi, iuxta morem Italiae, licet impropriatum, quoad suos legitimos discendentes, praefati Oppidi depopulati de Fluminy Mayor, nec non et sub pactis, conditionibus, retentionibus, et reservationibus, in Regiis Diplomatibus, e Castri Demont expeditis sub die 14 7mbris 1747 quae inserta reperiuntur in processu primordialis investiturae, dicto Don Francisco concessa, absque ulla immutatione, iuribusque Regii Fisci, et alienis, semper salvis, et illesis manentibus, nec non praestito prius, per dictum Nobilem Don Gavinum, sive per suum legitimum procuratorem fidelitatis sacramento, et homagio, aliisque adimpletis, ad quae de iure, usu, et consuetudine similes feudatarii tenentur, pro ut cum praesenti, relatam investituram concedi iubet cum expeditione litterarum in forma consueta. Hanc ecc. Non obstantibus.

Conte Cordara Calamandrana.

[36] Arch. di Stato - CA - pag. 47.

DOCUMENTO N. 25: **Contabilità del Monte Granatico**

1799
Nota dei casuali[37]

PER MISURARE IL GRANO	1.	0.	0.
PER PALEGIAR DETTO GRANO	1.	0.	0.

Flumini, e S.tt.bre a dì 1799
Tali sono i conti di questo Monte Granatico riguardo al grano, fabrica, e casuali, come si deduce dalla Tabella, e dalla nota particolare, che si conserva in quest'archivio fra le altre pezze della stessa amministrazione ed in fede ecc,
Gio. Antonio Sanna Vicario Parrocchiale
Not. Sanna Delegato di Giustizia
+ segno di Antioco Pusceddu Censore.

[37] I documenti 25, 26 e 27 sono tratti dal registro del Monte Granatico di F.M.

DOCUMENTO N. 26: **Contabilità del Monte Granatico**

1800

Carico

NETTO DELL'ANNO SCORSO, 99 STAR	342	12		
MEZZ'IMBUTI AMMONTANTI	16	7		
CONTRIBUZIONE PER LA ROADIA	14	0		
CRESCIMONIA RITROVATA	8	0		
TOTALE			**367**	**3**

Discarico

PER BARRANCELLI	1	0		
PER CENTESIMA	3	8		
PER AVARIE	2	8		
PER CASUALI	2	0	9	.9
NETTO PER RIPARTIZIONE			**358**	**3**

Nota dei casuali

PER MISURARE IL GRANO	1	0	0
PER PALLEGGIAR IL GRANO IN VARIE VOLTE E PER TRE PAGLIE DI LEGNO	1	0	0

Segue fabrica

PER 78 CARRI DI TERRA CAVAMENTO	3	18	0
PORTO DELLA MEDESIMA	8	16	0
TAVOLE PER PORTA GRANDE E FINESTRE	22	0	0
ALTRO LEGNAME PER LE MEDESIME	0	16	0
FERRAME PER LE MEDESIME	32	9	6
FATTURA DELLE PORTE	11	5	0
FATTURA DEL PAVIMENTO	5	15	6
GIORNATE DI MASTRI PER FABRICARE	38	10	0
GIORNI DI ASSISTENTI	17	12	6
AGLI ASSISTENTI PER METÀ	0	15	0
RAGAZZE PER ACQUA	4	15	10
RINFRESCO	0	6	8
TOTALE	**147**	**0**	**0**

Flumini, e Ottobre a 20 di 1800.

Tali sono le spese fatte per casuali, e per la fabrica comminciando dal 10 7.bre del 1799 al 26 Giugno del cadente secondo le note particolari, che vano inserite nelle tabelle, de lo che sottoscriviamo

Gio. Antonio Sanna Vicario Parrocchiale

Notaio Sanna.

DOCUMENTO N. 27: **Contabilità del Monte Granatico**

1804

Carico

NETTO DEL ANNO SCORSO 1803	362	6		
METÀ DELLE CRESCIMONIE AL MONTE	8	8		
MEZZ'IMBUTI	12	14		
CONTRIBUZIONE PER LA ROADIA	19	5		
TOTALE			**403**	**1**

Discarico

SALARIO DEI BARRANCELLI	1	0		
CENTESIMA PER LA CASA DIOCESANA	3	8		
AVARIE PER LA GIUNTA DIOCESANA	20			
CASUALI DA NOTA PARTICOLARE	1	0		
TOTALE			**403**	**1**

STIPENDIO AL DEPOSITARIO	3	2		
RISCOSSO DI MENO DAI MOROSI 1° PER IL GRANO PERDUTO DALLE CONTINUE PIOGGIE	-	-	86	1
2° PER LE SPESE CONTRIBUITE DALLA COMUNITÀ AL SIGNOR VISCONTE DI 5.400 SCUDI	70	0		
MEZZ'IMBUTI CORRISPONDE A DETTA SOMMA	2	3		
CONTRIBUZIONE RISCOSSA DI MENO	3	4		
NETTO PER RIPARTIRE			**317**	**0**

Casuali

PER MISURARE IL GRANO NEL GIORNO DELLA RIPARTIZIONE	0	12	
PER RINFRESCO, ED UNA CORBULA	0	4	0
	1	**0**	

Flumini, e D.bre a 16 dì 1804 -
Tali sono spese fatte dei Casuali per questo fondo granatico ed in fede sottoscriviamo di nostra mano -
Giov: Antonio Sanna Vicario Parrocchiale

Documento N. 28: **Decime Sacramentali**

1811

Lista[38] de' Frutti Maggiori della Decima di questo Villaggio di Fluminimaggiore del presente anno 1811

Conto delle Decime dell'anno 1811 spettanti alla Mensa

	STAR.	IMB.	L	S	D	L	S	D
Grano	122	2	6	5	-	763	5	4
Orzo	21	3	3	15	-	79	9	-
Fave	8	2. 1/2		4	-	32	12	6
Formaggio - Cantare	6	3	11	-	-	66	6	6
Lino - Manipoli	450	-	-	2%	-	9	-	-
Mosto in danaro	-	-	-	-	-	19	10	-
Fagioli bianchi - ritirati	2	4	-	-	-	-	-	-
Fagioli neri - ritirati	-	15	-	-	-	-	-	-
Granone - venduti	63	-	-	15	-	47	5	-
Granone ritirato in natura	15	-	-	-	-	-	-	-
Agnelli N. 59 + 1/2		-	1	-	-	59	10	-
Capretti N.15	-	-	1	-	-	15	-	-
Porchetti N.	6	-	1	-	-	9	-	-
Cipolle invendute	300	-	-	-	-	-	-	-
Noci lasciate al Collett.	-	7	-	-	-	-	-	-
Pezze a soldi 14	45	-	-	-	-	31	10	-
Sommano						**1132**	**8**	**4**
dedotto l'imp. del grano						763	5	4
Restano						369	3	-
importare di detti generi						1.132	8	4
Colletta al 5						-	18	9
Import. decime al netto						1.113	19	4
Debito residuo del 1810						6	9	2
Debito totale						**1.120**	**8**	**6**

[38] Archivio vescovile di Iglesias.

Conto delle Decime di Flumini nell'anno 1811 spettanti alla Mensa

Rimesse a Monsignor Vescovo le seguenti partite a conto dei suddetti frutti del 1811

	L	S	D	L	S	D
Carico come sovra				1.120	8	6
Con ricevuta del l'1.4.1812	633	-	6	-	-	-
con altra de' 22.5.detto anno	167	1	4	-	-	-
con altra de' 14.9.detto anno	125	5	6	-	-	-
Discarico totale	**925**	**18**	**4**	**925**	**18**	**4**
				194	**10**	**2**

Ha dato per saldo

N. 7 doppie Savoia	106	1	-			
11 doppiette sarde	57	15	-			
2 mezzi carlini	26	5	-			
valuta	4	9	2			
saldo				**194**	**10**	**2**

Seguono elenchi nominativi di tutti i vassalli e delle donne che hanno versato le decime in natura e in denaro.

DOCUMENTO N. 29: **Lista del feudo compilata dal Maggiore di Giustizia Salvatore Pau**

Addì 26 Maggio 1823. Flumini Maggiore[39].

Adunatisi i probi uomini Mastro Antonio Pau Cirino, Antioco Pusceddu grande, Pietro Congia grande, Giuseppe Pau Pusceddu e Nicolò Pisanu grande, con intervento del Sindaco Mastro Antioco Sanna Barracca, per l'oggetto di formare la lista feudale dei dritti sogliono i villici di questo villaggio corrispondere al sig. Feudatario, l'infrascritto Delegato ha deferto giuramento dei suddetti probi uomini, che lo prestano alla presenza del sottoscritto notaio in di cui vigore promisero di portarsi fedelmente nella formazione della presente lista, secondo la cognizione di cui sono assistiti e la descrivono nel modo seguente:

Il dritto dei ducatoni compresi soldi tre della gallina non prestando la medesima in natura.

1. Antonio Pili grande
2. Antioco Michele Muntangesu
3. Fedele Congia Becciu
4. Nicolò Montangesu
5. Giuseppe Murtas
6. Giugliano Muntangesu
7. Pietro Milia di Matteo
8. Giovanni Pinna Sirigu
9. Antioco Demontis
10. Andrea Demontis
11. Fedele Liggi
12. Sisinnio Mereu
13. Raffaele Lampis
14. Francesco Lampis Pilloni
15. Nicolò Lampis
16. Giuseppe Carta
17. Simone Carta
18. Antioco Asuni
19. Raffaele Licheri
20. Pietro Lepori
21. Antioco Lepori grande
22. Antonio Giuseppe Lepori
23. Giovanni Antonio Lepori
24. Francesco Pau Pisano
25. M. Salv. Pau Magg. Giust.
26. Antioco Tiddia di Nicolò
27. Mastro Giuseppe Sanna
28. Giov. Antonio Pani
29. Antioco Pau Zucca
30. Giuseppe Pau Pusceddu
31. Melchiore Muntangesu
32. Raimondo Melis
33. Giuseppe Diana grande
34. Giov. Antonio Pusceddu
35. Battista Pili grande
36. Pietro Pusceddu
37. Mastro Gioachino Demontis
38. Giuseppe Antonio Pau
39. Antioco Pau Atzeni
40. Francesco Pau Atzeni
41. Antioco Vincen. Pusceddu
42. Salvatore Circu
43. Giuseppe Circu
44. Giovanni Sabiu

[39] Questo e tutti i documenti che seguono sono tratti dalla cartella 97 dell'arch. di Stato di Cagliari, Fondo:Regio Demanio, Feudi.

45. Antonio Matzea grande
46. Antioco Sabiu Cenabara
47. Gioachino Schirru
48. Fedele Arriu
49. Antonio Foddi
50. Francesco Lampis di Raffaele
51. Giuseppe Anedda
52. Giov. Antioco Demontis
53. Andrea Pinna
54. Cosimo Todde
55. Antioco Melis Serra
56. Giuseppe Pisano Scrivente
57. Nicolò Pisano grande
58. Salvatore Pinna
59. Francesco Salis
60. Antioco Matzea Tiddia
61. Antioco Atzori Mereu
62. Nicolò Sabiu
63. Not. Antioco Ignaz. Murgia
64. Antonio Fraci
65. Antonio Demontis
66. Luigi Demontis
67. Salvatore Pau Onnis
68. Pietro Meloni
69. Antioco Serra Pilloni
70. Antioco Murtas
71. Mastro Francesco Pisano
72. Diego Ibba
73. Matteo Asuni
74. Giov. Antonio Licheri
75. Antioco Pinna grande
76. Antonio Serra Spinniau
77. Giovanni Pinna Rugeri
78. Ignazio Tiddia
79. Giuseppe Pinna
80. Benedetto Puddu Cabriolu
81. Antioco Pisanu Casti
82. Antonio Pisano
83. Nicolò Pisano Masala
84. Ignazio Arriu
85. Melchiore Pisano
86. Antonio Serci
87. Francesco Perria
88. Antioco Congia Sanna
89. Scrivente Antioco Lisci
90. Raimondo Perria
91. Antioco Perria
92. Franc. Giuseppe Perria
93. Antonio Matzea Scontus
94. Ignazio Casula
95. Francesco Casula
96. Pietro Corrias
97. Antonio Usai ferraro
98. Ignazio Garau
99. Antioco Garau minore
100. Salvatore Pusceddu
101. Antioco Pusceddu Melis
102. Giovanni Olargiu
103. Salvatore Pili
104. Giov. Antonio Melis Ninna
105. Antioco Serra Melis
106. Raimondo Contu
107. Antico Pani grande
108. Francesco Congia
109. Nicolò Antonio Congia
110. Giuseppe Soddu minore
111. Antioco Tiddia di Matteo
112. Giuseppe Diana Madao
113. Giov. Antonio Soddu
114. Antioco Congia Casu
115. Nicolò Pau
116. Francesco Casu
117. Giov. Antonio Casu
118. Pietro Caddeu
119. Antioco Pusceddu Lampis
120. Francesco Pani
121. Antioco Pani Pilloni
122. Antioco Vacca grande
123. Paolo Masala
124. Antonio Riola
125. Antioco Frau
126. Antonio Pilloni
127. Francesco Melis
128. Nicolò Pusceddu

129. Antioco Pusceddu grande
130. Giuseppe Pusceddu Lampis
131. Antioco Perda Arriu
132. Antioco Pusceddu Prupedda
133. Antioco Pisu
134. Antioco Fraci di Francesco
135. Fedele Onis
136. Battista Pili Milano
137. Giugliano Pilloni Bachis
138. Fedele Pintus
139. Antioco Lampis Becciu
140. Antonio Pau Divino
141. Giuseppe Divinu
142. Pietro Divinu
143. Ignazio Divinu
144. Giovanni Divinu
145. Raimondo Divinu
146. Antioco Figus
147. Nicolò Frongia
148. Antioco Melis Forresu
149. Antioco Garau Sarigu
150. Antioco Cucu
151. Antonio Mereu
152. Giuseppe Perda
153. Giovanni Soddu
154. Giuseppe Casula
155. Giuseppe Mocci
156. Pietro Sanna
157. Antonio Carta Aleddu
158. Giovanni Piras
159. Gius. Antonio Piras
160. Ignazio Usai
161. Sebastiano Melis
162. Michelle Cucu
163. Nicolò Piloni grande
164. Giuseppe Lampis Atzeni
165. Benedetto Congia
166. Raimondo Pilloni
167. Nicolò Congia Aru
168. Giov. Antonio Aru
169. Antioco Aru
170. Benedetto Aru
171. Francesco Onidi
172. Antioco Lampis Onnis
173. Antioco Serra Cocoi
174. Pietro Murtas
175. Giovanni Casti Sinzula
176. Francesco Casti Sinzula
177. Giovanni Pinna di Lussorio
178. Domini Frongu
179. Salvatore Murgia
180. Giov. Antonio Scanu
181. Antonio Pusceddu Ganella
182. Antioco Vacca Caddeu
183. Nicolò Congia di Pietro
184. Antioco Congia di Pietro
185. Antioco Milia grande
186. Matteo Milia
187. Antonio Milia
188. Francesco Milia
189. Antioco Milia di Matteo
190. G. Antonio Melis Crapitta
191. Antioco Milia di Antioco
192. Pietro Milia di Antioco
193. Giuseppe Pusceddu Vacca
194. Giov. Antonio Zanda
194. Pietro Zanda
196. Nicolò Zanda
197. Antioco Perda di Sisinnio
198. Pietro Antonio Sabiu
199. M. Antioco Sanna Barraca
200. Giovanni Pinna grande
201. Giovanni Coria
202. Giov. Antonio Pau grande
203. Antioco Garau Sirigu
204. Agostino Murgia
205. Ignazio Forresu
206. Salvatore Sanna
207. Antonio Fosci
208. Giovanni Maria Fosci
209. Chirurgo Antioco Murgia
210. Antonio Murgia
211. Giacinto Serra
212. Luigi Ninna

213. Antioco Pusceddu Ganella gr.
214. Giov. Antonio Usai
215. Antonio Pau Marongiu
216. Antioco Masala
217. Giov. Antonio Masala
218. Pietro Paolo Usai
219. Pietro Usai
220. Pietro Antonio Matzè
221. Fedele Perda Soddu
222. Fedele Perda Serra
223. Luigi Porceddu
224. Pietro Lampis trigu
225. Antioco Lampis di Pietro
226. Andrea Sanna Pau
227. Giuseppe Matzè
228. Antioco Pusceddu Sanna
229. Giuseppe Sanna d'Andrea
230. Andrea Sanna grande
231. Antonio Madao
232. Gabriele Sanna
233. Gabriele Madao
234. Antonio Mugheddu
235. Fedele Matzea
236. Pietro Carta
237. Battista Meloni
238. Antioco Zucca Melis
239. Pietro Antonio Forresu
240. Giuseppe Forresu
241. Antonio Forresu
242. Franc. Forresu d'Ignazio assente
243. Pietro Antonio Zucca
244. Giov. Antonio Sanna arrideli
245. Pietro Caddeu
246. Antonio Tomasu
247. Antonio Zucca
248. Ignazio Zucca
249. Antioco Zucca Perda
250. Pietro Zucca
251. Matteo Licheri di Raffaele
252. Gius. Ant. Pusceddu Licheri
253. Antioco Pilloni di Raimondo
254. Antioco Lepori Sanna
255. Antioco Lampis Atzeni
256. Antioco Licheri d'Antioco
257. Antioco Mocci Burdoni
258. Pietro Puddu Cabriolu
259. Ant.co Usai di Pietro Paolo
260. Nicolò Congia di Francesco
261. Giuseppe Pinna di Giovanni
262. Pietro Onnis di Giuseppe
263. Gius. Antonio Fraci mesura
264. Giovanni Sanna
265. Franc. Sanna di Pietro Ant.
266. Raimondo Perria di Raim.
267. Giuseppe Soddu di Salvat.
268. Raim. Melis di Gio. Maria
269. Antioco Licheri di Raffaele
270. Ant. Forresu di Fr. Angelo
271. Raimondo Melis di Sebast.
272. Antioco Figus di Nicolò
273. Antioco Pilloni di Raimondo
274. Antioco Casu di Franc.
275. Giov. Antonio Pau ferraro
276. Nicolò Massidda
277. Antioco Puddu di Benedetto
278. Nicolò Porceddu di Luigi
279. Pietro Antonio Forresu min.
280. Antioco Sanna Frongu
281. Antioco Sanna Lepori
282. Francesco Frau d'Antioco
283. Giuseppe Salis di Sebastiano
284. Giuseppe Ninna di Luigi
285. Rocco Diana
286. G. Antonio Sabiu di P. Ant.
287. Francesco Lepori Sanna
288. Antonio Melis di Raimondo
289. Gius. Pusceddu d'Ant.co Vinc.
290. Antioco Pusceddu d'Antonio
291. Giov. Frongia di Raimondo
292. Francesco Fraci Melis
293. Antioco Gius. Caboni
294. Antioco Perda di Fedele
295. Fr. Muntangesu di Giugliano
296. Giov. Antonio Littera

297. Diego Garau Ibba
298. Nicolò Congia Sanna
299. Salvatore Soddu di Salv.
300. Francesco Onis di Gius.
301. P. Antonio Pilloni di Nicolò
302. Franc. Carta di Simone
303. Ignazio Melis di Francesco
304. Giovanni Figus
305. Antonio Scanu
306. Giovanni Todde arroliau
307. Luigi Atzori
308. Francesco Meloni di Pietro
309. Giuseppe Pisano Ninna
310. Salvatore Pinna di Antioco
311. Antioco Pili
312. Antioco Fosci
313. Antioco Matzè di Giuseppe
314. Francesco Onali di Pietro
315. Stefano Zedda
316. Giuseppe Licheri d'Antonio
317. Raimondo Matzè di Raim.
318. Antonio Mocci Garau
319. Ignazio Usai, di Guspini
320. Ant. Carta Melis di Simone
321. Ignazio Mannu
322. Nicolò Sanna Ninna
323. Francesco Pinna Sanna
324. Antioco Pinna Pitzus
325. Mastro Raffaele Spina
326. Antioco Pilloni Bachis
327. Cosimo Masala
328. Ignazio Pusceddu di Salvatore
329. Antonio Melis di Gio Maria
330. Salvatore Cogoni
331. Marco Loi
332. Antonio Pilurzu
333. Antioco Ibba di Francesco
334. Raimondo Melis di Franc.
335. Antioco Ignazio Pilurzu
336. Giov. Antonio Pili di Battista
337. Francesco Figus di Nicolò
338. Giuseppe Ucheddu Craba
339. Giovanni Ucheddu
340. Giovanni Atzori d'Antioco
341. Nicolò Licheri scrivente
342. Francesco Frau
343. Nicolò Congia Piras
344. Antioco Congia Lampis
345. Raimondo Vacca Pau
346. Giuseppe Concas flocus
347. Francesco Riola
348. Gius. Antonio Onnis di Fedele
349. Pietro Antonio Pilurzu

Nuovi

350. Antioco Licheri di Giuseppe
351. Antonio Angelo Pili
352. Franc. Muntangesu di Nic.
353. G. Antonio Sanna Lepori
354. Pietro Antonio Craba
355. Antioco Raim. Vacca Melis
356. Antioco Pusceddu Saiu
357. Antioco Serra Spinniau
358. Giovanni Sabiu Cenabara
359. Salvatore Urraci
360. Antioco Sanna Pintus
361. Raimondo Follesa

Sino a tutto Aprile 1823

Sono a carico del detto Maggiore il dritto di stoppia in ragione di reali sei per segno, e la porrata in diffetto. Simile dritto di stoppia per ogni segno di porci.

Altresì corre a carico del detto maggiore il dritto del miele d'una pinta per ogni venti pinte.

Altresì il dritto delli orti consistente in un canone ad arbitrio del vassallo.

Parimente il dritto del vino in ragione di Cagliaresi due per ogni Broca di dieci quartara.

In fede d'un tutto si segnano detto sindaco e probi uomini col segno della croce per essersi illetterati.

Il notaio Crabu Delegato.
+ Antonio Divinu
+ Giuseppe Pau
+ Antioco Sanna Sindaco

Il Notaio Salvatore Peddis scriv.
+ Antioco Pusceddu grande
+ Nicolò Pisano

DOCUMENTO N. 30: **Diritto del vino in ragione di quattro danari per ciascuna brocca**

1823

		BROCCHE	L	S	D
1.	ANTIOCO VACCA GRANDE	7,5	-	2	6
2.	RAFFAELE LICHERI	3,0	-	1	-
3.	ANTONIO GIUSEPPE LEPORI	10,0	-	3	4
4.	ANTIOCO TIDDIA	10,0	-	3	4
5.	GIUSEPPE SANNA	3,0	-	1	-
6.	GIOVANNI ANTONIO SODDU	7,5	-	2	6
7.	NICOLÒ ANTONIO CONGIA	2,0	-	-	8
8.	SALVATORE PILI	6,0	-	2	-
9.	SALVATORE MURGIA	4,0	-	1	4
10.	MATTEO MILIA	2,0	-	-	8
11.	ANTONIO TOMASU	3,0	-	1	-
12.	GIUSEPPE PINNA	20,0	-	6	8
13.	VEDOVA MARIA CONGIA	2,0	-	-	8
14.	VEDOVA ANNA MILIA	7,5	-	2	6
15.	VEDOVA LUCIA SANNA	7,5	-	2	6
16.	SCRIVENTE ANTIOCO LISCI	1,0	-	3	-
17.	BATTISTA PILI	7,5	-	2	6
18.	RAIMONDO PERRIA	7,5	-	2	6
19.	GIOVANNI OLARGIU	2,0	-	-	8
20.	SALVATORE PUSCEDDU	3,0	-	1	-
21.	RAIMONDO MELIS	4,0	-	1	8
	TOTALE	**103,0**	**-**	**2**	**1**

DOCUMENTO N. 31: **Nota dei proprietari di pecore, che devono contribuire il dritto di stoppia in ragione di quattro danari per capo**

1823

		N	L	S	D
1.	Nicolò Murgia	50	-	16	8
2.	Vedova Maria Fosci	7	-	2	4
3.	Antioco Lampis di Raffaele	5	-	1	8
4.	Gio. Antonio Zanda	40	-	13	4
5.	Giuseppe Pinna	50	-	16	8
6.	Antioco Pusceddu grande	16	-	5	4
7.	Antioco Vacca grande	8	-	2	8
8.	Nicolò Pusceddu	5	-	1	8
9.	Nicolò Zanda	30	-	10	-
10.	Benedetto Congia	15	-	5	-
11.	Giovanni Sanna	4	-	1	4
12.	Nicolò Antonio Congia	3	-	1	-
13.	Antioco Perda di Sisinnio	10	-	3	4
14.	Fedele Mazzea	50	-	16	8
15.	Salvatore Pusceddu	19	-	6	4
16.	Salvatore Pau Onnis	2	-	-	8
17.	Antonio Pusceddu Licheri	6	-	2	-
18.	Francesco Casti Sinzala	23	-	7	8
19.	Giovanni Casti Sinzala	14	-	4	8
20.	Antioco Zucca Meli	20	-	6	8
21.	Antioco Masala	5	-	1	8
22.	Antioco Forresu	19	-	6	4
23.	Giov. Antonio Melis Lampis	15	-	5	-
24.	Giuseppe Pusceddu	50	-	16	8
25.	Antonio Tomasu	3	-	1	-
26.	Salvatore Murgia	5	-	1	8
27.	Chirurgo Antioco Murgia	5	-	1	8
28.	Antioco Zanda	19	-	6	4
29.	Luigi Nina	60	1	-	-
30.	Pietro Pusceddu	20	-	6	8
31.	Vedova Maria Congia	10	-	3	4

32.	Giovanni Antonio Licheri	10	3	4	-
33.	Antioco Pusceddu Sanna	2	-	-	4
34.	Pietro Paolo Usai	3	-	10	-
35.	Antioco Usai	14	-	4	-
36.	Francesco Pau Atzeni	10	-	3	4
37.	Giuseppe Pau Marongiu	20	-	6	8
38.	Giovanni Antonio Usai	30	-	10	-
39.	Nicolò Congia di Pietro	4	-	1	4
40.	Antonio Pisano	2	-	-	8
41.	Matteo Milia	4	-	1	4
42.	Giuseppe Diana Madau	1	-	6	4
43.	Francesco Pani	2	-	-	8
44.	Pietro Antonio Forresu	50	-	16	8
	Totale	**786**	**13**	**1**	**4**

Corrisponde Notaio Salvatore Foddis Scrivano

DOCUMENTO N. 32: **Numerazione delle capre e pecore che accordarono il pascolo dei Salti di Gessa spettanti alla curia di Flumini Maggiore pel corrente anno 1824**

Capre

		MARDIEDU	GARGALLE	SEGNI
1.	Nicolò Sabiu	150	60	1
2.	Giuseppe Murtas	31	16	1
3.	Raimondo Contu	31	16	1
4.	Ignazio Forresu e figli	89	36	2
5.	Giuseppe Anedda	80	30	1
6.	Antonio Mugheddu e Nicolò Congia	266	123	2
7.	Gio. Antonio Masala	93	10	1
8.	Antioco Arriu	53	15	1
9.	Antioco Perda	33	10	1
10.	Francesco Meloni	14	4	1
11.	Antioco Pinna grande,			
	Giovanni Pinna Rugg. e Nicolò Pinna	172	10	3
12.	Francesco Pani	85	23	1
13.	Giovanni Antonio Pani	73	20	1
14.	Antonio Serra Spinniau	103	60	1
15.	Antonio Pusceddu	39	15	1
16.	Raimondo Melis	31	12	1
17.	Salvatore Sanna	43	10	1

Pecore

18.	Gio. Ant. Sanna Rideli	23	7	1
19.	Pietro Pusceddu	25	10	1
20.	Ignazio Tiddia con Antioco Serra Pintus	111	90	2
21.	Pietro Antonio Forresu, Francesco Sinzala,			
	Antioco Forresu, Gio. Antonio Pusceddu,			
	Pietro Usai	164	75	5
	Totale	**24**	**703**	**31**

Salti di Gessa primo Marzo 1824
Notaio Crabu Delegato
Notaio Salvatore Peddis Scrivano

DOCUMENTO N. 33: **Lista degli agricoltori Fluminesi che pagano il dritto terratico per le terre di Gessa, e vidazzoni dello Spirito Santo (1824)**

1824

		STARELLI	QUARTI	IMB.	MEZZI
1.	Mastro Antioco Sanna	1	2	-	-
2.	Raimondo Perria	1	2	-	-
3.	Antioco Ibba	1	2	-	-
4.	Nicolò Pisano Masala	3	-	-	-
5.	Nicolò Sabiu	1	2	-	-
6.	Gli eredi di Raimondo Garau	1	2	-	-
7.	Ignazio Casula	1	2	-	-
8.	Luigia Garau	3	-	-	-
9.	Gli eredi di Antioco Lampis	3	-	-	-
10.	Antonio Zuca	1	2	-	-
11.	Giovanni Antonio Demontis	1	2	-	-
12.	Giuseppe Antonio Pau	1	2	-	-
13.	Antioco Melis Serra	1	2	-	-
14.	Detto Melis per Gius.pe Corria	1	-	-	-
15.	Franc. Pau Azzeni per Gius. Soddu	1	2	-	-
16.	Antioco Pau Azzeni per detto Soddu	1	2	-	-
17.	Antioco Pisano pel suocero Mazzè	-	2	-	-
18.	Luigi Azzori per detto Mazzè	-	2	-	-
19.	Nicolò Licheri per detto Mazzè	-	2	-	-
20.	Antioco Mazzè grande	1	-	-	-
21.	Giovanni Pinna Rugeri	1	2	-	-
22.	Antioco Mazzè Tiddia	2	-	-	-
23.	Luigi Pusceddu	2	-	-	-
24.	Matteo Milia	1	2	-	-
25.	Pietro Zuca	1	2	-	-
26.	Antonio Mazzè Scontus	1	2	-	-
27.	Antonia Masala	1	2	-	-
28.	Nicolò Congia Sanna	1	2	-	-
28.	Gio. Antonio Sanna Rideli	1	2	-	-
30.	Congia Maria vedova	1	-	-	

31.	Pietro Congia grande	1	2	-	-
32.	Gioachino Schirru	1	2	-	-
33.	Antioco Vacca grande	2	1	-	-
34.	Sebastiano Melis terra propria	1	2	-	-
35.	Detto Melis per le figlie	3	3	-	-
36.	Pietro Antonio Mazzè	2	1	-	-
37.	Nicolò Pusceddu per la figlia	-	3	-	-
38.	Lucia Mazzè	-	3	-	-
39.	Maria Mazzè	-	3	-	-
40.	Salvatore Pinna Fosci	1	3	2	-
41.	Antioco Forresu	-	3	-	-
42.	Benedetto Congia	-	3	-	-
43.	Nicolò Antonio Congia	-	3	-	-
44.	Antioco Congia Sanna	1	2	-	-
45.	Giuseppe Pinna	1	-	-	-
46.	Maria Angela Corria	1	-	-	-
47.	Nicolò Sanna	1	2	-	-
48.	Gio. Antonio Melis Nina	1	2	-	-
49.	Filippo Figus	1	2	-	-
50.	Ignazio Zuca	1	2	-	-
		70	**3**	**-**	**-**

Dico starelli settanta e quarti tre.

Si certifica che Sebastiano Melis per parte della figlia è stato continuato per equivoco.

Flumini Maggiore 13 Giugno 1825.

Notaio Salvatore Peddis

DOCUMENTO N. 34: **Deghino dei Porci di Flumini (1825)**

1825

		N.	FLUMINI	GESSA	L	S	D
1.	VED. MARIA CONGIA	8					
2.	DIEGO GARAU	6		1	4	-	-
3.	PIETRO PUSCEDDU						
4.	VED. GIACINTA LEPURI	5					
5.	PIETRO LEPURI	5					
6.	NICOLÒ CONGIA PAU	2		1	3	15	-
7.	ANTIOCO CONGIA PAU	2					
8.	GIUSEPPE ANTONIO PIRAS	1					
9.	MATTEO MILIA	25	1	1	4	-	-
10.	SALVATORE PAU ONNIS	16					
11.	GIUSEPPE PINNA	8	-	1	4	-	-
12.	GIOVANNI ANTONIO LEPURI	2					
13.	RAIMONDO PERRIA	27	1	1	-	-	-
14.	GIOVANNI ANTONIO SCANU	5					
15.	FRANCESCO PERRIA	2					
16.	RAIMONDO PERRIA	2	-	1	3	15	-
17.	ANTIOCO LISCI	2					
18.	PIETRO CORRIAS	12					
	TOTALE		**2**	**6**	**19**	**10**	**-**

Quali capi sono stati avalorati (sic) dai periti Giovanni Sinzala e Giovanni Antonio Demontis mediante giuramento prestato in mano dell'infrascritto Delegato, tre dei quali sono stati consegnati, uno al Maggiore, altro all'Ufficiale Saltuario, ed altro al banditore, cioè due di Perria, ed uno di Matteo Milia, gli altri tutti sono stati lasciati ai proprietari per pagarli nel mese di maggio del corrente anno, in fede.
Flumini Maggiore li 21 Gennaio 1828.
Salvatore Peddis Notaio Corrisponde Peddis Notaio
Visto. Cagliari li 24 febbraio 1826 Il Visconte Asquer di Flumini

DOCUMENTO N. 35: **Dritto di stoppia dei porci per lo scorso anno 1825 da corrispondersi i proprietari dei medesimi a conto di sei reali per segno, e sono i seguenti:**

		SEGNI	LIRE	SOLDI
1	Matteo Milia	1	1	10
2	Raimondo Perria	1	1	10
3	Francesco Congia	1	1	10
4	Ignazio Garau, che pastura Antioco Congia	1	1	10
5	Salvatore Pau Onnis	1	1	10
6	Pietro Corrias minore	1	1	10
7	Francesco Pinna	1	1	10
8	Salvatore Pusceddu	1	1	10
	Totale		**12**	-

Fluminimaggiore 10 luglio 1826
Not. Crabu Delegato di Giustizia
Antioco Ignazio Murgia Notaio

Documento N. 36: **Nota delli aratri della vidazzone di Grugua salto del Viscontato di Gessa pel diritto terratico**

Anno 1825 - Flumini Maggiore

		STARELLI	QUARTI	IMB.	MEZZI
1.	Pietro Congia grande,				
	terreno proprio mezzo aratro	1	2	-	-
2.	Detto Congia				
	pel mezzo aratro di Gioachino Schirru	1	2	-	-
3.	Antonia Salis mezzo aratro	1	2	-	-
4.	Giuseppe Pinna uno starello	1	-	-	-
5.	Raimondo Perria	2	2	-	
6.	Giuseppe Anedda	1	2	-	-
7.	Diego Ibba	-	2	-	-
8.	Antioco Ibba	-	2	-	-
9.	Diego Garau	-	2	-	-
10.	Gioachino Schirru	1	2	-	-
11.	Antioco Zuca Perda	-	3	-	-
12.	Pietro Zuca	-	3	-	-
13.	Pietro Antonio Zuca	1	2	-	-
14.	Giovanni Antonio Licheri	2	2	-	-
15.	Nicolò Licheri	1	-	-	-
16.	Antioco Porceddu	1	2	-	-
17.	Giuliano Concas	1	-	-	-
18.	Antioco Melis Serra	-	3	-	-
19.	Mastro Antioco Sanna Barracca	1	-	-	-
20.	Antioco Pau Azzeni	1	2	-	-
21.	Antioco Mazzè grande	4	2	-	-
22.	Luigi Azzeri	-	2	-	-
23.	Antonio Pisano	-	2	-	-
24.	Antioco Garau	1	-	-	-
25.	Maria Garau	1	-	-	-
26.	Maria Ibba	1	-	-	-
27.	Giuseppe Pau	1	2	-	-
28.	Francesco Meloni	1	2	-	-
29.	Pietro Antonio Mazzè	3	2	-	-
30.	Antioco Serra cocoi	1	2	-	-

31.	Antonio Mazzè	1	1	1	M
32.	Antonia Mazzè	1	1	1	M
33.	Caterina Mazzè	1	1	1	M
34.	Agostino Murgia	3	3	-	-
35.	Giuseppe Antonio Pau	1	2	-	-
36.	Antonio Zuca	-	2	-	-
37.	Ignazio Zuca	2	-	-	-
38.	Luigia Zuca	-	2	-	-
39.	Antioco Zuca	-	2	-	-
40.	Lucia Mazzè	1	3	-	-
41.	Maria Mazzè	1	3	-	-
42.	Gli eredi di Nicolò Sabiu	-	3	-	-
43.	Gli eredi di Gio. Antonio Sanna	-	3	-	-
44.	Antonia Masala	1	-	-	-
45.	Gio. Antonio Sanna Rideli	1	2	-	-
46.	Nicolò Sanna	3	-	-	-
47.	Gabriele Sanna	1	2	-	-
48.	Nicolò Pisanu Masala	3	-	-	-
49.	Antonio Mereu	1	-	-	-
50.	Salvatore Sanna	1	-	-	-
51.	Francesco Sinzala	1	1	2	-
52.	Pietro Carta e Antonio Lampis	1	1	2	-
53.	Nicolò Antonio Congia	-	2	2	-
54.	Benedetto Congia	1	2	-	-
55.	Antioco Tiddia	1	2	-	-
56.	Matteo Milia	1	2	-	-
		77	**1**	**-**	**M**

Notaio Salvatore Peddis Scrivano

DOCUMENTO N. 37: **Nota dei porcarj**

Fluminimaggiore li 21 Marzo 1829

Nota dei Porcarj di questo villaggio, che devono corrispondere al Maggiore di Giustizia del 1828 Antioco Milia grande il dritto delle stoppie in ragioni di due cagliaresi per capo, ed è come segue:

		CAPI	L	S	D
1.	Nicolò Pusceddu	6	-	2	-
2.	Francesco Concas	4	-	1	4
3.	Gio. Antonio Demontis	3	-	1	-
4.	Rafaele Licheri	2	-	-	8
5.	Antioco Perda Ninna	16	-	5	4
6.	Antonio Pusceddu crapitta	10	-	3	4
7.	Raimondo Vaca Rugeri	12	-	4	-
8.	Ignazio Zanda	19	-	6	4
9.	Giuseppe Diana Madau	20	-	6	8
10.	Antioco Madau	3	-	1	-
11.	Pietro Carta	3	-	1	-
12.	Gio. Antonio Zanda	14	-	4	8
13.	Antioco Vacca grande	8	-	2	8
14.	Antioco Lisci	2	-	-	8
15.	Antioco Lampis di Raffaele	3	-	1	-
16.	Simone Carta	3	-	1	-
17.	Salvatore Frongia	4	-	1	4
18.	Antonio Margiani	3	-	1	-
19.	Salvatore Riola	6	-	2	-
20.	Sisinnio Figus	40	-	13	4
21.	Antonio Riola	45	-	15	4
22.	Antioco Zucca	10	-	3	4

I sopra descritti Pecoraj hanno tutti corrisposto il loro dritto al suddetto Maggiore, che forma la totale di lire tre, e soldi diecinove.

Not. Giuseppe Pani Delegato.

Sieguono gli altri Pecoraj, che non pagarono, e s'esentarono, i di cui segni esistono presso questa Curia, nonché avvisati con Pubblico Bando a dover riscattare nel termine di due giorni, e non si curarono di pagare, né riscattarli finora, a di cui riguardo s'attendono gli ordini superiori.

		CAPI	L	S	D
1.	Fedele Onnis	50		16	8
2.	Pietro Pusceddu	12	-	4	-
3.	Pietro Forresu	20	-	6	8
4.	Salvatore Pau ferraro	10	-	3	4
5.	Antonio Usai	46	-	15	4
6.	Matteo Milia	5	-	1	8
7.	Luigi Ninna	10	-	3	4
8.	Efisio Mattu	10	-	3	4
9.	Nicolò Pisanu Masala	4	-	1	4
10.	Pietro Usai	34	-	11	4
11.	Raffaele Cadeddu	5	-	1	8
12.	Nicolò Zanda	27	-	9	-
13.	Antioco Murgia	20	-	6	8
14.	Raimondo Perria	17	-	3	8
15.	Nicolò Antonio Congia	8	-	2	8
16.	Pietro Antonio Matzea	4	-	1	4
17.	Francesco Sinzala	47	-	15	8
18.	Giuseppe Ninna	50	-	16	8
19.	Salvatore Forresu	20	-	6	8
20.	Fedele Pinna	45	-	15	-
21.	Giovanni Antonio Melis Ninna	7	-	2	4
22.	Antonio Pisanu	2	-	-	-
23.	Antioco Usai	25	-	8	4
24.	Pietro Paolo Usai	20	-	6	8
25.	Benedetto Congia	10	-	3	4
26.	Francesco Casula	25	-	8	4
27.	Giuseppe Pinna	50	-	16	8
	-		**10**	-	-

Not. Giuseppe Pani Delegato
Not. Francesco Giuseppe Marcello Scrivano

DOCUMENTO N. 38: **Lista del feudo corrente anno Maggiore di Giustizia il contadino Antioco Milia grande**

Addì 6 Luglio 1828 - Flumini Maggiore

Radunatisi i probi uomini Matteo Milia, Giuseppe Antonio Pau, Raimondo Perria, Luigi Pusceddu e Salvatore Pau, con l'intervento del Sindaco Ignazio Tiddia per l'oggetto di formare la lista feudale dei dritti sogliono i villici di questo villaggio corrispondere al Signor Feudatario Avv. Don Francesco Maria Asquer della città di Cagliari. L'infrascritto Delegato di Giustizia ha deferto giuramento ai suddetti probi uomini, che lo prestarono alla pre-senza del sottoscritto Notaio in di cui vigore promisero di portarsi fedelmente nella formazione della lista secondo la cognizione di cui sono assistiti, e la descrivono nel modo seguente.

Dritto dei Duchetoni compresi soldi tre della gallina non presentando la medesima in natura.

1. Giovanni Antonio Pili grande
2. Antonio Pili Licheri
3. Antioco Batista Pili Licheri
4. Fedele Lampis Becciu
5. Michele Muntangesu
6. Nicolò Muntangesu
7. Antioco Muntangesu Casu
8. Francesco Pinna Sanna
9. Francesco Corria Melis
10. Giuseppe Murtas
11. Giuliano Muntangesu
12. Ignazio Usai picolo
13. Melchiore Muntangesu
14. Giovanni Pinna Sirigu
15. Giuseppe Licheri Muntangesu
16. Pietro Milia Muntangesu
17. Antioco Demontis
18. Antioco Pusceddu Melis
19. Andrea Demontis
20. Antioco Demontis
21. Rafaele Mereu
22. Antioco Lampis Frau
23. Giovanni Antonio Pili minore
24. Giuseppe Pili Lampis
25. Giuseppe Carta Diana
26. Giuseppe Lampis Pilloni
27. Antioco Fosci
28. Giuseppe Carta
29. Simone Carta grande
30. Luigi Carta
31. Francesco Carta
32. Raffaele Licheri
33. Matteo Licheri
34. Antioco Lepuri grande
35. Pietro Lepuri
36. Antioco Lepuri Sanna
37. Antonio Giuseppe Lepuri
38. Francesco Lepuri Sanna
39. Salvatore Pau Pusceddu
40. Antioco Tiddia di Nicolò
41. Antioco Sanna Frongu
42. Antioco Figus Serra
43. Salvatore Madau
44. Francesco Onali
45. Nicolò Pisanu Mandis
46. Giovanni Antonio Pani Puddu
47. Antioco Pau Zuca
48. Salvatore Usai capraro

49. Ignazio Garau
50. Giacinto Corrias
51. Peppi Pau grande
52. Antonio Melis Casti
53. Giuseppe Diana grande
54. Nicolò Pusceddu ganella
55. Ignazio Pusceddu
56. Pasquale Atzori
57. Antioco Furresu
58. Mastro Gioachino Demontis
59. Antioco Caboni
60. Antioco Pau Atzeni
61. Peppi Antonio Pau
62. Antonio Moci imbudu
63. Francesco Pau Azzeni
64. Giuseppe Pinna
65. Antonio Pinna
66. Giuseppe Salis
67. Salvatore Corrias Melis
68. Antioco Licheri Congia
69. Agostino Murgia
70. Francesco Pili
71. Pietro Pusceddu
72. Nicolò Pili
73. Antonio Pisanu grande
74. Ignazio Arriu
75. Giuseppe Pisanu Ninna
76. Giuseppe Ninna
77. Nicolò Congia Sanna
78. Scrivente Antioco Lisci
79. Giuseppe Raim. Pinna Sanna
80. Raimondo Perria
81. Antioco Perria Lepuri
82. Nicolò Carta
83. Antonio Aru Zucca
84. Francesco Cucu
85. Raimondo Contu
86. Giovanni Antonio Melis Ninna
87. Salvatore Pusceddu
88. Antonio Pusceddu Licheri
89. Antioco Pusceddu crapitta
90. Antioco Garau foddi
91. Luigi Ninna
92. Antioco Serra spiniau
93. Giovanni Atzori
94. Giuliano Concas
95. Antioco Tiddia di Matteo
96. Giuseppe Soddu Mereu
97. Raimondo Vacca di Giuseppe
98. Giovanni Antonio Soddu
99. Antioco Pisanu Casti
100. M.Giov. Antonio Pau Pusceddu
101. Mastro Giuseppe Pau Divinu
102. Giovanni Antonio Lepuri
103. Francesco Figus
104. Antioco Sanna Unidi
105. Antioco Pani Pilloni
106. Giovanni Piras
107. Giuseppe Antonio Piras
108. Ignazio Usaj grande
109. Francesco Salis
110. Antioco Vacca grande
111. Raimondo Vacca Melis
112. Pietro Pinna Sanna
113. Giovanni Divinu
114. Antioco Figus Piredda
115. Antonio Pani Piloni
116. Francesco Pani Piloni
117. Giovanni Antonio Licheri
118. Antioco Pusceddu Lampis
119. Antonio Usai ferraro
120. Antioco Licheri Muntangesu
121. Cosimo Masala
122. Antonio Riola
123. Antioco Frau
124. Francesco Frau d'Antioco
125. Antioco Pisu
126. Fedele Pinna
127. Nicolò Pusceddu
128. Francesco Melis Congia
129. Pietro Onnis Diana
130. Agostino Burdoni
131. Antioco Fraci
132. Pietro Lampis Pilloni

133. Mastro Luigi Melis
134. Antioco Pusceddu prupedda
135. Fedele Ligi
136. Nicolò Massidda guardia mare
137. Antioco Pili
138. Fedele Onnis
139. Ignazio Pau Divinu
140. Raimondo Pau Divinu
141. Mastro Pietro Pau Divinu
142. Antonio Mereu
143. Antonio Concas Frocus
144. Giuseppe Concas
145. Giuseppe Perda
146. Antioco Pilloni Lampis
147. Giuseppe Casula
148. Francesco Casula
149. Antioco Pinna Pizzus
150. Giuseppe Soddu Pani
151. Salvatore Soddu
152. Giuseppe Mocci
153. Giuseppe Frau
154. Antioco Cucu
155. Marco Loi
156. Salvatore Frongia
157. Antonio Carta aleddu
158. Sisinnio Figus
159. Giovanni Corrias
160. Nicolò Pilloni grande
161. Antonio Lampis Atzeni
162. Pietro Serci Masala
163. Giuseppe Lampis Azzeni
164. Antonio Pusceddu Ganella
165. Antonio Pilloni Lampis
166. Salvatore Cogoni
167. Raimondo Pilloni grande
168. Nicolò Congia Aru
169. Pietro Aru
170. Antioco Serra cocoi
171. Andrea Serra cocoi
172. Benedetto Puddu Cabriolu
173. Giuseppe Pusceddu Lampis
174. Giuseppe Diana Madau
175. Pietro Murtas
176. Francesco Casti Sinzala
177. Nicolò Casti Sinzala
178. Giovanni Pinna grande
179. Nicolò Pinna
180. Nicolò Zanda
181. Pietro Antonio Sabiu
182. Antioco Perda Pusceddu
183. Antioco Zanda
184. Ignazio Zanda
185. Giuseppe Pusceddu Vaca
186. Salvatore Pinna Ruggeri
187. Domini Frongu
188. Salvatore Murgia
189. Antioco Vacca Caddeu
190. Raimondo Vacca Pau
191. Chirurgo Antioco Murgia
192. Francesco Riola
193. Giovanni Gaviano
194. Nicolò Congia Lepuri
195. Francesco Frongu
196. Antioco Congia di Pietro
197. Antioco Milia gr. Mag. Giust.
198. Pietro Milia Melis
199. Raimondo Melis di Francesco
200. Matteo Milia
201. Francesco Milia
202. Antioco Milia di Matteo
203. Antioco Sanna barraca
204. Antioco Sanna Lepori
205. Antioco Madau
206. Ignazio Furresu
207. Antonio Fosci
208. Giovanni Fosci
209. Salvatore Sanna
210. Antonio Sanna di Salvatore
211. Giov. Antonio Sanna barracca
212. Giuseppe Farci
213. Antonio Madau
214. Giov. Antonio Sanna arrideli
215. Pietro Furresu
216. Antonio Zuca

217. Gabriele Sanna
218. Giuseppe Sanna Soddu
219. Francesco Sanna Pau
220. Antioco Congia Sanna
221. Antonio Milia
222. Giovanni Antonio Usai
223. Antioco Pusceddu ganella
224. Cosimo Trodde
225. Ignazio Casula
226. Sebbastiano Frongia
227. Antioco Perda Ariu
228. Antonio Serci
229. Antioco Corrias Melis
230. Francesco Perria
231. Giovanni Antonio Masala
232. Ciriaco Masala
233. Pietro Usai
234. Antioco Usai
235. Luigi Saba Porceddu
236. Antioco Saba Pinna
237. Nicolò Saba Pinna
238. Ignazio Tiddia Sindaco
239. Antonio Tiddia Pisanu
240. Antonio Serra spiniau
241. Raimondo Melis di Sebbastiano
242. Antioco Lampis Zucca
243. Pietro Lampis Trigu
244. Andrea Sanna Pau
245. Pietro Antonio Matzea
246. Antioco Pusceddu Sanna
247. Antonio Melis Orru'
248. Antonio Mugheddu
249. Salvatore Urraci
250. Fedele Matzea
251. Antioco Sanna Pintus
252. Pietro Carta
253. Antioco Zucca Melis
254. Salvatore Forresu
255. Antioco Forresu Congia
256. Giacinto Serra
257. Pietro Puddu Cabriolu
258. Pietro Antonio Zucca Pau
259. Antioco Zucca Perda
260. Antonio Tommasu
261. Diego Ibba
262. Antioco Aru Diana
263. Salvatore Pau Onnis
264. Steffano Zedda
265. Luigi Atzori
266. Nicolò Licheri
267. Antonio Pilurzu Murtas
268. Raimondo Perria minore
269. Raimondo Matzea
270. Antioco Usai Salis
271. Mastro Antioco Murtas
272. Nicolò Pisanu Masala
273. Antonio Pilloni grande
274. Pietro Cadeddu
275. Antioco Vincenzo Pusceddu
276. Giuseppe Pusceddu Saiu
277. Antonio Pusceddu Saiu
278. Antioco Matzea Tiddia
279. Francesco Meloni
280. Antioco Atzori Uff. Saltuario
281. Antioco Milia Melis
282. Antonio Farci
283. Salvatore Pinna grande
284. Scrivente Giuseppe Pisanu
285. Antioco Melis Serra
286. Giovanni Antonio Demontis
287. Giovanni Figus
288. Giovanni Antonio Littera
289. Antioco Arriu
290. Fedele Arriu
291. Antonio Anedda
292. Gioachino Schirru
293. Giov. Antonio Todde arroliau
294. Giovanni Sabiu
295. Giovanni Pinna Ruggeri
296. Benedetto Aru
297. Antioco Pinna Melis
298. Antonio Scanu
299. Matteo Asunis
300. Giuseppe Craba

301. Diego Garau
302. Benedetto Congia
303. Salvatore Carta aleddu
304. Giov. Antonio Casula d'Ignazio
305. Giovanni Antonio Pani trincas
306. Pasquale Casu di Francesco
307. Not. Antioco Ign. Murgia
308. Pietro Crabu
309. Francesco Onnis

Seguono i vassalli nuovi

310. Pietro Giovanni Pisanu

Sino a 6 luglio 1810.

Sono a carico di detto Maggiore il dritto di stopia in ragione di reali sei per ogni segno di porci, altresì corre a carico di detto Maggiore il dritto di stopia in ragione di reali sei per ogni segno di pecore e la ratta in difetto.

Altresì corre a carico del Maggiore il dritto di miele d'una pinta per ogni venti pinte.

Altresì il dritto d'orti consistente in un canone ad arbitrio del vassallo. Parimenti il dritto del vino in ragione di cagliaresi due per ogni broca di dieci quartara.

Ed in fede di un tutto si segnano i probi uomini ed il Sindaco surriferito col segno della croce per essersi illetterati, del che

Don Antioco Giuseppe Angioi Amministratore

Notaio Pani Delegato - Francesco Giuseppe Marcello Notaio

Segno di **Matteo Milia**
Segno di **Giuseppe Antonio Pau**
Segno di **Raimondo Perria**
Segno di **Luigi Porceddu**
Segno di **Salvatore Pau**
Segno di **Ignazio Tiddia Sindaco**

DOCUMENTO N. 39: **Numerazione delle pecore, e capre di Gessa spettanti alla curia di Flumini Maggiore, che accordarono il pascolo pel corrente anno 1828**

Salti di Gessa li 4 Marzo 1828

Sant'Angelo

	MARDIEDU	CAPI MIN.	SEGNI
Ignazio Tiddia	159	85	2

In Begas de Xisias

Salvatore Sanna			
Antioco Forresu	151	103	3
Andrea Sanna piccolo			

Grugua

Gio. Antonio Sanna Rideli	81	35	1
Giuseppe Pinna	59	18	1
Gabriele Sanna	33	20	1
	483	-	8

In su Motroxiu d'Angius

Ignazio Forresu	83	-	-
Francesco Forresu	81	-	-
Francesco Pani	64	165	5
Salvatore Pinna	45	-	-
Antonio Pilloni	21	-	-
	294	-	5

Su Galesu

Giovanni Antonio Pani	56	20	1
Giuseppe Soddu	32	-	1
Antioco Pani grande	21	-	1
Francesco Meloni	54	18	1

In Carcinada

Giuseppe Pinna grande	36	12	1
Gio. Antonio Masala	55	15	1
Antonio Spignau	51	30	1
Giuseppe Pinna Sanna	25	8	1

In Sega d'Isilesus

Antonio Pani	53	-	1
Antioco Pani Pilloni	33	-	1
Antioco Pusceddu ganella	35	-	1
Antioco Figus	41	-	1
Giuseppe Murtas	17	-	1
Francesco Lisci di Guspini	41		1
	844	-	19

Per deficienza di Delegato di Giustizia, Antioco Ignazio Murgia Scrivano

Corrisponde, Francesco Giuseppe Marcello Notaio

Do

18

DOCUMENTO N. 40: **Lista del dritto terratico della montagna di Gessa, e vidazzone detta dello Spirito Santo, che pagano i seguenti vassalli di Flumini Maggiore, e sono:**

1828

		STARELLI	QUARTI	IMBUTI
1.	ANTIOCO SANNA BARRACA	1	2	-
2.	RAIMONDO PERRIA GRANDE	1	2	-
3.	ANTIOCO IBBA	1	2	-
4.	NICOLÒ PISANU MASALA	3	-	-
5.	ANTONIO GIUSEPPE LEPORI	1	2	-
6.	ANTIOCO GARAU SIRIGU	-	2	-
7.	MARIA GARAU E MARIA IBBA DI FRANCESCO	3	-	-
8.	IGNAZIO CASULA	1	2	-
9.	GIUSEPPE LAMPIS ATZENI	1	2	-
10.	ANTONIO LAMPIS ATZENI	1	2	-
11.	ANTONIO MOCCI GARAU	3	-	-
12.	COSIMO MASALA	1	-	-
13.	VEDOVA MARIA CONGIA	1	-	-
14.	ANTONIO ZUCCA	1	2	-
15.	ANTIOCO MASALA	1	2	-
16.	ANTIOCO MELIS SERRA	2	-	-
17.	GIUSEPPE ANTONIO PAU	2	-	-
18.	FRANCESCO PAU ATZENI	1	-	-
19.	GIOVANNI ANTONIO DEMONTIS	1	2	-
20.	ANTIOCO PAU ATZENI	1	2	-
21.	ANTIOCO MATZEA TIDDIA	2	1	-
22.	GIOVANNI PINNA RUGERI	-	2	-
23.	ANTIOCO PISANU CASTI	-	2	-
24.	LUIGI SABA PORCEDDU	2	-	-
25.	MATTEO MILIA	1	2	-
26.	ANTIOCO SERRA COCOI	1	-	-
27.	LUIGI ATZORI	-	2	-
28.	SALVATORE PINNA RUGERI	-	2	-
29.	ANTONIO PISANU	-	2	-
30.	NICOLÒ LICHERI	-	2	-
31.	GIOVANNI ANTONIO MELIS NINNA	2	2	-

32. Antonio Madau Sanna	1	2	-
33. Antonio Matzea contus	-	2	1
34. Raimondo Matzea contus		2	-
35. Salvatore Pau Onnis	-	1	2
36. Rosa Pintus de Scanu	1	2	-
37. Agostino Usai Salis	1	2	-
38. Nicolò Congia Sanna	1	2	-
39. Giovanni Antonio Sanna rideli	1	2	-
40. Pietro Congia grande	1	2	-
41. Gioachino Schirru	1	2	-
42. Pietro Antonio Matzea	1	2	-
43. Nicolò Pusceddu Lampis	-	3	-
44. Raimondo Perria minore	-	3	-
45. Salvatore Pinna Fosci	1	1	-
46. Antioco Vacca grande	2	1	1
47. Nicolò Antonio Congia	-	3	-
48. Benedetto Congia	-	3	-
49. Gabriele Sanna	1	2	-
50. Antioco Congia Sanna	1	2	-
51. Pietro Pusceddu per eredi Sabiu	1	2	-
52. Giovanni Antonio Masala	1	2	-
53. Giuseppe Pinna Atzeni Collettore	1	-	-
53. Gli appaltatori di Domestica Giuseppe Pinna,			
Ignazio Arriu e Giuseppe Carta	15	-	-
Totale	**86**	**2**	**-**
Appalt. Domestica - orzo	**1**	**2**	**-**

Flumini Maggiore anno 1828.
Notaio Giuseppe Pani Delegato
Francesco Giuseppe Marcello Notaio.

DOCUMENTO N. 41: **Diversi accordi di vacche permessi ai sottonotati proprietari per l'erbaggio nei salti di Gessa, pagabili nel settembre del 1828 in ragione di s. 12.6. per giogo** [40]

1828

	CAPI	L	S	D
1. Antioco Murgia	6	1	17	6
2. Salvatore Murgia	8	2	10	-
3. Antonio Murgia	4	1	5	-
4. Vedova Giuseppa Murgia	4	1	5	-
5. Agostino Murgia	6	1	17	6
6. Benedetto Congia	2	-	12	6
7. Giuseppe Antonio Pau	8	2	10	-
8. Francesco Pau	2	-	12	6
9. Antioco Pau Atzeni	8	2	10	-
10. Gabriele Sanna	7	2	3	9
11. Pietro Antonio Mazzè	6	1	17	6
12. Il servo dell'anzidetto Mazzè	3	-	18	9
	64	**20**	-	-

Don Antioco Giuseppe Angioj.

[40] Archivio di Stato - CA - Regio Demanio, Feudi - Cart. 94, pag. 207.

DOCUMENTO N. 42: **1830 - Numerazione delle capre introdotte ed accordate nel corrente anno nei salti di Gessa giurisdizione appartenente a questa curia**

Muggerru

	MARDIEDU	CAPI MIN	SEGNI
Antioco Serra Spinniauu	94	45	1
Francesco Lampis	34	16	1
Antioco Pani	31	17	1
Antonio Pau Marongiu	21	12	1
Giacomo Mugheddu	9	3	-

San Nicolò

Giovanni Antonio Pani	83	39	1
Giovanni Antonio Masala	71	49	1
Antioco Perda	62	33	1
Antioco Pani grande	25	5	1

In sa Bega de is Iliesus

Francesco Pani	51	16	1
Antioco Ignazio Pilurzu	30	14	1
Francesco Piras	71	36	1
Ignazio Forresu	51	30	1
Domenico Massa	61	34	1
Antioco Forresu	40	26	1

Altro caprile in detto luogo

Antioco Congia	61	92	1
Antioco Figus	76	37	1
Antioco Pilloni	67	16	1
	938	-	**17**

DOCUMENTO N. 43: **Viscontado di Fluminimaggiore e Gessa villaggio di Flumini Maggiore fascicolo primo**[41]**.**

Terreni feudali posseduti e coltivati per proprio conto dal Feudatario.

Nei 6 febbraio dell'anno 1421 il Re Don Alfonso con suo Regio Diploma concedeva al Nobile Don Nicolò Gessa in compenso dei segnalati servizi da quello resi allo Stato e alla Corona, il titolo di Visconte sopra dei terreni del Villaggio di Flumini Maggiore in allora esistente sebbene mezzo spopolato, e dei distrutti villaggi di Conesi, di Gindili, di Seguris, Nuscis, Canadoniga ed altri, sebbene questi tutti di proprietà del detto don Nicolò, parte ereditati e parte acquistati per via di compra, con facoltà di poter passare in mancanza di maschi detto Feudo a delle femine, ed infatti cessata essendo la linea mascolina ereditò questo feudo Donna Eleonora Gessa ultima di detta famiglia che lo trasmise al suo figlio primogenito Don Francesco Asquer y Gessa che ebbe dal suo marito Don Ignazio Asquer.

Li limiti di detti amplissimi terreni sono per Levante con territori della città d'Iglesias, per mezzo giorno con quelli del Marchesato di Villacidro e Palmas, per Ponente con il mare, e con la Baronia di Portoscuso, e per Tramontana con salti del marchesato di Quirra, le precise affrontazioni però non si possono assegnare perché saria mestieri fissarle in contraditorio di tanti, le sole che segnare si possono sono quelle con la città d'Iglesias perché fissate nel 9 Giugno del 1804 d'ordine di S.A. Reg. l'Augusto viceré in allora di sempre grata ricordanza, a Delegazione del sig. Conte Lostia ed in atti del notaio Luigi Cordella, ai quali si suol aver ricorso.

Li beni che il Visconte possiede nei territori del Villaggio di Flumini Maggiore sono li seguenti:

A/1 Un olivetto denominato di S. Angelo nel quale vi esistono 515 alberi di olivo, 17 alberi di noce, 53 alberi di pere, uno di castagne ed 11 di aranci.

B/2 Nel luogo detto di Domestia starelli 25 terre aratorie, più altri starelli 5 imboschiti.

3	Nel luogo detto Santu Nigola	Starelli	60
4	In Piscina mota	Starelli	15
5	In Santa Lucia	Starelli	12
6	In Campu de Cabras	Starelli	8
7	In Genna Cinusu	Starelli	90
8	In Cabu de Figu	Starelli	90
9	In Mizza Azzufada	Starelli	12
10	In Buriadrogia	Starelli	160

[41] Il testo è riprodotto integregalmente.

11	In Bega	Starelli	100
12	In is Arrius	Starelli	20
13	In Ganopi e Coa Zinnigas	Starelli	100
14	In su Pubusinu e is Sermentus	Starelli	20
15	In Arriuaxais	Starelli	8
	Terre Aratorie	**Star.**	**615**

Dentro il popolato di detto Villaggio

Una casa composta di tre appartamenti con un piazzale circondato a muro fabbrico di estensione imbuti quattro, e porzione a muro barbaro, più le rovine delle carceri.

Più un giardino con 95 alberi di agrumi, di circuito 114 passi, e di estensione imbuti tre chiuso parte a muro barbaro, e altra porzione a siepe.

Montagne Ghiandifere

*In sa Perda Piccada, Cavuneddu e su Oreri si possono benissimo ingrassare porci	Starelli	450
In Candiazzas	Starelli	400
* In Pubusinu	Starelli	150
*In is Cortis e in is Crucuris	Starelli	200
*In su Mannau	Starelli	300
*In Gutturu Palla e Fromighedda	Starelli	200
In Zennuru	Starelli	200
In Bau Porcu	Starelli	450
*In Mairu e Sinnori Melis	Starelli	250
Totale	**Starelli**	**2.600**

Le montagne segnate con * appartengono ai vassalli che pagano solo il 5%.

Salti di Gessa

In Grugua terre aratorie	Starelli	100
In Monti Nieddu	Starelli	20
In sa Niva e Paui	Starelli	20
In Seguris	Starelli	10
In Spiridu Santu	Starelli	70
In Seddargia	Starelli	30
In Perdas de Fogu	Starelli	20
Totale	**Starelli**	**200**

Montagne ghiandifere di Gessa

In Seguris possono benissimo ingrassarsi porci	Starelli	700
In Montinieddu	Starelli	100
In sa Niva	Starelli	400
In Antas e suoi apendici	Starelli	1.200
In Canali Figu	Starelli	250
In Bauneddu	Starelli	300
In Grugua	Starelli	300
Totale	**Starelli**	**3.250**

Impiegandovisi per girare li territori tutti appartenenti al detto Villaggio di Flumini a detta di periti ore 60 di tempo riducendo a minuti 18 il miglio italiano si potrebbe per approssimazione dire che l'estensione dei medesimi sia di miglia 200.

Osservazioni

L'Olivetto nominato di s. Angelo è stato comprato dal fu Visconte Don Gavino Asquer Amat dai molto P.P. Scolopi di Cagliari come da stromento dei 13 Gennaio del 1760 rogato Frau Calvo.

Li starelli 30 tra aratorio ed imboschito, il premorto sig. Visconte le acquistò per via di permuta dalli fratelli Serra Canonici di quella di Iglesias come da stromento rogato al Not. Leo di detta nei 1803[42] .

DOCUMENTO N. 44: **Nomina dell'avvocato Pintor Melis**

L'anno del Signore milleottocento-trentasette ed alli ventiquattro del mese di Dicembre in Flumini-Maggiore.

Nel nome di Dio. Ad ognuno sia manifesto che costituiti personalmente nanti il Notaio Sottoscritto, e certi infradiciendi l'attuale Sindaco Gioachino Schirru, e li Signori Consiglieri Salvatore Murgia, Giovanni Antonio Licheri, Giovanni Antonio Pau, Antioco Cau Atzeni, Giovanni Antonio Leppuri ed Antonio Lampis tutti del Villaggio di Flumini Maggiore, pienamente cogniti di loro libera, e spontanea volontà, e mediante l'interessenza del Signor Delegato di Giustizia sottosegnato nella più valida e solenne forma costituiscono in loro speciale Procuratore che possa rappresentare le parti dei suddetti costituenti, e per loro l'intiero corpo della Comunità di Flumini Maggiore, il Signor Avvocato Antonio Pintor Melis della città di Cagliari a quest'atto assente, e per esso accettante il Notaio Sottoscritto, affinché a nome e per parte di detti Consiglieri e Sindaco costituenti, e di tutta la Comunità del presente Villaggio possa comparire nanti qualunque Tribunale del presente Regno, ed essendo necessario nell'eccellentissimo Magistrato della Reale Udienza, e sègnatamente nanti la Regia Delegazione del Feudo di Flumini Maggiore e Gessa, per ivi prettendere a termine dei motivi esposti nella giunta consolare che Esso Signor Avvocato dimostrerà fatta in raddopiati soggetti in questo stesso giorno 24 Dicembre acciò ne venga la preddetta Comunità di Flumini non solamente esonerata delli scudi trecentocinquanta dirama, che annualmente si corrisponde dalla medesima al Sig. Visconte, restituita la montagna ghiandifera di Gutturu Palla, che detto Sig. Visconte ne ha tolto a questo Comune di Flumini senza ragione fin dall'anno di cui menzionasi in detta Giunta assieme ai frutti della medesima da esso percevuti in aspettatamente, che venghino corrisposti a tutti i vassalli, di cui trattasi nel capitolato d'infeudazione li starelli venti terra aratoria, assieme ad altro territorio ad oggetto di edificarsi, e formarsi case, giardini, e di più nel modo di cui in detto capitolato, ma anche prettendere a favore di detta comunità tutto quanto resta esposto nella preddetta giunta Consolare, e di più che sarà di spettanza di detta Comunità, e Vassalli, per quali oggetti possa detto Sig. Avvocato nanti i Giusdicenti dei preddetti rispettivi Tribunali presentare cedole, libelli, e qualunque sorta di scrittura pubblica sia o privvata, instar provvidenze, decreti e sentenze sia deffinitive che interlocutorie, e delle cedole, e libelli, che presenterà produrre, e di dette sentenze le favorevoli abbracciare, e delle contrarie appellare, ricorrere e supplicare, ed essendo d'uopo anche a S.M. pella decisione della prettesa non solo, ma anche per implorare qualunque grazia a favore della povera comunità di Flumini, conferendoli facoltà di sostituire, oppure nominare

uno o più Procuratori conpartendoli quel potere che le circostanze e casi richiederanno; e finalmente fare tutto quanto far potrebbe il detto Consiglio costituente se personalmente intervenir potesse a quanto sopra, promettendo d'aver per ben fatto, grato e valido quanto dal prenominato Procuratore signor Avvocato verrà approvato ed aggito a di lui favore, nella per di cui forma l'affermano e lo ratificano, previa lettura testimoniano e si segnano solamente detto signor Delegato pella assistenza prestata in qualità di Giudice Componente, ed il sulodato Consigliere Murgia, per essersi tutti li altri illetterati: essendo presenti per tali a quanto sopra Giovanni Figus e Pietro Puddu Cabriolu ambi del preddetto villaggio, cogniti ed illetterati; del che testimoniano Pietro Arru Delegato, Salvatore Murgia Consigliere, Antioco Ignazio Murgia Pubblico Notaio.

Salario del presente atto una lira e soldi dieci al notaio ed altro simile alla cassa Regia.

In fede dello stesso Murgia notaio.

DOCUMENTO N. 45: Memoria presentata dal Visconte davanti alla Regia Delegazione

Eccellenza e Regia Delegazione.

Don Francesco Asquer, Visconte di Flumini e Gessa, coi sensi del più profondo rispetto espone come nella formazione delle consegne delle sue rendite feudali intervennero equivoci ed omissioni sì gravi, da fargli temere giustamente che ove stiano quelle ferme, e su di esse posinsi le basi dell'accertamento dei suoi dritti, gravissimo sarà il pregiudizio che ne dovrà ridondare a sé ed alla famiglia.

Conciosiacosaché affidata l'amministrazione dei suoi beni feudali ed allodiali a persone straniere durante li sequestri e le funeste vicende che per lunghi anni si addensarono sulle fortune del suo genitore, non che pendente la sua minore età che dura tuttavia, non si poterono debitamente attivare tutti li rami di entrata; per cui molti di essi, e segnatamente li feudali, si assottigliarono notevolmente.

Divenuto quindi il suo Curatore sig. Agostino Diaz alla formazione delle consegne, le presentò sul ragguaglio delle rendite a lui pervenute senza aver ragione a quelle altre che si sarebbero potute riscuotere dove ne avesse avuto notizia; e con parecchie altre omissioni che il sottoscritto posteriormente emendò, e delle quali ancora qualcuna rimase inemendata.

Tra i rami di rendita inesattamente denunciati, occupano il primo luogo quella detta del Ducatone nel Villaggio di Flumini, il dritto di vassallaggio e degli aratri nell'altro di Conesi. La prima si fa appena ascendere a £ 840.3.2. quando più di cinquecento sono i vassalli che ponno pagare quel dritto, che formerebbe la somma di £ 1475, né parrà esorbitante questa somma, se si ponga mente che questo è il solo dritto territoriale notevole che paga quel comune, oltre ad una prestazione sul deghino delle pecore e capre del solo 4% venendo indi esenti di pagamento oltrepassando il n. di 100, e sul vino di soldi 8 per ogni 200 quartara cagliaritane, e che la popolazione agricola, pastorale e commerciante ascende a 2.000 anime circa.

La seconda degli aratri di Conesi fu ragguagliata in starelli 180 di grano, quando cento per infimo calcolo sono i vassalli che coltivano estensione d'un così detto aratro, vale a dire di starelli 15 di terreno, per ognuno dei quali aratri devono, a termini dell'atto di vassallaggio, pagare tre starelli di grano ed uno e mezzo d'orzo; e quindi è diminuito di 120 starelli annui di grano quel ramo di rendita, e d'una proporzionata quantità d'orzo. Il dritto di vassallaggio in questo comune ascende a £ 141.6. quando per infimo sono duecento e più i vassalli contribuenti.

Viene in terzo luogo il dritto sui formaggi e questo è diminuito sì nella quantità reale come nel prezzo. Da liste feudali antiche a sequestri, che si

possono nel caso produrre, risulta quando a 125 quando a 126 cantara: e le frodi sul proposito sono frequentissime, né ponno per intiero scansarsi, atteso che è d'uopo procedere alla numerazione del bestiame sparso nei salti e montagne.

È quindi evidente che il calcolo fatto dal sottoscritto di 123 cantara non è eccessivo né al di sotto della verità. Aggiungasi ora il prezzo fissato e vi si riconoscerà altresì grave pregiudizio, riguardata la qualità dell'articolo ed il tempo della prestazione.

I formaggi del Sulcis sono, come è noto a tutto il Regno, di ottima qualità; e tali appunto pagansi al Feudatario, il quale ricevendoli nel corso della estate, come è consuetudine, son di già asciutti, ed hanno deposto quegli umori che potrebbero in progresso di tempo renderli deteriori. Quindi il prezzo non potrebbe essere di soldi 2 per libra ma tutto il meno di tre; mentre nella stessa città d'Iglesias vendesi in scudi 7 e mezzo la cantara, e l'infimo si è di scudi sei che risponde a soldi 3 per libra, come vorrebbe il sottoscritto che ne fosse ragguagliato il prezzo.

Non si è neppure esattamente denunciato il dritto del formaggio di Portoscus, che con particolare convenzione fra quei pastori e proprietari si è fissato in mezza libra di formaggio per un anno, e per l'altro in una libra in modo alternativo, quando nel decennio fu ragguagliato in mezza libra ciaschedun anno; è questa un'altra ragione per cui era necessario che si aumentasse la denunciata quantità dei formaggi.

Si è omessa la denuncia dei porci che pascolano nei salti di Gessa, ossia il dritto d'erbaggio, essendosi solo denunciato quello di Flumini, fra quali havvi altresì modo diverso di pagamento; mentre i pastori di Flumini pagano in natura, e gli accordi così detti di Gessa, escendono a scudi tre per ogni segno.

Furono altresì omessi li starelli 24 di grano che pagano degli orti di Conesi, e starelli 8 grano di Pintixedda.

Non si è pure fatto nelle denunce esatta menzione dei legnami da costruzione e dei sugheri che abbondantissimi colgonsi nelle selve del demanio baronale, quali rami e massime i sugheri promettono col tempo anche un più cospicuo provento particolarmente col estero.

A quest'effetto il sottoscritto contrasse obbligo con una società di speculatori francesi i quali con scrittura 30 giugno 1837 promisero pagare i sugheri a franchi due ogni quintale. Ed essendosi con pregone viceregio del 26 ottobre imposti nuovi obblighi ai Feudatari per la conservazione dei querceti, è giusto che si riconosca nei medesimi la proprietà dei prodotti. E ben ravvisa l'utile che oggidì ricava la Sardegna da questo sinora negletto ramo di nazionale ricchezza.

Un altro genere di gravame si è imposto al feudatario di Flumini colle arbitrarie chiusure che da molto tempo sonosi praticate lungo la superficie dei terreni demaniali.

Essendo costume di assegnare a ciascun armento di vacche e di cavalle un tratto di terreno su cui pascolare, quali appellansi cussorgie, i proprietari di tali armenti cominciarono a considerare questi terreni come proprietà; e prima con parziarie poi con totali chiusure, se ne usurparono il possesso, e senza concessione né del Regio Patrimonio né del Feudatario costituironsi padroni e signori con tenuissima retribuzione a questo. Conciosiaché non constando della estensione di questi terreni, la fissarono a loro modo, ed arbitrari per conseguenza sono del pari i pagamenti. Tra questi la principale è quella che fece da 9 anni il Cav. don Ilario Corrias, e per cui pende causa nanti il S.S.R.Cons. di Sardegna, e la cui decisione darà norma alle ulteriori instanze che il sottoscritto intende promuovere a tal riguardo.

Era a notizia del sottoscritto la diminuzione che tuttodì soffrivano le sue rendite, cui non poteva andar contro la diligenza ed attività del sullodato suo curatore, il quale obbligato per ragion d'uffizio a servirsi dell'opera altrui, non era in facoltà d'impedir le frodi che praticansi ognora nella formazione delle liste feudali. Perciò aspettava il tempo in cui imprendendo da per sé l'amministrazione dei suoi beni, potesse direttamente cooperare all'ordinamento delle entrate. In questa furono dalla M.S. ordinate quelle riforme che nella sua saviezza conobbe opportune a rigenerare lo stato politico del Regno: e nella ristrettezza del tempo non si ebbe lo spazio necessario a riconoscere singolarmente il prodotto di ciascun dritto.

Avvisa perciò il sottoscritto Visconte esser necessaria una generale riforma delle denunce, particolarmente sulla quantità prodotta da ogni dritto, quali emendazioni riguardanti puramente al fatto sono ordinarie in consegnamenti di simil fatto, e vieppiù in questo caso ove intervennero gli equivoci per opera del curatore, il cui fatto non può nuocere al minore. Né sdegnerà l'E.V. il nuovo quadro delle entrate, che il sottoscritto presenta, quantunque appaiono accresciute, ove dia ancora un rapido sguardo alle gravi spese portate dai suoi antepassati per ristorare le popolazioni in quelle terre disertate dai funesti contagi e dalle frequenti barbaresche incursioni.

Così verso i principi dello scorso secolo Donna Eleonora Gessa e Don Ignazio Asquer posero mente a ripopolare il distrutto villaggio di Flumini e quello altresì di Conesi: per il primo stipulavasi l'atto di vassallaggio delli 22 Aprile 1704; per il secondo si opposero i pastori che tenevano le loro cussorgie sul sito dell'antica popolazione, i quali, sostenuti dalla città d'Iglesias che allegava ivi, non si sa con quali basi, dritti di Giurisdizione, sostennero una lite contro i Signori; i quali finalmente stipularono un atto di transazione con quella città, obbligandosi principalmente a non ripopolare in progresso il villaggio di Conesi.

Succeduto però Don Gavino Asquer, avolo del sottoscritto, e mosso da più sani principi di pubblica utilità, ed imprese a ripopolare il luogo e sostenne altra lite contro la città suddetta e vari cittadini della medesima, per cui fu

costituita una Delegazione, la quale con sentenza delli 9 Marzo 1774 dichiarò nulla detta transazione e diede al Feudatario facoltà di ristorare il villaggio. Stavano ivi raccolti in capanne e nelle antiche case costrutte da Donna Eleonora Gessa molti pastori, i quali assuefatti all'indipendenza nomade, e traendo profittto della vicinanza del mare atto ai loro traffichi, né il luogo volevano abbandonare né sottoporsi a carichi del vassallaggio. Quindi le antiche abitudini e possessioni che rendono uomini feroci, per contradizione ferocissimi, fecero che ben lungi di acquietarsi a quel giudicato, difesero colle armi i loro terreni, ne incendiarono le cominciate abitazioni, e minacciarono di totale esterminio i nuovi popolatori. Non cadde però d'animo Don Gavino Asquer, ed ottenuta dal Governo forza armata, che sostenne a sue spese, continuò a ristorare la popolazione quantunque si fosse veduto costretto ad onerare il Feudo d'un capitale censo di £ 11.000 a favore della casa Cugia.

Quindi la riedificazione del villaggio di Conesi costò a Don Gavino Asquer £ 20.047 per rifabbricare le case, come appare dal suo testamento n.13; £ 3.000 al Notaio Nicolò Mannu in poderi per retribuzione di prestati servigi in questi affari, come dal n.33; £ 4.000 per somministranze fatte ai nuovi popolatori e non recuperate, come dal n. 14; oltre alle gravi spese di lite sì accanita, la cui quantità si commette alla considerazione dell'E.V.

Che se le sovra esposte considerazioni non siano da tanto per persuadere della ragionevolezza della nuova denuncia, per cui sia necessario alla prudenza della medesima E.V. commettere l'accertamento di queste rendite ad esame più maturo, una informazione sulla quantità precisa dei contribuenti acchiarirà ogni ombra di dubbio, cui si sottopone il sottoscritto mediante le cautele della legge. A tal fine presenta un quadro particolarizzato delle sue rendite colle rispettive quantità, cui stima di ascendere ognuna di esse.

Quanto crede il sottoscritto poter meritare dalla giustizia dell'E.V. in vista ancora che i suoi maggiori cooperarono di tutto il loro potere alla civilizzazione dei luoghi loro concessi in feudo, col promuoverne quell'associazione di uomini e di territori che costituisce la base del vero incivilimento. Né di poco conto è lecito conghietturare sieno stati questi sforzi, mentre vediamo che in poco più d'un secolo è il comune di Flumini frequente di 2.000 anime circa; e quello di Conesi in meno di 64 di 800.

E quantunque il vigore della mente del Sovrano che regola oggidì i nostri destini non abbia d'uopo a tal fine di privata cooperazione; tuttavia non vorrà nella magnanimità sua non curare i richiami di un discendente di tanti che non poco meritarono dello stato e che nella sua minore età, quantunque per legge non tenuto, si è di buon grado sottoposto efficacemente alla soddisfazione dei debiti paterni.

Col dovuto rispetto, **Visconte di Flumini.**

Redditi feudali del Visconte di Flumini, e Salti di Gessa non compresi i dritti giurisdizionali, il canone di starelli 17 grano, in lite con la città d'Iglesias; beni di privato patrimonio, e le chiudende di Sestu. Anno 1838,

Stato generale dei redditi feudali del Visconte di Flumini e Gessa.

Flumini Maggiore

	L	S	D
Dritto di vassallaggio n. 400 in ragione di £ 2.19. ogniuno	1.180	-	-
Dirama comunale	875	-	-
Deghino dei porci N. 25 a £ 10 caduno	250	-	-
Stopia dei medesimi	9	18	11
Deghino delle pecore N. 23 a £ 2.10.	62	10	-
Stopia delle medesime	11	13	1
Deghino delle capre N. 45 a £ 2.10.	112	10	-
Dritto del vino	1	16	8
Totale Flumini Maggiore	**2.303**	**8**	**8**

Conesi

Dritto di vassallaggio N. 200 a £ 1.10. ogni vassallo	300	-	-
Dritto d'aratro in N. 100 aratri star.300 grano al mediano			
prezzo di £ 3.15.	1.125	-	-
Dritto d'aratro in 100 aratri star. 150 orzo a £ 1.5.	187	10	-
Dritto degli orti in star. 25 a £ 3.15.	93	15	-
Libbre n. 2.500 libbre di formaggio fino a £ 3 la libra	375	-	-
Starelli 8 di grano di Pintisceddа a £ 3.15.	30	-	-
N. 25 delle capre in ragione di £ 2 ogni capo	50	-	-
Dritto stoppia delle pecore £ 29.15. e del vino £ 39.11.11.	69	6	11
Dritto delle vacche in N. 10 annodini a £ 20 caduno	200	-	-
Dritto delle case cioè 27 a £ 5 e 10 a £ 2.10. = £ 167.10.			
e £ 50. della calce	217	10	-
Totale Conesi	**2.760**	**11**	**11**

	L	S	D
Salti di Gessa			
Ghiandifero appaltato per un decennio in annue	3.000	-	-
N. 30 annodini a £ 20 caduno	600	-	-
N. 120 aratri star. 360 grano a £ 3.15.	1.350	-	-
Starelli cinquanta orzo a £ 1.5.	62	10	-
Dritto d'erbaggio dei porci in ragione di scudi 3 per segno	150	-	-
Accordi delle vacche, cavalle ecc.	38	16	6
Libbre 10.000 formaggio fino a soldi 3 la libra	1.500	-	-
Importare dei segni e del numero sì di pecore che di capre	300	-	-
Sugheri £ 1250 e £ 1250 del legname da costruz. e da fuoco	2.500	-	-
Totale Salti Gessa	**9.701**	**6**	**6**
Totale Generale	**14.765**	**7**	**1**

Documento N. 46: **Causa davanti alla Regia Delgazione**

Nella Causa

Dell'egregio Sig. Visconte di Flumini Don Francesco Asquer assistito come minore dal suo Curatore Agostino Diaz, e dall'avvocato Pietro Pasella tutti di questa città

Colla

Comunità dello stesso Flumini, rappresentata dall'Avvocato Antonio Pintor Melis della medesima.

Appoggiava detto Sig. Visconte il suo consegnamento feudale sulle prestazioni, terreni demaniali, e di dotazione della Comunità allo stromento di Vassallaggio 22 Aprile 1704 ed all'altro di transazione seguita tra il Feudatario, e lo stesso Comune nel 9 Gennaio 1774, rogato al Notaio Foddis.

Nullameno per parte della Comunità si pretese appartenere alla dotazione della medesima oltre le altre montagne, anche quelle denominate Sa Perda Picada, Su Mannau e Gutturu Pala, che il Barone denunciava a lui riservate in rispetto alla disponibilità delle ghiande; essere esenti dal pagamento del dritto del feudo gli sposi nel primo anno di matrimonio, i sessagenari, ed i figli di famiglia abbenché pervenuti all'età d'anni diciotto; non doversi retribuire il dritto di gallina; né per questo essere dovuta nessuna indennità dopo le ultime sovrane provvidenze; nulla potersi calcolare pel taglio del legname da costruzione; e finalmente essere cessata dopo l'abolizione della pena dell'incarica la così detta dirama comunale di £ 875 annue, cui il Comune si era obbligato coll'annotato stromento di transazione.

Ponderate dalla Regia Delegazione le rispettive ragioni delle parti ed i suindicati stromenti non esitò punto ad opinare che la Comunità di Flumini non avea alcun dritto alle ghiande delle tre montagne sopra nominate. Bastava leggere quell'atto di transazione all'articolo 1° per convenirsi chiunque che il Feudatario cedette semplicemente il dritto di pascolo in favore del bestiame naturale, riservata a sé la disponibilità ed utile delle ghiande che vi esistessero. Sulle altre questioni però è stata d'avviso di non essere più tenuti quei terrazzani retribuire cosa alcuna per dritto di gallina, pel servizio dominicale e per la dirama comunale.

Considerava sul proposito che non ostante le due prime prestazioni della gallina e del servizio dominicale fossero contenute nel primo stromento di vassallaggio, nullameno dopo l'incameramento della feudale giurisdizione essendo stati aboliti per sovrana provvidenza tutti i dritti ossequiali, doveano anche le medesime cessarsi per la cessazione della causa fiscale, per cui furono dedotte in stipolazione. È vero che trattavasi d'un contratto obbliga-

torio d'ambe le parti, ma il Feudatario era abbastanza compensato di quanto aveva ceduto ai nuovi popolatori cogli altri obblighi da costoro assuntisi e le accennate restrizioni non avevano altro oggetto se non quello dell'ossequio verso la persona del Feudatario per la giurisdizione che eserciva.

La così detta dirama comunale traeva la sua origine dalla legge d'incarica, che era in osservanza a tempo in cui stipolò detto stromento di transazione, legge questa, che essendo stata posteriormente abrogata, qualunque obbligo, che quei popolani avessero contratto dipendentemente dalla medesima non poteva esser più progressivo. Trattavasi infatti d'una legge nuova diretta a liberare le Comunità, e tutti gli altri, che non risultava aver delinquito dalle pene stabilite, e dall'indennità verso i danneggiati, e quando trattasi di simili prescrizioni insegnano i giuristi che sebbene nuove esercitino il loro impero anche per i casi preteriti almeno in riguardo all'effetto di non poter più progredire l'obbligo che ne dipende dopo la promulgazione di esse.

Questa giurisprudenza che basa sull'equità, dovea viemaggiormente osservarsi a favore della Comunità di Flumini, la quale era eccessivamente gravata coll'annuo pagamento di detta dirama o si riguardi il numero degli alberi troncati od incendiati, od il danno dal Feudatario compensato nella massima parte dai dritti di pascolo, che perceveva.

La Comunità altronde non ricevette alcun proporzionato corrispettivo, che non le fosse di ragione dovuto a seconda del primo stromento di Vassallaggio, col quale fu accordata a quei terrazzani la libera facoltà di coltivare tutti i terreni atti al seminerio purché non vi esistessero ghiandiferi; era il Feudatario in obbligo di concedere a caduno dei nuovi vassalli la superficie territoriale di starelli venti, come fu deciso dalla Reale Udienza colla sentenza menzionata nel citato stromento di transazione. Cedendo pertanto il Sig. Visconte le nuove montagne menzionate nel medesimo atto, non fece altro che adempiere agli obblighi già assuntisi anche quando voglia supporsi di essere diventate atte al coltivo per gli tagli e gli incendi in esse seguiti indipendentemente dal fatto della Comunità. Alla sola metà degli utili provenienti dall'appalto delle ghiande sarebbe limitato il corrispettivo, cui non aveva dritto esso Comune, ma questo ed era molto tenue ed eventuale, e deve considerarsi cessato dopo l'emanazione della legge che abolì l'incarica, come cessò l'obbligo della restituzione in denaro per parte dei terrazzani.

Non poteva inscriversi alcun reddito pel taglio del legname da costruzione mancando il contradditorio della Comunità, cui non fu notificato questo ramo di rendita per non esser compreso nella prima denuncia, né nello stato liquidativo. L'avere altronde esatto da simili tagli delle somme nel solo anno 1838 come dalle note presentate dal Curatore dopo riferita la Causa, le quali non appaiono in alcun modo documentate, non giustifica di dover-

sene tener conto nella liquidazione la quale deve basare nell'esazione fatta entro il decennio, o quindicennio precedente alla promulgazione della Carta Reale 19 Dicembre 1835, né il fatto d'un solo anno può essere sufficiente a stabilire simile rendita, non risultando neppure, che fosse regolare il permesso taglio o piuttosto praticato per emulazione, onde trarre qualunque vantaggio dalle selve demaniali con deterioramento delle medesime prima di farsi luogo al riscatto del Feudo.

Non occorre far parola sulle pretese esenzioni degli sposi, sessagenari e figli di famiglia, nulla queste influendo nello stato liquidativo dei redditi, i quali sono regolati come si esigettero di fatto e si ravvisano in parte combattute dal citato stromento di transazione, e dagli usi generali del regno.

Era più opportuna la disquisizione se oltre i dritti in natura che riscuotevansi pel pascolo dei porci e delle pecore, potesse considerarsi legale l'altra prestazione in denaro, che per lo stesso bestiame retribuivasi per le stoppie, abbenché così si fosse convenuto coi primi popolatori.

Il pregone 2 Agosto 1800 aveva formalmente vietato ai feudatari d'esigere alcun dritto separato pel pascolo delle stoppie. Questa legge non contiene alcuna nuova proscrizione che non fosse conosciuta negli andati tempi. Gli obblighi dipendenti dalla natura del contratto d'infeudazione e le massime generali del Regno persuadevano essere i baroni nello stretto dovere di somministrare ai popolani tutti gli ademplivi, compresi quei di pascolo senz'alcun altro corrispettivo, meno i soliti dritti feudali. Dessa pertanto era diretta a togliere gli abusi invalsi per parte d'alcuni feudatari, i quali per le stoppie riscuotevano un'altra prestazione, e ad annullare tutte le convenzioni fatte in frode pel solo oggetto di eludere quell'obbligo, nei quali casi la legge nuova comprende nella sua sanzione anche i negozi preteriti.

Che nel novero delle convenzioni fatte in frode debba stanziarsi quella seguita coi terrazzani di Flumini chiunque si persuaderà a prima giunta ove si rifletta, che essendo molto ristretta dalle primarie concessioni l'estensione dei terreni conceduti pel seminerio, o non era sperabile, o dovea essere molto raro il caso in cui dalle stoppie rimanesse del superfluo oltre i bisogni dei naturali i quali più nella pastorizia che nell'agricoltura doveano progredire per la qualità dei terreni suscettivi meglio d'abbondante pascolo che di coltivo.

Nello stabilire il quantitativo delle rendite feudali niun riguardo meritava lo stato presentato dal Feudatario all'atto del verbale, il quale era in manifesta opposizione coi libri d'amministrazione del Curatore ed alle liste feudali senz'avere altro fondamento che la semplice di lui asserzione contradetta in rispetto al numero dei contribuenti dalla nota presentata per parte della Comunità anch'essa autenticata dai Ministri locali.

Erano più fondati gli stati inseriti alla denuncia, sebbene non su tutte le cifre combinassero colle liste esibite in appoggio, ed è per tal ragione, che si stimò ridurle a seconda delle parziarie somme risultanti da queste come

più conducenti allo scuoprimento del giusto valore delle stesse rendite.

L'altro difetto che si osservava in esse liquidazioni si era che dalle medesime non appariva quanto pei ghiandiferi di Flumini, Gonnesa e del Salto demaniale di Gessa, si esigeva rispettivamente dal barone, e quanto retribuivasi dai terrazzani degli stessi villaggi pel pascolo del bestiame e coltivazione dei terreni del predetto salto. Dallo stromento 15 Ottobre 1828 constava semplicemente che i ghiandiferi di tutto il Feudo siano stati appaltati per un decennio in lire tremila annue. Si tenne un separato verbale in contradditorio d'ambe le suddette Comunità per accertarsi tali circostanze di fatto, ma il Feudatario ed il Procuratore di Gonnesa protestavano di non esserne informati, né poteva definirsi alle osservanze del Sindaco e Consiglieri che trovaronsi presenti per mancanza delle necessarie giustificazioni.

In questo stato d'incertezza si credette più conforme agli interessi delle parti riservare alle medesime salvi, ed illesi tutti i dritti che possono compettere per un più giusto riparto, e distribuzione delle rendite del Salto di Gessa, e tutti i redditi riportarsi come dipendenti dal medesimo salto, finché dal barone e Comunità non si presentino dei chiarimenti sul proposito.

Nel novero però di tali redditi non devono stanziarsi i due barili di tonno, che si suppongono retribuirsi dalle due tonnare di Portoscus e Portopaglia, né quanto fece presente il Feudatario poter esigere dal taglio del sughero dipendentemente dal contratto, che suppone d'aver conchiuso coi Negozianti francesi Domenech; imperoché dai libri d'amministrazione non risulta avere esatto detto tonno, e dalle scritture presentate all'atto della relazione consta semplicemente d'essersi aperta una trattativa pel taglio dei sugheri, e nulla finora essersi conchiuso.

Mancava pertanto una base su cui potersi stabilire un simil ramo di rendita, ed era affatto incerta ed eventuale non conoscendosi per anco in Sardegna il metodo di coltivazione adottato in altri paesi.

Osservavasi eziandio che i prezzi dei generi nella massima parte non erano regolati a seconda di medi, in cui si vendevano nel luogo e tempo che si retribuivano al Feudatario; i quali pei grani non eccedevano le lire tre per starello, per l'orzo i reali cinque, pel formaggio fatta una comune del fino e bianco gli scudi tre per cantaro, e pei porci le lire sette e soldi dieci. E nonostante si volesse accordare al Sig. Visconte che per le vacche non corrispondendosi l'annodino in specie, si retribuiva scudi otto in denaro; nullameno dovendo l'accertamento delle rendite basare nel giusto valore della specie che dovea corrispondersi si è stimato calcolarsi per caduno di essi la somma di scudi cinque che è il vero prezzo degli stessi annicoli in tutto il Viscontado, e non attendersi quello d'affezione o di convenienza da cui possono essere partiti i proprietari, che invece di retribuire l'annodino sceglievano di corrispondere quell'eccedente prezzo.

Finalmente sugli oneri e spese cui va soggetto l'intiero Feudo la Regia

Delegazione ravvisò molta economia massime in riguardo alla manutenzione dei carcerati e medicinali, devoluzione di cause ed esecuzione di sentenze. Anche nella supposizione più favorevole al Feudatario che fossero due annualmente i detenuti, dai quali nulla potesse ripettere per la loro nullatenenza; che una sola fosse la causa che devolvesse al Regio Consiglio, ed una pure la sentenza criminale che dovesse eseguirsi, le spese non potevano essere minori delle £ 218.

Una somma pure dovea portarsi per spese di liti civili, arbitrata prudenzialmente in £ 30; altra per l'onorario e salario dell'Avvocato e Procuratore alle Cause, e dei poveri in lire 100 annue; ed al messo e banditore per adempiere ai doveri del suo ufficio era necessario corrispondersi lo stipendio di £ 90 annue, onde assicurargli i mezzi di sussistenza.

A queste spese oltre quelle riportate negli stati liquidativi per Flumini e Gonnesa e pel salto demaniale di Gessa, doveano aggiungersi Lire 15 per manutenzione di spuri divisibili tra le stesse Comunità in proporzione del numero dei popolatori, ed il quattro e mezzo per cento sopra la rendita lorda per spese di amministrazione e avarie.

Secondo le accertate basi regolata la liquidazione dei redditi e pesi veniva a risultare come in appresso:

Redditi per Flumini

Per deghino porci d'erba numero 11 a £ 7.10	82	10	-
Per deghino di pecore numero 12. 9/10. a £ 3	38	14	-
Per deghino di capre numero 29. 8/10 a £ 2.10.	74	10	-
per dritto di fondo mosto	1	10	3.2/10
Per dritto di feudo numero 284. 8/10. contribuenti a £ 2.16. cad.	797	8	9.6/10
Somma £	**994**	**13**	**0.8/10**

Spese ed Oneri

Per rata delle lire 348 cui ammontano le spese di manutenzione			
di Carcerati, medico, Chirurgo e Medicinali,			
devoluzioni ed esecuzioni di sentenze in cause criminali,			
d'onorario e salario d'Avv.to e Proc.re alle Cause del Feudo			
e dei poveri e di cause civili per tutto il Feudo	150	1	8
Per quota delle £ 15 fissate così stesso per tutto			
il Viscontado per manutenzione di spurj e divise proporzionalmente			
al numero dei popolatori	10	18	6
Per salario del Delegato	75	-	-
Idem allo Scrivano	62	10	-
Idem al Messo e Banditore	90	-	-
Idem ai Ministri di Giustizia per l'intervento alla festività di S. Nicolò	12	10	-
Ai medesimi per la numerazione del bestiame ossiano pecore e capre	5	-	-
Per rata del salario ai Ministri saltuari star. 6 grano a £ 3.	18	-	-
Idem in orzo star. 6 a £ 1.5.	7	10	-
Per spese di esazione e d'avarie al 4. 1/2. per cento	44	15	2
Totale £	**476**	**5**	**4**
e quindi Prodotto netto £	**518**	**7**	**8.8/10**

Reddito del Salto demaniale di Gessa compreso Riu Anguiddas

Per dritto in grano star. 227. 9/10 a £ 3	683	14	-
Idem in orzo star 35 a £ 1.5	43	15	-
Per dritto di pascolo delle pecore in formaggio libbre 5.176. 6. 1/10.			
Idem delle capre così stesso in formaggio libbre 3184. 10. 2/10.			-
tutto compreso a £ 7.10. per cantaro	627	2	
Per dritto di segni delle pecore	187	5	-
Per dritto di numero delle pecore	57	10	-
Per dritto di segni delle capre	86	8	-
Per dritto di numero delle capre	36	14	1.5/10
Per deghino delle vacche numero 31. 2/10 annodini a £ 12.10.	390	-	-
Per accordi di vacche	5	-	7.5/10
Per accordi di cavalle	11	12	-
Per dritto d'erbaggio di porci	55	5	-
Per l'appalto dei ghiandiferi di tutto il Feudo	3.000	-	-
Per fitti, ossiano permessi di tagliar legna da bruciare	30	10	10.8/10
Somma £	**5.214**	**14**	**6.4/10**

Spese ed Oneri

Salario Ministri saltuari star. 12 grano a £ 3	36	-	-
Idem in orzo star. 12 a £ 1.5.	19	-	-
Per la tentura di 31 annodini e 2/10 a soldi 12.6.per capo	10	10	-
Per esazione ed avarie al 4. 1/2 per cento	234	13	3
Somma £	**305**	**3**	**3**
Prodotto netto del salto Gessa e Riu Angiuddas £	**4.909**	**11**	**3.4/10**

Epperò la Regia Delegazione creata col Regio Editto 30 Giugno 1837 sentita la relazione degli atti, ambi gli Uffici Fiscali Generali nelle loro osservazioni, e le parti sommariamente, e nelle rispettive allegazioni a voce ed in scritto che si mandano inserire ha dichiarato e dichiara reiette le maggiori domande doversi determinare come determina la complessiva prestazione feudale in netto del villaggio di Flumini in lire cinquecento diciotto, soldi undici, tre denari e otto decime, e del Salto demaniale di Gessa compreso il Salto di Riu Anguiddas in lire quattromila novecento nove, soldi undici, tre danari, e quattro decime, salvi tutti i dritti, che possono compettere alle stesse parti, e dal Comune di Gonnesa per un accertato riparto di questi redditi attribuiti testé ai mentovati salti.

Cagliari, 11 Dicembre 1838
Picone Reggente **Randaciu Pres.**
De Juge **Floris Rel.**
Satta **Pastoris**
Carta Depani Sot. Avv. F.le Generale Prov.le
Il dì 24 Gennaio 1839 consegnate le copie alle parti.
Palmas f.f. di Segretario

DOCUMENTO N. 47: **Nomina dell'avvocato Gobbi**

Mandato speciale spedito dal Visconte di Flumini Maggiore Don Francesco Asquer nativo di Cagliari, sua residenza, assistito dal suo Curatore Agostino Diaz Tesoriere dei Monti di Soccorso di questa Città, in favore dell'avvocato Federico Gobbi di Torino.

L'anno del Signore milleottocentotrentanove, ed alli dicinove del mese di Febbraio in questa Città di Cagliari Capitale della Sardegna.

Ad ognuno sia manifesto che personalmente costituito nanti me Regio Pubblico Notaio, e sottosegnati testimoni ai quali è pienamente cognito questo Illustrissimo Sig. Don Francesco Asquer Visconte di Fluminimaggiore, con assistenza e personale intervento del suo Signor Curatore Agostino Diaz tesoriere di questi Monti di Soccorso, di sua libera e spontanea volontà, ha nominato, come effettivamente nomina in suo legittimo certo, e speciale Procuratore, e per quanto infra generale, in guisa tale una qualità l'altra non deroghi, al Sig. Avvocato Federico Gobbi di Torino, sua residenza, assente a quest'atto, e per esso, me, Regio Notaio, acciocché a nome, e per parte dell'Illustrissimo Sig. Committente possa legittimamente comparire nanti il Supremo Reale Consiglio di Sardegna in detta Dominante sedente per presentare, ed ivi introdurre il ricorso dallo Egregio Sig. Principale Visconte interposto dalle Sentenze della Regia Delegazione di liquidazione sulle rendite feudali proferte sotto li undici e dodici Dicembre 1838, e nanti il medesimo Tribunale allegare delle ragioni, che crederà per impetrare la riparazione delle sucalendate Sentenze ad oggetto tale possa fare tutte quelle instanze, che crederà di suo interesse per il bene risultato di sue intenzioni, e ciò fino a sentenza definitiva, e finale sua esecuzione, accordandogli inoltre come gli accorda ampia ed illimitata facoltà di trattare all'amichevole in contradditorio del Sig. Avvocato Fiscale Generale presso il sullodato Supremo Consiglio sul riscatto del Feudo di Flumini Maggiore, e salti demaniali di Gessa, conferendogli a tale uopo tanta facoltà, ed autorità che la legge in simili circostanze permette; e promette al tempo stesso che ogni convenzione, ed arrangiamento dal prefato Sig. Mandatario sarà a concludersi, il Sig. Committente fin da questo momento, approva, convalida, e ratifica, come in caso contrario applaudirà, ed applaudisce la Sentenza che dal prelodato Supremo Reale Consiglio in proposito sarà a lasciare in caso d'insistenza, e di non aver luogo la trattativa che dovrà intavolarsi. E fattasi lettura di un tutto, il tutto si afferma, e si ratifica, e si segna insieme a lui il predetto Sig. Curatore. Essendo presenti per testi a quanto sovra lo scritturale Signor Alberto Pala, e l'invalido Caporale Carlo Rivolin, che si segnano, ed in fede

Visconte di Flumini - Agostino Diaz Curatore - Alberto Pala Carro Testimonio - Carlo Zirolin (sic) Testimonio - Monserrato Mascia Pubblico Notaio.

La presente copia all'originale conforme, ed altra simile resta insinuata in quest'Ufficio di Regia Insinuazione presso il Sig. Notaio Satta Proinsinuatore della medesima al volume 2° pag. 22 fogl. 243 sotto il 22 del mese di Febbraio 1839 in fede .

In veritatis signum Monserrato Maxia Pubblico Notaio.

Documento N. 48: **Convenzione sulle rendite feudali presso il Consiglio Supremo**

Stato liquidativo dei redditi, e Prestazioni Feudali del Viscontado di Flumini e Gessa formato sulle basi stabilite dalle due sentenze del Sacro Supremo Reale Consiglio delli venti Agosto Milleottocentotrentanove nella causa di ricorso vertente avanti il medesimo Tra Don Francesco Asquer Visconte di Flumini e Gessa, assistito come minore dal suo Curatore Agostino Diaz comparso in persona dell'Avvocato Federico Gobbi suo Procuratore e le Comunità di Flumini Maggiore e Gonnesa, rappresentate nel Giudizio dal Regio Fisco Generale

Flumini

NATURA DEI DRITTI REALI E PERS.	QUANTITÀ		PREZZO		TOTALE		
Porci Deghino	11		8	-	88	-	-
Stoppia di Porci			-	-	9	18	11./00
Deghino delle Pecore	15	6/8	3	-	47	5	-
Stoppia di dette					11	13	1./00
Deghino delle Capre	37	3/8	2	10	93	8	9./00
Dritto del Mosto					1	10	3.2/10
Dritto di Vassallaggio	284	8/10	2	16	797	8	9.6/10
Dritto di Gallina	284	8/10	-	3	42	14	4.8/10
Dirama Comunale					875	-	-
Totale Dritti Reali Personali					**1966**	**19**	**2.6/10**

Spese ed Oneri

	SOMMA		
Giudiziali, e manutenz. carcerati Quota Flumini sulle £ 200	86	5	7
Salari Delegato	75	-	-
id Scrivano	62	10	-
id Messo e Banditore compreso il Fitto	10	-	-
Ministri di Giustizia, Festa S. Nicolò	12	10	-
Ai medesimi per numerazione bestiame	5	-	-
Salario Ministri Saltuari Grano star.li 4 a 3.10.	14	-	-
" " " Orzo star.li 4 a 1.5.	5	-	-
Spese d'esazione, ed avarie sulle esazioni c. sopra di 1966.19.2.6/10 al 2%	39	6	10
Totale Spese ed Oneri	**309**	**12**	**5**

Salto di Gessa

NATURA DEI DRITTI REALI E PERS.	QUANTITÀ		PREZZO		TOTALE		
GHIANDIFERO					3.000	-	-
DEGINO DI VITELLO ANNODINI	31	.2/10	16	-	499	4	-
ARATRI GRANO STARELLI	227	.9/10	3	10	787	13	-
" ORZO "	35	-	1	5	43	15	-
ACCORDO DRITTO ERBAG PORCI					55	5	-
" " " VACCHE					5	-	7.5/10
" " " CAVALLE					11	19	-
FORMAGGIO PECORE	5.176	6.1/2	7	10			
" CAPRE	3.184	1.2/0			627	2	-
SEGNI PECORE					187	5	-
SEGNI CAPRE					86	8	-
NUMERO PECORE					57		10.6/10
NUMERO CAPRE					36	14	1.5/10
LEGNA DA BRUCIARE					50	-	-
BARILI DI TONNO					30	-	-
PENALI E MACCHIZIE					20	-	-
TOT. DRITTI REALI E PERSON.					5.507	6	7.6/10

Spese ed Oneri

	QUANTITÀ	PREZZO		SOMMA		
SALARIO MINISTRI GRANO STAR.	4	3	10	14	-	-
" " " ORZO	4	1	5	5	-	-
TENTURA ANNODINI	31.2/10	-	12	6	19	10
ESAZIONI ED AVARIE	5507.6.7.6/10	2%		110	2	10
TOTALE SPESE ED ONERI				**148**	**12**	**10**

Riepilogo

	FLUMINI			SALTO GESSA			TOTALE		
DIR.REALI E PERSONALI	1.966	19	2.6/10	5.507	6	7.6/10	7.474	5	10.2/10
PESI ED ONERI	309	12	5	148	12	10	438	5	3
RIMANENZA FLUMINI E GESSA	657	6	9.6/10	5.358	13	.6/10	7.016		7.2/10

Gonnesa

NATURA DEI DRITTI REALI E PERS.	QUANTITÀ	PREZZO		TOTALE		
	94	1/2	SC.	117	10	-
Dritto di Gallina	94	-	5	23	10	-
Dritto di Aratri Grano Starelli	183.14.2/10	3	10	643	15	2.2/10
Dritto di Aratri Orzo starelli	72.13.1/2	1	5	91	1	1
Formaggio fino 2037.21.	1065.10.8/10	7.10		152	18	1
	972.10.2/10	CANT				
Segni di Pecore				62	10	-
Segni di Capre				25	12	-
Numero Pecore				21	6	10
Numero Capre				19	9	1.1/10
Stoppia delle pecore				29	15	-
Vino				39	11	-
Dritto delle Case				152	10	-
Deghino di Vacche Annodini				97	12	-
Totale Dritti Reali e Pers.				1.477	-	3.3/10

Spese ed Oneri

	QUANTITÀ	PREZZO			SOMMA		
Manut. carcerati, Meddicina e Giudiciali.					113	14	5
Salari Delegato					75	-	-
id. Chirurgo					20	-	-
id. Postiglione					8	-	-
Ministri Saltuari - Grano Star.	4	3	10		14	-	-
Ministri Saltuari - Orzo Star.	4	1	5		5	-	-
Tentura Annodini	7		12	6	3	16	3
Esazioni ed Avarie	1477.3.3/10	2%			29	11	11
Totale spese ed oneri					**2.690**	**2**	**7**

Riepilogo di Gonnesa

Dritti reali e personali	1.477	-	3.3/10
Spese ed oneri	269	2	7
Rimanenza dritti Gonnesa	**1.207**	**17**	**8.3/10**

Ristretto Generale:

	DRITTI			ONERI			RIMANENZA			
FLUMINI	1.966	19	2.6/10	309	12	5	1.657	6	9	6/10
SALTO DI GESSA	5.507	6	7.4/10	148	12	10	5.358	13	9	6/10
	7.474	5	10.2/10	458	5	3	7.016		7	2/10
GONNESA	1.477		3.3/10	269	2	7	1.207	17	8	3/10
RIMAN.ZA DRITTI	**8.951**	**6**	**1.5/10**	**727**	**7**	**10**	**8.223**	**18**	**3**	**5/10**

Compilato sulla base delle sentenze 20 Agosto 1839.
Torino li 4 Settembre 1839.
Giacomo Ponzio - Vaglia Regio Liquidatore
Don Francesco Asquer Visconte di Flumini
Avvocato Federico Gobbi Procuratore del Curatore del Sig. Visconte di Flumini e Gessa
Carbonazzi Sostituito Avv. Fiscale Generale
Gattinara Consigliere Relatore
Chiapirone Segretario

DOCUMENTO N. 49: **Strumento ufficiale che registra la convenzione stipulatasi per la definizione delle rendite feudali**

21.9.1839

Carlo Alberto
Ed
Il Nostro Primo Segretario di Stato per gli affari di Sardegna Ci ha rassegnato la convenzione stipulatasi in Torino nel giorno quattordici del corrente mese di Settembre davanti al Sacro Supremo Real Consiglio tra il Regio Fisco Generale ed Asquer Don Francesco per il riscatto del Viscontado di Flumini Maggiore e Gessa, la quale è del tenore seguente.

L'anno del Signore milleottocentotrentanove, ed alli quattordici del mese di Settembre in Torino, ed in una delle sale dell'Uditorato generale di Guerra situato in casa Armand, Parrocchia di San Giovanni, ivi giudizialmente davanti l'Illustrissimo Signor Presidente Conte e Commendatore Don Giuseppe Mercurino Arborio di Gattinara, Uditore Generale di Guerra, e Consigliere nel Sacro Supremo Reale Consiglio, e di me Segretario infrascritto, ed alla presenza delli Signori Giuseppe Luigi Rondolotti, e Sacerdote Giacomo Maria Ferino, testimoni noti, astanti richiesti, ed al piè del presente sottoscritti.

Ad ognuno sia manifesto, che con sentenze pronunciate dal Sacro Supremo Reale Consiglio li venti scorso Agosto, abbia avuto termine il giudizio di ricorso dalle sentenze delli undici, e dodici Dicembre milleottocentotrentotto dalla Regia Delegazione sui Feudi creata con Regio Editto trenta Giugno milleottocento trentasette proferte nelle cause riguardanti l'accertamento delle prestazioni feudali tra l'Illustrissimo Signor Visconte Don Francesco Asquer possessore del Feudo di Flumini Maggiore, e Gessa ed i Comuni di Flumini e Gonnesa, componenti il Feudo suddetto.

Che dalla liquidazione eseguitasi a termini delle citate sentenze del Supremo Consiglio sia venuto a risultare il reddito del Feudo di Flumini Maggiore, e Gessa di lire sarde ottomilanovecentocinquantuna, soldi sei, denari uno e mezzo, da cui detratte le spese ed oneri rilevanti a lire settecentoventisette, soldi sette e denari dieci siasi residuato il reddito netto in lire ottomiladuecentoventitre, soldi diciotto, denari tre e mezzo.

Che essendosi intanto dal Visconte Asquer offerto a Sua Maestà il riscatto del Feudo di Flumini Maggiore, e Gonnesa siansi a tale oggetto avanti l'Illustrissimo Signor Consigliere Relatore aperte le amichevoli trattative tra esso Visconte assistito dal Signor Avvocato Federico Gobbi, e l'Ufficio dell'Illustrissimo Signor Avvocato Fiscale Generale, e quelle conchiuse, ridotte in atto verbale, il tredici del corrente mese secondo il prescritto dall'Art. sesto del Regio Editto Trenta Giugno Milleottocentotrentotto.

Che il Visconte interrogato in esso atto verbale dallo Illustrissimo Signor Consigliere Relatore del modo con cui intendeva gli venisse assegnato il compenso dei redditi del suo Feudo, abbia risposto, che supplicava Sua Maestà di volergli assegnare un capitale corrispondente al Cento per cinque a tale reddito sul Debito pubblico dello Stato, si, e come erasi praticato per altri Feudatari, ordinando in coerenza, che venissero accese nel gran libro dello stesso Debito le relative iscrizioni in suo nome, aggiungendo inoltre che implorava da Sua Maestà la grazia di potere liberamente disporre di una parte di quella somma, mediante lo svincolamento di una terza parte della medesima da ogni ordine di successione stabilito, e dipendente non solo dalla volontà dell'uomo, ma altresì dalle rispettive infeudazioni.

Che finalmente intendeva non fossero compresi nella cessione i beni infraspecificati, dei quali non erasi tenuto verun conto nella liquidazione delle rendite feudali, cioè:

1) - Una casa con due piazzali chiusi a muro, un giardino di agrumi chiuso parte a muro, e parte a siepe, e gli avanzi di una casa distrutta, in territorio di Flumini;

2) - Un chiuso nel luogo detto Sa Gora, altro nel luogo detto Muargis, altro chiuso detto Begantino, un magazzino per il grano, altro per il vino, quattro case terrene, un forno di mattoni, in territorio di Gonnesa;

3) - I terreni aperti, dei quali uno nella regione di Serbasgi, altro in quella di Serras, altro in quella di Serra Pirastu, altro in quella di Sant'Arrieddu, altro in quella di Sa Stuvona, altro in quella di Sa Cora, altro in quella di Is Cantonis, una vigna nella regione di Sa Stuvona, e l'enfiteusi sul terreno detto di Pintixedda, beni tutti situati in Gonnesa.

4) - Un olivastro nella regione di Sant'Angelo, un terreno parte aratorio, e parte imboschito nella regione di Domestica, altro terreno parte aratorio e parte imboschito, con un magazzino, ed una stanza, beni situati tutti nel salto spopolato di Gessa, e comprati sì questi che quelli, di cui al Numero terzo dai suoi maggiori, come potrebbe risultare dagli atti d'acquisto.

5) - Il chiuso nella regione Canadoniga in vicinanza d'Iglesias recentemente rivendicato dal nobile Don Ilario Corrias in esecuzione della sentenza della Reale Udienza proferita coi voti del Sacro Supremo Consiglio delli undici Maggio milleottocentotrentotto.

Che il Regio Fisco nulla avendo creduto dover osservare riguardo alle case, ed ai beni, di cui alli numeri primo, secondo, ed alla stanza, e magazzino, di cui al numero quarto, abbia aderito alla domanda del Visconte, e vi abbia pure aderito riguardo al chiuso di Canadoniga, di cui al numero quinto, qualora esso sia della natura dal Feudatario indicata, cioè che sia chiuso, e salvi i diritti dei terzi.

Che però riguardo agli altri beni denunciati come proprietà privata, di cui ai numeri terzo e quarto, uniformandosi alle citate sentenze del Supremo

Consiglio delli venti scorso Agosto gli riservava i diritti che sopra i medesimi gli potrebbero di ragione competere.

Che acconsentiva al chiesto compenso in cedole perché autorizzata dal Regio Editto ventuno Agosto milleottocentotrentotto, come pure al chiesto svincolamento, per essersi già Sua Maestà, in udienza delli dieci corrente mese degnata di concedere l'implorato svincolamento, del che ne risultasse dal dispaccio Ministeriale dello stesso giorno.

Che inoltre il Feudatario abbia chiesto un aumento di somma pel reddito, che in avvenire avrebbero potuto produrre i numerosi sugheri esistenti nelle selve, e che sarebbero passati in un col Feudo al Regio Demanio.

Che il Regio Fisco abbia risposto, che riferendosi alla sentenza del Supremo Consiglio delli venti scorso Agosto, ed al citato Dispaccio Ministeriale surriferito non poteva aderire al chiesto aumento.

Che essendo stati dall'Illustrissimo Signor Consigliere Relatore riferiti al Supremo Consiglio i Capi di convenzione concertati nelle trattative predette, abbia mandate ridurle in pubblico Instromento avanti il prefato Signor Consigliere Relatore da sottoporsi quindi alla definitiva, e solenne Regia approvazione.

A tale oggetto sonosi quindi giudizialmente costituiti avanti l'Illustrissimo Signor Presidente Conte, e Commendatore Don Giuseppe Mercurino Arborio di Gattinara, Uditore generale di Guerra, Consigliere nel Sacro Supremo Reale Consiglio di Sardegna, Relatore della preaccennata Causa Feudale, e di me Segretario del prelodato Eccellentissimo Magistrato, l'Illustrissimo Signor Avvocato Don Giuseppe Carbonazzi, Sostituito Avvocato Fiscale Generale, e l'Illustrissimo Sig. Visconte Don Francesco Asquer, figlio del fu Don Francesco nativo di Cagliari, assistito come minore dal suo Curatore Signor Agostino Diaz mediante la persona dell'Illustrissimo Avvocato Gobbi munito di speciale procura del diciannove febbraio ultimo scorso rogato Monserrato Maxia Notaio in Cagliari, che sarà al fine del presente inserta per copia autentica, i quali ammettendo vera la sovra fatta narrativa, e quella riducendo in dispositiva hanno convenuto, e stabilito, come convengono e stabiliscono, quanto infra.

Primo - Il Visconte Don Francesco Asquer, assistito come sovra, per sé, suoi eredi, e successori, rilascia, cede, e trasmette al Regio Demanio, con tutte le clausole abdicative e traslative di possesso il Feudo di Flumini Maggiore, e Gessa composto dei villaggi di Flumini e Gonnesa, e del salto spopolato di Gessa, e territori annessi, e di questo spogliandosi con tutti indistintamente i redditi, prestazioni, utili, diritti, ed emolumenti, che da un estimo ne dipendono o dipender possono, sì e come erano o potevano essere da lui eserciti, ed esatti, ne investe il Regio Patrimonio presso cui ne rimarrà perciò reintegrato il pieno, e libero dominio, come se mai non fosse stato tale feudo distaccato dal Regio Demanio, la quale retrocessione il

Regio Fisco in persona dell'Illustrissimo Signor Avvocato Carbonazzi sovra nominato, qui presente, e stipolante accetta, ed il tutto mediante le riserve, prezzo, patti, e condizioni infra espresse e fra le parti convenute.

SECONDO - Rimane riservato a Don Francesco Asquer ed ai suoi successori il titolo di Visconte di Flumini Maggiore e Gessa, sì e come per l'addietro ne godevano i suoi autori, e rimangono pure riservati sotto le condizioni infra espresse, sebbene posti nel territorio del Feudo, a favore del Visconte predetto, e suoi discendenti, li seguenti stabili, cioè.

Primo - Una casa con due piazzali chiusi a muro, un giardino di agrumi dell'estensione di tre imbuti circa, chiuso parte a muro e parte a siepe viva, e gli avanzi di una casa distrutta in territorio di Flumini.

Secondo - Un chiuso nel luogo detto Sa Cora, altro nel luogo detto Muargi, altro chiuso, detto Begantino, un magazzino per il grano, altro per il vino, quattro case terrene, un forno di mattoni, in territorio di Gonnesa, più un magazzino ed una stanza situati nel salto spopolato di Gessa.

Terzo - Il chiuso di Canadoniga dal Visconte recentemente rivendicato dal Nobile Don Ilario Corrias qualora esso sia della natura dal Feudatario indicata, cioè che sia chiuso, e salvi i diritti dei terzi.

Quarto - Finalmente quanto ai terreni aperti dei quali uno situato nella regione di Serbasgi, altro in quella di Serras, altro in quella di Serra Pirastu, altro in quella di Sant'Arrieddu, altro in quella di Sa Stuvona, altro in quella di Sa Cora, altro in quella di Is Carbonis, ed alla vigna nella regione di Sa Stuvona, ed all'enfiteusi sul terreno detto di Pintixedda, in territorio di Gonnesa, come pure quanto all'oliveto nella regione di Sant'Angelo, al terreno parte aratorio e parte imboschito nella regione di Domestica, ed al terreno parte aratorio e parte rimboschito situati tutti nel Salto di Gessa, saranno riservati al Visconte i diritti, che sopra i medesimi gli potrebbero di ragione competere.

TERZO - Li summenzionati stabili saranno dal Visconte predetto ritenuti e posseduti per l'avvenire come proprietà privata soggetta però ai vincoli e pesi prescritti dall'articolo ottavo del citato Regio Editto trenta giugno milleottocentotrentotto, e dall'articolo primo della Carta Reale delli ventuno Agosto scorso anno, e soggetta pure a tutti i tributi e dirame, ai quali sono attualmente o saranno per l'avvenire soggetti tutti indistintamente i beni dei particolari, e s'intenderanno inoltre specialmente ipotecati per l'esatto adempimento delle condizioni e patti nel presente atto convenuti.

QUARTO - Tale cessione viene fatta dal signor Visconte per e mediante il prezzo di lire sarde centosessantaquattromila, quattrocentosettantotto, soldi cinque, denari dieci pari a lire nuove di Piemonte trecentoquindicimila, settecentonovantotto, centesimi trentadue corrispondente al cento per cinque alla rendita del Feudo, che dalla liquidazione formatasi in esecuzione delle citate sentenze del Supremo Consiglio delli venti scorso Agosto, risultò di

lire sarde ottomiladuecentoventitre, soldi diciotto, denari tre e mezzo, pari a lire nuove quindicimilasettecentoottantanove, centesimi novantuno e millesimi sei.

QUINTO - Il prezzo, come sovra convenuto verrà corrisposto al Visconte dalle Regie Finanze col mezzo dell'iscrizione sul gran libro del Debito pubblico del Regno creato col Regio Editto ventuno agosto milleottocentotrentotto della rendita a favore del Visconte corrispondente al cinque per cento alla somma capitale sovra enunciata, da decorrere dal primo del prossimo mese di Ottobre, con dichiarazione che saranno di esclusiva spettanza di esso Signor Visconte tanto li redditi, e frutti sino a tal'epoca maturandi, che maturati, salvo anche ogni dritto per gli arretrati, che potessero essergli di ragione dovuti.

SESTO - L'iscrizione a favore del Visconte resterà a termini dell'articolo primo della Carta Reale 21 Agosto 1838 sottoposta a quegli stessi ordini di successione, ai quali ove non fosse seguito il riscatto, sarebbe stato soggetto il Feudo, non solo per esposizione dell'infeudazione, ma eziandio per volontà dell'uomo.

Sarà inoltre la detta iscrizione vincolata, per l'obbligo, che si assume il Visconte della guarantigia per la piena, ed indistinta evizione, e libertà del Feudo dai carichi di censo, e di qualunque altro peso reale.

SETTIMO - Siccome però il Visconte avrebbe chiesto ed ottenuto da Sua Maestà lo svincolamento, e libera disponibilità d'una terza parte della capitale somma proveniente dal rilascio del Feudo suddetto, la quale ascenderebbe a lire sarde cinquantaquattromila, ottocentoventisei, soldi uno, denari undici, e mezzo, pari a lire nuove di Piemonte centocinquemiladuecentosessantasei, centesimi dieci, millesimi sei, se gli assegna perciò libera affatto da qualunque vincolo l'iscrizione di una somma corrispondente al capitale suddetto di lire sarde cinquantaquattromila ottocentocentisei, soldi uno, denari undici, e mezzo, la quale non sarà nelle sue mani libera, e disponibile, se non che dopo l'eseguimento congiunto degli incombenti, che a salvezza degli altrui dritti per qualunque peso reale caricato sull'antico Feudo, sono a tal uopo prescritti dalla legge.

OTTAVO - Mediante l'effettiva iscrizione a favore del Visconte accesa nel gran libro del Debito pubblico dello Stato nel modo, e colle condizioni sovra espresse, il medesimo Visconte dichiara e riconosce di essere pienamente soddisfatto dal Regio Patrimonio per l'intiero prezzo convenuto sul riscatto del suo Feudo di Flumini Maggiore, e Gessa; ma passa quindi ampia, finale e definitiva quietanza, promettendo per sé, suoi eredi e successori di nulla mai più chiedere, meno permettere che da altri venga chiesta cosa alcuna per causa di detto prezzo.

NONO - Tutti li sovra tenorizzati articoli di convenzione sono, e si dichiarano correlativi, corrispettivi, ed individui, epperciò le parti si obbligano, e

sottomettono di scrupolo osservarli per quanto rispettivamente loro appartiene, sotto obbligazione ed ipoteca dei loro beni, cioè l'Illustrissimo Signor Visconte mediante il vincolo come sovra convenuto all'articolo sesto, dell'iscrizione assegnatagli sul Debito pubblico, e coll'ipoteca dei beni specificati all'articolo secondo, ed il Regio Fisco Generale per parte delle Regie Finanze colle guarentigie stabilite nel Regio Editto di creazione di un novello Debito pubblico del ventuno agosto milleottocentotrentotto.

Nel quale instromento, come bene, e legittimamente fatto, l'Illustrissimo Signor Consigliere Relatore vi ha interposto, ed interpone il suo, e dell'Ufficio suo Giudiciale decreto, salvo ad avere il medesimo instromento il suo pieno effetto quando verrà munito della definitiva e solenne Sovrana approvazione a termini del Regio Editto 30 giugno 1838, ordinando ad un tempo la inscrizione per originale sul presente instromento della summentovata liquidazione formatasi il quattro corrente mese di Settembre in dipendenza delle riferite Sentenze del Supremo Consiglio di Sardegna delli venti agosto prossimo passato, non che copia autentica della narrata procura spedita in capo al Signor Avvocato Federico Gobbi il diciannove Febbraio corrente anno, dietro le quali cose io Segretario, e Regio Notaio sottoscritto ho ricevuto il presente instromento, il quale è stato letto e pubblicato a piena intelligenza delle parti, e che in una coi testimoni sonosi sottoscritti.

Don Francesco Asquer Visconte di Flumini

Avvocato Federico Gobbi Procuratore del Sig. Agostino Diaz curatore del Signor Visconte.

Carbonazzi Sostituito Avvocato Fiscale Generale

Giuseppe Luigi Rondolotti testimonio

Sacerdote Giuseppe Maria Ferino Testimonio

Gattinara Consigliere Relatore

Avendo Noi riconosciuto tale convenzione regolare nelle sue forme, nonché utile, e conveniente agli interessi del Nostro Patrimonio, di nostra certa scienza, e Regia Autorità, avuto il parere del Nostro Supremo Consiglio, Ci siamo determinati di approvarla, siccome per le presenti l'approviamo per Noi, e i Nostri Reali Successori, in tutte e singole le sue parti, volendo, che la medesima abbia il suo effetto a cominciare dal primo giorno del prossimo mese venturo di Ottobre.

Mandiamo pertanto, al Viceré Luogotenente, e Capitano Generale, a tutti li Magistrati, all'Intendente Generale, nonché al Direttore del Debito pubblico del Regno Nostro di Sardegna, ed a qualunque altro, cui spetti o spettar possa di osservare, e far eseguire le presenti secondo la loro forma, mente, e tenore, e di registrarle secondo il consueto, tale essendo il voler Nostro.

Datato a Torino addì 21 di Settembre dell'anno del Signore milleottocento trentanove, e del Regno Nostro il Nono.

C. Alberto
V. Pagretti Presidente
V. Manno Reggente
V. Fontana Consigliere
V. Marenco Sost. Avv. Fiscale Generale
V. Musio Reggente
V. Gattinara Consigliere
V. Stara Consigliere
Bazan Segretario
D. Villamarina

DOCUMENTO N. 50: **Patente regia con la quale il Re Carlo Alberto approva la convenzione sulle rendite feudali del visconte di Fluminimaggiore**

14.9.1839

Patenti colle quali S.M. approva la convenzione stipulatasi in Torino addì 14 corr. mese di Settembre davanti al S.S.R. Consiglio di Sardegna tra il R. Fisco Generale ed Asquer Don Francesco per il riscatto del Viscontado di Flumini Maggiore e Gessa mediante la capital somma di Lire Sarde 164.478, 5 soldi e 10 denari pari a Lire nuove di Piemonte 313.798,32 da inserirsi sul nuovo Debito pubblico dell'Isola, quale convenzione avrà il suo effetto a cominciare dal prossimo venturo mese di Ottobre.

Registrata nel Registro 4° Regie Patenti Par.34.
In fede ecc.

Ricerche e Bibliografia essenziale

Le ricerche sono state effettuate presso:
Archivio Arcivescovile, Cagliari
Archivio di Stato, Cagliari
Archivio vescovile, Ales
Archivio Vescovile, Iglesias
Biblioteca Comunale, Cagliari
Biblioteca Storica Comunale, Iglesias

Bibliografia: fra i testi consultati si segnalano i seguenti:

Angioy G. M. *Memoires sur la Sardaigne, 1799*
Fossataro, 1966

Angius V. *Dizionario degli Stati Sardi*
Ed Sardegna

Artiztu F. *La Sardegna Pisana e Genovese*
Chiarella, 1985

Autori Vari *Acta Curiarum*
T.A.S. 1898

Autori vari *Acta Curiarum*
EDI.COS. 1993

B. di Vesme C. *Breve di Villa di Chiesa*
Ed. 3T, 1977

Bellit F. *Capitols de Cort de Estament militar de Serdeña*

Bongino A. *Relazione dei vari progetti sovra diverse materie che riflettono la Sardegna*
Fossataro, 1966

Cabras A. *Note sull'antica famiglia Gessa*

Cabras A. *Il Visconte di Flumini e gli avvenimenti sardi dal 1793 al 1812*
Soc. Pol. Sarda, 1960

- - *Carta de Logu*

Carta Raspi R. *Storia della Sardegna*
Mursia, 1974

Casula F. C. *La Sardegna Aragonese*
Chiarella, 1990

Casula F.C. *La Storia di Sardegna*
Delfino, 1994

Coffin

Costa E. *Sassari*
ILTE, 1959

Day J. *La Sardegna sotto la dominazione pisano-genovese*
UTET

Day J. *Uomini e terre nella Sardegna coloniale XII-XVIII secolo*
CELID, 1987

Day J. *Villaggi abbandonati in Sardegna*
Centre National de la Recherche Scientifique, 1973

De Francesco G. *Un'escursione commemoratrice in Sardegna*
Tip. Valdes, 1902

De Vico F. *Historia General de la Isla y Reyno de Serdeña*

De Vico F. *Testo legislativo*

Del Piano L. *La Sardegna nell'Ottocento*
Chiarella, 1984

Dexart *Capitoli di Corte e Reali Pragmatiche*

Di Tucci R. *L'organismo giudiziario sardo: la Corona*

Di Tucci R. *Il regime giuridico delle terre e la società sarda nel medioevo*

Di Tucci R. *L'origine del feudo sardo in rapporto con l'origine del feudo nell'Europa occidentale*

Di Tucci R. *La proprietà fondiaria in Sardegna dall'Alto Medio Evo ai nostri giorni*

Di Tucci R. *Organizzazione economica del villaggio*

- - *Editti e Pregoni*
Raccolta presso la Bibl. Com. di Cagliari

Era A. *Il Juhi dei prohomen in Sardegna*

Gemelli Fr. *Rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento di sua agricoltura*
Fossataro

Goüin L. *Notice sur les mines de l'île de Sardaigne*

Goüin L. *Sulle miniere della Sardegna - Osservazioni sommesse*

Goüin L. *Sur une grotte sépulcrale niolithique dite de S'Oreri près de Fluminimaggiore en Sardaigne*

Lamarmora A. *Itinerario dell'Isola di Sardegna*
Ed. Trois

M. Le Lannou *Pastori e contadini di Sardegna*
La Torre, 1979

C. F. Leprotti *Libro primo delle cagioni dello spopolamento della Sardegna*
Fossataro, 1966

Loddo Canepa F. *Dizionario Archivistico*
ASS, 1929

Loddo Canepa F. *Due diplomi nobiliari del sec XVII in favore di G. Battista Asquer*

Loddo Canepa F. *Estensione e limitazioni dell'uso delle terre*

Loddo Canepa F. *L'abolizione del feudalesimo in Sardegna*

Loddo Canepa F. *Origen del cavallerato y de la noblesa del Reyno de Serdeña*

Loddo Canepa F. *Rapporti fra feudatari e vassalli in Sardegna*

Loddo Canepa F. *Ricerche e osservazioni*

Loddo Canepa F. *La Sardegna dal 1478 al 1793*
Gallizzi, 1986

Loddo Canepa F.	*Lo spopolamento della Sardegna durante e dominazioni aragonese e spagnola* 1933
Manno G.	*Storia di Sardegna* Trois, 1973
Marongiu A.	*L'agricoltura sarda negli atti e voti parlamentari*
Martini P.	*Storia delle invasioni degli Arabi e delle piraterie dei Barbareschi in Sardegna* Trois, 1985
Martini P.	*Storia di Sardegna (V. G. Manno)*
Mondolfo U.G.	*Agricoltura e pastorizia in Sardegna nel tramonto del feudalismo*
Mondolfo U.G.	*Il regime giuridico del Feudo in Sardegna*
Mondolfo U.G.	*L'abolizione del feudalismo in Sardegna*
Mondolfo U.G.	*Terre e classi sociali in Sardegna nel periodo feudale*
Napoli T.	*La flotta francese e la Sardegna nel 1793* L'Unione Sarda, 1898
Ortu G.G.	*Il Parlamento De Candia nella Sardegna di Filippo III*
Pillitto G.	*Dizionario archivistico*
Prunas Tola	*La nobiltà in Sardegna negli ordini cavallereschi religioso-militari*
Sole C.	*La Sardegna Sabauda nel Settecento* Chiarella, 1984
Sorgia G.	*La Sardegna Spagnola* Chiarella, 1982
Sotgiu G.	*L'insurrezione di Cagliari del 28 Aprile 1794* AM e D Ediz. 1995
Tola P.	*Codice diplomatico della Sardegna* Delfino, 1984